ISTORIA

DELLE LEGGI E MAGISTRATI

DEL

REGNO DI NAPOLI

CONTINUATA

DA GINESIO GRIMALDI

TOMO V.

In cui si contiene la polizia delle Leggi e de' Magistrati di questo Regno, cominciando dal II. Alfonso Re Aragonese per tutto il tempo di Ferdinando il Cattolico.

IN NAPOLI MDCCLXVII.
NELLA STAMPERIA SIMONIANA.
A spese di ANDREA MIGLIACCIO.
Con licenza de' Superiori.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR MARCHESE

D. BERNARDO TANUCCI

CAVALIERE DELL'INSIGNE REAL ORDINE DI S.GENNARO, CONSIGLIERE, E SEGRETARIO DI STATO DI S. M., DEL RIPARTIMENTO DI STATO DEGLI AFFARI ESTERI, CASA REALE, SITI REALI, SUO GENTILUOMO DI CAMERA, E SOPRAINTENDENTE GENERALE DELLE POSTE.

Omechè ognuno, qual membro disutile riputasi del corpo morale, in cui l' anima della Repubblica si annida, come di pari della Società, che racchiu-

 sa

ſa in queſto Mondo, un ſolo tutto compone, ſe giovar potendola, il coſtei vantaggio traſanda, e di promuover traſcura; perciò ſenza penetrarſi il come, da certi teſſuti inviſibili legami obbligato ſi ſcorge in ogni modo a ricercarlo. Oſſervai inoltre, che per ciaſcuno uguale eſſer dee l'impegno nel renderſi iſtruito di quel diritto, per cui la ſua roba conſerva; imperciocchè le leggi medeſime a far tanto ci aſtringono, onde l'ignoranza a delitto ſe n' imputa, che colla perdita de' beni punito ne viene, ſe nel portarſi dietro le dovute regole sì nell'acquiſtargli, che nel conſervargli alcun fallo ſieſi commeſſo.

Da

Da tai motivi adunque istigato, non che dalla premura degli àmici ripugner sentendomi, prendei la penna per continuar la Storia delle *Leggi*, *e Magistrati* del nostro Regno: ed appena compiutane il quinto Tomo, che le notizie accoglie dal II. Alfonso Aragonese Re per tutto il tempo, che quì regnò Ferdinando il Cattolico; quasicche con violenza scappar me lo vidi dalle mani, e frettoloso girne a ricoverarsi sotto il valevol patrocinio di V. Ecc^{za}. Ragionevol troppo ne ravvisai il suo bramato asilo; poicche per ogni dove raggirato si fosse, altro più adatto rinvenir non poteane, che presso di Voi, che delle nostre

Leg-

Leggi e Magiſtrati ſiete il polſo maggiore. Nol niego però, che incauto ha guidato i ſuoi paſſi, ma la voſtra natural benignità di alcuna ſcuſa potrà degnarlo col riflettere, che un riſpettoſo timore, che per ventura avea di poterſegli negare il pur troppo deſiderato onore, prevaluto ha a quello, cui ſi è eſpoſto nel non riceverne un grato accoglimento. Or queſto sì, che dal voſtro gentile animo mi lice ſperarlo, non perche l'Opera, che oſſequioſamente le ſi preſenta meritar lo debba, ma per vieppiù rincorarmi a proſeguirne il ſuo corſo.

Il ſeſto Tomo proſſimo già è per ponerſi ſotto il torchio, ed

in

in esso di quanto avvenne sotto l'Imperador Carlo V. riguardo al nostro Regno, ne conterrà un esatto racconto. Egli si fu questi un Cesare, che di più Storici tenne applicata la penna in iscrivere le vicende varie del suo regnare, nelle quali il Sacerdozio, e l'Impero non lieve interesse vi presero. Così di mano in mano ne seguirò il lavoro, se bastevol vita mi rimane, rubandole quel tempo, che per lo di lei sostegno impiegar mi conviene, giacche la sorte meco avara altro mezzo non mi porge. Se questo mio parto riceverà il vostro benigno gradimento, fastoso ne anderà; e con invido occhio guardato, perche

l'Eu-

l'Europa tutta giustizia rendendo alla vostra esimia letteratura, che tra gli altri pregi l'adorna, mutolo ognun sarà; nè oserà malmenar questa mia impresa, laddove sotto l'ombra dell' Ecc. Vostra la mira riposta.

Inteso fui adunque a dare una parafrasi di tutte le *leggi*, che dal 1594. per tutto il 1515. da quei Sovrani promulgate furono, accoppiandovi il ricevuto comento, perche il Pubblico a colpo di occhio avesse il tutto presente, e 'l Foro un uso più spedito. Ragion volle, che premetter dovessi tutti quegli avvenimenti, i quali precederono, per ottenersi da loro il possesso di questo Regno, come quelli

che

che neceſſarj erano per iſcorger le cagioni , le quali di ſpinta furono , perche dettate ſi foſſero. Le orme ho ſeguite di un ſemplice Iſtorico, ed ogni cura prendei per non errare : ma ſe in alcuno abbaglio inceſpicato ſia, perdono ne chiedo, ben ſapendo , che il privilegio delle belle anime ſia non eſſer già ſcevero di errore , ma d' inciamparvi il meno che ſia poſſibile, e francamente poi confeſſarlo.

Riſpettoſamente intanto ſe le preſenta ſenza la diviſa di vizioſa adulazione di Voi non degna , e indegna di me , e lungi anche da ogni intereſſe, men che quello di attendere un benigno gradimento , che ſoltan-

to brama il mio ſincero cuore. Leggo nelle vite di *Deſiderio Eraſmo*, e di *Ugone Grozio*, celebri tanto nella Repubblica delle Lettere, che dando alla luce le loro Opere, con induſtria a diverſi gran Perſonaggi le dedicavano per coglierne alcun particolar profitto, onde intereſſato dir doveaſi il dono, nè degno di eſſer gradito. Tal dunque non è la mia idea, perche ſarò pago appieno, ſe V. Ecc. con grato animo ſi compiacerà accettare queſto umile atto della mia divozione; giacche altro eſſer non puote il mio ſcopo, eſſendo troppo coſcio, che in me alcun merito non ſi uniſca, che altro obbietto nudrir mi faccia.

Mi

Mi resta intanto di renderla sicura del vivo desiderio, che serbo di veder lunghi i vostri giorni, da' quali la pubblica felicità dipende, mentre col più profondo ossequio mi protesto di essere

Di V. Ecc.

Umiliss. Divotiss. ed Obbligatiss. Serv. vero
Ginesio Grimaldi.

PREFAZIONE.

L Regno di Napoli ſia per la dolcezza del clima, o per l'amenità del ſito, e per la fertilità del terreno, di cui la natura a larga mano dotollo, non ha dubbio, che comunemente ſi reputa per la parte migliore d'Italia, non che dell'Europa tutta (*a*). Due mari portanſi a baciar le ſue ſponde, cioè l'Adriatico, e'l Tirreno; ma mentrechè emoli eſſi concorrono a render florido il ſuo Commercio così nel Levante, che nell'Occidente, per ritrovarſi di buoni e ſicuri porti fornito, per la ragione ſteſſa eſpoſto lo rendono agl'inſulti di ogni moleſto aggreſſore, che per ogni dove gli piaccia, invader lo puote, ſenzacche una ſicura difeſa praticar ſe ne poſſa. I rammentati pregi han fatto sì, che molte ſtraniere Nazioni cercato abbiano di farne la conquiſta; nè ſia meraviglia, ſe fin dal freddo Settentrione tanti Popoli incamminati ſi foſſero verſo quà per fare di queſto vello d'oro il bramato acquiſto; quindi bene ſpeſſo è avvenuto, che

(a) *V. Baudran. Diction. Geograf. V. Naples.*

che i suoi fertili, ed ubertosi Campi ridotti in teatro di guerra, da vario straniero sangue aspersi si videro, onde fu, che divenuto ondeggiante il suo governo, e tal volta infra molti diviso, da più Principi governato ne venne, a segno che costante render si dovette l'incostanza de' loro Vassalli, e soventi fiate di lor consentimento. La diversa educazione di tai Sovrani, l'indole natia, e le vicende varie de' tempi prendettero ugualmente parte nella promulgazione delle loro *Leggi*; e siccome nel nostro sangue innestato dir dobbiamo quello delle tante Nazioni, che quì per lunga pezza soggiornarono, così anche nelle *Leggi* innestato il loro spirito vi si ravvisa.

Ognuno, che volle metter mano a questa Storia, pregio credette della sua Opera il richiamar da i più rimoti principj la fondazione primiera della nostra Napoli; ma non saprei qual di tanti avesse più colpito al segno. Il piede sì lungi portar non voglio, e giugner ben'anche fino a' tempi favolosi per rintracciar l'origine de' primi abitatori di queste nostre Contrade. Sia pur Napoli di greca origine (*a*), on-

(a) *Istor. univers. Vol. IV. par.* 12. *Cap.* 4. *pag.* 3957. *Continuator.* al *Langlet* Compend. della Stor. di Nap. *pag.* 1. *&* *seqq.*

onde il ſuo Popolo diviſo ſi vide in alcuni Corpi, che *Fratrie*, o *Curie* appellavanſi, ſi è perciò creduto, che un tal governo fino al tempo dell'Imperadore Adriano durato foſſe (*a*), e che in quell' epoca quattro ſole Provincie numeraſſe. La prima della Campania ſi componeva, la Puglia, e la Calabria formavano la ſeconda, la terza conſiſteva nella Lucania, e ne' Bruzj, e finalmente la quarta nel Sannio riducevaſi. Fintantocche ſottopoſte furono al Romano Impero, ſe ſaper ſi voglia con quali *Leggi* governati ſi foſſero queſti Popoli, con troppo eſattezza notato ſi ravviſa nel I. *Tomo* della *Storia Civile*.

Ne' tempi poi dell'Imperador Coſtantino ſovragiunſero i Goti, de' quali, Weſtrogoti gli Occidentali chiamaronſi, ed Oſtrogoti gli Orientali. Quindi oſſervaſi, che in quella infelice epoca altro acquiſto non vantavaſi, men che q̃uello, che dal diritto della guerra dipendeſſe, come la Romana Storia ce lo addita. Romolo ſi fu il primo, che ingrandir volendo quel ſuo Contado aſſegnatogli da Numitore ſuo Avo, cominciò a dilatarne i confini colla forza delle armi per fondare una nuova Colonia, ſenza avere altro titolo, che ne garantiſſe l' im-

(a) *Ib. pag.* 161.

impresa. Così fondossi Roma 748. anni innanzi la umana Redenzione. Dietro lo stesso esempio guidaronsi i Re suoi successori fin all'esclusion de' Tarquinj. Ridotta poi quella Città 243. anni dopo la sua fondazione in Repubblica, fu da' Consoli governata, i quali il di lei dominio estesero prima nell'Italia, e nell' Europa, e di poi nell' Africa, e nell' Asia, avanzandosi le conquiste sotto gl'Imperadori dal tempo di Ottaviano Augusto in poi, finche giunse ad acquistare il fastoso titolo di Padrona del Mondo. Prima che tra' mortali soggiornassero i Scipioni, i Marj, ed i Pompei, niun diritto di successione eravi, che da Conquistatori vantar si potesse. Si eleggerono finalmente i Goti il Re Atlarico, perche loro governasse, fermando la prima sede presso i Bruzj; ma mancato quello di vivere in Cosenza, gli succedette Ataulfo, che restò pacifico possessore dell'Italia, la quale libera gli fu data dall'Imperadore Onorio, mercè il matrimonio, che la costui Sorella con quello contrasse. Cominciò indi Evarico a far la compilazione delle *Leggi* Gote, onde vennero le Romane ad oscurarsi, cedendo a quelle il lor vigore. Avvenuta nell'anno 455. la morte di Valentiniano III. (a) restò sconvolta l'Ita-

(a) *V. Pagi dissert. de Consul. pag.* 288.

l'Italia tutta per gli tanti pretensori, che intesi ne furono all'acquisto. Odoacre col titolo di Re poco men di quattordici anni la possedette; dopoicchè nell'anno 476. in Augustolo per la di lui opera estinto ne fu il Romano Impero in Occidente. Ed ecco che nel 489. da Teodorico Ostrogoto se ne vide scacciato, e regnandovi questo Principe per lo spazio di anni 38. ne riparò le passate sciagure, richiamando in essa la Maestà e lo splendore delle Romane *Leggi* (a), non poco fautore essendo della Cattolica Fede, avvegnacchè presso i Goti l'arriano dogma si nudrisse.

Succedette a costui nell'anno 527. l'Imperador Giustiniano, il quale nel seguenne anno ordinò la Compilazione del suo famoso *Codice*, alla cui struttura invitò i più insigni Uomini di quel tempo, che avesse egli tra' Magistrati Cattedratici, ed Avvocati, ed infra questi ultimi fu antepostо il celebre Triboniano lor Capo, dietro le cui savie orme guidossi il nostro Re Cattolico per la costruzione del novello suo *Codice*, che da più anni il Pubblico anzioso attende.

Mancato di vita Giustiniano, e succedutogli Giustino II. Imperadore di lui Nipote, comec-

c

(a) *Istor. Civil. tom. 1. lib. 3. cap. 2. §. 1. 2.*

mecche piacque a costui di richiamare nell'anno 568. Narsete dall'Italia, sostituendogli Longino per governarla, ecco che sconvolto si vide con la sua inconsiderata opera il governo primiero. Volle costui divider le Provincie in tanti Ducati, cioè di Napoli, di Gaeta, di Amalfi, di Benevento, e di Salerno, ed in tal guisa agevole si diede l'adito a' Longobardi, che fin dalla Scandinavia quivi portaronsi a farne la conquista.

Il primo loro Re fu Autari, cui succedette Agilulfo marito di Teodolinda, che prima moglie fu del detto Autari. Il Ducato Napoletano resistette a' Longobardi; indi Agilulfo tramandò il Regno ad Adaboaldo suo figliuolo, cui succedette Rotari Duca di Brescia, il quale cominciò a dar nuove *Leggi* al Regno col consiglio de' principali Signori, e de' Magistrati. Le vestigia istesse calcarono Grimoaldo, Luitprando, Rachi, ed Astolfo suoi Successori. Alla perfine Desiderio ebbe la disavventura di vedere in esso terminato il loro Regno, poiche costrinse il Pontefice Adriano I. di ricorrere a Carlo M., che con la di lui prigionia ne fece l'acquisto. Non pertanto si estinsero con esso le loro *Leggi*, che comprese veggonsi sotto quel *Jus commune Longobardorum:* quindi fu che su di esse poggiate veggonsi diverse *Costituzioni* dell'

dell' Imperador Federico II. quantunque Svevo, ed altre nostre *Consuetudini*, delle quali si è di già ragionato (*a*).

Mutò poi la Scena nell' anno 774. perche dissipati i Longobardi, sottentrò Carlo M., che del Ducato di Benevento si rendette Padrone. Arechis nel 781., che presa avea in moglie una delle figliuole di Desiderio, pretese di essere riconosciuto qual Padrone di tal Ducato; ma nell' anno 787. ritornato l' Imperadore in Italia, l' obbligò di bel nuovo a sottometterfi. In Agosto di quest' anno si morì Romoaldo figlio di Arechis, che di là a poco cessò anche di vivere. In questo tempo Paolo Diacono si rinchiuse in Montecasino (ove fin dall' anno 529. erasi ritirato S. Benedetto a menar la sua ascetica vita), dapoicche era stato Segretario del Re Desiderio. Grimoaldo altro figliuolo di Arechis, pretendendosi successore del Ducato di Benevento, tentò di sciogliersi dalla giurata fedeltà verso Carlo M.; ma intanto i suoi Territorj invasi furono da' Francesi, che conquistarono nel 801. il Castaldato di Chieti. Egli mancò di vivere nell' anno 806., e gli succedette Grimoaldo II., il quale tributario divenne dell' Imperadore. Nell' anno 817. Sico IV.

c 2 suc-

(a) *Istor. Civil. tom. 2. lib. 5. cap. 4., & 5.*

succedette a Grimoaldo II. nel Principato di Benevento, ed in quest' epoca comparvero la prima volta i Saraceni a far la loro comparsa in questo nostro gran Teatro; e perche con essi collegato erasi Attanasio Vescovo di Napoli, perciò nell'anno 881. il Pontefice Giovanni VIII. fu nella dura necessità di scomunicarlo. Il primo loro passaggio fu dall'Africa in Sicilia nell'anno 820. da dove vennero in Taranto, discacciandone i Greci.

Traditanto il Principato di Benevento non recò piccolo disordine nel nostro Regno per gli tanti pretensori, che ne agognavano al possesso; finche poi seguitane la sua divisione, ne derivò da essa il Principato di Salerno; e comechè da questo Capua staccar se ne volle, ne surse l'altro suo particolar Principato. Nel corso di queste vicende continuavano i Saraceni a portarsi nelle nostre Regioni, che piacevoli le rinvennero per farvi la loro dimora. Si afforzarono nel Garigliano, e con le loro scorrerie non poco molestavano il Principato di Benevento; onde uopo fu di ricorrere agl' Imperadori d'Oriente, per poter mettere argine, e riparo a loro progressi; ma furono finalmente nell'anno 915. disfatti presso il cennato Fiume. Stavano tra queste rivoluzioni godendo i Greci della Puglia, e della Calabria, lo che

mal

mal soffrendosi dall' Imperadore Ottone II. spinse contro di essi il suo Esercito ; ma infelice riuscì la sua spedizione , talche prendendo essi lena maggiore, ne seguì l'innalzamento del Ducato di Bari , che Sede divenne de' Catapani , che Magistrato fu di somma giuridizione (a).

Siam già nel X. Secolo, e si contano quattro diverse Nazioni , che insieme albergavano sotto il nostro Cielo, cioè i Longobardi, i Franchi, i Greci, e i Saraceni. Erano le nostre Provincie dalle continue guerre dilaniate, essendo divise sotto l' Impero di Oriente , e di Occidente . Inaspettatamente sovraggiunse la quinta, che fu la Normanna, la quale quasicche spinta da una visibile divina mano , quì si portò a debellare col suo valore tante genti straniere, onde si formò quel Regno, che in appresso un solo Principe riconobbe per suo Sovrano.

De' Normanni Rainulfo divenne il primo Conte di Aversa, che da essi fu fondata. Indi venuti i figliuoli del famoso Tancredi Conte di Altavilla , si accrebbero le loro formidabili schiere, e su la Puglia dilatarono le loro conquiste, di cui nell' anno 1043., ne fu creato I. Conte Guglielmo braccio di ferro , cui succedette Drogone , che ne fu il II. Conte . Ricevet-

(1) *Istor. Civil. Tom. 1. lib. 8. cap. 3.*

vettero le prime investiture dall'Imperadore Errico. Sotto la condotta di Ruberto Guiscardo occuparono la Calabria, onde fu salutato primo Duca di Puglia, e di Calabria.

Il Pontefice Niccolò II. nell'anno 1059. confermò Riccardo nel Principato di Capua, di cui era divenuto Padrone sopra i Longobardi; e confermò Ruberto Guiscardo nel Ducato di Puglia, e di Calabria, di cui erasi posto in possesso, e su le pretensioni della Sicilia, che cominciato avea a conquistare sopra i Saraceni. In questa prima concessione Roberto promise al Papa un'annuale prestazione, dichiarandosi di piu Vassallo della S. Sede, siccome dal suo giuramento si ravvisa, ed ecco qual fosse l'origine del nostro Regno di Napoli, (a).

Fu tolto indi il Principato di Capua a'Longobardi, che passò sotto il Dominio de'Normanni di Aversa. Tralascio la conquista della Sicilia; ma domata che fu questa, passò Roberto a quella del Principato di Salerno e di Amalfi, e con rapida fortuna, anche a quella di Salerno, che fu al di lui dominio sottoposto, men che la Città di Benevento, la quale restò nel dominio della Chiesa. Il Pontefice Gregorio VII. lo investì del Ducato di Puglia, e di Calabria, riunovandogli le investiture, che ne avea ricevuto

(a) *Fleury Histor. Eccles. tom.* 13. *lib.*60. §.39. *pag.*77.

to innanzi da Niccolò II. e da Alessandro II. suoi predecessori.

Nell'anno 1098. il Conte Ruggieri per gli servizj prestati alla S.Sede, meritò, che da Urbano II. creato fosse suo Legato in Sicilia, d'onde surse l'origine di quella Monarchia, sulla cui giurisdizione varie dotte penne molto ne scrissero. Altre investiture ricevettero anche i Principi Normanni dal Pontefice Gelasio II. Indi dopo la morte dell'Imperadore Errico IV. avvenuta nell'anno 1125., e di Guglielmo Duca di Puglia, seguì l'unione di tutte queste nostre Provincie sotto il dominio di Ruggieri gran Conte di Sicilia, le quali tuttavia continuarono a vivere con le Leggi Longobarde, cominciandosi di esse in questo tempo a farsene le prime raccolte.

Finalmente a' 27. Dicembre del 1130. giorno di Natale fu coronato in Palermo Ruggiero primo Re di Sicilia da Anacleto II. per mezzo di un Cardinale colà inviato; e questo è il primo titolo del Regno di Sicilia. Quei che non vogliono, che il diritto della Legazione, chiamato la Monarchia di Sicilia, sia stato accordato da Urbano II., ne rapportano l'origine a questa concessione dall' Antipapa Anacleto (a). Gli diede anco questo Pontefice l'in-

(a) *Fleury Histor. Eccles. tom.* 14. *liv.* 68. §. 3. *pag.* 394.

l' investitura della Puglia, della Calabria, e del Principato di Capua, come altresì del Ducato Napoletano, sebbene ancor dipendente dall'Impero d'Oriente, che lo ricuperò poi seguita che fu la morte dell'Imperador Lotario, e di Rainulfo Duca di Puglia, insieme con Bari, Brindisi e tutte le altre Città del Regno, che a lui si sottoposero.

Nell'espugnata Città di Amalfi da Pisani nell' anno 1127. ritrovate furono le *Pandette Fiorentine*, così dette, perche in Firenze trasportaronsi. Si cominciò a farsi di esse la spiega da Irnerio in Bologna, e da altri in diverse Accademie. Tardi però si videro soggiornar tra noi, ed in tal guisa si formò quel Corpo del Civile *diritto*, che volgarmente *Comune* appellasi, perche in ogni culta Nazione dell' Europa comunemente s' insegna, e ne regola le giudicature (*a*). Ma in questo tempo varie *Leggi* promulgaronsi da Ruggiero, che prime dir si possono nel nostro Regno, le quali appellansi *Costituzioni*. Furon queste unite con le sue da Federico suo Nipote, e vi s' inserirono anco l' altre de' Regnanti suoi predecessori, che da Pietro delle Vigne ridotte furono in un Volume.

(a) *Arthur. Duk de us. & auct. jur. civil. lib.* 1. *cap.* 2. *n.* 5. *& lib.* 2. *a cap.* 2. *ad* 8.

me. L'idea, che di tali Leggi dovrà formarsi, tra non guari mi farò ad accennarlo.

Moltiplicate indi nel Regno le Baronie, e i Feudi, estolse il Capo il Feudale *diritto*, che da' Longobardi riconosce la sua primiera origine, che poi da Corrado il Salico con *Leggi* scritte fu aumentato, come di pari fecero i suoi Successori. Ruggiero volle aggiugnervi le sue particolari, e le stesse orme calcarono i due Guglielmi, che gli succedettero. Federico II. ve ne accrebbe delle altre, che tutte formano la nostra *Ragion Feudale*.

Distinguer perciò conviene il diritto *Feudale*, che *Comune* appellasi, dal *particolare*, che tocca solo il nostro Regno, che sparso si vede in tante *Costituzioni*, *Capitoli*, *Grazie*, e *Prammatiche*, molte delle quali già ne' precedenti *Tomi* di questa Istoria furono rammentate, e siccome caderà in acconcio, si ragionerà dell' altre in appresso; giusta la loro cronologia. Quindi introdotto si vide un nuovo costume nelle successioni, che svariò dal prima praticato, per effetto delle *Leggi* Longobarde, e la divisione surta del *Jus Francorum*, e del *Longobardorum*.

Nell' età di anni 58. tolto fu a' mortali Ruggiero, e si perdette in esso un' Eroe, che meritava più lunga vita. Il successore fu Gu-

glielmo I. suo figlio, nè altri figliuoli lasciò dalle sue tante mogli, fuorche Costanza, che venne al Mondo dopo la di lui morte. Il suo regnare fu amareggiato da continue rivoluzioni, e specialmente dalla guerra mossagli da Federico I. che collegossi con Emanuele Comneno Imperador d'Oriente, con cui di poi pacificossi, ricevuto avendo anche l'Investitura dal Pontefice Adriano IV. nell'anno 1156. Se ne morì finalmente Guglielmo I. in Palermo nell'anno 1166. lasciando molte *Leggi*, che da Federico II. inserite furono nelle sue *Costituzioni*.

Il di lui Figliuolo Guglielmo II. fu innalzato al Trono, il quale ebbe per moglie Giovanna figliuola d'Errico II. Re d'Inghilterra; e comechè nel corso di nove anni la vide sterile, onde rimanea il Regno senza successore del sangue Normanno, conchiuse le nozze di Costanza postuma di Ruggiero suo avolo, con Errico figlio di Federico Imperadore, giacche niun conto teneasi di Tancredi Conte di Lecce, che riputavasi nato da illegittimo matrimonio di Ruggiero figlio del Re Ruggiero. Guglielmo II. senza mai divenir Padre, nel mese di Novembre dell'anno 1189. nell'età di trentasei anni se ne morì in Palermo, poche *Leggi* lasciandoci, che da Pietro delle vigne anche furono compilate. Pre-

Pretese Tancredi di ascendere al Trono, contendendolo ad Errico, poicche aveva per se il consenso de' Popoli: quindi fiera guerra si accese con Errico, coronato già in Roma Imperadore. A costui, come marito di Costanza, disputato fu il Regno fino all'anno 1193. da Tancredi, che morto in Palermo, e succedutogli Guglielmo III. suo figliuolo, continuò ad essere suo emolo, e competitore. Continuò la guerra tra essi, ma dovette finalmente Guglielmo cedergli la Corona. Molto brieve però fu il suo Regno, poicche a' 29. Settembre dell'anno 1197. si morì in Messina, lasciando Federico II. di tenera età sotto il governo dell'Imperadrice Costanza. Questa pria che morisse, nel quinto giorno di Dicembre dell'anno 1198. raccomandò il suo figliuolo Federico, e'l suo Reame sotto la cura, e'l baliato d'Innocenzo III., ed ecco come per la costei morte da' valorosi Normanni passò a' Svevi il dominio del nostro Regno.

Giunti già siamo al famoso Re Federico eletto poi Imperadore da' Principi della Germania. Egli per intrusori, ed invasori del Regno riputò Tancredi, e'l suo figlio Guglielmo III., e di niun conto, anzi come illegittimi si ebbero gli atti da essi fatti. Note son troppo le sue brighe tenute con Innocenzo III. ed

Onorio III., Gregorio IX., ed Innocenzo IV. delle quali a ſufficienza n' è piena la Storia; quindi ſurte s'inteſero le fazioni de' Guelfi, e Gibellini. A ſuo tempo, e propriamente nell' anno 1222. ſeguì la prima unione della Corona di Geruſalemme con quella di Sicilia per le ragioni di Jole ſua ſeconda moglie, ed a queſta vi ſi aggiunſe la ſeconda dell' anno 1272. nella perſona di Carlo I. di Angiò per la ceſſione di Maria figliuola del Principe di Antiochia.

Sotto queſto Ceſare compilate furono le noſtre famoſe *Coſtituzioni*, comprendendo in eſſe anche quelle de' ſuoi predeceſſori Re Normanni. Quanto ſavie, e prudenti ſi foſſero, dalla ſpoſizione, che ſe n'è fatta, ſi ravviſa. Ebbero eſſe un vario comento, ſiccome fu il guſto delle adulatrici penne Guelfe, o Gibelline. Quel grand' uomo di Matteo degli Afflitti usò la debolezza di chiamare di neſſun valore la Coſtituzione *De rebus ſtabilibus Eccleſiæ non alienandis*, riputandola come leſiva della libertà Eccleſiaſtica, a ſegno che non vi fu in quell'epoca, chi oſaſſe commentarla. Ormai nel noſtro Foro più non ſerbano quel primo lor vigore. Molte di eſſe s'ignorano, e di altre malamente credeſi, che alla moda di giudicare più adatte non ſiano. In ſomma raſſembrar ſi poſſono

ſono alle antiche monete, nelle quali mentre vi ſi ammira l'effigie de' Ceſari, e il loro perfetto conio vi ſi loda, atte non ſono a ſpenderſi tra l'umano commercio.

Federico II. mancò di vivere nell'anno 1250. non ſenza ſoſpetto di veleno, propinatogli da Manfredi Principe di Taranto ſuo figlio baſtardo, che aſpirava al dominio del Reame. Nell'età di anni cinquantaſette terminò il ſuo Regno, che per anni trenta avea tenuto in continui diſſapori co' Romani Pontefici, laſciando all'altrui giudizio il decidere ſe foſſe egli ſtato di eſſi il perſecutore, o 'l berſagliato dalle loro intrapreſe. Molto ſe n'è ſcritto difendendolo, o biaſimandolo; ma dir non ſaprei ſe più per ſecondare la propria paſſione, o il proprio intereſſe. Racconta *Matteo Pariſienſe* (a), che il Pontefice Innocenzo IV. fè rinovare per tutta la Francia la ſcomunica contro l'Imperador Federico a cagione di alcune nuove invaſioni, ch'egli avea fatte ſopra i ſuoi Parenti, e ſopra gli Eccleſiaſtici. Un Curato di Parigi, che amava l'Imperadore, o poco amico era della Corte di Roma, avendo ricevuto l'ordine di preciſamente pubblicarla, diſſe

(a) *pag.* 575. rapportato dal Fleury nella ſua Storia *tom.* 17. *lib.* 82. §. 22. *ann.* 1245. *pag.* 297.

disse pubblicamente in un giorno solenne nella sua Parocchia = *Io ho ordine di denunciare scomunicato l' Imperador Federico, io non ne so la cagione, ma so esservi una gran differenza tra il Papa e lui. Io non so chi ha torto, o chi ha ragione; ma per quella potestà che ho, scomunico quello de' due, che fa il torto; ed assolvo quello che lo soffre*. Così anche risponder dovrà ognuno senza far giudizio sopra tutte le passate brighe tra questo Principe e i Pontefici, che nello stesso tempo regnarono. I tanti anatemi fulminati contro di quello, certo è, che anco fin' ora destano un certo ribrezzo in ogni cattolico orecchio. Sò pertanto, che Ivone Cartusiense (a) insegni, miglior cosa essere, che la Chiesa si esponga a' minori pericoli, per evitarne i maggiori. Egli rapporta un gran passo di S. Agostino (b), ove dice, che seguendosi la disciplina della Chiesa, non si deve impiegare l' anatema, se non contro i particolari, e quando non siavi pericolo di scisma. Ma se il colpevole è assai potente, onde tirar possa la moltitudine, e quando tutto il Popolo è colpevole, non vi rimane uomo di Dio, che lo possa pregare.

Col

(a) *Epist.* 236.
(b) *Lib.* 3. *contr. Parmen. cap.* 2.

Col ſuo teſtamento Federico chiamò Erede del Regno di Puglia, e di Sicilia, Corrado Re de' Romani ſuo figliuolo, e gli ſoſtituì Errico altro ſuo figliuolo: e laddove mancato foſſe di vita ſenza prole, chiamò alla ſucceſſione Manfredi, che fraditanto eſſer Balio doveva, per governar queſti Regni, durante la lontananza di Corrado in Alemagna. Tutte le ſue diſpoſizioni altrove legger ſi poſſono (*a*). Il novello Principe cala in Italia, prende in ſoſpetto Manfredi, e lo ſpoglia della ſua autorità. Avvelena Errico ſuo minor fratello, e poco dopo ſe ne muore nella freſca età di anni 26. a' 21. Maggio dell' anno 1254., laſciando Corradino nato nell' anno antecedente, onde Manfredi riacquiſtò il dominio primiero. Continuarono quindi le turbolenze in queſto Regno, anche dopo la morte d'Innocenzo IV., poicchè Aleſſandro IV. anche inteſo ne fu alla conquiſta, invitando in ſuo ajuto Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra. Calcò le orme iſteſſe il Pontefice Urbano IV., che chiamò all'acquiſto del Regno Carlo d'Angiò, allora Conte di Provenza, che l'ottenne ſotto Clemente IV., il quale inveſtillo de' Regni di Puglia, e di Sicilia: ed ecco come i Pontefici credettero di potere

tere

(a) *Iſtor. Civil. tom. 2. lib. 17. cap. ult.*

tere a man franca disponere di questo Regno.

Manfredi non lasciò di vigorosamente opponersi al novello aggressore; ma tradito da suoi, restò nella battaglia infelicemente ucciso. Carlo divenuto Padrone del Regno, comechè regger lo volesse con crudeltà, e rigore, fu da' suoi sudditi aborrito, che ne spinsero a farne la conquista Corradino figlio del defunto Corrado, e nipote dell'Imperador Federico. Ma il Cielo non secondò la sua spedizione, che imprese nell'inverno dell'anno 1267., poicche nella seguita battaglia nel piano di Tagliacozzo, restò prigioniero di Carlo, il quale a' 26. Ottobre dell'anno 1269. lo fe decapitare, estinguendosi nel defunto giovine Principe dell'età di anni 17. il legnaggio de' Svevi.

Terminata in tal guisa questa tragica scena per gli Svevi, un'altra se ne aprì per gli Angioini. Carlo di Angiò ne fu il primo regnante; e quantunque dir si potesse, che a'Romani Pontefici dovesse tutti i suoi acquisti, ingrata fu poi con essi la sua tenuta condotta. Niccolò IV. cercò di umiliarlo, e dicesi, che perciò avesse avuto parte nella famosa congiura di Giovanni di Procida, che cagionò il macello de' Francesi in Messina, e la venuta di Pietro d'Aragona nella Sicilia.

Si

Si morì Carlo in Foggia nell' anno 1284. e da questo Principe fu formata la G. C. della Vicaria. Il costui Successore fu Carlo II. suo figliuolo, Principe di Salerno, che lasciò di vivere in Napoli a' 4. Maggio dell' anno 1309.; onde in questo anno fu coronato in Avignone Roberto Duca di Calabria di lui figlio, che terminò la sua vita a' 16. Gennajo del 1343. Questo Principe quantunque distratto, ed occupato in varie guerre con Federico Re di Sicilia, la cui più sana parte si dichiarò a suo favore, non pertanto tralasciò di provvederci di molte savie *Leggi*. Fu egli l' Autore de' *Capitoli* detti; *Conservatorj Regj*, delle quattro Lettere arbitrarie indiritte a' Giustizieri delle Provincie; così chiamate, perche concedute furono rivocabili a suo piacere a' Baroni col mero, e misto impero. Autore anche fu de' *Riti* della Regia Camera, che chiamavasi prima *Auditorium rationum*, poi detta fu *Audientia Summaria*; e finalmente con quel nome, che oggi ritiene di *Camera Summaria*.

Da Roberto passò il Regno a Giovanna I., che ne ricevette l' investitura a' 19. Agosto dello stesso anno 1343., e terminò la sua vita a' 22. Maggio del 1382. Nel costei tempo fiorirono Bartolommeo di Capua, Andrea d' Isernia, e 'l Napodano, celebre Commentatore delle nostre *Leggi*.

e Del-

In Dicembre dell'anno 1352. lasciò di vivere Clemente VI., e a'18. dello stesso mese èletto fu Innocenzo VI. Nell'anno 1362. la Regina Giovanna per la seconda volta restò Vedova, senza essere divenuta madre, sebbene stata fosse nell' età di procrear prole; onde strinse le terze nozze con Giacomo di Aragona nel 1363., che ratificate furono da Urbano V. il quale nel precedente anno asceso era al Vaticano per la seguita morte d'Innocenzo VI. Il secondo marito non leggesi tra 'l numero de' Re de' Napoli, e di questo terzo più non si parla dopo l'anno 1363., volendosi morto nel 1365. Vacò poi la Cattedra di S. Pietro a' 9. Dicembre del 1370. cui vi ascese Gregorio XI. e di là a pochi anni il Re di Ungheria unito con Carlo V. Re di Francia, portaronsi a far guerra a Giovanna, che in tali amare contingenze stimò di passare alle quarte nozze con Ottone di Bransvick.

Eran già sessantotto anni, che la Pontificia Sede erasi fermata in Avignone, ed in quest' anno 1376. Gregorio XI. restituilla in Roma, ivi lasciando di vivere a' 27. Marzo del 1378. ed ecco per divino gastigo comparir si vide nella Chiesa, e nel Regno quell' orribile Scisma, che per lo decorso di più anni ne lacerò le viscere, finche spento ne restas-

ſtaſſe nel Concilio di Coſtanza. Comechè a' 7. Aprile dell' anno 1378. eletto fu Bartolommeo Prignani Arciveſcovo di Bari ſotto il nome di Urbano VI., a' 20. del ſeguente Settembre altra elezione ſi fece in perſona di Clemente VII. perciò avvenne, che ſi videro due Pontefici cotanto oſtinati, per mantenerſi nell' Appoſtolica Sede (a).

Il Pontefice Urbano nel 1379. per farſi il ſuo partito, attaccoſſi a quello del Re di Ungheria, onde nell' anno 1381., diede l' inveſtitura del Regno a Carlo di Durazzo, figlio che fu di Luigi morto a' 22. Luglio del 1362. e di Margherita figlia di Roberto di S. Severino (b). La Regina pur troppo ravviſando la forza di queſto ſuo emolo, per opporviſi, adottò nell' anno 1380. Luigi d' Angiò, e a' 22. Luglio Clemente VII. ſpoſando queſto partito con ſua Bolla ne ratificò l' adozione: ed ecco, mentre due Principi contendevano per la conquiſta di queſto Regno, due Pontefici con l' ajuto delle loro armi ſi diſputavano quella di Roma.

Meſta intanto ſe ne ſtava la Regina aſſediata nel Caſtelnuovo, ed ivi per ordine di Car-

(a) *Fleury Hiſtor. Eccleſ. liv. 97. Th. a Niem. de Sciſm. lib. 1. cap. 6.*

(b) *Bolland. tom. XI. pag. 936. nu. 336. Raynald. in ann. 1381. n. 2.*

Carlo a' 22. Maggio dell'anno 1582. fu miseramente strangolata, morir facendola in quella guisa appunto, come ella morir fatto avea Andrea suo marito. Tra non guari opportuna però si presentò l'occasione, per cui termine aver potesse lo Scisma nel nostro Regno (a). Luigi di Angiò adottato dalla Regina Giovanna, si morì nel 1384. e nel 1386. mancò anco di vita Carlo, che portatosi a far l'acquisto del Regno di Ungheria, ivi con fiero colpo di scimitarra ricevuto su la testa, esalò lo spirito; e così per giudizio del Cielo fu vendicata la morte data a quella infelice Regnante. Luigi lasciò due figli, cioè Luigi, che dirò II. e Carlo, ed a Carlo di Durazzo succedette Ladislao: Entrambi erano nella minore età, e viveano sotto la reggenza delle loro madri, e sotto l'ubbidienza di due Pontefici, i quali mentre stavansi altercando il Vaticano, quei Principi impegnati erano all'acquisto del Regno.

Ricusò Urbano VI. di dare l'Investitura a Ladislao, e intanto era il Regno governato da Margherita sua madre, la quale non essendo più che donna, con poca esperienza si pose in braccio de' suoi confidenti. Costoro la consigliarono, che regnar non poteva, se non se

(a) *Journel. de J. le Feure pag. 33.*

se per mezzo del danajo; quindi inalzò al Ministero chiunque se le presentasse, purche con prezzo maggiore pagasse la sua carica (a). Affollavansi i poveri per querelarsi delle estorsioni, che continue ricevevano, ma vane, ed inutili erano le loro lagnanze. I più abili Giureconsulti, e i Cittadini più savj erano fuora di speranza di occupar le cariche, perche a i più indegni conferivansi, lungi da ogni esame della loro abilità; quindi avveniva, che i Giudici regolavano le loro sentenze con la sola mira di compiacere a quei, da' quali riconoscean la loro fortuna; onde non mancava giorno, in cui non si ricorresse contro la ricevuta ingiustizia. E' per tanto ragionevole, che presente si tenga di qual carato fossero le giudicature de' Magistrati di quella infelice epoca, acciò ciecamente secondate non sieno da' presenti, tra' quali spesso non manca chi per isfuggir la pena di rintracciar le vere oppinioni, siegue l' altrui, senza farne il dovuto scernimento.

Nell' anno 1386. pensò la Regina Margherita di dar moglie a Ladislao suo figliuolo, e trattò il matrimonio, che poi conchiuse con Co-

(a) *M. d' Egly histor. des Rois des deux Sicil. tom.* 2. *pag.* 319.

Costanza figlia di Manfredi Conte di Modica; Era costui ricchissimo nella Sicilia, poicche ne possedeva due terzi, che ne aveva usurpati in tempo delle guerre civili, onde piuttosto imparentar volea con la esorbitante dote, che prendeva, di cui avea bisogno per sostenere i suoi disegni, non che nudrisse il vero fine che si propone un tal Sacramento. Si celebraron le nozze con magnificenza; ma il matrimonio fu nel seguente anno consumato a cagion dell' età pur troppo immatura dello Sposo. Ma su di Ladislao però fu roversciato l'inganno, dapoicche nell'anno 1391. Martino I. Re di Sicilia avendo incorporato al suo dominio gli usurpati beni da Manfredi, smunta e meschina ne restò la di lui successione. Benche tardi però avveduta si fosse la Regina Margherita, che l' era fallito il colpo, pure andò meditando pretesti a sciogliere il matrimonio, per proccurarne altro di maggior vantaggio al suo figliuolo. Ne allegò il motivo, che consumato non si fosse; quindi dispensata quella lunga, e nojosa tela giudiziaria prescritta in tai casi, tosto Bonifacio X. che nell'anno 1390. succeduto era ad Urbano VI. vi diede la mano. Senza farsi altro esame, ne fu spedita la Bolla nell'anno 1391., la quale fu letta avanti al Popolo dal Vescovo in una mattina di Domenica, mentre il

Prin-

Principe con la Moglie eransi portati in Chiesa per assister al Divin Sacrifizio; onde fu, che toltosi dal di lei deto l'anello, fu a Ladislao restituito. Tutto ciò avvenne in Gaeta, ove la sventurata Regina fu relegata in una Casa particolare, ricevendo dalla Cucina del Re il suo nudrimento. Data fu poi ella in moglie ad un Gentiluomo della sua età, chiamato Andrea di Capua, figlio primogenito del Conte di Altavilla (a).

Ladislao nell'anno 1394. sciolto già da questo matrimonio, si studiò con suoi intrighi di andare a cercarne un'altro fino nell'Asia. Imparentar voleasi con qualche rampollo del celebre Bajazet, che invaso avrebbe tutto l'Oriente, se Tarmelano con una vittoria tolto non gli avesse la Corona, e la libertà. Bisognavagli però il consenso del Pontefice per congiugnersi col sangue Musulmano, che credea ricevere con quella facilità medesima, che accordato gli fu lo scioglimento delle prime nozze; ma da Bonifacio gli fu negato, e questo rifiuto gli costò lo sborzo di 25. mila fiorini d'oro.

In questo tempo il Re possedeva picciola parte del Regno, e a tutta forza cercava mandarne fuora gli Angioini. Per contrario Luigi, che

(a) *Bzov. ad ann. 1392. n. 6.*

che ſoſtenuto era dall'Antipapa Clemente VII. a' 14. Agoſto dell'anno 1390. ſi portò in Napoli (*a*), ove dagli Eletti ne ricevè le Chiavi con le ſolite formalità, eſſendovi a viva voce acclamato. Con ſaggia politica per acquiſtarſi l'affetto de' Napoletani, formò Egli la ſuà Corte della loro Nobiltà, aſſegnando loro onorevoli penſioni. Ruminò per ventura ſeco ſteſſo quella ſavia maſſima, che leggeſi nella vita di Sejano, cioè, che il Principe chiamar poſſa ſuoi Vaſſalli viventi quei, de' quali ne poſſiede il cuore, e quai cadaveri riputar debba tutti gli altri, che verſo di lui quello affettuoſo non ſerbano, come ſe privi ne foſſero. Al miglior uopo però ne venne meno il Pontefice Clemente, che tolto a' mortali, a' 16. Settembre dell'anno 1394. dato gli fu per ſucceſſore Benedetto XIII. (*b*). Lunga non fu la dimora di Luigi in Napoli, perche nell' anno 1400. vi entrò Ladislao, Principe al ſommo ſcaltro. Agevole ſi rendette ei la ſtrada, mercè le tante promeſſe fatte a' Napoletani; anzi eccedendole, con larga mano ad accordar venne agli Eletti quel troppo ragguardevole privilegio di ſovraintendere ſopra la pubblica Annona (*c*)

f Reſo

(a) *Leibn. Cod. Diplom. Lunig. tom.* 2. *pag.* 1191. *Coſtanzo*, *Summonte*.

(b) *Coſtanz. lib.* 10. (c) *Tutin. orig. de' Seggi pag.* 245.

Reſo così pacifico poſſeſſore del Regno, guidato dal conſiglio di Bonifacio IX. ſtrinſe nell'anno 1400. le nozze con Maria, figlia del Re di Cipro, le quali con ſomma ſolennità furono celebrate. Avido però ſempre di nuovi acquiſti, paſsò nel ſeguente anno in Ungheria per aggiugner quella nuova Corona al ſuo capo; ma nel colmo di queſte proſperità, perdè egli la novella Spoſa Maria, che fu da tutti compianta: e perche tuttavia bramava di divenir Padre, ſi preſe nell' anno 1406. in moglie la vedova di Raimondo degli Orſini. In queſto anno medeſimo ceſsò di vivere Innocenzo VII., ma non già lo ſciſma, che tuttavia continuò con la novella elezione di Gregorio XII. Nel 1409. ſi adoprò il Concilio di Piſa di eſtinguerlo, con eſaltare a' 26. Aprile al Ponteficato Pietro di Candia, che preſe il nome di Aleſſandro V. Entrò queſti nell'impegno di promuovere le ragioni di Luigi di Angiò, che dimorando in Avignone, tuttavia aſpirava al poſſeſſo del Regno. Ei con grande onore introdotto ne venne in una ſeſſione tenuta a' 27. Luglio in quel Sacro Conſeſſo; onde fu, che a' 19. del ſeguente Agoſto con particolar Bolla ne riceveſſe l'inveſtitura (*a*). Di brie-

(a) *Bulla Alex. V. in Cod. MSS. Bibl.*

brieve durata fu la vita di questo Pontefice, che terminò a' 3. Maggio del 1410., e suo successore divenne Giovanni XXIII., con cui Ladislao ebbe fortissime brighe, che son conte nella Storia: ma nell' anno 1412. restaron supite; non saprei però con quanta sincerità per l' una, e l' altra parte.

Quantunque Giovanni XXIII. riconosciuto fosse per legittimo Pontefice, tuttavia nell' anno 1412. mentre egli risiedeva in Roma, era in Rimini Gregorio XII., e Benedetto XIII. negli Stati del Re di Aragona, i quali ostinati ceder non vollero, e sottoporsi al legittimo Pastore. Mentre però continuava questo scisma nella Chiesa, la provvida Divina mano estinguer fè quello, che dilaniava il nostro Regno, con la morte di Ladislao, che si vuol seguita in Agosto dell' anno 1414., e secondo altri del 1416. succedendogli Giovanna II. sua Sorella vedova del Duca d' Austria, che figlia anche fu di Margherita di Durazzo (a).

Or dal 1344., che visse Giovanna I. fino al 1416., che succedette la II., veggasi di grazia da quanti Competitori invaso, e posseduto fu il nostro Regno. Numerar non voglio

 i quat-

(a) *V. Egly hist. des Rois des deux. Sic. tom. 2. pag.* 525.

i quattro mariti della Giovanna I., poicche Ella comunicar con essi giammai volle il suo dominio: nè parlar voglio di Luigi Re d'Ungheria, che quì portossi a far vendetta della morte di Andrea; ma Luigi I. di Angiò da esso adottato, Luigi II. di costui Figlio, Carlo III. di Durazzo, e Ladislao ne furono continui emoli per possederlo. A quest'ultimo Principe, cui fu dal Pontefice Urbano VI. negata l'investitura del Regno di Napoli, accordata poi gli venne da Bonifacio IX. suo successore (a).

Il Re Ladislao nel corso del suo regnare fu piuttosto temuto, anzicche amato da' Pontefici. Era egli appena nella minore età, che fu sacrato dal Cardinal di Firenze in Gaeta a'29. Maggio del 1390. per compiacenza usatagli da Bonifacio IX., che volea farsi sopra del partito Angioino sostenuto da Clemente VII.

Di Giovanna II. fu successore per testamento Renato di Angiò, ed ecco come nell'anno 1435. diviso il Regno in fazioni, terminarono gli Angioini a possederlo, e ne passò il dominio presso Alfonso I. di Aragona, che fu il primo Re Aragonese. Questi in un Parlamento generale, oltre i *privilegj*, e *grazie* accordate alla nostra Città, stabilì in quel modo, che dirassi la successione di Ferdinando suo fi-

(a) *Lunig. diplom.* 2. *pag.* 1210. *e* 1201.

figliuolo naturale, che avea legittimato. Nella sua epoca ebbe principio il Tribunale del nostro S. C., che reggevasi nel Martedì, nel Giovedì, e nel Sabato di ciascuna settimana. Nel primo tempo creò nove Consiglieri, nel 1449. furono ridotti a sei, e poi si aggiunse il settimo. Nel 1483. si accrebbe il numero fino a dieci. Indi dall' Imperador Carlo V. con suo Diploma del 1533. si ordinò la divisione delle due Ruote, e a' 2. Marzo del 1536. a supplica della Città vi si aggiunsero due altri per assistere in Vicaria, restando le due Ruote con cinque di essi per ciascuna. La terza Ruota credesi surta a tempo di Filippo II., e così anche la quarta a preghiere della Città ne' Parlamenti dell' anno 1589., e 1591., come si rileva dalla lettera Reale de' 7. Settembre del 1596. (*a*).

Per l' avvenuta morte d' Alfonso I. a' 25. Giugno dell' anno 1458. sottentrò al governo del Regno Ferdinando I. suo figlio, che si morì a' 25. Gennajo dell' anno 1494. Con questo Principe termina il quarto *Tomo* di questa Istoria delle *Leggi*, e *Magistrati* del nostro Regno, che restò inedito dal suo Autore, e manchevole anche di molto verso la sua fine, in guisa che supplir si dovette da altra penna ciò, che si credè necessario a formare un giusto Volu-

(a) *Langlet comp. dell' Istor. pag.* 601.

lume, che a' primi fosse corrispondente.

Si comincerà adunque questo quinto *Tomo* da Alfonso II. di Aragona, di cui fu molto brieve il suo regnare. Mortosene egli in Messina a' 19. Novembre dell' anno 1495. gli succedette Ferdinando II. suo figliuolo, il quale invaso vide il suo Regno da Carlo VIII., che entrò in Napoli a' 22. Febbrajo dell' anno 1495., e molto poco vi tenne la sua dimora. Morì Ferdinando a' 7. Settembre del seguente anno 1496., ed ebbe per successore Federico suo Zio; ed ecco come nel corto giro di tre anni cinque Re si contarono, cioè Ferdinando il vecchio, Alfonso suo figlio, Carlo VIII., Ferdinando il giovane, e Federico. Quest' ultimo cessò di vivere a' 9. Settembre del 1504., mentre il Regno era sotto il dominio di Lodovico XII., che serbollo per un anno, e diece mesi, per essersene morto in Francia nel principio dell' anno 1514.

Termina quì la scena de' Principi Aragonesi, e incomincia quella degli Austriaci feconda di molti avvenimenti, de' quali non poco interesse vi ebbe la nostra Cattolica Religione. Ferdinando III. detto il Cattolico ne fu il primo Re, che tolto a' mortali a' 22. Gennajo dell' anno 1516. ebbe per successore l' Imperadore Carlo V., che entrò in Napoli a' 25. Novembre

bre dell'anno 1535., e lasciò il mondo nell'età di cinquant'otto anni a' 21. Settembre 1558. Filippo II. per la cessione ricevutane da suo Padre, entrò nel possesso di questa sì vasta Monarchia, che mancato di vivere a' 13. Settembre dell'anno 1598., gli succedette Filippo III., il quale tirò i suoi giorni fino a' 21. Marzo dell'anno 1621. lasciando per successore Filippo IV. Questi col suo testamento tramandò a' 17. Settembre dell'anno 1665. i suoi dominj a Carlo II. suo figliuolo.

Siamo già nel principio del corrente secolo, ed ognuno ha avuto per le mani le tante Storie, che han parlato della di lui successione, e quanto sangue per essa siesi sparso nell'Europa. In fine il Re Filippo V. di gloriosa memoria destinato fu dal Cielo per governarlo. Ritornar poi si dovette sotto l'Austriaco governo dell'Imperador Carlo VI., e giunto che sarò a questa epoca, nella Storia delle *Leggi*, e *Magistrati*, v'innesterò la Civile anche del nostro Regno, onde con vicendevoli lumi ne sarà sì l'una, che l'altra illustrata. Vivo però ben sicuro, che quei, i quali ne assaporarono i suoi primi quattro *Tomi*, che il di lei famoso Autore *Pietro Giannone* ne compilò fino all'Imperador Carlo V. avvezzo avendo il palato nel da lui tenuto stile, ne sentiranno al-

quan-

quanto insipida la mia continuazione, perche scritta sarà con più gastigata penna. In fine dopo il governo di quel Cesare questa ondeggiante Nave posò fida la sua ancora sotto quello del Re Cattolico Carlo di Borbone, che chiamato a reggere la Monarchia delle Spagne per l'avvenuta morte di Ferdinando VI. suo Fratello, ha a noi lasciato il suo diletto Figliuolo, come pegno del suo affetto per nostro amabile Sovrano.

Spero, che gradirà il Leggitore questa tessuta cronologia de' Principi, e delle Nazioni, che ci han governato dalla metà del V. secolo fin'oggi, avendo delineato in una picciola macchia, quanto dipinto si ritrova in larghissime tele delle tante particolari, ed universali Storie, che uscite sono alla luce. Dopo la caduta del Romano Impero, contiamo i Goti, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, gli Austriaci, e gli Spagnuoli, e poco mancato è, che la crescente Luna di Maometto non si fosse quì inalberata. Nulla poi dir voglio de' Greci, de' Veneziani, in varie parti della Puglia, e de' Saraceni, che per lunga pezza di tempo si annidarono nelle nostre Regioni. Non sia dunque meraviglia, se ne' Napolitani innestate si veggono le virtù, e i vizj particolari a tante Nazioni; nè dovrà re-

recare ſtupore, ſe tante leggi ritrovanſi fatte, non avendo per noi luogo ciò, che ne penſava *Tacito: corruptiſſima Reſpublica, plurimæ leges.*

E ſe ben ſi riflette, riſentono eſſe di un non so che di ruvidezza nel tempo de' Longobardi, che non ebbero quelle de' Goti loro predeceſſori, le quali con più di prudenza dettate furono. Preſſo i Normanni vi regnò altra polizia, e preſſo i Svevi molto più di rigore. Altra fu poi l'indole degli Angioni, e degli Aragoneſi, da' quali molto più ſi diſtinſero gli Auſtriaci. Come occorreva il biſogno, così la legge promulgavaſi; e con eſſa mentre ſi diſcovre il vizio, che ſi condanna, ſi paleſa lo ſpirito, e l'indole del Principe, che la determina. Comechè la legge della natura è perpetua, ed immutabile, così per lo contrario la civile, sì col conſenſo del Popolo, che per la volontà del Sovrano è ſottopoſta a cangiamento (*a*).

Fin quì inteſo fui ad additare, qual principio avuto aveſſe il noſtro Regno, e da quai Principi foſſe ſtato governato, per indi in più

(a) *Imperator ait, jura naturalia eſſe perpetua; civilia vero, aut tacito conſenſu Populi, ut alia poſtea lege lata permutari. Ratio eſt, quia natura eſt perpetua. V.*Ferandum Adduenſem in §. ſed naturalia 11. inſt., de jur.natur. explicat. lib. 2. cap. 17. in tom. 2. Theſaur. jur. Everard. Otton. col. 580.

adatta guisa poter esponere le loro *leggi*. Quindi dovendosi nel corso di questa Istoria favellar di esse, premettere altresì conviene, che per quanto si attiene alle *Costituzioni* de' Principi egli fa mestieri avvertire, che la più parte di esse altro non furono, che risposte, che essi davano su di quei punti dubbiosi, ne' quali richiesta fu la lor Real determinazione (a). Ne avvisa un dotto *Autore* (b), che le *Leggi* nel loro stile concise esser debbono, come quelle delle XII. Tavole, il quale è un modello di precisione, talche i fanciulli se le mandavano a memoria, *ut Carmen necessarium*, come dicea *Cicerone* (c). Se guardar poi vogliansi i vecchi tempi, osservasi, che le *Leggi* di Solone mai commentate furono da' Greci, per evitarsene quello strapazzo, che se ne sarebbe fatto del loro lim-

(a) *Nam & major pars Constit. Imperialium aliud nil sunt, quam rescripta ad relatione*. (Rescriptio *enim sive* rescriptum *est* ἀντιγραφή) *in quibus Princeps, vel omnino causæ cognitionem ad se avocant, vel etiam Judicibus, velut in negotiis dubiis a sacro oraculo responsum petentibus quid statuendum sit exponunt*. V.Franc.Lindebrog.in com. l. un. Cod. si quis Imper. maled. in tom.4. Thesaur. Everar. Otton. col. 359.

(b) *V. Mentesquieux esprit des loix tom.* 3. *cap.* 16. *cap.* 281.

(c) *Lib.* 2. *de legib.*

limpido senso (a).

Le *Novelle* di *Giustiniano*, perche troppo diffuse, bisognò, che fatte fossero più brievi, siccome praticò *Irnerio*. Debbono perciò le *Leggi* essere scritte con uno stile semplice, e che l' espressione diretta s' intenda meglio, che la riflessa. In quella del basso Impero non vi si osservarà Maestà, facendosi parlare i Principi a guisa di Retori, e quando gonfio è il loro stile, riguardansi come un' opera di ostentazione.

Gl' Imperadori Romani manifestavano le loro volontà con i *Decreti*, e con gli *Editti*. Permisero essi, che i Giudici, e i particolari nelle loro differenze l' interrogassero con lettere, quindi le loro risposte *Rescritti* appellavansi. Tali per appunto lo sono le *Decretali* de' Pontefici. Approvar pertanto non devesi questa norma di far le *Leggi*, e di cattiva guida esser possono per quei, che le dimandano, perche bene spesso non saranno esposti i fatti con la ingenuità, che si richiederebbe. Dice *Giulio* Ca-

(a) *Miratus sæpe sum, quod Græci cum diligenter variis commentariis illustrarunt scriptores, in Solonis tamen leges nihil edidisse dicerentur. Id nunc puto ex eo profectum ne hinc arriperetur ansa trahendi huc illuc pro lubitu ea scita, quorum sensum decet esse simplicissimum, & ab omni subtilitate remotum*. V. Paganin. Gaudentium in tom. 3. Thesaur. jur. Everar. Otton. in lib. 1. jurid. exposit. cap. 7. col. 349.

Capitolino (a), che Trajano ricusò più volte di dar fuora questa sorte di *Rescritti*, affinche una decisione non si estendesse per tutti i casi, facendo anche un favor particolare. Aveva perciò risoluto Macrino di abolirgli intieramente, soffrir non potendo, che come *Leggi* si riguardassero quelle di Comodo, e di Caracalla, e di tutti quegli altri Principi pieni d'ignoranza. *Giustiniano* ne pensò altrimenti, e ne riempì la sua compilazione. Uopo sarebbe, che quei, i quali leggono le *Leggi* Romane, distinguessero bene queste sorti d'ipotesi con i *Senatusconsulti*, gli *Plebisciti*, le *Costituzioni* generali degl'Imperadori, e tutte le *Leggi* fondate sopra la natura delle cose, sopra la frugalità delle donne, la debolezza de' minori, e 'l pubblico utile; Così anche quei, che leggono quelle de'nostri Principi, avvertir debbono queste distinzioni.

Dimando perdono per questa brieve, ma opportuna digressione. Tesser dovendo la Storia delle *Leggi*, palesar conveniva la loro diversa specie per conoscerne il peso. Tutte egualmente obbligano, quando il Principe ne comanda l'osservanza. Ei dovrà consultarsi, o colui, che le sue veci rappresenta, se alcun dubbio vi nasca; ed interpetrar si dovrà col lume, che

(a) *In Macrin.*

che si potrà rintracciare in un'altra *Legge*, che simile fosse nella ragione, per cui fu promulgata. Egli è impossibile, che le *Leggi* abbracciar possono, e prevedere gl' infiniti accidenti della nostra umana vita (*a*). Oltre ciò difficil cosa sarà il potere spiegare con la lettera quanto la nostra mente concepisce. Giammai esser potrà quella cotanto esatta a segno, che dilegui ogni dubbio; onde ricorrer non si debba ad interpetrarne la mente. Eccone un bell' esempio presso *Ulpiano* (*b*). Ei dice in un *Testo: Ait Prætor, qui in scænam prodierit infamis est*. Quando andar dovrassi dietro il senso letterale di questa *legge*, avrà a dirsi, che infame sia chiunque monti su la scena: ed ecco fatto un fascio di quei, che presso la vetusta Roma, non che presso i Greci d'infamia notati furono, perche a questa venal professione addetti erano, e di

(a) *Quid igitur faciendum est, cum quid accidit eorum, quæ legibus comprehensa non sunt? Hic traduntur duæ viæ. Una tutissima, ut consulatur Princeps* l. 11. *Altera, ut is qui jurisdictione præest, de consilio prudentum, aut interpretatione accommodat aliquam legem, quæ simili ratione nitatur ad id, quod acciderit, aut pro auctoritate sua statuat id, quod videbitur æquum, & bonum*. Vide Antonium Muretum in comment. juris de legib. col. 179., & in l. 6. Paul. lib. 17. ad Plautium col. 187., & iu l. 11. Ulpian. lib. 90. ff. col. 188. in tom. IV. Thesaur. jur. Ever. Otton.

(b) In l. 11. §. 5. ff. de iis, qui infam. notant.

di quei, che per proprio piacere comparifcono ful Teatro, e talvolta per acquiftar più prontezza di fpirito, come ne' Collegj fuol praticarfi co' Convittori.

Altro opportuno efempio ce ne reca il dotto *Antonio Mureto* (*a*). *Lex eft ut qui muros tranfcenderit, capite puniatur*, l. ult. ff. de rer. divif. *urbs obfidione premeretur, aliquot viri fortes, a mœnibus magnam rei bene gerendæ occafionem confpirati, cum longum effet per portas egredi, demiferunt fe per muros, & multis hoftibus cæfis, urbem liberarunt. Pofcuntur ad fupplicium. Si verba legis infpiciat, fupplicio afficiendi funt. Sin æquitatem, quæ prævalere debet, honore ac præmiis profequendi. Atque hoc fi providere potuiffet legislator, addidiffet fine dubio generali regulæ & hanc, & alias exceptiones; fed non poffunt omnia legibus comprehendi, & hoc eft, quod docemur*, l. 10., & l. 12. *his verbis &c.*

Quefta dunque effer dovrà la più fida norma, che ogni favio Magiftrato dovrà ferbare nel far ufo delle *leggi*; perciocchè da effe comprender non fi poffono tutti i cafi (*b*); onde con-

(a) *Loco citat.*

(b) *Non poffunt omnes articuli fingulatim, aut legibus aut Senatufconfultis comprehendi; fed cum in aliquo cafu fententia eorum manifefta eft, fi qui jurifdictioni præeft, ad fimilia procedere, atque jus dicere debet*, Julian. in l. 12. ff. de legib.

conviene al Giudice far uſo di quella interpetrazione virtuale, eſtenſiva, e comprenſiva, che per una teoria legale con più *Teſti* è ſtabilita (*a*), a ſegno che lo ſteſſo *Molfeſio* l'approva, per bene intenderſi le noſtre *Conſuetudini* (*b*): Quindi ſe taluno di tal criterio ſia privo, e per contrario memoria pronta abbia d'infiniti *Teſti*, benche Giuriſperito appellarſi potrà, nudo però ſarà di quella prudenza, che ſi richiede per ben giudicare. Ecco come ne diviſa *Gaſpare Zieglero* (*c*). *Quod ſi legiſta (ut dici communiter ſolet, qui infinitum legum numerum in promptu habet) memoria tantum excellit ad judicandum, ille prorſus me-*

(a) *Quod ad omnes etiam legum interpretationes tam veteros, quam novellas trahi generaliter imperamus, ut legislatori quod fieri non vult, tantum probibuiſſe ſufficiat, cæteraque quaſi expreſſa ex legis liceat voluntate colligere:* l. non dudum §. 5. Cod. de legib. & conſtit. Princip., *quod non verbis ſcripturarum, ſed in ſenſu Evangelium eſſe, nec in ſuperficie, ſed in medulla, nec in ſermonum foliis, ſed in radice rationis*. In Can. Marcyon. 64. cauſ. 1. qu. 1. Vid. Ulpian. in l. 16. ff. de ſponſalib. Cajum in l. 4. ff. de fund. dotal., Pompon. in l. quia ff. de præſcript. verbis, nec non Coraſium de jur. interpetr. cap. 8.

(b) *Et in bis caſibus Judex non dicitur agere jure, quia, nempe verba legis non obſervat: dicitur tamen agere ex bono, & æquo, nempe ſecundum dictamen rationis, quod eſt jus ipſum juxta intentionem ipſius ſervare. Molfeſ. in conſuet. qu. 16. n. 11.*

(c) *De offic. Judic. concl.* 1. §. 17.

ineptus, atque inhabilis est; nisi enim ars juris casus illi incisos, veluti ac masticatos in os immittat, habilitatis nihil in eo deprehenditur. Et hinc potius est, ut Judex magno intellectu præditus sit, memoriæ vere pauxillum habeat, quam ut memoria quidem valeat, intellectu vero non admodum bene instructus. Lo spirito adunque della legge, e la sua mente spiar si deve, e in giudicando se queste orme taluno seguir non voglia, o pur non sappia, in alcuna guisa dir si potrebbe, che la dottrina segua de' Farisei, che nella lettera della *legge* fissa la mente aveano per doverla osservare. Intendo però, che tai regole ammetter debbansi per quelle *leggi*, che giusta recan la ragione, per doversi interpetrare, altrimenti fuor di misura anderebbe l'arbitrio nel giudicare, e si slargherebbe troppo, se anche ne' casi, ne' quali la mente espressa si scorge, a sofismi ricorrer si volesse da taluno, che di buona loica dotato non fosse.

Ella è anche massima certa, che amar non si può un Principe, se in odio abbiansi le sue *leggi* (a): e difficil cosa anch' è, che da esso dissimile si formi il suo Stato (b). Egli è an-

(a) *Non enim Regem diligimus, si leges illius odimus.*

(b) *Facilius est quippe, si dicere fas est errare naturam, quam dissimilem sui Princeps possit formare Rempublicam.* Cassiod. lib. 3. epist. 12.

è anche vero, che niuna *legge* esser potrà da tutti egualmente gradita, come ne dicea il Principe della Romana Storia (*a*); ma mirar devesi l' utile, che ne assaggia la maggior parte de' Popoli, onde ebbe a dir *Cassiodoro* (*b*): *Jura publica certissima sunt humanæ vitæ solatia, infirmorum auxilia, potentum fræna*. E sempreppiù avventuroso si potrà dir quello Stato, che governato sia da un savio Monarca, il cui esempio averà forza maggiore della *legge* istessa (*c*), e con piacer sommo vi soggiacerà, allorche adempiuta l' osservi esattamente dal medesimo Autore.

Quindi non sarà fuor di proposito il riflettere, che dopo la corrotta natura per lo peccato del nostro primo Padre Adamo, gli uomini sempre gli stessi vizj vestirono, i quali secondo il variar de' tempi, e nelle Regioni di-

h ver-

(a) *Nulla lex satis commoda omnibus est: id modo quæritur, si majori parti, & in summam prodest*. Liv. lib. 34. cap. 3. n. 1.

(b) *Lib*. 3. *Epist*. 17.

(c) *Primus jussa subi! tunc observantior æqui*
Fit Populus, nec ferre negat, cum viderit ipse
Auctorem parere sibi, componitur orbis
Regis ad exemplum; nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, quam vita regentis
Claud. de IV. Cons. Honor.

verse ove albergarono, così mascheraronsi sotto un differente nome. Da Adamo fino a Mosè governossi il mondo per due mila, e cinque cento anni, mercè la divina provvidenza colle sole *leggi* della natura, nè dissonanza vi fu di pareri, nè di oppinioni diversità. La nostra natura impressa seco stessa serbava una *legge* animata, che decideva in termini chiari, senza uopo di chiosa, che il senso ne stiracchiasse. Dopo Mosè governato fu il mondo per altri sedici secoli fino alla venuta di Cristo, nè riconobbe altra *legge*, men che quella delle due Tavole, ed acciò le varie oppinioni non ne alterassero il senso, lo stesso Autore ne fu l'interpetre, e qual suo Segretario a lui ricorreva Mosè nel Tabernacolo per consigliarne il senso, perche ogni dubbio dileguato ne restasse. Succedette indi la *legge* del Vangelo, sotto cui viviamo son quasi dieceotto secoli, e fu quella in pochi precetti ristretta, ma pur ciò nulla ostante miseramente soggiacer si vide alla falsa interpetrazion di tanti eresiarchi, non che a quella di parecchi pochi esperti Moralisti. Innanzi che però le tante varie oppinioni sbucciassero, che ne velarono il suo genuino, e limpido senso, i Cristiani se ne trovaron sì bene, che i loro costumi eran stati al pari della loro innocenza.

Nel-

Nelle sole XII. Tavole riduceansi anche le *leggi*, che la nascente Romana Repubblica prese di norma, allorche dall'Areopago di Atene, e da altri luoghi della Grecia se trasportarle in Roma, onde per lunga stagione dietro di esse governossi. La verità adunque è una, e si presenta subito al nostro spirito, e corrotta poi ne viene dalle tante oppinioni, se tra esse s'involve, e si confonde. Il paragone, che ne reca il *Cabei*, ecco come adattamente lo spiega (a). *Sicut enim in aqua quieta, & immobili statim imago rei cernitur, dum vero agitatur, non nisi distorta, & deformata resultat. Sic rerum notitia primo quidem intuitu dat se in conspectum, ubi vero quis velit longa inquisitione fatigare, non apparet nisi deformata, & ratio est, quia proprium intellectus objectum est veritas.*

Ne racconta *Gioviano Pontano* (b), che sot-

(a) *In metheor. text. 57. lib. 1. pag. 329.*

(b) *Ferunt Patrem nostrorum memoria fuisse e Consiliariis Ferdinandi Regis Tarragonensium, avi hujus nostri Ferdinandi Bellingerio Baltasinum, virum sane magno ingenio, singulari doctrina, summa prudentia. Is quoties de dubia re aliqua, aut maxime gravi negotio consultandum esset, post cœnam jocabundus familiares suos convenire omnes jubebat, propositaque aliqua ficta quæstiuncula, haud tamen ab re, rogatisque singulis sententiam dicere, perscrutabatur cujusque judicium, quibus postea sententiis collectis*

to il Re Ferdinando vi fu un Configliere per nome Bellingerio Baltafino dotato di prudenza, e di dottrina fornito. Quefti quando la verità accertar volea nel configliare alcun dubbiofo, e grave affare, dopo la cena chiamava a se i fuoi familiari, a' quali una queftion proponea, che fingeafi egli fimile alla vera, e su di effa ne chiedea il lor fentimento. Indi riuniva le ricevute rifpofte, e per lungo tempo attentamente vagliavale, e così a guifa di lambicco ne tirava fuora la oppinione più ficura, che feguir dovea, e talmente guidandofi, dal figurato cafo ne paffava a decidere il vero, quindi fu che tra tutti i Configlieri rapprefentò nel Senato la piu luminofa figura.

Scriver dunque dovendo fulle *leggi*, e *Magiftrati*, facea meftieri accennarne l' idea, che formar fe ne deve, per faperfi, di qual polfo effer debba il Giudice, cui dal Principe confidata fe ne vuole l'efecuzione. Ho ftimato neceffaria quefta premeffa, per bene inoltrarmi nella continuazione della Storia delle *Leggi*, e *Magiftrati* del noftro Regno. Fu queft'opera ri-

ce-

lectis inter fe, & diu multumque penfitatis, facile infpiciebat, quænam effet fententia verior, magifque accommodata. Hoc modo inftructus a ficta ludicraque ad vera & feria transferens, primas femper inter cæteros Confiliarios, & in Regio Senatu partes tulit.

Jovian. Pontan. to. 1. lib. 4. de obedientia cap. 9.

cevuta con plauſo nel Foro la prima volta, che uſcì alla luce nel 1733. per quell'utile, che riportavane la gioventù nell'avere un cronologico compendio delle noſtre *Leggi*, onde mancandone gli originali, ne uſcì fuora la ſeconda edizione col quarto *Tomo*, che ne mancava alla prima. In queſta guiſa reſtò piuttoſto ſtuzzicata, non che ſoddisfatta la ſete del Leggitore; vedendoſi mancar ſotto i piedi il più piacevole del ſuo intrapreſo cammino, che da' tempi di Alfonſo II. fino a' preſenti condur lo doveva. Più ſtimoli pertanto mi ſi diedero, perche aveſſe dovuto condurlo al deſiato termine; ma ſempre ſaldo reſpinſi gli aſſalti di coloro, che ne dimoſtravano averne la brama; e di queſta ritroſia tre ne furono le cagioni.

La prima ſi fu, che il mio deſiderio ſtato ſarebbe di allegare nel margine di ciaſcuna *legge* tutte le antecedenti, che con eſſa concordaſſero, o la correggeſſero. In varj *Comenti* del Romano *diritto* da tanti dotti *Commentatori* fu ciò praticato. L'avere a colpo d'occhio, quanto da diverſi Principi, ed in varj tempi ſieſi ordinato su di un punto medeſimo, non poco giovamento recato avrebbe, per indi trarne due conſeguenze. Era la prima, che lo ſteſſo vizio, e lo ſteſſo diſordine quaſi ſempre ſieſi ſtimato di correggere da' Principi con le loro

pro-

provide *Leggi*. La seconda, che queste inutili sian divenute, come avverrà per ogni altra, che promulgar si possa, se il Principe invigilato non abbia sul Magistrato, perche ne attendesse all'esatta esecuzione. Il far tutto ciò richiedeva del tempo, di cui abbondar puote colui, che viver possa con agio a poter impiegarsi nello studio; ma ne manca poi a chi studiar deve per vivere, avvalendomi dell'espressione di Bacone da Verulanzio usata con Giacomo I. Re d' Inghilterra, quando dopo di averlo lungamente servito, lo richiedette di alcun sollievo negli ultimi giorni di sua vita.

La seconda si fu nel riflettere, come difficil cosa fosse il narrare gli avvenuti fatti con quella fedeltà, che ad un vero Istorico serbar conviene. Ne diceva *Tacito (a): Rara temporum felicitate, ubi sentire, quæ velis, & quæ sentias dicere licet*. Maneggiar la Storia del nostro Regno, e nasconder i vizj di coloro, che il governarono, è lo stesso, che scriverla con proditoria penna, poicche essi insieme con le virtù palesar si dovrebbono. La vicina Corte di Roma, la quale per lo suo temporal dominio non picciolo attacco tiene nel nostro Regno, qual vasto campo aprirebbe per esporre i motivi

(a) *Lib. I. Hist. cap. I.*

vi delle tante promulgate *leggi*. Uopo è però, che ognuno si arresti, senza entrare in questo impegno, mancando al proprio istituto, se colpevole render non si voglia, o di una penna bugiarda, e adulatrice, o di scrivere una Storia, che piuttosto senza meritare un tal nome, un'indice delle *leggi* appellar si potrebbe, laddove di esse la ragione non si additi, e la giustizia su di cui furon poggiate.

L'ultima ragione finalmente si fu quella, che giugnendosi a' tempi recenti, e specialmente a quello del felice governo dell'Augusto Re Cattolico Carlo di Borbone, ne mancava l'esatta notizia delle tante savie *leggi* da lui promulgate per tutto quel tempo, che in questo Regno fece la sua dimora. Delle passate *Prammatiche* alcuna memoria raccozzar si potrebbe: ma delle ultime, che in gran copia pubblicate si videro, il Pubblico ne vive nel bujo; e tutte note sarebbono, se in qualche particolar Volume da diligente mano si fossero riunite. Creder debbo però, che trascurato siesi di ciò fare, per essersi in attenzione del novello *Codice*, alla cui struttura da più anni vi sono stati intesi tanti valentuomini del nostro Foro; onde è da sperarsi, che non solo oscurar voglia il Gregoriano, e l'Ermogeniano, in cui raccolte furono le *Costituzioni* di quei Principi, che

dopo

dopo Augusto fiorirono fino al gran Costantino; ma altresì il Teodosiano, e'l Giustinianeo, e finalmente il Filippino, che al Reggente *Tappia* piacque di compilare sotto il Regno di Filippo IV. raccogliendo in esso le nostre *leggi*.

Ragioni furono queste di non sì lieve peso, per farmi restio a soddisfare l'altrui brama: ma alla perfine di ceder mi è convenuto alle tante richieste fattemi; onde nella miglior guisa mi sarà possibile, mi studierò di superare i frapposti intoppi, ed almeno se non il mio, renderò pago l'altrui piacere. Seguirò adunque la sposizione delle *leggi*, e quando cada in acconcio, le vestirò con quelle poche riflessioni, che dal torchio permetter si potranno. Il farle comparir nude in questa novella scena, senza additar quelle giuste ragioni, le quali furon di sprone a' Principi di ordinarle, crederei, che alcun tosto si recherebbe alla loro memoria.

Ma come mai dovrò regolare i passi intorno al racconto degli avvenuti fatti, che diedero motivo, perche molte *leggi* si promulgassero? Tesser a minuto la Storia del nostro Regno, sarebbe uscir dal mio istituto. E' stata ella da tanti appurati Scrittori minutamente trattata, che l'un l'altro copiandosi, già Volumi compongono le loro Opere. Ne toccherò pertanto alla sfuggita le parti più principali

per

per quello conviene saperſi, come un Principe ſia ſtato ſucceſſore dell' altro. Ciò non facendoſi, verrebbe a mancar l'epoca de' tempi, in cui viveano gli Autori delle *Leggi*. Con queſto (dirò così) ſuperficiale racconto, eviterò anche la critica, per quanto poſſo di coloro, che accagionano di grave delitto uno, che mentre cerca di giovare al Pubblico, prenda un' involontario abbaglio nel puntualmente additare gli anni, e i giorni degli avvenuti fatti, e delle *leggi* promulgate, che tal volta o fugge dall' occhio, o dal reviſor della Stampa ſi commette. Quando anche avvenga, che fatta una *legge* da alcun Principe in un certo tempo, ad altro Principe attribuir ſi voleſſe, non ha dubbio, che error ſi commette; ma dannar non ſi potrà, come doloſo, poicche la *legge* uopo è, che ſi ſappia, e con carità condonar ſi potrebbe l' involontario fallo. Non laſciarono anche i Santi Padri d' incorrere in molti abbagli in materia de' fatti, che conoſciuti poi furono ne' tempi poſteriori (*a*).

Andando innanzi, mi dovrò imbattere ne' tempi dell' Imperador Carlo V.. Già intendo, che compilar non debbo una compiuta Storia

(a) *Fleury Hiſt. Eccleſ. tom.* 13. *art.* 8. *pag.* 185., & 222. *edit. Pariſ.*

del ſuo regnare, eſſendo per le mani di tutti, ma ſcanzar per tanto non ſi potrà di fare alcuna memoria di quelle ſcabroſe vicende, nelle quali ſi trovò involto il noſtro Regno. In quel tempo la Germania, per non dir l'Europa tutta era in rivolta; e quanto ſi faticò, perche quei peſtiferi ſemi delle naſcenti ereſie allignati non foſſero nel noſtro Suolo. Le due Poteſtà unite, impegnate ſi videro a frapporvi gli argini opportuni, e dal Concilio di Trento più Canoni ſi fecero per conſeguire un tal vantaggio. Ma comechè molti di eſſi indiritti alla riforma della diſciplina della Chieſa riputaronſi, come pregiudiziali alla giuriſdizione de'Principi, credettero eſſi di poterne riparar l'eſecuzione ne'loro Regni. Le ſteſſe maſſime adottò il Succeſſore Filippo II. e così nelle Spagne, come nelle Fiandre ſi vide da' celebri Autori ſoſtenuta queſta dottrina. Con eſſa fu governato il noſtro Regno, onde tante provvidenze ſi diedero, e non poche *Prammatiche* furono in queſto rincontro promulgate. Dovrà per neceſſità di eſſe ragionarſi, non permettendo l'Iſtoria, che ſi laſcino in obblio. Se a piedi aſciutti ſi cammina col ſolo mentovarle, altro non comparirà, che uno Scheletro nudato in tutto di quelle circoſtanze, che adornar dovrebbono il ſuo Corpo riguardo a queſti tempi. Quando poi comparir ſi fac-

ſi faccia abbigliato delle neceſſarie notizie, queſte ſebbene nuove non ſieno, o per la prima volta ſcritte, non laſciano per tanto di deſtare un non ſo che di noja, per non dir' odio, nel petto di coloro, che riposte le vorrebbono in una perpetua dimenticanza.

Sarà queſta dunque una corda teſa, ſu di cui converrà paſſeggiare attentamente con eſatto equilibrio, perche nella parte Guelfa, e Gibellina non trabocchi la bilancia. In sì critica congiuntura crederò la più ſana condotta di guardare gli avvenuti fatti col cannocchiale di lunga veduta, ponendo da banda il microſcopio, che minutamente paleſar ne potrebbe le circoſtanze, e in tal guiſa avrò per vero ciò, che ne dice *Varrone* (a), non eſſer neceſſario al Popolo il ſaper molte verità, anzi utile ſia l' ignorarle.

Disbrigato che ſarò dall' Auſtriaco governo, ſe propizio ſarà a' miei voti il Cielo, entrar dovrò al rapporto delle *Leggi*, e delle *Prammatiche* date fuora dal glorioſo Carlo Borbone. Ebbe egli ſempre ſcolpita nel cuore la maſſima, che *Regnantis eſt gloria*, *ſubjectorum otioſa*

(a) *Apud S. Auguſt. de Civit. Dei lib. 4. cap. 31.* De Religionibus loquens, multa eſſe vera, quæ non modo vulgus ſcire non ſit utile, ſed etiam tametſi falſa ſint aliter exiſtimare Populum expediat.

tranquillitas (a). Quanto questo Principe applicato si fosse nel rendere più illustre la nostra Città, che d'invidia maggiore fosse alle straniere Nazioni, n'è troppo recente la memoria. Sembra, che sempre dicesse: *Cupimus enim libenter impendere, quæ ad salubritatem Civium novimus pertinere; quia laudes sunt nostrorum temporum celebrata gaudia Populorum* (b). Applicato di continuo in questa ricerca, a quanti savj provvedimenti fissò egli la sua mente, perche la giustizia campeggiar potesse; ben ravvisando, che da questo unico fonte derivar possa la tranquillità dello Stato. La loro mente è con troppo enfasi spiegata, conoscendosene la struttura per opra di un Fabbro di mano maestra, che a giorni nostri invidiar non ci fa di un Cassiodoro, di un Pietro delle Vigne, e di qualunque altro, che dal suo Principe fosse stato trascelto per tale impiego.

Quando occorrerà, che di queste *Leggi* far dovrò la dovuta memoria, implorerò laddove occorra la Real Clemenza, perche si degni con suoi sovrani comandi di farmi somministrare tutti quei documenti, che contribuir possono ad una più felice, e compiuta riuscita della mia impresa, che dalla sua valevol protezione secondata la spero. Vana però sarà la lusinga di co-

(a) *Cassiod. lib. 2. epist. 29.* (b) *Ibid. Epist. 37.*

colui, che altro attenda da me, se non il favellarne con quell'ossequio, e quella venerazione, che un Principe vivente di esiger merita da un che fu suo Vassallo. Le *Leggi*, che si appartengono al regolamento delle Università, mercè dell'ordinato Catasto, se riunite fossero, un Volume di qualche mole, quasi che formerebbono. Se riponer si volessero tutte le prese determinazioni su questa materia, crederei inutile la fatica, perche sono tutte distintamente impresse, e non vi ha chi applicato al Foro, non serbi presso di se la loro Copia datane alle Stampe.

Del novello Tribunale, o sia Supremo Magistrato del *Commercio* se ne ragionerà per quanto conviene. E' di ragione, che i posteri serbino almeno la memoria del suo nascere, della sua decadenza, onde sia avvenuta, e dello stato, in cui si ritrova. Piucche vera ravvisò questo savio Principe la massima, che senza il *Commercio*, ogni più fertile Provincia sterile diviene, e con esso ogni più arido Regno dovizioso risorge. La nostra Europa esser potrà di specchio nel ravvisare, quanti Regni, e quante Repubbliche ripongono la loro piu esatta cura, perche florido si renda, promuovendone a tutta forza quella buona fede, che ne costituisce la base primiera. Con esso i Sudditi ricchi divengono, e tali essendo, unitamente

coope-

cooperano alla ricchezza del Principe, che in tal guisa sempre pronto, ed atto si ritrova a respignere ogni assalto di alcun molesto aggressore. Quando poveri sieno i Vassalli, per necessità il Principe povero diviene, e se in essi la povertà soggiorna, rimane questo Corpo politico a tal segno esangue, che il suo Capo per necessità ne viene a patire. Verità queste troppo salde, e molto conosciute da quel Sovrano; ma continue porger si dovrebbono le preci al Signore, perche secondi la sua gloriosa idea, e si giunga finalmente da noi a riportarne i bramati effetti.

Del Concordato stipulato nell'anno 1741. con la S. Sede, molto anche ragionar si potrebbe; ma quel *Pacta servabo* del Pretore, fa, che ognuno mutolo si renda. Non ha dubbio, che molte controversie videro il bramato fine, giacchè dianzi non poco ponevano a tortura i sostenitori delle diverse giurisdizioni. Vano però sarà il pretendere, che giungasi a porre i limili tra le due Potestà del Sacerdozio, e dell' Impero. Egli si è questo un'ubertoso campo, ove di continuo germogliano novelle contese, onde sospirar si potrà, non che sperare, che in una volta tutte rimanessero spente.

Intanto se si porta un poco lungi lo sguardo al punto della decadenza del Romano Impero, e si rammentino tutte le *Leggi* indi promul-

mulgate nel nostro Regno, si ritroverà tutto con somma avvedutezza provveduto. Son per dire che se un Americano giugnesse sotto il nostro Cielo, e la curiosità gli si destasse di osservarle, certamente direbbe, che non sievi altro Regno nel Mondo, o altra Città, che ne fosse più perfettamente corredata. Dovrebbe però tosto sloggiarne, perche prolungandovi la sua dimora, temerei, che pien di meraviglia direbbe, che più gastigata esser dovrebbe la loro inosservanza, onde come prima desiderato avrebbe la nostra sorte, così poi il nostro Stato avrebbe desiderato migliore. Creder mi piace, che un tratto sia questo della superior Provvidenza, la quale piena sempre di giustizia, mentre con larga mano dispensò a noi la fertilità del terreno, ed uno invidiabil clima, ne reca così un tal compenso per farci uguali alle altre nazioni, che di tai doti son prive; onde pensar conviene, per quanto ne scrive il *Maffei*, che sicome l'aria, di cui siam nudriti conferisca di molto alla salute, ed alle infermità del nostro corpo, così di pari, qual causa seconda conferisca ad un tal difetto, cioè nel far pensare talvolta diversamente di quello si converrebbe per farci godere una felicità più compiuta, che nel mondo sperar si potrebbe (*a*). Spe-

(a) Dell'influenza dell'aria su i temperamenti, malat-

Spero quindi condurre per mano il Lettore fino a questi ultimi tempi, perche ne rimanga al possibile istruito. Dopo sì lungo cammino fermando il suo stanco piede, in oblio porrà la pena del sofferto viaggio, nel riflettere, che così giunto sia a conoscere l'avventurosa sorte, desiata per ventura, ma da'nostri maggiori giammai ricevuta, cioè di vivere ora sotto il dominio di un Principe generato, ed uscito poi alla luce del Mondo nella nostra Città, onde dopo di aver succhiato il latte, anche l'educazione ricevette piena di religiose massime, e adornata di ogni perfetta morale, onde per necessità tirar deve l'affetto de'suoi Popoli. Quindi rifletterà Egli sovratutto, che la lor felicità non consiste già nell' aver buone *Leggi*, ma nella scelta de'Magistrati, che le sappiano fedelmente adempire. E così emendando ciò, in cui mancarono i suoi Predecessori, ed imitatore essendo delle loro virtù, farà sperimentare il suo savio, e dolce governo; su di che implorare ei dovrà il divino ajuto dal Padre de'lumi, altrimenti inutile riuscirà ogni sua più seria cura, dovendo avere scolpito nel cuore ciò, che ne diceva *Davide*: *Nisi Dominus custodierit Civitatem*, *frustra vigilat qui custodit eam* (a).

lattie, ed inclinazioni degli Uomini: Discorso di Ranieri Maffei. Livorno 1765.

(a) *Psalm.* 126. *v.* 2.

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXI.

In cui si contiene quanto avvenne in tempo del Regno di Alfonso II., Ferdinando II., Carlo VIII., Lodovico XII. Re di Francia, e di Federigo, e la polizia delle leggi da Essi lasciate.

Lfonso II., da cui il *Summonte* comincia il settimo libro della sua Storia, chiamandolo vigesimo Re di Napoli, darà il cominciamento al vigesimo primo libro della Storia presente. Comecche il mio istituto è di ragionar soltanto *delle Leggi, e Magistrati*, che promulgate, e creati furono da' nostri Regnanti, perciò fermar non mi debbo in diffusamente ripetere le guerre, e le conquiste da essi fatte, che da tanti famosi Scrittori rapportate si leggono. Delle loro gesta adunque ne rammenterò, quanto uopo ne sia per designar quell'epoche, che necessarie sono per penetrarsi lo spirito delle loro leggi, e come bisogno avuto avessero per determinarle in rapporto allo Stato, in cui era il nostro Regno.

I. Alfonso II. comincia a regnare.

2.
Il suo Regno fu di brevissima durata.

Brieve, anzicchè brevissima fu la durata del regnare di Alfonso II., la cui coronazione seguì, come vuole il *Summonte* (*a*) a'8. Maggio del 1494., che la pena si prende di tramandarci una esatta notizia di quanto praticato fu in tal congiuntura sì per le profane allegrezze, come per l'Ecclesiastiche cerimonie. Fama comune ella è però presso tutti gli Scrittori, che un tal Principe insieme col Regno ereditato avesse anche l'odio, che Ferdinando I. suo Padre meritato aveasi per le sue inumane procedure, perciocchè piuttosto da Tiranno, non che da Padre trattò i suoi Vassalli. Se creder debbasi il Signor d'*Argentone* (*b*), sì dell'uno, che dell'altro ei ne fa un ritratto nelle sue memorie, che ne desta spavento, impegnandosi a far conoscere, come la divina mano accorse per mezzo delle cause seconde, per liberare il nostro Regno da tai Principi, che non meritavan possederlo. Legger si potrà il *Sannuto* Storico Veneziano (*c*), che all'avviso del *Muratori* (*d*), s'empie la bocca delle iniquità non men del Padre, che del figliuolo.

3.
Fu un Principe odioso.

V'ha chi scrive (*e*), che inteso fosse alla mercatura in varie guise, ma con poco onesto guadagno. Dava ei in consegna a taluni i suoi porci per fargli ingrassare, e poi vendergli a più caro prezzo, dovendo essi pagarlo laddove fossero morti. Incettavano il Padre, e 'l figliuolo olio nella Puglia, come loro tornava in grado, come altresì il frumento innanzi, che fosse maturo, e vendevanlo al maggior costo, che potessero. Quando per ven-

(a) *Fol. 3. lib. 6. in princ.*
(b) *Comines memor. lib. 7. cap. 11.*
(c) *Sannuto Ist. di Venezia fol. 22. Rer. Italic.*
(d) *Annal. Tom. 9. in an. 1494.*
(e) *Le memoires de Messire Philippe de Comines par Denys Godefroy. Liv. 7. ch. 17. pag. 463.*

ventura ne fosse stato basso il prezzo, costrignevano il Popolo a prenderlo nel designato valore, ed in tanto a verun' altro permesso era il venderlo. Se alcun Barone, mercè la sua economia avesse accresciuto il suo patrimonio, gli si chiedeva denajo ad impronto, senza più restituircelo. I Cavalli, i Polledri, e le Giumente delle loro razze erano tutte prese a forza, e si mandavano a pascere ne' terreni altrui. I mariti sicuri non eran delle loro mogli, nè delle loro figliuole i Padri. Per quanto concerneva alla Chiesa, veruna riverenza era osservata, e tampoco la dovuta ubbidienza. Vil mercato faceasi de' Vescovati, come avvenne per quello di Taranto, che venduto fu ad un Giudeo per 13. m. ducati per darlo al suo figlio, che diceasi Cristiano. Ad un Falconiere, e a diversi altri per gli loro figli si diedero diverse Abbadie, col peso di mantenere a loro spese una certa quantità di uccelli. La Quaresima da essi ignoravasi, e parecchi anni passarono senza che del Divin Sagramento cibati si fossero, onde non sapeasi del Padre, e del figliuolo qual di essi ne fosse il peggiore. Notizie però son queste, che rilevansi dal *Comines*, e dal *Sannuto*, che di quei Re creduti furon poco parziali.

4. *Carlo VIII. porta in Napoli le sue armi.*

Per toglierne il possesso ad Alfonso fin dalla Francia portò quivi Carlo VIII. le sue valorose armi, ricevendone la spinta maggiore da Lodovico il Moro. Costui credette esser questo un opportuno mezzo, per rendersi assoluto Padrone della Ducea di Milano, che governava qual Tutore di Gio: Galeazzo Sforza suo Nipote, che scrivesi morto di veleno nella fresca età di anni 24. per opera di suo Zio. Su questa spedizione, e qual se ne arrecasse il motivo, legger si potrà quanto il *Guicciardino*, e Monsignor *Giovio* ne hanno a larga mano

ſcritto, oltre quello, che dal *Giannone* ne fu accuratamente raccolto (*a*). *Dionigi Gottofredo* ſcrivendo ſulle memorie del Signor d'*Argentone* (*b*), ne fa ſapere, che il Principe di Salerno, a cagion de' ſuoi noti diſſapori, portoſſi in Venezia con tre ſuoi Nipoti, figli del Principe di Biſignano, per chieder conſiglio, ove meglio incamminar ſi doveſſe, e da chi ſperare il ſuo intento, ſe dal Duca di Lorena, dal Re di Francia, o di Spagna. Gli fu riſpoſto, che il primo era un'uomo, che non ſaprebbe riſolverſi, il Re di Spagna ſarebbe divenuto troppo grande, ſe col Regno di Sicilia, poſſedeſſe anche quello di Napoli, e 'l dippiù che avea nel Golfo di Venezia; onde gli conſigliarono di portarſi in Francia, ove giunti, furono bene accolti, ma trattati poveramente, e ſempre con dubbia ſperanza. Il Pontefice Aleſſandro VI., ſebbene aveſſe deſiderato prima la venuta del Re Franceſe; ſeguendo le ſconſigliate maſſime di Lodovico il Moro, mutò poi ſentimento, allorchè giunſe a far celebrare le nozze di Sancia figliuola naturale del Re Alfonſo, con Goffrè ſuo natural figliuolo (*c*). Gli ſcriſſe perciò, diſſuadendolo a recare in effetto la deſignata impreſa, a cagion della careſtia, e della peſte, da cui Roma era afflitta; ed eravi anche pericolo, che Alfonſo ſpinto da diſperazione, chiamar poteſſe i Turchi in ſua difeſa, lo che recar potea la rovina dell'Italia tutta (*d*). Ma il giovane guerriero non arrendendoſi a ſimiglianti perſuaſive, e tuttavia perſiſtendo nella ſua riſoluzione, ſpedì in Italia *Filippo di Comines* (che ci laſciò le ſue memorie), per iſpiare gli animi di queſti Principi.

5. *Il Pontefice Aleſſandro VI. fa celebrare le nozze di Goffrè Borgia ſuo figliuolo naturale con Sancia figlia naturale di Alfonſo.*

6. *Diſſuade Carlo VIII. dall'impreſa di Napoli a cagion della peſte, e della careſtia, da cui Roma era afflitta.*

7. *Carlo VIII. ſpediſce in Italia Filippo di Comines.*

Il noſtro Re ſcorgendo, come ogni ſuo danno da Lo-

(a) *Tom. 3. lib. 29.*
(b) *Liv. ſept. chap. 2. pag. 423.*
(c) *Sum. lib. 6. Muratori annal. loc. cit.*
(d) *Infeſſur. lib. 11. Tom. 3. Rer. Italic.*

Lodovico derivasse, spedì Ferdinando suo primogenito Duca di Calabria per combatterlo con una Flotta, che comandata era da D. Federico suo Fratello, ma infelice riuscì la sua spedizione, perche sconfitta restò dalla nemica, onde vergognosamente fe ritorno al nostro lido. Tuttavia l'armata vittoriosa di Carlo avvicinavasi verso Napoli: quindi il Pontefice Alessandro, e'l Re Alfonso, comecche non avean forze bastanti per arrestarne il progresso, ricorsero per ajuto al Turco, perche inviasse possente corpo di truppe in difesa del Regno. Di fatto Bajazetto raccolse alcune migliaja di combattenti nella Vallona; ma avvisato de' prosperi avvenimenti de' Franzesi, credette più sano consiglio di non rendersi nemico quel Re, anche per tema, che non si fosse avverata la sparsa voce, che quello calato era in Italia per portar la guerra contro i Musulmani.

8. Il Re Alfonso spedisce Ferdinando, o sia Ferrandino suo primogenito, Duca di Calabria con una flotta comandata da Federico suo fratello.

9. L'armata di Carlo VIII. si avvicina verso Napoli.

10. Alessandro VI. ed Alfonso ricorrono al Turco per ajuto.

11. Bajazette avvisato de' prosperi avvenimenti de' Franzesi, si ritira.

Nella notte dell'ultimo di Dicembre del 1494. giunse finalmente Carlo in Roma, e vi entrò per la porta di S. Maria del Popolo, nel punto istesso, che per quella di S. Sebastiano uscivane il Duca di Calabria. Ricevute le chiavi dal Popolo Romano, passò ad alloggiare nel Palazzo di S. Marco, mentre il Papa ritirossi nel Castello di S. Angiolo, e conchiuse ivi con più sicurezza quello accordo, che meglio potè, giacche non mancaron Cardinali, che insinuassero al Re essere opportuno tempo di provare, come simoniacamente intruso si fosse nell'Appostolica Sede. Indi Alfonso vedendosi in sì pessimo stato, e conoscendo, come scrive il *Muratori* (a), l'amaro, ma giusto frutto della sua passata crudeltà, ed avarizia, onde odiato era da' Baroni tutti, e dal Popolo, sulla cui fede nulla più contar

12. Carlo VIII. entra in Roma nella notte de' 31. Dicembre 1494.

13. Il Duca di Calabria esce per la porta di S. Sebastiano.

(a) *Murat. ibid. in an.* 1495.

14. *Il popolo romano dà le chiavi a Carlo VIII. il quale va ad alloggiare nel Palazzo di S. Marco, ed il Papa si ritira in Castel S. Angiolo.*

tar potea, stimò di rinunziar la Corona a Ferdinando suo primogenito, che per le sue pregievoli doti era universalmente amato; e ravvisò, ma troppo tardi, che l'affetto de' Popoli formar potea la più forte difesa del suo Regno.

15. *Alfonso rinunzia la corona a Ferdinando suo primogenito.*

16. *Gioviano Pontano dettò l'istrumento della rinunzia.*

Questa rinuncia, che si vuol consigliata da Alessandro, seguì a' 21. Gennajo del 1495. (a). Alfonso, che abitava nel Castel nuovo, insieme con Giovanna sua Madrigna, chiamato a se il figliuolo, gli comunicò la sua risoluzione, che la covrì col pretesto di adempiere ad un voto, che fatto avea di ritirarsi a menare una religiosa vita in Sicilia nel Monistero di Mazzara tra gli Olivetani, del di cui Ordine fu molto affettuoso. A' 23. dello stesso mese se ne stipolò l'istromento, che dettato fu da Gioviano Pontano, e v'intervennero tutte le solennità richieste, che dal *Summonte* son minutamente descritte. Indi ritiratosi nel Monistero di Monte Oliveto, alquanti giorni vi si trattenne finche a' 3. del seguente Febbrajo s'incamminò per la Sicilia, ove giunto, non visse più che dieci mesi nel designato ritiro, menando una vita divota.

17. *Alfonso si ritira nel Monistero di Monteoliveto ove si trattenne per pochi giorni, indi s'incamminò per la Sicilia.*

18. *Alfonso muore in Messina ed è seppellito in quella Cattedrale.*

Scrive l'Abbate *Troyli*, che Alfonso nell'età di anni 47. e giorni 14. terminato avesse i suoi giorni a' 19. Novembre del 1495. nella Città di Messina, ove portossi da Mazzara, e seppellito fu in quella Cattedrale. Quantunque ei stato fosse un prode guerriero, dimostrato avendo il suo valore in tante giornate campali, nondimeno vile poi si rendette, poicche ravvisò, che mancavagli l'affetto de' suoi Vassalli. Di fatto ne istruisce la Storia; che giammai vi fu Principe crudele, che fosse stato ardito, come di Nerone specialmente si leg-

(a) *Sum. lib. 6.*

legge. Nelle lettere fu anche non poco versato, e raccoglitore fu di quella decantata libraria riunita nel suo Palaggio, che fabbricato avea, detto della Duchesca, di cui ne fè poi un grazioso dono a' Monaci Olivetani. Recò anche a perfezione il Palaggio sito in Poggio Reale, la cui struttura cominciato avea Ferdinando I. suo Padre, ove ancora dipinta vi si vedrebbe la congiura de' Baroni dalla mano di Pietro, e Polidoro Donzelli, se il tempo edace consumata non l'avesse. Si distinse anche nella pietà, perche credette non convenevole, che i due Corpi de' Santi Severino, e Sossio serbar si dovessero in due picciole Cappellette; quindi diede principio alla nuova Chiesa de' Monaci Cassinesi, ridotta ora in quello splendore, e magnificenza, che ognuno ammira.

19. *Costume, e qualità di Alfonso.*

Se osservasi il tempo del regnare di questo Re, altro non fu, che di mesi otto, e giorni 15., quanti ne passarono dagli otto Maggio del 1494., giorno della sua acclamazione, fino a' 23. Gennajo del 1495. giorno della sua rinuncia. Brevissimo tempo fu questo, ma pieno di tante angustie, onde veniva distratto, che poco, o nulla fissar potè la sua mente a regolare con leggi novelle un Regno, di cui imminente ne scorgeva l'abbandono: e poca cura credette doversi prendere di que' Popoli, per gli quali piuttosto oggetto egli era di odio, non che di amore.

20. *Bando promulgato dal Re Alfonso, rapportato da Niccola de Bottis nella raccolta delle Grazie, e Privilegi.*

Niccolò de Bottis pertanto nella sua raccolta delle *Grazie, e Capitoli* porta per Autore il Re Alfonso di un Bando, con cui dava la libertà di coltivare alcuni territorj vietati nel tenimento di Pianura, Quarto, e nelle Selve di Mariglianella, Marano, e S. Giuliano. Vietò ben vero sotto determinata pena a qualunque persona di ogni condizione la caccia degli animali selvaggi,

gi, starne, e faggiani nel territorio della Città di Napoli, permettendo sol quella de' Lepari, e Volpi. Nel tempo medesimo riservò per sua caccia reale, e per proprio divertimento gli Astroni co' suoi Valloni, e i Monti della Solfatara, e delli Serpi, talche proibì ivi ogni coltura, taglio di alberi, e pascolo di animali. Ma comecche questo divieto, che sottoscritto leggesi da Gioviano Pontano Segretario del Re, porta la data del Castel nuovo de' 15. Febbrajo del 1494. ne fa credere, o che abbaglio in esso siesi preso, o che di Alfonso non fosse tal' ordine, poicche in quel mese non era ancora ei possessore del Regno, come lo divenne agli 8. del seguente Maggio.

11. *Credesi, che tale Bando non sia del Re Alfonso.*

E così anche dir convien di un' altra provisione spedita dalla Regia Camera a' 24. Marzo dello stesso anno, anche allogata nel tempo del Re Alfonso. Con essa si ordina la franchigia della Gabella della Bagliva, che pretendeasi esiggere per quelle mercanzie, che passando per la Città di Capua, trasportavansi in Piedimonte. Inculcasi perciò, che i Cittadini Napoletani mantenuti fossero in questo possesso in vigor delle Grazie, e Privilegj conceduti da' Re predecessori, come or tuttavia lo godono; ed allegar potranno essi un tal monumento, per far conoscere, che da più Secoli abbianlo goduto (a).

12. *Napolitani franchi della gabella della Bagliva per quelle mercanzie, che passano per la Città di Capua, e si trasportano nella Città di Piedimonte.*

Siegue poi una Provisione, che porta la data de' 16. Giugno del 1494. e questa in opportuno tempo dir si potrebbe spedita, poicche allora regnava Alfonso II. In essa per altro a confermar si verrebbe quanto nella precedente fu ordinato; perciocche essendosi voluto riscuotere nella Città di Capua da' Gabelloti della Bagliva il diritto per alcune pelli, che trasportavansi per ven-

der

(a) *Vol. di Grazie fol. 19. a t.*

derle in Napoli, costretti furono i Padroni a depositarne una certa quantità di esse per cautela del preteso diritto; onde fattane querela nel Tribunal della Regia Camera, si ordinò, che il deposito si fosse restituito sotto la pena di cento oncie, e che nulla più innovato si fosse (a).

Di Alfonso II. nulla più ne resta da dire, onde del Duca di Calabria Ferdinando II. suo figlio si continuerà la Storia. Appena, che ricevette egli la rinunzia da suo Padre, tantosto nel seguente giorno 24. di Gennajo fu acclamato Re di Napoli; e portatosi nella Cattedrale, ove ricevuto fu dall' Arcivescovo allora Alessandro Caraffa, giurò l'osservanza de'Capitoli, e Grazie del nostro Regno. Il primo passo, ch' ei diede per viepiù chiamare a se l' affetto de' novelli suoi Sudditi si fu quello di ponere in libertà tutti quei Baroni, che imprigionati furono da Ferdinando I. suo Avo, restituendo loro tutti gli Stati, de' quali privati furono: e di ciò non contento, nel giorno 27. dello stesso mese concedè alla Città 24. *Capitoli* di molte Grazie, confermando per suo Segretario Gioviano Pontano. Registrate esse sono nel libro de' nostri *Capitoli*, *e Grazie*, e rapportansi anche da *Giovanni Cristiano Lunig* (b) sotto questo titolo: *Capitula Gratiarum*, *quas Nobilitas*, *&* *Universitas Civitatis Neapolitanæ a Ferdinando II. Siciliæ Rege supplices postularunt*, *atque ab illo obtinuerunt die* 27. *Januarii* 1495. Altre poi ne concedette a' 26. Ottobre del 1496., allorche ritornò da Sicilia; ma perche a varie vicende sottoposto fu il regnare di questo Principe, che interrotto si vide dalla sorpresa fatta nel Re-

23. Ferdinando, o sia Ferrandino è acclamato Re di Napoli dopo la morte di Alfonso suo Padre.

24. Concede alla Città di Napoli molte Grazie, che in 24. Capitoli vengon divise: e conferma per suo Segretario Gioviano Pontano.

 gno

(a) *Vol. di Grazie fol.* 20.
(b) *Codex Italiæ Diplomaticus to.* 4.

25. *Ferdinando concede altre Grazie alla Città di Napoli, allorche ritornò da Sicilia.*

gno da Carlo VIII., perciò stimo più opportuno tempo il ragionarne dopo aver dato un brieve ragguaglio di quanto avvenne, come praticherò nella continuazione di questa Storia per gli altri Principi Successori, purche alcune particolari circostanze, che di spinta furono per la promulgazion delle loro leggi, richiedessero, che serbar non dovessi un tal' ordine prefissomi.

26. *Carlo VIII. si rende Padrone delle prime Città di Apruzzo.*

Intanto appena, che preso avea il possesso del Regno, si vide piombar sopra le numerose schiere del giovane Re Francese, che prendendo il suo cammino per l' Apruzzo, di quelle prime Città si rese tosto Padrone. Credette Ferdinando riparare le di lui sollecite conquiste con accamparsi col suo esercito in S. Germano, ma

27. *Il Re Ferdinando si accampa col suo Esercito in S. Germano, ma poi ne sloggia, e si ritira nella Città di Capua.*

ne sloggiò innanzi, che il nemico vi si avvicinasse, ritirandosi nella Città di Capua, ove ei solo fu ricevuto, poicche quei Cittadini permetter non vollero, che i suoi Soldati vi entrassero, come scrive il *Giannone* (*a*) senza allegarne Autore. Più verosimile è però quello ne avvisa il *Summonte* (*b*) cioè, che ridotto il suo esercito in Capua, e raccomandatolo a' suoi Capitani, frettoloso se ritorno in Napoli, ove chiamando tutti i Principali della Città, con lunga orazione fece loro conoscere la gran rovina, che da' Francesi si sarebbe cagionata al Regno, se essi in Italia fermato avessero il piede. Fu a lui risposto, che serbato avrebbono la dovuta fedeltà, purche ne tenesse lungi il nemico, e che Capua non ne rimanesse soggiogata. Ma egli avendo inteso, che i Francesi

28. *I Francesi entrano in Gaeta, e Ferdinando ritorna a Capua.*

entrati erano in Gaeta a' 19. Febbrajo, pensò di ritornare a Capua per mantenerla nella sua divozione: ma giunto, che fu in Aversa Città, per cammino otto miglia di-

(a) *To. 3. lib. 29 cap. 1.*
(b) *Summ. lib. 6.*

distante, ebbe avviso, che Capua al nemico resa si fosse. Mosso da ragionevole spavento, voltò in dietro i suoi passi, e riseppe, che Napoli anche vacillava per lo timore del vicino nemico; cui alcuna resistenza far non poteasi, onde anche ivi risoluti erano di arrendersi a' Francesi. Quindi fu, che lo sventurato Re tra queste peripezie avvolto, credette sano consiglio di neppure entrare nella Città, ma per lungo giro si portò nel Castel nuovo, distante allora dalle antiche fabbriche, poicche dalle moderne presentemente circondato si vede. Passar fe nel Castello dell'Ovo la Regina Giovanna coll'Infanta, il Borgia con sua moglie, e D. Federico suo Zio, portando seco il più prezioso, che avea.

29. Ma giunto in Aversa, fu ragguagliato, che Capua si era resa al Nimico.

30. Ferdinando torna in Napoli, e si ritira nel Castello Nuovo, facendo passare nel Castel dell'Ovo la Regina Giovanna coll'Infanta, il Borgia con sua moglie, e D. Federico suo zio.

Ridotto quel Principe in istato cotanto miserevole, e disperato di ogni altro umano ajuto, chiamò nella Piazza del Castel Nuovo molti Gentiluomini, e Popolani, e sciolse loro dal giuramento, che pochi giorni innanzi ne avea ricevuto, permettendo di accomodarsi col Re di Francia. Il suo discorso udito fu con compassione universale, fino a destar le lagrime negli Uditori, e la sua orazione ne viene dal *Guicciardino* esattamente descritta (a). Ma questo gran dolore tosto superato si vide, e soggiogato dalla memoria che destossi ne' Napoletani di quanto sofferto aveano sotto l'efferato governo del di lui Avo, e del Padre, onde svegliatosi l'odio primiero, credettero di poter sotto i Francesi rinvenir sorte migliore; ma pur s'ingannarono, come vedrassi tra non guari. Intanto uscitosene dal Castello, montò sulle Galee, che nel Porto attendevanlo, ed accompagnato dalla vecchia Regina, da D. Federico suo Zio, e da Giovanna sua figliuola, portossi nell'Isola

31. I Napoletani credono di rinvenir sorte migliore sotto il governo Francese.

(a) *Guicciard. ist. lib. 1.*

32. *Ferdinando esce dal Castello, e montando su le galee, si porta nell' Isola d' Ischia.*

la d' Ischia. Il Castellano, Catalano di nazione, che intelligenza avea col Re Francese, non volea permettergli di entrare nel Castello, ma a preghiere dello sventurato Ferdinando, finalmente glielo accordò, con essere scompagnato da ogni milizia. Appena però egli pose ivi il piede, che cavato lo stocco, stese morto a terra l' infedel Castellano, come dal *Muratori* ci si avvisa (*a*).

33. *Carlo VIII. entra in Napoli.*

Non tantosto, che lasciò la Città l'Aragonese Principe, vi entrò il Francese nel vigesimoprimo giorno di Febbrajo di questo anno 1495., giusta quello ne scrive il *Guicciardino*. Come si partisse ei da Roma per venire alla conquista del nostro Regno, ed in qual guisa ella seguita fosse, minutamente descritto ne viene dal Sig. di *Argentone* nelle sue memorie (*b*), e dal *Summonte* se ne avvisano le occorse funzioni nella nostra Città per le praticate acclamazioni, che trattener non mi debbono in rammentarle.

Se attender si vogliono le notizie lasciateci da *Dionigi Godofredo* (*c*), ei scrive, che Carlo VIII. giunto a S. Germano ne passò a Tiano, indi a Mignano, e portossi a Calvi, ove vennero i Capuani a trattar la resa della Città. Ei già vi entrò con tutta l' armata, e di là passò in Aversa, ove portaronsi i Napoletani a chiedergli la conferma de'loro Privilegj. Concorsero tutti a prestar l'omaggio, ma non già il Marchese di Pescara, il quale serbò la sua fede alla Casa di Aragona, distinguendosi da' suoi Fratelli, e da' suoi Nipoti, che l' abbandonarono. Ne avvisa anche lo stesso Autore

34. *Il Marchese di Pescara serba la fede alla casa di Aragona, nè dà l'omaggio al Re Franzese.*

(a) *To. 9. in an.* 1495.
(b) *Lib. 7. cap.* 13.
(c) *Memoires de mes. Philip. de Comines par denys. Godofroy. liv. 7. chap.* 13. *pag.* 472.

re (a), che i primi, i quali andarono ad incontrarlo furno i più benemeriti della Casa di Aragona, come i Caraffeschi, che raccolto aveano più di 40.mila ducati di rendita colle acquistate eredità, e da' ricevuti beneficj: soggiugnendo, che nel nostro Regno permesso sia ai Re il poter disponere del lor demanio, non essendovi in esso, che due, o tre, de' quali ciò, che possedono, non sia della Corona.

Rapida può dirsi, che stata fosse la conquista di tutto il Regno, come nelle memorie istesse ne vien descritta, e questa prosperità non poco stupore recò ad ogni altro Principe dell'Italia. Meraviglia fu di Gioviano Pontano, il quale sebbene dalla Casa di Aragona fosse stato cotanto beneficato, pur nondimeno nell' orazione, che recitò nel Duomo in tempo dell' incoronazione, slargò soverchio la lingua nel vituperarla. Questo basterebbe per oscurar la sua fama, e la meritata stima, poicche ben potea colla sua facondia tesser le lodi di un Principe, che copiose in tal rincontro si affollarono, senza aver bisogno di malmenare l' altro, da cui di fresco era stato esaltato. Ma bene spesso vedesi, che il veleno dell' adulazione per acquistarsi un novello merito penetra in ogni più morigerato cuore, non bastando le sole lettere a renderlo sgombero da tal passione, se con esse non abbia fatto acquisto di una buona morale. Ognun, che ha l'onore di star dappresso a' Principi, aver dovrebbe tra le mani quel picciol trattato *de Idolatria politica*, che tra gli altri ne ha fatto il dotto *Filesacio*, per potere istruire essi, come guardar si dovessero dagli assalti occulti, che ricevono nello spirito dagli Adulatori, acciò render possano miglio-re

35. Gioviano Pontano recita l' Orazione nel Duomo in tempo dell' incoronazione di Carlo VIII., e vitupera la Casa di Aragona.

(a) *Loc. cit. pag. 472.*

re ſempre più la lor fortuna ; giacchè altro non poſſo dirne , per non eſſer temperata la mia penna per sì fatta materia.

36. *Lega conchiuſa tra il Pontefice Aleſſandro VI. i Veneziani , l' Imperator Maſſimiliano I. , Ferdinando Re di Spagna , e Lodovico il Moro contra Carlo VIII.*

L' iſteſſa proſpera fortuna, con cui Carlo VIII. conquiſtò il Regno, fu di cagione , perchè preſto lo perdeſſe . Aleſsandro VI., i Veneziani, l' Imperator Maſſimiliano I., Ferdinando Re di Spagna, e lo ſteſso Lodovico il Moro , che avveduto eraſi della ſua cattiva condotta, uniti trattarono una lega, che conchiuſa fu in Venezia a' 31. Marzo contro il novello Re di Napoli (*a*). Cominciaron tutti ad accreſcere le loro armate col preteſto di volgerle contro i Turchi , mentre quello in balli, e gioſtre tirava innanzi i ſuoi giorni. Nel tempo iſteſso i ſuoi Franceſi , anche altieri, ed ambizioſi ſi reſero. Il loro orgoglio giunſe a ſegno, che l'affetto de' Nobili , e del Popolo alienato ſi foſse ; onde pentiti ravviſavanſi de' dimoſtrati accoglimenti . I primi non aveano alcuno acceſso nella Corte , ed i ſecondi a continue rapine vedeanſi eſpoſti . Ne fa ſapere *Matteo degli Afflitti* (*b*), che non mancò, chi iſtigato aveſſe il Re di togliere a' Baroni il mero, e miſto imperio , che fin dal tempo di Alfonſo I. di Aragona eſercitavano ne' loro Feudi, con rivocare anche alquante conceſſioni fatte da quello . Queſta notizia ci ſi reca dal *Coppino* (*c*), e ci avviſa anche (*d*) eſſerſi ſcritto dal *Comines* nel *cap.* 19. delle ſue memorie, che *Advocatus Fiſci Neapolitanus monuit Carolum VIII. Galliæ Regem , qui Neapoli immorabatur, ut Jure ſuo a Baronibus reposceret , merum, mixtumque in Subditos imperium, quo ipſis* do-

37. *Alterigia, e ambizione de' Franzeſi venuti con Carlo VIII.*

(a) *Murat. to. 9. in an.* 1495.
(b) *In proœm. Conſt. Regn.*
(c) *De deman. lib.* 1. *tit.* 1. *n.* 19.
(d) *Ib. lib.* 2. *tit.* 1. *n.* 10.

donaverat Alphonsus Rex suprema Neapolitani Senatus Jurisdictione solutum. Onde non sia meraviglia, se l'amore in odio convertito si fosse.

Intanto il Re Ferdinando da Ischia, ove lasciato fu, passato se n'era in Sicilia a' 20. del mese di Marzo. Giunto in Messina vi fu affettuosamente accolto, e consultando Alfonso suo Padre, andavan cercando il modo di riparare le sofferte sciagure. Pensarono di chiamar l'ajuto di Ferdinando il Cattolico, Padrone allora della Sicilia, che dimorava nelle Spagne. Vi spedirono Ambasciatore per insinuargli, che se loro non soccorrea nel cacciar fuora i Francesi dal Regno di Napoli, questi tra poco della Sicilia si sarebbon resi Padroni: Ma si vedrà in appresso, che il Re di Aragona con chiamare i Spagnuoli in sua difesa, per ricuperare il Regno di Napoli dalle mani de' Francesi, lo perdette poi, perchè da' Spagnuoli restò conquistato (*a*).

38. *Il Re Ferdinando da Ischia passa in Sicilia, ed è accolto in Messina da Alfonso suo Padre.*

39. *Pensano di chiamare in ajuto Ferdinando il Cattolico, e spediscono l'Ambasciatore.*

Ferdinando il Cattolico a man baciata accolse l'invito, e spedì tosto in Messina il famoso Consalvo, detto il Gran Capitano, prode Guerriero colle sue truppe, ove fu da Alfonso, e da Ferdinando graziosamente accolto. Se seguir si voglia ciò, che ne scrive il *Giovio* (*b*), il gran Capitano era già arrivato in Sicilia pria, che ei avesse lasciato l'Isola d'Ischia, seguendo il consiglio del Pontefice Alessandro. Eccone le sue parole. *Quibus rebus per veteres clientes suos, & quosdam Nobiles Aragonii nominis studiosos Ferdinandus certior factus ab Aenaria insula cum rostratis navibus Messanam adnavigavit, cohortantibus Alexandro Pontifice, & Ascanio Avunculo Cardinale, qui eum tanta indole in spem recupe-*

40. *Ferdinando il Cattolico spedisce in Messina Consalvo, detto il gran Capitano, che fu accolto da Alfonso, e da Ferdinando.*

(a) *Gian. to. 3. lib. 29. cap. 2.*
(b) *To. 1. lib. 3. pag. 63. n. 45.*

perandi regni erectum vehementi studio, magnisque opibus egregie sublevabant, monebantque tum maxime, ut eo traiicere maturaret, post quam Consalvus tanti apud Hispanos nominis imperator ad eum in Regnum, ac patriam reducendum ab Hispania cum regiis auxiliis in Siciliam pervenisset. Giunta questa notizia al Re Francese, che saputo avea anche la lega contro di lui conchiusa; e lontano scorgendo l'affetto de'suoi Popoli, senza arrendersi a qualunque persuasiva de' suoi Ufficiali, risolvette di abbandonar Napoli, con lasciarvi pochi soldati, e di ritirarsi in Francia colla sua truppa per la strada medesima, per cui era venuto. In essa qual sinistro incontro avesse avuto, e quai combattimenti soffrir dovette, legger si potrà nel *Muratori*, che colla solita accuratezza il rapporta, e presso il *Godofredo* (a).

41. *Carlo VIII. risolve di abbandonare Napoli, e lasciarci pochi Soldati.*

Sloggiato il Re Carlo da Napoli, e mentre il Gran Capitano stava purgando le Calabrie delle reliquie de' Francesi, ivi annidate sotto il comando del Signor di Obeignì, tosto i Napoletani invitarono il Re Ferdinando a presto ritornare nell'abbandonata Città. Quindi senza frapponer tempo, partissi ei da Messina con 60. grossi legni, e 20. d' inferior portata. Avvicinatosi alla spiaggia di Salerno, e scorgendo, che quella Città, e le altre convicine alzato aveano le sue bandiere, così assicurato, comparve nelle costiere di Napoli, ove sebbene Monpensieri co' suoi Francesi proccurato avesse di opporvisi, conobbe vano il suo disegno, perche i Napoletani colle armi alla mano acclamando Ferdinando, a' 7. Luglio dello stesso anno 1495. lo ricevettero nella Città con incredibile allegrezza.

42. *Carlo VIII. appena sloggiato il Re Ferdinando, si parte da Messina, e giugne in Napoli a'7. Luglio dell'anno 1495.*

Come i Francesi sgomberati fossero dal Regno, e co-

(a) *Memoir. &c. Liv. huictieme chap. 2.*

come tutto restituito si fosse sotto il dominio del Re Aragonese, è rapportato da varj Istorici (*a*), non essendo del mio istituto il diffondermi nel racconto di tai fatti. Ne racconterò almeno alcuni pochi, che ne avvisa il *Giovio* (*b*), con premettere sì per questo rincontro, come in ogni altro per l'avvenire, ciò, che ne avvisa di questo Storico *Paolo Frebero* (*c*): *Cum aliquando interrogaretur* (ei scrive), *cur in Historia sua simularet falsa, & vera dissimularet? amicorum gratia id a se factum fuisse respondit; & tametsi sciret, superstites suis scriptis fidem derogaturos, posteritati tamen ea credibilia fore, quæ suis Italis laudem essent allatura*, teste *Johanne Bodino Methodi Histor. Cap.* 4. Idem *Bodinus*, & *Petrus Mathæus* uterque *Gallus* coarguerunt eum, quod nationi Hispanicæ plus favens, Gallicam protervius insecutus fuerit. Se però di alcun vero difetto un Uomo sì degno accagionar si volesse, ei sarebbe quello, di non aver mai in tutta la sua Storia additato il giorno, o l'anno, in cui avvenne ciò, che ne avvisa, per ventura volendo così sfuggir la critica, in cui di leggieri s'incorre, se l'epoca de' tempi non batte nel suo giusto punto.

La presa di Reggio nelle Calabrie, così la descrive (*d*). *Nec multo post Ferdinandus, atque Consalvus septingentis circiter Equitibus, & peditum Hispanorum, & Siculorum quinque millibus in navibus impositis, e Messana*

C *supe-*

(a) *Memoires de Godefrey Liv. 8. chap. lib. 8. & 13.*
Summ. lib. 6.
Guicciard. Ist. di Nap.
Coiro Ist. di Milano.
Sannuto Ist. di Venezia to. 22. Rer. Italic.
Gian. tom. 3. lib. 29. cap. 2.
(b) *Loc. cit. pag. 35. & 64. ad 69.*
(c) *Tom. 3. Theatr. viror. erudit. Clarorum par. 4. pag. 1454.*
(d) *Loc. cit. pag. 64. n. 5.*

superato freto Rhegium trajiciunt: statimque expositis copiis, tormentisque prolatis, Urbem oppugnare adoriuntur. Rhegini, qui ab exiguo Gallorum præsidio, quominus saluti, fortunisque suis caverent, vel studium suum in tempore erga Regem nudarent, minime deterrebantur, refugientibus in arcem Gallis, portas aperuerunt. Arx quoque triduo post magna vi oppugnata, ac demum fabri cujusdam lignarii proditione dum acriter certaretur capta: Gallique ferme omnes a muro præcipitati, quod de deditione dum cæptas perficerent munitiones simulanter egissent: ludificaque diu crebris colloquiis Regem, aliquot demum milites incaute ante arcem obversatos, tormentis repente emissis interfecissent Rhegio recepto &c.

Anche degna è di esser notata la conquista della Città di Gaeta, le cui circostanze non son curate rapportarsi da altri Storici. Ecco come ce la descrive lo stesso Autore (a). *Igitur Cajetani inopiam accusare, testari Civitatem publice, ac privatim veteribus tributis novisque sumptibus exhaustam, ac demum orare Gallos, ne quam opinionem de Gallici imperii lenitate omnes concepissent, eam acerbissimo injuriæ genere fallerent penitus, vel omnino macularent. At Galli, quos Belcarius Quæstorum Magister ad pecuniam exigendam miserat, quum aperte imperium detrectantes cogendi potius, quam adhortandi viderentur, de capiendis his, qui maxime recusarent, custodiæque tradendis consilium inierunt. Sed dum Galli vim parant, Cajetani a fœmina quadam, quæ per fenestram sermones exceperat, de ea re celeriter admonentur. Quibus cognitis, & ex vultu Gallorum facile deprehensis, arma capiunt. Aragonium nomen inclamant, concursuque totius Populi ad templum maximum facto, quod tum forte supplica-*

(a) 16. pag. 65. n. 45.

vationes solemni pompa circumlato Dei Christi Corpore ducebantur, *Gallos in Arcem compellunt*. Siegue indi a dire come tosto avessero inviato Ambasciatori a chieder soccorso al fratello di Alfonso d'Avalos, rimasto con alcuna poca truppa da Ferdinando in presidio del Castello d'Ischia, come questa si fosse inviata, e ciò, che ferono i Francesi per opporvisi, soggiugnendo in fine: *Cajetani, qui sicuti temere defecerant, ita & insana obstinatione constantes videri volebant, responderunt se nequaquam Gallorum minas timere: paratosque esse operibus ostendere, quibus animis superbam gentem oderint, quæ adeo avarè imperare cæpisset, quoque studio Aragoniorum nomen colerent, quorum lene imperium veræ libertati persimile sexaginta amplius annos experti essent*. Ma giunse a tal segno l'odio, e l'esasperato animo de'Gaetani contro de'Francesi, che per la loro avidità aveansi tirato sopra, che trasportaronsi a commettere atti, che la stessa natura abborrisce; poicche scrive (*a*). *Cajetani quidam aliquot nacti Gallos, qui in templum confugerant, crudeliter interfecerunt; adeo ut exempta morientibus corda immani quadam rabie præ ira, ac dolore acceptæ calamitatis dentibus admoverent*.

Ma de'Napoletani ragionando il *Muratori* (*b*), neppure potè trattener la sua penna al pari del *Giovio* contro il costume de'Francesi di quel tempo, onde ne ragiona in tal guisa. *Si credeano essi, allorchè comparve nel Regno il Re di Francia, di godere sotto di lui l'età dell'Oro: vana immaginazione di altri popoli, inclinati alla mutazione de' governi. E veramente il Re li sollevò da alcune gravezze. Ma per lo contrario i Francesi d'allora* man-

C 2

(a) *Ib. pag. 69. n. 45.*
(b) *An. tom. 9. in an. 1495.*

mancanti di quella disciplina, e moderazione; che si osserva in loro oggidì, altro non facean tutto dì vedere, che eccessi di crudeltà, di lussuria, e di avidità di roba. Poco ci volea, perchè essi maltrattassero, ed uccidessero gli amici, non che i nemici. Di nulla più anziosi erano, che de i saccheggi, dati e i loro ladronecci, nè pure perdonavano alle Chiese; e ciò, che era più sensibile, rapivano donzelle, e maritate, senza che se ne facesse giustizia. Il Re medesimo oltre modo abbandonato alla sensualità, serviva di pessimo esempio agli altri. In una parola poco stettero i Napoletani a sospirar gli Aragonesi, che pure con mano sì aspra gli aveano governati finora. Quindi con poca nostra gloria vi fu, chi scrivesse: *Post Caroli siquidem discessum, Neapolitani suapte ingenio, novitate Regum, & rerum commutatione gaudentes, quum Gallos jam plane fastidirent, ac Aragonios rursum animos inclinarunt* (a).

43. Ferdinando si prende in moglie con la dispensa pontificia Giovanna sua Zia.

Ferdinando intanto per vieppiù render saldo il possesso del riacquistato Regno, proccurò imparentarsi col Re di Spagna più strettamente, onde colla dispensa del Pontefice si tolse in moglie Giovanna sua Zia, che nata da Ferdinando suo Avo, sorella era a quel Re. Ma mentre colla novella Sposa mena lieti i suoi giorni a Somma, luogo posto alle falde del Monte Vesuvio, gravemente infermatosi fu condotto in Napoli, ove nel 1496. nell' età di anni 27. un mese, e giorni 11., come nota il *Summonte*, senza prole fu tolto a' mortali. Seppellito fu nella Chiesa di S. Domenico, onde la successione nel Regno cadde in Federico suo Zio, di cui a suo tempo dovrà ragionarsi.

44. Ma s'inferma a Somma nell' anno 1496. d'anni 27. muore in Napoli, ed è seppellito nella Chiesa di S. Domenico; e Federico suo Zio succedè al Regno.

Quando l' epoche de' tempi recateci dagli Storici vadano a dovere, osservasi, che Ferdinando II. governato

(a) *Jovius Hist. lib. 3. pag. 63. n. 30.*

nato abbia il noſtro Regno la prima volta non più che un anno, e giorni 27., quanti ne traſcorſero da' 24. Gennajo del 1494. che ne preſe il poſſeſſo, fino a' 21. Febbrajo del 1495., che vi entrò Carlo VIII., e poi altri due meſi, che ne paſſarono da' 7. Luglio fino a' 7. Settembre del 1495., quando vi ritornò la seconda volta, che in tutto il ſuo regnare ſtato ſarebbe di un'anno, meſi due, e giorni 27., e fra queſto tempo Carlo VIII. non più regnato avrebbe, che meſi quattro, e giorni 16., quanti ſe ne numerano da' 21. Febbrajo del 1495., che coronato fu, fino a' 7. Luglio dello ſteſſo anno.

Crede il *Muratori*, che il Re Franceſe ſollevato aveſſe i Napoletani da alcune gravezze, e preſo avrà queſta notizia dalle memorie dell'*Argentone* (a), ove ſcrive. *Fece a' ſudditi aſſaiſſime grazie, togliendo loro molte gravezze*. Ma quali queſte ſi foſſero non ce le addita. Per quanto ſi appartiene al Volume delle noſtre *Grazie*, nulla ſi rileva, che da queſto Principe alcuna ne foſſe ſtata accordata. Vivendo ei in quel poco tempo tra il rumor delle armi, che occupato il teneano, ed anche in quei piaceri divertito, che la ſua giovenile età gli ſuggeriva, poſſibile non era, che volgeſſe il penſiere a più ſerie cure, con promulgar nuove leggi, o a far nuove grazie. Niccolò de *Bottis* (b), ſolamente deſcriver volendo i *Capitoli delle grazie* concedute da Ferdinando II. premette una brieve cronologia di tempi, cominciando dal giorno della rinuncia fatta da Alfonſo II. che lo ſegna a' 23. Gennajo del 1495., fino al giorno, che Ferdinando ſuo figlio fece la ſua entrata in Napoli, ri-

(a) *Lib. 7. cap. 14. pag. 252.*
(b) *Vol. di graz. pag. 20. a t.*

ritornando da Messina, e lo nota a' 7. del seguente Luglio. In questo frattempo parlando di Carlo VIII. scrive in tal guisa. *Die 7. Martii iste Rex Carolus habuit consilium Neapolitanum in Castro Capuanæ, ubi pronunciavit per os Præsidentis in sua præsentia se remittere de gravaminibus Regni 70. super 200. millia annua*. Del rimanente altra notizia non ci riman registrata, onde al più dir si potrà esser queste quelle gravezze accennate dall' *Argentone*, e dal *Muratori*, delle quali fu il Regno sollevato, ed appena converrà credere, che confermato avesse le grazie fatteci da' suoi Predecessori.

45. *Provisse de' beneficj fatte da Carlo VIII.*

Nel VII. Tomo del Chioccarelli però anche ne sfavillano appena due sue Carte di questo Re. Con una di esse, che porta la data de' 3. Marzo del 1495. confermò, e concedè di nuovo a Pietro Caracciolo Canonico Napoletano il beneficio di S. Maria sito dentro la Chiesa Arcivescovile della Città di Trani per esser di Patronato Regio, e della rendita di an. duc. 150. sopra il maggior Fondaco, e Dogana di quella, poicche asseriva possederlo da molto tempo, concedendogli la percezione de' frutti, qualora se ne ritrovasse in possesso. Coll' altra poi de' 13. del seguente Aprile conferì al Chierico Luise di Barletta la Cappellania, o sia beneficio della Regia Cappella del Castello della Città, la cui provista spettava al Re, essendo vacata per la morte dell' Arciprete. In somma tra quel poco tempo anche volle metter mano in queste proviste.

46. *Grazie concedute da Ferdinando II. a richiesta della Città di Napoli contenute in 24. Capitoli.*

Riguardo a quelle, che concedute furono da Ferdinando II. a richiesta della nostra Città, contengonsi esse in XXIV. *Capitoli*, i quali rapportansi dal mentovato de *Bottis* (a). Di essi esser potrà contento il letto-

(a) *Pag. 21. del vol. delle graz., e privileg.*

tore del seguente epilogo, senza interamente trascrivergli.

I. Che s'intendessero confermate, e di nuovo concedute tutte le grazie fatte alla Città da' Predecessori Re Aragonesi, e spedirsene nuovo privilegio, con esser tutto osservato, senza pretendersi, che di alcune di esse non se ne fosse in possesso: e si risponde. *Placet R. M.*

Nel II. Si chiede un generale indulto per qualunque delitto, men che quello di lesa Maestà. *Placet, reservato interesse Partium.*

Nel III. Che liberati si fossero tutti quei, ch'eran carcerati per le mancanze, e delitti commessi. Si risponde, *Regia Majestas, exhibitis nominibus carceratorum, & causis carcerationis opportune providebit.*

IV. Che gli officj, e beneficj del Regno provveder si dovessero a 50. Regnicoli, ed è da notarsi la ragione di tal richiesta, poicche dicesi, *atteso, che lo utile, honore, & beni delli Vassalli è dello Signore.* Ed il Re risponde. *Placet R. M., atque eo libentius, quod Majestas Sua decrevit benemeritos Regnicolas, & Subditos suos prosequi non solum Officiis, verum etiam beneficiis, honoribus, & regalibus munificentiis.*

V. Chiedesi la franchigia sì nella Dogana, come fuori di essa, comperando sì in grosso, come a minuto. Si risponde. *Pla. R. M. servari id, quod antiquitus fuit solitum, consuetum circa franchitiam, & exemptionem, & similiter in illis, quæ emerint pro usu suo tam in grosso, quam ad minutum, prout in ipso Capitulo continetur.*

VI. Chiedesi la franchigia di ogni diritto, dazio, passo, scafe, dogane, ed altre gabelle per tutto il Regno, riputandosi i Napoletani, come Cittadini di ogni altra Città, sì demaniale, che de' Baroni, intendendosi comunicati tutti gli altrui privilegj, e specialmente quelli

li conceduti a' Capuani, e Liparoti. Si risponde. *Pla. R. M. in Civitatibus, terris, locis, quæ in præsentiarum existunt in manibus, & demanio Majestatis, ac Regiæ Curiæ, & quæ in futurum in demanium, & in manibus Regiæ Curiæ sunt perventuræ.*

Prudente fu la risposta; poicche non conveniva spogliare i Baroni di quei diritti, che per titolo di compera per ventura acquistato aveano; ed i Principi esattamente osservano ciò, che anche per diritto comune si dispone (a), cioè di non far grazie, che nell'altrui danno ricader potessero.

VII. Comecche fu dalla Città supplicato Ferdinando I. di restituire la gabella del buon denaro, il cui frutto impiegavasi per la riparazion delle pubbliche strade, e benignamente accordata ne fu la restituzione, riserbandosene ben vero la rendita, fintantocche il Regno ridotto si fosse nello stato di sua tranquillità, permettendosi solo, che di quella se ne pagassero ann. duc. mille, per ispendersi nel pubblico benefizio; perciò pregato fu il Re ad ordinare, che con effetto pagata si fosse alla Città questa somma, e che l' intera rendita esiger dovesse, quando il Regno ridotto era nella pace primiera. Si risponde. *Pla. R. M., sicut & quemadmodum per felicis memoriæ Regem Ferdinandum Avum suæ Majestatis colendissimum decretum, & concessum fuit.*

VIII. Chiedesi poi, che questa gabella tolta si fosse, come quella, che imposta erasi per l' edifizio delle novelle mura della Città, e per render perfette le antiche; onde quando terminato era tal bisogno, ragion volea,

(a) *L. impuberi 40. ff. de administr.*
L. 2. §. merito si quis a Principe ff. quid in loco publ., & l. 4. Cod. de emancip. lib. ibi: nec in cujusquam injuria beneficia tribuere moris est nostri.

volea, che di tal peso quella restasse sgravata. Si risponde. *Pla: R. M., prout petitur, dum tamen in dicta gabella exigenda, una cum Deputatis ab ipsa Universitate interveniat unus, videlicet nomine ipsius Majestatis, & Credenzerius, ad hoc ut pecunia exinde proveniens in usus murorum deputata convertatur, quibus completis, gabella ipsa tollatur, & penitus annulletur.*

Ei è da notarsi il savio provvedimento del Principe, che degno sarebbe di essere imitato. Temette, e con qualche ragione allora, che il pubblico denajo non si fosse speso colla dovuta puntualità, e per l'uso destinato, qual male ricadeva in danno de' Popoli, che soggiaceano all'imposto peso; perciò destinar volle il Credenziere, che qual Fiscale invigilar dovesse, perche impiegato si fosse colla dovuta esattezza.

IX. Si supplica il Re, perche restituir facesse l'acqua a' Molini secondo il solito, perche non mancasse il pubblico comodo. Si risponde. *Pla: R. M. prout petitur, dum tamen non producat defectum aquarum ad usum, & opportunitatem Civitatis, ac Civium, & quod ubique interveniat Officialis, seu Provisor, qui ipsarum aquarum pro tempore curam habeat.*

X. Si chiede la licenza di coltivare i territorj vietati nel distretto della Città, come praticavasi innanzi del divieto. *Pla. R. M.*

XI. Si dimanda, che gli Eletti de' respettivi Sedili della nostra Città goduto avessero tutte le grazie, preminenze, e prerogative, che loro concedute furono da Ferdinando I. Avo, senza veruna diminuzione. *Pla. R. M.*

XII. Chiedesi la grazia di poter aggregare i Forestieri per Cittadini, e di poter loro privare di tale onore, e di ogni acquistata immunità, qualora se ne rendes-

fero indegni. Si risponde: *Pla. R. M. dum tamen fiat ex justa causa, quæ debeat Suæ Majestati notificari.*

XIII. Si dimanda, che il Reggente della Vicaria, i suoi Giudici, e tutti gli altri Ufficiali sì grandi, come piccioli in ogni anno si sottoponessero al Sindicato, che prender dovean gli Eletti, e si risponde: *Pla.R.M. ut petitur, cum interventione tamen novorum Officialium, intelligendo tamen de Officialibus illis, qui in eadem Civitate singulis annis consueverint sindicari.*

XIV. Molto giusta fu la grazia, che si chiedette, che vietar si dovessero le usure, e gastigarsi colle meritate pene i controvenienti; come già oltre la divina legge, ordinato erasi colle *Costituzioni*, e *Capitoli* del nostro Regno. Ma a dimande cotanto ragionevoli non si sà indagarsi il motivo, per cui si rispondesse: *Regia Majestas opportuno tempore respondebit.*

XV. Si chiede la grazia, e si accorda di poter estrarre le pelli fuora del Regno, come per lo passato erasi praticato. *Pla. R. M.*

XVI. Creder deesi, che vietato fosse il poter dare a fitto i sacchi per comodo di riponere il sale, le vettovaglie, ed ogni altra cosa, che venisse in Città, o che da essa per la via di mare fuora si estraesse, nulla ostante qualunque ordine, o privilegio vi fosse in contrario, onde questa grazia chiedesi, e viene accordata, dicendosi *Pla. R. M. prout petitur*, *dum tamen restituatur precium illis, qui dictum affictum tenent ex privilegio, regio titulo emptionis.* Dunque è da dirsi, che vi fosse un diritto proibitivo nel farsi un tal negozio, che venduto dalla Regia Corte, ragion volea, che restituito si fosse al Comperatore il prezzo, che ne avea sborzato.

XVII. Cercasi, che a' Cittadini, ed a' Monasteri Napoletani si pagassero gli erbaggi di Puglia, come pratica-

ticavasi in tempo del Re Alfonso I., e Ferdinando I.: e rispondesi. *Pla. R. M.*

XVIII. L'espulsione de' Giudei dalla Città si richiede col XVIII. Capo, per evitarsi gl' inconvenienti, che partorivano; e si risponde. *Habita matura consultatione una cum ipsis Nobilibus, & Civibus Neapolis, super his opportune providebit.*

XIX. Per gli stessi Giudei si dimanda, che si assegnasse loro nella Città un luogo separato, ove uniti abitassero, e non già tra' Cristiani, e si risponde. *Pla. R. M. ut in præcedenti Capitulo continetur.*

XX. Per isfuggire i disordini, che nascevano, si dimandò anche, che tai Giudei si distinguessero con alcun segno, che portar dovessero, e fu risposto. *Regia Majestas in hoc, quod petitur, opportune providebit.*

XXI. Intorno a' giudizj da farsi, si dimanda, che i Giudei convenir si potessero nel S. C., e nella G. C. della Vicaria, e nelle altre Corti del Regno, senzacchè potessero essi convenire i Cristiani avanti altro Giudice, e si risponde. *Pla. R. M.*

XXII. Si dimandò anche, che contro de' medesimi esercitar si potesse il diritto del congruo, e che questo spettar non dovesse a' rustici, quantunque Cristiani, e fu risposto: *Pla. R. M.* Vieppiù, che per la seconda parte vi si era già provveduto dalla nostra *Consuetudine.*

XXIII. Si dimanda, ed accordasi la grazia, che nulla pagar si debba per la spedizione de' privilegj di tai grazie, e loro conferma se non quello, che fu pagato in tempo del Re Ferdinando I. e si risponde *Pla. R. M.*

XXIV. Lo stesso si dimanda per la spedizion del privilegio *in ampla forma ad consilium sapientis. Pla. R. M.* E queste *grazie* portan la data in *Castello novo* de' 27. Gennajo del 1495.

Di questo Re Ferdinando II. se ne ha poi un *Bando*

47. *Bando del Re Ferdinando II., che si contiene nella Prammatica III. sotto il tit.* de salubritate aeris.

no sottoscritto a' 36. Giugno, che si contiene nella Prammatica III. sotto il titolo 150. *de salubritate aeris*. Con esso si comanda a Cola Pagliaminuta suo Commessario, che da allora in avanti tutti quei Mulattieri, Salmatari, o Carrettieri, che di notte, o di giorno buttassero mondezza, letame, o terra in altri luoghi della Città, e non già ne' Mondezzari stabiliti, soggiacer dovessero alla pena della Galea; ovvero della frusta per tutta la Città, senza allegar la scusa di non sapere i Mondezzari, perche dimandandone, si sarebbono loro additati. Provvedimento fu questo molto savio per tener monda la Città, ma ora colla dovuta esattezza non si vede eseguito.

48. *Questa Prammatica non ha commento, come le altre sotto lo stesso titolo.*

Su questa *Prammatica III.* non vi ha particolar commento, perche *Scipione Rovito*, *Francesco di Costanzo*, e *Gio: Maria Novario* ragionano piuttosto sul tit. *de salubritate aeris*, che sulle particolari *Prammatiche*, che sotto di esso sono allogate. Il *Rovito* ne commenta la I., il *Costanzo* la I., la V. VI. VIII. IX. XV. XXI. XXV. XXVIII., e la XXIX. e *Novario* la I., la VI., e la IX. Onde quando si esporranno quelle, delle quali non per anche si è ragionato, se ne dirà allora, quanto sarà più degno da notarsi. La prima di esse però, che promulgata fu a' 10. Agosto del 1487. dal Re Ferdinando I., che leggesi sotto questo tit. comechè contiene molti savj provvedimenti ridotti in diece §§., che rapportati furono nel XX. *libro* del *precedente tomo* *pag.* 594., quando osservati fossero, non piccolo giovamento ne ritrarrebbe la nostra Città.

49. *Prammatica che ordina rimettersi i Rei di delitto*

Nel terzo Tomo delle nostre *Prammatiche* dell'edizione di Napoli del 1682., di cui si farà uso in questa Istoria, sotto il tit. 166. *Ubi de delictor. &c.* si assegna la *Prammatica* III. al Re Ferdinando, ma porta la data *in cha*- [illegible] *rissi*-

rissima Civitate Catanea die 26. Maii duodecima indictionis 1494. Ella così principia: *Cum fuerat inter Serenissimum Regem* : In essa si ordina, che i rei di alcun delitto si rimettessero scambievolmente dal nostro Regno in quello di Sicilia, se ivi l'avessero commesso, e così di pari da quello in questo, se quì commesso si fosse. *Prammatica* fu questa, che confermata poi si ravvisa dalla IV. e VI. sotto lo stesso tit. promulgate nel 1536. e 1540. dall'Imperator Carlo V.

to scambievolmente dal nostro Regno a quello di Sicilia; e ciò che n' esposero i Commentatori.

In essa va dicendo Ferdinando, che una tal determinazione aveala egli convenuta con Alfonso II. suo Padre, e nel corpo della legge ragionasi, come se costui nel Regno di Sicilia si ritrovasse, onde si dovesse a lui ricorrere, laddove i malfattori si fossero ivi ricoverati, perche gli facesse rimettere. All' incontro più cose son da riflettersi; e si è la prima, che a' 26. Maggio del 1494. secondo la data della *Prammatica*, Alfonso ancora possedea il Regno, che rinunciò a' 23. Gennajo del 1495. e quì ritrovavasi, e non già nella Sicilia. Si è la seconda, che da niuno Storico ci si avvisa, che Ferdinando stato fosse nella Città di Catanea; e quando anche siavi stato, esser dovea in quel tempo, in cui era profugo dal Regno, mentre invaso fu, e posseduto da Carlo VIII. onde a questi, e non a lui conveniva il far leggi per lo suo regolamento. Oltre ciò leggesi nell' ultimo così sottoscritta. *Ferdinandus de Aragonia, Dom. Vicerex mandavit mihi Antonello Sallima Locumt.*, & *Magnifico Notario in officio Protbonot:* quandocche in tempo degli Aragonesi governato era il nostro Regno da' suoi Principi naturali, e non da' Vicerè, come da Ferdinando il Cattolico in avanti fu praticato. Ma comechè questa è una legge dopo confermata dalle seguenti, perciò non mi pone nell'impegno di far su di

essa

essa una dissertazion diplomatica, perche se ne sappia, chi ne fosse stato il vero autore, e solo ho stimato accennare le difficoltà, che incontrar potrebbe.

Nota intanto *Rovito* su questa *Prammatica*, che per poter avere il suo luogo, ei fa mestieri, che i delinquenti veramente sian tali, con esser convinti da pruove inalterabili, non bastando contro di essi gl'indicj, e le congetture. Il *Costanzo* poi si fa a trattar questo punto della remission de'rei da un dominio all'altro con più erudizione, prendendone i lumi dalla Romana Storia intorno a quello praticavasi in tempo di quello Impero, e indi viene alle convenzioni, ch' esser vi possono tra i particolari Regnanti, e come, ed in quali casi permetter si debba questo asilo, nè altro occorre dirne, perche il *Novario* ripete quello ne disse il *Rovito*.

50. *Si espone la Pramm. I. sotto il tit.* de Annona Civitatis Neapolis, *derogata poi da altre sotto il* tit. de extraction.

Un'altra *Prammatica* finalmente ascrivesi a questo Principe, e sarebbe la I. sotto il tit. 8. *de Annona Civitatis Neapolis*, *&* *Regni*, la quale ha questo principio. *Commissario per lo grande amore &c.* Porta la data de' 3. Maggio del 1496. nella Città di Aversa, ed in essa si concede la grazia di poter introdurre nella nostra Città vettovaglie, ed ogni altro, senza pagarsi gabella veruna, come prima praticavasi, acciò in essa vi fosse la desiderata, e tanto utile abbondanza. Ordina ben vero, che quei, i quali tal grascia introducevano, avessero avuto la patente dagli Eletti, da cui si rilevasse di averla quì condotta e non altrove, acciò la Gabella fraudata non fosse. Ne eccettua però la gabella del buon denaro, come quella, che apparteneva alla Regia Corte, ed esigevasi nel tenimento della Città. Ma questo sì segnalato vantaggio ormai più non si gode, perciocche tal *Prammatica* fù dalle altre derogata, come si fu la XXVIII. XXIX., e XXXXI. che abbiamo sotto il tit. *de extract.* delle quali si ragionerà a suo tempo.

Su

51. *Spiega delle Pramm. 1. de Annona Civitatis.*

Su questa *Prammatica* va essaminando il Reggente *Rovito*, come punir debbonsi coloro, che vendessero corrotto ciò, che all'annona si appartiene, e molto più quei, che l'occultano, per farne divenire più alto il prezzo, gastigar dovendosi il primo delitto colla pena dello stellionato. Propone indi quesito, se conferisca a rendere abbondante l'annona il tassare uno stabilito prezzo, e che a quello debba vendersi; ed allega gli Autori, che sì l'uno, che l'altro sentimento sostennero. Se però lume voglia prendersi dall'esperienza maestra delle cose ne basterà rammentare, quanto avvenne nella nostra Città, e nel Regno tutto nel 1764. poicche per essersi tassato il prezzo delle vettovaglie, furon queste nascoste da' Padroni, e mai più rivelate, a dispetto di tutti i minacciati gastighi dal Governo, onde si vide morir la gente per la fame nelle pubbliche strade. Indi passa a toccar l'altro punto contrario, cioè dell'estrazione de' grani, per vedersi, come, e quando permetter si debba: e quantunque *Tesauro* nella *dec.* 152. voglia che a tal divieto non sian tenuti quei Stranieri, che possedessero beni nel Regno, nondimeno molti *DD.* (a) sostengono, che in tempo di carestia, anche può ritenersi il frumento ad altri venduto. Del rimanente, come i Naturali abbian diritto a tutti poziore di alimentarsi sopra il frutto del proprio suolo in esclusion degli Stranieri, sarebbe punto facile a dimostrarsi, ma di farlo non conviene al mio istituto, e mi contento di accennare quelle quistioni, che soglion farsi sulle leggi, ch' espongo.

Pun-

(a) *Socc. jun. cons. 76. vol. 4.*
Franc. Marc. dec. Delph. 230. 236., & 522. in 2. p.
Borrell. de Magistr. edicto lib. 3. cap. 14. n. 8. & seq.
Natta cons. 12.

32.
I Romani praticavan tutta la vigilanza su questo punto.

Punto per altro si è questo molto interessante per un Principe, che affetto abbia per gli suoi Vassalli. Ne fa saper *Tito Livio* (a) che facea trasportarsi il sale in Roma, e vendersi a conto dell'Erario, per così sollevarsi il Popolo dall'angarie de' Pubblicani. L'*Imperator* Claudio acciò mai venisse meno il frumento al Popolo Romano, ch'era nell'Italia, con ispecial'Editto ordinò a tutte le Provincie sottoposte al suo Impero, come all'Egitto, alla Sicilia, nella Francia, e nell'Africa, che in ogni anno quello si trasportasse, e fino a' tempi del Gran Costantino fu in costume darsi da' pubblici magazini le graziose sovvenzioni al Popolo, che chiamaronsi *frumentarie*; ma questo Cesare stimò di toglierle, ed in loro vece se dare il necessario frumento a' Fornai, acciò col pane cotto si soccorresse il Popolo. Dietro questo esempio, come nota il *Costanzo*, gli altri Principi han curato distribuir l'annona, e tassare il peso del pane. E per vedersi, come questa cura sia sempre stata la maggiore di chi ha governato, ravvisar si potrà nel *Cod. Teodosiano* (b). Ivi si rileva da più titoli, e specialmente nel XV. e XVI. quanta cura presa si avessero gl'Imperatori *Valentiniano*, e *Valente*, come altresì *Arcadio*, ed *Onorio* non solo nel proccurar l'abbondanza dell'annona, ma ben anche il dolce prezzo di essa. Quei primi Cesari così ordinarono a Simmaco Prefetto di Roma. *Ne pessimus panis Populi Romani usibus ministretur sola ducenta millia modiorum frumenti, integri, atque intemerati, juxta priscum morem Mensores, & Caudicarii* le-

(a) *Lib. 2. pag. 132.*
(b) *In l. 1., & 5. Cod. Theod. lib. 14. tit. 15. Canon. frument. Urb Romæ, & tit. 16. de frumento Urbis Constantinop. tit. de annonis Civicis, & pane gradili, & tit. 20. de pretio piscis.*

levioribus pretiis Pistoribus venundare cogantur. Chiamossi questo Rescritto *lex boni panis*, ed altri legger se ne possono appresso, che tutti intesi furono a questo fine, cioè perche il Popolo Romano avesse in abbondanza il pane, e di ogni perfezione, poicche in tal guisa cessavan tutte le querele; quindi diceva *Giovenale* nella sua *Sat.* 10. che il Popolo due cose con anzietà desiderava, *panem, & circenses*. Sotto questo *tit. de Annona &c.* allogate vi sono diverse altre *Prammatiche*, onde quando ne verranno per mano, si esporrà, quanto di riflessione ad un' Istorico si permette, tenendoci lungi da quella critica, che per ventura da altri si desidera, o far si potrebbe, col paragone de' passati tempi a' presenti.

Quello, che poi contener si può sotto il nome della *grascia* della Città, e spezialmente se la lana vi si comprende, osservar si potrà ciò, che ne ha scritto il *Novario* su questa *Prammatica*.

Eccomi al fine del governo del Re Ferdinando II. di Aragona, e delle grazie da lui fatte, e leggi promulgate in quel brevissimo tempo, che possedette il nostro Regno, onde passerò a quello di Federico suo Zio.

53. *Federico proclamato Re di Napoli dopo la morte di Ferdinando suo nipote.*

Questo Principe, che fratello fu di Alfonso II., mentre era nel governo della Città di Lecce, chiamato venne in Napoli per assistere alla infermità di Ferdinando suo Nipote; ma ritrovatolo morto, dopo essersi celebrate le Reali esequie, agli 8. di Settembre del 1496. comechè n' era l' erede, tosto ornato fu delle Reali insegne, ed acclamato con infinito giubilo Re di Sicilia, di Gerusalemme, e di Ungaria. Indi a' 26. dello stesso mese a richiesta della Città concedè, e confermò 68. Capitoli in di lei beneficio, che diverse grazie contengono, come in appresso saran rapportate insieme colle *Prammatiche*, che da lui promulgate furono.

54. Riceve l'Investitura del Regno dal Pontefice Alessandro VI. e ne fu spedita la Bolla.

A' 26. Giugno del 1497. per ordine di Alessandro VI. con grandissima pompa ricevette l'investitura del Regno, di cui ne fu spedita la Bolla a' 7. dello stesso mese, che leggesi nel primo Tomo del *Chioccarelli*, e presso il *Lunig pag.* 1307., & 1310., ove si ha anche il Breve spedito per la di lui incoronazione. Presso lo stesso *Chioccarelli* leggesi anche la Bolla spedita a' 9. dello stesso mese, con cui il Pontefice avvisava il Re, che inviavagli il Cardinal di Valenza Cesare Borgia Legato Appostolico per incoronarlo. Seguì questa solennità nella Città di Capua, cui Federico scrisse un' affettuosa lettera, che si ha presso lo stesso *Chioccarelli* (a) dandogli parte della ricevuta Bolla, e del Breve, che ivi eseguir volea. Ivi anche è rapportata un' altra Bolla de' 13. dello stesso Giugno, con cui Alessandro donò al novello Re il censo annuo di oncie otto mila di oro, che dovea per lo Regno di Napoli, durante però la sua vita, ed anche le cinquanta mila marche di sterlinghe per causa dell' investitura. Altresì vi si legge l'istrumento della seguita incoronazione nella Città di Capua a' 10. Agosto seguente dal cennato Cardinal di Valenza col giuramento di fedeltà, ligio omagio, e patti promessi all'Appostolica sede per la ricevuta investitura. Di più la Bolla del Cardinal Raffaele Camerlingo di S.Chiesa de' 29. Giugno del 1499., con cui dichiara aver ricevuto dal Re Federico il Palafreno per lo censo di quell'anno, onde ne lo quieta. Vi si legge di più una lettera, che il Re scrisse al Cardinale di Napoli, che ritrovavasi in Roma a' 24. Giugno del 1501., perche facesse sapere al Papa, se volea dare adito alla presentazione del Palafreno, e riceverlo, e volendolo riceve-re,

(a) *Tom. 1. M. S. Giurisd.*

re, pregava il Cardinale a comperarlo, e presentarcelo in suo nome. Ed in fine nulla più conoscer fa, quanto grande fosse stata la divozione, che dimostrò questo Principe verso il Papa, se non quell'ordine, che a' 20. Febbrajo del 1501. drizzò ad Antonello di Stefano perchè avesse nel giorno di S. Pietro e Paolo, dato il Palafreno all' Arcivescovo di Napoli, o al suo Vicario, che ogni anno tenuto era di dare alla Sede Appostolica, giacchè al suo Ambasciatore non era sicuro l' accesso a Roma, da dove il Pontefice cacciato avea i suoi Oratori, essendovi anche ivi alcuni Capitani del Re di Francia suo pubblico nemico. Ho stimato raccogliere tutte insieme queste notizie, di cui ci ha fornito il *Chioccarelli* nel suo primo Tomo, per far conoscere, qual venerazione nudriva Federico verso Alessandro VI. e la costui ingratitudine in appresso contro di lui dimostrata.

55. *Il Re Federico fa coniare una moneta, per marca, che fosse spenta l'antica inimicizia de' Baroni contro Ferdinando suo Padre, ed Alfonso suo fratello.*

Il Re prese poi per suo Segretario Vito Pisanello uomo fornito di buone lettere, e di ottimi costumi. Temette, che nell'animo de' Baroni si celasse ancora il concepito odio contro del Fratello, e del Padre Ferdinando I., onde perche ogni antica inimicizia spenta si fosse, coniar fe una moneta, ove eravi l'iscrizione, *Recedant vetera, nova sint omnia*. Terminò di purgare il Regno da quelle reliquie di Francesi rimasti da Carlo VIII., ma estinguer non vi potè quel male da essi introdotto, che da' Napoletani, *Francese* appellasi, e *Napoletano* da' Francesi. Come ne fosse stato il principio nelle nostre Regioni, e da qual fonte riconosca la sua sorgiva primiera, legger si potrà nel lib. VI. del *Summonte*, che prendesi la cura di rapportarlo, non dovendo io distrarmi in tal racconto.

56. *Federico toglie le gare e le in-*

Inutile però non sarà il rammentare, come riuscisse a Federico di attutar le gare, e le insurte inimicizie tra-

E 2

insurte tra i Nobili, e que' del Popolo intorno al portare l'aste del pallio in occasione della processione del Corpus Domini.

tra le Piazze de' Nobili, e quella del Popolo intorno al portare le aste del Pallio in occasione della Processione del SS. Sacramento, detta del *Corpus Domini*. Antico costume era, che di esse quattro sole se ne portassero, cioè una dal Re, dal suo Primogenito l' altra, e le rimanenti due davansi ad alcuni Oratori, e Principi forestieri, che a suo piacere il Re onorar volesse: e qualora più persone fosse a lui stato in grado di distinguere, aggiugner facea altre aste, fino al numero di otto. I Nobili de' cinque Sedili cominciarono a pretendere il portar queste aste, credendo, che lor si convenisse simigliante onore, più che ad ogni altro straniere. Allegavano essi in lor favore il secondo *Capitolo* di una sentenza profferita dal Re Roberto, che può leggersi nel 3. Capo del terzo libro del *Summonte*; quindi fu, che nel 1497. il Re Federico concedè una di queste aste a' Nobili, i quali prendevanla a vicenda, quando la Processïon camminava per avanti de' loro Sedili. Dopo questa grazia s' inoltrarono a chiedere il poter portare cinque aste; e sebbene il Re inchinato fosse a concederle, saltò fuora la Piazza del Popolo, dicendo, che se i Nobili cinque ne pretendeano, perche tanti erano i loro Sedili, ventinove ad essa ne spettavano, perche tante erano le piazze, che ella rappresentava.

57. *Determinazioni del Re Federico riguardo a' Nobili, e a quelli del Popolo, e in qual guisa si dovessero creare gli Eletti delle Piazze respettivamente.*

Lunga fu questa briga, che per estinguersi, il Re ne compromettè l' accomodo a cinque Commissarj di autorità, che far lo dovessero tra lo spazio di quattro giorni. Comechè costoro non riuscirono nel disimpegno del carico loro indossato, il Re, che tanto bramava la comune pace, a' 12. Luglio del 1498. stimò di risolvere, che gli cinque Eletti Nobili, ed uno del Popolo continuar dovessero nel Tribunale di S. Lorenzo a trattare i pubblici affari appartenenti alla Città, che terminar doveano dietro la più parte de' voti. Di più, che gli Elet-

letti eligger si dovessero secondo il solito, cioè i Nobili sceglievano i Nobili, ed il Popolo il suo Eletto. Che i Nobili secondo il solito avessero eletto per ogni Sedile i sei, o cinque Uffiziali. Così di pari si permise al Popolo di scegliere i dieci Deputati, o Consultori, a' quali insieme col suo Eletto si permettesse congregarsi nel luogo solito di S. Agostino, ed ivi consultare, e determinare quanto facesse d'uopo per servizio del Pubblico, e de' privati, ed eseguirsi poi nel Tribunale di S. Lorenzo. E laddove avvenisse il doversi trattare di alcuno affare in tempo di peste, o appartenente a mutuo, imposizione, o pagamento, dovesse ciò farsi nel Tribunale di S. Lorenzo da tutti i sei Eletti; ma l'esecuzione di ciò, che conchiudeasi, far si dovesse coll'intervento, ed autorità del Regio Uffiziale, che vi sarebbe deputato.

Ann. 58.
Il Re Federico ordina, che i Capitani delle Piazze del Popolo, fossero eletti da lui, e da' Re suoi successori.

In quanto a' Capitani della Piazza del Popolo fu determinato, che eliggere, ed ordinar si dovessero dal Re, e da' suoi Successori, riserbandosi di dichiarare in appresso ciò, che praticar doveasi per la solennità del Corpo di Cristo. Si soggiunse anche, che il giuramento dell'omaggio prestar si dovesse sì da' Nobili, che dal Popolo; ed in fine in tempo di guerra l'amministrazion delle accennate cose intendeasi riserbata al Re, ed occorrendovi alcun dubbio sulla interpetrazione delle presse determinazioni, dovesse a lui ricorrersi da quello, che se ne sentisse gravato (*a*).

A' 18. Giugno poi del 1499. con diffinitiva sentenza, che intera trascrivesi nel Volume delle *grazie*, e *privilegj pag.* 32. dichiarò quello dovea praticarsi per le aste

(a) *Questa Real determinazione interamente leggesi nel Volume delle grazie, e privilegj nella pag. 28. a t.*

59. *Stabilimento fatto dal Re Federico riguardo l'aste del Pallio per la processione del* Corpus Domini.

aste del Pallio, onde ordinò, che siccome prima i Nobili aveano avuto una sola asta, così da allora in avanti ne avessero cinque, cioè una per ciascun Sedile, che elegger dovea il suo Nobile per questo effetto. Un' altra ne concedette alla piazza del Popolo, riserbandosene due altre, cioè una per lo Re, e l'altra per lo Duca di Calabria suo Primogenito, e futuri Successori nel Regno, o per altra persona, che stata fosse di suo Real gradimento. Spiegossi indi, che questa sentenza osservar doveasi in ogni futuro tempo, e se per ventura stato vi fosse, chi avesse osato di attentar cosa in contrario, o di fare altra dimanda, riservò al suo arbitrio il poterlo privare degli accordati onori.

60. *Il Popolo si lagnò di una tal determinazione.*

Restò non poco amaro il Popolo con sì fatto stabilimento, nè lasciava da tempo in tempo di modestamente lagnarsene; ma ceder dovette, e chinare il capo a tal Sovrana deliberazione. Se alcuna ragione però avea di giustamente querelarsi, sarebbe stata quella, non già di avere una sola parte in tale esterior pompa della Processione, ma di avere un sol voto nelle determinazioni de' pubblici affari. La Romana Repubblica si avanzò sempre nelle sue forze, e nel suo splendore, poicche i suoi Cittadini ridotti nelle Tribù, che a' nostri Rioni assomigliar si potrebbono, eran chiamati ne' Comizj a dar la loro voce per la risoluzione de' pubblici affari. Prendeano essi interesse in ogni deliberazione, che il lor utile, o danno cagionar potesse. Eran già partiti in due Classi, cioè di Nobili, e Plebei, ed ognuno, cui nota sia la Romana Storia, non ignora, come i secondi finanche giunsero all'onor del Consolato, e della Dittatura ancora. Ecco il perfetto equilibrio, che niun pregiudizio reca in occasion di governare a qualunque nobiltà generosa. In quei tempi, che son da noi lontani, ben riflettar potea quel savio Principe, che trattan-

tandosi di alcuna imposizione, o di affare, che toccasse la pubblica annona, punto, che intereffava in quanta maggior parte il numerosissimo ceto del Popolo, i Nobili cinque voti vi aveano per conchiuder le risoluzioni da prenderfi, ed il Popolo un solo. Per darci dunque un proporzionato peso, il contrario avrebbe dovuto ordinarsi, perche a questa proporzione quello soffriva il carico de' vettigali tanto necessarj per lo mantenimento del Principe, e dello Stato; onde era di ragione, che libero fosse dal pericolo di restar manomesso dall'altrui avidità, o particolare interesse. Ma ei è da dirsi, che scappasse dalla mente del saggio Federico questa riflessione, perche facendola, forse non averebbe così ordinato.

61. *Morte di Carlo VIII.*

Mentrecche però ei se ne stava godendo con pace il possesso del Regno, ecco che nuovi torbidi sorgono per dovernelo privare. Vien tolto a' Mortali Carlo VIII. e come ne seguisse la quasi che repentina morte nel settimo giorno di Aprile del 1498. vien descritto minutamente dal Sig. d' *Argentone* (a), e con rincrescimento tralascio di trascriver le sue parole, che apprender farebbono, come in un punto han fine le umane grandezze. Tosto corrono gli Ufficiali del defunto Principe a prestar gli ossequj a Lodovico XII. che in quarto grado eragli congiunto, di cui ne seguì la coronazione nella Città di Reims a' 27. del seguente mese di Maggio. Non tardò egli a far conoscere le idee, che nudriva, perche prese subito il titolo di Duca di Milano e di Re delle due Sicilie.

62. *Lodovico XII. fa premu-*

Ne fa sapere il *Muratori* (b), che la maggior prima

(a) *Memoires liv. 8. chap. 18.*
(b) *To. 9. in an. 1498.*

mura di sciogliere il matrimonio che avea contratto con Giovanna, figliuola di Lodouico XI.

ma sua cura ella si fu di far disciogliere il matrimonio, che molti anni addietro avea ei contratto con Giovanna figliuola del Re Ludovico XI., tra perche non avea potuto averne successione, e perche avea premura di sposare Anna Vedova del desonto Re, di cui prima n'era stato innamorato: ed oltre ciò portava in dote l'importante Ducato di Brettagna. Ne ebbe ricorso al Pontefice Alessandro VI., ed in quei sconcertati tempi non mancaron ragioni per dichiararsi nullo il primo, e valido il secondo matrimonio. Il Breve del suo scioglimento segnato fu nel 1498. mentre correva il sesto anno del di lui Ponteficato, e rapportato viene da *Renato Coppino* (a), ove legger si possono le frivole ragioni, sulle quali fu poggiato. Dice lo stesso *Annalista*, che in questa congiuntura il Papa volle far mercato, e toglier profitto per Cesare Borgia suo figliuolo. Costui divenuto Cardinale, di mala voglia soffriva l'abito Ecclesiastico, onde desiderava ritornare al secolo, allegando, che contro sua volontà, e per timore del Padre preso avea il Diaconato, nè vi fu, chi ad Uomo sì da bene negasse fede. Quindi deposta la sacra porpora, scelto fu Cesare per portare in Francia le Bolle dello scioglimento del matrimonio (b), ed il Cappello Cardinalizio a Gregorio di Ambosia Arcivescovo di Roano. Il Re Lodovico, cui premeva di guadagnar l'animo del Papa, slargò la mano verso del di lui figliuolo, onde dichiarollo Duca di Valenza nel Delfinato, e di più gli diede una Compagnia di cento Uomini d'armi, e gli assegnò una pensione di ventimila lire di Francia, e gli promettè anche qualche bel Feudo nel Milanese dopo averlo conquistato. L'ac-

(a) *De Sacra polit. lib. 2. tit. 7. n. 22. pag. 363.*
(b) *Nardi Istor. di Firenze lib. 4.*

L'accorto Pontefice sempre inteso all'ingrandimento di Cesare suo figliuolo, diè di piglio a questo secondo partito, giacchè svanito era l'altro, che con Federico cercato avea di strignere, quando umile, e bassa ne giacea la fortuna degli Aragonesi. Chiesto egli avea a Federico la sua figliuola per moglie di Cesare, insieme colla dote del Principato di Taranto. Pensò ei che questo matrimonio colla figliuola del Re, unito colle ragioni della Chiesa potesse un giorno spogliare il Suocero del Regno, che modo non avea di difenderlo; ma costantemente tai nozze furono ricusate, avvegnacchè conoscesse Federico, che questo rifiuto cagionar potesse la sua rovina. Ecco su quali appoggi calò Lodovico in Italia, e con felici progressi nel 1500. non solo si rese Padrone dell'intero Ducato di Milano, ma ne fe prigione anche il Duca, onde si vide Federico tra le maggiori angustie, che dar si potessero. Non avea ei denajo, gli mancava chi lo sostenesse, e confuso non sapea ove volgersi per avere ajuti. Pensò in questi estremi casi di ricorrere al Turco, ma vana riuscì la sua speranza, perche nulla ne potè ottenere. Gli avrebbe chiesti al Re di Spagna, ma perche questi dichiarato avea le sue pretensioni sul Reame di Napoli, grave sospetto trattenevalo a dar questo passo. Alla fine stretto dalla necessità, si vide nel bisogno di chiedere il di lui soccorso, che celere ricevette, perche senza indugio alcuno ritornò il Gran Capitano in Sicilia, ma per eseguire i disegni del suo Sovrano, non che per la di lui difesa (a).

63. Pensieri, che nudriva il Pontefice Alessandro VI. in dar per moglie la figliuola di Federico a Cesare Borgia suo figlio.

Si pentì poi Federico di ciò, che avea fatto, temendo di perdere il Regno mercè di quella stessa mano, ch'egli invitato avea per salvarlo. Quindi pensò di riparare il falso passo dato con ricorrere allo stesso Re di Francia, chiedendo il di lui soccorso, inviando colà F[illegible] Ber-

64. Federico stretto dalle necessità, chiama in di lui soccorso Ferdinando il Cattolico, e ri-

(a) *Gian. Ist. Civ. tom. 3. lib. 29. cap. 3.*

e ritorna il gran Capitano in Sicilia per eseguire i disegni del suo Sovrano.

Bernardino Bernaudo; ma scrive il *Summonte* (*a*): *gionto costui in Francia, trattò con quel Re di tal modo, che se le cose fossero state poi osservate, il Re Federico sarebbe stato felicissimo, ma perche o i Cieli togliesser a Federico il senno, o perche egli non sapesse, ove appigliarsi, si portò di tal maniera, che tutto il diluvio inondò sopra i suoi tetti, perche mentre lui s' ingegnava di guadagnar l' animo di amendue i Re, si procacciò l' odio dell' uno, e dell' altro.*

65. *Ferdinando il Cattolico si collega con Lodovico a' danni di Federico, per far la conquista del Regno di Napoli.*

Ferdinando avendo penetrato, che Federico per mantenersi nel possesso del Regno, giunto anch' era alla vilezza di voler divenir tributario del Re Francese, mentrecche ei pretendea, che a lui toccasse come figliuolo, ed erede di Giovanni fratello di Alfonso I., senza darsi luogo alla successione derivata dal legittimato Ferdinando I., perciò fu inteso a collegarsi con Lodovico a' danni di Federico, come rapporta il *Giovio* (*b*). Questi due Principi da emoli, che erano, compagni divennero per eseguir la conquista del nostro Regno. Ne convennero adunque l' assalto in un tempo istesso, e dividerselo poi, cioè con darsi al Re di Francia la Città di Napoli, Gaeta, e tutte le altre della Provincia di Terra di Lavoro. Di più tutto l' Apruzzo colla metà della rendita della Dogana delle pecore di Puglia, ed altresì il titolo di Re di Napoli, e di Gerusalemme. Come questa Dogana, che oggi dicesi di Foggia, e che forma il principal corpo del Real patrimonio riconoscesse il suo principio dal Re Alfonso I., ne fu già ragionato nel §. 87. del lib. XIX. del precedente Tomo. Rimanea poi al Re di Spagna Ferdinando il Ducato di Calabria, tutta la Puglia, e l' altra metà della rendita della

(*a*) *Lib.* 6.
(*b*) *Lib.* 1. *vita del Gran Capitano*.

della Dogana col titolo di Duca di Calabria, e di Puglia. Ognuno poi avrebbe dovuto conquistar la sua porzione senza l'altrui ajuto, e senza darsi impedimento. Questo accomodato partaggio tener doveasi segretissimo, finche l'armata Francese giunta fosse in Roma, ove poi unitamente chieder doveasi l'investitura dal Papa, giusta la convenuta divisione. Un tal trattato porta la data di Granata degli 11. Novembre del 1500. che inserito leggesi in quei di pace raccolti da *Federigo Lionard*, ed alquanti *Capitoli* ne trascrive *Camillo Tutini (a)*, ove legger si possono.

66.
Federico ingannato, apre l'adito a' suoi nimici.

Intanto Federico, che nulla sapea del tenuto concerto, temea però le sciagure, in cui prevedeva essere involto. Comecche giunto era in Sicilia il G.Capitano inviato da Ferdinando sotto il pretesto di dargli soccorso, lo sollecitò per portarsi in Gaeta, nè incontrò riparo di dare in mano de' Spagnuoli alcune Terre della Calabria, che Consalvo avea dimandato, per ponere a coverto le sue genti; onde tuttavia ingannato l'infelice Re, colle sue mani aprì l'adito a' suoi nemici, che da quella parte cominciar doveano la premeditata conquista. Nel tempo istesso giunse nella Campagna di Roma l'esercito di Francia, e gli Oratori sì Spagnuoli, che Francesi entrati uniti nel Concistoro, esposero la loro lega, e la fatta divisione del Regno, e ne chiederono secondo essa l'investitura, per potersi poi debellar da loro i nemici della Religion Cristiana.

67.
Il Pontefice Alessandro VI. conferma la divisione del Regno fatta tra Lodovico, e Ferdinando

Graziosa cosa è l'osservare, che il motivo della mossa di questi due Eserciti mascherato fu col pretesto di discacciar Federico dal Regno, perche collegato erasi col Turco a danni de' Cristiani. Nè poca maraviglia reca il vedersi, che quell'Alessandro VI. cui era troppo nota la conchiusa lega, con espressa Bolla spedita in Ro-

 ma

(a) *degli Ammir. pag.* 171.

do il Cattolico, e ne spedisce la Bolla a' 25. Giugno.

ma a' 25. Giugno del 1501. che comincia. *Regnans in altissimis*, conferma la divisione del Regno fatta tra Lodovico, e Ferdinando, e l'appoggia sulla colpa, di cui caricato fu l'innocente Federico, dicendo: *Ac (quod pejus, & abominabilius est) intelligentiam non parvam cum Turcarum Tyranno, apud quos continue suos tenet Oratores, habere, illique adhærere, præfatique Turcarum Tyranni Oratores sæpe numero cum maximo honore recipere, illosque penes se retinere, & cum eis conversari, ipsosque perfidissimos Turcas ad invadendum Christianorum Terras, atque loca, ac Italiam ingrediendum hortari, & inducere non expavescit*; potendosi leggere il di più, che siegue presso l'*Abate Troyli*, che tal Bolla interamente trascrive (a), e rapportata anche viene dal *Chioccarelli* nel suo I. Tomo de' *M. S. Giurisdizionali*. Ed ecco come costò caro a Federico, il rifiuto delle nozze del figliuolo del Pontefice, che colse l'opportuno tempo da far conoscere, come gastigar sapea il ricevuto oltraggio, ed ecco qual si fu la ricompensa, che ricevette dopo aver praticato tutto quell'ossequio verso l'Appostolica Sede pocanzi rammentato.

68. Oppinione del Chioccarelli sulla perdita del Regno fatta da Federico; Ordine del Re Federico per l'osservanza del Reg. exequatur.

Portò oppinione il *Chioccarelli* nel suo primo Tomo delle Investiture, che questo Re perduto avesse il Regno, perche in varie guise impedito avea l'esecuzione delle Appostoliche provviste fatte anche in favor de' Cardinali, ed opposto si fosse alla libertà Ecclesiastica anche con disprezzo della S. Sede. Di fatto ne ha raccolto nel suo IV. Tomo le seguenti carte attinenti al Regio *exequatur*. Ne avvisa, che a' 3. Luglio del 1500. avesse scritto al Vicario di Carinola, dicendogli, che in tempo de' Re suoi Predecessori, e massimamente del Re Ferdinando suo Padre era stato da tempo antico, e continuamente osservato, che niuna provisione venuta da

(a) *Ist. di Nap. Tom. II. par. II.*

da Roma, o da altro luogo fuori del Regno fiesi ricevuta, letta o pubblicata senza licenza del Re, e così anche erasi osservato dopo la sua successione per evitare molte spese, che soffrivano i sudditi per andare a litigare fuori del Regno, da ciò poi ne seguiva, che molti non avendo modo da spendere, e litigare, quantunque avessero giustizia, perdevan le cause per esser contumaci; quindi per general benefizio, erasi tollerato da sua Santità, che un tale ordine di nuovo si fosse osservato. E perche coll'andar del tempo, molti poteansi scusare di non saperlo, perciò il Re facealo sapere a tutti i suoi sudditi: A tal'effetto incaricò al cennato Vicario, che niuna Bolla, Breve, Scomunica, o altra sorta di provista, che venisse da Roma si dovesse ricevere o pubblicare da qualunque persona del mondo senza il Regio *exequatur*, con osservarsi questa antica consuetudine per quanto si amava la sua grazia Reale.

69. *Altro simile ordine del Re Federico.*

A' 3. Dicembre del 1500. disse il Re Federico avere inteso, che al Mastrodatti del Vicario Capuano erasi presentata inibitoria, come Attuario eletto da certi Commessarj Appostolici, perciò ordinò al Capitanio, o sia Governator di Capua, che avesse proccurato aver nelle mani la cennata inibitoria, e subito inviarla a lui per mezzo di chi portava la sua lettera, per poterla osservare, e darvi la convenevol provvidenza.

70. *Il Re Federico vieta a' Laici il farsi citare in Roma.*

A' 3. Gennajo del 1500. scrisse Federico al Cardinal di Napoli, che non potea, nè dovea esso far eseguire un Appostolico Breve spedito in vigor di una sentenza della Romana Corte profferita in favore del Cardinal di Recanata contro il Conte di Mareri; affinchè da costui gli si restituisse il Castello di Capradosso, poiche il Cardinale non potea convenirlo e chiamarlo nella Corte di Roma, ma far ciò dovea ne' Tribunali di Napoli. Quindi a tal effetto il Re vietò al Conte di com-

comparire in Roma per questa causa, volendo, che il Cardinale proponesse le sue ragioni avanti i Giudici regj, i quali gli avrebbono fatta giustizia.

71. *Prende cura nelle rendite della Chiesa di Ariano.*

Nel Tomo poi XVII. leggesi una carta di Federico de' 3. Luglio del 1500., con cui scrive al Vicario del Vescovo di Ariano, che prenda in suo potere tutte le rendite del Vescovato, e con quelle ne riparò la Chiesa maggiore, riserbandone l'avanzo per darsi a quel Vescovo, che ne sarebbe stato provveduto. Per vero dire, delitti non furon questi, per gli quali meritasse cotanto la indignazione del Pontefice Alessandro VI. il quale tra pochi mesi, quanti ne passarono da Febbrajo fino a Giugno del 1501. accender non si dovea di tanta bile, onde colla sua Bolla lo privasse del Regno, approvando quel partaggio, che tra Lodovico, e Ferdinando erasi fatto; e perciò converrà dire, che i ricusati sponsali per Cesare Borgia ne recarono il mottivo, e non come il *Chioccarelli* credette.

72. *Federico ravvisandosi cinto da nemici, nè più in istato di difendere il Regno, risolvè di abbandonar Napoli ritirandosi nel Castello nuovo, consegnando al General Francese tutte le forze, ritenendosi per sei mesi l' Isola d'Ischia.*

Tesser di nuovo io non intendo la Storia della conquista di questo Regno fatta da Lodovico XII., e da Ferdinando il Cattolico, perche non è questo il mio principale istituto, e poi da tanti ritrovasi già scritta. Solo rammentar conviene, che Federico pieno di spavento vedendosi cinto da nemici, nè più in istato di difendere il Regno, mirando Capua saccheggiata, resa la Città di Gaeta, ed Obignì giunto col suo esercito in Aversa, risolvette abbandonar Napoli a' vincitori: ritirandosi quindi nel Castel nuovo, ivi pochi giorni appresso convenne col Capitan Francese di consegnargli tutte le Fortezze rimaste a sua divozione, solo ritenendosi per sei mesi l'Isola d' Ischia, ove con infelice spettacolo andò a riunirsi tutta la progènie di Ferdinando il vecchio. Il perche Ferdinando il Cattolico reso già padrone del Regno, mentre era nella Città di Toro nel 1505. con una

una ſua *Prammatica*, ch'è la prima ſotto il *tit. de Revocatione & ſuſpenſione gratiarum*, rivocò tutte le grazie, conceſſioni, e privilegj dati da Federico da queſto punto in poi, riputandolo incapace a concedergli, come a ſuo tempo ſarà eſpoſto.

73. *Federico riſolvè di ritirarſi in Francia, ove ſi portò con ſette galee.*

Ma perche nudriva implacabile odio contro il Re di Spagna per lo tradimento, che dicea ordinatogli, riſolvè di ritirarſi in Francia, e ricevuto il ſalvo condotto da quel Re, vi ſi portò con ſette Galere. Ivi giunto vi fu freddamente accolto, ed aſſegnati gli furono 300. uomini ſotto il comando del Marcheſe di Botteltino, che non permetteagli di andare in alcun luogo ſenza ſua compagnia, e come avverte il *Summonte*, a guiſa di prigioniere il ritenne. Onde ragion ebbe il *Guicciardino* di ſcrivere (*a*), che infelice ſtato foſſe il conſiglio di Federico, perche meglio fatto avrebbe, ſe in luogo libero aſpettato aveſſe l'eſito della guerra, che dar gli potea la ſperanza di ritornare al ſuo Reame. E' vero, che tentò egli partir dalla Francia, ma riuſcì vano il diſegno; quindi avendo ſaputo con certezza la perdita del Regno, e la prigionia del Duca di Calabria ſuo figliuolo, ſi abbandonò tutto in braccia di Lodovico, che grazioſamente gli aſſegnò la Ducea di Angiò, colla rendita di 30. mila ducati. In tal guiſa viſſe fino a' 9. di Settembre del 1504., e nell'età di anni 52. ſi morì finalmente nella Città di Tours, dopo il Regno di quaſi anni cinque, e ſeppellito fu nella Chieſa di S. Franceſco di Paola, eſſendo ei l'ultimo diſcendente di Alfonſo I. di Aragona. Mentre ei però perdè la vita, perdè il noſtro Regno il pregio di avere allora i ſuoi Re nazionali, e la noſtra Città di eſſer ſede Regia, qual vantaggio non mai più ha ricuperato, che dopo la venuta del Re Cattolico a' tempi noſtri,

(a) *Guic. lib.* 5.

ſtri, oggi glorioſo Monarca delle Spagne.

74. *Ferdinando il Cattolico reſta aſſoluto Padrone del Regno di Napoli.*

Ci laſcia ſcritto il *Tuano*; *Sed non diu inter Victores Reges manſit in ſocietate concordia; nam cum de Vectigali, quod in Apulia ad fines Samnij ex quadrupedum tranſitu colligitur, inter Partes ambigeretur &c.* (a). Scriver dunque dovrei tutti gli avvenuti fatti, e le conteſe, che sbucciarono tra queſti due Conquiſtatori del noſtro Regno, sì nel determinarſi i confini delle diverſe Provincie, e molto più per la rendita della Dogana di Foggia; ma uſcirei molto di là del cammino, cui ſono inteſo, nè farei altro che ripetere coſe molto riſapute, le quali oltre il *Guicciardino* prima, e dipoi il *Summonte*, ſono tutte eſattamente riferite dal *Giannone* (b). Ne baſta ſapere, che infra loro oſtinata fu la guerra, finche in tutto ne sloggiarono dal noſtro Regno i Franceſi, con reſtare aſſoluto Padrone Ferdinando il Cattolico, le cui geſta la materia ſomminiſtreranno del ſeguente libro, giacche queſto reſterà terminato con Lodovico XII. Queſto Principe, come vuole il *Summonte* (c) regnò non più, che un' anno, meſi otto, e giorni 20., quanti ne paſſarono da' 25. Agoſto del 1501., fino a' 15. Maggio del 1503., ſenza che di eſſo alcuna *Grazia*, o legge ci ſi additaſſe. Abbandonando egli il Regno, fe avverare il detto di *Tito Livio*. *Primi impetus Gallorum, pluſquam virorum, ſecundus minus quam fœminarum*; e motivo diede a rifletterſi, che ſotto il noſtro clima, terreno adatto non vi ſia, in cui i gigli della Francia fecondar poteſſero, poicche appena ſovente piantati, toſto inaridirono.

75. *Grazie concedute da Federico alla Città di Napoli.*

Paſſo ora a far l'epilogo delle *Grazie* concedute dal Re Federico alla noſtra Città per la richieſta fattane, che

(a) *Lib. 1. Hiſt.*
(b) *To. 3. lib. 29. cap. 4.*
(c) *Lib. 6. in fin.*

che sono nel numero di 68.. Portano esse la data nel Castel Nuovo de' 26. Ottobre del 1496., e registrate ritrovansi dal *Niccolò de Bottis* nel suo volume alla *pag.* 22. *a t.*, e sono le seguenti.

I. Fu raccomandata la Chiesa Cattedrale, l' Arcivescovo, il Capitolo, il Clero per la loro libertà, ed immunità, e tutte l'altre Chiese del Regno. *Pla.R.M.*

II. Che dovessero confermarsi tutte le grazie concedute da' Predecessori Re Aragonesi, e spedirsene privilegio senza pagarsi cosa alcuna. *Pla. R. M.*

III. Che dovessero nuovamente concedersi tutte quelle grazie accordate da' Predecessori Re, anche Aragonesi, delle quali non ne fossero in possesso. *Pl.R.M.*

IV. Si dimanda un generale indulto per qualunque delitto commesso, anche di lesa Maestà sì per gli Rei presenti, come per gli assenti, che si ritrovassero altrove, e specialmente in Francia, purche (a) ritornar dovessero tra quell' onesto tempo (b), che il Re avrebbe determinato, avendo riguardo alla distanza de' luoghi. Si risponde. *Pla. R. M. reservato arbitrio* (c) *suæ Majestatis respectu temporis, & personarum exceptuandarum.*

V. Chiedesi la libertà de' carcerati per qualunque gravissimo delitto, *Parte concordata, seu concordanda. Pla. R. M.*

VI. Che la provista degli uffizj del Regno, e de' benefizj facciasi a' Regnicoli, e non a' Stranieri. *Pla. R. M.*

G VII.

(a) *Vide de hac dictione* dummodo, *per Lucam in l. exceptores in fin. Cod. de num. & actu lib. 12. v. text. in l. si captivi C. de capt:, & postlim. rever.*

(b) *Tempus honestum est habita dinumeratione temporis, quo reverti potuit, l. si cui §. tandiu ff. ex quib. causis majores.*

(c) *Hoc arbitrium est secundum qualitatem personarum, locorum, temporum, & statuum, Glos. in verbo commode in C. cupientes de elect. in 6. v. text. in l. 1. ff. si quis caut.*

VII. Che tutti gli Uffiziali del Regno esser dovessero Regnicoli. *Pla. R. M.*

VIII. Che i Napoletani fossero esenti da ogni nuovo dazio, e che potessero comperare in Dogana in grosso, e a minuto, come anche fuora di essa. *Pla. R. M.*

E quì si soggiugne un decreto della Regia Camera de' 4. Luglio del 1549., con cui nella causa, che avea Nicola Gio: Capece coll' Università di S. Anastasia, ed in altra simile, che avea Gio: Battista Sebastiano colla Terra di Nagri, restò deciso. *Si Neapolitani habent Tabernas extra Civitatem Neapolis, ejus Hostulani sint in libertate accedendi quo voluerint ad emendum res commestibiles pro usu, & victu eorum, qui hospitantur. Act. Turina Com. Castiglia.*

IX. Che i Napoletani al pari de' Capuani, e Liparoti fossero stati franchi per le mercanzie, che contrattavano di tutti i diritti, dazj, passi, scafe, Dogane, e di ogni altra gabella nelle Terre de' Baroni. *Pl. R. M.* (a).

X. Che i Napoletani, e Regnicoli avessero goduto i privilegj, e grazie in quelle Città, e Terre *extra Regnum*, i cui Cittadini le godevano nel Regno per grazia loro fatta, altrimenti dovessero rimanerne privati. Si risponde. *R. Majestas interponet partes suas, ut petita sortiantur effectum.*

XI. Che la gabella del buon denaro si fosse reintegrata alla Città, senzacche fosse tenuta più di pagare li ducati 4000., e più, che la Regia Corte aveasi introitato per alcun tempo, rammentandosi la grazia fatta da Ferdinando II., di cui si cerca la conferma. *Pla. R. M.*

XII.

(a) Per l'esecuzion di questa grazia contenuta nel *Cap. IX.* leggonsi due ordini del Re Federico spediti a' 10. Novembre del 1598. *pag. 3. a t. & 31. de' volumi de' privilegj, e grazie.*

XII. Che ritornassero le acque a' Molini di Napoli, e suoi distretti, perche si rendessero macinanti per lo pubblico benefizio. *Pla. R. M.*

XIII. Che i Territorj vietati si ponessero in libertà di coltura, come erano le paduli della Città, il Gaudo, ed il Mazzone. *Pl. junta ordinationem Regis Alphonsi secundi.*

XIV. Che gli Eletti della Città, compresovi quello del Popolo, esercitar potessero tutte quelle grazie, e preminenze loro concedute da' passati Re, delle quali ne avessero, o non avessero il possesso. *Pl. R. M.*

XV. Che gli Eletti avessero potuto creare i Cittadini, e togliere tal privilegio a quei, che lo demeritassero. *Pl. R. M.*

XVI. Che in ogni anno si fosse dato il Sindicato dal Reggente, dal Capitanio, suoi Giudici, ed altri Uffiziali di qualunque condizione, con riceversi dagli Eletti; ed ordinarsi intanto a' Percettori di ritenere presso di essi la terza parte della loro provisione, finche non saranno stati sindicati, laddove non avessero data idonea pleggeria *de culpa, & defectibus. Pl. R. M.*

XVII. Che le usure, e i contratti usurarj rimanessero vietati, castigandosi i controvenienti, come altresì i Notaj, Sansali, o altri, che vi cooperassero. *Pl. R. M.*, *exceptâ Regia Curiâ pro suis occurrentibus necessitatibus.*

XVIII. Che i Napoletani contrattar potessero le loro mercanzie in qualunque parte del Regno, senza opponersi loro alcun particolar privilegio, che glielo vietasse, e ciò anche *extra Regnum*, *juribus Baronum semper salvis. Pl. R. M.*

XIX. Che sia lecito dare a fitto i sacchi per uso di quello, che s' introduceva, o usciva dalla Città, nul-

la ostando qualunque privilegio in contrario. *Pl. R. M.*

XX. Che si fossero loro pagati gli erbaggi di Puglia, ed a' Monasterj, come praticavasi in tempo del Re Alfonso I. Si risponde. *Pl. R. M. quoad Ecclesias; quantum vero ad alios, servetur, quod servabatur tempore Regis Ferdinandi I.*

XXI. Chiedesi una grazia, che dir si potrebbe la più importante, la quale piuttosto implorar si dovrebbe dal Re del Cielo, non che della Terra. Ella si è, di sceglersi uomini degni, e di buona coscienza per l'amministrazion della giustizia, la quale mancando, ne seguivano i pessimi effetti. Dimandasi perciò di vietarsi ogni supersessoria, che ne impedisca il corso; ed accordandosi, dovesse riputarsi di veruno effetto, e come conceduta per inavvertenza, e che le cause già compilate spedir si dovessero tra lo spazio di un mese. *Pl. R. M.*

XXII. Ebbesi per vero, che la coltura delle buone lettere producesse valenti Uomini, atti poi per l'amministrazion della giustizia, perciò si dimanda, che si fossero mantenuti gli Studj generali in Napoli, come da Ferdinando I. erasi ordinato, e che per alcuni anni eransi interrotti, poicche derivava da essi il pubblico benefizio, e l' utile, e l' onore del Re. Si risponde. *Pl. R. M. post finitas guerras.*

XXIII. Fin da quel tempo ebbesi anche per vero, che molto dannose si fossero le declinatorie del Foro, poicche con esse si toglie lo spedito corso alla giustizia, che a' Principi dee essere molto caro; quindi dimandasi, che quella amministrata si fosse contro qualunque persona Napoletana Regnicola, o Straniera che fosse, con potersi convenire nel S. C., nella Vicaria, ed in ogni altro Tribunale, che il Re avesse stimato espediente, nulla ostante qualunque privilegio, o contraria osser-

van-

vanza, che si allegasse, *Pl. R. M.*

XXIV. Si supplica il Re, perche si fosse compiaciuto ordinare la salvezza delle doti delle donne, alle quali nuocer non dovesse qualunque delitto commesso da' loro mariti. Privilegio per altro si è questo, che dal comun diritto si sostiene. Onde fu risposto. *Pl. R. M.*

XXV. Per effetto di osservarsi l' uguaglianza, si dimanda, che in quelle Città, o Terre, che avessero privilegio di non potere i Napoletani esercitare alcun' uffizio, così di pari i Naturali di esse esercitar non lo potessero in Napoli. *Pl. R. M.*

XXVI. Si diede la conferma di tutti i privilegj, Capitoli, e grazie concedute a' Mastri Razionali della Zecca della Città di Napoli da' Predecessori Re, *juribus alienis semper salvis*. *Pl. R. M.*

XXVII. Che non dovessero alterarsi i soliti pagamenti fiscali di carlini diece a fuoco, e di carlini cinque per tomolo di sale, siccome esigevansi a tenor della tassa fattane dal Re Alfonso I. *Pl. R. M.*

Ricordar pertanto fa d' uopo su questo Capitolo, che questo Re provveder dovendo i suoi Tribunali di buoni Ministri, e di quanto conveniva per la custodia del Regno, comecche chiedette una sovvenzione dalla Città, perciò da questa gli si offerì il donativo di carlini 10. per ciascun Fuoco di tutte le Terre, che nel Regno vi sono; e'l Re per contrario si obbligò di somministrar loro un tomolo di sale per ciascuno di essi, che fosse di giusta misura: Di più gli rendeva immuni dal pagamento delle Collette introdotte fin dal tempo de' Normanni. Di esse ne fu poi altrimenti regolata l' esazione da Federico II. nel 1218. Di queste sovvenzioni, che pagamenti fiscali appellavansi nel tempo di Alfonso, immuni render ne volle i figliuoli de i Chieri-

rici (*a*), come ne fu ragionato nel *lib. XIX.* di questa Istoria *pag.* 279. Questo Capitolo fu poi confermato dal G. Capitano col *cap.* 48., e dallo stesso Re Cattolico nel *cap.* 45. delle loro grazie, come si rapporterà a suo tempo.

XXVIII. Si chiede, che attenta la povertà, in cui era il Regno per le sofferte calamità della guerra, si rimettessero in tutto, o in parte il debito non soddisfatto dalle Università, anche per lo saccheggio avvenuto in diverse Terre. Si risponde. *Pl. R. M.*, *excepto tertio Augusti jam imposito, & Majestas habebit rationem de Terris sacbizatis, seu dirutis.*

XXIX. Che per la carica dei sette uffizj del Regno trascelti si fossero Uomini degni, e idonei, i quali esercitar gli dovessero personalmente, e non per sostituti, se non in caso di necessità, ed allora i Sostituti esser dovessero anche idonei, ed abili, con godere le istesse preminenze, e prerogative. *Pl. R. M.*

Sul torno di questo Capitolo promulgate furon poi due *Prammatiche*. Fu la prima di Federico istesso, che accordò la grazia, la quale incomincia *Jubemus insuper*, la quale è la I, che leggesi sotto il *tit. de offic. Procur. Caesar.*, e di Ferdinando il Cattolico fu l' altra, che incomincia *Prudentia rerum*, ed è anche la I. sotto il *tit. de Administrator., & quod ipsimet serviant etc.*, e tai leggi a suo luogo saranno esposte.

XXX. Si dimanda, che non potesse procedersi di fatto a castigo personale, carcerazione, o privazion di beni sì burgensatici, che feudali contro qualunque incolpato, senza osservarsi i termini della giustizia; e laddove meritassero essi la perdita della vita, rimaner salvi

(a) *Vol. di privileg. cap. 2. pag. 5. a t.*

vi doveano i loro beni, per darsene la successione a coloro, a' quali di ragione spettassero. Si risponde. *Pl. R. M. juxta Capitula, & Constitutiones Regni*.

XXXI. Si dimanda, e si accorda di togliersi la gabella nuova di un docato a botte del vino greco, e di carlini cinque per botte di vino imposta nella venuta del Re Ferdinando II., poicche per tal gravezza mancata era gran parte del greco, col discapito non piccolo della Dogana. *Pl. R. M.*

XXXII. Che abolite si fossero tutte le trigesime, che pagavansi nel S.C., e nella Regia Camera, come nella Vicaria, ed in ogni altra Corte del Regno, potendo il Re provvedere in altra guisa agli Uffiziali di esse. *Pl. R. M.*

XXXIII. Che contro i Napoletani non avessero effetto tutte le dilazioni, cessioni de' beni, o quinquennali, men che quelli, che si facessero coll' ignominia di colui, che goder voglia tal benefizio. *Pl. R. M.* (*a*).

XXXIV. Con questo Capitolo poi un generale indulto si cerca, e graziosamente si accorda, cioè di rimettersi ogni pena pecuniaria, o perdita de' Feudi, in cui i Baroni, loro Sudditi, ed Uffiziali incorsi fossero per contumacia, o per non aver pagato il rilevio per

la

(a) In esecuzione di questa grazia il Re Federico a'8. Luglio del 1499. spedisce ordine, che leggesi *pag.* 31. del *vol. delle grazie, e privileg.*, ed in esso espressamente si vieta la cession de' beni, e le moratorie solite ad impetrarsi per non pagarsi le piggioni, o altri censi dovuti, qual cosa ricadea in gravissimo danno de' Cittadini, onde non dovea più ammettersi, quantunque si fossero ottenute.

Così fu deciso nel S.C. nella causa di Alfonso Moscatelli con Carlo Balterio avanti il Vicerè a' 21. Luglio del 1572. Act. Roppolo. E nel Collateral Consiglio nella causa di Tommaso Caracciolo Scorilio di Baglillo nel 1555. Act. Amelio. E nella G. C. della Vicaria nella causa del concorso de' Creditori con Mercurio di Alessandro a' 2. Marzo del 1583. Act. Mezzatesta.

la celata morte del loro Padre, e Fratello, e per non aver cercato l'investitura *infra legitima tempora*, come altresì per l'Adoa non pagata in tutto, o in parte, e per non aver impetrato l'assenso nelle alienazioni, ed obblighi di beni feudali, senza far notare ne' Quinternioni della Regia Camera i loro privilegj, ed anche per non aver pagata la general tassa, o altra imposizione tra 'l dovuto tempo. Doveasi per tanto di questa remissione spedirsene general privilegio, *& quatenus opus* di questa nuova concessione per tutti i beni, che possedeano, senza darsi luogo a qualunque Prammatica fatta contro questo Capitolo, intendendosi annullata, e rivocata, e da questo tempo in avanti per gli obblighi, alienazione de' beni feudali, ed impetrazione di assensi attender si dovesse ciò, ch' era disposto, dalle Costituzioni, e Capitoli del Regno. *Pl. R. M.*

XXXV. Comechè per le sofferte guerre, onde sconvolto erasi il Regno, non poco guasto patito avea la giustizia, la cui amministrazione di molto erasi alterata, perciò si dimanda, che facciasi ottima scelta de' Ministri tanto per assistere al Re, come per lo S. C., per la Camera della Sommaria, per la Vicaria, e particolarmente per le Provincie, e Terre del Regno, a' quali raccomandar si dovesse l'osservanza delle Costituzioni, e Capitoli del Regno, come meglio erano stati, osservati ne' Tribunali per lo buon regolamento della giustizia. *Pl. R. M.*

XXXVI. Erano in quel tempo nella Vicaria criminale non più che cinque Banche de' Scrivani fiscali, i quali a lor talento riceveano denuncie, e querele, recando non picciol detrimento alla giustizia; perciò si dimanda, che sotto la pena della privazione degli uffizj, ed altra riservata al Re, non potessero essi ricevere al-

tre

tre querele, men che quelle, le quali meritassero la pena ordinaria, *abscissionis membri, relegationis, fustigationis, & similium*, permettendosi a' Querelanti, e Denuncianti di potersi pentire dopo tre giorni delle querele, e denuncie fatte. *Pl. R. M.*

XXXVII. Si dimanda per gli Mastrodatti Cittadini Napoletani sì civili, che criminali, e loro Subattuarj la conferma de' loro uffizj, durante la loro vita, a tenore degli ottenuti privilegj dagli Antecessori Re della Casa di Aragona. *Pl. R. M.*

XXXVIII. Si dimanda la franchigia di ogni pagamento di Dogana, ancoraggio, e falangaggio per le navi, che di nuovo fare, o compererar si dovessero; ed essendo di cinquecento botte in su, doveasi donar loro un docato per botte, acciò i Cittadini fossero animati a far simiglianti compere, che di sommo benefizio riuscivano al Re. Si risponde. *Pl.R.M. concedere dictas franchitias, & immunitates, quo vero ad ducatum unum pro qualibet vegete, placet quo ad naves de novo conficiendas.*

XXXIX. Si dimanda, che i Cittadini volendo fabbricar navi di botte cinquecento in su, aver dovessero il sussidio di un docato per botte, e la franchigia di ogni Dogana, e gabella, ed anche de' boschi per lo legname, pece, e stoppa, che bisognasse. *Pl. R. M.*

XL. Altro indulto si chiede per qualunque pena pecuniaria, in cui si fosse incorso per tutto il tempo passato sì per pena accusata, che de' banditi, e condannati, come per ogni altra cosa, senza ammettersi denuncia, accusa, o querela, seguendo prima la soddisfazion della Parte. *Pl. R. M.*

XLI. Che tolta si fosse la baratteria, o sieno i pubblici giochi, che producevano le bestemmie contro il nome di Dio, o della Vergine, vietandosi tutti i gio-

chi proibiti sotto quella pena, che il Re avrebbe determinato, con darsi il compenso al Padrone di tal baratteria. *Pl. R. M.*, *& providebit de recompensa data temporis opportunitate*.

Questa grazia in appresso ritrovasi dimandata anche al Re Filippo IV.; come rilevasi dal Capitolo XXVII., al Duca di Medina de las Torres, come dal Capitolo XXXIV., e finalmente all' Imperator Carlo VI., come dal Capitolo XXXI., de'quali si farà parola a suo luogo. Ma lo specchio di ogni altro Principe esser dovrebbe il glorioso Carlo Borbone, che senza averne veruna richiesta dalla Città, destato da religioso spirito vietò ogni gioco di azardo, nulla curando la perdita di annui ducati 34600. quanti si ricoglievano per l'affitto di questo arrendamento.

XLII. Chiedesi poi, che i Baglivi, Giudici, e Mastrodatti detti di S. Paolo, o sian della Bagliva dar dovessero ogni anno il Sindicato, e che per l'esazion delle pene de' danni dati, e delle accuse, osservar si dovesse l' antica Consuetudine di essa Corte, non ostante qualunque privilegio in contrario. *Pl. R. M.*

XLIII. Che i Notaj da farsi così nella Città, come per lo Regno, sceгre si dovessero giusta la norma data dalla Costituzione, e Capitoli del Regno, poichè ciò ridondava nel pubblico benefizio. *Pl. R. M.*

XLIV. Che esattamente osservar si dovessero le Costituzioni, Prammatiche, Riti, e Capitoli del Regno, che furon fatti *in relevationem gravaminum publicorum*. *Pl. R. M.*

XLV. Che da' Mastrodatti sì civili, che criminali non potesse riscuotersi, che un solo carlino per lo diritto della pleggiaria, quantunque si dasse da più persone, e così anche dovesse praticarsi per le sicurtà. Di più che nel-

nelle cause criminali non fossero i Rei obbligati a pagar cosa veruna per l'ultimo perentorio, o sia l'ultimo decreto, che contro di essi si facesse a dover comparire, con osservarsi esattamente la Prammatica emanata su tal punto dal Re Ferdinando I. *Pl. R. M.*

XLVI. Che accusandosi le contumacie tanto dentro, quanto fuora di Napoli, non potesse riscuotersi, che un solo grano. *Pl. R. M.* (*a*).

XLVII. Che tanto nel S. C., che nella Vicaria, ed in ogni altra Corte commetter si dovesse l' esame de' Testimonj nelle cause di poco rilievo, quando essi fossero *ultra dietam*, cioè venti miglia lontani dalla Città; e che i Mastrodatti di tai Tribunali, come della Regia Camera, non dovessero esigere per le presentate, se non quello, che anticamente si pagava, giusta la disposizion del Rito, e della Prammatica del Re Ferdinando I. *Pl. R. M.*

XLVIII. Che a' carcerati, che fossero poveri, senza aver modo di alimentarsi, si dovesse somministrar loro il mangiare, altrimenti scarcerarsi. *P. R. M.*

XLIX. Che si restituissero alla Città le carceri della Vicaria, pagando essa il prezzo, per cui furono comperate. *Pl. R. M.*

L. Che gli Algozini della Vicaria dovessero esser contenti del lor salario a tenor della Costituzione, e Capitolo del Regno, e Prammatica del Re Ferdinando I., poichè carcerando alcuno fuora della Città, pretendeano 20., e 30. carlini; che perciò dar doveano idonea pleggiaria *de bene, & fideliter administrando* il loro uffizio. *Pl. R. M.* H 2 LI.

(a) Per esecuzion di questa grazia a' 4. Febbrajo del 1499. in S. Lorenzo dagli Eletti della Città fu spedito ordine per la sua esecuzione, che leggesi *pag.* 31. *a t.* nel *vol. delle grazie, e privileg.*

LI. Che i Carcerieri esiger solo potessero da' carcerati quello, che fu stabilito dalla Costituzione, e Capitoli del Regno, allorche vi pernottassero, dovendo pulir le carceri in ogni quindeci giorni. *Pl. R. M.*

LII. Che per gli esecutorj così civili, che criminali pagar si dovessero tornesi due per lo suggello, anche eseguendosi fuori la Città. Si risponde. *Regia Majestas opportune providebit circa moderationem dicti sigilli.*

LIII. Che gli Ebrei fossero lungi dalla Città, e sue pertinenze a tenor dell'antico Capitolo, e che portar dovessero il segno, volendone eccettuato Messer Davit, suoi figli, e sua casa. *Pl. R. M.*

LIV. Che i Casali di Napoli a niuno si concedessero, dovendo stare colla Città uniti sì per la giustizia, che per gli altri servizj; e laddove fossero stati conceduti, avesse dovuto il Re ricuperargli, rinovando la concessione, con dare altra ricompensa al Concessionario. Si risponde. *Pl. R. M., quod per concessiones factas, & faciendas non præjudicetur juribus, & privilegiis Neapolitanorum, & jurisdictioni M. C. Vicariæ, & aliorum Tribunalium Civitatis Neapolis.*

LV. Si dimanda, che quanto da' Cittadini si fosse comperato sì di feudale, come di burgensatico dal Re Ferdinando I., Alfonso II., e Ferdinando II., s'intendesse confermato; e laddove *pro statu pacifico Reipublicæ* dovesse restituirsi, dar si dovesse il compenso. *Pl. R. M.*

LVI. Comechè i Parochi pretendevano esigere il doppio per quei che morivano al Mercato, e alla Bucceria, col pretesto, che fossero luoghi *extra mœnia*, quandochè colle nuove mura costrutte, tai luoghi eran ridotti nel recinto della Città, perciò si dimanda, che per tutti lo stesso esiger si debba. Si risponde. *Regia Majestas hortatur Archiepiscopum Neapolitanum, ut suprascripta sortiantur effectum.*

LVII.

LVII. Si chiede la conferma, & *quatenus opus* di nuovo la concessione di tutti i privilegj accordati all'arte della seta, e della lana da' Predecessori Re di Aragona. Si risponde. *Pl.R.M.prout hactenus in possessione fuerunt, quo vero ad ea, quæ in possessione non reperiuntur, Regia Camera Summariæ se informet, & Regiæ Majestati referat, & providebit opportune.*

Già altrove notato fu (*a*), come quest'arte di fabbricar la seta introdotta si vide nel 1465. nella nostra Città dal Re Ferdinando I., giusta il rapporto, che ne reca il *Summonte* (*b*); onde recente era il vantaggio, che riportavasene, mercè l'opera di questo Regnante, il quale per inanimare i Sudditi a questo nuovo lavoro, con savia, e prudente condotta di più privilegj stimò colmargli; quindi non poco ne premeva la conferma, che si vide poi ripetuta col *cap.* 59. delle grazie fatte appresso del G. Capitano, e nel *cap.* 56. delle grazie fatte dal Re Cattolico. Se poi taluno più curioso sia di saper l'origine della seta, lo ritroverà nella I. parte del VI. tomo della Storia dell'Accademia di Francia pag. 337.

76. Arte di fabbricar la seta introdotta nella Città da Ferdinando I.

LVIII. Che delle richieste grazie debba spedirsene privilegio franco di ogni pagamento. *Pl. R. M.*

LIX. Si dimanda esser lecito alla Città di poter comperare le Gabelle vendute, e concedute dal Re, e da' suoi Predecessori, e quelle pagarsi per quel prezzo si stimerà giusto, acciò ne restino liberi i Cittadini, intendendosi delle vecchie, e non delle nuove, che furono imposte dal Re Ferdinando II., perchè queste erano in arbitrio di essa Città il poterle togliere. *Pl.R.M.*

LX.

(a) *Istor. delle leg., e Magist. lib.* 20. §. 61. *pag.* 425.
(b) *Istor. di Nap. to.* 3. *lib.* 5. *pag.* 410.

LX. Che godessero la franchigia di ogni Gabella quei, che portavano a vendere la roba per la grascia della Città, dovendosi però da essi farne la vendita, e non da' Recattieri, intendendosi per quanto toccava alle Terre Baronali in quelle occorrenti necessità. *Pl. R. M.*

LXI. Che quanto venisse in Dogana per uso del vitto, vender si dovesse da' proprj Padroni per quel prezzo, per cui cominciarono a vendersi da essi medesimi, e da altri, che l'avessero condotte. *Pl. R. M.*

LXII. Che i debiti contratti da' Rei, anche di lesa Maestà, onde i loro beni fossero stati confiscati, dovessero pagarsi dal Re, o da quei, a'quali tai beni fossero stati venduti, o conceduti. *Pl. R. M.*

LXII. Che il Re avesse dovuto pagarne i debiti contratti da Ferdinando I., quando comodamente soddisfar gli potesse. Si risponde. *Pl. R. M. cum opportunitate, & commoditate temporis.*

LXIV. Che osservar si dovesse la tassa fatta da Alfonso I. per gli diritti spettanti alla Regia Cancelleria per gli suggelli, spedizion di privilegj, ed altre scritture. *Pl. R. M.*

LXV. Che quanto erasi impetrato, ed ordinato contro i Napoletani dopo la partenza del Re fino al suo ritorno, si abbia per casso, e nullo, con osservarsi il disposto nella Prammatica di Ferdinando II., e laddove questa non vi fosse, dovesse tal grazia concedersi. *Pl. R. M.*

LXVI. Che potesse la Città tener due suoi Credenzieri nella Regia Zecca, per invigilare al conio della nuova moneta, per così ripararsi l'avvenuto inconveniente riuscito di tanto pregiudizio al commercio, cioè di essersi coniate monete per persone particolari, e Mercanti di cattiva lega, lo che più non doveva permettersi. *Pl. R. M.*

LXVII.

LXVII. Che tutti gli Uffiziali del Regno, ed anche del S. C. presentandosi loro il transunto di queste grazie, dovessero esattamente osservarle sotto la pena della perdita degli uffizj, e di ducati 10. mila, allorchè vi controvenissero, con pagare tutto quel danno, che sarebbono alle Università. *Pl. R. M.*

LXVIII. Che in ogni qualunque Tribunale osservar si dovesse la Prammatica di Ferdinando I. intorno al pagarsi qualsivoglia scrittura. *Pl. R. M.*

77. *Stato della Città di Napoli in tempo del Regno di Federico.*

Queste adunque furon le grazie, che la nostra Città chiedette al Re Federico, e che accordò egli nel suo primo possesso, che ne prese. Ho stimato darne in accorcio la notizia di quanto in esse si contiene, per togliere il tedio, che recato si sarebbe coll'interamente trascriverle. Esse fan già conoscere, qual si fosse lo stato della nostra Città, in quell' epoca, e come allora pensassero i Napoletani, facilmente confondendo l' utile coll'inutile. Se dir volessi, qual di queste grazie si osserva, e quale ita sia in perpetuo obblio, con praticar lo stesso per le altre, che rapportar dovrò de'Successori Regnanti, per non tradir la Storia, crederei cagionare una tediosa confusione; vieppiù, come vedrassi in appresso, bene spesso delle stesse grazie una volta concedute se ne rinova sempre la richiesta. Questo basterebbe per farne scorgere, o che osservate non furono da' Re successori, o che per oscitanza ne fu poco curato il possesso.

78. *Sentenza del Re Federico in conferma della grazia contenuta nel Capitolo IX.*

Intanto continuando il cammino, che ci pone avanti il *de Boteis*, e intralasciando tutto ciò, che non fu di Federico, rapporterò solo quello, che tocca a' *decreti*, *leggi*, e *Prammatiche*, che a lui vengono intitolate.

Comechè controvenuto erasi alla *grazia* contenuta

nel

nel *Cap. IX.* per la franchigia delle gabelle, riguardo a mercanzie, che contrattavansi per lo Regno, poichè *compellerunt, & constrinxerunt aliquos Cives, & Mercatores dictæ Civitatis Neapolis, ad eis solvendum jus platearum, Datiorum, Dohanarum, seu Gabellarum*, quale inconveniente, dice Federico, *fuit molestissimum, & ægre quidem tulimus;* perciò espressamente ordina con sua sentenza segnata nel Castel nuovo a' 18. Maggio del 1497., che per esecuzion del detto *Capitolo* subito restituiti fossero a' Mercanti Napoletani tutti i pegni, e quanto aveano depositato presso de' Doganieri, con ordinarsi loro, che sotto la pena di ducati 1000. più non osassero di controvenire alla cennata grazia, onde benignamente inerì alla supplica datagli (a).

79. *Altre determinazioni fatte dal Re Federico per vantaggio, e sollievo della Città di Napoli.*

Colla data de' 28. Maggio del 1498. leggesi altr' ordine di Federico, per non ammettersi moratorie, e cession de' beni, con eseguirsi su di ciò la ottenuta grazia da' Napoletani col Capitolo XXXIII. (b).

A' 14. Dicembre dello stesso anno stabilir volle la tassa, o sia tariffa del suggello da esigersi nella G. C. della Vicaria, e determinò farsene così l'esazione.

80. *Il Re Federico stabilisce la tassa, o sia tariffa del suggello da esigersi nella G. C. della Vicaria,*

Per gli esecutorj di ducati diece carl. 1.

Da diece fino a 50. carl. 2.

Da cinquanta fino a 100. carl. 4.

Da ducati 100. fino a 1000. carl. 6.

Da ducati 1000. in avanti carlini 8., siccome era stato solito. Soggiugne poi.

Item pro captura personæ, & inhibitoriis solvatur carolenus unus a sex unc: infra, sed a dicta summa supra solvantur duo caroleni. Item pro litera rescriptionis, ser-

(a) *Vol. di graz. pag.* 28.
(b) *Ib. pag.* 29. *a t.*

servetur quod dictum est de executoriis. Item de processibus transmittendis a M. C. Vicariæ ad Sacrum Regium Consilium solvatur, sicut de executoriis, quoad exteros; quo vero ad cives, juxta formam Capituli Neapolitani concessi per bonæ memoriæ Regem Ferdinandum I.; quantum vero ad sigillum parvum, exigatur, prout hactenus observatum fuit in exactione, & solutione sigilli magni prædicti, quoad exteros. Sed dicta moderatio, quoad cives intelligatur. E di quanto fu così disposto, ne raccomandò l'esatta esecuzione al Primogenito Duca di Calabria Ferdinando suo figlio (a).

81. *Bando del Re Federico, con cui si ordina la restituzione alla Città di Napoli della gabella del* vino, *e del* greco, *rimettendo anche quella del* buon denaro.

Finalmente il Re Federico con suo Bando segnato a' 28. Luglio del 1501. (b), per l'amore, che disse portare a' Cittadini, ordinò, che alla Città restituita si fosse la Gabella *del vino e del greco*, rimettendole anche quella *del buon denaro* imposta per lo rifacimento delle mura, che al Re erasi donata. Onde dalle rammentate *grazie* può bene scorgersi, quanto questo Sovrano inclinato era al sollievo del nostro Pubblico.

82. *Si spiega la Pramm. 16.* de officio Proc. Cæsaris.

Dalle grazie passo ora alla giustizia. Stimò il Re Federico esser di pessimo esempio, che nel Tribunal della Regia Camera varj, e diversi abusi si commettessero, perciò compilò alcune istruzioni, il cui I. Capo è inserito nella *Prammatica VII.*, che abbiamo sotto il *tit. 109. de officio Procurat. Cæsar.* In essa si ordina, che quello eseguir si dovesse. Ivi così parla questo savio Principe. *Verum, quia multa, & varia emergunt in dies, mutanturque per tempora; quæ Reges, & Principes ad novos ritus, novaque leges instituendas hortantur, & monent, est maxime conveniens, immo oportet, nedum ea,*

I *quæ*

(a) *Ib. pag. 30.*
(b) *Ib. pag. 32. a t.*

quæ a nostris Prædecessoribus bene acta sunt laudare, probareque, sed pro communi beneficio, ac bene gerendis, dirigendisque rebus nostris novas condere leges, & instituere, easque veteribus, & antiquis optime institutis adjicere &c.

83. *Il Tribunale della Camera prima era unito con quello della Zecca. Officio del Gran Camerario fu introdotto da Carlo I. d' Angiò.*

Or questo uffizio di Proccurator di Cesare è per appunto quello, che si esercita dal Tribunale intero della Regia Camera, che prima unito era con quello della Zecca (*a*), i cui Maestri Razionali sotto l' Imperator Federico (che se ne vuole il primo Autore) la cura aveano del Regio Erario, e ad essi poi i Presidenti furono surrogati (*b*). Questa cura passò indi al Gran Camerario, il cui uffizio, a simiglianza della Francia, introdotto fu nel Regno da Carlo I. d' Angiò, che vi aggiunse altri Ministri, come ne scrive il *Reg. Moles* (*c*). Il suo Tribunale fu dopo non poco accresciuto in giurisdizione dalla Regina Giovanna I., che molta ne tolse a quello della Zecca. Così anche praticò Alfonso I. di Aragona, come rapportano il *Toppi* (*d*), e 'l *Tassone* (*e*), su di che osservar si potranno le altre notizie raccolte nel *lib. XIX.* di questa Istoria nella *pag.* 333., specialmente sull' autorità datagli da questo Re per la cognizione di tutte le cause, nelle quali entrasse l'interesse del Regio Fisco. Quindi uopo fu, che tra queste varie occorse vicende il Re Federico ne stabilisse un fermo regolamento, con cui regger si dovesse per lo maggior vantaggio del suo Real patrimonio. Intanto più cose ordinate furono con questa *Prammatica*, che incomincia. *Cum Regiæ Cameræ Summariæ*, la quale colle pre-

(a) *V. Frecc. lib. 1. de subfeud. cap. de off. Magist. Cam. n. 11.*
(b) *V. Surgent. cap. 8. n. 3. Galeot. respons. 1. n. 51.*
(c) *De orig. Trib. Regiæ Cameræ §. 27 pag. 315. n. 31., & seq.*
(d) *De orig. Trib. lib. 4. cap. 3. n. 11.*
(e) *De Anteph. vers. 3. observ. 3. n. 142.*

premesse notizie si fa meglio ravvisare, qual prima si fosse, ed esser poi dovea lo stato di questo Tribunale.

Si prescrive adunque nel II. §. che il Luogotenente, Presidente, Razionali, ed altri Uffiziali della Regia Camera in ciascun giorno giuridico esser dovessero nel Tribunale nella mattina per tre ore, e per due il dopo pranzo, per ispedire i negozj, e per l'amministrazion della giustizia. Ma perche alcune volte accadeva, che la spedizion degli affari prolungava le tre ore prefisse, onde quelle, ch' erano avvanzate, cercavan togliersi dalle altre giornate; perciò nel §. 68. della *Pram.* 75. sotto lo stesso titolo, detta della riforma, risecasi questo abuso, e si ordina, che in ciascun giorno le stesse ore determinate vacar si dovessero nel Tribunale, non ostante il maggior tempo, che ne sia scorso in altri giorni.

84. *Il Luogotenente, Presidenti, Razionali, e altri Ufficiali della Regia Camera in ciascun giorno giuridico debbono essere nel Tribunale.*

Nel III. si ordina, che ne' giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì, e Venerdì non si trattassero altri affari, se non quelli appartenenti all' interesse del Fisco, con attendersi specialmente alla spedizione, e liquidazione de' conti, finche non restassero liquidati, e dichiarati; senza permettersi d'introdurre altro negozio. Su di che vi fu altra *Prammatica* del Conte di Olivares del 1597., ch' è la 68. sotto lo stesso titolo, di cui si parlerà a suo luogo.

85. *In quai giorni trattar doveansi gli affari fiscali.*

Nel IV. si ordina, che ne' rimanenti due giorni della settimana, cioè Mercordì, e Sabato i Presidenti vacar dovessero alla spedizion delle cause, nelle quali il Fisco fosse stato convenuto, e che vi avesse interesse. In questi giorni vien dispensato il Tribunale il dopo pranzo, per darsi luogo agli Avvocati di assistere presso i Commissarj, i quali dovean dare le opportune provvidenze; ma si vuole, che quello la mattina in vece

86. *Giorni destinati per trattare le cause, in cui il Fisco ci avesse interesse.*

di tre ore, dovesse tenersi per quattro. Se poi avvanzasse tempo, si dovean discutere, e spedir le cause, nelle quali il Fisco era Reo, o Attore. Laddove poi ne' determinati giorni, e ore stabilite alcun Presidente fosse mancato di venire, dovea notarsi dal Segretario nel libro de' notamenti sotto la pena della Real indignazione.

87. *Questa Prammatica donde sia stata tratta.*

Questa *Prammatica* vedesi tratta non solo dal Capitolo I. delle istruzioni del Re Federico, ma eziandio dal II. delle istruzioni dell' Imperator Carlo V. Dall' *Altimari* vien notata sotto quelle del Re Federico, ma nel suo proemio vi si legge. *Cum id etiam nobis, qui Serenissimi, ac Catholici Regis nostri in hoc Regno vices gerimus &c.* Onde comechè non porta alcuna data di tempo della sua promulgazione, non sarà fuor di proposito il credere, che fosse stata compilata in tempo di qualche Principe, che regnò dopo di Carlo V., giacche si ordina l' esecuzione delle istruzioni, anche di questo Imperatore, che nel seguente secolo possedè il Regno. E comechè i dati provvedimenti collimavano allo stesso punto, perciò l'abbracciò l'*Altimari* sotto una istessa *Prammatica*. Ella pertanto non riceve alcun commento, poicche da se stessa non lo merita.

88. *Si spiega la Pramm.VII.* de officio Proc. Cæsaris.

Sotto lo stesso titolo siegue la *Prammatica VI.*, che incomincia. *Attendentes etiam*, in cui si ordina osservarsi il Capitolo II. delle istruzioni del Re Federico. Ivi si prescrive, che tutte le cause decider si dovessero nel Tribunale della Regia Camera, nè in altro luogo; e quanto deciso fosse dal Luogotenente, e suoi Presidenti, notar si dovesse diligentemente dal Segretario, e da' Razionali.

Ormai questo rigore ritrovasi allargato, poicche sovente si radunano i Presidenti della Regia Camera in casa

casa del Luogotenente, e chiamasi *Camera abbreviata*; lo che avviene o per ispecial' ordine del Re, allorche premura vi fosse per alcuna determinazione da prendersi in tempo, che corrono giorni feriali, o pur nel corso delle Ferie Autunnali, in cui tal Tribunale è dispensato, come il S. C. di più congregarsi; onde in tal guisa per lo pubblico benefizio si dà sfogo alla giustizia, specialmente se urgente motivo vi concorra.

89. *Si ripete lo stesso nella Pramm. 75. nel medesimo titolo.*

Il provvedimento dato da Federico ritrovasi poi ripetuto nella *Prammatica* 75. sotto lo stesso titolo, detta *della riforma della Regia Camera*, e chiamata altrimenti *Capitoli della riforma*, che pubblicata fu a' 25. Aprile del 1634. del Re Filippo IV. Ivi lo stesso leggesi ordinato nel §. 62., ben vero, ivi dicesi, che offerendosi alcun' affare premuroso per lo buon governo del Real patrimonio, per tal motivo solamente potessero raunarsi i Presidenti in casa del Luogotenente: *Con que esto no se entienda para otros negocios, ni causas en otros dies, que lo feriales.*

90. *Notizia dello avvenuto nel 1766. intorno al tenersi la Camera abbreviata.*

Questa *Prammatica* essendo della istessa indole dell' antecedente, anche ne passa senza commento; ma non deve girne scompagnata da una affacevol notizia di quello addivenne nel passato anno 1766. nel corso delle Ferie Autunnali prescritte già, come notasi nella Real Costituzione del 1738. Di esse se ne parla nel *Codice Teodosiano* (a), e ben anche un particolare titolo se ne legge

(a) *Omnes dies jubemus esse juridicos, Illos tantum manere feriarum dies, fas erit, quos* geminis mensibus *ad requiem laboris indulgentior annus accepit, aestivis fervoribus mitigandis, & autumnis fœtibus decerpendis.* Kalendarum *quoque* Januariarum *consuetos dies octo sancimus. His adjicimus natalitios dies urbium maximarum (Romæ atque Constantinopolis) quibus debent jura deferre, quia & ab ipsis quoque nata sunt. Sanctos quoque Paschæ dies qui septeno, vel præcedunt numero, vel sequuntur in eadem observatione numeramus. Nec non & dies*

ge in quello di *Giustiniano*. Mentre erasi nel lor cammino portò occasione, che trattar si dovesse un punto di non picciol rilievo per l' interesse del Fisco, onde dal Re fu creduto necessario, che per la risoluzione da prendersi, avessero dovuto intervenire tre altri Ministri del S. C. aggiunti nel Tribunal della Regia Camera, e si furono i Consiglieri Marchese D. Niccolò di Ferrante, D. Giovanni Pallante, e D. Stefano Patrizj. Comecche stava quello sospeso, e tuttavia premeva il disbrigo dell'affare, stimò il Luogotenente di chiamare in sua casa la Camera abbreviata, per lo cui congresso destinò il giorno 30. del mese di Ottobre, che fè parteciparlo a' Consiglieri, colla circostanza, che in abito di Toga intervenir dovessero. Ricevutosi da questi un tale avviso, credettero non esser decoro del S. C. il dover eseguire la determinazione del Luogotenente, poicche non già nella dilui Casa, ma nel Tribunale intervenir doveano; quindi fu, che rappresentarono al Re i giusti motivi, che aveano della lor renitenza, e fama fu, che nella stessa rappresentanza fatta, da essi medesimi proposto fiesi il potersi congregar la Camera nel Casale di S. Giorgio a Cremano poche miglia da Napoli distante, nella Casa, ove il Luogotenente dimorava in questo tempo della sua Villeggiatura, ma colle circostanze d' intervenirvi con abito di campagna, sedendo a tavola rotonda.

91. *Rappresentanza fatta al Re da' Consiglieri aggiunti, e risposta ricevuta col Real Dispaccio.*

Su questa ranpresentanza fattà stimò il Re di prendere uno espediente, con cui mentre poneasi in salvo la preminenza del S. C., non pertanto si tratteneva il dis-

dies Solis, qui repetito in se calculo revolvuntur. Parem necesse est habere reverentiam nostris etiam diebus, qui vel lucis auspicia, vel Ortus Imperii protulerunt.

Cod. Theod. lib. 2. tit. 8. de feriis.

disbrigo di quello affare Fiscale, che determinar doveasi; quindi con suo Real Dispaccio segnato a' 8. Novembre del caduto anno diretto al Consiglier Pallante (cui ne debbo la copia), che simile inviato fu agli altri due Ferrante, e Patrizj, stimò di così ordinare.

„ Avendo Ella colli Consiglieri Ferrante, e Patrizj „ rappresentato non esservi esempio, che i Consiglieri „ del S. C. sieno andati in Casa del Luogotenente a tener Tribunale con Toga, e colle formalità solite, „ come si è preteso per la discussione delle nullità prodotte dall' Assentista de' letti D. Gio: de Rosa, in cui „ V. S. Illustris. co' retroscritti due Consiglieri sono stati „ per aggiunti: Il Re ha risoluto, che attenta l' urgenza dell' affare, si tratti subito nella Camera abbreviata in casa del Luogotenente in campagna, e quivi intervenga Ella cogli altri due sopracennati Consiglieri vestiti di campagna. Benintèso, che quando „ il Luogotenente si sia ritirato, vuole la M. S., che il „ Luogotenente vada colli Ministri della Sommaria nel „ Tribunal della Camera, e quivi colli Ministri aggiunti si spedisca tal pendenza. Ne prevengo V. S. Illustris. di Real ordine per l' adempimento nella parte „ che le riguarda. Palazzo 8. Novembre 1766. Carlo „ di Marco -- Signor Consigliere Pallante.

92. *Si espone la Prammatica VII. sotto lo stesso titolo.*

Il Capo II. istesso di Federico unito col capitolo V. dell' Imperator Carlo V. formano la *Prammatica* VII. che incomincia: *Quia hæsitari posset* sotto l' allegato titolo. In essa si ordina, che le cause nella Regia Camera decider si dovessero da' Presidenti; e bisognando, anche da' Razionali, e finalmente il Luogotenente col suo voto ne terminasse la giudicatura. Spiegasi però, che questo praticar si debba, quando da' Razionali si riferissero i dubbj a loro commessi, nella cui decisione

dar

dar doveſſero il lor ſentimento, dapoicche da' Preſidenti ſi foſſe votato; ben vero il coſtoro voto debba ammetterſi, ed eſeguire.

93. *Si ſpiega la Pram. VIII. ſotto il tit. de officio Proc. Cæſaris.*

Su queſta *Prammatica* neppure vi cade occaſione da poterſi commentare.

Siegue la *Prammatica* VIII. ſotto lo ſteſſo titolo, che incomincia. *Quando contigerit*, e contiene il Capo IV. delle Iſtruzioni dello ſteſſo Re. Egli ordina, che tutti i Preſidenti uniti decider poſſano le cauſe, ed anche ſe alcuno ne mancaſſe, o pure lo ſteſſo Luogotenente, il qual ſovraggiugnendo, dar gli ſi debba la notizia di quello ſieſi riſoluto nella ſua aſſenza. Quando queſta avvenga, uno de' Preſidenti farà le ſue veci, con aver l'autorità di ſottoſcrivere le proviſioni, ed altri ordini da darſi dalla Regia Camera. Se poi tuttavia continuaſſe la di lui aſſenza per molti giorni, per un meſe, o più ſettimane, foſſe lecito a' Preſidenti di alternativamente eſercitar la ſua carica, con determinarſi, e deciderſi le cauſe, eccettuandoſene però le ſentenze diffinitive, che far non ſi poteſſero ſenza l'intervento del Luogotenente.

A queſta *Prammatica* vi ſi aggiugne il Capo V., e VI. delle iſtruzioni dell'Imperator Carlo V., ed emanata fu da D. Pietro di Toledo a' 24. Novembre del 1537. Nel primo di eſſi ſi concede la ſteſſa libertà a' Preſidenti di poter decidere le cauſe, perche ſpeſſo il Luogotenente aſſiſter dovea nel Collaterale; ben vero ſi vuole, che ſi daſſe conto al medeſimo di quello eraſi riſoluto: e nell'altro Capo diceſi, che accadendo dover eſſere il Luogotenente lontano dalla Città per otto giorni, doveſſe uno de' Preſidenti far le ſue veci, e ſottoſcriver le proviſioni, che avranno tutto il lor' effetto. Anche ſe ne eccettuano le ſentenze diffinitive, le quali

li

li però potean pubblicarsi, laddove l'assenza durasse oltre i quindeci giorni, o che l'affare di sua natura ricercasse celere spedizione.

94. *Riflessione di* Rovito *su questa prammatica.*

Su questa *Prammatica* riflette il *Rovito*, che sia fondato sulla disposizione del comun diritto il dovere i Presidenti alternativamente esercitar l'uffizio del Luogotenente, nel caso della costui mancanza per molti giorni. Anzi soggiugne il *Costanzo* sull'autorità di *Rocco* (a), che laddove il Luogotenente per più tempo fosse assente, o pur che fosse morto, in tai casi il dilui soldo dee dividersi tra'Presidenti, come allega deciso lo stesso *Rocca* presso l'*Arresto* 285. della Regia Camera, rapportato dal *Reg. de Marinis*.

95. *Si spiega la Pramm. X.* de officio Proc. Caesaris.

Colla *Prammatica* X. sotto lo stesso titolo, che incomincia, *Et quamvis rationabiliter*, si ordina l'esecuzione del VI. Capo delle istruzioni del Re Federico. Ei vuole, che l'Amministratore del denajo, e di ogni altro appartenente alla Regia Corte, laddove non avesse dato il conto della sua amministrazione, fosse costretto a darlo tra stabilito tempo; ed in caso di renitenza, senza allegarsene giusta causa, dovesse sospendersi dalla carica, e sottoporsi a pena, come sarà stabilita, che esiger si dovrà rigorosamente, e darsi di tutto conto al Re, il quale sia in istato di provvedere altro idoneo Amministratore.

A questa istruzione di Federico vi si unisce nella stessa *Prammatica* il cap. X. dell'istruzione di Carlo V., con cui lo stesso vien determinato.

96. *Commento, che ne reca il* Costanzo.

Il *Costanzo* più cose nota su questa *Prammatica*, ed avverte, che i libri delle tenute amministrazioni esibir si debbono insieme co'necessarj documenti, per po-

K ter

(a) *De offic. rubr.* 10. *n.* 39.

ter seguire la reddizion de' conti; e quando tai libri non si fossero esibiti, non s'intendono resi i conti. In essi descriver deesi l'introito, e l'esito fatto colle date de' tempi: e se dopo essersi quelli veduti, non sia seguita la soddisfazione della somma dovuta, ritornar essi debbono in mano dell'Amministratore, finche non abbia al tutto adempiuto. Quando poi assoluto rimanga, tai libri, o sian conti dati serbar si debbono nell'Archivio. Vero è anche, che colla *Prammatica* si ordina la sospension dell'Amministratore, se contumace sia a dare i conti; nondimeno tal pena non eseguivasi, ma quella della perdita del Salario, come si avvertirà nelle seguenti *Prammatiche* sotto lo stesso titolo.

97. *Si spiega la Pramm.* XI. de officio Proc. Cæsaris.

La *Prammatica* XI., che incomincia: *Expedire cognovimus*, ordina eseguirsi il Capo XIII. delle istruzioni dello stesso Re, con cui si stabilisce, che i Presidenti della Regia Camera, senza attendere altro ordine, sottoscriver dovessero le provisioni in vece del Luogotenente, come per antico costume erasi osservato, quantunque allora non fosse in uso; qual sottoscrizione far la dovesse quel Presidente, che si ritrovasse di settimana in tempo dell'assenza del Luogotenente.

Questa *Prammatica* ne passa anche senza commento, perche non lo ricerca.

98. *Si spiega la Pram. XII.* de officio Proc. Cæsaris.

Si determina colla *Prammatica* XII., che incomincia. *Nemo est qui nesciat*, l'osservanza del Capo XV., e del Capo XXVI. delle istruzioni di Federico, e di Carlo V. Nella prima si ordina, che il Tribunal della Camera non dovesse prender cognizione delle cause, che sono tra' privati, ma solo di quelle, che agitansi tra' privati, e 'l Regio Fisco, e di quelle, che si appartenessero alla Regia Camera, giusta il *Rito* dianzi osservato.

Nella

Nella seconda poi si prescrive, che laddove il Fisco fosse lodato in Autore, specialmente in quelle cause già introdotte nel S. C., dovessero queste rimettersi alla Regia Camera, ove eravi piena notizia delle ragioni fiscali, men che quando con qualche Real Rescritto, in cui si facesse menzione della ragion del Fisco, derogato non siesi a tal'ordine.

99. *Si prescrive, che nelle cause introdotte nel S. C., ov' è lodato in Autore il Fisco, si dovesse procedere nel Tribunale della Regia Camera.*

Si riflette dagli Spositori con somma attenzione, che i Re del nostro Regno abbiano stimato di rimetter la cognizione delle loro proprie cause al Tribunale della Regia Camera, chiedendola da'Giudici inferiori, senza farsi la giustizia da loro medesimi. Or quando avvenga, che il Fisco sia lodato in autore, onde a qualche evizione tenuto sia, non ha dubbio, che la cognizion della causa rimetter deesi al suo Tribunale, cioè alla Regia Camera. Porta pertanto oppinione il *Reg. Rovito*, che ciò praticar si debba, quando evidente sia l'interesse del Fisco. Su di che vuole avvertito l'Avvocato fiscale; poiche se questi pronto sia a chiedere tal remissione, tacitamente confessa, che con giustizia sia lodato in Autore, e che all'evizione fosse tenuto. Ed oltre ciò una strada si aprirebbe alle frodi; perche tutte le cause si rimetterebbono al Tribunale della Regia Camera. A tal proposito allega una *decisione* fatta dal S. C., e confermata dal Collaterale a sua difesa *patrocinante Fisco*. Se poi avvenga, che dubbio fosse l'interesse del Fisco, allora gli si niega la remission della causa, e trattasi questa nel S. C. coll'intervento dell'Avvocato Fiscale del Patrimonio, come leggesi presso la *decis.* 117. del *Presid. de Franch.* Del rimanente quantunque si raggiri la causa tra'privati, ed apparisca esservi notorio interesse del Fisco, si rimette quella alla Regia Camera *ex officio*, senza che neppure la remissione se-

100. *Riflessione degli Espositori su questa Prammat.*

ne chiegga dall' Avvocato Fiſcale. Benvero dal *Novario* ne vien limitata queſta concluſione, con eccettuarne le perſone Eccleſiaſtiche, le quali non poſſono eſſer tirate dal Fiſco al ſuo Foro, ſiccome vien provato da *Afflitto* nella ſua 2. *deciſ.*

101. *Si ſpiega la Prammatica XVI. ſotto lo ſteſſo tit.*

Premendo a Federico, che la ragion del ſuo Fiſco non rimaneſſe pregiudicata in veruna guiſa, perciò dal Capo XVII. delle ſue iſtruzioni vien formata la *Prammatica XVI.*, che incomincia, *Volumus etiam ſervari*, con cui ſi ordina, che nelle cauſe, nelle quali vi foſſe il dilui intereſſe, non poteſſe procederſi *non requiſito Advocato*, *ſeu Procuratore Regii Fiſci*, il quale in ſimiglianti cauſe *ſemel bis*, & *iterum audiatur*.

102. *Vuol Federico, che ſia ſempre inteſo il ſuo Avvocato Fiſcale.*

Scorgeſi da queſta *Prammatica*, quanta, e quale attenzione nudriva egli per l' intereſſe del ſuo Patrimonio, volendo, che ſempre ſi foſſe inteſo il ſuo Avvocato Fiſcale; onde una ſentenza profferita ſenza la coſtui difeſa, riputavaſi di niun vigore, e reſcindeaſi. Quindi per la gran copia degli affari Fiſcali, uopo è, che due Avvocati vi ſieno, come ſcrive *Ageta* (a). Anzi come nota *Franceſco di Coſtanzo* su queſta *Prammatica*, neppure al Vicerè permetteſi di ordinare, che non intervenga l' Avvocato Fiſcale in quelle cauſe, nelle quali il Fiſco ſia Attore, o Reo, per eſſerſi così diſpoſto dalle Carte Reali rapportate dal *Reg. Rovito* ſulla *Pramm.* 5. *de ſuſpicionib. offic.* Quali poi eſſer poſſono le cauſe, nelle quali vi ſia l' intereſſe Fiſcale, ſono eſſe rapportate da *Rocco* nel ſuo *tratt. de offic.* (b), ove diſtintamente ſi leggono.

La

(a) *Ad Moles* §. 28. *de nom. Cam. part.* 4. *n.*24.*fol.* 24.
(b) *Rub.* 14. §. 14. *n.* 71.

La *Prammatica XVII.*, che siegue, la quale incomincia: *Servandas etiam esse volumus*, prescrive l' osservanza del XIX., e XX. Capo delle istesse istruzioni, con cui vietato viene a qualunque Ministro, o Uffiziale, che fosse della Regia Camera, di poter esercitar mercatura, o altra industria, o aver parte in arrendamenti, negoziazioni, e partiti da farsi colla Regia Corte, *directe, nec indirecte*, ed anche cogli Amministratori del denajo a lei spettante, sotto la pena della privazione de' loro uffizj, e di altra più grave riservata ad arbitrio del Re. Col Capo XX. poi vietasi a' Presidenti, e Razionali della Regia Camera, il poter prendere alcun dono, o altro pagamento per le cause, e per gli conti da esaminarsi, e da discutersi poi nel Tribunale sotto la pena della privazione de' loro uffizj, ed altra più grave ad arbitrio del Re.

103. *Si spiega la Prammatica XVII., con cui si ordina a qualunque Ministro, o altro Uffiziale della Regia Camera di poter esercitar mercatura, o altra industria, sotto la pena della privazion de' loro uffizj.*

Quest' ordine quanto giusto, e ragionevol sia, ognun lo ravvisa; ma piacesse al Cielo, che per gli Razionali aver potesse la sua osservanza, giacchè nelle loro ufficine si lavorano tutte le relazioni, che passan poi al criterio del Tribunale; ma perche da me si scrive la Storia delle leggi, e non la critica sulla loro esecuzione, perciò lascio nella penna, quanto dir si converrebbe su tal particolare; essendo pur troppo noto ad ognuno, che inciampato sia nella disavventura di litigare, qual condotta tener convenga in simigliante occasione.

104. *Determinazioni molto savie, ma poco osservate.*

Su questa *Prammatica* soltanto il *Costanzo* ne ragiona, e propriamente sul §. 3. formato dal Cap. XX. delle istruzioni di Federico. Alcun commento, o spiega ella non merita, per esser da se chiaro il *testo*, e risaputo è, come a' Ministri vietato sia il ricever doni, perche possano amministrar la giustizia con più libertà, la quale esser può da quelli affascinata. Rapporta ciò, che

105. *Il Costanzo solamente commenta questa Prammatica, e con qualche eccezione debbon riceversi le sue massime.*

che disse C. Gracco, allorche ritornò in Roma dalla sua Questura, che esercitato aveva nella Sardegna: *Ita versatus sum in Provincia, ut nemo posset vere dicere, aut eo plus in muneribus me accepisse, aut mea opera quempiam sumptum fecisse. Biennium fui in Provincia, si ulla Meretrix domum meam introivit, aut cujusquam servulus propter me sollicitatus est, omnium nationum postremissimum, nequissimumque extimato te*: con quel che siegue.

Per le leggi delle XII. Tavole tanto il Giudice, come l' Arbitro se convinto rimane di aversi preso denajo dal litigante colla pena capitale ne restavo punito (a). *Pardulfo Pratejo* (b) esponendo l' antica giurisprudenza, ne rapporta questa legge. *Judex Arbiterve jure datus, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convinctus est, capite punitor*. Sotto la veneranda antichità gravissimo riputato fu un tal delitto, che anche l'infamia arrogava, oltre la pena della capo, come ne stabilì l' Imperator *Costantino* (c), e se per ventura un Giudice corrotto da doni condannava un' innocente, piacque ad *Ulpiano* (d), che coll' ultimo supplizio punir si dovesse. Ci si rapporta, che Alessandro avendo veduto un Giudice ladro, fu tanta la sua collera, che vomitò la bile (e); e perche creder debbo, che a' tempi del *Pratejo* questo vizio fosse in voga, perciò parlando ei di Alessandro, scrisse. *At si vita ei frui his temporibus contingeret, exclamaret, o numina, o Jupiter! tot ἀργυροδικαςὰς videret*.

Quello che il *Costanzo* ne dice di Gracco rapportato

(a) *V. Everard. Otton. in thes. jur. to. 3. col. 131.*
(b) *Ib. to. 4. in l. 16. col. 466.*
(c) *In l. fin. Cod. de pæn. jud. qui male jud.*
(d) *In l. Julia 7. §. fin. ff. ad l. Jul. rep.*
(e) *Septimus apud Lamprid. in Alexand. cap. 17.*

tato viene da *Gellio* (a). Nell' *Esodo* (b) anche si legge. *Non accipias munera, quæ etiam excæcant prudentes, & subvertunt verba justorum*, e gli stessi sentimenti si apprendono nel *Deutoronomio* (c), e nell' *Ecclesiastico* (d): *Andrea Alciato* su questo proposito ne reca un bello emblema ritrovato presso i Tebani, che dipingevano il buon Giudice che sedeva colle mani troncate, e cogli occhi chiusi il Principe. Il primo per dinotarlo incapace di ricevere alcun dono, e 'l secondo stando a sedere, dimostrava la gravità, e la quiete della mente.

Portarono alcuni oppinione, che degni di scusa dir si potessero quei, i quali avvegnacchè ricevessero regali, o denajo, non pertanto tradiscono la giustizia, esattamente compartendola, ma secondo la sentenza di *Filone* costoro *dimidiato scelere implicantur*, e degne a trascriversi ne sono le seguenti parole: *Dona quidem accipere ad injuriam faciendam hominum omni ex parte improbatum est; ad jus autem faciendum, hominum semiimproborum. Reperiuntur enim Magistratus quinam semiimprobi, injuste justi, qui pœnas legibus constitutas innocentes decernunt, non autem gratis secundum eas pronuntiant, secundum quas pronuntiare necesse est, sed venalem, & mercenariam sententiam proferunt.*

Questi generali assiomi però passar liberi non debbano, e senza qualche eccezione, perche non ogni dono capace è a cattivar l' animo di un Ministro, nè ogni Ministro di così debole levatura ei si è, che per ogni dono cattivato si renda, onde capace sia a negar la giustizia a chi la merita. Ciò, che operato viene per

(a) *Lib.* 15. *cap.* 12.
(b) *Cap.* 23. *v.* 8.
(c) *Cap.* 16. *v.* 19.
(d) *Xenia, & dona excæcant oculos Judicum, & quasi mutus in ore avertit correptiones eorum. Cap.* 20. *v.* 31.

per effetto di una antica amicizia, e tutti quegli atti, che dalla civile società dipendono, creder non debbonsi vietati dalla legge. Questa solo ebbe di mira a proibire quei doni, che capaci fossero a poter corrompere l' animo di un Giudice, ma non già quei, che ricevendosi, valevoli non sono a poterlo alterare a segno, che perda la libertà nel giudicare.

106. *Si spiega la Prammatica XXIX.* de offic. Proc. Cæsar.

Nella *Prammatica XXIX.*, che incomincia: *Per instructiones dicti Serenissimi Friderici* si contengono i Capi VII., ed VIII. delle istruzioni medesime. Nel primo di essi si ordina, che gli Ufficiali, ed Esattori del denajo fiscale tra 'l termine a loro da stabilirsi, presentar dovessero i loro conti, ed accompagnargli colle loro cautele tra lo spazio di diece giorni; e qualora chiedessero maggior dilazione, sia permesso al Tribunale di accordarla. Ma se mai lungo tempo si concedesse, in questo caso dovrà esser cura del Segretario, di renderne subito avvisato il Re, per darvi l' opportuna provvidenza.

107. *I Razionali della Regia Camera ne' giorni destinati attender debbono alla spedizion de' conti, giusta la loro incombenza.*

Col Cap. VIII. poi si vuole, che i Razionali della Regia Camera esattamente ne' destinati giorni, ed ore attender debbano alla celere spedizione de' conti, secondo la loro incombenza, così nel ricever le cautele, come nel formare i dubbj. Dopo dovran tutto far presente al Tribunale, acciò possa assegnar certo termine alle Parti, per farne la discussione, qual tempo scorso, senz'altro indugio riferir debbono i dubbj, acciò il Luogotenente co' Presidenti abbiano a deciderli, e spedire indi le significatorie a tenor dello stile della Camera.

108. *Altre istruzioni dell' Imperator Carlo V. inserite nella stessa Prammatica.*

Su questa *Prammatica* istessa inseriti vi sono il Cap. XII., e XVI. delle istruzioni dell'Imperator Carlo V. Nel primo di essi lo stesso, anzi maggiore zelo s'inculca

ca a' Razionali, ed una più esatta sollecitudine per la spedizione de' conti; anzi ove si dasse altra nuova dilazione alle Parti, esser dovrà loro cura, quando fosse adempiuta, di riferire nel Tribunale ne' continuati giorni, quanto occorre su de' dubbj fatti, per venirsene alla loro decisione, acciò non si trasporti in più lungo tempo.

109. *Istruzione, che riguarda gli Amministratori del denajo fiscale.*

Nell'altro Capo poi, che riguarda gli Amministratori del denajo fiscale, si ordina, che notar dovessero tutte le partite portate in esito, sulle quali non furono prodotte le cautele, per essaminarsi, se debbano ributtarsi, o significarsi. Per poterle produrre, si prescrive per equità il termine di quattro giorni, se aver si potessero in Città, e se d'altronde venir dovessero, il termine prolungar dovrassi ad arbitrio del Tribunale. Quando poi non siensi esibite, cassar le partite si doveano, e spedirsi la significatoria contro l'Amministratore, il quale, se dopo elasso il conceduto termine, esibisse le cautele, di esse potrà aversene ragione, *qua de jure* nel conto dell'anno seguente.

110. *Si prescrive, che il general Tesoriere, il Doganiere di Foggia, Percettori delle Provincie, Portolani, e altri Esattori delle rendite fiscali dovessero nello stabilito tempo presentare i loro conti con le loro cautele necessarie.*

Su queste istruzioni poggiata è poi la *Prammatica*, con cui si ordina, che il general Tesoriere, il Doganiere di Foggia, Percettori delle Provincie, i Portolani, ed i rimanenti Ministri Esattori delle rendite Regie dovessero nello stabilito tempo presentare i loro conti colle loro cautele necessarie a farne la liquidazione, togliendosi a' Tribunali la facoltà di prolungarlo, men che quando alcun legittimo impedimento si allegasse. Di più dichiarasi, che se nel tempo della produzione de' conti da farsi da' Portolani non fosse spirato il tempo prefisso per l'esazione, aver dovessero due mesi di dilazione, per poter produrre le cautele; lo che non facendo, dopo esser quello terminato, dovean significarsi per quelle partite, per le quali le cautele non esibironsi, con darsi

 alle

alle significatorie una pronta esecuzione.

111. *Simili provvedimenti ripetiti nella Pram. 75. de' capitoli della Riforma.*

Questi provvedimenti veggonsi di nuovo ripetiti nel §. 7., e 98. della *Pramm.* 75., detta de' *Capitoli della Riforma*; e per quel che tocca al celere corso delle significatorie, si ritrovava anche innanzi prescritto colla *Prammatica* 37. emanata da Ferdinando I. nel 1482., che leggesi sotto lo stesso titolo.

Questa *Prammatica* non riceve alcun commento, come quella, che sol drizzata viene a dar la norma, da tenersi per la presentazion de' conti.

112. *Si spiega la Prammatica XXXIII.* de offic. Proc. Cæsar.

La *Prammatica XXXIII.*, che incomincia. *Similique modo*, contiene il Capo IX., e X. delle istruzioni di Federico. Col primo s'incarica a' Razionali della Camera di essaminare diligentemente i particolari conti, che dipendono da quei, che a ciascun di essi furon consegnati, con formare altresì i Quinternoni, o sien libri delle polize, che ricevessero, il che recava non poco utile alla Regia Camera.

113. *Le significatorie debbano sottoscriversi dal Razionale.*

Col X. Capo si vuole, che le significatorie fossero sottoscritte dal Razionale, da cui furono spedite, come anche dal *Notatore*, che dirò *Segretario* della Regia Camera, comprovandole col Registro, in cui furono notate, per indi inviarsi al general Tesoriere, e da costui darsi al Regio Percettore, perche riscuoter potessero la somma significata, restando a carico del cennato Segretario d'inviare al Re nella fine di ciascun mese la nota delle significatorie spedite, delle somme in esse contenute, e delle persone, che dovean pagarle.

A questi due Capi vi si accoppia eziandio il Capo XV. delle istruzioni di Carlo V., in cui presso a poco gli stessi provvedimenti si ripetono.

Questa *Prammatica* è della stessa indole dell'antecedente, e ne passa anche senza commento, e solo ver-

vertir conviene, che sì ottimo regolamento oggidì non si pratica.

114. *Si spiega la Prammatica XXXIV. de offic. Proc. Cæsar.*

La *Prammatica XXXIV.*, che incomincia. *Serenissimus Fridericus*, contiene il Capo XIV. delle istruzioni di Federico, il Capo IX. di quelle del Re Cattolico, e 'l XVII. di quelle di Carlo V., sulle quali tutte, e per la loro esecuzione ne viene stabilito, che i Razionali ne' giorni assegnati vacar dovessero alla celere spedizione de' conti, a segno che presentati nel mese di Ottobre, per lo mese di Dicembre di ciascun' anno, sian bilanciati, e spedite le significatorie per quelle quantità dell' introito, che superato avesse l'esito, e per lo difetto delle cautele non presentate, esibir anche dovessero queste per tutto il mese di Aprile, ed indi discutersi sotto la pena della perdita de' soldi, e de' conti ad essi commessi, che fu imposta da Ferdinando il Cattolico. Dichiarandosi inoltre, che nel bilancio notar vi si dovesse il foglio de' fatti dubbj, colla lor decisione nella sua margine, soggiugnendosi, che il bilancio far si dovesse, e descriversi ne' conti per chiarezza dell' amministrazione di tutto quell' anno: gli altri conti poi non soliti a prodursi nel mese di Ottobre, ma in altro tempo, spedire anche si doveano nel decorso di sei mesi, da numerarsi dal giorno, che furon presentati.

Questa *Prammatica* neppure riceve commento, ma su questo punto non di poco si è alterato il regolamento in essa prescritto.

115. *Si spiega la Prammatica XXXVII. de offic. Proc. Cæsar.*

Nella *Prammatica XXXVII.*, che incomincia, *Ferdinandus Dei Gratia Rex Siciliæ*, inserito si ravvisa un Capitolo XII. delle istruzioni dello stesso Federico, il quale leggesi nel §. 13., che incomincia. *Item mandat*, in cui si stabilisce, che presentandosi le cautele dopo la spedizion delle significatorie, debban quelle riceversi,

 sen-

ſenza farſi però veruna deduzione, ſe il Re prima non ne ſia ſtato informato.

116. *Di queſta Pramm. ordinata da Ferdinando I. ſe ne ordina l'eſecuzione da Federico, e ſi comenta dal* Rovito.

Queſta *Prammatica*, che pubblicata fu nel 1482. dal Re Ferdinando I., dal Re Federico ne fu ordinata l'oſſervanza col Cap. XII. delle ſue iſtruzioni. Su di eſſa a larga penna ne ſcrive il *Rovito*, volendo, che anche per diritto comune eſeguir ſi debbono le ſignificatorie, non oſtante, che prodotta ſieſi la reclamazione. Lo ſteſſo anche deve praticarſi contro gli Arrendatori, e i loro Fedejuſſori, ed altresì contro i Caratarj, ed altri debitori degli ſteſſi Arrendamenti, quantunque non ſieno eſſi debitori al Fiſco, ed ordinariamente dovrà procederſi, allora quando alcun dubbio naſceſſe ſul loro debito.

Riguardo poi alle ſentenze diffinitive della Regia Camera, dopo eſſere ſtate eſeguite, riveder ſi debbono in grado di reclamazione dallo ſteſſo Tribunale, *præſtita cautione de reſtituendo in caſu retractationis*, ſiccome oſſervaſi per le ſentenze del S. C.

117. *Dubbio nato intorno l'eſecuzione di queſta Prammatica.*

E' nato poi il dubbio, ſe queſta *Prammatica*, con cui ſi ordina la ſollecita eſecuzione delle ſentenze, meritar anche poſſa il ſuo luogo anche per quelle, che non contengono alcuna condanna, come ſarebbe di pagare qualche ſomma, o di rilaſciare alcun corpo, o di altra ſimigliante ſpecie; ma ſi raggiraſſe ſolo nell'eſſerſi dichiarato, ſe quel corpo, su di cui ſi contende, di natura burgenſatico ſia, o feudale, come ſovente di tal dubbio ne avviene la diſputa nel S. C. In queſto rincontro ſe ne rimette la deciſione alla Regia Camera, dalla quale fattaſi la dichiarazione, dietro di eſſa il S.C. regolar dovrà la ſua ſentenza. Or ſe avvenga, che della ſentenza fatta per tal dichiarazione dalla Regia Camera, ſe ne produca la reclamazione, ſi è dubitato, ſe que-

questa pendente, la quale a tenor della *Pranimatica* non impedirebbe l'esecuzione, possa il S.C. procedere nella causa principale, facendo uso della fatta dichiarazione. Fu questo articolo discusso nel S. C. per la causa del Cardinale Aldobrandino Commendatario della Commenda di S. Maria de Ferraria, e la Duchessa di Andria per la rilassazione del territorio di Torcino, della cui qualità si altercava. Fu rimessa la *decisione* dell'articolo alla Regia Camera, la quale lo dichiarò di feudal natura, onde ne produsse la reclamazione la Duchessa di Andria. Il *Rovito* di costei Avvocato imprese a sostenere, che pendente il giudizio della reclamazione, non dovesse procedere il S. C. nella causa principale. Le ragioni, che addusse in difesa del suo assunto, legger si possono in due *Allegazioni*, ch'ei inserisce. Dice però, che contrarie ne furono le *decisioni*, prima in una Ruota, e la seconda a Ruote giunte, siccome le rapporta il *Reg. Tappia lib. 2. Juris Reg. fol. 216.* Ben vero soggiugne, che in un' altra simile causa, di cui fa menzione, militarono le sue ragioni; poicche fatto il decreto dalla Regia Camera, con cui fu dichiarato il territorio di natura feudale, prodottasi la reclamazione, non ostante però, che dal Tribunale si fosse detto, *quod exequuto decreto, procedatur in causa reclamationis*, dal S.C. poi si ordinò, *quod expectetur exitus causæ reclamationis*, senza più procedere alla decisione della causa principale.

118. *Oppinione del* Novario *intorno alla reclamazione prodotta contro le significatorie.*

Per quanto poi si attiene all'esecuzion delle significatorie, non ostante la prodotta reclamazione, nota il *Novario* su questa *Prammatica*, che quattro specie di significatorie, secondo la pratica della Regia Camera, si spediscono contro gli Amministratori del denajo fiscale, che in ciascun' anno presentano i loro conti.

La prima per l'introito superante l'esito, e questa su-

subito vien' eseguita, come per debito notorio. La seconda per la mancanza delle cautele non prodotte. La terza per gli residui, e questa si spedisce, dandosi una giusta dilazione al debitore. La quarta finalmente dopo fatta la discussione delle partite dubbie, che decise poi furono in favore del Fisco. E comecchè nella spedizione di tai significatorie sommariamente si procede, così anche deve praticarsi nel caso dell' appellazione, senza darsi termine. Tutto ciò però eccettuato viene per le significatorie spedite dalli Razionali de' Baroni, poicchè prodotta l' appellazione, vietasi al Giudice di procedere agli atti ulteriori. Se però queste sieno spedite per l'introito superante l' esito, che dal debitore non sia negato, in questo caso comeche trattasi di debito liquido, il S. C. più volte ha deciso per la loro esecuzione, come anche vien praticato per gli debiti de' privati, e quelli degli Amministratori de' luoghi pii, non ostante l' appellazione, che se ne fosse prodotta.

119. *Si spiega la Prammatica XXXIX. de offic. Proc. Cæsar.*

Nella *Prammatica XXXIX.*, che incomincia. *Mandamus servari*, si contiene il Capo V. di simiglianti istruzioni, di cui se ne prescrive l'osservanza. In essa si ordina, che i Razionali della Regia Camera far dovessero due fogli de' conti, de' quali uno dar si dovesse al Segretario del Tribunale, e rimettersi l' altro al Re, e così anche praticarsi, dopo esserne seguita la discussione.

Questa *Prammatica*, comechè altro non è, che dar la norma, che tener debbono i Razionali nel formare i conti, che debbon poi discutersi, ne passa senza commento.

120. *Si spiega la Pramm. 46. de offic. Procur. Cæsar.*

Del Capo XVI. di queste istruzioni se ne ordina l'osservanza nella Prammatica XLVI., che incomincia. *Item statuimus*, e si prescrive, che tutti quei Ministri, che ritenessero presso di essi il denajo fiscale, sieno astret-

ti

ri a pagar la pena stabilita da' *Capitoli del Regno*, *Riti della Regia Camera*, e *Prammatiche* fatte, e da farsi dal Re, intendendosi tanto degli Amministratori di quel tempo, come de' futuri. Col Capo poi XVIII. delle istruzioni di Carlo V. inserito nella stessa Prammatica, vien determinata la pena del duplo, senza potersi allegare, che a tanto non ascenda l' interesse della Regia Corte.

121. *Come debba punirsi colui, che fa traffico del denajo fiscale.*

Per quei, che ritenessero presso di loro il denajo fiscale, col darlo poi ad impronto senza comando del Re, e lo trafficassero a loro utile, scrive *Novario*, che son tenuti alla pena della *l. Julia peculatus*, ed i Tesorieri, che tal delitto commettessero, meritano esser puniti colla pena ordinaria, come largamente ne ha scritto il *Reg. de Ponte dec. 7.*; poicche altro non è il peculato, che un furto del pubblico denajo. Anzi in tal delitto incorrono anche quei, che vi cooperassero a commetterlo, purche però il dolo sievi intervenuto.

122. *Si eccettua quando non vi sia interesse del Fisco.*

Ei però è d' avvertirsi, che laddove i Tesorieri, o i Depositarj del Principe, presso i quali passò il dominio del pubblico denajo, alcun negozio facessero di esso, senza però fraudare il Fisco, con dargli nel dovuto tempo il conto dell' esatto, non incorrono in tal pena, e possono lecitamente appropriarsi il lucro, che ne avvenisse; ma se per contrario per effetto di cotal traffico restassero debitori col Fisco, soggiacer debbono alla pena del peculato.

123. *Altre quistioni promosse dal* Novario.

Passa poi il *Novario* ad altre quistioni, cioè se furto commette colui, che faccia uso del denajo datogli per trasportarlo, e consegnarlo ad alcun Creditore, e se lo stesso praticasse il Depositario; ed essamina, se il denajo siesi dato numerato, o pure *in sacculo signato*; ma io le tralascio, come estranee dal mio istituto, e trop-

troppo mi dilungherei col tutte rapportarle; onde farò contento di accennarle.

124. *Simile commento ne fa il* Coftanzo.

Della fteffa tempera può dirfi anche il commento, che ne fa il *Coftanzo*, che foggiugne non efferfi abolita la capital pena per lo *Capitolo* del noftro Regno *Vulgaris famæ proloquium*, che folo ha luogo, ove civilmente fi tratti, e di pena pecuniaria contro di un Miniftro: ed in quefto rincontro fi ha molta mira alla qualità delle perfone, che debbon condannarfi, cioè fe fia un Miniftro, che dia a mutuo il denajo fifcale, o pure un Capo della milizia. In fomma molte, e varie difpute fi accennano colle oppinioni de' Dottori; ma fi conchiude fempre, che tenendofi pronto ciò, che il Fifco confeguir deve, non s' incorre in alcun reato. Come per contrario fe avvenga, che il Miniftro faccia ufo di tal denajo, anche fe lo pagaffe a' fuoi Creditori, i quali con buona fede ricevendolo, l' aveffero confumato, contro di coftoro s' eftende l' avocazione, come foftiene il *de Ponte* allegato, potendofi il di più offervarfi preffo lo fteffo *Commentatore*.

125. *Si fpiega la Pramm. L. fotto lo fteffo titolo.*

Finalmente fotto quefto titolo *de offic. Proc. Cæf.*, evvi la *Prammatica L.*, che incomincia. *Jubemus infuper*, in cui fi ordina l' offervanza del Capitolo XVIII. delle iftruzioni di Federico. In effa fi ftabilifce, che tutti i Miniftri, a'quali incaricata è l' efazione del denajo fifcale, come fono i Commiffarj ordinarj, i Teforieri, ed i Portolani, doveffero perfonalmente fervire, e non per foftituto, dando l' idonea pleggeria *de bene, & fideliter fe gerendo, & debitam rationem, & computum reddendo*.

Su quefta *Prammatica* nè molto, nè poco v' ha da dire, effendo la legge da se chiara, e fpedita, nè i *Commentatori* fecondo il loro folito hanno avuto occa-

fio-

ſione di attaccarci le loro diſpute, onde mutoli ſe ne paſſano.

Sotto il titolo XXVII. *de ceſſione bonorum*, evvi un'altra *Prammatica* di Federico, la quale incomincia, *I magnifici Eletti*, ed è la prima; ma per errore a Ferdinando viene attribuita. Comechè porta la data de' 9. Luglio del 1499., in queſto tempo niuno de' Ferdinandi regnava, ma ſolo il Re Federico. In eſſa ſi ordina, che tanto le ceſſioni de' beni, che furono impetrate, come quelle, che impetrate ſi ſarebbono contro de' Napoletani, che tengono robe, e ne avranno locate, o cenſuate sì dentro, come fuora la Città, non ſieno ammeſſe, e ſi abbiano come annullate. E vieppiù è da crederſi queſta *Prammatica* di queſto Regnante, perche collima colla *Grazia* contenuta nel Cap. XXXIII., di cui fu parlato.

126. *Prammatica* de ceſſione bonorum; *in cui ſi preſcrive, che non abbia luogo per quei che hanno robe o locate, o cenſuate.*

Queſta finalmente è l'ultima *Prammatica*, che abbiamo del Re Federico. Il *Rovito* ſolo ſi fa ad eſſaminare, ſe queſta *Grazia* ſi porti anche a diſtruggere le dilazioni quinquennali, come vuole il *de Franch.* nella *dec.* 179. *n.* 10.; ma poi ſi diffonde molto ſul punto della qualità del Cittadino, che goder la poſſa, ſpecialmente ſe ſia originario, o tale riputato per lo ſuo incolato. Bensì ſi vuole, che la donna, quantunque Napoletana, perde tal privilegio, ſe uno ſtraniero toglieſſe in marito; su di che può vederſi il *cit. de Franch.* nella *dec.* 416. Quindi anche ne avviſa lo ſteſſo *Rovito*, che l'Imperator Carlo V. ebbe a concedere un particolar privilegio alle donne della Città di Malines nel Brabante, perche riteneſſero il lor diritto di Cittadinanza, quantunque ſeguiſſero il marito, purche però dopo la dilui morte *infra annum* ritornaſſero alla di loro Patria, allegando *Coppino de Doman. Franciæ lib.* 1. *tit.* 11. *n.* 29.

127. *Commento, che ſi fa su queſta Prammatica.*

128. *Moratorie vietate; ma ad arbitrio del Principe si concedono.*

Ei però è a saperſi, che queſte Moratorie vietate a favor de'Napoletani, furono poi generalmente proibite in vigor della *Grazia* VI. conceduta dal Duca di Oſſuna nel 1585., che ridotta poi fu nella *Prammatica II.* ſotto il titolo *de inſtrument. liquidat.*, di cui ſi ragionerà a ſuo luogo. Benche però per qualche brieve tempo ſi accordino per arbitrio del Principe: ne ſono ſempre eccettuati i debiti giurati, i debiti in vigor di ſentenza per cauſa di dote, per depoſito, per piggioni di caſe, e per la roba commeſtibile; nè han luogo contro i futuri Creditori per gli debiti contratti dopo l'ottenuta Moratoria, ſia dal Principe, ſia dal Giudice; ma ſe poi dagli ſteſſi Creditori ſi foſſe accordata, come ſarebbe la dilazione quinquennale, triennale, o biennale, allora avrà il ſuo effetto, purche non vi foſſe privilegio di eſſer eſcluſe tutte le Moratorie, come è praticato da' Veneziani.

129. *Moratorie quando non poſſano da Giudici ſpedirſi.*

Ormai ritrovaſi introdotto, che pendente la lite ſopra queſta dilazione, non poſſa il Giudice ſpedire veruna Moratoria in benefizio del debitore, quantunque vi conſentiſſe la più parte de' Creditori, attender dovendoſi l'eſito della cauſa principale, ſebbene giudicato ſi foſſe nella prima iſtanza di doverſi concedere la richieſta dilazione, come ſta detto nella cennata *Prammatica II. de inſtrument. liquidat.* Avverte però il *Reg. Rovito* a' Giudici di non ammettere al conſenſo di tal dilazione i Creditori non veri, o ſimulati, i quali non ſolo debbono eſcluderſi, ma punirſi eziandio, ed allega *Villadieg. lib. 7. forjudic. tit. 5. lib. 7.*, & 8., il quale ſcrive, che ſe foſſe Giudice, *furca ſuſpenderet* i Creditori di queſto carato.

130. *Ceſſione di beni eſſendo un*

Soggiugne il *Novario* sù queſta Prammatica, che tal rimedio ſuſſidiario dar ſi poſſa in quel ſolo caſo, in

in cui sia il Giudice sicuro della estrema miseria del debitore, poicchè produce quello quattro effetti. Il primo si è di liberarlo dal carcere, e dal potersi personalmente astrignere, ma non già dalla non liquidazion del credito, e delle spese. Il secondo, che per gli beni, che acquistasse dopo la cessione fatta, non sarebbe tenuto verso i suoi Creditori, *nisi in quantum facere potest*; talche in tal guisa impedito viene di potersi convenire *in solidum*, se venisse a miglior fortuna; lo che intender deesi, quando la cessione non si fosse fatta nel vergognoso modo, che in tutto lo rende libero. Si è il terzo, che colla cessione il civile obbligo estinto rimane, ma non già il naturale: e 'l quarto finalmente, che prima di farsi la distribuzion de' suoi beni, non lascia di esserne Padrone. Se però avvenga, che avesse fatta la cession vergognosa, *quia anum super lapide percusserit*, giusta il costume della Città di Lione, come altresì della nostra, e di altri luoghi, in questo caso rimane in tutto liberato, ancorche in appresso ne venisse a stato migliore.

un rimedio sussidiario, quando possa concedersi, e in quali casi.

131. *Si dichiaran coloro, che sono esclusi di poter ottenere la cessione de' beni.*

Son pertanto esclusi da questo beneficio coloro, che dal Principe, o dal Giudice ottenuto avessero la dilazion quinquennale: quei, che negato avessero il loro debito: i dolosi, i debitori per causa di delitto: i condennati per sentenza a pagare, dapoicchè fu questa profferita: e quei, che pagar dovessero per l'affitto tenuto delle gabelle, precedente lo stipolato istromento. Ed è a notarsi, che a questa cessione non può rinunciarsi, e come nulla riputasi la rinuncia, quantunque per patto siesi fatta.

132. *Come ripartir si debbono i beni del debitore tra' suoi Creditori.*

Distribuisconsi indi i di loro beni secondo la graduazion de' Creditori, a segno che nudo rimane, *exceptis panniculis*; e se avvenga, che taluno per occasion di

qualche commesso delitto, condennato sia al rifacimento del danno, disputato viene, se ammetter si possa alla cession de' beni; e diversamente ritrovasi deciso questo punto da' Senati stranieri, come legger si potrà presso il *Novario*. Questo è quanto può raccogliersi da' *Commenti* fatti su questa *Prammatica* di Federico, che gioverà a dar lume a quelli, che di questa legge alcun uso far dovessero; e di proposito non ho trascritto gli Autori allegati in essi, perche osservar si possono, come sarà d' uopo, senza arrecar la noja di quivi additarli.

133. *Qui han fine le leggi del Re Federico.*

Quì han termine le leggi promulgate dal Re Federico, e da esse rilevasi, quanto inteso fosse stato al vantaggio del Real patrimonio, che volea esattamente amministrato; poicche fissò tutta la sua cura, perche il Tribunal della Camera, cui drizzati furono i suoi ordini, col possibile zelo invigilasse a tale uopo. Egli è vero, che ragionandosi di esse, si sono dovute anche mentovare le istruzioni dell' Imperator Carlo V. Principe successore; ma perche esse concorrevano a formare l'intera legge, perciò non conveniva dividerle, e rapportarne il contesto in due tempi differenti, lo che cagionato avrebbe confusione, e poco, anzicche niuno utile recato avrebbe a colui, che delle nostre leggi desideri essere istruito. Intanto passerò ad esponere quelle di Ferdinando III. detto il Cattolico, che formerà la materia del seguente Libro, rimettendo il Lettore a'nostri *Commentatori* sì delle già mentovate, come delle altre, che seguiranno, quando molto più curioso sia delle quistioni da essi promosse, e delle varie interpetrazioni date, che credettero appoggiare sulla disposizion del comune diritto, giacche questo esser non dee mio carico, che si riduce solo nel tesserne la storia colla dovuta cronologia.

LI-

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI.

LIBRO XXII.

In cui si contiene la polizia del governo, e delle grazie fatte dal Re Ferdinando III. il Cattolico.

Esterà deluso il Lettore, se attenda da me nel corso di questa Istoria una esatta genealogia de' Principi, che il nostro Regno governarono, o un racconto minuto delle sofferte guerre, e de' fatti d'armi, ne' quali immerso si vide. Così di pari entrare io non voglio nell'esame delle loro ragioni, che di aver crederono nel pretenderne la conquista, e come quelle ad esse tramandate si fossero da' loro Maggiori; poicche, come ne pensava il *Muratori* (a) mai ne mancaron pretesti ad un, che sete abbia, e forza di far nuovi acquisti. E parlando ei di Federico, ne dice, che le maggiori sue speranze riposte aveale sul promesso ajuto di Ferdinando il Cattolico, il quale come Padrone delle Sicilie, e per esser suo stretto parente, si lusingò, che ogni soccorso dar gli potesse: ma le parentele fra i Principi son tele di ragno, al dir dello

1. Difficoltà, che s' incontra nell' esame delle ragioni, che pretendono avere i Principi nelle loro conquiste.

(a) *To. X. in an.* 1561.

dello ſteſſo Annaliſta , e cedono troppo facilmente al proprio intereſſe , che è il primo , e potente lor conſigliere . Se taluno tal ſete abbia, eſtinguer la potrebbe con leggere quanto ne ha ſcritto il *Puffendorſio* ne' ſei Tomi della ſua introduzione alla Storia, e con maggior eſtenzione , e chiarezza il Signor *Rouſſet* ne' ſuoi tre Tomi , ne' quali ſi fa a trattare degl' intereſſi de'Principi dell' Europa ; perche in queſti Autori vedraſſi non eſſervi Sovrano, che per via di diſcendenza , di matrimonio , o di conchiuſa pace , plauſibile almeno render non poſſa in apparenza il diritto, per cui voglia dar la ſpinta alle ſue Armi per invadere l' altrui dominio.

2.
Leggi fatte per poterſi regolare la ſucceſſion de'defonti.

Dall' età de' Normanni in appreſſo comunemente riputato viene il noſtro Regno per ſua natura ereditario, e ſe alcuni Principi aveſſero dir potuto averne fatto l'acquiſto *jure belli*, giuſta forſe non ſarebbe ſtata la guerra, ſe su qualche diritto di ſucceſſione non ſi foſſe quella appoggiata , e'l carattere d' invaſori acquiſtato avrebbono. Mentrecche il governarono , già ſcritto fu , quanta cura ſi preſero colle loro leggi laſciateci per poterſi regolar le ſucceſſioni nell'eredità de'defonti . I beni burgenſatici da'feudali furon diſtinti, e i gradi , il ſeſſo, e le linee ſi deſignarono , acciò dietro delle loro determinazioni la norma ſi procedeſſe nel giudicare . Qual ventura ſarebbe dunque ſtata, ch' eſſi medeſimi , mentre han dato tante ſavie leggi agli altri , ſe l' aveſſero anche per eſſi iſteſſi coſtituite , per cui alla ſucceſſion de'Regni ereditarj aſpirar poteſſero ? Egli è vero, che tra gli eruditi, ed anche preſſo i noſtri Forenſi parecchi eſempj alleganſi di aver voluto alcuni Sovrani aſcoltar ciò, che ne dicevano i Giuriſperiti ſulla giuſtizia delle loro pretenſioni , e talvolta ſpargendo manifeſti , con eſſi han penſato render conta la lor ragione . Ma il

pun-

punto è, che finora non vi è stato, nè vi sarà Tribunale, cui data sia la facoltà di farne l' esame, perche i Principi per quanto al temporale si attiene, al solo Dio debbono render conto delle loro operazioni, nè conoscono Superiore, se non quello, che di maggior forza gli avanza; onde sovente colla bocca del cannone fan perorare la giustizia delle loro pretese successioni, e la punta della spada per iscriverne le ragioni si adopera.

3. *Quali ragioni rappresentasse Ferdinando il Cattolico sul nostro Regno.*

Ferdinando adunque al pari di Giovanni suo Padre pretendea appartenersegli il Regno di Napoli, come quello di Sicilia, che già possedea, perche quantunque acquistato da Alfonso I., che disposto ne avea in beneficio di Ferdinando I. suo figliuolo naturale, come separato dalla Corona di Aragona; nondimeno diceasi, che col denajo, e colle Armi di quel Reame acquistato si fosse, onde legittimamente gli si apparteneva questa Corona. Or se i Giuristi chiamati si fossero a scriver su questo punto, votato avrebbono l'Arsenale tutto della Romana Giurisprudenza nel rinvenir *Testi* adatti a poterlo sostenere. Non ebbe però bisogno Ferdinando di far questa disputa forense, ma accortamente celando internamente questa sua ragione, aspettò tempo opportuno per darvisi luogo. Quindi stimò di venire a quel partaggio del Regno col Re Francese, di cui fu parlato, perche dopo averne fatto l'intiero acquisto, come seguì, potea ben cooneſtarlo presso Federico, con avvalersi di quel divisato suo diritto.

4. *Discordia surta co' Francesi per la rendita della Dogana di Foggia.*

Accennato già fu, che la divisione delle rendite della Dogana di Foggia recò l' alimento primiero alle discordie surte tra' Francesi, e Spagnuoli; ma poi la Provincia di Capitanata ne somministrò l'aumento maggiore, poicche ciascuno ne pretendea particolarmente la pertinenza. I Baroni del Regno fraditanto non poco dan-

danno soffrivano tra questa anarchia, onde s'interposero, e chiederono anche, che le nuove contese, compromesse si fossero, e poi composte da Consalvo per parte de' Spagnuoli, e dal Duca di Nemeurs per parte de' Francesi. Ma costoro non potendo convenire, risolvettero di doversi attendere quella determinazione, che i rispettivi loro Re ne avrebbero fatta, e che intanto nulla s'innovasse.

5. *Il Vicerè Francese dichiara guerra al G. Capitano Consalvo di Cordova.*

Il Vicerè Francese borioso per natura, e per le maggiori forze, che avea, impaziente per ogni altra risoluzione, dichiarò la guerra a Consalvo, laddove lasciar non volesse Capitanata; e da' 19. Giugno 1501. in avanti là cominciò cogli effetti, investir facendo quella Provincia dalle sue Truppe, che di poi l' occuparono, senza che tal trascorso corretto si fosse dal Re di Francia, che dimostrò tacitamente approvarlo. Indi passarono innanzi le sue vittorie, poicche soggiogò diverse Terre della Puglia, e della Calabria; talche il G. Capitano appena ricovrar si potè in Barletta, scarso di gente, e di vettovaglie.

6. *Modo tenuto dal G. Capitano per debellare i Francesi, e particolar pugna tra questi, e gl' Italiani.*

Queste prosperità delle armi Francesi, mentre prometter doveano l' intiera conquista del Regno, ne cagionaron la perdita. Comecche Luigi ritrovavasi in Milano, e credè, che l' impresa di già compiuta fosse, deliberò con poca prudenza di ritirarsi in Francia, e con oscitanza degna di accusa, nulla più curò per lo mantenimento de' suoi Soldati. Per contrario l'accorto Consalvo avendo avuto nuovo soccorso di gente da Messina, che dalla Spagna erasi inviata, si pose col suo Esercito in istato di combattere, mentre quello de' Francesi sempre più veniva smunto di forze. Nè picciolo crollo ricevette la loro acquistata audacia nel vedersi perditori in quel particolar combattimento tra tredici di essi, ed al-

altrittanti Italiani in un disegnato piano della Campagna sita tra Barletta, Andria, e Quarato, che risente un non so che delle Giostre de' Gladiatori della vetusta Roma. Ha esso meritato la penna de' più rinomati Istorici, e descritto ne viene dal *Guicciardino* (a), dal *Giovio* (b), e dal *Giannone* (c). Nota però il *Muratori* (d), che il *Giovio* registra il nome degl' Italiani, e per rispetto tace quello de' Francesi. Ma laddove di quanto avvenne se ne voglia un minutissimo dettaglio, legger si potrà il *Summonte* verso la fine del sesto libro della sua Istoria, portando seguito il fatto a' 13. Febbrajo del 1503. giorno di Lunedì la mattina, ed il nome de' Campioni ne trascrive con tutte le particolarità, che accompagnarono quella sanguinosa pugna. E quantunque il *Belcaire* Vescovo di Metz (e) si fosse impegnato a difendere l' onore della sua Nazione, che ne restò oltraggiato, come se la frode, e non la virtù reso avesse vincitori gl' Italiani; nondimeno i Giudici deputati a quel conflitto dichiararono legittima la vittoria, nè di taccia veruna colpata fu da' vinti, o da' loro compagni, come ne avvisa lo stesso *Muratori*.

7. *Il Re di Francia riduce Ferdinando ad una pace, e se ne descrivono i motivi.*

Scorgendo il Re di Francia a quanto mal partito ridotti si fossero i suoi affari nel Regno di Napoli, pensò di terminar la guerra, con ridurre il Re di Spagna Ferdinando ad una pace, che per varj mezzi cercava proccurarsi: ed ecco come gli si presentò l' occasione. Giovanna di lui unica figliuola, ed erede ritrovavasi moglie di Filippo Arciduca d' Austria, Figlio di Massimi-

N

(a) *Lib.* 3.
(b) *Lib.* 2. *vita Consalvi*.
(c) *To.* 3. *lib.* 29. *cap.* 4.
(d) *To.* 10. *in an.* 1503.
(e) *Comment. Rer. Gallic. To.* IX.

ſimiliano Imperatore, il quale benche foſſe allora Principe di Fiandra, nondimeno per la ragione, che davagli ſua moglie, era il più proſſimo per la ſucceſſione de' Regni di Spagna. Quivi egli dimorando, pensò di ritirarſi in Fiandra, traverſando per terra la Francia, che paeſe nemico per lui dir ſi potea, perche in quel tempo bolliva la guerra tra Ferdinando ſuo Suocero, e 'l Re di Francia. Coſtui, che la pace bramava, ricevette Filippo ne' ſuoi dominj con infinito onore, e magnificenza per cattivarne l'animo; vieppiù, che riſguardava nella di lui perſona un Principe giovane, proſſimo non ſolo alla ſucceſſione della Spagna, ma altresì dell' Impero. Quindi fu, che incontratiſi a Bles, ſenza molto travaglio fu la pace conchiuſa, anche per effetto della facoltà, che da Ferdinando a Filippo ſuo genero eraſi data; e queſti ne furono i ſeguenti articoli rapportati dal *Lunig* (*a*), che ſegnati ſono colla data de' 5. Aprile del 1502.

8. *Articoli di detta pace ſegnati a' 5. Aprile 1502.*

Che il Reame di Napoli ſi poſſedeſſe ſecondo la prima diviſione, e delle diſputate Provincie ne reſtaſſe Filippo depoſitario.

Che fin d' allora rimaneſſero ſtabiliti gli ſponſali tra Carlo figlio di D. Filippo, e Claudia figliuola del Re di Francia, con intitolarſi Re di Napoli, e Duchi di Puglia, e di Calabria.

Che la porzione del Reame, che toccava al Re di Spagna, foſſe per l'avvenire governata dall'Arciduca D. Filippo, e quella del Re di Francia da colui, ch' egli avrebbe deſtinato, con tenerſi sì l'una, che l'altra ſotto il nome de'due Fanciulli, a'quali dopo conſumato il matrimonio, il Re avrebbe conſegnato per dote della figliuola la ſua porzione. Il

(a) *To. 2. pag.* 1331.

Il *Chioccarelli* nel suo primo Tomo ci rapporta una Bolla del Pontefice Alessandro VI. segnata a' 15. del seguente Maggio; con cui fa la grazia a Ferdinando il Cattolico, ed alla Regina Elisabetta sua moglie sì per essi, che per gli loro eredi, e successori di godere il permesso di non andar di persona a dare il giuramento al Romano Pontefice per quella parte del Regno, che dicea aver loro conceduta, permettendo di darlo in mano di colui, ch' egli destinato avrebbe.

9. *Alessandro VI. con sua Bolla dispensa Ferdinando di portarsi in Roma, e dare il giuramento.*

Ecco dunque stabiliti gli sponsali tra due, che in età erano di non sapere neppure il nome del matrimonio. Fermata così la pace, tosto il Re di Francia la partecipò a' suoi Capitani, che quì erano, perche sospendessero la guerra; e di pari praticò lo stesso Filippo Arciduca d'Austria con Consalvo, che comandava l'Esercito Spagnuolo. Ma costui vedendosi forte in gambe per gli ricevuti soccorsi, ed in cattivo stato ravvisando i suoi nemici, da accorto Capitano cessar non volle le ostilità, anzi le accrebbe col giusto pretesto, che tal pace non per anche ratificata erasi da Ferdinando, cui egli tenuto era di ubbidire. Raunato per tanto il suo esercito, reso vigoroso colle ricevute Truppe dalla Spagna, e dalla Germania, ricuperò diverse Terre nella Puglia, mentre riuscì ad Ugo di Cardona di dare nelle Calabrie una rotta a' Francesi comandati dall' Obegnì. Indi sempre più vittorioso inoltrandosi, riuscì per lui favorevole la strepitosa battaglia seguita nella Cerignola, che il *Muratori* la vuole a' 28. Aprile del 1503., in cui restò sconfitto il Francese esercito, e vi perì il Duca di Nemours, che 'l comandava. Quindi il rimanente della Puglia si sottomise al vincitore, ed i Napoletani stessi, che la penuria delle vettovaglie soffrivano per l' interrotto commercio sì per mare, che per terra, con Am-

10. *Il G. Capitano nulla ostante la pace, continua le ostilità contro de' Francesi.*

basciatori pregarono il Gran Capitano a presto condursi in Napoli, ove vi giunse a' 15. di Maggio, come scrive il *Summonte* (*a*), o pure a' 14. dello stesso mese, come nota il *Giannone* (*b*), essendovi con grandi acclamazioni ricevuto. Indi passò senza frapporre indugio ad espugnar il Castel nuovo, e quel dell'Ovo, e con quale arte, ed industria ne avesse ottenuto la resa, dal *Summonte* vien riferito.

11.
Il restante dell' esercito Francese si ritira in Gaeta, e lagnanze del Re di Francia.

Fra di tanto il rimanente esercito Francese ritirossi in Gaeta, ove cercò di afforzarsi, finche nuovi soccorsi ricevesse da Luigi, che con infinita amarezza riseppe le avvenute peripezie; e vieppiù ne assaggiò dolore per vedersi vinto da' Spagnuoli, dopo la rotta del suo esercito, in cui estinti rimasero i suoi più valorosi soldati, e la più distinta nobiltà della Francia. Quello però, che penetrò a maggior segno il cuore del Re di Francia, ei fu l'inganno, che sembravagli tramato, mascherato colla conchiusa pace tra lui, e Filippo, con cui efficacemente si lagnò, poicche ancora in Bles facea la sua dimora. Gli dimandò conveniente riparo, se serbar volea la sua fede, e 'l suo onore, che nell' aspetto del Mondo tutto volea, che ne rimanesse offeso. Per contrario scusavasi Filippo dicendo, che la colpa non era sua, ma di Ferdinando, che non avea ratificato la pace. Costui all' incontro già consapevole delle conseguite vittorie, non poche ragioni adduceva per render plausibile la sua condotta; e tra le altre ne allegava quella, che la Regina Elisabetta sua moglie, che dovea ratificarla, non ritrovavasi nel medesimo luogo. Intanto con arte frapponeansi dilazioni con varie risposte, per così distogliere il

(a) *Lib. 6. in fin.*
(b) *To. 3. lib. 29. cap. 4.*

il Re di Francia dall'inviare in Gaeta i richiesti soccorsi, e le necessarie provisioni. Ma in fine questi reso accorto, che tutto operavasi con sinistro disegno, molto più si accese il suo sdegno, dicendo, che molto strano, non che detestevol cosa sembrar dovea nel Mondo, che quei Re, mentre gloriavansi di aver meritato il titolo di Cattolici, tanto poco conto tenessero del proprio onore, della fede data col giuramento, e della Religione.

12. *Luigi si accinse ad inviare un poderoso esercito nel Regno: e condotta del G. Capitano.*

Andata così in fumo ogni altra speranza di accordio, si accinse Luigi ad inviare un poderoso esercito nel Regno, come altresì un'armata per mare, sì per trasportare il soccorso in Gaeta, come per impedire quello, che dalla Spagna inviar si potesse a' suoi nemici. Mentrecchè tai preparativi faceansi in Francia, il G. Capitano proseguiva l'espugnazione delle Castella di Napoli. Dopo volse la mira tutta verso Gaeta, ove già giunta era l'armata Francese. Questa credette prendere un posto vantaggioso presso il Garigliano, ove fece il suo Campo; ma comecchè il luogo era paludoso, i Soldati tra per esser mal pagati, e per le infermità, e patimenti, che soffrivano, per la più parte o disertavano, o morivano. Per contrario il G. Capitano portato erasi a S. Germano, ove ricevuto avea altro rinforzo coll'arrivo di Bartolomeo di Alviano, il quale ad onta degli altri Capitani, ch' erano di contrario parere, l'indusse ad attaccare l'armata Francese nel suo proprio campo. Di fatto quattro miglia da quella distante fu buttato un ponte sul Garigliano nel bujo della notte de' 27. di Dicembre, ed improvisamente assaliti i Francesi, pensarono piuttosto a ritirarsi verso Gaeta, non che a difendersi, lasciandosi dietro gran parte delle munizioni, che perderono, oltre i morti, i prigionieri, e gli sbandati.

Ciò

13. *Morte di Alessandro VI. cui succedè Pio III., ed a questi Giulio II.*

Ciò addivenne nella fine del 1503. anno molto critico per lo Re di Francia; perciocche a' 18. Agosto si morì Papa Alessandro VI., la cui vita se di gloria, o di biasimo fosse stata degna, ne lascio la cura ad altri di essaminarlo. Gli succedette nell' Appostolica Sede Francesco Piccolomini seniore, che prese il nome di Pio III., ma coronato appena nel primo di Ottobre, a' 18. dello stesso mese con dispiacer de' buoni per le sue ottime qualità tosto terminò di vivere: onde fu, che al primo del seguente Novembre esaltato ne venne al Pontificio Soglio il Cardinale Giuliano della Rovere, che prese il nome di Giulio II.. Costui mentre visse, qual giurato, ed ostinato nemico de' Francesi, ne cercò sempre la loro rovina, talche ne fa sapere il *Muratori* (*a*) esservi chi scrivea, che mentre era prossimo a morire, delirando dicea. *Fuori d' Italia Franzesi.*

14. *I Francesi senza speranza di soccorso capitolano la resa trovandosi ristretta in Gaeta.*

Or mentre questi se ne stavano in Gaeta ristretti senza speranza di altro soccorso, anziosi di salvar la vita, e 'l bagaglio rimastoli, ne capitolarono la resa nel primo dì del 1504., permettendosi loro di girne in Francia per mare, o per terra a lor piacere; ma quasi tutti quei, che intrapresero l' uno, e l' altro viaggio, per cammino vi lasciarono la vita per gli sofferti disaggi, che a costo di gravissime pene fino a quel tempo avevano serbata.

15. *Ferdinando il Cattolico divien possessore del Regno.*

Eccomi giunto al punto dell' intiero possesso del Regno acquistato da Ferdinando il Cattolico, la cui conquista non può negarsi, che dal G. Capitano la riconoscesse. Taluno dir potrebbe, che sarebbe omai tempo di ragionar delle sue leggi, ma comecche il suo regnare soggetto fu ad altre guerre, nelle quali la nostra

(a) *To. X. in anno* 1513.

ſtra Città, e 'l Regno prender vi dovette non picciolo intereſſe per le preſtate ſovvenzioni, ſtimo perciò non paſſarmene a piede aſciutto, ed accennerò il di più avvenuto in tempo de' ſuoi Vicerè, mentre egli viſſe, acciò il corſo della Storia non rimanga interrotto.

16. *Il Re Luigi procura conchiudere una tregua con Ferdinando, e intanto si muore Federico.*

Il Re Luigi adunque già vedendo, come mal conſigliato ſi foſſe nel volere gli altrui Regni, e qual perdita aveſſe fatta di onore, di denajo, e di tanti valoroſi Soldati, per mitigare almeno il ſofferto dolore ſi ſtudiò di conchiudere una tregua col Re Cattolico, proponendogli, che il Regno ſi foſſe reſtituito a Federico, il quale ancor vivea in Francia; e maneggiavaſi per quanto potea di aver tra i due litiganti la parte migliore, come quello che per opra de' due Re ritrovavaſi privo del Regno. Ma mentre queſto ſventurato Principe luſingavaſi ritornare alla ſua nicchia primiera, eccoche a' 9. di Settembre di queſto anno 1504. la morte ruppe il filo di ogni ſuo trattato, e con eſſo ſi eſtinſe l'ultimo Re Aragoneſe cotanto ſavio, e prudente, come le ſue rapportate leggi lo ci hanno additato.

17. *Pace conchiuſa tra il Re di Francia, ed il Re di Spagna, e ſue Capitolazioni.*

La mancanza di Federico non pertanto impedì, che nel meſe di Ottobre del ſeguente anno 1505. non ſi foſſe conchiuſa la pace tra i due Re di Francia, e di Spagna. Concioſiacchè a Ferdinando era morta Iſabella, di cui era la Caſtiglia, perciò la mancanza di queſta Regina, fe sì, che uſaſſe ſolo il titolo di Re di Aragona. All'incontro Filippo Arciduca d'Auſtria ſuo genero per la ragione di ſua moglie pretendeva, che ſulla Caſtiglia Ferdinando più non s' ingeriſſe, onde era già ſulle moſſe per portarſi dalle Fiandre in Iſpagna. In queſta congiuntura pensò Ferdinando renderſi amico anzicchè parente del Re di Francia, quindi fu che colla pace reſtò convenuto, che aveſſe dovuto prenderſi in

in moglie Giovanna di Fois figlia di una di lui Sorella, portando in dote tutto ciò, che i Francesi pretendeano ancor possedere in questo Regno, obbligandosi Ferdinando pagargli tra dieci anni settecento mila ducati di oro, e di dotar la nuova moglie in ducati trecentomila, che da' Napolitani poi furono pagati, come a suo luogo dirassi, restando liberi dalla prigione, e dalla confiscazione de' beni quei Baroni, che l' uno, e l' altro partito seguito avessero. Onde scrive il *Tuano* (a): *Facile in novas nuptias consensit his legibus, ut dotis nomine jus in ea Regni Neapolis parte, quæ in divisione Ludovico obvenerat, Germanæ ab avunculo cederetur, ita ut si ante Ferdinandum moreretur, ea pars marito accresceret, sin marito ante sine liberis mortuo decederet, ad Ludovicum rediret. Nec certior in eo fœdere conservando, quam in reliquis Ferdinandi fides fuit; nam contra dotales tabulas ipse mox se totum Regnum ex successione Alphonsi I. excluso Germanæ uxoris jure possidere palam professus est.* Se però taluno più a minuto legger voglia i Capitoli di questa pace, gli ritroverà nell' Istromento, che ne rapporta *Federico Lionard* nel secondo Tomo della sua raccolta de' trattati di pace, e notati eziandio ne vengono nel principio del Lib. XXX. della Storia Civile nella fine del Terzo Tomo; come altresì dal *Troyli* nella par. II. del V. Tomo della sua Storia, ove le parole del *Giovio* attinenti a tal punto son rapportate.

18. *Ferdinando crede non esser tenuto ad osservare il fatto de' suoi Antecessori.*

In sì fatta guisa finalmente dopo tante vicende restò Ferdinando padrone assoluto del nostro Regno, e si vide

(a) *Lib. 1. Hist.*

vide come adoprato si fosse per occuparlo prima per metà, e per ottenerlo poi interamente. Pretendea egli, che gli si appartenesse per successione di Gio: suo Padre, erede di Alfonso I. suo Fratello; e perciò, come scrive il *Giannone* (a), non volle esser chiamato Ferdinando III., nè essere obbligato ad osservare tutti quei privilegj, e promesse fatte da' predecessori di Ferdinando I., e II., Alfonso II., e Federico. A cagion delle ricevute investiture da' Romani Pontefici, riputogli Re legittimi, e non già intrusori, nè contrastò la legittimazione fatta da Alfonso a Ferdinando suo figliuolo bastardo, come quella, che dagli Aragonesi unquemai fu posta in contesa, e ne' Regni di Spagna vien praticata. Quindi osservasi, che nella *Prammatica*, che promulgò a' 18.Febbrajo di questo anno 1505. (*b*), di cui si ragionerà a suo tempo, non pone in dubbio il legittimo possesso di questo Regno, che quelli ne avean tenuto, e ne conferma le concessioni; sol permettendo il potersi richiamare di quelle, che seguite erano ne' turbolentissimi anni del Regno di Alfonso II., Ferdinando II., e Federico; prescrivendo la norma, come ciò praticar si dovesse, e quando caderà in acconcio, sarà con più chiarezza esposto. E come che ebbe per vero essersi estorte da Federico tutte quelle concessioni, che ei fatto avea da' 25. Luglio del 1501. in avanti, tempo in cui già soggiogata Capua da' Francesi, e disperato il possesso del Regno, cercò di capitolare la resa della Città, e sue Castella, perciò con altra *Prammatica* anche fatta nella stessa Città di Toro, cassò, annullò, e rivocò tutte le concessioni allora ottenute, come per importunità: onde disse, *quod*

O *im-*

(a) *Istor. civ. to. 3. lib. 29. c. 4.*
(b) *Sub tit. de possessor. non turband.*

importunitate concessimus, *consulto revocamus*, come leggesi sotto il *tit. de revocat. gratiar. fact. per Reg. Feder. &c.* e se ne ragionerà in più opportuno luogo.

19. *Calamitoso stato del nostro Regno.*

Conviene ora per poco riflettere in qual calamitoso stato si ritrovasse allora il nostro Regno, e come il suo ordine ne fosse sconvolto. Annidavano in esso tre partiti, cioè quello degli Angioini, che alte avea posto le sue radici fin dal tempo di Carlo VIII., e che in tempo poi di Lodovico XII. di lunga mano eransi dilatate presso di quei Baroni, che beneficj ne ricevettero. Eravi l' altro degli Aragonesi, che la speranza nodrivano di conservare ciò, che possedevano, e di ricuperare quello, che loro tolto erasi: ed in fine il nascente de'Spagnuoli sulla rovina sì dell' uno, che dell' altro cercava il suo vantaggio. Non mancava chi vantasse concessioni novelle, o la perdita deplorasse delle già ricevute, e tutti temeano, o speravano il danno, e 'l vantaggio, che recar loro potesse questa recente crise. Quindi si videro poi surte tante liti col Fisco, nel rintracciare i giusti titoli delle alienate Regalie, come alcun lume prender si potrà da un voto, che il Consiglier Costantino Grimaldi mio Padre far dovette nel Collateral Consiglio per la celebre causa della *Stadera*, o sia peso della farina, il cui diritto, o gabella da Ferdinando I. venduto fu a Drusia Gazzullo, onde la revindicazione ne pretendeva il Fisco dagli ultimi possessori; quindi per non interrompere il corso della Storia, mi prenderò la libertà d' interamente trascriverlo nella fine di questo V. Tomo, e ponendolo nel miglior ordine, che sarà possibile, lo porterò nella latina lingua, per potersene far uso nel Foro.

20. *Morte della Regina Isabel-*

In questo frattempo cessato avea di vivere la Regina Isabella a' 26. Novembre del 1504., cui spettava

tava la Castiglia, che della Spagna compone la parte migliore; e ricaduto essendo quel Regno in benefizio dell' Arciduca Filippo marito di Giovanna di lei Figliuola, si portò il Giovane Principe a prenderne il possesso con sua moglie, e con Ferdinando suo secondogenito, poicche il primogenito Carlo, che fu poi Imperatore dimorava presso Massimiliano suo avo. Partì dalle Fiandre Filippo a' 10. Gennajo del 1506., ed appena giunto nella Spagna, i Castigliani cominciarono ad adorare questo nascente Sole; onde potrà credersi, qual pena ne soffrisse Ferdinando suo Suocero, che in tal rincontro soltanto esperimentò fedele D. Federico di Toledo Duca di Alba. Con somma prudenza simular ei seppe l'interno suo cordoglio, onde stimò di venire ad una particolar convenzione col suo Genero, ed in essa fu stabilito, che Ferdinando, quantunque in vigor del testamento della Regina Isabella sua moglie avesse potuto tenere l'amministrazion della Castiglia, ceder vi dovesse, con tosto sloggiarne, promettendo di non ritornarvi, e senza altro pretendere. Si stabilì, che il Regno di Napoli si riputasse qual suo proprio, come Re di Aragona, rinunciando Filippo ad ogni pretensione, che aver vi potesse, per essersi acquistato colle armi della Castiglia: e finalmente, che aver potesse Ferdinando sua vita durante i proventi dell'Isole dell' Indie, ed annui ducati 25. mila da quel Regno, che abbandonava.

bella, e le succede l'Arciduca Filippo marito di Giovanna di lei figliuola.

21.

Il Re Cattolico avea per altro fin dal 1505. ricevuto gli Ambasciatori del Regno di Napoli, che dal *Summonte* son descritti (a), e a suo luogo ne sarà ragionato; ma con errore ei dice ciò avvenuto nel 1504., perchè come leggesi nel volume delle nostre *Grazie fol.49. a t.* fu-

Il Re Cattolico riceve gli Ambasciatori del Regno di Napoli, e motivo, che lo spinse di portarvisi.

(a) *To. 4. lib. 6. in princ.*

furono esse a loro richiesta sottoscritte con questa data. *Datum in Civitate Segoviæ die 5. mensis Octobris nonæ indictionis anno a nativitate Domini millesimo quincentesimo quinto, Regnorumque nostrorum, videlicet ultra Farum, anno vicesimo octavo, Aragonum, & aliorum septimo, Siciliæ autem citra Farum, & Hyerusalem tertio*. Ma comechè dopo la cennata convenzione dalla Castiglia ritirato erasi ne' suoi proprj Stati di Aragona, risolvette di portarsi in Napoli, come promesso avea nelle già concedute grazie (a), anche per effetto di riordinare il Regno, che da diece anni era stato sconvolto. Motivo era questo sufficiente a sollecitar la sua venuta, ma ne avea egli un altro più pressante per farcela tosto risolvere, e mettere ad effetto. Avea ei avuto notizia, che il G. Capitano dato avesse Terre, e Castella a quei, che nel corso della guerra lo avevano assistito; onde ebbe a dire il Re Cattolico, come scrive il Giovio (b). *Cur mihi ex tanti Regni accessione lætandum sit non video, ut majores, quam sit solitus, sumptus facere possim: quando ille, qui nomine meo Regnum quæsivisse videatur, nequaquam mihi, sed sibi, atque aliis id peperit, postquam insigni virtute parta, ab inconsulta demum, & præcipiti libertate dilabuntur*. Ma come dirassi a suo luogo, quando i Napoletani, inviando i loro Ambasciatori in Segovia al Re Ferdinando, lo feron supplicare, che tra le altre grazie, le quali furon dimandate, avesse loro accordato quella di confermare tutte le concessioni fatte dal G.Capitano, che credettero aver meritate a costo del proprio sangue: a questo Capitolo, che è il XII., e forse il più interessante, fu freddamente risposto. *Visis dictis con-*

(a) *Cap. e graz. &c. cap.* 84. *fol.* 49. *a* 1.
(b) *Lib.* 3. *in vita Consalvi*.

concessionibus, sua celsitudo providebit debitè; come sarà rapportato a suo tempo.

22. *Sospetti di Ferdinando contro il G. Capitano.*

La praticata liberalità da Consalvo non fu già il motivo maggiore, perche Ferdinando spronasse la sua partenza. Era egli entrato in gravissimi sospetti di lui dopo la morte della Regina Elisabetta, e temeva, che quello volesse tener per se il conquistato Regno, o che propenso fosse per serbarlo a Filippo divenuto poi Re di Castiglia. Notar *Antonio Castaldo* nella sua Storia, scritta a mano, di Napoli, verso il principio ne dice, che Consalvo quanto fu in guerra prode, e valoroso, altrettanto in tempo di pace benigno, cortese, liberale, magnanimo, e di costumi reali, acquistando l'animo di tutti i Popoli. Ei scrive, che Gio: Battista Spinello Conte di Cariati, da cui discesero i Duchi di Castrovillari, mal soddisfatto di Consalvo, per motivi, che non rapporta, avesse scritto al Re Cattolico contro di questo. Quindi risolvette di portarsi in Napoli, e penetratosi ciò dal G. Capitano, questi gl' inviò persona espressa a prestargli ubbidienza, offerendosi pronto a riceverlo, per così diradare ogni mal concepito sospetto. Il Re lietamente lo accolse, e lo confermò non solo nel possesso di Terranova, e degli altri Stati, che avea in Calabria colla rendita allora di docati 20. mila; ma altresì gli confermò il Ducato di S. Angiolo, che donato aveagli il Re Federico.

23. *Il Re Cattolico parte da Barcellona, e lascia al governo il Duca di Alva; e intanto si muove l' Arciduca Filippo.*

Sciolte le vele poi da Barcellona a' 4. Settembre del 1506. con cinquanta Galere, lasciando al governo de' suoi Regni il Duca di Alva, come ne avvisa il *Guicciardino*, e 'l *Giovio*, ricevuto fu con sommo onore ne' Porti della Francia, ed in Genova; ma mentre trattenevasi in Portofino, per indi proseguire il suo viaggio, aspettando tempo migliore, ecco che gli sovraggiugne

gne avviso, che a' 25. Settembre nel fiore di sua età, quanto dire di anni 25. morto era l' Arciduca Filippo suo Genero già Re di Castiglia, lasciando di se Carlo, e Ferdinando, che Imperatori poi furono, e quattro figliuole femmine. Ognun creduto avrebbe, che perder non dovea sì bella occasione, per girne a prendere il deposto governo di Castiglia; ma standogli più a cuore il sollievo di questo Regno, quivi si portò, ove, come scrive il *Muratori* (a), fe poscia un bel funerale, ma senza lagrime all' estinto suo Genero.

24. *Il Re Cattolico giugne in Gaeta, e poi in Napoli.*

Giunse adunque in Gaeta nel giorno di S. Lucia, e nel seguente fe la sua solenne entrata in Napoli, ove con magnificenza somma, ed onore fu ricevuto, concorrendovi gli Ambasciatori di tutta Italia. La praticata pompa ne viene dal *Summonte* descritta, che ne avvisa ancora essersi a' 30. Gennajo del 1507. convenuto in un general parlamento tenuto dalla Città in S. Lorenzo un donativo di ducati 300. mila in riconoscenza delle ricevute grazie, e della conferma di quelle fatte da' Re predecessori. Oltre di queste a' 10. del seguente Maggio ne fe sei altre particolari alla Piazza del Popolo, e furono le seguenti, le quali però non ritrovansi notate nel volume delle nostre *grazie*, ma rapportate vengono dal *Summonte* nel principio del VI. libro della sua Storia.

25. *Grazie concedute alla Piazza del Popolo dal Re Cattolico col donativo di duc. 300. mila.*

I. Che la Piazza del Popolo congregar si potesse nel Convento di S. Agostino, e che intervenir vi dovessero quelli, che vi sarebbon chiamati; e mancando di venire, potessero costrignersi con alcune pene fino alla somma di ducati cento, da applicarsi in benefizio del lor Reggimento.

II.

(a) *To. 10. in an.* 1506.

II. Che gli uomini di ciascuna arte elegger si potessero i Consoli, e che gli Eletti, e Deputati del Popolo decidere, e determinar dovessero tutte le loro liti, differenze, e cause sommariamente, *simpliciter*, *& de plano*, con potersi appellare dalle loro giudicature alla G.C. della Vicaria, siccome ne ottennero privilegio dal Re Ferdinando II.

III. Comechè il Re Federico avea riserbato al suo arbitrio l'elezione de' Capitani delle Piazze del Popolo, ordinando, che da ciascuna di esse nominar si dovessero, ed eleggere sei uomini da bene, con presentarsene nello stesso giorno la lista al Re, che da quella ne dovea scegliere uno per Capitano; perciò se avvenisse, che fosse assente dalla Città, gli si dovesse presentare tra otto giorni, e quando si ritrovasse lontano dal Regno, dovesse presentarsi al Vicerè, il quale finalmente avrebbe eletto uno delli sei notati per Capitano della Piazza.

IV. Che per beneficio, e sussidio de' poveri, ed anche per conservazione dell' elezione di esso Popolo, fosse lecito estrarre dal Regno in ciascun anno 200. carra di grani, e di fare 200. carra di sale nelle Saline della Puglia, con permettersene la vendita, e la contrattazione sì dell' uno, che dell'altro, tanto in Regno, come fuora ad arbitrio dell' Eletto, e suoi Deputati, che *pro tempore* saranno, con convertirsi l'utile in pubblico benefizio, e dar conto dell' amministrazione a' loro successori: e laddove non si facesse l' estrazione in un anno, far si potesse nel seguente, senza mai potersi proibire tanto dagli Uffiziali delle tratte, come se si dassero in arrendamento.

Essendo stato solito, che nelle Porte della Città vi fossero state due chiavi, delle quali una se ne tenea dal Capitano nobile, e dal Capitano del Popolo l'altra, col-

colla venuta poi de' Francesi i Nobili aveansi usurpato questo diritto con prendersele essi tutte le due chiavi; perciò si dimanda l' osservanza dell' antico solito. A questa grazia però il Re risponde: *Sua Majestas opportune providebit*.

VI. Finalmente il Re supplicato fu di ordinare, che niuno comperar potesse grano, vino, vettovaglia, orzo, formaggio, carne salata, olj, e qualsivoglia altra cosa appartenente al bisogno della vita umana, ad oggetto di riponerla ne'magazini della Città, e nelle altre Terre convicine per lo spazio di miglia 25. sotto la pena della perdita di quello erasi serbato, ed altra ad arbitrio del Re, con lasciarsi vendere tai robe da' loro Padroni, e da quei, che le conducessero per quel prezzo, che sarà giusto per benefizio della Città, e de' poveri.

26. Pretensione de' Nobili contro la Piazza del Popolo, riguardo la Processione del Corpo di Cristo, e determinazione del Re.

In questo anno 1507. far dovendosi giusta il solito la Processione del Corpo di Cristo, pretesero i Nobili, che alla Piazza del Popolo non si fosse permessa l'asta del Pallio, che ottenuto avea. in vigor della sentenza del Re Federico. Allegavasi con ragione, che qualora contravenuto avea a molte cose, che nella stessa sentenza erano state prescritte, perciò privata rimanea di tale onore. Il Re ascoltar non volle la loro richiesta, onde a'3. Giugno ordinò, che esattamente osservato si fosse, quanto da Federico stabilito erasi sotto la pena della sua disgrazia. Questa sentenza tosto notificata fu a'Nobili, che dimostrarono contentarsene. Indi si diede principio alla Processione, e le aste portate furono da cinque Nobili, dall'Eletto del Popolo, dal Re, e da D. Ferrante di Aragona Duca di Montalto. Passando per la strada detta della Selleria, ivi il Popolo in riconoscimento delle ricevute grazie erger fece una gran Machina, che costò allora la spesa di do-

docati cento, e pure ricevette la comune ammirazione. Questa ben architettata macchina da quel tempo sino addì nostri è continuata a farsi a spese della Piazza del Popolo in onore del SS. Sacramento, e questa ne fu la sua origine primiera. Sol dunque a questa Piazza si dimostrò liberalissimo il Re Cattolico, col concederle le accordate grazie, come leggonsi nel privilegio rapportato da *Camillo Tutini (a)*, che porta la data del Castel nuovo de' 18. Maggio di questo anno 1507., e queste poi confermate furono nel 1517. dalla Regina Giovanna, e dall' Imperator Carlo V. di lei figliuolo, come a suo tempo dirassi.

27. *Ferdinando il Cattolico parte da Napoli per le Spagne spinto da urgenti cagioni, e concede un generale indulto.*

Questo Sovrano, che colla sua presenza non poco sollievo recò alla nostra Città, e al nostro Regno per quella nuova polizìa introdottavi, dovette tosto abbandonarlo per le urgenti ragioni, che lo spingevano a ritornare in Ispagna. Comecche per la seguita morte dell' Arciduca Filippo, divenuto Re di Castiglia, la Giovanna di lui moglie, e sua figliuola tra per la imbecillità del sesso, e per altri mali sovraggiunti, abile non era per lo governo di un sì vasto Regno, nè ajuto alcuno aver potea da Carlo suo primogenito, che non contava allora, se non che sette anni, facea perciò mestieri, che s' indossasse ei tal peso. E vieppiù costretto si vide a farlo, poicche avvisato fu del desiderio, che aveva Giovanna del suo presto ritorno, e gli stessi Grandi, che di perder temean la goduta pace, per effetto di quei torbidi, che già preparavansi. Partì adunque dal Regno a' 4. dello stesso Giugno insieme col G. Capitano, avvertendo di levare tutti gli Ufficiali, che costui avea posti nelle Fortezze, e Castella del Regno. Driz-

(a) *Orig. e fondaz. de' Seggi cap. 21.*

zò le prore verso Savona, nè in quei sette mesi, che vi si trattenne, praticar potè quelle liberalità costumate da' novelli Regnanti, additandosene il motivo dal *Guicciardino* (a): Imperciocche per la pace fatta col Re di Francia, essendosi obbligato di restituire gli Stati tolti a' Baroni Angioini, e possedendosi questi da quei, che al suo partito Aragonese furono attaccati, quando glie l' avesse tolti, dovuto avrebbe ricompensargli con equivalenti Stati, che comprar dovea da altri con quel denaro, che non avea, e che per averlo, appena giunto, imponer dovea gravezze a' Popoli, i quali delusi sarebbono rimasti, perche mentre sollievo attendevano, a' novelli pesi sarebbonsi soggiogati. Quindi appena videsi, che a' 29. Gennajo ad istanza degli Eletti della Città concedette un generale indulto per tutto il Regno per gli commessi delitti per tutto il passato mese di Ottobre, che entrò egli in Napoli; ed a' 30. dello stesso mese concedette anche 47. Capitoli di nuove grazie, confermando quelle de' suoi Re Predecessori.

28. *Ferdinando giugne in Savona, e poi in Barcellona. Sua condotta tenuta col G. Capitano.*

A' 28. Giugno giunse in Savona il Re Ferdinando, ove accolto fu colle maggiori dimostrazioni di benevolenza. Menossi seco da Napoli Consalvo, ed ivi incontratosi con Lodovico, non potè fare a meno il Re di non ammirare questo G. Capitano, il quale seppe colla sua accortezza togliergli il Regno, e voleva, che questo grande uomo cenato avesse alla stessa mensa, ove erano assisi egli, Ferdinando, e la Regina. Esempio ben degno, che fa conoscere, come la virtù dagli stessi nemici sia tenuta in pregio, quantunque per essi sia stata dannosa. Questa finezza sì particolare maggiormente accrebbe i sospetti del Re di Spagna, come notano il Guic-

(a) *Guic. lib. 7.*

Guicciardino, e'l *Giovio*. Quei due Re, dopo essersi trattenuti per quattro giorni insieme con segretissimi ragionamenti, si separarono, prendendo Lodovico per terra la via di Francia, e quella di Barcellona il Re di Spagna, ove appena giunto, ordinò a Consalvo di non più accostare in Corte, e che andar dovesse alle sue Terre, donde non si partisse, se non era chiamato. Da quel giorno in avanti non vide più il Re, lasciando di vivere a' 2. Dicembre del 1515., ed in ricompensa del suo merito, celebrati gli furono per ogni dove sontuosi funerali. Visse Consalvo in questa privata vita per lo corso di otto anni, senza essere più impiegato in affari politici, o militari. Tutte le sue pruove date di prudenza, di fedeltà, e di valore a nulla giovarono per togliere dalla testa del suo Sovrano la sinistra idea, che ne avea concepito: ed ecco come in un punto andò in fascio tutto l' acquistato merito. Scuola ella è questa, ove molto apprender si puote da chi a simiglianti onori si vegga esser giunto.

29. *Il G. Capitano fu il primo Vicerè nel Regno di Napoli.*

Fu il G. Capitano il primo Vicerè nel nostro Regno, anzi come plenipotenziario governollo per quattro anni colla soddisfazione di tutti gli ordini delle persone; e negli affari sì di pace, che di guerra conoscer se di quai rari talenti fosse adornato. Molte grazie fe egli alla Città, e diverse utilissime *Prammatiche* furono da lui promulgate. Se ora mi facessi ad esporle, romperei il filo dell' Istoria, onde miglior cosa sarà di accompagnarla fino alla morte del Re Cattolico, per poi ragionare seguitamente di tutte le promulgate leggi nel tempo del suo regnare, sì da lui, che da' suoi Vicerè, che il nostro Regno governarono.

30. *Come si adoprò Ferdinan-*

Comecche le guerre straniere, nelle quali impegnar si dovette il Re Ferdinando, quasicche di riverbero non

nando per tener lungi i Francesi dalla conquista del Regno. Conchiude accomodo coll' Imperator Massimiliano.

poco interesse cagionarono alla nostra Città per le sovvenzioni richieste, perciò conviene qualche cosa accennarne per quanto potrà contribuire al mio istituto. Rammenterò pertanto, che non già la morte di Lodovico XII., come scrive il *Giannone* (*a*), perche si morì quello nel primo di Gennajo 1515., ma i di lui preparamenti, che aver poteano la mira sul nostro Regno, diede giusto motivo a Ferdinando di averne ragionato sospetto, per accortamente tener lungi ogni sorpresa, che far se ne potesse. In questo tempo medesimo avendo ei preso il possesso della Castiglia, per lo motivo, che fu detto, ciò anche a malincuore soffrivasi dall'Imperator Massimiliano, che credeva essersi così recato non poco pregiudizio a Carlo suo Nipote, onde minacciava nuove imprese. Prevedendo Ferdinando quel male, che far gli si poteva, stimò nel 1509. conchiudere un accomodo coll' Imperatore, con cui convenuto fu che, laddove non avesse avuto figliuoli maschi, fosse rimasto Governatore della Castiglia, fino che Carlo, comune Nipote pervenuto fosse all'età di anni 25.; e che Carlo ne prendesse titolo Regio vivente la sua Madre, la quale aveva titolo di Regina: poicche nella Castiglia le femmine da' maschi non vengono escluse. Ed ecco come il Re di Aragona si stabilì nel governo di quei Reami, per essere in istato di opporsi con maggior libertà a' meditati disegni, che il Re di Francia dimostrava tenere sopra l' Italia, e sopra il Regno di Napoli.

31. Papa Giulio II. nimico de' Francesi, intima il Concilio in Laterano, e Ferdinando ottiene l' esazione delle decime dal Clero.

Reggeva in questo tempo la Cattedra di S. Pietro Papa Giulio II., il quale quanto inimico fosse de'Francesi, già tutte le istorie lo rapportano. Erasi dato principio a quel Conciliabolo di Pisa, che contro di lui e-
[illegible] rasi

(a) *Tom. 3. lib. 30. cap. 1.*

rasi indrizzato; onde per opporvisi, nel 1511. intimò egli per lo prossimo anno il general Concilio in Laterano, e proccurò l'indefesso Pontefice di trarre a'suoi voleri non solo Arrigo VIII. Re d'Inghilterra, ma altresì Ferdinando il Cattolico, il quale mal soffriva le nuove conquiste, che i Francesi facevano nell' Italia, quasicche così approssimavasi a questo Regno, onde sospirava ogni pretesto per potersi sciogliere dalla lega di Cambrai, per non aver veruno attacco col Re di Francia. Coprì l'accorto Principe il suo disegno con fina politica, servendosi del mantello della Religione. Disse perciò, che volgeva le sue armi contro i Mori dell' Africa, onde gli riuscì di ottenere dal Papa la decima sul Clero, e predicar facendo questa figurata impresa, non poco danajo ei trasse dalla pietà de' suoi Popoli, onde unir potè una buona armata, la quale non già contro i Musulmani, ma per debellare i Cristiani erasi destinata. Egli è a credersi, che il Pontefice non ignorasse i suoi disegni, onde ferono lega insieme, comprendendovi i Veneziani. Fu questa pubblicata, come dice il *Muratori* a' 5. Ottobre del 1511. in Roma, e l'istrumento di sì fatta unione stipulossi a' 20. del seguente Dicembre, come leggesi presso gli atti pubblici del *Rymer*. Rapportato anche viene dal *Du Mont* nel suo diplomatico, allegandosi per motivo, *pro suscipienda Sanctæ Romanæ Ecclesiæ nostræ defensione necessaria*.

Avea intanto il Re Cattolico inviato nel Regno di Napoli la sua valorosa truppa composta di tredici mila uomini in circa, a'quali il Pontefice, ed il Senato Veneto eransi obbligati di pagare in ogni mese la metà per cadauno di quarantamila ducati d'oro per lo di lei mantenimento. Questo esercito raccomandato fu al comando di D. Raimondo di Cardona Vicerè allora di Napoli,

32. *Ferdinando invia nel Regno di Napoli una truppa di tredicimila Uomini, e da quei Capitani comandata.*

poli, cui si ordinò di andarsi ad unire nella Romagna col Pontificio, e col Veneto, come di già fu eseguito. Indi si risolvette di unitamente muoversi, ed incamminarsi per la Bologna, ove sin dal passato Dicembre vi si portò Pietro Navarro Generale della Fanteria Spagnuola con duemila Fanti, e con buon treno di Artiglieria, cui riuscì a forza d' armi di acquistar la fortezza della Bastìa tenuta dal Duca di Ferrara, la quale era di somma importanza, per potersi incamminare verso Ferrara.

33. Giulio II. induce l'Imperator Massimiliano a fare una tregua di dieci mesi con i Veneziani.

Giulio II. sempre più inteso alla distruzione de' Francesi, andava dicendo di voler cacciar i Barbari dall' Italia; onde proccurò di tirargli altri inimici addosso. Quindi ebbe l'intento d'indurre l'Imperator Massimiliano a fare una tregua di dieci mesi con i Veneziani, che gli costò lo sborzo di cinquantamila fiorini Renani, per così staccarlo da' Francesi. Ferdinando il Cattolico, oltre la guerra già mossa nell' Italia, si ritrovò istigato a cominciarne un' altra verso i Pirenei, e nuovi maneggi si ferono dal Pontefice per tirare gli Svizzeri contro lo Stato di Milano. Da' tanti contrarj preparamenti vedendosi quasicche oppresso il Re di Francia, inviò ordine a Gastone de Fois di tentare la fortuna con una battaglia. Sapendo il General Francese, che Bologna bloccata ritrovavasi dalle armi del Papa, e del nostro Vicerè Cardona, passò a Ferrara per concertare col Duca Alfonso, ciòè, che di far conveniva. Rassegnò egli la sua armata, e ritrovandola di ventiduemila uomini in circa, si mosse dal finale di Modena verso la Romagna, accompagnandosi con lui il Duca di Ferrara colle sue truppe, e gran copia di artiglieria, e munizioni. Così uniti presero la risoluzione di portarsi alla volta di Ravenna, alla cui difesa destinato si trovava Marco Antonio Colonna. Se ne formò la breccia, e nel giorno

no del Venerdì Santo se ne venne all'assalto.

34. *Stragge de' Pontificj, e degli Spagnuoli fatta da' Francesi.*

A questi avvisi tosto accorse il Vicerè Cardona colla sua armata collegata, e colla maggior celerità possile proccurò cingersi di ripari tre miglia lungi da quella Città. Non convenendo al General Francese di maggiormente dilatar la battaglia per gli sommi disaggi, che soffriva la sua armata; perciò nel giorno 11. di Aprile tanto venerato nel Cristianesimo per la Risurrezione del Signore, si combattè tra i due eserciti, e grande stragge fu fatta de'Pontificj, e de'Spagnuoli, che vi perderono le loro Artiglierie, e buona parte delle insegne, e del loro equipaggio. Quanti fossero i morti per l'una, e per l'altra parte, e qual ne fosse la lor condizione, dal *Muratori* viene distintamente notato (a). Qual ne fosse stato il dispiacere del Pontefice per sì infausta novella, potrà ognuno immaginarselo, onde non poco timore gli si destò per lo ricevuto vantaggio dalle armi Francesi. Ma comecche inflessibile era nelle sue passioni, servir si volle del Vicerè Cardona, acciò colle armi Spagnuole entrasse nel Fiorentino dominio, non solo per rimettervi li Medici, che da quella Città da più tempo erano stati banditi; ma altresì per gastigargli, perche permesso avevano il Conciliabolo in Pisa, ed avevano ajutato il Re di Francia in questa guerra, onde non poche crudeltà, e spargimento di sangue vi fu commesso.

35. *Il Re di Francia assalito dal Re di Aragona, e d' Inghilterra. Ferdinando il Cat-*

Nel tempo istesso il Re di Francia assalito si vide da i Re di Aragona, e d' Inghilterra, talche riuscì a Ferdinando il Cattolico di occupar la Navarra; e perche mancavagli un giusto titolo, per appropriarsi quel picciolo Regno, fe egli uso di una *Bolla* del ridetto Pa-

pa

(a) *To.* 10. *in ann.* 1512.

Cattolico occupa la Navarra. Morte del Pontefice Giulio II. e gli succede Leone X.

pa Giulio, con cui dichiarava decaduto da ogni ſuo diritto chiunque aveſſe aderito al Conciliabolo di Piſa, concedendo facoltà ad ognuno di occupare i loro Stati. Ma mentre erano nel maggior bollore queſte guerre, dalle quali l'Italia tutta dilaniata veniva, come dal *Guicciardino*, e dal *Giovio* ne vengono diſtintamente deſcritte, ecco che nel ſeguente anno 1513. nella notte de' 20. Febbrajo ſpirò l'anima Giulio II. delirando contro i Franceſi. Ebbe per ſucceſſore Giovanni Cardinale figliuolo del celebre Lorenzo de' Medici, che nella freſca età di anni trentaſette con comune meraviglia fu eletto Pontefice, prendendo il nome di Leone X. Era egli non poco amante della letteratura, ed i ſuoi coſtumi fin a quel tempo terſi comparvero, nè accagionati di macchia veruna. Coronato ne fu il giorno 11. di Aprile, e ſapendo fare la ſcelta di uomini dotti, prima che uſciſſe dal Conclave, preſe per Segretario delle ſue lettere il famoſo Pietro Bembo, e Giacomo Sadoleto, ſcrittori di ſommo merito, chè col tempo riuſcirono inſigni Cardinali.

36. Nell' Italia continua la guerra.

Tuttavia però continuava la guerra nell' Italia, e ſi ravvisò, che il novello Pontefice aderiſſe al partito dell' Imperatore, e del Re di Spagna, cui confermò tutti i privilegj, conceſſioni, rimeſſioni, ed immunità; che ricevuto avea da' Predeceſſori Pontefici, come ſi legge nel *Chioccarelli* (a). In queſto anno 1513. atteſero i Spagnuoli a ricuperare Lignago, e paſſarono indi a Montagnana. Il Cardona imprender volea l' aſſedio di Trivigi, ed il Veſcovo Gurgenſe volle preferito quello di Padova; ma vana ne riuſcì l' impreſa. I Spagnuoli perderono poi Bergamo, e 'l Cardona ne raccomandò la

(a) *To. 1. m. ſ. Giuriſ.*

la ricuperazione al Duca di Milano, che ritrovavasi allora con gli Svizzeri in Piemonte per impedire a' Francesi il ritorno in Italia. Varia fu poi in questo anno, e nel seguente 1514. la fortuna della guerra, che il *Muratori* colle notizie provvedutegli dal *Guicciardini*, che chiama Autore di buon microscopio, la va descrivendo ne' suoi *Annali*, volendo, che in quei tempi il Pontefice Leone, e Ferdinando il Cattolico fossero stati i più esimj Principi nelle simulazioni, e nell' umana politica.

37. *Morte di Lodovico XII., e gli succede Francesco I., che unisce gente per calare in Italia sotto la condotta di Pietro Navarro, che abbandona il servizio del Re Cattolico.*

Nel principio del 1515. mancato di vivere Lodovico XII., gli succedè Francesco I. Conte di Angolemme il più prossimo del sangue maschile, secondo le leggi della Francia, che aveva avuto per moglie Claudia figliuola di Lodovico. Essendo in età di anni ventidue, era scintillante tutto di spiriti guerrieri, ed al sommo avido della gloria. Sul principio confermò egli la lega col Re d' Inghilterra, e dopo colla Repubblica Veneta; ma nulla di pace ottener potè da Massimiliano Imperatore, da Ferdinando il Cattolico, e molto meno dal Pontefice Leone, il quale a' 9. Dicembre del precedente anno avea fatta particolar lega con gli Svizzeri, su de' quali maggiormente pensò di confidare la difesa del Ducato di Milano. Fradditanto il novello Principe anzioso di calare in Italia, fatto avea grande ammasso di gente sotto la condotta di prodi Capitani, tra' quali eravi Pietro Navarro, che abbandonato avea il servizio del Re Cattolico. Il Vicerè Cardona formò anche il suo esercito di mille lance, di ottocento Cavalli leggieri, e di otto mila fanti, e con buon treno di artiglieria s' incamminò a Vicenza, ove entrarono nel mese di Giugno per essersene ritirato Bartolommeo d' Alviano coll' Esercito Veneto. Fra questo tempo

fu inteſo il Re Franceſco I. a raunare in Torino la ſua armata, ed in rincontro la Spagnuola, la Pontificia, e la Fiorentina ſi fermava in Piacenza, ma con poca armonia, come ſovente avvenir ſuole, quando più Principi ſono inſieme, o a' più Capitani ſiaſene dato il comando. Cardona ne volea uſcire da quel Campo per unirſi con gli Svizzeri, poicchè avea intercette alcune lettere, colle quali Papa Leone volea ſcuſare col Re di Francia la moſſa delle ſue Armi, onde cominciava a diffidarne. Nel meſe di Settembre seguì una fiera miſchia, che dal *Muratori* ci ſi deſcrive (a); ma il noſtro Vicerè già inſoſpettito del Pontefice, eraſi ritirato colle ſue genti nel Mondaneſe, avendo ſaputo ciò, che a' 13. Ottobre avea quello ratificato col Re. Indi ſi ritirò pacificamente in Napoli, e in paſſando per Roma, non poco ſe ne dolſe col Papa, che internamente ſe ne riſe.

38. *Guerra in Lombardia.*

Mentre così la guerra divampava in Lombardia, il Pontefice per gli ſuoi intereſſi, così ſpettanti alla S. Sede, come alla ſua propria Caſa, non avea piacere, che il Re di Francia così armato ſi avvicinaſſe a Roma, anche perche turbar potea la pace de' ſuoi Fiorentini, e portarſi indi a viſitar queſto Regno; onde deſtramente ſi maneggiò, per aver col medeſimo un abboccamento in Bologna. A 8. Dicembre ſi portò in quella Città, e agli 11. vi giunſe Franceſco I. accompagnato da 4000. Cavalli, ove inſieme ebbero diverſi privati ragionamenti, e molte controverſie furono ſupite. Stabilita fu in fra loro una lega difenſiva, ed offenſiva, ed abbolita reſtò la *Prammatica Sanzione*.

Per darſene di eſſa una brieve notizia, ſaper convie-

(a) *To. 10. in an. 1515.*

viene, che nella sessione 31. del Concilio di Basilea tenuto nel 1438. feronsi due decreti, e col secondo di essi rivocate restarono tutte le grazie, e le aspettative accordate, o da accordarsi in appresso, lasciandosi al Papa la facoltà di provvedere a un benefizio nelle Chiese, ove ve ne fossero cinquanta; ed acciocche i Benefizj si fossero goduti da persone capaci, si ordinò, che in tutte le Chiese Cattedrali ve ne fosse uno teologale, e tosto che si presentasse l' occasione, fossero tenuti i Collatori di nominare per Canonico un Dottore, o Baccellière in Teologia, che avesse studiato dieci anni in qualche Università privilegiata, per far le lezioni due volte in ogni settimana; e che oltre ciò in ciascuna Chiesa Cattedrale, o Collegiale dar si dovesse la terza parte delle Prebende a' Graduati, Dottori, Licenziati, o Baccellieri in qualche facoltà; di sortecche il primo benefizio vacante in ciascuna Chiesa si dasse al Graduato, appresso quello, che vacarebbe dopo i due seguenti, e così praticarsi per l' avvenire (a).

39. Notizia sulla Prammatica Sanzione.

All' incontro il Clero di Francia dopo la traslazione della S.Sede in Avignone, credè aver sofferte delle oppressioni dalla Corte di Roma, che continuarono finche non furono arrestate, mercè delle rappresentanze de' Re unite anche colle minacce. A tal riflesso Carlo VII. per poner argine a simigliante dissordine, convocò nello stesso anno 1438. un Assemblea a Bourges, in cui il Papa, allora Eugenio IV., e i Padri del Concilio di Basilea inviarono i loro Legati; e nella medesima col consiglio de' più illustri Personaggi del Regno tan-

(a) *V. Fleury Hist. Ecclesiast. Tom. 22. in an. 1438. §. 73. pag. 184. Labbe to. 12. pag. 602.*

tanto Secolari, che Ecclesiastici si formò quel celebre regolamento, che ebbe il nome di *Prammatica Sanzione*, che indi dato fu a tutti quegli ordini, che riguardavano i grandi affari dello Stato, e della Chiesa. Questa *Prammatica Sanzione* fu portata al Concilio di Basilea dagli Ambasciatori del Re, e contenea 23. articoli, che tutti tirati furono da' decreti dello stesso Concilio, e specialmente da quelli, che concernono l' autorità de' Concilj generali, le collazioni, l' elezioni, le grazie aspettative, le appellazioni, le annate, ed altre esazioni, la celebrazione dell' Officio divino, gl' interdetti, ed altro, che fu poi modificato, e spiegato (a).

In questa *Prammatica* leggonsi tutti gli articoli approvati, o modificati, e specialmente le annate dichiararonsi simoniache. Furono esse introdotte dal Pontefice Bonifacio IX. verso il X. anno del suo Pontificato, che fu nel 1393., riserbando alla Camera Appostolica i primi frutti di un annata di tutte le Chiese Abbaziali, o Cattedrali, che venivano a vacare; e tai frutti *annate* chiamaronsi (b). Fu dunque pregato il Re di fare una espressa legge su di quanto erasi determinato, che chiamossi col cennato nome di *Prammatica*, da eseguirsi inviolabilmente nel suo Regno, come già osservata si vide durante la vita di Carlo VII. Quantunque Eugenio IV. praticato avesse ogni sforzo per abbolirla, alla fine riuscì questa impresa alla somma destrezza del Pontefice Leone X. per mezzo del *Concordato* tanto famoso, passato con Francesco I., come può leggersi nella Bolla, che ne fu spedita, nel cui secondo articolo vi è la derogazione di tutte le grazie espet-

(a) *Fleury ib.* §. 99. *pag.* 207., & *to.* 25. *pag.* 384.
(b) *Ib. To.* 20. *liv.* 99. §. 27. *an.* 1399. *pag.* 448.

espettative speciali o generali, e le riserve per gli benefici, che vacaranno. Il Pontefice si riserbò il poter creare una prebenda Teologale in ciascuna Chiesa Cattedrale, o Collegiale, che il Collatore ordinario sarà obbligato di dare a un Dottore licenziato, o Baccelliere formato in Teologia, che abbia studiato diece anni in qualche Università, o che vi abbia insegnato o predicato (a). Mi condonerà il lettore questa brieve digressione che per ventura non sarà riputata inutile, come quella, che conduce a far conoscere, ciò, che il Pontefice Leone ottenne col *Concordato* da Francesco I., distruggendosi, quanto col Concilio di Basilea erasi determinato.

Ma questo Re al pari de' suoi predecessori nudriva il desiderio di conquistare il nostro Regno, come se per eredità gli si fosse tramandato, e meditavane l' impresa dopo l' acquisto di Milano. Il Papa per contrario il pregò di sospenderla fino alla morte del Re Cattolico, che imminente temeasi per una lunga infermità sofferta. Di fatti non andò fallito il conto, poicchè quello a 15. Gennajo del 1516. come alcuni han creduto, terminò il suo vivere. Lasciò egli la fama di non aver avuto pari nella politica mondana, ed osservossi, che colla fortuna, e per mezzo d' Isabella sua moglie Regina di Castiglia, conquistar seppe i Regni di Granata, di Napoli, e di Navarra, e cooperò al famoso scoprimento delle Indie Occidentali.

40. *Francesco I. nudrisce il desiderio di conquistare il Regno di Napoli, e intanto si muore Ferdinando il Cattolico.*

Al suo tempo, e propriamente a' 4. Maggio del 1515. pubblicossi la Bolla dal Pontefice Leone X., che approvata fu nel Concilio Lateranense, con cui si vieta la stampa de' libri senza licenza degli Ordinarj, ed In-

(a) *V. Fleury To.25. in an.1516. §. 127. pag.417.*

Inquisitori delle Città e Diocesi, ove imprimer si doveano, comminandosi per gli trasgressori la pena di perdere i libri e pubblicamente brugiarsi, con pagarsi doc. 100. alla fabbrica di S.Pietro, restando sospesi gli Stampatori dal loro impiego, e scomunicati; e persistendo nella scomunica, esser doveano gastigati giusta i rimedj della legge. Questa Bolla leggesi nel Tomo XVII. del *Chioccarelli*, ma quato oggidì vien praticato su questo punto, non vi sarà chi l' ignori.

41. *Quando sia avvenuta la morte di questo Principe.*

All' incontro la morte di questo Re il *Summonte* (*a*) la porta avvenuta a' 23. di Gennajo del precedente anno 1515., assegnandogli l' età di anni 63. e mesi sei, dopo aver regnato in Napoli circa anni dodeci e mesi tre, stimando, che abbaglio stato sia di coloro, che la notarono a' 22. Gennajo del 1516. In quanto all' età crede verificarla colla prima lettera scritta a' 15. Febbrajo del 1515. da Carlo d' Austria suo successore al Vicerè di Napoli, che leggesi ne' suoi *Privilegj*, soggiugnendo, che a' 23. di Gennajo la piazza del Popolo in ogni anno fa celebrar l' anniversario per l'anima di questo Principe. Ma il *Giannone* con più di giustizia, crede, che il *Summonte* errato abbia, perche in quanto all' età, vuol che fosse stata di anni 75., e ne fissa la morte in Gennajo del 1516. per la notizia trattane dal *Guicciardino* (*b*), e da altri Storici contemporanei, volendo scorrettissima la data della lettera mentovata. Ma a mio credere questa seconda epoca avrà a dirsi più vera, perche dietro essa si guida l' appuratissimo *Muratori*, il quale non ce la reca, come una

(a) *Tom. 4. lib. 6. in princ.*
(b) *Guic. lib. 12.*
Jo. Vasai Chron. Hisp. pag. 164.
Franc. Taraphæ de Reg. Hisp.

na ſchetta notizia; ma l' accompagna co' fatti, de' quali ragiona ne' ſuoi *Annali*.

42. Nuova polizia introdotta ne' Magiſtrati da Ferdinando.

Narratoſi ora, come Ferdinando il Cattolico acquiſtato aveſſe il noſtro Regno, e per quanto tempo abbialo poſſeduto, parlar conviene della nuova polizia introdottavi ne' noſtri Magiſtrati, per indi rapportar *le Grazie* fatte, e le ſue promulgate leggi. Per quanto alla prima parte ſi attiene, acciò non ſia accuſato di plaggio, mi proteſto, che ne dirò, quanto ne avviſa con eſattezza il noſtro *Civile Iſtorico*, poicche ne ha raccolto le neceſſarie notizie, ſenza che mi prenda la pena di provvedermene da altra fonte. Egli è vero, che l' Opera di queſto inſigne Autore per le nuove impreſſioni fattene, gira per le mani di tutti, ha però la disgrazia, che generalmente da tutti non può farſene il ſuo uſo; onde almen per coloro, a' quali non l' è permeſſo di leggerla, non diſpiacerà, che io brievemente ne ripeta, quanto ei ne ha ſcritto (*a*).

43. A cagion della ſua aſſenza è governato il Regno da' Vicerè col ſuo Collateral Conſiglio.

Premetter però ne conviene, e rammentare altresì, che la noſtra Città ſia a tempo de' Normanni, o pur de' Svevi oſcura e negletta ne giaceva, e ſotto gli Angioini eſtolſe il capo, onde Metropoli divenne del Regno. Fu queſto governato ſecondo l' uſo, e gl' iſtituti di Francia, a' quali ſi conformò Alfonſo I. di Aragona, allorche laſciando i ſuoi Regni ereditarj, quì portoſſi a ſtabilir la ſua Regia Sede. Dietro la ſteſſa polizia guidaronſi i Re ſuoi Succeſſori ſenza punto alterarla; e non avendo altrove altri Stati, o Provincie, riputarono il noſtro Regno, come lor proprio, e nazionale. Lo ſteſſo poi praticar non ſi potè ſotto il governo del Re Cattolico, come quello, che facendo la ſua dimo-

(a) *To. 4. lib. 30. cap. 2.*

dimora in Iſpagna, perciò oltre il doverlo far governare da' ſuoi Luogotenenti, che Vicerè appellaronſi, piuttoſto gli piacque ſeguire i coſtumi e gl' iſtituti di Spagna, che quei della Francia; onde non piccioli cangiamenti ſeguirono ne' Magiſtrati della Città ſpecialmente, non che del Regno. Non mancano eſempj, che i Predeceſſori Regnanti in qualche neceſſità di eſſere aſſenti, laſciaſſero i loro Vicarj per governarlo, e queſti eran ſovente del loro ſteſſo ſangue, e anche ſucceſſori, e col nome di Luogotenenti, e di Vicerè anche chiamavanſi; ma la coſtoro autorità non era di lunga durata. Comechè poi Ferdinando far dovea la ſua dimora nelle Spagne, egli era d' uopo, che queſta autorità la conferiſſe ad alcun ſuo Miniſtro ſavio e prudente, acciò con indipendenza governar poteſſe, e far *leggi*, o *Prammatiche*, che conduceſsero alla più eſatta amminiſtrazion della giuſtizia. Acciò queſta meglio ſi conſeguiſſe, era quello provveduto a' ſuoi lati da buoni Giureconſulti, i quali ſapeſsero ben conſigliarlo, acciò la ſua poteſtà non oltrepaſsaſse i limiti del dovere, e regolata foſse dalle leggi, su di che potrà vederſi, quanto largamente ne ſcriſse il *Reg. de Ponte* nel ſuo trattato *de poteſtate Proregis*.

44.
Il G. Capitano governa il Regno, come plenipotenziario.

Seguita la conquiſta del Regno per opera del G. Capitano, era eſsо quì riputato come Plenipotenziario, ed unico diſpoſitore di ogni grazia o giuſtizia, che far ſi doveſse, e del Re Ferdinando appena il nome ſe ne ſapea, onde leggonſi da quello concedute le prime *Grazie*, come ſi dirà a ſuo tempo. Altri effetti di liberalità anche praticò nel diſponere con diverſe conceſſioni di Terre, e Caſtella, a ſegno, che ſopra tiroſſi il generale affetto de' Popoli. Quindi l' accorto Re prendendo giuſta geloſia di tanta benevolenza, ſi determinò

di

di portarsi di persona in Napoli per seco condursi tal Uomo, della cui abilità e valore avea molta esperienza. In questa occasione seco accompagnaronsi tre Giureconsulti, che Reggenti erano del Supremo Consiglio di Aragona, per formarne un altro simile in Napoli, come praticato avea Alfonso nell' introdurre il Consiglio di S. Chiara a somiglianza di quello di Valenza; e poichè i Re allora quì vi risedevano, perciò supremo si disse, perche in esso giudicava lo stesso Principe, che n'era il Capo. Cominciato poi il governo de' Vicerè, si continuò a dare le Suppliche al Presidente col titolo di *Sacra Regia Majestas*, perche la persona del Re rappresentava; benvero il suo Tribunale detto del S. C. più non consigliava il Principe, per essere assente, e neppure il suo Vicerè, perche da altri Ministri era provveduto a tal uopo, onde nella sola amministrazione della giustizia impiegava la sua giuridizione.

45.
Ministri condotti seco da Ferdinando in Napoli, e come formossi il Collaterale.

I primi Ministri, che dalla Spagna quì vennero, si furono Antonio di Agostino Padre del famoso Antonio tanto celebre per le sue Opere lasciateci, Giovanni Long, e Tommaso Malferito, il quale dal Re Ferdinando impiegato fu, come suo Nunzio e Proccuratore in tutti i trattati di pace, e di tregua stabiliti ne' precedenti anni con Lodovico XII., che rapportati sono nel secondo Tomo *da Federico Lionardo*, ed ivi chiamato leggesi *Doctorem*, *&* *Regentem Cancellariæ*. Per quel tempo però, che il Re dimorò in Napoli, volle solo per Reggenti della sua Cancellaria il Long, e 'l Malferito, ed osservansi le *Prammatiche* da lui pubblicate colla sottoscrizione del secondo; poichè in quel recente governo praticato era, che da un Reggente solo si sottoscrivessero. Indi partito per la Spagna, portossi seco i due cennati Reggenti, e ne creò due altri, e furono Lodovico Montalto Siciliano, che

ritrovavasi Avvocato Fiscale in Sicilia, il quale si morì poi in Napoli a' 28. Luglio del 1528., come scrive *Gregorio Rosso* (a), e Girolamo del Colle Catalano, che Consigliere era nel Consiglio di S. Chiara, e costoro sostituiti furono a' cennati Long, e Malferito, perche assistessero a D. Giovanni di Aragona Conte di Ripacorsa, che lasciò suo Vicerè, al cui lato assister dovendo, furono perciò detti *Reggenti Collaterali*. Erano eziandio chiamati Auditori del Re, come ravvisar si potrà ne' *Privilegi* di Napoli, e ne' *Capitoli* conceduti da questo Vicerè (b). Questo Consiglio adunque, che appellossi *Collaterale*, per tutto il tempo, che regnò Ferdinando il Cattolico, composto fu di due soli Reggenti col suo Segretario, che fu Pietro Lazaro Zea, e per suo Capo il Vicerè riconosceva. Succeduto poi l' Imperator Carlo V. vi si diede altro sistema, di cui si farà parola allora, che scriver dovrò, quando de' suoi tempi converrà tesser la Storia, e vedrassi in quell' epoca qual crollo ricevettero i maggiori Uffizj del Regno.

46. *Vicerè e Luogotenenti in tutto il tempo, che regnò Ferdinando il Cattolico.*

Durante il dominio del Re Cattolico, per la sua assenza governato fu il Regno da Consalvo Fernando, o sia il G. Capitano, da D. Gio: di Aragona Conte di Ripacorsa, da D. Antonio Guevara secondo Conte di Potenza, da D. Raimondo di Cardona Conte di Albento, da D. Francesco Remolines Cardinal di Sorrento, e da D. Bernardo Villamarino Conte di Capaccio giusta i titoli, che loro si danno dal *Parrino* nel I. Tomo del suo Teatro de' Vicerè di Napoli. Del costoro governo nella fine ne rammenterò le loro più rimar-

(a) *Hist. delle cose di Nap. pag. 44.*
(b) *Privil. Neap. fol. 66. in cap. 9. Comitis Ripa Cursia.*

marchevoli gesta. Questi due ultimi però, quantunque descritti nel catalogo de' Vicerè, altro non furono, che Luogotenenti del D. Raimondo di Cardona per quel tempo, che questo Capitano comandò le armi di Spagna nella guerra d'Italia, giusta la memoria fattane; a segno che preso il possesso del Regno dall' Imperator Carlo V. ordinò questi, che per l' avvenire ubbidito si fosse al Cardona, che confermò egli per suo Vicerè.

47. *G. Capitano come cambiasse il suo cognome, e dasse conto dell' introitato denajo.*

L' *Abbate Troyli* nella sua Storia (a) si prende la cura di farci sapere, come Consalvo di Temes cambiossi il suo cognome in quella di Cordova, mercè le notizie acquistate dal cennato *Parrino* nel suo Teatro de' Vicerè (b). Indi ne racconta le sue valorose azioni; e coll' autorità del *Giovio* (c) rapporta, come deluso avesse il suo Re, quando istigato da' suoi Tesorieri gli chiedette il conto dell' introitato denajo; poicche prontamente senza smarrirsi gli esibì un picciol libretto, in cui leggevansi due partite dell' esito fattone. Una era di doc. duecento mila settecento trentasei, e nove Regali di argento dati a Chiese, a' Religiosi, ed a' Servi di Dio, perche implorassero dal Cielo la benedizione delle armi Spagnuole; e l' altra partita era di doc. settecentomila novantaquattro dati in segreto di regalo alle spie, le quali avean contribuito alla conquista del Regno. Quindi il Re si ritrovò pentito della fatta richiesta col riflettere, che su questo punto bene spesso infelice molto sia la sorte de' Principi, onde ordinò, che a tale affare imposto si fosse perpetuo silenzio. Quanto ho detto bastar dovrà per quel lume, che dar conve-

R 2 niva

(a) *To. V. par. II. lib. 6. cap. 1. §. XXVII.*
(b) *Tom. 1. pag. 45.*
(c) *In vita Consalvi lib. 3.*

niva del G.Capitano, come praticherò per gli altri Vicerè suoi successori, poicche inteso io non sono a tesser la loro Storia, se non per quanto contribuisca alle *Grazie* da essi fatte alla nostra Città, ed alle *Prammatiche*, che promulgarono, potendosi raccorre le altre notizie nel Teatro fattone dal mentovato *Parrino*.

48. *Grazie concedute alla Città di Napoli dal G. Capitano,*

Comincierò adunque dalle *Grazie* concedute dal G. Capitano, e le prime raccolte sono in LXIX. Capitoli, nel cui fine leggesi. *Expedita fuerunt præsentia Capitula per ill.^m Dominum Don Consalvum Ferrandum præfatarum Catholicarum Majestatum Armorum Capitaneum, & Locumtenentem generalem in castris felicibus prope Gandellum. XV.Maii MD. III.* (a). Tempo fu questo dopo l' ottenuta vittoria alla Cerignola, in cui sconfitto restò l' esercito Francese, che si vuol seguita a' 28. del precedente Aprile; quindi manomessa la Puglia, inviati furono gli Ambasciatori a Consalvo, perche tosto venisse in Napoli, ove vi giunse nello stesso giorno dopo accordate le *Grazie*, come vuole il *Summonte* (b). Quando attender si voglia quello ne scrive *Monsignor Gio: Battista Cantalicio* nel lib. III. della sua Storia, che fa delle guerre, nelle quali combattè Consalvo nell' Italia, egli dice, che dopo le conquiste fatte sopra i Francesi, se ne passò sul territorio di Benevento, e da colà inviò i suoi Ambasciatori a' Napoletani per indurgli a di nuovo sottometersi agli Aragonesi. Chiamossi il suo Segretario Bernaudo, quello istesso, che fu inviato da Messina a chiedere il soccorso in Ispagna dal Re Cattolico; e da quello la lettera fu scritta, in cui parlasi alla peggio de' Francesi, finanche a chiamar-

(a) *Vol. di priv. e graz. pag.* 38. *a t.*
(b) *Lib. 6. in fin.*

margli Barbari, ch' eran venuti a devastare il Regno, rammentando le felicità innanzi godute col passato governo.

Fu questa lettera letta a' Napoletani, i quali chiamando il Consiglio de' Sedili, e del Popolo, senza frapporre altro indugio, pieni di allegrezza risolvettero di mandare dodici Ambasciatori a Consalvo, cioè diece Nobili, e due del Popolo, dandosi loro la facoltà di convenire col G. Capitano quelle *Grazie*, che riputavan migliori e più necessarie. Premetterono ben vero una protesta col Segretario del Re di Francia, dicendo, che privi di ogni altra speranza, costretti erano di dar quel passo per provvedere a' loro danni, onde non meritavano nota alcuna d' infedeltà. Intanto avvisa lo stesso Storico, che Consalvo avvicinato erasi, e ne stavà accampato nelle Forche Caudine, ove i Romani costretti furono da' Sanniti a passare sotto il giogo, e che poi gli Ambasciatori Napoletani lo raggiunsero all' Acerra, ed ivi, con grande onore ricevuti furono; e dopo aver esposto la loro ambasciata, gli fu così risposto. *Voi dunque promettetivi sicuramente, e credete al vostro Consalvo, tutta quella, ch' è nell' arbitrio del nostro Re, che non sarete punto ingannati della vostra speranza. Cercate pure, che vi sarà immantinente concesso ciò, che chiedete: picchiate, che vi sarà aperto, e i vostri voti non saranno vuoti di effetto.* Poi soggiunse. *Noi non iscemeremo cosa veruna di quelle condizioni, con le quali voi viveste sotto i vostri Re di Aragona: & ordiniamo, che siano tosto scritti tutti quei privilegi, che voi stessi chiederete, e fermeransi con quella istessa amorevolezza, e sincerità di animo, che merita una tanta fede, & una tanta affezione verso noi, e i nostri Signori.*

49. *Lettera scritta da Consalvo a' Napoletani, che con giubilo la ricevono.*

Le grazie richieste adunque furon le seguenti, delle

le quali se ne darà un brieve epilogo, e dalle date risposte vedrassi, che secondate non furono le concepite idee, che fondaronsi sulle ricevute promesse.

I. Si raccomanda la Cattedrale, il suo Arcivescovo, il Capitolo, e Clero, e tutte le altre Chiese del Regno, perche si mantenessero nel possesso delle loro libertà, immunità, beni, e ragioni. E si risponde: *Placet Illustrissimo Domino Locumtenenti & Capitaneo Generali*.

II. La conferma di tutte le grazie, e privilegj accordati da' Re Aragonesi con ispedirsene nuovo privilegio, per doversi *ad unquem* osservare. Si risponde: *Placet, quatenus in possessione extiterunt*.

III. La conferma di quelle ottenute grazie, e privilegj, de' quali ne' furono in possesso. Si risponde: *Placet prout in præcedenti Capitulo*.

IV. La conferma, *& quatenus opus* la nuova concessione di tutte le Terre, Castella, Feudi, Portolanie, Mastrodattie, Dogane, Baglive, Gabelle, annue provisioni sopra di esse, Uffizj, ed ogni altra cosa demaniale, che conceduta fu da' passati Re Aragonesi, di cui si ritrovassero in possesso, o che ne fossero stati spogliati dal Fisco del Re Lodovico *judicialiter*, *vel extrajudicialiter*. Si risponde: *Placet exceptis rebellibus, & magnatibus baronibus titulatis, qui habeant ipsi sigillatim eorum confirmationes petere, & aliis duodecim, quos ipse illustrissimus dominus locumtenens generalis declarabit habere, & habuisse pro hostibus seu inimicis catholicarum majestatum: quo vero ad officia, placet confirmare concessa per retro Reges serenissimæ domus Aragoniæ veris Civibus Neapolitanis, qui non fuerunt rebelles præfatarum Catholicarum Majestatum*.

V. Si dimanda la restituzione di quanto fu espresso

so nel precedente Capitolo, di cui furono spogliati dal Fisco del Re Lodovico, tanto se da quello ancor si possedesse, o che fosse sequestrato, o che da altri si possedesse *nomine Fisci*, con poterne riprendere il possesso *auctoritate propria* in vigor di questo Capitolo, ancorche da' Re Aragonesi di alcuni de' detti beni se ne fosse fatta concessione, o alienazione ad alcun Cittadino Napoletano, il quale non ancora ne avesse avuto il possesso, talche il Fisco ancor possedesse tai beni, o che pure fossero passati in dominio di Stranieri. Si risponde: *Placet de confirmatis, prout in præcedenti Capitulo*.

VI. Si dimanda la conferma di quelle compere, che i Cittadini Napoletani avèan fatte da alcuni Baroni, i quali eransi partiti dal Regno, onde riputavansi come ribelli. Si risponde: *Placet quatenus rite, recteque processerint*.

VII. Si dimanda la rivocazione di tutte le grazie, e concessioni fatte da Carlo VIII., e Lodovico XII. in pregiudizio de' privilegj, e grazie concedute a' Napoletani da' Re Aragonesi, non ostante, che i Concessionarj sieno privilegiati o non privilegiati, quantunque fossero tali, onde bisognasse farsene special menzione, e sulle concessioni ricevute si ritrovasse pendente la lite. Si risponde: *Placet, quod sint revocata concessa per dictos Francorum Reges. Quo autem ad fructus perceptos, fiat justitia per Ordinarios*.

VIII. Si dimanda la rivocazione di ogni grazia, e di qualunque privilegio spedito, che riuscisse contrario, o pregiudiziale a questi nuovi Capitoli di grazie, e conferme, che si chiedevano. Si risponde: *Placet revocare, prout præsenti revocatione revocat omnes impetrationes, concessiones bonorum, quæ sunt confirmatæ per decretationem in quarto capitulo*.

IX.

IX. Si dimanda tenersi uniti i Casali di Napoli colla Città senza farsene concessione, e rivocare quella si ritrovasse fatta, acciò non restassero separati tanto per l' amministrazion della giustizia, come per ogni altro servizio da prestarsi. Si risponde: *Placet, citra præjudicium concessionis factæ de administratione justitiæ pro ista vice tantum Civi Neapolitano benemerito.*

X. Si dimanda per tutti un generale indulto, avvegnacche fossero sudditi del Re di Francia, tanto per gli stabili, come per gli mobili, senza potersi imputar loro delitto di rebellione *in quocumque capite*. Si risponde: *Placet quantum ad Cives, quo ad eorum personas, & bona mobilia, merces, & mercemonia, ubique existentia in toto regno: quo vero ad exteros, dummodo sint francigenæ ad beneplacitum præfati illustrissimi domini locumtenentis generalis, & post revocationem per mensem unum.*

XI. Si dimanda la conferma del salvo condotto conceduto a' Spagnuoli venuti ad abitare in Napoli da diversi Regni della Spagna, come conceduto fu da' Re Aragonesi, potendo di nuovo ritornare, ancorche fuggiti non fossero per *inquisitionem hæresis*. Si risponde: *Placet ad beneplacitum catholicarum Majestatum cum disoluta sex mensium.*

XII. Si dimanda un generalissimo indulto per qualunque delitto commesso, e da qualsivoglia persona, con intendersi conceduto per tutto lo Stato del Re Cattolico. Si risponde: *Quo ad crimen læsæ Majestatis rebellionis, & hostilitatis, placet præfato illustr. domino locumtenenti generali, cum reservatione, ut in quarto capitulo. Quo ad alia delicta, placet ut petitur, salvo jure Partis civiliter prosequendo.*

XIII. Si dimanda, che non volendo restare nel Re-

Regno quei Cittadini, che seguirono il partito del Re di Francia, se ne avessero potuto andare colle loro famiglie e beni in altro luogo confederato de' Re di Spagna, senza perdita de' beni burgensatici, o feudali, che vi lasciavano. Si risponde: *Quando casus occurrerit providebitur*.

XIV. Si dimanda liberarsi dalle carceri tutti coloro, che si ritrovavan presi *etiam jure belli*, e per qualunque altro gravissimo delitto. Si risponde: *Dentur nomine captivorum & providebitur*.

XV. Si dimanda, che quei Napoletani, che si allontanassero dal Regno, per qualunque causa, anche che andassero al servizio di Francia, ed ivi dimorassero, quandocche non ritornassero tra lo termine di un anno alla fedeltà del Re Cattolico, ed in tutto, o in parte avanti la concessione di queste *grazie*, avessero alienato i loro beni, i possessori di essi non potessero essere inquietati, e molestati dal Regio Fisco. Si risponde: *Quod ad eos, qui accesserunt in Galliam ante motum bellum inter Reges Catbolicos, & Regem Francorum, & oratores Civitatis Neapolis, statuitur terminus quatuor mensium ad redeundum, quibus intelligantur reservata bona, quæ possident in Provinciis terræ Laboris, & Aprutii, si reversi fuerint in dicto termino*.

XVI. Si dimanda la franchigia della Regia Dogana, e di ogni altro diritto, come anticamente praticavasi per qualunque cosa comperavasi fuora o dentro il ristretto da' Napoletani per uso delle loro Case, e Famiglie. Si risponde: *Placet illustr. Domino Locumtenenti juxta solitum tempore Regum Aragoniæ domus*.

XVII. Si dimanda la franchigia di diritti, passi, Scafe, Dogane, ed altre gabelle per tutto il Regno, e per la Città per ogni mercanzia o altro, che si ven-

desse, o si comperasse con esserne franca l' immissione, o l' estrazione, tanto a' Cittadini Napoletani, come agli Originarj. Si risponde, come nel precedente Capitolo.

XVIII. Si dimanda la franchigia della bonatenenza per quanto possedeasi nelle Città e Terre del Regno, come eziandio di ogni colletta fiscale, quantunque tai beni si ritrovassero accatastati. Si risponde: *Placet juxta solitum & consuetum*.

XIX. Si dimanda, che i Napoletani godessero nelle Città, e luoghi fuora del Regno, quelle stesse franchigie, che i di loro abitanti godevano nel Regno, altrimenti si rivocassero i privilegj a quelli conceduti. Si risponde: *Illustr. Dom. Locumtenens generalis supplicabit instanter Catholicis Majestatibus pro concessione dicti Capituli*.

XX. Si dimanda, che la gabella del buon denaro sia libera della Città senza pagare li doc. 4000., e più per anno, che la Regina Giovanna II. aveasi riserbati; poicchè tanto da Ferdinando II., come dal Re Federico aveano ottenuto tal grazia, che si vuol confermata, e *quatenus opus* di nuovo conceduta. Si risponde: *Placet &c.*

XXI. Si dimanda, che i Cittadini Napoletani restassero soddisfatti di quello, che conseguir doveano da' predecessori Re della Casa di Aragona. Si risponde: *Illustr. &c. consultabit Catholicas Majestates*.

XXII. Si dimanda, che gli Eletti nobili, come del Popolo potessero far uso di tutti i privilegj loro conceduti da' passati Re di Aragona, quantunque non se ne ritrovassero in possesso. Si risponde: *Placet quo ad ea, de quibus in possessione extiterunt, quo ad alia declarent, & providebitur*.

XXIII.

XXIII. Si dimanda, che gli Eletti aggregar potessero i forestieri per Cittadini, con poter essi godere gli stessi privilegj. Si risponde: *Placet interveniente assensu regio & reginali, seu ipsius domini Locumtenentis.*

XXIV. Si dimanda, che gli Uffizj, e benefizj provveder si dovessero a' Regnicoli: Si risponde: *Placet providere de dictis officiis; de beneficiis autem interponet partes suas cum iis, ad quos spectat.*

XXV. Si dimanda la stessa grazia per gli soli Cittadini Napoletani. Si risponde: *Placet providere idoneis Neapolitanis de dictis officiis; de beneficiis autem interponet partes suas cum iis, ad quos spectat.*

XXVI. Si dimanda, che si fosse rimesso quelle restava a pagarsi per gli donativi fatti a' Re predecessori senza esser molestati dal Fisco, con riserbarsi a' Napoletani quella quantità, che fosse stata pagata dagli esattori per altri, che fossero stati tassati, con poterle ricuperare dalla Città. Si risponde: *Placet.*

XXVII. Si dimanda, che da allora in avanti non potessero essere astretti al pagamento di veruna imposizione o donativo, che imporer si volesse dal Re, o suoi Vicerè per qualunque urgentissima causa, ancorche fosse per la conservazione del Regno, attesa la povertà, e miseria in cui si ritrovava. Si risponde: *Placet &c.*

XXVIII. Si dimanda la restituzione, conferma e nuova concessione in benefizio de' Creditori delle gabelle dette, reale della carne, e delle barre (oggi chiamate Sbarre), che il Re Federico per essere debitore in diverse somme, vendè a diverse Chiese, Cittadini, e Forestieri *sub nomine census*, onde *Censali* dopo appellaronsi, la cui amministrazione data fu all' Ospedale di A. G. P. con intendersi tal grazia fatta in qualunque guisa il Re tai gabelle avesse vendute, ó conce-

 cedu-

cedute, sia per titolo lucrativo, o pure oneroso. Si risponde: *Placet, quod fiat restitutio quasi possessionis. Quo vero ad confirmationem, consultis Catholicis Majestatibus, providebit.*

XXIX. Si dimanda, che gli Eletti riformar potessero gli abusi introdotti in alcuni Offizj, che si eran conceduti da' predecessori Regnanti, per togliersi alla Città il pregiudizio, che ricevevano. Si risponde: *Declarentur abusus, & providebitur.*

XXX. Si dimanda, che i Cittadini Napoletani tirar potessero qualunque persona regnicola a' Tribunali della Vicaria, Regia Camera, e S. Conf. senza esser costretti di andare altrove a litigare, intendendosi ciò per ogni qualunque causa, e non ostante qualunque privilegio conceduto, e specialmente a' Capuani, che intender si dovesse derogato. Si risponde: *Placet confirmare, & quatenus opus est de novo concedere privilegia & capitula Neapolitanis concessa, juxta eorum seriem continentiam, et tenorem.*

XXXI. Si dimanda, che i Cittadini Napoletani dispensati fossero entro e fuora della Città di alloggiare tanto i Forestieri, come i Soldati, i quali a loro spese andar dovessero all' Osterie. Si risponde: *Placet &c.*

XXXII. Si dimanda la stessa grazia per le Case, Castelle, o altro luogo, che avessero in Campagna, ove tenessero le loro robbe e famiglia. Si risponde: *Placet &c.*

XXXIII. Si dimanda, che i Casali restassero in demanio, con rivocarsi qualunque concessione se ne ritrovasse fatta. Si risponde: *Placet, ut supra in nono Capitulo.*

XXXIV. Si dimanda la reintegrazione in benefizio

zio della Città di alcuni membri della gabella del buon denajo, che ritrovavansi in potere della regia Corte, e di diverse altre persone. Si risponde: *Se informabit, & providebit*.

XXXV. Si dimanda, che la G. C. della Vicaria non possa procedere alla tortura di alcun Cittadino, *nisi eo audito in suis defensionibus*, e coll' intervento di tutti i Giudici, o della più parte di essi; poicche sotto titolo di preminenza abusava di ordinarla col solo processo informativo, e senza ascoltar la difesa del reo. Si risponde. *Placet, ut serventur jura, constitutiones, & capitula regni, sublato abusu dicta praeminentia*.

XXXVI. Si dimanda, che in tutte le cause de' Napoletani, nelle quali bisognasse far esame di testimonj fuora del distretto della Città, dovesse commettersi a' Governatori locali non sospetti, men che nelle cause criminali e feudali, anche se la parte vi si opponesse senza legittima causa di sospetto. Si risponde: *Placet, nisi existente justa causa suspicionis, quo casu committatur Ordinariis locorum vicinorum*.

XXXVII. Si dimanda, che non si concedino moratorie ad istanza di Forestiere contro de' Napoletani, nè tra questi istessi, senza che abbiano luogo, quantunque impetrate. Si risponde: *Placet &c.*

XXXVIII. Si dimanda non permettersi pubblicazion di beni, se non per delitto di lesa Maestà *in primo capite*, ed in questo caso i soli beni feudali vi sian soggetti, dovendosi conservare il di più per lo mantenimento delle famiglie, acciò non si riducano in povertà. Si risponde: *Placet, quod serventur jura, constitutiones, & capitula regni*.

XXXIX. Si dimanda, che i Cittadini, i quali amministrarono le rendite fiscali, e riceverono le loro quietan-

tanze non sieno più molestati per nuova reddizion di conti. *Placet, exceptis iis, qui simulate, & dolo, aut fraude processerunt.*

XL. Si dimanda, che date le querele criminali, si potessero queste rivocare dopo tre giorni, senza che la Vicaria più procedesse. Si risponde: *Placet &c.*

XLI. Si dimanda, che gli Uffiziali di qualunque Tribunale non dovessero esser convenuti per le loro liti ne' loro respettivi Tribunali per ogni privilegio, che avessero; e dovendo essi convenire alcuno, debbano esperimentar le loro ragioni in quel Foro, che convenga, onde non possa permettersi, che *trahunt, & non trahantur*, acciò tra litiganti non vi sia ineguaglità. Si risponde: *Placet, ut servetur solitum, & consuetum.*

XLII. Si dimanda, che ognuno, il quale introdur volesse la grascia nella Città, estraendola da qualunque parte del Regno, far lo possa senza opposizione, e colla franchigia di passi, piazze, ponti, Scafe, e di ogni altro diritto. Si risponde: *Placet, ut servetur juxta pragmaticas, & prout hactenus consuevit.*

XLIII. Si dimanda la libertà di poter negoziare dentro, e fuora del Regno, senza che sia vietato col pretesto di alcun privilegio ottenuto, o da ottenersi, che talun vantasse del diritto proibitivo. Si risponde: *Placet &c.*

XLIV. Si dimanda, che a spese di S. M. sian mantenuti gli Studj ordinati, precedente Bolla Appostolica dal Re Ferdinando I. attento il pubblico benefizio, ed utile, che se ne riceveva. Si risponde: *Placet &c.*

XLV. Si dimanda il poter dare a fitto i Sacchi, per comodo d' introdurre le Vettovaglie, Sale, ed ogni altro, senza darsi luogo ad alcun privilegio in contrario. Si risponde. *Placet &c.*

XLVI.

XLVI. Si dimanda di ordinarsi, che a' Monasterj di Napoli, ed a' Cittadini sian pagati gli erbaggi di Puglia, come praticavasi in tempo del Re Alfonso I. Si risponde: *Placet, quod solvatur libere, sicut solvebatur tempore regis Ferdinandi I., & illud plus quod solvebatur tempore regis Alphonsi I. ad beneplacitum Catholicarum Majestatum.*

XLVII. Si dimanda, che le doti delle donne rimangan caute sopra i beni del marito, sian feudali, o burgensatici, per qualunque delitto quello commettesse, quantunque non si fosse ottenuto regio assenso sopra i beni Feudali; e ciò s' intenda *in præjudicium fisci, & non juris tertii.* Si risponde: *Placet, exceptis mulieribus rebellibus: de obligationibus vero bonorum, ubi assensus non intervenerit, serventur jura, constitutiones, & capitula Regni.*

XLVIII. Si dimanda, che dalle Città, e Terre del Regno, debban pagarsi i pesi fiscali alla ragione di carlini cinque per tomolo di Sale, come praticavasi a tempo di Alfonso I., senza esservi altra imposizione. Si risponde: *In parlamento generali providebitur.*

XLIX. Si dimanda, che le carcerazioni non seguissero *de facto, sed servata forma juris*, e che per quei delitti, ne' quali, oltre le perdita della vita, proceder si dovesse a pubblicazion di beni, questa debba cessare, con darsene la successione a quei, che vengono *ab intestato.* Si risponde: *Placet, quod conserventur jura, constitutiones, & capitula Regni.*

L. Si dimanda terminarsi la fabbrica del muro, e fossa della Città a spese di S. M. Si risponde: *Supplicabit catholicis Majestatibus.*

LI. Si dimanda, che non possa ordinarsi la pena dell' esilio fuori di Regno sotto qualunque pretesto di

di onore, o di offizio, dovendo ſtar liberi nella Città con i loro beni, e famiglia, con eſser aſſicurati col preſente Capitolo. Si riſponde: *Placet &c.*

LII. Si dimanda, che i debiti di quei Cittadini, che furon ribelli, pagati ſi foſsero ſopra i loro beni anche feudali, ancorche non ſi foſse impetrato il regio aſsenſo, o non vi aveſsero eſpreſsa ipoteca. Si riſponde: *Placet, ut fiat juſtitia.*

LIII. Si dimanda di toglierſi il pagamento di ſportule, trigeſime, ed ogni altro ſolito ad eſiggerſi dal S. C., dalla Regia Camera, e dalla Vicaria con eſser pagati i Miniſtri dal Re, acciò liberamente amminiſtrar poteſsero la giuſtizia. *Placet de trigeſimis & aliis indebitis ſolutionibus.*

LIV. Si dimanda la franchigia di quanto biſognava per la coſtruzione delle Navi, o per la compera di eſse, e per quelle che ſi comperaſsero, o ſi faceſsero di 500. botti in su, il Re dar doveſse un ducato per botte, per eſser così animati a proccurare il vantaggio della Città, e della Regia Corte. Si riſponde: *Placet &c.*

LV. Si dimanda le conferma de' privilegj ottenuti da' Notai, e Giudici a' contratti, con riputarſi i loro contratti, come fatti in nome di S. M. con aver luogo, come ſufficiente cautela per effetto di queſto Capitolo. Si riſponde. *Placet, quo ad contractus celebratos; quo ad poteſtatem contrahendi, de cetero judices & notarii creati per reges francorum accipiant privilegia ab Ill. Domino Locumtenente ſine ſolutione ſigilli ne graventur duplicata ſolutione.*

LVI. Si dimanda la conferma delle grazie fatte dal Re Federico di Aragona intorno alla ſtabilita taſſa de' diritti da pagarſi ne' Tribunali, ed agli Algozini, aven-

vendosi come ripetute nel presente Capitolo: Si risponde: *Placet &c.*

LVII. Si dimanda darsi il provvedimento per lo vitto de' poveri carcerati, o con somministrarsi da' loro Creditori. Si risponde: *Placet quod serventur jura*.

LVIII. Si dimanda potersi ricomperare dalla Città le Carceri della Vicaria, con pagarsene il prezzo a colui, che le teneva prima della venuta de' Francesi. Si risponde: *Placet &c.*

LIX. Si dimanda la conferma de' privilegj, immunità, e prerogative concedute da' Regnanti Aragonesi all' arte della Lana, e della Seta, con ispedirsene nuovo privilegio. Si risponde: *Placet &c.*

LX. Si dimanda la libertà ne' Territorj vietati, e specialmente delle paduli della Città, del Gaudo, Bellovedere, Pianura, e del Mazzone. Si risponde: *Placet, dummodò herbagia Maczonis rosarum non arentur*.

LXI. Si dimanda, che il Reggente della Vicaria, Capitanio, e suoi Giudici dovessero in ogni anno mutarsi, e soggiacere al sindicato a tenor delle *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno, con dar la pleggieria nel loro ingresso di stare al sindicato. Si risponde: *Placet &c.*

Su questo Capitolo avvertir conviene, che ne' tempi di Ferdinando il Cattolico tuttavia continuava la carica di *Capitanio*, o sia la Corte del Capitano, che diversa era da quella del Vicario, o sia della Gran Corte, secondo la divisione fattane dalla Regina Giovanna II., quali Tribunali furon poi uniti: e di fatto evvi il *Rito* 55. di questa Regnante, che incomincia: *Item quod Capitaneus*, con cui si ordina, che il Capitano non potesse intromettersi nella cognizione delle cause puramente civili, che confermato si ritrova dal *Rito* 302. che

comincia: *Item quod Curia Capitanei*, come in altro luogo (a) si è divisato.

LXII. Si dimanda, che i debiti de' delinquenti, anche per delitto di lesa Maestà, soddisfar si dovessero sopra i loro beni sì burgensatici, che feudali, se confiscati si fossero. Si risponde: *Placet, quod fiat justitia.*

LXIII. Si dimanda l' esatta osservanza di questi Capitoli, sempre che saranno presentati, ed interpetrarsi a favore della Città, con esser tenuti al pagamenro di docati 2000. quei, che vi controvenissero. Si risponde: *Placet &c.*

LXIV. Si dimanda, che con formidabile pena si vietasse il giocare a giochi proibiti a tenor della legge, *Costituzioni*, e conceduto privilegio, senza potersene dare il permesso. Si risponde: *Placet &c.*

LXV. Si dimanda il giuramento per l' osservanza di queste *grazie*, e che a maggior cautela fra lo termine di mesi tre dovessero confermarsi dal Re, e consegnarsene privilegio autentico alla Città. Si risponde: *Placet infra sex menses secundum decretationes in dictis capitulis contentas.*

LXVI. Si dimanda, che questi Capitoli si riducessero in forma di privilegj. Si risponde: *Placet &c.*

LXVII. Si dimanda di farsi restituire al Signor Salvatore Zurlo il possesso della gabella della Seta della Provincia di Calabria, che tolta gli fu, mentre era minore, e confermarcela, e concedercela di nuovo a tenore del privilegio del Re Alfonso I. e de' suoi Predecessori, poicche non potè mai più ricuperarla per la gran potenza del Principe di Bisignano, rivocando ogni al-

(a) *Ist. delle Leg. e Magistr. lib.* 18. §. 64. & 313.

altra concessione fattane. Si risponde: *Placet, quod fiat justitia expedita*.

LXVIII. Si dimanda, che le robe possedute da Matteo Coppola gli sian confermate, con derogarsi a qualunque concessione fattane. Si risponde: *Placet, quod fiat justitia expedita*.

LXIX. Si dimanda la stessa conferma in favor di Cesare Bozzuto sì per gli beni feudali, che burgensatici, come possedeagli in tempo del Re Ferdinando I. Si risponde: *Benè informatus opportunè providebit*.

51. *G. Capitano a richiesta della Città annulla la riserba fatta nel IV. Capo delle grazie.*

Quì han termine i *Capitoli* delle grazie concedute dal G. Capitano alla Città di Napoli, che segnate furono a' 15. Maggio del 1503. Ma comecchè nel IV. Capo di esse, come fu detto, egli riserbato aveasi di nominar dodici Baroni ribelli, che voleva esclusi dalla conceduta grazia, poi a' 27. Maggio del seguente anno per nuova supplica datagli dalla Città, annullò la riserva fatta, eccettuandone quei, che fino a quel giorno avea dichiarato incorsi nella ribellione, come legger si può nel decreto fattone nella pag. 39. del *Volume* delle nostre *Grazie*.

52. *La Città di Napoli manda i suoi Ambasciatori in Segovia per chieder nuove grazie da Ferdinando.*

Mentre però dimorava Ferdinando il Cattolico nella Città di Segovia, furono ivi inviati a chieder nuove grazie dalla nostra Città, Gio: Tommaso di Gennaro per lo Sedile di Porto, il Dottor Galeazzo Caracciolo per quello di Capuano, Trojano Mormile per Portanova, Giacomo Pignatelli per Nido, Alessandro di Costanzo per Montagna, ed Alberico Terracina per la piazza del Popolo. Esse registrate sono nel *fol.* 39. del cennato *Volume*, e portan la data de' 5. Ottobre del 1505., come fu avvertito innanzi nel correggere l' abbaglio del *Summonte* (a), e per iscemare al possibile

 il

(a) *Tom.* 4. *lib.* 6. *pag.* 3.

il tedio, che ne recarebbe il minutamente trascriverle, ne darò una brieve parafrasi, che sufficiente sia per la loro notizia; vieppiù perche quasi ripetonsi le istesse Suppliche, che date furono al G. Capitano.

53. Nuove Grazie concedute da Ferdinando il Cattolico alla Città di Napoli.

I. Comecche tra i principali pregi de' Napoletani si è la pietà e la Religione, perciò la prima supplica data al Re, si fu di aver sotto la sua protezione la Chiesa Cattedrale, il Capitolo, tutte le altre Chiese, Monasterj di Monache, e Conventi di Frati, conservando loro tutte le ricevute concessioni da' predecessori Regnanti di tutti i beni tanto burgensatici, come feudali che possedevano. Si risponde: *Placet R. Majest. prout melius usi sunt, & sunt in possessione.*

II. Si dimanda la conferma, *& quatenus opus*, la nuova concessione de' privilegj in favore della Chiesa, ed Ospedale di A. G. P. nel poter succedere ne' Feudi, ed alienargli *quandocunque & qualitercunque*, senza bisogno d' impetrare assenso, e di esiggere i fuochi, e 'l sale di Castello a Mare de la Bruca, e suoi Casali, e di Lesina, la cui rendita montava a doc. 250. l' anno. Si risponde: *Placet juxta formam privilegiorum, & prout melius usi fuerunt, & sunt in possessione.*

III. Si dimanda, che la stessa Chiesa, ed Ospedale di A. G. P. possedendo per legato fattole da Francesco della Ratta il Castello della Valle, possa su di esso esiggere i fuochi, e 'l sale, che ascendevano ad annui doc. 75., come da' Predecessori Re Aragonesi n' era stata accordata l' esazione sopra gli altri Castelli. Si risponde: *Dominus Rex non consuevit alienare, quia sunt de patrimonio regio, sed contentatur providere de æquivalenti.*

IV. Si dimanda la conferma di tutte le ricevute *grazie*, e *privilegj* conceduti da i predecessori Regnanti

ti. Si risponde: *Placet Catt. Majest. quatenus in possessione existunt*.

V. Si dimanda la conferma di tutti gli usi, consuetudini, e costumanze solite ad osservarsi nella Città, e suoi Tribunali, e specialmente ne' suoi Sedili tra' Nobili de' medesimi, e tra questi e i Cittadini. Si risponde: *Placet Serenissimo Domino Regi*.

VI. Si dimanda un generalissimo indulto per qualunque grave, e gravissimo delitto commesso fino all' entrata del G. Capitano. Si risponde: *Placet Cath. Majest. exceptis rebellibus, & magnatibus Baronibus titulatis, qui habeant ipsi sigillatim eorum indulta petere; quo ad alia placet, ut petitur, salvo jure Partis civiliter prosequendo*.

VII. Si dimanda la conferma di ogni qualunque concessione ricevuta da' Re Aragonesi fino a Federico *inclusive*, tanto se ne fossero in possesso, come se ne fossero stati spogliati dal Fisco del Re Lodovico, e da altri, senzacche tal conferma, o concessione dovesse derogare a' ricevuti privilegj, i quali dovean rimanere illesi tra Cittadini e Cittadini, come lo erano prima della spedizione fattane dal G. Capitano. Si risponde: *Placet serenissimo Dom. regi, quo ad Cives fideles dictæ Civitatis, dummodo non sit facta in fraudem, scilicet eo tempore, quo Rex Federicus erat in Insula Hisclæ*. Su questo Capitolo però convien riflettere, che fin da' 10. Febbrajo dello stesso anno 1505., in cui tai grazie accordato furono, avea già il Re Ferdinando promulgata una *Prammatica*, mentre era nella Città di Toro, ed è la prima, che leggesi sotto il titolo *de Revocatione & suspensione gratiarum*; ed in essa si fa a rammentare quei privilegj, che intendeva voler confermati, e quai ri-

rivocati, siccome se ne ragionerà, quando di essa se ne farà la sposizione.

VIII. Si dimanda la restituzione di quello, di cui spogliati furono dal Fisco del Re di Francia, e che conceduto fu da' Re Aragonesi, con poterne prendere il possesso di fatto, e di autorità propria, anche che da' Forestieri si possedesse. Si risponde: *Placet cath. Regi, ut in præcedenti Capitulo fuit concessum. Ita tamen, quod non intelligatur concessa facultas, neque capiendi possessionem propria auctoritate, sed auctoritate judicis fiat restitutio, si de facto fuerunt spoliati per dictos reges Francorum, vel aliquem particularem.*

IX. Si dimanda di non aversi come ribelli quei, ch' erano andati in servizio del Re Federico, e della sua serenissima Consorte; onde ritornando nella Patria sì essi, come ogni altro, lo dovesse ricevere alla sua grazia, e reintegrarono nello stato primiero. Si risponde: *Placet Cath. Majest. dummodo veniant intra spatium unius anni, & sine præjudicio juris alieni.*

X. Si dimanda la rivocazione di qualunque siesi concessione, che fatta si fosse da' Re di Francia Carlo e Lodovico, sia di beni feudali, o burgensatici, con cui si fosse recato pregiudizio a' privilegj e grazie accordate dalla Casa di Aragona, e alle concessioni da essa fatte. Si risponde: *Placet, quod sint revocata concessa per dictos Francorum Reges; quo autem ad fructus perceptos, fiat justitia per Ordinarios.*

XI. Si dimanda, che debba rivocarsi quanto siesi impetrato, e poi conceduto *etiam ex causa onerosa*, a qualunque siesi Persona, Collegio, o Università prima dell' ingresso del G. Capitano. Si risponde: *Placet Cath. Regi revocare omnes impetrationes, concessiones, et alienationes bonorum, quæ sunt confirmata in septimo, & octa-*

octavo capitulis, cum limitationibus ibidem appositis.

XII. Si dimanda la conferma di tutte le concessioni fatte dal G. Capitano a tutti quei, che nella passata guerra l' aveano prestato ajuto per la conquista del Regno, togliendone la riserba dell' assenso, con rendersi perpetue tai concessioni. Si risponde: *Visis dictis concessionibus, sua Celsitudo providebit debitè.*

XIII. Si dimanda, che tutti quei, i quali in tempo de' Re Aragonesi fossero stati dal loro Fisco spogliati *de facto & juris ordine non servato*, tanto de' beni burgensatici, che feudali, ne dovessero ricuperare il possesso, ed esaminarsene poi la giustizia del Regio Fisco. Si risponde: *Sua Majestas, habita informatione, cum matura deliberatione providebit super praedictis.*

XIV. Si dimanda, che niuno esser potesse carcerato di fatto, ma *servata forma juris*; e che per qualunque delitto commesso, o da commettersi non potesse procedersi a pubblicazion di beni, men che per quello di lesa Maestà, nel qual caso dovessero rimaner salve le doti, e le ragioni dotali delle donne. Si risponde: *Placet Serenifs. Domino Regi.*

XV. Si dimanda non essere obbligati all' alloggio de' Soldati. Si risponde: *Placet &c.*

XVI. Si dimanda la stessa grazia per le Case, Masfarie, Terre, e altri luoghi per lo Regno, *& extra districtum*. Si risponde: *Placet &c.*

XVII. Si dimanda, che i Gentiluomini e Cittadini Napoletani sian provveduti degli Offizj e benefizj, siccome saran conosciuti idonei; e così anche a servire nella milizia, o pure appresso il Re, ed i suoi Vicerè, come praticato fu da' Re Aragonesi, giacchè la lontananza del Re, e della sua Corte avea cagionato non picciolo danno alle loro entrate. Si risponde: *Placet Do-*

Domino Regi, & Majestas sua contentatur providere taliter, & cum tanta benignitate, quod Civitas & illius Cives erunt contenti.

XVIII. Si dimanda la conferma per gli Eletti di quelle prerogative, privilegj, grazie, immunità, e giurisdizioni loro concedute intorno al loro Offizio da i predecessori Regnanti. Si risponde: *Placet Cath. Maj. prout in possessione existunt.*

XIX. Si dimanda di non essere astretti a dar nuovo conto delle loro amministrazioni quei, che lo avean gia dato, ed assoluti rimanerono da' passati Re. Si risponde: *Placet Cath. Maj. exceptis iis, qui simulate, & dolo ac fraude processerint.*

XX. Si dimanda, che caute sien le doti di quelle donne sopra i beni feudali de' loro mariti, quantunque non siesi interposto il regio assenso convenuto nell' istromento dotale, o che siesi questo riserbato, o che pure siesi disperso, o ne mancasse il registro, o che siesi trascurato d' impetrare, talche ritrovandosi i beni feudali in potere del Fisco, e degli eredi di quei, che gli obbligarono, s' intenda prestato il regio assenso fin da quel tempo, che stipolati furono i contratti dotali. Si risponde: *Placet Reg. Maj. quo ad obligationes factas pro dotibus vere & sine fictione, jura tamen alterius cujuslibet remaneant salva.* Su questo Capitolo poggiata fu poi la II. e III. *Prammatica*, registrata sotto il titolo LIX. *de Feudis*, che si esporranno a suo luogo; e comecche fatte ritrovansi su di esso ascune note (a), le quali giovar potrebbono a quei, che ne cercan far uso; perciò

(a) *Adde quod ista capitula habent locum non solum in bonis mariti, sed etiam in bonis soceri.* Camer. fol. 52. lit. 9. *Adde quod procedunt non tantum in restitutione, sed etiam in assecuratione*, idem fol. 53.

perciò le leggerà sotto trascritte, acciò non s'interrompa la sposizione de' seguenti Capitoli.

XXI. Si dimanda, che in tutti gl' istrumenti dotali, ne' quali siesi riservato il Regio assenso da spedirsi per l'obbligo de' beni feudali del marito per la cautela delle doti, debba intendersi come impetrato, senza necessità di farlo interponere per effetto di questa grazia, la quale dovesse aver luogo per qualunque donna sia Cittadina o Forestiera, ed anche per quelle somme, le quali non ancora si fossero pagate da' dotanti. Si risponde. *Placet ad beneplacitum Regiæ Catholicæ Majestatis*.

Or questa *grazia*, che dispensa l' impetrazion dell' assenso per l' obbligo de' beni feudali del marito è quella, che volgarmente vien chiamata nel nostro Foro *Assenso del Capitolo*, e tuttavia si mantiene nel suo vigore; ma non per tanto va scevera di tutte quelle quistioni, che promosse furono da' nostri Forensi, come quì sotto legger si potranno (*a*) colle seguite giudicature, e

V se

53. lit. A. *Adde quod procedunt etiam in dote confessata, si praecedit promissio, vel sunt transacta tempora opponendi exceptionem non numeratæ pecuniæ*. Cam. col. 57. lit. g. fol. 58. lit. b. *Adde quod hoc Cap. non habet locum etiam in interesse*, idem fol. 52. lit. a. Freccia quæst. 20. *An habeat locum in subfeudis*, Freccia fol. 128. qu. 4. in antiquis.

Quid si matrimonium fuerit solutum per mortem mariti tempore hujus capituli. Gram. dec. 103. n. 120.

Quid si sunt bona burgensatica, super quibus mulier possit satisfieri? Vid. Loffred. cons. 31. Camer. fol. 91.

Vide si mulier tempore hujus Capituli erat mortua, ut per glos. in l. Neratius ff. de reg. jur. Bald. cons. 408. vol. quidam Florentinus.

Ex hoc sequitur, quod caput præsens non habet locum in antefato Camer. fol. 53. lit. O.

(a) *An hoc cap. habeat locum, si extant tantum capitula matrimonialia*, Camer. fol. 53. lit. f., *tenet quod sic*. *Adde idem esse in maritis, hoc tempore dummodo instrumenta fiant, ponit hoc capitulum*, Camer. fol. 51. lit. S. *Adde idem esse in instrumentis confectis extra Civitatem Neapolis, quia non est contemplatus locus, sed persona*: Camer. fol. 52. lit. Q. *Adde*

se ne ragionerà più a lungo, quando dovrà esponersi la *Prammatica* II. sotto il *tit. de Feudis*.

XXII. Si dimanda la conferma del possesso di quei beni burgensatici e feudali, che venduti furono da quei Baroni o altri, che riputaronsi come ribelli per essersene andati dal Regno, e ciò colla dichiarazione, e riserba posta ne' precedenti capitoli, e specialmente nel VII., e VIII. Si risponde. *Placet Cath. Reg. de iis, de quibus habuerint veram possessionem, juribus alienis semper salvis.*

XXIII. Si dimanda la conferma, e la nuova concessione della gabella del buon denajo, come fatta fu dal G. Capitano, poicche fu quella imposta dalla Città per

de idem esse si instrumentum mutui stipuletur ex intervallo, ib. lit. R. *An extendatur ad bona futura*, Ib. fol. 56. lit. P.

Quid si in instrumento non sit obligatio bonorum feudalium, an sufficiat tacita hypotheca inducta a lege, Camer. fol. 55. lit. G. *tenet quod hoc caput nihil operatur, ut audivi fuisse judicatum in causa Angelella de capite cum Villanova in anno* 1573. *in Sacro Consilio*.

In causa credit. Baronis Contursi ad instantiam magn. Michaelis Villanovæ R. Consiliarii, & creditoris cum assensu dicti Baronis fuit dubitatum contra magn. Joannem Carolum Cerasium, si assensus præstitus per hoc capitul. instrumentis mutui dependentibus ex dotibus, operetur in favorem mariti, qui agit contra bona soceri, & fuit per S. C. junctis aulis conclusum referente D. de Franchis die 14. *Novembris* 1570. *quod sic: In causa D. Lauræ Acquavivæ filiæ naturalis Ill. Ducis Neritonis in R.Cam. Summar.* 11. *Octobris* 1543. *fuit decisum hoc Capitulum habere locum non solum in legitimis & naturalibus, sed etiam in naturalibus tantum. Actuar. Paulella. Et in S. Conf. in causa D. Juliæ de Medicis filiæ naturalis Illustrissimi Ducis Florentiæ cum Ill. Duce Populi anno* 1562.

In causa Illustr. Galeatii Farnesii Marchionis Lateris cum Ill. Duce Adriæ fuit dubitatum si hoc Capitulum XXI. habeat locum in promissione dotis facta per Socerum in capitulis matrimonialibus, & sic die 5. *Octobris* 1571. *referente D. Altimari junctis Aulis fuit per S.C. decisum quod sic. Portius Actuar.*

An procedat si mulier agat virtute promissionis sibi factæ in capitulis matrimonialibus de restituendis dotibus, puta si agit ad interesse, quia non est confectum instrumentum dotale, Camer. fol. 55. lit. R. *tenet quod hoc Capitulum non habet locum, de quo cogita.*

per ſuoi biſogni; e quantunque le foſſe ſtata tolta, le fu poi reſtituita dal Re Ladislao, e dalla Regina Giovanna II. ſua Sorella, che riſerbaronſi su di eſſa ſolo ann. doc. 4000., i quali poi ſenza altra riſerba furono eziandio rilaſciati dal Re Ferdinando II., e dal Re Federico. Si riſponde: *Placet Reg. Majeſt.*

XXIV. Si dimanda la reintegrazione di quei membri della ſteſſa gabella, che diſmembrati furono da' paſſati Regnanti, e ritrovavanſi poſſeduti da diverſe perſone, ed anche dalla Regia Corte, onde ove non vi foſſe intervenuto conſenſo della Città, aveſſe la facoltà di reintegrargli. Si riſponde: *Placet Sereniſ. Domino Regi, quod fiat juſtitia.*

XXV. Si dimanda, che gli offizj, ed i benefizj provveder ſi doveſſero in favor de' Napoletani, e non de' Foreſtieri, anche per lo maggior utile de' Tribunali, poicche i Foreſtieri quantunque eſſer poteſſero iſtruiti nel comun diritto, non eran così però riguardo alle *Coſtituzioni* del Regno. Si riſponde. *Placet Domino Regi providere Neapolitanis & aliis Regnicolis idoneis, & ſufficientibus de dictis officiis: de beneficiis autem interponet partes ſuas cum ſummo Pontifice, & ita faciet, quod omnes cives Neapolitani & regnicolæ erunt contenti.*

XXVI. Si dimanda, che gli offizj, e benefizj della Città di Napoli, e ſuo diſtretto ſian provveduti a' Napoletani. Si riſponde. *Placet Sereniſſimo Domino Regi, prout in præcedenti Capitulo.*

XXVII. Si dimanda la franchigia della Dogana, gabella, e ogni altro diritto per tutto quello, che comperavaſi per proprio uſo, ſia in groſſo, o a minuto tanto dentro, come fuora la Dogana. Si riſponde. *Placet Domino Regi.*

XXVIII. Si dimanda, che la roba venuta in Do-

gana vender si debba dagli stessi Forestieri, che ne sono i Padroni, con togliersi l' abuso, che commettevasi da' Mercanti Napoletani, i quali comperando le dette robe, continuavano a tenerle ne' stessi magazzini, rivendendole a più caro prezzo; il perchè avessero dovuto tosto cacciarle, e condurle nelle proprie case, o botteghe, poicchè in tal guisa uscendo dalla Dogana, ivi sempre nuove mercanzie vi si sarebbono immesse, che alla medesima cagionavan profitto, ed alla Regia Corte. Si risponde. *Placet Serenissimo Domino Regi.*

XXIX. Si dimanda, che ogni Uffiziale della Dogana e maggior Fondaco di Napoli non potesse, per se, o per altri *directe*, *vel indirecte* comperare le mercanzie ivi immesse, e rivenderle ad altri, nè partecipare con quei, che quelle comperassero sotto pena di privazion di officio, ed altra riserbata a S. M. Si risponde. *Placet Cath. Majestati.*

XXX. Si dimanda la franchigia di ogni diritto di passi, gabelle, scafe, e dogane, per tutte le loro robe, che condurranno, e compreranno per proprio uso, ed eziandio venderanno in tutte le Terre, e luoghi demaniali del Regno. Si risponde. *Placet Reg. M. sicut melius fuit assuetum tempore Regum Aragoniae.*

XXXI. Si dimanda la franchigia della bonatenenza, e di ogni pagamento di Fiscali, ovvero Collette per tutti gli loro stabili, che possedessero in qualunque parte del Regno, quantunque fossero accatastati. Si risponde. *Placet Catholico Regi, prout in praecedenti Capitulo.*

XXXII. Si dimanda la grazia di non essere astretti a pagamento alcuno di nuova imposizione, impronto, o donativo, che esiger si pretendesse dal Re, o suoi Vicerè per qualunque causa urgente, o urgentissima che fosse, ancorchè riguardi l' utile di tutto il Regno, attenta

tenta la gran povertà, in cui si ritrovava. Si risponde. *Placet Sereniſſimo Domino Regi*.

XXXIII. Si dimanda la conferma, & *quatenus opus* la nuova concessione per la vendita, ed alienazione fatta dal Re Federico in benefizio de'suoi Creditori delle gabelle, cioè Reale della carne, e di quella, che esigevasi a S. Antonio Casa nova, e al Ponte *sub nomine census*, che stavansi amministrando dalla Venerab. Chiesa ed Ospedale di A.G.P., che se ne ritrovava in possesso. Si risponde. *Placet Cathol. Majeſtat.*

XXXIV. Si dimanda, che tutti i debiti contratti da'Napoletani con qualunque persona, laddove delitto commesso avessero in appresso di qualsivoglia specie, nuocer non potesse questo a'Creditori, onde potessero soddisfarsi sulle loro robe burgensatiche o feudali, che fossero, quantunque le avesse incorporate il Regio Fisco. Si risponde *Placet Catholico Regi, quod fiat justitia.*

XXXV. Si dimanda, che potessero coltivarsi i Territorj, che da'Re Aragonesi furono vietati per uso della loro caccia; e che neppure per la stessa causa dovessero vietarsi i Boschi, con permettervisi libero l'accesso per lo taglio delle legne; poicche in tal guisa colla coltura da farsene, si ricoglierebbe più grano in tutta la Provincia di Terra di Lavoro, senza esservi bisogno di provvederne fuora del Regno, ed anche la Regia Corte trarrebbe maggior profitto dalle tratte. Si risponde. *Placet Catholico Regi quo ad licentiam cultivandi agros: quo ad restitutionem petitam, mandat, quod fiat restitutio, ut petitur, audito prius Regio Fisco.*

XXXVI. Si dimanda di non potersi mandare in esilio fuora del Regno per qualunque causa, eziandio sotto specie di onore, o di officio contro la lor volontà. Si risponde. *Placet Sereniſſimo Domino Regi sub quavis*

spe-

ſpecie honoris ſeu officii ; quo ad alia non faciet niſi ex juſta cauſa , & debite .

XXXVII. Si dimanda, che i debiti di quei , che ſeguitarono i Franceſi, ſi pagaſſero ſopra i di loro beni burgenſatici, e feudali, quantunque non ſieſi impetrato l'aſſenſo, o che non vi foſſe l'eſpreſſa ipoteca. A queſto Capitolo non ſi legge riſpoſta.

XXXVIII. Si dimanda la ſoddisfazione di tutti i debiti laſciati dal Re Federico, e che il Re Ferdinando pagaſſe il valore di tutti i grani, robe, ed ogni altro, che i ſuoi Offiziali, e Soldati ſi avean preſo per ſuo ſervizio. Si riſponde: *Placet Sereniſſimo Domino Regi, quod de exactis per Curiam, quæ erant de tempore Regis Federici, & ei pertinebant, fiat ſolutio dictis creditoribus.*

XXXIX. Si dimanda, che per maggior accerto della giuſtizia in ogni anno mutar ſi debba il Governatore. Si riſponde. *Placet potentiſſimo Regi.*

XL. Si dimanda, che quei delle Terre del Regno, i quali han privilegio, che i Napoletani non poteſsero eſſere Offiziali in eſſe, debbaſi a quello derogare; e laddove così non ſi ſtimaſſe, doveſſe ordinarſi, che tai privilegiati non poſſino avere offizj nella Città: e perche molte Terre tanto del Regno, come fuora di eſſo godeano molte franchigie nella Città, così anche goder le doveſſero in eſſe i Cittadini Napoletani. Si riſponde: *Placet Sereniſſimo Domino Regi.*

XLI. Si dimanda la franchigia del diritto del ſugello per tutti quegli offizj, che ſi provvederanno a' Napoletani, come altresì del tappeto, che ſuol pagarſi. Si riſponde. *Quia concernit jus tertii, Sereniſſimus & potentiſſimus Rex debite non poteſt providere ad præſens.*

XLII. Si dimanda darſi il permeſſo agli Eletti di po-

poter togliere gli abusi introdotti in tutti quegli offizj conceduti da' predecessori Regnanti a' Cittadini Napoletani. Si risponde. *Serenissimus & Catholicus Rex ad requisitionem Electorum tollet omnes fraudes & abusus.*

XLIII. Si dimanda il non concedersi i Casali della Città a qualunque persona, acciò con essa restino uniti, e rivocarsene tutte le concessioni fatte. Si risponde. *Placet Catholico Regi.*

XLIV. Si dimanda il salvocondotto per quei, che dal Regno portaronsi ad abitare nella Città per potervisi trattenere, e partirsene poi a loro piacere colle robe e famiglia. Si risponde: *Placet Serenissimo Regi, quatenus ad Majestatem suam spectat.*

XLV. Si dimanda di non potersi esiggere i pagamenti fiscali a maggior somma di carlini dieci a fuoco, e di carlini cinque a tom. di sale, come imposti furono al tempo di Alfonso I.; vieppiù perche così restò dichiarato nel Parlamento pubblico fatto in Napoli dal G. Capitano. Si risponde: *Placet Serenissimo & potentissimo Regi, quod servetur, prout fuit declaratum in parlamento generali.*

XLVI. Si dimanda il poter fare ogni mercanzia per lo Regno, e fuora, non ostante qualunque privilegio conceduto o da concedersi a qualche persona di poterla fare particolarmente. Si risponde: *Placet Catholico Regi.*

XLVII. Si dimanda il potere introdurre nella Città qualunque sorte di grascia, ed estrarla da qualunque parte del Regno senza alcuno impedimento, e colla franchigia di ogni qualunque diritto. Si risponde: *Placet Catholico Regi, quod fiat juxta solitum & consuetum.*

XLVIII. Si dimanda la franchigia, e specialmente delle tratte per l'estrazion de'grani, animali ed altro, tan-

tanto se s'introducessero dalla Sicilia in Napoli in tempo di carestia, o si estraessero; non ostante, che dal G. Capitano si fossero vietate le tratte per la Sicilia, e l' estrazioni. Si risponde: *Quod ad extractionem victualium, & animalium, Serenissimus, & potentissimus Rex providebit suo tempore, habita consideratione ad necessitatem utriusque Regni, quod possit libere extrahi: quo vero ad immunitatem, attento quod sunt jura regalia, & concernit etiam jus aliorum, non convenit suæ Cath. Majestati ad præsens ea concedere.*

XLIX. Si dimanda la franchigia della Dogana, e di ogni altro qualunque diritto per tutte quelle mercanzie, ed ogni altro, che s'immettesse, o si estraesse, si vendesse, o si comperasse in tutti i luoghi, porti, o caricatori sottoposti al dominio del Re. Si risponde: *Placet Serenissimo, & potentissimo domino Regi juxta solitum tempore Regum domus Aragoniæ.*

L. Si dimanda il poter liberamente negoziare ogni sorta di mercanzia, non ostante qualunque privilegio impetrato, o impetrando, che glie lo vietasse. Si risponde. *Placet Cath. Majestati.*

LI. Si dimanda la conferma di tutti i privilegj conceduti dal Re Alfonso I. al Collegio dello Studio di Napoli. Si risponde: *Placet Cath. Majestat.*

LII. Si dimanda la conferma, e la riforma del cennato Studio per quel disordine cagionato dalle vicende di tempi, con proporersi alla lezione i Dottori Napoletani, o Regnicoli, che fossero idonei, con accrescere questi colle rendite del Re. Si risponde: *Sua Majestas mandat locumtenenti generali, quod super reformatione dicti studii provideat debite, & Majestas sua consignet pro dicto studio duos mille ducatos solvendos doctoribus, & aliis necessitatibus dicti studii.*

LIII.

LIII. Si dimanda, che i Cittadini Napoletani poteſſero trarre chiunque del Regno ne' noſtri Tribunali per qualunque cauſa o delitto, che foſſe, ſenza che poteſſero eſſer tirati a litigare fuora di eſſi ad iſtanza di qualunque perſona privilegiata, eziandio da' Capuani con derogarſi ad ogni conceduto privilegio. Si riſponde. *Placet Domino Regi.*

Sopra di queſto Capitolo ritrovaſi notato ciò, che ſotto ſi traſcrive, ed eſſaminar ſi potrebbe in ſimili circoſtanze (*a*).

LIV. Si dimanda, che i Miniſtri, Uffiziali, e Subalterni di qualunque ſieſi Tribunale, non oſtante ogni privilegio, che aveſſero, doveſſero eſſer convenuti ne' Tribunali ordinarj, nè poteſſero eſſi tirare i Cittadini

X avan-

(a) *Adde, quod ſi Neapolitanus eſt author laudatus in Tribunali, ubi eſt conventus emptor, S.Conſ. alias in contingentia facti determinavit, quod teneatur defendere in loco judicii emptorem; verum ſententia quatenus veniret proferenda contra Neapolitanum, proferatur in Civitate Neapolis, & fuit in cauſa vertente in M.C.Vic. facto verbo in S.C. inter Jo: Ant. & Jo: Michaelem Tiaſcum Cavenſes, & Jo: Carolum de Sarno 28. Auguſti 1560. Tramontanus Act.*

An habeat locum in clericis, vide Franc. Mariam dec. 1092.

Dum dicit cives, comprehendit etiam illos, qui non habitant in Civitate, Bald. in l. ſi non ſpeciali Cod. de teſtam. in l. omnes populi, col. pen. verſ. Statuto cavetur, de juſtitia & jure.

Nota, quod ſola habitatio dat privilegium hoc, & ita vidi pluries deciſum, & fundatur de jure, quia per habitationem quis efficitur incola. l.Cives Cod. de incol. lib. X. *ergo illi Magiſtratui ſubditus erit, ubi erit incola, l.incola ff.ad municip. immo ex alio capite, quia appellatione civium in favorabilibus continetur incola:* Bald. in l.Cives, verſ. & facit. Cod. de appellat., *& venit appellatione civium ille, qui habet domicilium in Civitate, & eſt* gloſ. per Geminia: *approbata* in C.Statutum §. cum vero, *in verbo* ejuſdem Civitatis, *& in verbo unam*, de reſcript. in 6. Paul. de Caſtr. in l. in Provinciali §. ſi publico, verſic. & nota, de oper. nov. nunc., *& quia ſpecies, & genus ab eadem diſpoſitione procedunt, ſpecies non corrigit generale dictum, ita* Paul. de Caſtr. in l. 1. §. ſi dixerit, de publican.

avanti i loro respettivi Tribunali. Si risponde. *Dominus Rex, habita informatione, providebit realiter, quod nulli fiet præjudicium.*

LV. Si dimanda la conferma de' privilegj a' Mastri Razionali della Zecca, men che nel caso espresso nel precedente Capitolo. Si risponde. *Placet Cath. Majest. prout usi sunt, & sunt in possessione.*

LVI. Si dimanda la conferma, *& quatenus opus* la concessione de' privilegj all'arte della lana, e della seta. Si risponde. *Placet Serenissimo Domino Regi.*

LVII. Si dimanda togliersi la baratteria, come quella, che cagionava nella Città furti, omicidj, e bestemmie, e molti altri mali, che producevano, chiamando la divina indignazione, peste, carestia, ed altri gastighi, con punirsi quei, che giocavano, senza loro permettersi da chi avea il carico d'invigilarvi, e senza affittarsi, o vendersi gli emolumenti, con tenersi in demanio, e privarsi dell'officio colui, che facesse abuso di questo privilegio. Si risponde. *Placet Cath. Majest.*

LVIII. Si dimanda, che a tenore delle *Costituzioni* del Regno, le meretrici non dovessero abitare, ove abitavano le persone oneste, al quale effetto erasi imposta una gabella, che pagavasi da tai donne in ogni settimana: e perche l'esattore di essa solo attendeva a riscotere il dazio, senza curare, che andassero quelle a starsene ne'pubblici postriboli, perciò dovea ordinarsi, che l'esazione cadesse su di quelle, che ivi abitavano; ed altrimenti facendo, privar si dovesse della gabella, e pagare per ogni volta oncie dieci al Fisco. Si risponde. *Placet Reg. Majest.*

LIX. Si dimanda concedere agli Eletti della Città di poter cacciare ad istanza de'Cittadini tutti gli Studenti, e Forestieri, che con poco onestà vivessero senza mo-

mogli, e quelle donne, che non aveſſero mariti, ſenza che ripugnar vi poteſſero i Padroni delle loro caſe, ove abitaſſero per lo pregiudizio del dovuto piggione. Si riſponde. *Placet ſereniſſimo, & potentiſſimo Regi.*

Sopra queſto Capitolo vi cade la quì ſotto traſcritta nota (a).

LX. Si dimanda l'eſpulſione de' ruffiani, la cui cura eſſer dovea del Reggente della Vicaria, e che a tal' effetto ſi permetteſſe agli Eletti d'invigilare ſul medeſimo per l'eſecuzione contro di quelli, talche mancando, privar ſi doveſſe della ſua carica. Si riſponde. *Placet Cathol. Majeſt.*

LXI. Si dimanda oſſervarſi l'antica taſſa per lo pagamento de' diritti della Cancellaria. Si riſponde. *Dominus Rex correxit melius, quam ſtabant antiquæ taxæ; & mandavit eis dari copiam.*

LXII. Si dimanda pagarſi gli erbaggi di Puglia, come praticavaſi in tempo di Alfonſo I., cioè per mano del Doganiere, innanzi che il denajo paſſaſſe in mano della Regia Corte, o che ſe ne faceſſe altro eſito. Si riſponde. *Placet ſereniſſimo Domino Regi, quod ſolvatur libere, ſicuti ſolvebatur tempore Regis Ferdinandi, & illud plus quod ſolvebatur tempore Regis Alphonſi I.*

(a) V. Caſſanæum in Conſuet. Burgundiæ fol.566. n. 57. v. Tiraq. v. Barbatiam conſ. 42. Gul. Bened. in C. Raynutius, in ver. Raynutius n. 62, & 63.

Nota, quod advena eſt ille, qui eſt incola; ut in l. pupillus §. advena de verb. ſignif. habens ſundicum, vel ſtancionem in loco ſuarum mercantiarum, non propterea dicitur ibi ſortiri domicilium, Angel. in l. hæres abſens §. ſi quis tutelam verſ. in textu ibi ff. de judiciis.

Ego intelligo etiam ſi eſſet domus propria ex generalitate prohemii, & quia inſimul ponit de mulieribus inhoneſtis, & quia principaliter hoc capitulum emanavit propter publicam utilitatem, ſic veniat tam domus propria, quam locata, ut declarat Barbat. in conſ. 48. prima, & ſecunda col. vol. 2. Caſſanæus ubi ſup.

ad beneplacitum Regiæ Majestatis, *&* *quod fiat solutio per Dobanerium*, *ut petitur*.

LXIII. Si dimanda, che i Ministri aver dovessero i loro soldi, con toglierſi loro l'esazione delle trigesime, sessagesime, o siano sportole, acciò sian contenti di quelli, ed aver le mani monde, come prescrivono le *Costituzioni*, ed i *Capitoli* del nostro Regno: Si risponde. *Placet Cathol. Majest.*

LXIV. Si dimanda non accordarsi moratoria alcuna ad istanza de' Forestieri contro i Napoletani, nè tra questi; ed ottenendosi non abbia luogo. Si risponde. *Placet Serenissimo Regi*.

Sopra questo Capitolo si nota, come sotto si legge (*a*).

LXV. Si dimanda, che in ogni Tribunale, e per qualunque causa introdotta, o da introdursi non debbasi accordar supersessoria, acciò la giustizia abbia il suo spedito corso. Si risponde. *Placet Catholicæ Majestati*.

LXVI. Si dimanda, che il Reggente della Vicaria, e suoi Giudici mutar dovendosi in ogni anno, e dare il Sindicato, come si era praticato da tempo antichissimo, senza esservi memoria in contrario; perciò dovesse ordinarsi, che il Reggente dar dovesse la pleggieria per gli suoi famigli, e che tanto il suo sindicato, come de' Giudici dovesse prendersi dagli Eletti della Città a tenor delle *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno. Di più, che il Reggente tenga la famiglia dovuta, con farsene la revista in ogni mese, per non esservi frode, con esser obbligato a far la sua residenza nella casa della G. C. della Vicaria, come era solito, esercitando la sua

(a) Grammat. conf. 23. civili, *ubi an extendatur ad habitantes per decennium*.

sua carica personalmente, e non per sostituto. Si risponde. *Placet Serenissimo Regi, quod fiat, & quod sindicentur, prout fuit solitum.*

LXVII. Si dimanda togliersi l'abuso introdotto nella G. C. della Vicaria, che sotto specie di preminenza, procedeva alla tortura de' rei col solo processo informativo, senza dar loro le difese, lo che era contro la ragion comune, le *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno: e nel caso proceder si dovesse alla tortura, debba farsi coll'intervento di tutti i Giudici, o della più parte di essi, poicchè trattavasi di atto irretrattabile. Si risponde. *Placet Serenissimo Regi, quod serventur jura, constitutiones, & capitula Regni, sublato dicto abusu.*

LXVIII. Si dimanda, che tanto nella G. C. della Vicaria, come in ogni altro Tribunale di Napoli nelle cause criminali la Parte offesa possa ritirarsi le querele, senza più procedersi per esse. Si risponde. *Placet Cath. Majestati.*

LXIX. Si dimanda, che possa commettersi l'essame de' testimonj fuori del distretto ai Governatori locali non sospetti, men che nelle cause criminali, e feudali. Si risponde. *Placet Cath. Majest. existente justa causa suspitionis; quo casu committatur Ordinariis locorum viciniorum.*

LXX. Si dimanda, che sì per le cause criminali, che per le civili dovesse farsi dal S. C. coll'intervento degli Eletti la tassa de' diritti da pagarsi a' Mastrodatti della Vicaria, Sacro Consiglio, Regia Camera, ed ogni altro Tribunale per gli atti, presentate di scritture, essame di testimonj, copie di processi, ed altro, come sia per moderazione di pene, in causa di obbliganze, carcere, suggello, pene civili della Corte della bagliva, e riforma di Algozini, i quali esser dovessero approvati dal-

dalla Città. Si risponde. *Placet Catholicæ Majestati, dum, & cum dicto consilio interveniat Viceres, vel alii Officiales per eum eligendi.*

LXXI. Si dimanda, che venendo taluno querelato, dovesse prima prendersi informazione dal Fisco, e costando *saltem per indicia*, allora debbasi citare la Parte querelata, e non prima, anco sotto pretesto d' informare la Corte, sebbene il *Rito* disponga, che immantinente si faccia la citazione. Si risponde. *Placet Serenissimo Regi, quod fiat lex rigorosa cum pœna privationis officiorum, quod a querelante non probante exigatur uncia una pro pœna jam taxata, & expensis litis, hoc fiat cum tantis clausulis, & tam fortiter, ut ipsi ordinare poterunt.*

LXXII. Si dimanda, che nell' essame de' testimonj esigger debba il Mastrodatti un mezzo carlino per ciascuno di essi, e solamente un carlino, quando andasse fuori della Corte a farne l' essame. Si risponde. *Placet Cath. Majest.*

LXXIII. Si dimanda, che le Donne Napolitane tanto maritate, come non maritate nelle cause criminali, ed anche sopra la presentazione degl' istrumenti non sieno obbligate di comparir personalmente ne' Tribunali, ma per mezzo del Proccuratore con ispecial mandato; ma che nella presentazione degl' istrumenti il Mastrodatti andar dovesse nella Chiesa più vicina alla loro casa a prenderne il giuramento. Si risponde. *Placet R. M.*

LXXIV. Si dimanda il poter ricuperare le carceri della Vicaria, pagandosi dalla Città il prezzo, per cui furono comperate da colui, che le teneva prima della venuta de' Francesi. Si risponde. *Placet Serenissimo Regi.*

LXXV. Si dimanda la conferma de' privilegj di tutti quei Notaj, e Giudici a contratti, che creati furono

rono in tempo de' predecessori Regnanti, con aver lo stesso vigore, come se fossero stati fatti da essa Maestà Cattolica. Si risponde. *Placet Catholicæ Majestati, quo ad contractus celebratos, quo vero ad potestatem contrahendi de cetero, quod Judices, & Notarii creati per Reges Francorum accipiant privilegia a sua Majestate, seu a suo Locumtenente, sine solutione sigilli.*

LXXVI. Si dimanda la franchigia di ogni diritto spettante alla Corte, quando volessero costruir navi, o comperarle; e facendole di 500. botti in su, si dovesse lor dare un docato per botte. Si risponde. *Placet serenissimo, & potentissimo Regi.*

LXXVII. Si dimanda di ordinarsi, che tutti i Protocolli, e Scede di Notaj per gl'istrumenti stipolati nella Città, dovessero in essa sempre permanere, e non trasportarsi fuora: e qualora i Notaj conservatori volessero partirne, o che venissero a morte, i loro eredi non potessero trasportar fuora i Protocolli, ma gli dovessero lasciare ad altro Notajo Napoletano a loro elezione. Si risponde. *Placet Cath. Majest.*

LXXVIII. Si dimanda, che i Ministri in ogni Tribunale facessero giustizia senza veruna contemplazione di qualunque persona, e specialmente del Regio Fisco, ove vi cadesse suo interesse, con osservarsi *ad unquam* le *Costituzioni*, *Capitoli*, e *Riti* del Regno, e senza farne consulta a S. M. Si risponde. *Placet Cath. Majest.*

LXXIX. Si dimanda, che i Ministri in tutte le cause eseguir dovessero, quanto si dispone in questi Capitoli, ed interpetrargli, se bisognasse, a favor della Città: e controvenendo, privati fossero de' loro uffizj, con incorrer nella pena di docati 2000., e con pagare tutto il danno cagionato, per non essersi osservati. Si risponde-

sponde. *Placet Serenissimo Domino Regi*.

LXXX. Si dimanda, che ogni concessione fatta o da farsi in appresso, con cui alcun pregiudizio si recasse a questi Capitoli, dovesse riputarsi come non fatta, e di niun vigore, ancorche contenessero clausole derogatorie di essi, e dicasi la concession seguita *motu proprio, & ex certa scientia, & pro bono pacis, & pro statu Reipublicæ, non obstantibus quibuscunque legibus, Constitutionibus, ritibus, & consuetudinibus in contrarium quoque modo facientibus*. Si risponde. *Placet Reg. Majest.*

LXXXI. Si dimanda la conferma delle decretazioni fatte dal G. Capitano per tutto ciò, che erano in lor beneficio, senza nulla derogarsi a quanto erasi contenuto ne' presenti Capitoli. Si risponde. *Placet Cathol. Majest.*

LXXXII. Si dimanda la conferma del *Capitolo* presentato al G. Capitano in favor di Salvatore Zurlo, perche gli si restituisse la gabella della seta di Calabria che possedeala il Principe di Bisignano per la sua prepotenza, onde si supplica il Re per la spedita giustizia. Si risponde. *Placet Cath. Majest. Et faciet commissionem vel providebit, quod præsens capitulum sit commissio.*

LXXXIII. Si dimanda ordinarsi la sospensione di ogni represaglia sopra quello immettevasi, o estraevasi tanto da' Napoletani, come da' Cittadini di Amalfi, senza permettersi in qualunque persona de' suoi Regni; ma che ciascuno dovesse proponere le sue ragioni avanti il Giudice competente contro de' suoi debitori, o che alcun danno avessero fatto. Si risponde. *Placet Serenissimo Regi suspendere marcam, donec videantur computa, & postea providebitur.*

LXXXIV. Finalmente si dimanda la grazia con tutta la possibile premura di doversi portare il Re Catto-

tolico in Napoli, per poter godere della sua presenza, e benignamente si risponde. *Placet Catholicæ Majestati libenti animo, quam citius commode poterit, visitare dictum suum fidelissimum Regnum, & Civitatem.*

Nel num. di 84. furon dunque i *Capitoli* delle accordate *grazie* a' 5. Ottobre del 1505. da Ferdinando il Cattolico alla nostra Città, mentre era in Segovia; ma perche nuove suppliche a lui si diedero, mentre fu in Napoli, ad altre se ne aggiunsero per chieder novelle *grazie*, che feronsi poi da D. Giovanni di Aragona Conte di Ripacorsa suo Vicerè; perciò dappoicche saran tutte rapportate, pregio sarà dell' opera il far riflettere, come quasi sempre le stesse dimande faceansi, specialmente su di punti, che fin dal tempo della Regina Giovanna II. co' suoi *Riti* furon già determinate. Questi comechè avean vigor di legge, bastava soltanto chiederne l' osservanza, senzacche si mascherasse col carattere di *grazia* quello, che per giustizia far si dovea. Quindi andando dietro l' ordine tenuto dal *de Bottis*, continuerò a registrare quanto ordinato fu dal Re Cattolico in tempo del suo governo per esecuzione delle concedute *grazie*.

54. Nuove grazie accordate alla Città di Napoli da Ferdinando il Cattolico.

In primo luogo fu ei inteso a formare una tassa di tutti i diritti, che pagar doveansi nella sua Regia Cancellaria. Ne forma perciò un Editto, o sia *Prammatica*, che leggesi *fol.* 50. del *vol. delle grazie*, e nel proemio va dicendo, come convenga al Principe aver presente l' utile de' suoi sudditi, perche gravati non sieno dalle immoderate spese per le scritture da spedirsi presso la sua Corte, nè fraudati della giusta mercede quei, che a tale incombenza eran destinati, dicendo: *Si neglecta subditorum ratione ad Fisci tantum utilitatem implicandum spectare videntur, neque Principum imperia diurna esse, neque ipsi non potius tiranni, quam Princi-*

55. Prammatica di Ferdinando il Cattolico circa il pagamento de' diritti da farsi alla sua Cancellaria.

 pes

pes dici possent. Siegue poi una esattissima, e distinta tassa di tutte le spese, e diritti da pagarsi nella sua Segreteria, corrigendo gl' introdotti abusi, acciò la nuova norma, che dava, osservata si fosse. Questo novello regolamento segnato leggesi a' 30. Gennajo del 1505., mentre Ferdinando era nella Città di Toro, e sottoscritto si vede dal Reggente Malferito, che le veci facea di Protonotario; e creder debbo, che avesse esser potuto quello stesso Matteo Malferito Dottor di legge, che da Alfonso I. inviato fu per suo Ambasciatore insieme con Carrafello Caraffa nella Città di Ferrara per assistere al Cardinal di Morrone Francese, inviatovi dal Pontefice Nicolò V. di fresco eletto, per ivi conchiuder la bramata pace nell' Italia (a).

56.
Il G. Capitano è destinato da Ferdinando il Cattolico per Vicerè, e Luogotenente del Regno di Napoli.

Mentre era ancora nella Città di Toro il Re Cattolico, a' 12. Marzo dello stesso anno 1505. con sua lettera credenziale, che leggesi *fol.* 52. *a t.* del cennato volume, destinò per suo Vicerè, e Luogotenente il G. Capitano, che titolo anche avea di Duca di Terranova, per questo Regno. Sebbene però nulla se ne dica, creder dovrassi, che in questo tempo assente ne fosse il G. Capitano, poiche occupato era al comando delle armi per le guerre, ch' erano allora nel maggior bollore.

57.
Contesa insorta tra gli Eletti della Città, ed alcuni Baroni, e determinazione presa dal G. Capitano.

Surse poi nel S. Conf., e nella Regia Camera una famosa contesa tra gli Eletti della nostra Città, ed alcuni ragguardevoli Baroni sull' osservanza di quella immunità e franchigia, che conceduta fu alla prima in favor de' Cittadini. Sì dall' uno, che dall' altro Tribunale era stato deciso, che essi se ne fossero mantenuti nel quasi possesso nelle Terre de' Baroni, per quanto alla grascia, e al loro uso si convenisse. Di tal decreto ne

(a) *To.* 4. *Istor. delle leg. e Magistr. lib.* XIX. §. 39., e 40.

ne appellarono i Baroni, onde il G. Capitano chiamando a se la cognizione di sì fatta controversia, stimò di ordinare, che gli Eletti destinassero una persona, presso cui si depositassero tutte quelle somme, che da' Baroni, ed altri Padroni de' passi pretendevansi doversi pagare per quello trasportavasi per uso e grascia della Città; ed intanto quei, che tai robe introducevano, fossero stati esenti dal pagamento de' passi, finche non seguisse la determinazione di tal punto. E laddove dichiarato si fosse, che la depositata somma dovesse liberarsi a' Baroni, ed a' cennati Padroni per conto di quello introdotto erasi per la grascia della Città, s' intendesse fatto il pagamento da essa medesima, e finche il G. Capitano stato fosse nell'agio, ed in istato di far la sua dichiarazione, annotar doveasi tutto ciò, che occorresse trasportarsi per la grascia. Quindi fu, che un tale Nicola Aniello Imparato si costituì presso gli atti del S. C., e della Regia Camera debitore, e depositario di quanto pretendeasi da' Baroni, e Padroni de' passi per tutto quel tempo, che ne passava fino alla dichiarazione da farsi, e per quello, che si sarebbe introdotto per la grascia. E comechè il mentovato destinato depositario era esattore della gabella del buon danajo, che riscuoteasi nel Fondaco Maggiore, e nella Dogana; perciò dagli Eletti risoluto fu, che il medesimo avesse dovuto ritenersi dalla somma, ch' esigeva, quanto in nome della Città avesse dovuto pagare in vigor del suo obbligo fatto, soddisfacendosi prima però Paolo Tolosa di quanto conseguir dovea sopra il detto arrendamento in vigor d' istromento. Data fuori questa determinazione dal G. Capitano, trascrittaci dal *de Bottis pag. 52. a t.* porta ella la data de' 12. Agosto del 1506., ma niun altro lume ci si reca di quanto in vigor della medesima seguito fosse, se non che, come

 di-

diraffi tra non guari, fi ha da un decreto della Regia Camera, con cui ordinato fu reftituirfi un depofito fatto in tal rincontro. Ma avvertir conviene, che quefto porta là data anteriore, cioè de' 22. Ottobre del 1505., ma forfe per abbaglio, e dir doveafi del 1506., perche fi trafcrive dal *de Bottis* dopo della cennata determinazione del 1506.

58. *Ferdinando fa efeguir la grazia intorno al mantenimento degli ftudj.*

Ritrovandofi ancora nella Città di Segovia il Re Cattolico, ftimò dar efecuzione alla promeffa *grazia* nel *Capitolo* LII. intorno al mantenimento degli Studj; onde ordinò a' 30. Settembre del 1505.; che dal fuo Real Erario somminiftrati fi foffero in ciafcun anno doc.2000. *pro folvendis dictis Doctoribus, & fubveniendis aliis neceffitatibus prædicti Studii*. Dal Tribunal della Regia Camera dovea ciò efeguirfi, rifcuotendo la cautela da colui, che il denajo ricevea, per menarfi buona la fomma pagata in tempo della reddizion de' conti (*a*).

59. *Pratica lo fteffo per la grazia di pagarfi gli erbaggi di Puglia a' Monafterj, e Chiefe.*

A' 5. del feguente Ottobre ancor dimorando nella fteffa Città, altro ordine fpedì al Doganiere di Puglia, perche efeguita aveffe la grazia contenuta nel *Cap.LXII.* cioè di pagarfi a' Monafterj, Chiefe, ed altri gli erbaggi di Puglia, come gli rifcuotevan a tempo del Re Alfonfo I. (*b*).

60. *Prefcrive l'efecuzion delle grazie fatta per lo gaftigo de' falfi querelanti, e denuncianti.*

Sotto la fteffa data rigorofiffimo ordine anche diede per l'efecuzion della *grazia* richiefta nel *Cap. LXXI.* intorno al doverfi feveramente gaftigare i querelanti, e i denuncianti, fe falfe ftate foffero le querele, e le fatte denuncie, poicche, come ei diffe, *fubditi noftri fub clipeo noftri Fifci variis modis, & diverfimode fatigantur, & multis expenfis, & laboribus in litigiis vexantur; crefcitque propterea in dies multitudo querelantium, denuntia-*

(a) *Vol. de' privi. pag.* 53.
(b) . *Ib. pag.* 53. *a t.*

tiationum, & accusationum, qui cum se nec aliqua pœna multatos videntur, nec ad expensas litis querelantis, accusatis, aut denuntiatis teneri, nec ab illis super hoc in dicta Curia condemnari, & exigi aut justitiam fieri videant. Cum impune illis hoc facere videantur, calumniosas, falsas, & minime veras denuntiationes, querelas, & accusationes, præponuntur, cumque nostræ intentionis sit tales abusus tollere, & neminem sub aliquo nostri Fisci subditos nostros stimulari, aut vexari, & insuper calumniantium iniquitates expellere &c. Inculca perciò al Reggente della Vicaria, a' Giudici di essa, ed all' Avvocato, e Proccurator Fiscale, che sotto la pena di doc. mille da riscuotersi dal Fisco, e della privazione de' loro offizj *irremisibiliter, & omnino* avessero esatta la pena contenuta nel *Capitolo* da' falsi querelanti, e denuncianti, i quali nulla provassero, con far loro soggiacere alla soddisfazion di tutte le spese, che far si dovettero per difendersi da coloro, che ingiustamente querelati, o denunciati furono (*a*).

61. *Se ne desidera più esatta esecuzione.*

Grazia fu questa troppo necessaria a chiedersi dalla nostra Città, ma piuttosto dir si dovrà una più pronta esecuzione di quello, che dal diritto comune vien disposto. E se la disciplina della Chiesa riguardar si voglia, tutta accesa di zelo anche si ravvisa su questo punto, come ce lo addita il Pontefice *Adriano I.* (*b*); perciocche tratta-

(a) *Ib. pag.* 54. *a t.*

(b) *Si quis clericorum in accusatione pulsatus fuerit, non statim reus æstimetur, qui accusari potuit, ne subjectam innocentiam faciamus. Sed quisque ille est, qui crimen intendit, in judicium veniat, nomen rei indicat, vinculum inscriptionis arripiat, custodiæ similitudinem, habita tamen dignitatis æstimatione, patiatur; nec sibi fore noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii.* Adrian. 1. cap. 7.

tasi di un delitto, che non poco danno reca alla quiete dello Stato. Quindi ei è a desiderarsi, che su questo rincontro o la grazia, o la giustizia col dovuto rigore si eseguisse, perche non si vedrebbono tanti innocenti per isfogo dell' altrui vendetta miseramente oppressi, e con positivo oltraggio delle divine, ed umane leggi girne liberi, e baldanzosi i falsi accusatori, ed i rei denuncianti.

62. *Il Re Cattolico fu troppo amante della giustizia.*

Troppo amante della giustizia il Re Cattolico, e religioso esecutore di quanto avea promesso, ordinò sotto la stessa data, che eseguita si fosse la *grazia* contenuta nel *Cap. XXXVIII.*, cioè di doversi pagare a' Cittadini tutto ciò, che in vettovaglia, o in altra guisa avessero somministrato per lo bisogno della sua armata; onde ordinò al Tribunale della Regia Camera, che senza veruna dilazione avesse tutto prontamente soddisfatto (*a*).

63. *Conferma molte grazie alla Città.*

Col *Cap. XXVI.* chiesta fu la *grazia* di doversi provedere i benefizj del Regno a' Nazionali, onde il Re sotto la stessa data la conferma, ordinando, che nella loro vacanza conferiti si fossero a' medesimi, siccome sembreranno più abili, ed idonei; promettendo, se di uopo stato fosse, di scrivere a Francesco de Roya suo Ambasciatore nella Corte di Roma, perche ne ottenesse dal Pontefice gli ordini necessarj (*b*).

64. *Conferma la grazia contenuta nel cap. 37., che fu di sommo rilievo.*

Confermò eziandio sotto la stessa data la *grazia* contenuta nel *Cap. XXXVII.*, cioè che i Creditori di quei, che avean seguitato i Re Francesi, soddisfar si dovessero su de' loro beni sì burgensatici, che feudali, ancorche non avessero ottenuto l' assenso. Sotto di questo *Capito-*

lo

(a) *Ib. pag. 54. a t.*
(b) *Ib. pag. 55.*

lo non vi si legge decreto, ma nella conferma fattasene si dice, che il Re avesse risposto. *Cath. Majest. rescribet, quod tractetur inter Creditores, quod de fructibus, & per annos fiat solutio.* Quindi si ordina al suo Vicerè Luogotenente generale, che con diligenza trattato avesse con chi conveniva, perche si fosse così eseguito (*a*).

65. *Conferma la grazia contenuta nel cap. 50.*

Allo stesso G. Capitano suo Vicerè sotto la medesima data ordina l'esecuzion della *grazia* contenuta nel *Capitolo L.*, in cui si contiene la supplica, che a quello erasi data intorno al rifacimento delle mura della Città, e per terminarsi a riguardo sì della sua magnificenza, come della custodia; onde impone, che insieme co' suoi Eletti preso si fosse il modo da eseguirlo (*b*). E nello giorno stesso con sua lettera partecipa a questi la presa risoluzione, la cui esecuzione commessa aveala al suo Vicerè, non lasciando di encomiare la loro fedeltà, e gli acquistati meriti (*c*). Nè lasciò con altra lettera segnata a' 8. dello stesso Ottobre di far sapere, come contento rimanea del giuramento del ligio omaggio ricevuto dagli Ambasciatori in vigor della facoltà data loro dalla Città (*d*).

66. *Decreti della R. Camera appartenenti alla conferma della grazia intorno la franchigia de' Napoletani.*

Nello stesso volume delle *grazie*, e *privilegi* inseriti sono tre decreti fatti dal Tribunale della Regia Camera attinenti alle trascritte *grazie*, onde non conviene di lasciargli nel silenzio.

Il primo profferito fu a' 22. Ottobre dello stesso anno 1505. per la causa in esso agitata tra Antonio di Apuzzo Cittadino Napoletano, ed Antonio Rota utile Padrone della Dogana della Bagliva, e della nuova gabella

(a) *Ib. pag.* 55.
(b) *Ib. pag.* 55. *a. t.*
(c) *Ib. dict. pag.*
(d) *Ib. dict. pag.*

bella dell'esitura, e di altri diritti della Terra, allora di Maratea, ch'era il convenuto nel promosso giudizio per la restituzione del denajo depositato dall'Apuzzo per alcune mercanzie, ch' estratto ei avea da quella Città, onde sul punto della controversa franchigia dal Tribunale della Regia Camera deciso fu, *quod dictum depositum factum per dictum Antonium de Aputeo, eidem restituatur, & eidem Antonio ac prædictis universis, & hominibus civibus dictæ Civitatis servetur immunitas, & franchitia, quibus gaudent dicti cives dictæ Civitatis Neap. hoc suum &c.* Fu il decreto notificato a' 25. del seguente Novembre ad Alfonso Buono conservator del deposito, il quale risponde, *quod paratus est obedire mandatis Regiæ Cameræ*, e questo sarebbe quel decreto, con cui risoluto veniva il dubbio, del quale nel 1505. il G. Capitano se ne riserbò la determinazione (*a*).

67. *Altro simile decreto.*

A' 27. Marzo del 1506. profferito fu il secondo decreto dalla Regia Camera, con cui si ordinò l'osservanza del *Capitolo XLVII.* per la franchigia, che goder doveano i Cittadini Napoletani per le gabelle, e passi per tutto ciò, che da qualunque parte del Regno si fosse introdotto nella Città per la sua grascia, portar dovendosi la patente della Regia Camera, e la fede degli Eletti, perche costasse farsi tale introduzione per l'uso de'Cittadini (*b*).

68. *Altro simile decreto.*

L'altro decreto finalmente leggesi colla data de' 3. Giugno dello stesso anno 1506., con cui dalla Regia Camera confermata fu l'immunità per le terre de' Baroni per tutto ciò, che si sarebbe introdotto per l'uso, e per la grascia della Città, per esecuzion della *grazia* contenuta nel *Cap. XLVI.* (*c*). Già

(a) *Ib. fol.* 58.
(b) *Ib. fol.* 58. *a t.*
(c) *Ib. fol.* 59.

69. *Ferdinando viene in Napoli, e vi arriva a' 29. Gennajo del 1507.*

Già il Re Cattolico fin dal precedente anno 1505. avea fatto alcune *Prammatiche*, ma di queste si ragionerà a suo luogo, serbandosene la dovuta cronologia, senza confonderle colle *grazie*, delle quali ora se ne compila la Storia. Intanto, come fu detto, imbarcatosi ei a Barcellona a' 4. Settembre del 1506. navigò verso Napoli per soddisfare la richiesta de' Napoletani, i quali con particolar *grazia* dimandato avean la di lui venuta. Di fatto essendovi giunto, dopo avere a' 29. Gennajo del seguente anno 1507. accordato un generale indulto, che leggesi nelle nostre *Prammatiche*, fu tenuto un Parlamento, con cui si determinò farglisi un donativo di 300. mila docati, da soddisfarsi nella seguente guisa. I Baroni per tutto Agosto del seguente anno 1508. pagar doveano doc. 50. mila a proporzion dell'adoa, che da essi soddisfaceasi, il di più poi dato si sarebbe da tutti gli altri del Regno tanto delle Terre demaniali, che delle Baronali, con pagare carlini 11. per fuoco in questo modo, cioè carlini tre ne' prossimi mesi di Aprile e Maggio, tre altri ne' mesi di Ottobre e Novembre del 1507., due altri poi in Febbrajo e Marzo, e tre altri in Ottobre e Novembre del seguente anno 1508., con esserne eccettuata la Città di Napoli. Oltre ciò conchiuso fu farsene l'esazione, senza aversi mira a qualunque privilegio si godesse da' Baroni, Città, Terre, Casali, Chiese, e da chiunque altro di ogni condizione, che vantasse immunità di pesi ordinarj o straordinarj.

70. *Grazie dimandate dalla Città al Re Cattolico.*

Congregati adunque gli Eletti nel solito luogo, dopo aver giurata la lor fedeltà al Re in nome di tutto il Regno, gli presentarono il donativo colla supplica, con cui dimandarono le seguenti *grazie* (*a*).

I. Che protetto avesse tutte le Chiese del Regno insieme co' loro Prelati, ed Ecclesiastici, conservandole

 nel-

(a) *Ib. fol.* 58.

nelle loro immunità, senza però che si fossero inseriti in quelle cose, che ad essi non si appartenevano, per conseguirsi in tal guisa la quiete tra' Secolari, ed Ecclesiastici.

II. Che intercedesse presso il Pontefice, e provveduto avesse per ogni via, che i Prelati, e i Rettori delle Chiese Cattedrali, e di altre Prelature del Regno facessero la loro residenza nelle Chiese, invigilando alla salute delle anime, alla lor cura commesse, senza esser negligenti nel farne le necessarie riparazioni. Si risponde. *Placet Reg. Majest.*

Ei è a credersi, che in quel tempo l'abuso, e la licenza, che prendevansi i Vescovi in abbandonar le loro Chiese avuto avesse dell' eccesso, perche si vide poi questo punto non poco dibattuto nel *Tridentino Concilio* per tutto il lungo tempo, che fu quello congregato, come nelle sue Storie si ravvisa, quindi un opportuno riparo vi si chiedette.

III. Che in occasione di vacanza de' benefizj, dovessero questi provvedersi a'Nazionali, non essendo giusto, che i Forestieri si godessero i frutti di quelli; con interponere per tal' effetto anche la sua opera presso del Pontefice; dovendo ciò intendersi anche per le Commende: e che nella provista da farsene, preferir si dovessero quei della Terra, dove son essi fondati, purche abili fossero ad ottenergli. Si risponde. *Placet Reg. Majest.*

IV. Che gli offizj sien maggiori o minori, tanto di onore, che di giustizia, conferir si dovessero a'Regnicoli, avendosi riguardo a quei di quelle Terre, nelle quali debbono esercitarsi. Si risponde. *Placet Reg. Majest. providere ut plurimum Regnicolis.*

V. Che fosse permesso a' Baroni, ed a chiunque del Regno di andare a servire ogni altro Principe, purche non sia nemico. Si risponde. *Regia Majestas petentibus par-*

particulariter, & opportune providebit.

VI. Che i Baroni, ed altri del Regno contrar potessero fra loro matrimonj senza licenza, men che quando si dasse in dote alcun Feudo, o la sua successione. Si risponde. *Reg. Majestas ita benigne se habebit, ut merito omnes erunt voti compotes.*

VII. Che i Fondatori de' Padronati richieder potessero i Prelati, ed i Benefiziati a riparar le Chiese fondate, come è lor dovere; e laddove fossero negligenti, potessero ciò fare gl' istessi Fondatori con prender ciò, che bisogna dalle loro rendite. Si risponde. *Placet Reg. Majest. quod servetur juris Canonici dispositio.*

VIII. Che per una volta in ogni mese accordar si dovesse una udienza pubblica, facile, e libera a chiunque volesse chieder giustizia al Re, acciò i sudditi non sieno oppressi da' Giudici. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

IX. Che da' Governatori Provinciali, insieme co' loro Uditori (oggi chiamati Assessori) dovesse farsi giustizia, con esser li primi di autorità, e di esperienza, ed i secondi letterati, e modesti. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

X. Che i Governatori delle Terre, e Città demaniali in ogni anno dar dovessero il Sindicato, e la pleggieria di sottoporsi al medesimo *in fine anni*, senza la quale non potessero ottenere il privilegio. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XI. Che in caso il Re fosse lontano dal Regno, durante la sua assenza, tutte le cause anche feudali, e di lesa Maestà *in primo capite* trattar si dovessero nel Regno da' Giudici competenti, senza che per qualunque appellazione fuora di esso tirar si potessero, ancorche il Re volesse chiamarne a se la cognizione, ad oggetto di essaminarne la giustizia. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XII. Che in qualunque Tribunale della Città, ed altri del Regno comprese le Corti demaniali, i Ministri

doveſſero pagarſi dal Re, e che i Maſtrodatti, ed altri Uffiziali ſubalterni eſiger doveſſero quello, che determinato era dalle *Coſtituzioni*, *Capitoli*, e *Prammatiche* del Regno, con toglierſi le praticate eſtorſioni. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*

XIII. Che preſto ſpedir ſi doveſſero le liti a tenor delle *leggi* del Regno. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*

XIV. Che non poteſſero farſi repreſaglie ſopra i Regnicoli, ma dimandarſi da ciaſcuno la giuſtizia avanti i Giudici competenti. Si riſponde: *Placet Reg. Majeſt.*

XV. Che in tutte le cauſe criminali debba procederſi contro i Rei col proceſſo, e colla via ordinaria, liberandoſi, ſe erano innocenti, e gaſtigarſi ſe foſſero delinquenti ſecondo le *leggi* del Regno, ſenza pubblicarſi i loro beni tanto burgenſatici, che feudali, ſe non nel caſo da eſſe *leggi* preſcritto, nulla oſtante, che prima ſi foſſe altrimenti praticato; e facendoſi Proceſſi contro de' Baroni, doveſſero intervenirvi i Pari a tenore della *Conſuetudine* del Regno. Si riſponde. *Placet R. Maj. ſervari Conſtitutiones*, *Capitula*, *& Pragmaticas Regni*.

XVI. Che niun Caſtellano di qualche Terra demaniale eſſer poteſſe anche Governatore della medeſima, acciò i Popoli non foſſero più facilmente oppreſſi. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*

XVII. Che ne' feudi nuovi, per gli quali ſieſi ottenuta l' inveſtitura *pro ſe & hæredibus*, *& ſucceſſoribus*, o pure *pro ſe*, *& hæredibus de ſuo corpore legitime deſcendentibus*, laddove il primogenito ſi moriſſe ſenza ſuoi diſcendenti, *aperto jure* ſucceder doveſſe l' ultimo diſcendente del Fratello del di lui Padre, nulla oſtante qualunque interpetrazione fatta fino a quel tempo a favore del Regio Fiſco. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*

Per quanto ſi attiene all' altre *grazie* concedute per le ſucceſſioni ne' beni feudali, ed intorno le varie conteſe

tese promosse dal Regio Fisco per la devoluzione de' Feudi se ne ragionerà, come ne tornerà l'occasione.

XVIII. Che i Doganieri della Dogana della mena delle pecore del primo denajo, ch'esiggevano, pagar ne dovessero le Chiese, i Baroni, ed ogn'altro, che Padrone sia de' Territorj, e degli erbaggi, de' quali si serve la Regia Corte. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XIX. Che si dovesse confermare la remissione dell' adoa, senza più imponere tal peso a' Feudatarj, come fu determinato nel Parlamento generale tenuto nel 1442., e pagarsi solamente i carlini dieci a fuoco, e carlini cinque, e grana due per misuratura del sale, siccome fu ordinato da Alfonso I., senza imponere altra colletta, o pagamento ordinario, o estraordinario. Si risponde. *Placet Reg. Maj., quo ad jus adohæ illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere, nec exigere, tempore vero guerræ, serventur jura, capitula, constitutiones, & consuetudines Regni; quo vero ad alia contenta in capitulo. Placet Reg. Maj.*

XX. Che i Greci, e gli Albanesi non potessero portare armi, quando andassero fuora de' luoghi da essi abitati, a riguardo de' furti, e rapine che commettevano nelle pubbliche strade; quindi tutti abitar dovessero nelle terre murate, e non fuora di esse; e quelli, che restavano ne'Casali e Borghi, non potessero tener cavalli, o giumente. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*, *quo ad delationem armorum servari Constitutiones & Capitula Regni, in aliis vero juxta formam capituli.*

XXI. Comechè gli esattori de' pagamenti fiscali, oggi chiamati Commissarj gran frode commettevano sì nel riscuotere carlini tre per giorno, e le spese in ogni Terra, andando in più di esse nello stesso giorno, come per aver doppio pagamento usavan negligenza nell'esazioni, perciò si dimandò ordinarsi a costoro, che nulla esiger

po-

potessero, men che la strame, la stanza, e 'l letto; ma che restasse a carico de' Tesorieri, e Percettori delle Provincie tale esazione senza usar estorsione, con darsegli dalla Corte l'uno e mezzo per cento, come ordinato fu dal Re Federico, a tenor della *Prammatica* su di ciò ordinata; e che parimenti agli altri Commissarj, che andavano per lo Regno neppure dar loro si dovessero le spese. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXII. Si dimanda ordinarsi a' cennati Commessarj di non fare molta esecuzione per poca somma, nè represaglia, riparandosi la frode, che commettevano nel riceversi le monete col dire, che non fossero di peso, e farvi grosso guadagno, vietandosi eziandio l' esecuzione de' bovi addetti all'aratro, e alle bestie de' molini. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXIII. Che i Tesorieri, e Commessarj non potessero sotto il pretesto dell'esazion de' pagamenti fiscali tirar le genti fuora delle loro Terre, e fargli carcerare, e specialmente quei, che pagato avessero la loro rata, men che in quei luoghi, o Terre, nelle quali per antica consuetudine fosse ciò permesso; nel qual caso esser dovessero ben trattati, e non tenuti criminalmente; e quando fossero scarcerati, nulla pagar dovessero *pro jure carceris, capturæ, & liberationis*, o per altra causa. Si risponde. *Regia Majestas providebit de Thesaurariis, Commissariis, & Perceptoribus, qui non aggravabunt, nec illicitis capturis, & solutionibus vexabunt subditos suos.*

XXIV. Che i Soldati di qualunque nazione si fossero, che avessero avuto, o avrebbono robe accatastate nel Regno, fossero obbligati a soddisfare i soliti pagamenti fiscali, e qualunque altro solito, prima che quelle pervenute loro fossero, mentre possedevansi da' privati. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXV. Che le Città, Terre, e Castelle pagar doves-

vessero i fuochi, e 'l sale per quel numero, in cui si ritrovassero, soddisfar non potendo il di più per gli danni dalla guerra, e dalla peste cagionati. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXVI. Che si fosse dato il sale, che fu pagato e non consegnato, quantunque se ne fosse pagata la misuratura, e che perciò ne' Fondachi ve ne dovesse essere la sufficiente quantità per potersi dare a' Regnicoli, siccome per addietro erasi praticato. Si risponde: *Placet Reg. Maj.*

XXVII. Che dovesse rilasciarsi, e rimettersi ogni residuo del debito de' pagamenti fiscali, fuochi, e sale spettante alla Regia Corte per tutto il tempo passato, da che il Re ebbe il possesso del Regno. Si risponde. *Placet Reg. Maj., quo ad residua fiscalium functionum, quæ debentur per Universitates & populos per totum tertium Nativitatis inclusive anni CCCCCIII. quo fuit capta Civitas Cajetana, attentis damnis, & incommodis belli, & sumptibus, & expensis subministratis equitibus & peditibus; quo vero ad alia debita, particulares petant, & providebitur.*

XXVIII. Che non sien molestate quelle Terre per gli pagamenti fiscali, le quali per essere state rovinate, ne furono assolute, sebbene dopo si fossero rifatte, altrimenti la ricevuta *grazia* riuscirebbe per esse di sommo danno, e gli abitanti sarebbono costretti a partirne. Si risponde. *Regia Majestas informata, gratiose providebit.*

XXIX. Che sia lecito a' Baroni, e a' loro Governatori, ed anche delle Terre demaniali di arrestare gli uomini di armi, e soldati, che ivi commettessero alcun delitto, per indi rimettergli sotto la buona custodia al Governator della Provincia in tempo di pace, e al Comandante dell' Esercito in tempo di guerra per farsi la conveniente giustizia, senza pregiudicarsi i privile-

gj

gj de' Baroni, e de' Governatori demaniali, che avesse-ro la facoltà di gastigargli. Si risponde. *Placet Reg. Maj., quo ad capturam, quo vero ad processum, & punitionem, procedat simul Gubernator Provincialis, & Officialis exercitus, in absentia vero Officialis a Provincia, Gubernator procedat, & justitiam faciat.*

XXX. Che dovessero ordinarsi, e permettersi le solite Fiere, e Mercati nel Regno colle solite franchigie per comodo de' Mercanti regnicoli, ne' quali sia permessa liberamente ogni industria, senza farsi eccezion di persone, pagandosi i diritti, i Fondachi, Dogane, e Regie gabelle della Regia Corte, come prima si è praticato. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXI. Che le Università del Regno non fossero astrette dare a' Soldati sì a piedi, come a cavallo roba senza il giusto pagamento, e specialmente sale, olio, e legna, e soltanto aver dovessero stanza, strame, e letto, come praticavasi in tempo del Re Ferdinando I. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXII. Che nelle Terre, ove abitassero i loro Baroni colla propria famiglia non si permettesse di allogiarvisi uomini di arme, o altra gente di guerra; tanto più che essi aveano cavalli, e gente, per cui non bastavano le proprie terre, le quali doveano essere loro riserbate per proprio comodo. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXIII. Che tai Soldati alloggiar dovessero ne' luoghi destinati dagli Uffiziali dell' Esercito, senza far recatto sulle stanze. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXIV. Si dimanda, che per due o tre anni si vietasse l' estrazione dal Regno de' Bovi, e de' Vitelli per la mancanza cagionatane dalle passate guerre, tantocche mancava la coltura de' campi, e che per lo stesso tempo estrarre si potessero dalla Sicilia, pagandosi li do-

dovuti diritti. Si risponde. *Placet Reg. Maj., quod ab isto Regno non extrahantur; & cum necessitas fuerit extrahendi a Regno Siciliæ, petant & dabitur licentia.*

XXXV. Che i Commissarj, e gli Algozini, che girano per lo Regno, non possano eseguire carcerazione alcuna senza prima esibire la loro commissione a'Governatori delle Terre sì Baronali, che Demaniali. Si risponde. *Placet Reg. Maj., quod non possint extrahere captos, nisi ostensis prius commissionibus.*

XXXVI. Che non potesse estrarsi dal Regno oro, o argento lavorato, tanto in massa, che coniato, e così anche qualunque metallo, acciò ve ne sia l'abbondanza. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXVII. Che tanto dalla Regia Corte, che da' suoi Uffiziali di qualunque grado non potessero comandarsi uomini, o bestie per servizio alcuno, senza darsene il giusto pagamento a tenor delle *Costituzioni*, *Capitoli*, e *Prammatiche* del Regno. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXVIII. Che niuno Uffiziale sì maggiore, che minore, come i loro esecutori, tanto Regnicoli, che Spagnuoli, e di qualunque altra nazione, non potessero esercitar mercatura ne' luoghi ove risiedono. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXIX. Che dovesse ordinarsi lo Studio nella Città in ogni facoltà, come praticò il Re Ferdinando I., con esser pagati i Lettori dalla Camera, acciò il Regno abbondi di uomini di lettere. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XL. Che i Capitanei, Governatori, ed altri Uffiziali di giustizia sì Spagnuoli, che Italiani, i quali fossero stati in qualunque parte del Regno, dar dovessero il sindicato. Si risponde. *Placet Reg. Maj. servari Constitutiones, & Capitula, & Pragmaticas Regni.*

XLI. Che le Terre demaniali, Sindici, ed altri Amminiſtratori delle rendite univerſali in fine dell'anno della loro amminiſtrazione doveſſero dar conto di quella a' loro ſucceſſori coll' intervento del Governatore; qual conto terminar ſi doveſſe nel corſo di due meſi, con ſoddisfarſi ſubito il debito, che riſultaſſe nella viſura de' conti. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*

XLII. Che doveſſe interponerſi preſſo il Pontefice, perche vietaſſe le repreſaglie, che faceanſi dalle Terre della Chieſa ſopra le confinanti del Regno. Si riſponde. *Placet Reg. Maj. fieri proviſiones opportunas.*

XLIII. Che doveſſe vietarſi a' Giudei il chieder la ſoddisfazione de' loro antichi crediti fino al tempo di Ferdinando II. *incluſive*, lo che permetter non vollero i predeceſſori Regnanti; vieppiù, che il Regno ritrovavaſi in maggiori anguſtie, che non era in tempo di quelli. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*, *quod ad inſtantiam Regiæ Curiæ nihil petatur, nec exigatur.*

XLIV. Che non doveſſero concederſi privilegj ingiuſti a' Giudei. Si riſponde. *Placet Reg. Majeſt.*

XLV. Si dimanda un generale indulto per tutte le Terre demaniali del Regno per tutti i delitti commeſſi per tutto il meſe di Ottobre allora proſſimo paſſato, che il Re era entrato in Napoli, *Parte concordata*, *vel concordanda* tra lo ſpazio di 40. giorni. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*

XLVI. Si dimanda ordinarſi a' Teſorieri della Provincia di Apruzzo, che non prendeſſero moneta Papale a conto de' pagamenti, e che quella non vi foſſe in commercio. Si riſponde. *Placet Reg. Maj.*, *quod non expendantur, ſi ſic Provincialibus videbitur expedire.*

XLVII. Che doveſſero deſtinarſi Galee, Fuſti, e Bergantini per cuſtodire le marine del Regno, e ſpecial-

cialmente la Provincia di Calabria dalle incursioni de' Corsari; poicchè i Re riscuotevano i pagamenti, e i loro diritti per conservare i Sudditi in pace, e sicurezza. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

71. *Il Re Cattolico accorda le grazie, e ne fu rogato un pubblico istrumento.*

Quì han termine i *Capitoli* delle grazie accordate dal Re Cattolico, delle quali con atto solenne ne promettè l'osservanza, giusta la loro serie, continenza, e tenore; spiegandosi, che con esse non volea pregiudicati i privilegj, e le ragioni della Città di Napoli, onde si ordinò, che rogato se ne fosse un pubblico istrumento; e segnasi la data de' 30. Gennajo del 1507. Di là poi a pochi mesi, e propriamente a' 10. Maggio dello stesso anno altri XXV. *Capitoli* di *grazie* furon conceduti, e sono i seguenti (*a*).

72. *Altre grazie si concedono alla Città dal Re Cattolico.*

I. Che confermar si dovessero, *& aeque principaliter* di nuovo concedere alla Chiesa, e Ospedale di A. G. P. tutti i *privilegj*, e *grazie* accordate da' Predecessori Regnanti, e specialmente, che nelle donazioni, concessioni, permute, vendite, e qualsivolessero alienazioni fatte, o da farsi in loro benefizio di beni sì burgensatici, che feudali si avesse come interposto il Regio assenso, e si riputassero come fatte in presenza del Re, tanto ne' contratti *inter vivos*, come nelle ultime volontà, *& causa mortis*, sì per lo tempo passato, come per l' avvenire. Si risponde. *Placet Reg. Maj. junta formam privilegiorum, & prout usi fuerunt, & sunt in possessione.*

II. Che confermar si dovessero, e di nuovo concedere l'immunità, e franchigia per tutti i passi, gabelle, e Dogane del Regno per tutte le robe di grascia, uso, e mercanzia della Città, con permettersi la represaglia so-

Aa 2

(a) *Ib. fol.62.*

ſopra di quelli, che l'eſigeſſero, ſenza reſtituirla, finchè non foſſe reſtituito l'eſatto, perche altrimenti facendoſi, e litigandoſi per ogni minima eſazione, vi ſi ſpenderebbe molto più di quello ha importato il diritto pagato. Si riſponde. *Placet Reg. Maj., quod ſint immunes pro uſu civium, & graſſia, & abundantia Civitatis; quo vero ad omnia alia in capitulo ſupplicata, ſervetur ſolitum & conſuetum.*

III. Che doveſſero confermarſi, e di nuovo concedere tutte le immunità, e franchigie a' Napoletani abitanti *tantum* di tutti i pagamenti fiſcali, sì ordinarj, che eſtraordinarj, per tutti i loro beni, che poſſedeſſero, o aveſſero a poſſedere in qualunque Città, o Terra del Regno sì demaniale, che di Barone. Si riſponde. *Placet Reg. Maj., quod ſervetur ſolitum & conſuetum.*

IV. Che doveſſe confermare, e di nuovo concedere ſemplicemente, e ſenza riſerba alcuna le *grazie* contenute nel VI., e XI. capitolo, che dagli Ambaſciatori della Città furon preſentati in Segovia, ſpecialmente a riguardo dell'intereſſe del Fiſco, poicche prima dell' ingreſſo fatto in Napoli dal G. Capitano, niun Cittadino dir ſi potea rebelle. Si riſponde. *Regia Majeſtas habet omnes cives Neapolitanos pro fidelibus, & tales eos declarat, & vult quod habeantur, reputentur, & tractentur.*

Quivi rammentar conviene, che nel Capitolo VI. chieſto fu un generale indulto per qualunque graviſſimo delitto commeſſo prima dell' entrata del G. Capitano; e 'l Re riſpondendo, ne eccettuò i Baroni ribelli.

V. Che doveſſe confermare, e di nuovo concedere indiſtintamente il contenuto nel *Capitolo XIII.* delle cennate *grazie*; e ſi riſponde. *Regia Majeſtas opportune providebit.*

In queſto *XIII. Cap.* conteneaſi la richieſta, che rein-

reintegrar si dovessero nel possesso de' loro beni sì feudali, che burgensatici, tutti quei, che in tempo de' Re Aragonesi ne furono spogliati dal Fisco *de facto, & juris ordine non servato*.

VI. Che per niuno delitto commesso, o da commettersi proceder si dovesse a pubblicazione de' beni, men che per quello di lesa Maestà *in primo capite*, di eresia, ne' quali due casi salve restar dovessero le doti, antefato, ed ogni altra ragion dotale delle donne. Chiedendosi parimenti, che niun Napoletano carcerar si potesse, se non a tenore delle *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno, con togliersi su di ciò ogni preminenza alla Vicaria. Si risponde. *Placet Regiæ Majest.*

VII. Si dimanda l'esecuzione delle concedute cennate *grazie*, che si contengono nel XVII., XXV., e XXVI. Capitolo: e si risponde. *Placet Cathol. Majestat. executioni tradere juxta decretationes dictorum Capitulorum.*

Nel XVII. conteneasi la richiesta di doversi preferire i Cittadini nelle proviste degli uffizj; nel XXV. si dimandò, che gli uffizj, e benefizj con questa preferenza anche provveder si dovessero, e nel XXVI. la stessa dimanda si replica a favor de' Napoletani.

VIII. Si dimanda, che s' intenda prestato l' assenso per l' obbligo de' beni feudali sì per lo tempo passato, come per l' avvenire in favor delle doti, antefato, terzerie, dotarj, e loro usufrutto a tenor degl'istrumenti, e delle stipolate cautele. Si risponde. *Reg. Majest. confirmat decretationes super supplicatis in prædictis aliis Capitulis concessis.*

IX. Che qualunque Cittadino non dovesse per qualsivoglia causa relegarsi, o esiliarsi dalla Città senza procedersi *servatis servandis* alla sentenza. Si risponde, *Placet Reg. Maj.*

X.

X. Che devolvendosi alla Regia Corte i diritti del sugello, e de' tappeti, che ritrovavansi conceduti ad altri, non dovesse farsene nuova concessione di tai offizj, acciò si godesse la immunità, e la franchigia per lo pagamento di essi. Si risponde. *Regia Majestas opportune providebit.*

XI. Che avendo molti Tribunali di Napoli privilegj, per gli quali i loro Uffiziali possono ivi tirare, e chiamare in giudizio qualunque persona senza esser chiamati, come esposto fu nel Capitolo LIV., dovesse ordinarsi, che qualsivoglia Attore eliger possa il S. C., e convenirlo, senza darsi luogo a tai privilegj, quantunque roborati fossero di giuramento. Si risponde. *Placet Reg. Maj., quod Officiales actu servientes, non trahantur extra Tribunalia, in quibus serviunt, ita tamen quod non possint trahere alios a judicibus propriis.*

XII. Che con effetto si esegua la *grazia*, con cui fu ordinato al Doganiere di Foggia, che col prezzo degli erbaggi pagasse le Chiese, Monasterj, ed altri particolari, poicche fino a quel tempo non avea avuto effetto, onde pagar si dovessero per l'anno passato, e così continuarsi ogni anno per l'avvenire. Si risponde. *Placet Reg. Maj., & ita mandat exequi, ut in decretatione præfatorum Capitulorum.*

XIII. Che dovesse concedersi, ed estendersi la *grazia* fatta per le moratorie da non impetrarsi contro i Napoletani, ancora per gli salvi condotti, quinquennali, e supersessorie da impetrarsi contro i Napoletani da' Forestieri, come da Napoletano a Napoletano. Si risponde. *Placet Reg. Maj. exceptis salvis conductibus.*

XIV. Che debbano ritornare le acque nel formale grande della Città, che furon tolte quindici anni prima, eccetto quelle, che furon date in compenso delle antiche

che tolte per l' edifizio di Poggio Reale, per le quali dovesse mostrarsene la concessione, la quale dovea intendersi senza il pregiudizio de' particolari, e della Città. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XV. Si dimanda un generalissimo indulto per qualunque enormissimo delitto sì per quello, che toccasse il Fisco, come il Fisco, e i particolari, a' quali rimanesse salva l'azion civile, rimettendosi ogni pena reale, e personale *usque ad pœnam mortis naturalis vel civilis inclusive* per alcuni delitti da imponersi, restando annullati tutti i processi, eccettuandosene i delitti di lesa Maestà, che si fossero commessi, dapoicche la Città avea giurata fedeltà al Re fino al mese di Settembre allora prossimo passato. Si risponde. *Placet Reg. Majestati de delictis commissis usque ad diem primum præteriti mensis Novembris felicissimi ingressus Suæ Maj., dummodo de illis delictis, in quibus vertitur interesse Partium ante dictum diem habuerint concordiam & relaxationem a Parte, vel per sexaginta dies postea.*

XVI. Che si potessero tagliare legname per uso proprio, e pascere gli animali ne' boschi demaniali senza pagamento alcuno. Si risponde. *Regia Majestas providebit necessitati supplicantis.*

XVII. Che potessero farsi le represaglie, ed esiger pegno contro gli esteri, che per mare, o per terra alcun danno cagionassero. Si risponde. *Officiales Regii procedant juris ordine servato.*

XVIII. Che morendo il Feudatario di feudo nuovo, che avesse l'investitura *pro se hæredibus, de suo corpore descendentibus*; nel caso morisse il primogenito dovesse succedere il figlio, e mancando questi senza figli, succeder dovesse il zio dell'ultimo defonto, non ostante qualunque interpetrazione contraria fino allora usata a

fa-

favor del Regio Fisco. Si risponde. *Placet Reg. Majest.*

XIX. Che il precedente richiesto indulto avesse dovuto anche aver luogo per gli loro servitori, che *actu* servivano; purche i delitti commessi non si fossero contro i Napoletani. Si risponde. *Placet Cathol. Majest.*

XX. Che la Città di Napoli avesse potuto d'allora in avanti creare i Consoli nelle altre Città, e Terre del Regno, come da queste vien praticato in Napoli. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXI. Si dimanda l'indulto in favor di Bernardino Bonaccorso Siciliano per qualunque delitto commesso, purche non sia di lesa Maestà, e non abbia offeso alcun Napoletano, o Regnicolo per lo tempo passato, e per tutto il mese di Settembre, e lo stesso indulto si chiede per Gaspare de lo Cavalieri. Si risponde. *Sua Majestas opportune providebit.*

XXII. Si dimanda confermarsi i privilegj della Zecza, che avea ottenuto dai Predecessori Regnanti. Nulla si risponde.

XXIII. Si dimanda un generale indulto per qualunque enormissimo delitto in favor de' Giudei, che abitavano in Napoli, & *in futurum* con assicurar le loro robe, e le loro famiglie, onde potessero liberamente andare, e venire nel Regno, e fuora di esso senza impedimento alcuno. Si risponde. *Majestas Regia mandat Judæos non turbari indebite.*

XXIV. Che per tutte le suddette *grazie* concedute in tutto, o in parte non s'intendesse recato alcun pregiudizio a *grazie*, e *privilegi* conceduti alla Città da' passati Regnanti della Casa di Aragona. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXV. Che tutti i mentovati *Capitoli* s'intendessero conceduti, non ostante qualunque altro *privilegio*, o *gra-*

grazia fatta ad ogni particolar persona o Università con qualunque causa derogatoria, dovendosi intender derogate, se si opponessero alle concedute grazie. Si risponde. *Placet Reg. Maj. servari decretationes superius annotatas.*

Dal Re Cattolico non si leggono concedute altre grazie, mentre fe la sua dimora in Napoli, ed in questo tempo ei è a crederfi, che altra briga stata vi fosse tra i Nobili, e la Piazza del Popolo, pretendendo i primi, che questa privar si dovesse di portar l' asta del pallio nella Processione del Sacramento per aver controvenuto a quello erasi ordinato colla sentenza del Re Federico, di cui si ragionò a suo luogo; quindi il Re in occasione di doversi far tal processione ordinò a' 3. Giugno del 1507. (a), che la cennata sentenza eseguita si fosse con portare i Nobili le stesse aste, non ostante le ragioni da essi allegate per escludere da tale onore la Piazza del Popolo, senza che niun pregiudizio s' intendesse loro recato con questo nuovo ordine alla pretensione, che aveano di portare essi tutte le aste, onde in tutto volle confermato quanto da Federico ordinato erasi su tal rincontro.

73. Nuova briga surta tra i Nobili, e la Piazza del Popolo. Determinazione presa dal Re Cattolico.

Dovette finalmente ritornar nelle Spagne Ferdinando per le ragioni dianzi rapportate, e partì da Napoli a' 4. Giugno del 1507. Ma comechè in vigor della pace stipolata con Lodovico XII. aveasi presa in moglie Giovanna di Fois di lui nipote, che portava in dote le pretensioni, che suo Zio aver potea sul Regno di Napoli, e per contrario Ferdinando obbligato erasi di dotarla eziandio in altri doc. 300. mila, e di pagare a Lodovico tra dieci anni settecentomila scuti d'oro, perciò uopo fu smunger questa somma dal nostro Regno. Quindi

74. Partenza di Ferdinando da Napoli a' 4. Giugno del 1507. Nel Parlamento tenuto in S. Lorenzo si risolve l' imposizione di carlini tre a fuoco, e la richiesta di nuove grazie al Conte di Ripacorsa.

Bb

(a) *Vol. di graz. pag. 66. a t.*

di rimasto quivi Vicerè il Conte di Ripacorsa, del cui governo, come de' suoi successori ne parlerò a suo luogo, a 12. Dicembre del 1508. congregatosi un general Parlamento in S. Lorenzo, in esso risoluta fu la imposizione di carlini tre a fuoco da pagarsi per anni sette al Re Lodovico creditore, e in tal congiuntura richieste furono le grazie, che ne' seguenti *Capitoli* si contengono (*a*).

I. La prima contiene la solita raccomandazion della Cattedrale, e delle Chiese per esser serbate nelle loro immunità. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. prout in possessione fuerunt, & in præsentiarum existunt.*

II. Si ripete la solita dimanda di non concedersi gli offizj a' Forestieri, e specialmente ne' tre Tribunali del S. C., Regia Camera, e Vicaria, come in un Capitolo fu supplicato il Re Cattolico, e fu decretato. *Placet Regi providere Neapolitanis, & aliis regnicolis idoneis & sufficientibus de dictis officiis*: e perche temeasi di qualche sinistra interpetrazione, che dar si potesse a questa grazia, perciò si desidera nuovamente spiegata, e confermata. Si risponde. *Quia Cathol. Maj. bene informata de contentis in præsenti Capitulo manus apposuit sua Ill. Domin. non potest disponere, nec providere, sed tamen offert libentissime interponere partes suas cum Cath. Maj. super supplicatis.*

III. Che in nome del Re dichiarar dovesse, che per Regnicolo, e Napoletano intender doveasi colui, il quale era nato, o era oriundo della Città di Napoli, o Regno, o pur quei, che son Cittadini della Città di Napoli, o di altra Terra demaniale, o Baronale del Regno a tenor della *Prammatica* di Ferdinando I., con do-

(a) *Vol. di graz. pag. 67.*

doversi anche intender per Cittadini coloro, che fossero stati aggregati in alcuno de'Sedili di Napoli. Si risponde. *Sua Ill. Dom. respondet prout in præcedenti*.

IV. Che in ogni due anni al più dal Vicerè far si dovesse la mutazione, e la nuova elezione dell'Avvocato, e Proccurator Fiscale con esser Napoletano o Regnicolo, potendo così beneficare i suoi Vassalli, con computarsi i due anni fino a quel tempo. Si risponde, *Placet suæ Ill. Dom. si quando expedierit opportune providere*.

V. Si dimanda, che le cause de' Napoletani abbiano ad essaminarsi, e terminarsi ne' Tribunali ordinarj, che furono soliti in tempo de'Re Aragonesi, e non da altro Offiziale o Commessario; e se vi fosse occasione di sospensione, potrebbe mandare in essi Tribunali quei Dottori, che saran di suo piacere, o chiamare in sua presenza il Tribunale, ascoltarlo, e far la giustizia, acciò si eviti la spesa, e la fatiga de' litiganti, perche i sollecitatori, i Proccuratori, e gli Avvocati ricevevan poca mercede ne' Tribunali, ove si raunavano continuamente, e maggiore ne sarebbe stata necessaria assistendo a' Commessarj fuora di essi, differendosi così la spedizion delle cause; con riflettersi, che tal norma avean tenuto i passati Regnanti per rendere brieve il corso delle liti. Si risponde. *Placet Ill. Domin. quod causæ determinentur in dictis tribus Tribunalibus, prout hactenus factum fuit, reservato quando alterum visum fuerit pro uberiori cultu justitiæ*.

VI. Di nuovo, inculca per darsi il sindicato dagli Uditori delle Provincie, Governatori demaniali, e da ogni altro Ufficiale, che amministrasse giustizia, chiedendosi, che in ogni anno mutar si dovessero; e che prendendo il possesso delle loro cariche avessero dovuto dar la pleggie-

gieria nella Regia Camera di sottoporsi al sindicato. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. excepto quod ad mutationem Auditorum Provincialium, quos placet mutari de biennio ad biennium.*

VII. Comechè ritrovandosi in Napoli il Re Cattolico avea fatto sapere, che volea servirsi di centocinquanta, o duecento gentiluomini Napoletani, e del Regno, e dargli soldo, perche avessero modo da vivere, come praticato aveano i Re Aragonesi, pertanto si dimanda darvisi esecuzione. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. interponere libentissime partes suas cum Cath. Maj. super contentis in capitulo.*

VIII. Si dimanda osservarsi le *Prammatiche*, e gli ordini dati intorno all'alloggio de' Soldati, provedendosi, che siegua con giusta distribuzione senza aggravio delle Provincie, e senza pregiudizio de' privilegj de' Baroni, con esserne libera la Città di Napoli, suoi Casali, territorj, e masserie, e puntualmente quelli pagarsi, acciò non ne fossero maltrattati i Popoli. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom.*

IX. Che dovesse osservarsi il solito praticato in tempo de' Re Aragonesi, cioè che i Cancellieri, e Scrivani della Regia Cancellaria far dovessero le scritture ad essa appartenenti, e leggere i memoriali, e le suppliche avanti i Reggenti di essa, con decretarli di loro carattere, e fargli poi sottoscrivere da' Reggenti, lo che era stato vietato da' Scrivani di Mandamento contro il solito costume; perciò ordinar si dovea a costoro di non impedirne il corso, restando questo *Capitolo*, come special mandato, senza bisogno di darsi altro speciale ordine. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. habita particulari veridica informatione de contentis in capitulo opportune providere.*

X.

X. Altro indulto generale si dimanda in vigor di questo *Capitolo* per tutti i Baroni, Cittadini, e Regnicoli anche per gli reiterati delitti. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. remittere pœnas pecuniarias, & omnia crimina, de quibus non dum facta est sive capta inquisitio, vel informatio in Regiis Curiis Partibus non concordatis, exceptis tamen criminibus hæresis, læsæ Majestatis, & falsæ monetæ, ac homicidii voluntarii, & latrociniorum in stratis publicis perpatratorum.*

XI. Si oppone in questo *Capitolo*, che dandosi in arrendamento i sali, e le tratte del Regno, ne risultava sommo danno, perche i Padroni de' grani, orzo, olio, ed altre vettovaglie non poteano esitarne a loro arbitrio, passar dovendo per mano degli Arrendatori, lo che non avvenirebbe, quando le tratte fossero presso la Regia Corte; vieppiù, che da essi davasi cattivo sale, di cui la gente non potea servirsi. Si dimanda perciò di non più darsi tai arrendamenti per l'avvenire; e quando dar si volessero, abbia a farsi senza pregiudizio de' Baroni, e de' privilegiati, e che si cagioni il meno danno, che sia possibile a' Popoli. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. quod arrendamenta fiant sine præjudicio supplicantium, & mandat Arrendatoribus salinariis, & aliis ad quos spectabit, quod dent sal bonum & receptibile.*

XII. Si dimanda, che da ciascuno a suo arbitrio vender si potesse, ed in ogni luogo quel sale, che gli si dava in compenso de' pagamenti fiscali, acciò potessero più comodamente soddisfargli. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom., quod Regia Camera Summariæ opportune provideat pro commodo, & indemnitate populorum.*

XIII. Che dalla seguita numerazion de' fuochi toglier si dovessero i poveri, le vedove, i pupilli, le persone povere, e i vagabondi, che nulla possedono, e perciò

ciò non hanno ferma permanenza, con doversi riscuoter tal peso da quei, che possono, e debbon pagarlo, dovendosi perciò ordinare al Tribunale della Regia Camera di aver tutta la mira per non gravarsi le Terre per quei fuochi, che non vi sono. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. habita relatione a Regia Camera Summariæ opportune providere pro commoditate supplicantium.*

XIV. Si dimanda ordinarsi alla Regia Camera, che dasse a colui, che la domandasse, la lista della nuova numerazione de' fuochi, acciò possan far sapere gl'impotenti a pagargli, e fargli togliere da essa prima che fossero pubblicati, ed imposti i pagamenti da' Commissarj; con ordinarsi eziandio, che le Terre numerate in tempo del Duca di Terranova non fossero astrette a far per lo passato altro pagamento, oltre quelli, che ferono giusta la cennata numerazione, e che in appresso si trattassero, come tutte l'altre Terre del Regno. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom., quod fiat exhibitio, seu ostensio numerationis cuique petenti.*

XV. Che niun Barone, Città, Terra, o altro particolare sia molestato sul possesso de' Padronati, e de' benefizj curati, o non curati, poicche molti vantavansi turbarne la ragione per via della Cappella Reale, o per altro favore. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. quod eis super petitis non fiat injuste aliquid gravamen.*

XVI. Comechè nella Regia Camera era vacata una piazza di Presidente per la morte di Nicola Maria Caracciolo, si dimanda farsene la provista ad un Napoletano abile ad arbitrio del Vicerè. Si risponde. *Quia in dicto loco per S. Cath. Maj. fuit jam debite provisum, non potest fieri petita provisio.*

XVII. Si dimanda, che nelle Terre confinanti collo stato Papale correr dovessero le monete, giusta l'antico

tico loro valore, fintantoche nel Regno non ſe ne faceſſe l' aumento, o non vi ſi deſſe altro provvedimento. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom. habita informatione ſuper contentis in Capitulo opportune providere.*

XVIII. Che quelle Città, e Terre, le quali avean fatto convenzione con i paſſati Re di pagare per numero fiſſo i pagamenti ordinarj, e così dal Re Cattolico fu ritrovato farſi, continuar doveſſero per l' avvenire. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom. dicta eorum privilegia ſervari juxta formam confirmationis Cath. Maj.*

XIX. Che toglier ſi doveſſero gli arrendamenti de' ferri, acciaj, vomeri, e pece, permettendoſi a ciaſcuno contrattarne liberamente, con pagare i dovuti diritti al Fiſco, perche con tal commercio ne riſultava il pubblico vantaggio. Benvero non dovean pregiudicarſi quelle Città, Terre, o altri privilegiati, che immuni foſſero dal pagamento di tai diritti. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom., quod liceat omnibus immittere ferrum, & alia in præſenti capitulo contenta, dum tamen vendantur in Regiis Fundacis ſolito precio, ſolutiſque juribus Curiæ debitis, & conſuetis.*

XX. Si dimanda, che le Univerſità ſian ſoddisfatte di tutto il ſale attraſſato, e che i Commiſſarj delle Provincie dopo che abbian ricevuto il pagamento, far doveſſero le apoche alli Regj Fondachi, perche nel tempo dovuto conſegnaſſero il ſale alle Univerſità; e qualora ſi daſſe in arrendamento, e gli Arrendatori non ſoddisfaceſſero a queſto debito, reſtaſſe tenuto il Fiſco a pagarlo. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom., & ita mandat, ad quos ſpectat, quod det dictum ſal.*

XXI. Che le Terre demaniali, nelle quali per lo più riſiedono i Governatori, i Commiſſarj, ed altri addetti al ſervizio della Corte, a riguardo di tai peſi debbano

bano eſſer alleviate dall'alloggiamento de'ſoldati, e non trattarſi come le altre. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom.*

XXII. Che le Caſtella incorporate alle Città, e Terre demaniali debbano eſſere immuni dall'alloggio de' ſoldati. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom. habita informatione de allogiamentis opportune providere.*

XXIII. Che i Governatori, Uditori, ed altri Uffiziali non doveſſero fermarſi nelle caſe de' Baroni, che tengon la loro famiglia, ed appena per una ſera vi poteſſero di paſſaggio permanere nelle loro Terre, e nelle Baronie per due o tre giorni eſſendovi urgentiſſima cauſa, ſenza però recar diſpendio a' Popoli. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom. niſi juxta cauſa ſubſiſtente.*

XXV. Che continuar ſi doveſſe a procedere nella cauſa, che agitavaſi tra Gio: Antonio Caraffa, e Benedetto Furtado, ſenza impedirſene il corſo da veruna ſuperſeſſoria. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom., quod ſuper contentis in præſenti capitulo juſtitia miniſtretur.*

XXV. Comechè gli Arrendatori della Regia Corte ſia per abuſo, o per convenzione avuta ſi erano reſi eſenti di eſſer convenuti per le loro cauſe avanti i Governatori locali, e delle Provincie, ove eſercitavano i loro impieghi, onde grave danno recavaſi a'litiganti nell'eſſer coſtretti di venire nella Regia Camera a promuover le loro ragioni, ſi dimanda perciò, che tanto eſſi, come i loro Uffiziali nelle loro cauſe civili, criminali, o miſte poteſſero convenirſi avanti i Governatori Provinciali, men che quando foſſe Napoletano, ed abitaſſe nella Città. Si riſponde. *Placet ſuæ Ill. Dom., quod dictis Arrendatoribus, & eorum Officialibus ultra dietam a Civitate Neapoli extantibus, & commorantibus agnoſcant Officiales Regii locorum, & Provinciarum, exceptis cauſis concernentibus adminiſtrationes arrendamentorum, quo vero*

ad

ad præsentes Arrendatores, durantibus eorum arrendamentis, quia aliter est concordatum, Regia Camera Summariæ expediat provisiones ad id opportunas.

XXVI. Che i Commissarj, e i loro sostituti tener dovessero il giusto peso della Zecca da rinovarsi ogni anno, acciò si fosse potuto regolare il peso delle monete, che si riceveano per gli pagamenti fiscali senza gravarsi il Popolo. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom.*

XXVII. Si dimanda l'osservanza del *Capitolo* decretato dal Re Cattolico intorno a' Greci, ed Albanesi; perche abitassero nelle Terre murate a riguardo de' furti, che commettevano. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. servari dictum Capitulum juxta decretationem Cath. Maj.*

XXVIII. Che i Padroni degli erbaggi ordinarj fossero nella libertà di vendergli, cui sia loro in grado tanto ad uomini di Dogana, come fuora di essa senza impedimento degli Uffiziali della medesima. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom. cessante tamen necessitate Regiæ Dohanæ.*

XXIX. Che i Tribunali, suoi Uffiziali, e Mastrodàtti dovessero esser contenti della presentata del privilegio, che sarà ciascun Barone sopra tutti quei *Capitoli*, che l'occorrono, acciò non soggiaccia a maggior dispendio in ogni volta, che ne avesse bisogno. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom., dum tamen dicta privilegia remaneant registrata penes acta dictarum Curiarum.*

XXX. Comechè alcuni Governatori, e Uffiziali delle Provincie, quantunque avessero la notizia della giurisdizione di alcuni Baroni, ed Università demaniali, nondimeno per l'avidità del guadagno nel riceversi le presentate, e per attitar le cause s'ingerivano in esse, componendo anche gl'inquisiti, e i delinquenti con tanto pregiudizio, e col dispendio de' poveri; perciò si di-

 man-

manda ordinarsi, che laddove gli Uditori delle Provincie del Regno, e i loro Tribunali fossero intesi di tai giurisdizioni, e che apparisse dalle stesse querele, non dovessero procedere ad alcuna citazione, o inibizione, men che nel caso *querelæ retardatæ tantum, aut denegatæ justitiæ:* e quando fossero citati, non fossero tenuti di comparire, se non ne' cennati casi; e se per ventura procedessero o condennassero, dovessero soggiacere alla pena di oncie cento da applicarsi al Fisco, e per ciascuna copia di citazione, o ordine dovessero prendere non più che grana cinque. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom., quod dicti Officiales Regii in casibus non præmissis non citent, nec inibibeant; & casu quo legitime citati remittantur, pro citatione & litteris remissoriis solvantur tantummodo grana decem: & mandat sua Ill. Dom. quod Officiales prædicti sub pœna privationis suorum officiorum non audeant componere delinquentes pro uno & eodem delicto, nisi semel, & quod pro singulis copiis citationum, & mandatorum non solvantur, nisi grana quinque.*

XXXI. Si dimanda, che dagli Uditori Provinciali, e loro Tribunali *per indirectum* non sien pregiudicate, o annullate le giurisdizioni de' Baroni, onde dovesse ordinarsi, che ne' delitti criminali non potessero prevenire in pregiudizio di esse, e così anche per le Terre demaniali, men che nel caso *retardatæ, aut denegatæ justitiæ.* Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom., quod non fiant præventiones, nisi in casibus præmissis.*

XXXII. Che occorrendo farsi citazioni, o inibizioni dalle Udienze, e Governatori demaniali, non potessero prendere smoderato salario per la remissione delle scritture, e per altri atti, che far si dovessero, ma pagarsi non più di grana dieci: e trattandosi di composizioni, non dovessero componersi le stesse persone per la me-

medesima causa, ed altrimenti osservando, dovessero severamente punirsi, con esser tenuti all' interesse della Parte. Si risponde. *Placet suæ Ill. Dom., quod super supplicatis servetur decretatio facta in præcedenti trigesimo capitulo.*

XXXIII. Si espone, che alcune volte dagli Offiziali, e Tribunali del Regno, e specialmente dalla Vicaria si rimettevano le cause a i Baroni, ed alle Università demaniali colla comminazione, che frà 'l termine di dieci o quindici giorni, ò di un mese dovessero spedirle, altrimenti scorso questo termine, si fosse intesa la causa avocata al suo Tribunale. All' incontro commetteasi l'abuso, che tal causa quantunque decisa, o concordata, tuttoche non vi fosse istanza di Parte querelante, di nuovo spedivansi citazioni e inibitorie per far nuovo guadagno, il perche nascevane l'estorsione de' Popoli; per tanto si dimanda, che tai cause si dovessero semplicemente rimettere, e rimettendosi con comminazione, questa aver dovesse un termine conveniente, che non fosse meno di due mesi a tenor della *Costituzione*, e *Capitoli* del Regno; e passato questo termine, non si rinovi citazione senza nuova istanza della Parte querelante. Si risponde. *Placet suæ Ill., quod in remissionibus cum comminatione servetur dispositio juris Constitutionum & Capitulorum Regni.*

XXXIV. Si dimanda ordinarsi a' Mastrodatti della Vicaria, come delle Regie Udienze di non poter esigere, che un sol carlino per la remissione, pleggeria, e cassatura di querela, ancorche molti fossero i querelanti, per togliersi l'estorsione, che pativano i poveri litiganti. Si risponde. *Placet suæ Ill. Domin.*

XXXV. Si dimanda, che gli Uditori Provinciali, e i Governatori dovendo esaminar testimonj, che fos-

fero fuori della loro refidenza per qualunque caufa fi foffe, doveffero commetterne a' Maftrodatti l'efame, e volendoli efaminare con chiamargli preffo di loro, gli fi doveffero pagar le giornate, acciò non fian gravati fenza lor colpa. Si rifponde. *Placet fuæ Ill. Dominationi, quod non evocentur teftes a propriis laribus, nifi in cafibus in jure permiffis; & cafu quo in dictis cafibus permiffis fuerint evocati, fubminiftrentur eis expenfæ neceffariæ, prout jura difponunt.*

XXXVI. Si dimanda di nuovo concederfi il guidatico, e ficurtà per gli Vaffalli di S. M. Catt. tanto di Caftiglia, come de' Regni di Aragona; e del Principato di Catalogna sì per le perfone, che per gli loro effetti, come avea praticato Ferdinando I., e lo fteffo Re Cattolico, ed in vece della difdetta di fei mefi, far fi doveffe di un anno. Si rifponde. *Placet fuæ Ill. Dom. interponere partes fuas cum Cath. Majeftate fuper fupplicatis.*

XXXVII. Finalmente dimandafi, che col pagamento del donativo, che faceafi non s' intendeffero pregiudicati i privilegj, e le concedute immunità per gli pagamenti ordinarj, ed eftraordinarj, onde doveffe riputarfi come non fatto, quantunque effettivamente fi pagaffe. Si rifponde. *Placet Ill. Domin., quod pro folutione præfentis donativi nullum præjudicium fiat eorum privilegiis, fed illa remaneant illæfa.*

75. *Le grazie concedute furono le medefime altre volte accordate.*

Quefte tutte furono le grazie, che ricevettero i Napoletani dal Conte di Ripacorfa, che a caro prezzo fi pagarono; e quando toglier fe ne voleffero quelle, che dirette furono a foftener la giurifdizione de' Baroni, tutte le altre preffo a poco in un fafcio poner fi poffono, perche altro non contengono, fe non che una tediofa ripetizione di quanto prima non una, ma più vol-

volte dimandato erasi, ed ottenuto. Onde quei, che foggiarono i presentati *Capitoli*, rifletter poteano, che non conveniva chiedere di nuovo quello stesso, che altra volta dimandato fu, e poi conceduto. E qualora cominciando dalle prime accordate dal G. Capitano, e rinovate poi dal Re Cattolico stando in Segovia a richiesta degli Ambasciatori, le quali di nuovo confermolle mentre portossi in Napoli nel general Parlamento raunato in S. Lorenzo, osservavasi, che molte di esse non furono eseguite, inutile era il ripeterne la richiesta, poicche avuto avrebbono la riuscita medesima. Onde più sano consiglio stato sarebbe di fare il donativo al Re, da cui forse era più gradito, se scevero era di quella usura, sebbene senza frutto, con cui l'accompagnarono, giacche dovean credere, che lo stesso in appresso addivenir dovesse.

76. *Questa verità si dimostra colla seguente riflessione.*

E senza portarsi l'occhio più innanzi per le simiglianti *grazie* concedute di nuovo da' successori Regnanti, che vieppiù confermeranno la fatta riflessione, acciò questa sempre più vera si ravvisi, basterà per poco portar lo sguardo a' tempi più rimoti cominciando da quelli della Regina Giovanna II., sotto di cui furono compilati i *Riti*, senza andar più indietro col rammentare le *Costituzioni* de' Re Svevi, e le *leggi* degli altri Angioni, che alla cennata Regina precedettero. Di fatto nel *Rito LXXXIV.*, che comincia: *Item quod serventur omnia capitula*, si ordina l'osservanza delle *Costituzioni*, e di tutti i precedenti *Capitoli*, e questa *legge* bastava, che rinovata si fosse; ma nel *Capitolo XLIV.* delle *grazie* concedute da Ferdinando II., e nel LXIII, e LXV. di quelle fatte dal G. Capitano la stessa dimanda si ripete. Segno dunque era, che ite in obblio si fossero le ottenute *grazie*. Sotto il *tit. de salvo conducto*, & *mo-*

moratoria leggesi il *Rito CCXCVI.*, che comincia: *Nota, quod quando est concessus*, e 'l *Rito CCXCVII.*, che comincia: *Item quia judicia*, e con essi più provvidenze furono date sul punto delle supersessorie, o sian moratorie; e pure ne' *Capitoli* XXI., e XXXIII. delle *grazie* fatte dal Re Federico, nel *Cap.* XXXVII. di quelle del G. Capitano, nel LXIV., e LXV. di quelle di Ferdinando il Cattolico mentre era in Segovia, e nel *Cap.XIII.* di quelle fatte mentre era in Napoli le stesse cose si ripetono. Riguardo a' carcerati, e al modo di tenersi le carceri, e per quello dovesse esigersi da' loro custodi più cose si dispongono nel *Rito CCCIII.*, che comincia: *Item quod carcerarius*. Nel *Cap.XL.* delle *grazie* fatte da Ferdinando I. sotto la rubrica *de solutionibus indebitis a carcerariis non recipiendis*, che comincia: *Constitutionem moderantem*, che intendeva di una *Costituzione* del Normanno Guglielmo II., si dice lo stesso, come altresì nel *Capit.III.*delle ultime sue *grazie* accordate in Febbrajo del 1486., ma poi se ne ripetono le suppliche ne' *Capitoli* XLVIII., e LI. al Re Federico, e nel *Cap.LI.*al Re Ferdinando II. Per quello tocca all' importante punto del sindicato da darsi da quei, che amministran la giustizia, già fu tutto stabilito col *Rito CCXCV.* sotto il *tit.de sindicatu Officialium*, che incomincia: *Item quod quilibet Officialis*. Vi fu poi una espressa *grazia* fatta da Ferdinando I. nel 1466. (*a*), con cui si prescrive il sindicato per lo Reggente della Vicaria, per lo Capitano, Giudice del Grande Ammirante, e per ogni altro, che esercitasse alcuna carica, dovendosi mutare ogni anno, ed assistervi due Nobili della Città per Sindicatori. Dando poi norma a' Tribunali con più *Capitoli*, che

Edit-

(a) *Vol. di graz. pag. 14.*

Editti vengon chiamati, che impressi leggonsi dopo i *Riti* sotto il *tit. de modo procedendi in cauf. civilibus*, de' quali altrove si è parlato (*a*) nel *Cap. XXXVII.* di essi sotto il *tit. de Sindicatu Officialium*, anche questo sindicato in ogni anno s'inculca. Nel *Cap. VIII.* delle nuove *grazie* concedute nel 1486. dopo spenta la nota congiura de' Baroni, anche l' osservanza del sindicato si ripete coll' assistenza de' Commissarj destinati dal Re, e de' due Sindicatori, che la Città elegger dovea. Ed è a notarsi, che nel *Cap. XLIV.* stabilito fu, che in ogni mese gli Eletti dovessero rivedere tutta la famiglia armata, che dalla Vicaria si tiene per osservare, se sufficiente fosse, e se la stessa, per potersi a quella corrispondere la dovuta mercede; onde per tai Subalterni quasiche anche il sindicato fu stabilito.

77. *Il Sindicato degli Uffiziali tante volte richiesto, con moltissime grazie accordato.*

Di Alfonso II. non si parla, ma di Ferdinando II. suo figlio leggesi su questo punto la *grazia* nel *Cap. XIII.* Del Re Federico vi è il *Capitolo XVI.* e *XLII.* Il *Cap. LXI.* è del G. Capitano. Ferdinando il Cattolico ripetè lo stesso mentre era in Segovia nel *Capitolo LXVI.*, e venuto in Napoli ne' *Capitoli X.* e *LX.*, e finalmente lo stesso leggesi nel *Cap. VI.* delle *grazie* fatte dal Conte di Ripacorsa. Or veggasi come inutilmente assordavansi i Principi per impetrar *grazie* tante volte ottenute.

78. *Grazie per darsi gli offizj, o benefizj a'Regnicoli sovente dimandate, ed ottenute.*

Lo stesso può dirsi, che addivenuto sia per gli offizj, e per gli benefizj. I Napoletani, e non fuor di ragione, furon sempre gelosi su questo punto, e di male occhio guardavano, e soffrivano a malincuore quei stranieri, che nella Città, e nel Regno occupavan quelle cariche, che essi dissimpegnar poteano, e che le rendi-

(a) *Ist. delle leg. e Mag. to. 4. lib. 20. pag. 464.*

dite de' beni Ecclesiastici delle Chiese fondate, e dotate per la pietà de' loro maggiori andasse a colare negli altrui dominj. Le parole, colle quali si espressero nella supplica data a Ferdinando I. furon queste. *Attentoche quando li Vaxalli di sua Maestà sono ricchi, tutto reverte in utile, e fama de sua Maestà perpetua*. Potente fu questo motivo, ed efficace, perche il Re nel 1480. questa *grazia* accordasse, la quale fu la prima in ordine alle altre, che furon dimandate (a). Ferdinando II. ebbe la stessa richiesta nel *Capitolo* IV. e rispose, come si rapportò. *Placet Reg. Maj. atque eo libentius, quod Majestas sua decrevit benemeritos regnicolas, & subditos suos prosequi non solum officiis, verum etiam beneficiis, honoribus, & regalibus munificentiis*. Federico nel *Capitolo VII.* l'accordò per gli offizj. Il G.Capitano ne' *Capitoli XXIV.* e *XXV.* fe lo stesso; ma per gli benefizj rispose: *de beneficiis autem interponet partes suas cum iis, ad quos spectat*. Ferdinando il Cattolico nel *Capitolo XXV.* e *XXVI.* della supplica datagli da' nostri Ambasciatori in Segovia anche benignamente rispose loro. *Placet Domino Regi providere Neapolitanis, & aliis regnicolis idoneis, & sufficientibus de dictis officiis; de beneficiis autem interponet partes suas cum summo Pontifice, & ita faciet, & quod omnes cives Neapolitani, & regnicolæ erant contenti*. E per quello si attiene agli offizj, questo Re ritrovandosi in Napoli alla stessa dimanda replicatagli nel *Capitolo IV.* e *V.* semplicemente rispose. *Placet Reg. Maj.*

79. *I benefizj si debbono conferire a' Nazionali.*

Questa *grazia* però di doversi conferire i benefizj a' Nazionali fermata si vide nel nostro secolo in tempo dell'Imperator Carlo VI., come dirassi a suo luogo, e da'

(a) *Vol. di graz. pag.* 1. *a* t.

da' Miniftri Regj tutta la diligenza vien praticata, perche si mantenga nella sua osservanza. E per vero dire, giustizia meriterebbe appellarsi, e non già *grazia*, perciocchè lo stesso diritto della natura ne sembra, che insinui questa tal preferenza, la quale adottata viene dalla medesima Romana Cancellaria. Conciosiachè formatesene le prime regole dal Pontefice Giovanni XXII., e indi accresciute in numero maggiore prima da Nicolò V., e poi da Innocenzio VIII. (a), in una di esse determinato fu, che nelle provisse de' benefizj, *cæteris paribus* preferito fosse *oriundus non oriundo*, & *Diæcesanus non Diocesano* (b), e così di pari per gli offizj dietro la stessa regola camminar si dovrebbe.

zionali, e questa grazia tuttavia è nella sua osservanza.

80. *Grazie bene spesso accordate su di ciò, che per giustizia conveniva farsi.*

Quando dunque al vaglio porre si volessero tanto le rammentate *grazie*, come quelle, che nell' ulterior cammino di questa Storia saran rapportate, si osserverà, che con poca accortezza dimandavasi per *grazia* eseguirsi quello, che o per legge erasi già determinato, senza che vi si fosse dal Principe espressamente derogato, o che pure per giustizia accordar si dovea. Or questa non meritava, che mercenaria si fosse resa per mezzo de' donativi, poicchè la Maestà del Regnante ne restava non poco oltraggiata. Infelice adunque fu quel tempo, in cui distinguer non sapeasi il divario, che tra la giustizia, e la *grazia* si frappone. La prima esser dee il principale obbjetto di ogni religioso Principe, e non poco la sua gloria si offenderebbe, se per alcun prezzo i suoi sudditi ottener la dovessero. La seconda per contrario dalla sua potestà tutta dimana. Il rimettere a taluno un capital delitto, il perdonarlo per sua clemenza di un

Dd fallo

(a) *Kokhier epist. dedicat. in comment. ad regul. Cancell.*
(b) *Ib. in comm. in reg. 15. Innoc. VIII. quæ est XVI. Pauli V.*

fallo commesso, assolverlo da qualche debito, sollevarlo da qualche tributo, distinguerlo con qualche esenzione, prorogargli, e concedergli alcuna giurisdizione, e simiglianti cose, son propriamente quelle *grazie*, le quali serbate essendo nel solo tesoro del Principato, impetrar si dovevano; ed ottenute poi meritavano esser giustamente ricompensate cogli offerti donativi. E per farla breve, formati tra gli altri si videro tanti *Capitoli* in cercar *grazie*, per darci una norma, come i carcerati custodir si dovessero: e pur bastava chieder per giustizia eseguirsi ciò, che dall' Imperator *Giustiniano* ne fu determinato con suo *Rescritto*, che leggesi nel *Codice* sotto il titolo *de custodia reorum*: e nel *Teodosiano* sotto lo stesso *titolo* erudito comento si ritrova sulla medesima *legge*, ove si ha, qual sia l' obbligo di quei, che chiamansi *stratores reorum*, che noi sotto il nome di custodi de'rei spieghiamo. E finalmente anche furon dello stesso carato tante altre dimande, le quali rapportate si sono, che abusivamente si esposero colla divisa di *grazie*, quandochè quei Sovrani più piacere ne avrebbono inteso, se ne' termini di giustizia richieste si fossero.

81.
Il Conte di Ripacorsa comincia il suo governo nell' anno 1507.

Queste adunque furon tutte le *grazie*, che in diversi tempi a' Napoletani si concedettero sotto il governo di Ferdinando il Cattolico, cominciando dal G.Capitano fino a D.Giovanni di Aragona Conte di Ripacorsa. Questo Vicerè cominciò il suo governo a' 5.Giugno del 1507. (*a*), e nel 1509. mentre che ancor ei governava, giunse in Napoli la notizia della conchiusa lega nella Città di Cambrai tra'l Pontefice Giulio II., l'Imperatore, i Re di Spagna, e di Francia contro i Veneziani; onde non aspettando ei altro più propizio tempo, riunito avendo la mi-

(a) *Parrino Teatro de' Vic. tom.* 1. *pag.* 49.

miglior milizia che poteſſe, a' 29. Maggio incamminoſſi per la Puglia con 23. pezzi di cannone, e ſollecitamente ricuperò Trani, Mola, Monopoli, Polignano, Brindiſi, e Otranto, Piazze tutte, che dalla parte dell'Adriatico mare poſſedevano i Veneziani nel noſtro Regno.

82. *Il Conte di Ripacorſa parte da Napoli a' 8. Ottobre del 1509., e vi laſcia diverſi provvedimenti.*

Poco altro tempo poi ſi trattenne quivi, poichè partinne a' 8. del ſeguente Ottobre, non avendo durato il ſuo governo più che anni due e meſi quattro. Promulgò ei alcuni ſavj provvedimenti, che a ſuo luogo ſi eſporranno; ma indicibile può dirſi, che ſtata foſſe la ſua cura nell' applicarſi per l'abbondanza della Città, e nel ſollievo de' Cittadini, cui inteſo fu con iſtabilire alquante provvide *leggi*, che indi chiamate furono *Capitoli del ben vivere*, e prudenti furon queſte a ſegno, che le ſtraniere Nazioni non iſdegnarono di farne uſo preſſo di loro.

83. *Capitoli detti del ben vivere fatti in tempo del di lui governo.*

Traſcritte eſſe ſono nel volume de' noſtri *Privilegi* (a), e non rincreſcerà al lettore di averne il ſuo epilogo, perche oſſervar poſſa la polizia della noſtra Città di quanto mutata ſia da quel tempo fin oggi.

84. *Per gli Panettieri.*

Si ordinò in primo luogo, che i Panettieri non poteſſero vender pane di qualunque ſorte, ſe prima non vi ſi foſſe dato il giuſto prezzo, che ſecondo il parlar di quella ſtagione, *aſſiſa* veniva appellata. Eſſer dovea di quel peſo, che con queſta *aſſiſa* ſarebbeſi aſſegnato ſotto la pena a' traſgreſſori di uno Auguſtale (b) per la pri-

Dd 2 ma

(a) *Pag.* 70.

(b) Queſta moneta chiamata *Auguſtale*, coniata fu in tempo de' Svevi. Federico II. la fe di oro, ed avea il valore di uno ſcudo, e riſpondeva a carlini quindici della noſtra moneta di argento, o per la quarta parte dell' oncia di oro, come rapportaſi da *Riccardo di S. Germano in Cronicon an.* 1223. Il ſuo impronto era di un' Aquila da una parte colle lettere, *Federicus*, e dall'altra ſcolpito eravi *Cæſar Auguſtus Imperator Romanorum*. Veggaſi l' *Abbate Troyli* nella ſua Storia

to.

ma volta, per la feconda di un Auguftale, e di tener chiufa la bottega per un mefe, e la terza di effere esfpofto al pubblico ludibrio, e privato indi perpetuamente del fuo offizio.

Ogni Panettiere tener dovea mercato con un certo fegno il pane, ed eziandio una tavoletta affiffa alla porta, in cui dovea effervi notato, qual' era l' *affifa* data al pane, che vendeva, qual prezzo doveffe efigere dal Cittadino, e fotto qual pena.

Doveffe da effi in ogni giorno farfi il competente pane; e mancando, pagar doveano la pena di mezzo Auguftale; men che quando ragionevole ftato foffe l'impedimento.

Quefta *affifa* del pane crefcer dovea, e mancare, a proporzion che avanzava o diminuiva per un tarì per *coccina* il prezzo della farina nel Mercato, e quello del grano; quindi fi ordina, che colui, il quale tenea la ftatera alla Dogana della farina, laddove tal prezzo fi alteraffe, o diminuiffe, dar ne dovea la notizia agli Eletti, o al Giuftiziere, o a' loro dipendenti, o fian fubalterni fotto la pena di un Auguftale, acciò fi foffe potuto provvedere al pubblico utile.

Quando il cofto della farina alterato foffe da cinque carlini in su per ogni tomolo per cagion di guerra, o di careftia, fpecialmente fe la ricolta non foffe ftata ubertofa, in quefto cafo vietato era il lavoro de' taralli, fofamelli, zeppole, maccaroni, vermicelli, ed altra pafta fina, men che nella neceffità, che ve ne foffe per gl'infermi, e ciò fotto la pena di mezzo Auguftale per la prima volta, la feconda di un Auguftale, e la terza

to. 4. par. 3. §. 7., che fa una differtazione fulle monete del noftro Regno.

za della privazion perpetua dell' esercizio.

Il Panettiere, che facea il pane per venderlo secondo l' *assisa*, non dovea dalla farina trarne il fiore, con poi darlo, o vendere a' Panettieri, o ad altre persone, ma il pane esser dovea fatto con tutta la farina, acciò fosse bello, buono, e cotto, senza togliersi il fiore, senza poter comperare *reddito* da veruno sotto la pena contenuta nel primo *Capitolo*.

Sotto questa medesima pena era a tutti vietato il tener molino a sua istanza, o tenerci sua persona, dovendo sol fare l' esercizio di Panettieri, non permettendosi loro di tenere in casa, o altrove, che una botte di brenna.

Niun Panettiere potea comperar farina, o farla comperare al mercato prima dello stabilito tempo, ovvero, che sia ordinata sotto la pena di un Augustale per ciascuna volta.

Così parimenti era loro vietato di andare ove vendeasi la farina, o dove fossero le carra di essa, o farci andare altri per loro conto, finche non fosse sonata nel mezzo di la campana, la quale dava il permesso di poterla comperare ognuno a suo piacere da quel tempo in avanti, sotto la pena contenuta nel primo *Capitolo* (a).

Tai furono i prudentissimi provvedimenti dati dal Conte di Ripacorsa per lo sollievo del nostro Pubblico, e se meritano eseguirsi, o ponergli in obblio, lascio che altri lo dicono, mentre passo a mentovar quei, che a' Macellaj si appartengono.

85. *Per gli Macellaj.*

Vietato vien loro di vender carne di qualunque sorte senza che vi si fosse data l'*assisa*, nè più di essa: ne do-

(a) Intorno al comperare avanti la campana *V. Afflict. in c.* 1. §. *post Natale n.* 5. *de pace tenenda*, & *Bott. in dec.* 196. *n.* 6. *in fin.*

dovea separarsi la testa dell' animale ucciso dal suo corpo, laddove varie fossero le *assise*, se prima non si osservasse dall' Offiziale, e poi potea vendersi con quell' *assisa*, che farebbesi da costui determinata, sotto la pena di un mezzo Augustale la prima volta, la seconda di un Augustale, e tener il Macello chiuso per un mese, e la terza di esponersi al pubblico ludibrio, e della perpetua privazione del suo esercizio.

Niun Macellajo vender potea due sorti di carni per una, dovendola tenere esposta sul macello, affinche si osservasse dall' Offiziale. Nè dovea tenerla dentro, ma in pubblico, nè tagliarla innanzi giorno, acciò si fosse veduta, e posta l' *assisa* dal Catapano, o sia dal provveditore sotto la suddetta pena.

Vender non si dovea carne corrotta, nè una per un' altra, nè quella, che serbata erasi per lo seguente giorno, e ciò dal tempo di Pasqua in avanti per tutto il mese di Ottobre, senza darsene notizia a colui, che volesse comperarla, e ciò sotto la stessa pena.

Niun Macellajo tener potea la rete sopra il quarto dell' animale ucciso, men che quando fossero vitelli, o castrati, sotto la stessa pena.

La carne di vacca, gengo, bove, vitello, e di ogni altro animale, che scorticavasi non dovea gonfiarsi co' mantici, o colla bocca, nè tenerne i piedi, eccettuandone i vitelli lattanti, sotto la pena di mezzo augustale per la prima volta, la seconda di perder la carne, e la terza di esser esposto al pubblico ludibrio.

Che il Macellajo tener dovesse le carni di bue, e di vacca, ma con differenti *assise*, e non venderle confuse, acciò non fossero frodati i comperatori, e ciò sotto la stessa pena.

Che colui, che tiene il vitello mostrato, tener non po-

poteſſe il vitello, e così per contrario ſotto la ſteſſa pena.

86. *Per gli Salcicciaj.*

Quì terminano i provvedimenti dati per gli Macellaj, e sieguono gli altri per gli Salcicciaj, onde ſtabilito fu, che coloro, che faceſſero ſalciccie, comperar non poteſſero carne di porco nel giorno del mercato in Napoli, o nel ſuo diſtretto, ſe non quanto foſſe baſtevole per far quelle delle loro botteghe in ogni mercato, ed innanzi di eſſe tener doveano le teſte de' porci uccisi, come altresì i piedi, lingue, fegati, reti, polmoni, cuori, e ventri, vendendogli a chiunque voleſſe comperargli, e ſotto la ſteſſa pena.

87. *Per li Buccieri.*

Che nelle Buccerie, e Macelli, ove vendeaſi la carne, non ſi vendeſſero merci, eccetto il fegato, e la trippa, e ne' luoghi ſoliti, e non altrimenti ſotto la ſteſſa pena.

Che non doveſſe darſi giunta alla carne, ſe non che della ſteſſa qualità di quella, che ſi compera, con eſſer conveniente a ragione di mezzo quarto a rotolo, e ſotto la ſteſſa pena.

Che quei, i quali vendeſſero carne groſſa, non doveſſero tenerne altra ſotto la ſteſſa pena, ma poteſſero vendere quella di vitello nello ſteſſo giorno, quando aveſſero differente *aſſiſa*.

Che non poteſſero venderſi carni di animali, che foſſero ſtati uccisi nelle mandre della Città di Napoli, ma doveſſero quelle ſmaltirſi al picciolo ponte del Mercato, non già a peſo, ma a pezzo, come era ſtato ſolito, ſotto la ſteſſa pena.

Che doveſſe toglierſi la polpa dall' oſſo maſtro, e queſto venderſi col gambone della coſcia di dietro ad occhio, e non a peſo, ed il gambone ſia intero colla ſua polpa, ed altresì i gamboni di avanti, così anche ven-

vender si dovessero, ed eziandio le locine, i capocolli colle milze sotto la stessa pena.

Che niuno Bucciere nel giorno di mercato uscir potesse fuori della Città a comperare animali nel tenimento di Napoli sotto la stessa pena.

Così anche niun Bucciere o Polliere vender dovesse aini corderi, a segno che non si vendano per capretti sotto la stessa pena.

Che niun Macellajo tener potesse nascosta la carne con serbarla a qualche particolar persona, dovendo esponerla al pubblico per chiunque la dimandasse, men che quando servisse per lo Re, Vicerè, o persone Reali sotto la pena di un Augustale per volta.

88. *Per gli Bottegaj, Fruttaroli, ed Erbaroli.*

Per gli Bottegaj, Fruttaroli, ed Erbaroli date furon le seguenti provvidenze, poicchè fu ordinato, che tener non potessero in Bottega tonnina, formagio, lardo, candele, olio, carne salata, salciccie, o altre cose immonde, ma solo frutti, ed erbe; e quei, che le tenessero, e vendessero, non potessero tenere, e vendere frutti, erbe, ed altre somiglianti cose, come neppure il pane, sotto la pena di mezzo Augustale la prima volta, la seconda di tener la bottega serrata per un mese, e la terza di esser perpetuamente privati dell'esercizio.

89. *Per gli venditori di tonnina, ed altri salumi.*

Per quanto tocca alla vendita della tonnina, dovea questa farsi in una bilancia forata, e prima di pesarsi doveasi quella lavare ogni volta in un vaso d'acqua da tenersi vicino, acciò si vendesse netta, dopo esserne colata l'acqua e'l sale, a rotolo, e mezzo rotolo, separandosi la grascia dalla magra, e secondo l' *assisa*, che si sarebbe posta dall'Officiale per non esser fraudati i compratori, sotto la pena di un Augustale, e tener serrata la bottega, e la terza di essere esposto al pubblico ludibrio, e privato dell'esercizio.

La

La tonnina, sarde, alici salate non potean vendersi, se prima non ricevevan l'*assisa* dall' Offiziale; e quando la tonnina fosse scalfata, cioè di deterior qualità, dovea vendersi ad occhio, e a vil prezzo nel picciol Ponte del Mercato, e così ogni altra salsuma sotto la pena contenuta nel precedente *Capitolo*.

Intorno a' Bottegaj, che tengon frutti, ne veniva loro vietato il farne la scelta, ma dovean vendergli mischiati, come li compravano, e secondo l'*assisa* che riceverebbono, sotto l'anzidetta pena. Doveano anche tenergli esposti, e non celati sotto la stessa pena.

90. *Per gli Bottegaj.*

Per gli Bottegaj, ed Erbaroli fu provveduto, che non potessero vendere erbe nelle loro botteghe, se non che due mazzi per un denaro, e non venderle a mazzi ligati per un tornese, se pur non sieno rape, pastenache grosse, e broccoli spicati, i quali vender si dovessero senza frondi. Se però l'erbe per la cattiva stagione avranno maggior prezzo, onde non potessero vendersi per un cavallo (sesta parte del tornese) potessero dispensarsi a denaro (cioè a tre cavalli) sotto la pena di tarì tre e mezzo la prima volta, la seconda di tener serrata la bottega per un mese, e la terza della perpetua privazion dell' esercizio.

91. *Per gli Erbaroli.*

Anche era vietato d'introdurre nelle loro botteghe i mazzi grossi, chiamati *libre* dagli Ortolani, come altresì di tener giunghi sotto la pena di tarì tre e mezzo la prima volta, la seconda di tener serrata la bottega per sette mesi, e la terza di esser privati in perpetuo dell' esercizio.

Non poteansi ricevere, comperare, e vendere frutta di qualunque stagione, che non fossero stati maturi, e ben fatti, senza farsene scelta, e vendergli a sportella, ma a peso sotto la pena di mezzo Augustale la prima

92. *Per gli Fruttaroli.*

Ee

ma volta, la seconda di tener serrata la bottega per un mese, e la terza della privazion dell' offizio in perpetuo.

Niun Fruttarolo, o Recattiere comperar dovea, o far comperare nocelle, castagne, miglio, ed ogni altra sorte di legumi nel giorno di Domenica, e neppure ne' giorni di Lunedì, e Venerdì di mercato fino all'ora di nona la sera dopo sonata la campana, il cui segno dava la libertà di poter comperare, sotto la pena dianzi detta.

Neppure tener poteansi in bottega nello stesso giorno frutti di una stessa sorte con differente *assisa*, sotto la stessa pena.

Quei che venivano a vendere in Napoli frutti tanto secchi, che verdi, ed ogni altra sorta di vettovaglia da potersi cibare, non dovean ricevere *assisa*, facendo a loro arbitrio la vendita, ma questa far si doveva a misura, e non a peso. Se però per tutta la giornata non l'avessero smaltito, non poteano darne l'avanzo a conservarlo; e dandolo, lo perdevano, e colui che lo riceveva ne pagava il valore.

Si accorda la libertà a qualunque di andar vendendo frutti, ed altro da mangiare per le terre, e specialmente agli Ortolani, e Massari della Città con bestie, e senza di esse, ad occhio, a misura, e a peso, ma vendendo a peso, non dovea eccedersi l'*assisa*, meno che nel tempo di peste, e 'l controventore cadeva nella pena di mezzo Augustale per volta.

Niun Fruttarolo comperar potea verdure, foglia, o frutti, o altra cosa negli Orti fuora le Porte della Città, sotto la pena di un augustale la prima volta, la seconda di un Augustale, e tener serrata la bottega, e la terza di esser posto alla vergogna, e privato in perpetuo dell' esercizio.

Le

Le merangole, carcioffi, quaglie, ed uccelli vivi, granate, ed altre frutta, che conservar si potessero per due o tre giorni, quando fossero trapassati per mare, vender si doveano sulla barca appoggiata sul lido senza riponersi in alcun magazzino, o darsi a' recattieri, se non dopo quattro ore, che giunta fosse alla marina; e laddove arrivasse di notte, anche attender doveansi le quattro ore del giorno, e subito che arrivava, cominciar dovea a vendere a chiunque per proprio uso; ed altrimenti facendosi, si perdesse la roba.

93. Per gli Recattieri.

Vietato era poi a' Bottegaj recattieri, ed a chiunque altro, che volesse rivenderla, il comperarla in altra guisa, come sopra fu detto, e sotto la stessa pena.

A' Bottegaj, e Recattieri neppure era permesso comperar legna, paglia, fieno, o erba, se non dopo passato il mezzo giorno; e così nè anche comperar poteano erbaggi, ed altre cose appartenenti al loro esercizio fuori della Città nel suo territorio sotto la stessa pena.

Le legna onde compongonsi le sarcine esser doveano tonde, e lunghe quattro palmi, e dovean vendersi non più di un grano sotto la pena di mezzo Augustale la prima volta, la seconda di tener chiusa la bottega per un mese, e la terza di esser privato dell'esercizio.

94. Per gli venditori di vino.

Tutti quei, che portavano vino a vendere in Napoli lungi da ogni frode esser quello dovea, e non mescolato col guasto, bollito, o acquato sotto la pena di un oncia; onde solo nel Mercato potea vendersi, e non già nella marina o altrove, e neppure riponersi in magazzeno, o altro luogo coperto sotto la pena di perder il vino.

95. Per gli Pescivendoli.

Niun Pescatore vender potea pesce in grosso, o a minuto dentro, o fuora la Città di Napoli, ma tutto dovea portarlo alla pietra del pesce, e poi venderlo se-

condo l'*assisa* che avrebbe ricevuto, senza permettersi altrove tal gabella sotto la pena contenuta nel primo *Capitolo*, in cui incorrer dovea tanto il Gabelloto, come il venditore del pesce.

Quei poi, che portassero pesce per mare non poteano prendere altra terra, se non quella della pietra del pesce, men che quando nol permettesse il cattivo tempo: nel qual caso dovean provarlo con attestati di uomini degni di fede; e portandosi pesce con some, anche dovea scaricarsi alla stessa pietra, sotto la pena di perdere il pesce la prima volta, e la seconda di perdere il pesce, e la bestia, o la barca, la quale dovea bruciarsi.

Quei che portavano il pesce salato, doveano essi venderlo per l'*assisa*, che riceveva, e niun recattiere o pescivendolo potea comperar pesce fresco per rivenderlo, ma vender lo doveano secondo la ricevuta *assisa* sotto la pena di un Augustale la prima volta, e la seconda di perdere il pesce, e di esser posto alla vergogna.

Tutti coloro sì Cittadini, che Forestieri, che da fuora portavan pesce nella Città non potean venderlo nel territorio di Napoli a' Tavernari, nè altrove, ma solo alla pietra del pesce coll' *assisa*, che ivi avrebbe ricevuta, sotto la stessa pena.

Niuno potea andare a comperar pesce ne' Sciabecchi in territorio di Napoli sotto la pena di un Augustale, e se fossero stati recattieri o Tavernari sotto la pena di un Augustale la prima volta, la seconda di tener la bottega, o la taverna serrata per un mese, e la terza di esser posto alla vergogna, e privato in perpetuo del suo offizio; e lo stesso ordinato era a' Sciabeccaj sotto la stessa pena di non poter vendere, che alla pietra del pesce.

Era

Era vietato ponere in pegno il pesce per rivenderlo ad altri, ma dovea tenersi, e vendersi pubblicamente a chiunque nella pietra del pesce secondo l' *assisa*, che avrebbe ricevuto di giorno, e non di notte sotto la stessa pena.

Riguardo a' Tavernari più cose furono ordinate, e principalmente, che dovessero vendere il pane, che fosse di giusto peso, nè vender questo non cotto sì di notte, come di giorno, nè di soppiatto, o sia in pubblico sotto la pena contenuta nel primo *Capitolo*.

95. *Per gli Tavernari.*

Vietato era loro il comperar pesce sì di giorno, che di notte sì fuora, che dentro Napoli, e nel tenimento della Città, men che nell' ora destinata nelli *Capitoli* della Città, e comperarlo nella pietra in questo modo, cioè nel giorno di digiuno all' ora di festa, e all' ora di terza, quando non si digiunava sotto l' anzidetta pena.

Niuno vender potea pesce ad occhio, ma a peso, nè accomodarlo con frode ponendo i grossi, e i freschi sopra, e li piccioli, e i maturi sotto, e neppure lavargli sotto la stessa pena.

Niuno venditor di pesce tener potea magazzeno, o bottega alla pietra del pesce, nè ivi vicino nelle botteghe altrui nascosto, ma tutto vender si dovea pubblicamente alla pietra secondo l' *assisa* sotto la stessa pena.

Coloro, che vendeano robe a peso, non doveano tenere il peso nelle bilancie, ma doveano accomodarle avanti i comperatori prima di cominciare a pesare sotto la pena contenuta nel primo *Capitolo*.

97. *Per gli venditori con bilancia.*

Per lo formaggio fresco, dovea questo vendersi secondo l' *assisa* postagli dall' Officiale sotto la pena di perderlo la prima volta, come è detto nel primo *Capitolo*.

98. *Per gli venditori di formaggio.*

I pic-

I piccioli cascicavalli non poteano venderfi ad occhio nella Città di Napoli, ma giusta l' *assisa* ricevuta dall' Offiziale, e sotto la predetta pena.

99. *Per gli Pollieri.*

I venditori di pollame, o recattieri non poteano andare, o inviare altri per conto loro nel giorno di mercato a comperar polli, capretti, porcelli, le picciole oche, o altra cosa di grascia, se non dopo sonata la campana di mezzo dì, senza aver dato caparra in alcun luogo sì dentro, che fuora la Città, e suo distretto sotta la pena di un Augustale la prima volta, la seconda di esser posto alla vergogna, e la terza della privazion dell' esercizio.

100. *Per gli Salsicciaj.*

In quanto a' Salcicciai dovean essi ponere nelle salciccie la carne di tutto il porco intero, sì della grascia, che della magra, e venderla a peso secondo la ricevuta *assisa*, nè permetteasi vendere la carne del porco a peso, ma farne salciccie, men che la insogna, la quale poteasi vendere sana, fragida, o liquefatta sotto la cennata pena.

Non poteasi ponere nelle salciccie altra carne, che di porco, e quello che faceale di porco non dovea tenerla di scofra, e così al contrario; e quello, che teneale di scofra dovea manifestarla con tener la tavoletta appesa, in cui dovea esser notato il prezzo, e la loro qualità, senza venderfi ad occhio o a palmo, e solo a peso, e coll'*assisa*, sotto la pena contenuta nel primo *Capitolo*.

Le candele di sego far si doveano di bombace nuova assoluta, con essere netto e non mescolato con insogna o grascio di porco, e di giusto peso della libra, con venderfi secòndo l'*assisa* posta dall'Offiziale sotto l' anzidetta pena.

I Mo-

101. *Per gli Molinari.*

I Molinari sì dentro, che fuori la Città di Napoli dovean macinare secondo l'*assisa*, che riceveano, senza commettere frode veruna sì nel grano, come nella farina, la quale dovean tenerla sopra legname, in luogo alto, almeno due palmi da terra, sotto la pena di un' Augustale la prima volta, la seconda di un' Augustale, e tenere un mese serrato il molino, e la terza di esser posto alla vergogna, e perpetuamente privato di simigliante esercizio.

Di più veniva loro vietato il vender farina al Panettiere, o ad altra persona, dovendo tenere una sola stadera mercata dalla Zecca sotto la stessa pena.

Inoltre stabilito fu, che prendendo a fitto i Molini, dar dovessero pleggeria di dar conto de i grani, che loro davansi a macinare, e quella dovea prendersi nella Corte della Zecca sotto la pena di quattro oncie, con darsene la notizia agli Eletti della Città, e facendosi il contrario, incorrevasi nella stessa pena.

102. *Per gli venditori di lino.*

Per quei, che portavano lino al Mercato di Napoli dovean venderlo ne' destinati giorni di esso avanti la Croce della Chiesa del Garmine, ed in questo tempo non poteano i recattieri vendere il loro lino, e neppure comperarlo sotto la pena di un'Augustale la prima volta, la seconda di perder la mercanzia, e la terza di esser posto alla vergogna.

Il lino cittadino vender non poteasi mischiato col forastiere in un medesimo fascio, senza neppure metterci il lino malamente spatolato, sotto la pena contenuta in questo precedente *Capitolo*, in cui incorreva anche il recattiere, o colui, che ne facea i fasci, se pesar lo volessero, poicchè al pesatore pagar doveasi non più di un denaro per decina.

Vie-

103. *Per gli venditori degli animali.*

Vietato anch' era a chiunque di comperar animali vivi quadrupedi per uso di cibarsi, per poi rivendergli ad altri nelle pertinenze di Napoli; ma colui, che gli comperava, dovea tagliargli, e vendergli, eccettuandone gli animali magri, i quali da tutti comperar si poteano per impinguargli, e vendergli nella Città di Napoli, e ciò sotto la pena di un'oncia per volta.

104. *Per gli venditori di legna.*

Le legna, che venivano in Napoli, non potean comperarsi da' recattieri, e accatastarle, per poi rivenderle; come neppure permetteasi il rifar la paglia, l'erba, il fieno, ed ogn'altra cosa, che venisse nella loro bottega, per rivenderla, ma vender si dovea, siccome si fosse condotta, sotto la pena di un'Augustale la prima volta, la seconda di perder la mercanzia, e tener serrata la bottega un mese, e la terza di esser privato dell'esercizio.

Sotto la stessa pena anche vietato era a' Fruttaroli di ricever nella loro bottega i fichi maturati coll'olio, per poi vendergli.

105. *Per le Calcara, Bagni, e Fornaci.*

A quei poi, che tengon Calcare, Bagni, Fornaci per cuocer vetri, e crete, non permetteasi di accatastar legna, se non quando necessarie fossero per lo loro uso, senza andare, o mandare a comperarle fuori la porta di Napoli prima di mezzo dì, sotto la stessa pena.

106. *Per quello, che permetteasi conservare ne' Magazzeni.*

Vietato anch' era ad ogni Cittadino, ed abitante in Napoli di qualunque stato, o condizione si fosse, di riponer ne' suoi magazzeni fieno, paglia, orzo, legna, o altra cosa appartenente alla grascia di Napoli, per poi rivenderla, ma soltanto quello, che bisognasse per uso di sua casa, men però, che quei, i quali le comperano per venderle nelle loro botteghe, secondo l' *assisa*, che si sarebbe imposta, sotto la pena di un'Augustale la prima volta, e la seconda di perder la mercanzia.

Non

Non permetteasi praticar violenza alcuna à coloro, che portassero grascia, e mercanzia, per venderla in Napoli, poicche andar doveano ne' luoghi a ciò destinati, incorrendosi da' controvenienti nella pena di un' oncia per volta.

107. *Si vieta ogni violenza a' venditori della grascia.*

Coloro, che tener volessero magazzeno d' olio in Napoli, comperar non poteano quello, che vi si conduceva per la grascia della Città tanto in Dogana, che nel tenimento di Napoli, per venti miglia intorno; e permesso era al solo Cittadino, ed abitante nella Città il comperar l'olio per proprio uso in Dogana; come altresì a' Pizzicaroli, che lo prendessero, per poi rivenderlo a minuto nelle loro botteghe; ed in questo secondo caso permetteasi loro di comperarne non più di quindeci staja per volta, o meno sotto la pena di un' Augustale la prima volta, la seconda di un'Augustale, e di tener per un mese la bottega serrata, e la terza di esser posti alla vergogna, e privati dell' esercizio in perpetuo. Ciò però intendeasi per gli Bottegaj, poicche gli altri incorrevan solo nella pena della perdita dell' olio.

108. *Per gli venditori dell' olio.*

Vietato era a chiunque trasportasse la farina con animali, o in altra guisa, di avvicinarsi alle carra di essa, o al luogo, ove quella vendevasi, se non quando fosse stato chiamato per condurla da quei, che la comperavano; e quando chiamati fossero, astener doveansi di corrompere il venditor della farina a richiesta di qualunque persona, sotto la pena di un' Augustale la prima volta, la seconda di esser posto alla vergogna, e la terza di esser perpetuamente privato di tal' esercizio.

109. *Come la farina dovea vendersi.*

Nel comperarsi, e vendersi il vino, che veniva nel Mercato di Napoli, non dovea frapponersi verun Senzale, permettendosi a chiunque lo portasse, di ponerci esso stesso la cannella, o farla ponere da altri,

110. *Come comperarsi, e vendersi il vino.*

 che

che fosse di suo piacere, ma senza pagarsi cosa veruna.

A' Recattieri vietato anch'era il far magazzeno di vino latino sì dentro, che fuora la Città, suoi Casali, e Territorj: e quei, che l'avessero comperato, dovean portarlo a vendere nello stesso anno, e non avendolo potuto condurre, o vendere tutto, recar ne dovean la notizia agli Eletti, ed attenderne la provvidenza, sotto la pena di perder il vino.

111. *La roba comperata in Dogana, come dovea vendersi.*

Tutti quei, che comperato avessero nella Dogana di Napoli roba da mangiare, per poi rivenderla, a richiesta di qualsivoglia Cittadino, dar ne doveano quello, che si chiederebbe per proprio uso, e necessità, con pagar quello stesso prezzo, che fu pagato in Dogana, quando se ne fe la compera in grosso, sotto la pena di un'Augustale per volta.

112. *Come dovean tenersi le legna trasportate per mare.*

Le legna, che per mare trasportavansi nella Città di Napoli, doveano accatastarsi alla marina, e vendersi a canna, o a soma ad elezione di chi comperavale senza mettersi a traverso, sotto la pena di perder le legna, o di pagarne il valore. Quelle poi, che trasportavansi sulle carra, senza falde, tanto se fossero di due tagli, come di tre, non poteano scaricarsi in niuna parte, se non che nella Città, come furon caricate, sotto pena di perder le legna.

113. *Come dovea vendersi la paglia.*

Quei, che portassero paglia a salma fatta a riti, per venderla in Napoli, non potessero venderla a centinaja di fasci, sotto la pena di perder la paglia.

114. *Come far si doveano i Cistelli.*

Tutti quei, che facessero baccelli, per componere cistoni, o cistelli, dovean prendergli ne' loro poderi, e non già nelle terre de' Padroni; o pure additar dovessero da chi gli avean comperati, sotto la pena di un'Augustale per volta.

A tut-

A tutti gli uomini, che impiegati fossero agli anzidetti mestieri, ed esercizj vietato era il ragunarsi in alcun luogo, per discorrere su di qualche cosa loro appartenente, senza il permesso degli Eletti della Città, sotto la pena di un'Augustale per volta, per ciascun di quei, che v'intervenissero, e di un' oncia per ciascuno di quei, che procuravano l'adunanza, con restar privati i Capi della loro arte in perpetuo.

115. *Si vieta l'unione de' venditori senza permesso degli Eletti.*

Restò anche convenuto tra i Gentiluomini, e Cittadini Napoletani di comun consenso, che tutti quei, i quali avessero avuto la catapania della Città, esercitar la dovessero personalmente, senza darla, o venderla ad altri; e se taluno non volesse così esercitarla, dovesse rassegnarla al Sedile, ed alla Piazza, perche ne avesse provveduta altra persona abile per esercitarla personalmente, per essere un' offizio onorato; e laddove esercitar non lo volesse, o rinunciarlo, gli Eletti di quel Sedile del luogo, di cui è la catapania dovessero provvederla in persona abile tra il termine di due giorni, quale scorso, e non seguita la provista, far la doveano per quella volta gli Eletti della Città in persona, che fosse di quella istessa Piazza, ma idonea, e sufficiente, conserbarsi lo stesso ordine da'catapani riguardo agli Studenti, e così eseguir si dovea.

116. *Catapania come dovea esercitarsi.*

Finalmente termina questo cotanto provvido Bando, con ordinarsi, che quell' Uffiziale, cui sarà commessa l' esecuzione di tutte le anzidette pene, formar dovesse un libro, per notarvele dal giorno della sua promulgazione in avanti, descrivendo il giorno, e quei, che vi fossero incorsi: e laddove taluno incorresse nella terza pena, doveasi tosto rivelare al Vicerè, o ad uno de' Reggenti della Cancelleria, per eseguirsi gli ordini contenuti ne' cennati *Capitoli*. S' incarica poi, che tal libro, o sia nota-

117. *L' esecuzione de' Capitoli, come viene raccomandata.*

notamento far si dovesse senza frode sotto la pena della privazion dell'offizio, con darsene copia, o farsi osservare agli Eletti della Città, sempreche la chiedessero, o veder la volessero, acciò di continuo attender si potesse al pubblico bene, ed al buon regolamento della medesima, con far punire, e gastigare tutti quei, che nelle accennate pene fossero incorsi.

118. *Sentenza del Collaterale de' 23. Marzo del 1510. intorno al regolamento della grascia.*

Questi adunque furono quei tanti rinomati *Capitoli*, detti del *ben vivere*, coi quali cominciò a governarsi la nostra Città sul principio dell' anno 1509.; nè avrà mancato chi riflettuto abbia, come da quel tempo fin oggi alterato siesi il prezzo de' commestibili, prendendone la proporzione da quello della farina, che a carlini cinque il tomolo vendeasi. Nel seguente anno poi 1510. a' 23. Marzo dal Collateral Consiglio di quel tempo profferita fu una sentenza, con cui più cose determinate furono, concernenti al regolamento della grascia della Città di Napoli, ed alla giurisdizione, che il Giustiziere esercitar potea. Restò adunque in primo luogo dichiarato, che la principal cura di tal grascia appartener si dovesse a' suoi Eletti, tanto allora presenti, che a quei, che succedevano, dandosi loro la facoltà di promulgar bandi, ed imponere le opportune pene (a).

119. *Tutte le pene delle contravenzioni vicader dovevano in benefizio dell' Ospedale di A. G. P.*

Restò determinato, che tutti i controvenienti a' bandi tanto imposti, o da imponersi dagli Eletti a riguardo della grascia, e le pene da riscuotersi da quei, che fossero ritrovati *in frraganti*, applicar si dovessero all'Ospedale di A. G. P. della nostra Città; ed ove uopo fosse, potessero farsi carcerare a loro istanza nella G. C. della Vicaria, o da altro Officiale Regio, con punirsi, e liberarsi a richiesta degli stessi Eletti.

Che

(a) *Vol. di privil., e grazie fol. 74.*

Che tutti quei venditori di robe appartenenti alla grascia, che personalmente dagli Eletti si fossero ritrovati *in fragranti*, tanto per frode commessa, per controvenzion dell' *assisa*, o in qualunque altra guisa, soggiacer dovessero alle pene pecuniarie imposte, ed alle corporali, con fargli carcerare, e condurgli carcerati nella G. C. della Vicaria, o presso altri Officiali Regj della Città, siccome sembrava opportuno, con doversi custodire, punirsi, assolversi, e liberarsi a richiesta degli stessi Eletti, e che loro spettasse l'imposizion delle *assise*, solite ad imporsi nel Monastero di S.Lorenzo di questa Città, coll' intervento del Giustiziere, come fin' allora erasi praticato.

120. *I venditori di roba appartenente alla grascia ritrovati in* fragranti *nel commetter le frodi, soggiacer doveano alle imposte pene pecuniarie.*

Si dichiarò, che i Catapani della Città eliger si dovessero secondo l'antico solito, giurar dovendo i medesimi nelle mani del Giustiziere, da cui dovean ricevere la nota di tutte quelle cose, sulle quali la particolare *assisa* imponer doveasi, assegnar dovendola lo stesso Catapano, come fin'allora erasi praticato.

121. *Catapani della Città, come eliger si dovessero.*

Si dichiarò, che allo stesso Giustiziere spettar dovesse la cognizione di tutte le cause tanto civili, che criminali, col mero, e misto impero, sopra tutti coloro, che esercitassero offizio, o ministero concernente la grascia, ed intorno le frodi commesse, o da commettersi in detto esercizio, men che per quei, i quali dagli Eletti fossero ritrovati controvenienti *in fragranti*, e fossero stati a loro istanza puniti, non potendo contro di essi più procedere il Giustiziere, o la sua Curia, tuttochè tenesse la medesima, ed amministrasse giustizia, con aver la facoltà di creare gli Offiziali necessarj buoni, e legali per l'esercizio di detto suo offizio, come fin' allora erasi osservato.

122. *Il Giustiziere, in quali cause estender potea la sua giurisdizione.*

De-

123. *Il Giustiziere riscuotea a suo benefizio le pene incorse.*

Determinato anche fu, che il Giustiziere applicar potesse, e convertire a suo utile tutte le pene, che in esercitando il suo offizio esatto avesse da' controventori, e quelle cedevano in soddisfazion della sua mercede, e de' suoi Offiziali.

124. *Il Giustiziere, e gli Eletti non poteam dispensare al prescritto ne' precedenti Capitoli.*

Vietossi eziandio tanto agli Eletti, che al Giustiziere di dare alcuna licenza, o dispensare su quanto ordinato erasi ne' precedenti *Capitoli* attinenti alla grascia della Città, per evitarsi tutte le frodi, che intorno la medesima commetter si poteano, e sulle robe commestibili.

125. *Gli Eletti dar poteano il permesso di far le salciccie nel mese di Settembre.*

Fu dichiarato, che agli Eletti si appartenesse il dare il permesso di potersi far le salciccie nel mese di Settembre, vietandosi loro per tal licenza il potersi ricevere qualunque cosa tanto in denajo, o in altra specie.

126. *Anche moderar poteano le assise poste da' Catapani.*

A' medesimi anche spettar dovea il moderar le *assise* poste da' Catapani, e per contrario al Giustiziere il punir le commesse frodi da' Catapani nell' averle assegnate.

127. *Alcune esazioni vietate al Giustiziere.*

Vietato era al Giustiziere a riflesso del suo offizio il poter dimandare, ed esigere per se, o per altra persona i tre carlini, o altra cosa da quei, che portassero cascio fresco in Napoli, come altra cosa da' Locandieri, Tavernari, Pollieri, ed altri, che comperare o vender volessero roba commestibile.

128. *Simile divieto.*

Vietato gli fu con lo stesso decreto il poter esigere il tarì, o altra cosa da' Locandieri, che vendessero le porchette fatte in arrosto, da magazeni, o Magazenieri di Pozzuoli, dalle barche, che portassero pesce a vendere in Napoli, da' venditori de' piccioli cascicavalli, da' Buccieri alcun regalo nel giorno di S. Martino, e neppure le quindici rotola di vitella, il presciutto, o le gra-

grana 12. in vece di esso, nè anche il capone o altro dal Polliero, e le quattro pizze da' Fornaj nello stesso giorno di S. Martino, non le cinque libre di candele di sevo, o carlini cinque da' candelaj, non il capretto, o due rotole di cascio, o altro da quei, che teneano le mandre, nelle ferie Pasquali, non li polli, o la gallina, o altro da' Pollieri, non l'uno rotolo di pesce a salma di quello, che da Patria conduceasi in Napoli, nè le grana diece o altro, non le rotola quattro di pesce salato, o per esso li tarì cinque da quei, che lo conducevano, non alcuna quantità di pesce, che portavasi alla pietra per ricevere l' *assisa*, non li sei fili di cascio di Sicilia da quei, che vendevano esso, e le carni salate, non da' Pollieri nella settimana Santa, le sei decine di provole di bufalo, non da' Boccieri gli agnelli, nè i sei castrati nelle ferie di Pasqua, lo che vietato anche fù agli Eletti, e loro Officiali, non da' Panettieri li carlini sette per mese, o altra cosa, che faceano il pane di mal odore, non l' un ducato da' Salcicciaj, ed ogni qualunque altra cosa sotto la pena della privazion dell'offizio.

129. *Zelo recato dagli Eletti contro il Giustiziere.*

Tale fù il freno, che colla sentenza del Collaterale posto fu al Giustiziere: e non sarà fuor di proposito il credere, che colui, il quale esercitava allora una tal carica si abusasse molto della sua giurisdizione, a segno che dagli stessi Eletti per ventura zelanti allora del pubblico bene si fe istanza, perche privato restasse del suo offizio: ma sul capo di questa istanza il Collaterale non istimò di dar provvidenza alcuna, poicche disse colla stessa sentenza, *reservamus nostram majorem deliberationem in alio judicio, in quo audito ipso Justitiario in juribus, & defensionibus suis de justitia debite providebitur.*

La

130. *I trascritti Capitoli osservansi foggiati sulle grazie accordate da Ferdinando I.*

La più parte però di queste fatte determinazioni foggiate furono sul dettame delle *grazie*, che in Febbrajo del 1486. il Re Ferdinando I. avea fatte alla Città, come legger si potrà dal *Cap.* 34. in avanti giusta il rapporto datone nel precedente Tomo, e ravvisar si potrà, come sempre la nostra Città, avventurosa sia stata nell'esser provveduta da' suoi Principi di ottime leggi, e poi infelice si renda col non darvisi poi la sua più esatta esecuzione (*a*).

131. *Altro ordine di Ferdinando I. intorno l' esazion de' passi, per abbaglio attribuito a Ferdinando il Cattolico.*

Ivi ragionar si dovea di un ordine del mentovato Re Ferdinando indiritto a' 18. Novembre del 1471. al Tribunal della Regia Camera, e per ventura si tralasciò farsene menzione, perche il *de Bottis* allogato lo ha tra quegli spediti da Ferdinando il Cattolico forse per abbaglio (*b*). In esso inculcato viene, come già da quel Tribunale eseguito fu, che l' esazione de' passi fatta si fosse a dovere, e ne' luoghi ove quelli pagar si doveano; quindi per evitarsi per l'avvenire le commesse frodi, volle il Re, che in quei luoghi, ove il passo indoverosamente erasi esatto, un muro vi si edificasse colle sue arme dipinto, in cui con grosse lettere vi si scrivesse, in guisa che i viandanti comodamente avvertir lo potessero, che in quel luogo non dovea pagarsi il passo altra volta ingiustamente riscosso, onde a lor talento con bovi, e merci passar vi potessero.

132. *Notificazioni degli ordini in virtù di dette sentenze.*

Speditosi quest' ordine colla stabilita pena per gli trasgressori, notificato fu alle seguenti persone, che stimo mentovare, per aversi la notizia di quei passi, che fuor di ragione esigevansi. Si furono elleno Francesco della Ratta Conte di Caserta per gli passi di S.Agata, e Val-

(a) *Ist. delle Leg. e Mag. lib.* 20. *pag.* 552.
(b) *Vol. di grazie pag.* 75. *a t.*

Valle di Tocco D. Catterina Dentice , e Camillo della Marra di lei nipote per gli paſſi tra'l territorio peluſio, e'l ponte della toſara ſiti nella ſtrada maeſtra , per cui ſi va e viene da Benevento a Napoli. Il Duca di Aſcoli per lo paſſo della Terra di Ottajano. Carlo Miroballo per lo paſſo della Terra di Lettere. L'Univerſità di Marigliano per quei , che in eſſa eſigevanſi. Ugone di Alano Cancelliere del Regno di Sicilia per lo paſſo della Torre dell'Annunciata. Il Duca di Amalfi per quei del ponte delli perſichi, S. Sebaſtiano , e Caſtel nuovo. Lodovico Geſualdo per lo paſſo di Calitri. Carlo di Sangro per quei di Torre maggiore , Terra dragonara , Caſtelluccio fiorentino, Pettella , e Mileta. Il Gran Siniſcalco per quei di S. Martino della Provincia di Capitanata, e Corſano. Giacomo di Montagano per quei di Guardia alfiera, Montagano, e Limoſano. Adriano Caraffa per quei di Pietrabbondante, Calvello, e Caſtelluccia. Tiberio Caracciolo per quei di S. Giovanni delli pruni , Torre bruna , Monte ferrando , e S. Buono. Gulielmo de Monacis per lo paſſo della Torre tacina. Il Principe di Biſignano, e ſuoi fratelli per quei di Letto, e della Torre. L'Univerſità di Campobaſſo per lo paſſo della ſua Terra. Fabricio della Leoneſſa per lo paſſo di Tiratùſio. Nicola de Mirolinis di Solmona per lo paſſo della Torre di Signor Gentile. L'Univerſità di Monupola per lo paſſo di Monupello. L' Univerſità di Lanciano per quei di Friſa , Avallo, S. Apollonia, Grico, e Caſtel nuovo. Gli eredi del qu. Lodovico Maluzzi per lo paſſo della Terra della Quadra. Giovanni di Monticello per lo paſſo della Terra di Silceto. Giovanni di Azzia per quello di Cajanello. L'Univerſità della Città di Solmona per lo paſſo di eſſa. Andrea d'Eboli per quei di Sprone d'Aſino, e Ca-

Gg ſtro-

ſtropignano, e Giovanni di Gambacorta per lo paſſo di Ripa menſana.

133. *Governo di D. Raimondo di Cardona, ſecondo Vicerè di Napoli.*

Mentre poi governato era il noſtro Regno da D. Raimondo di Cardona, che fu il ſecondo Vicerè in tempo del Re Cattolico, a' 14. Febbrajo del 1510. ad iſtanza degli Eletti della noſtra Città due ordini furono ſpediti, perche in di lei benefizio ſi oſſervaſſero gli ottenuti privilegj intorno alla franchigia di ogni diritto da goderſi per tutto il Regno nell' introdurre ciò, che alla graſcia ſi apparteneva, poicche nel contado di Nola quegli Uffiziali cercavan di farne l'eſazione, che vietata loro fu ſotto la pena di ducati mille (*a*). Un altro ſimile ne fu ſpedito a' 13. del ſeguente Marzo per la Città di Capua, e dal Collaterale con ſuo decreto de' 9. Aprile fu vieppiù confermata l' oſſervanza di queſto privilegio, eſſendoſi trattata la cauſa tra quella, e la noſtra Città (*b*).

134. *Si dimoſtra l' abbaglio, preſo dal de Bottis nel rapportare una lettera del Re Cattolico.*

Il *de Bottis* però con poca eſatta cronologia inſeriſce nel ſuo volume (*c*) una lettera del Re Cattolico diretta al ſuo Vicerè in Napoli, in cui dice eſſergli ſtato riferito, che molte eſtorſioni commetteanſi da quei, ch' erano in cuſtodia delle ſbarre eſigendo più del dovere, onde incarica di farſi la ſcelta di perſone idonee, e buone per tale offizio, acciò i *Capitoli* della Città ſi foſſero oſſervati. Ma queſta lettera porta un certo abbaglio nella ſua data, per eſſere de' 10. Giugno del 1503. mentre il Re era in Vagliedolid. All' incontro fa ſaperci la ſtoria, che in queſto tempo non ſolo *grazie* non per anche eranſi fatte alla noſtra Città, ma ancor la

(a) *Vol. di graz. pag. 77.*
(b) *Ib. pag. 77. a t.*
(c) *Pag. 77. a t.*

la guerra con i Franceſi era nel ſuo maggior bollore, e verſo la fine di Dicembre ebbero queſti la famoſa rotta preſſo il Garigliano, onde coſtretti furono di ritirarſi in Gaeta, di cui ne capitolarono la reſa nel primo dì del. 1504., come ne fu ragionato. Oltre ciò allora il G. Capitano del noſtro Regno con aſſoluta poteſtà diſponea; ma la lettera al D.Raimondo di Cardona, che nel 1509. deſtinato fu per Vicerè al governo di Napoli drizzata leggeſi, onde è a crederſi, che altra data portar doveſſe.

135. *Gli Eletti dimandano, ed ottengono dal Re Cattolico, che la proviſta del Reggente della Vicaria, non foſſe caduta in perſona ſtraniera.*

Intanto i noſtri Eletti ſempre più invigilando ſull' oſſervanza delle ottenute *grazie*, comechè portarono, che D.Bernardo Villamarino ultimo Vicerè ſotto il Regno di Ferdinando il Cattolico, elegger volea in Reggente della Vicaria un tal Carao Teart, che Napoletano non era, toſto vi ſi oppoſero, rappreſentando con loro ſupplica, che in tal guiſa pregiudicati reſtavano i loro privilegj, onde chiedettero, che ſoſpeſa ſe ne foſſe l'elezione, e illeſa ſi manteneſſe la di loro oſſervanza. Ma nel primo dì di Settembre del 1514. ne rilevarono queſta riſpoſta. *Stet dicta electio citra præjudicium dictorum prætenſorum privilegiorum & capitulorum* (*a*). A' 10. dello ſteſſo meſe toſto la noſtra Città con ſua lettera ne fe giugner le lagnanze in Iſpagna a Ferdinando, il quale benignamente accogliendo le preci dategli, con altra ſua lettera de' 15. Ottobre del 1515. riſpoſe alla medeſima, che riguardo al grande affetto, che verſo di lei ſerbava, avrebbe ſcritto al Vicerè, acciò la proviſta del Reggente caduta foſſe in perſona naturale del Regno (*b*).

Gg 2 Al-

(a) *Vol. di graz. pag.* 78.
(b) *Ibid.*

Altro non rimane a dire ſulle *grazie* concedute alla noſtra Città da queſto ſavio Regnante, e ſulla cuſtodita loro oſſervanza. Rimane ora a ragionare delle *Prammatiche* ordinate durante il ſuo Regno, e queſto adempiuto ſarà nel ſeguente libro.

DELL'

DELL'

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI.

LIBRO XXIII.

In cui si espongono le Prammatiche promulgate durante il Regno di Ferdinando III. il Cattolico.

Biagio Altomari mentre era Avvocato, destinato fu dal Collateral Consiglio a riunir tutte le *Prammatiche* del nostro Regno, e ridurle in un corpo, con sovraintendere a questa opera cotanto utile il Duca di Diana D.Carlo Calà Reggente allora nel Collaterale. Di fatto ne fe egli una esatta compilazione, che impressa fu in Napoli in tre Tomi nel 1642. Indi nel 1688. ne fu dato alle stampe un quarto Tomo, in cui vi raccolsero quelle, che promulgate furono dopo la prima edizione. Sul principio del I. Tomo premettè l' *Altimari* una Rubrica delle *Prammatiche*, che in esso si contenevano: Indi con ordine alfabetico registrò i principj di tutte quelle, che avea raccolte, additandone il titolo, e'l foglio de' respettivi Tomi; ed in fine stimò disporne con ordine cronologico la notizia di esse, cominciando da Carlo I., e così di mano in mano passò agli altri Regnanti. Allogò sotto ciascuno di loro le *Prammatiche* promulgate, ponendo in primo luogo la *Pram-*

I. *Metodo tenuto da* Biagio Altimari *nella coordinazione che fece delle* Prammatiche.

Prammatica, nel ſecondo il titolo, e la pagina nel terzo per poterſi con maggior agio oſſervare. Lo ſteſſo ordine adunque ſarà da me tenuto nel farne la ſpoſizione, e come l' *Altimari* ſul principio della ſua opera diſſe a quei, che legger la doveano, lo ſteſſo replicherò io a quei, che la preſente aver dovranno per le mani. *Hæc habui, humaniſſime lector, quæ pro comperto habere debebas, ne noſtrum detraheres opus, noſtramque parvifaceres diligentiam: nam quæ redargui poſſunt, & incuriæ teneri tibi exiſtimare poſſis, non mihi, ſed antiquo ordine non pervertendo tribuas.*

2. *Si ſpiega la* Prammatica *XXXIV.* de offic. Proc. Cæſar.

Le orme adunque ſeguendo recateci da queſto Compilatore, la prima *Prammatica*, che aſſegna ei al Re Cattolico è la XXXIV. ſotto il tit. CIX. *de offic. Proc. Cæſar.* nella pag. 930. del II. Tomo In queſto additato luogo però vi ſi legge la *Prammatica XI.*, che comincia *Item mandamus*, con cui ſi ordina l' oſſervanza di un Capo IV. delle *iſtruzioni* del Re Cattolico. Si determina in eſſa, che tutti quei Offiziali, i quali ſono incaricati dell' eſazion del denajo fiſcale, ſotto la pena della privazion del ſoldo inviar doveſſero in ciaſcun meſe nel Tribunal della Camera il bilancio di quanto aveano introitato, e dell' eſito fatto, come praticavaſi in tempo di Ferdinando I. Nella pagina però 926. ſi ritrova la *Pram. XXXIV.*, la quale oltre il *Cap. XIV.* dell' iſtruzioni di Federico, e 'l *Cap. XVII.* di quelle di Carlo V. abbraccia eziandio il *Cap. IX.* delle iſtruzioni del Re Cattolico, il quale in eſſo ordina, che tutti i Razionali della Camera, che riceveranno tai conti con ogni diligenza attender doveſſero al loro disbrigo, a ſegno che tra lo ſpazio di due meſi doveſſero farne relazione nel Tribunale, o al più tra quattro meſi ſieno tutti disbrigati con farſene la ſolita declaratoria, ſotto la pe-

na della privazion del soldo, e degli stessi conti.

Chiama in appresso l' *Altimari* la *Pram. I.* sotto il tit. CXI. *de officior. provisione &c.*, e la pone per abbaglio sotto la rubrica di quelle del Re Cattolico; ma comechè questa promulgata fu in Brusselles a' 12. Marzo del 1550. dall' Imperator Carlo V. perciò non merita, che ora ragionar se ne debba, e ne serberà la sua sposizione nel dovuto luogo.

3. *Prammatica sotto il tit.* de Officior. provisione &c. *malamente attribuita al Re Cattolico*.

Del Re Ferdinando I., e non già III. sarebbe la *Pram. XIX.* sotto il tit. CXII. *de offic. S. R. C.* che l'*Altimari* assegna anche al Re Cattolico; ma perche delle leggi di quel Principe ragionato si è nel precedente Tomo, non occorre ora ripetere quanto ne fu detto.

4. *Altro simile abbaglio preso dall'*Altimari.

Andandosi dietro l'ordine tenuto dallo stesso Compilatore si ritrova, che nella pag. 1058. vi abbia notato lo stesso tit. la *Pramm. XXVIII.* e *XXIX.*, e queste anche intitolate sono al Re Ferdinando I. La prima di essa prescrive il salario, o sia mercede di carlini quattro insieme col vitto da darsi a' Portieri, allorche portansi fuora della Città ad eseguire gli ordini del S. C. Vi si soggiugne poi anche il nome del Duca di Alcalà, e racchiude un decreto del S. C. profferito a' 22. Novembre del 1537. con cui si assegna quella mercede, che esiger dovessero i Portieri, e gli Scrivani, allorche si portassero ad eseguir le sentenze del S. C. tassandosi in carlini cinque insieme colle spese solamente, o pur meno se le Parti si concordassero. Se poi l'esecuzione fosse di tal natura, onde meritasse maggiore abilità nell'esecutore, allora dar gli si doveano carlini otto colle spese a tenor della *Prammatica*, senzache il Mastrodatti potesse prendervi alcuna parte.

5. *Spiegasi la* Prammatica *XXVIII. e XXIX.* de offic. S.R.C.

Cade pertanto quivi in acconcio una riflessione, che servirà a far conoscere, in qual guisa rapportate sieno le *Pram-*

6. *Qual metodo serbato avesse l'*Altimari *nella compilazion delle* Prammatiche.

Prammatiche dall' *Altomari* per ben intenderſi il perche alcune di eſſe comprendono gli editti di diverſi Legislatori, nulla oſtante, che molto tempo ne paſsò tra eſſi. Per eſempio ei nota la *Prammatica XXVII. e XXIX.* ſotto il Re Ferdinando I., che molti anni lo precedette. Di più ſi nota la prima col Duca di Alcalà, la quale acchiude il cennato decreto del 1537., ed all'incontro queſto Vicerè venne al governo di Napoli nel 1559. (a); quindi per toglierſi ogni equivoco, raccordar conviene, che in queſt'ultimo tempo eſſendoſi fatta una raccolta delle paſſate *Prammatiche* dal Duca di Alcalà, ſi unirono tutte le precedenti; e ſiccome uniſone erano ne'loro ordini, così ſe ne formava una, ſebbene due Re in diverſo tempo le ſteſſe, o ſimili determinazioni fatto aveſſero.

7. Prammatica *XXIX. ſotto il tit. de offic. S.R.C. di Ferdinando I., perche dall'*Altima*ri ſi aſcrive al Re Cattolico.*

Così per appunto avvenuto è per l'altra *Prammatica XXIX.* che comincia *Si poſt interlocutorias*. Queſta ſebbene, per lo ſommo zelo praticato da Ferdinando I. voglia puniti colla pena del duplo tutti gli Avvocati, Proccuratori, Attori, Curatori, o altri Amminiſtratori, i quali per defatigare le Parti, produceſſero frivole appellazioni contro le ſentenze del S. C. poicche come calunnioſe reputar ſi doveano, poi l'Alcalà ſotto queſta iſteſſa *Prammatica* avendovi allogata l'altra ſimile del Re Cattolico, perciò l'*Altimari* ne lo diſegna autore. Ma perche, come mi proteſtai nella Prefazione, poco, o nulla monta eſſere uno, o l'altro Principe, che la legge abbia fatta, ſolo ciò, che queſta contiene inteſo ſono ad eſponere; perciò tralaſciando da ora innanzi ogni altra ſpiega, baſta quanto diſſi; perche il lettore avvertito rimanga del motivo, per cui dall'*Altimari* ſienſi le

(a) *Parrino Teatro de' Vic. to. 1. pag.* 249.

ſi le *Prammatiche* in tal guiſa raccolte, e non imputerà a poca attenzione ſe aſtretto ſono a ſeguir le ſue orme.

8. *Decreto de' S. C. inſerito nella ſteſſa* Prammatica.

Intanto ſotto queſta *Prammatica* iſteſſa XXIX. non ſolo vi s'inſeriſce quella del Re Cattolico, la quale vuole, che ſenza remiſſione eſiger ſi doveſſe la pena contenuta nella *Coſtituzione* da quei, che temerariamente appellaſſero contro i decreti della Vicaria; ma altresì vi s'innesta un decreto del S. C. profferito a' *16.* Giugno del 1533., tempo molto poſteriore al Re Cattolico, che ſi morì nel 1516., ed un altro ſimile, che porta la data de' 29. Novembre del 1550., allorchè regnava Carlo V. Si ordina nel primo, che ſoggiaceſſero alla pena di carlini quindici quei, che temerariamente appellavano de' decreti della Vicaria, con volerſi tenuti gli Attuarj a notare i nomi di coloro, che producevano le appellazioni, per ſaperſi da quali la pena eſiger ſi doveſſe; e poi col ſecondo comminata fu la pena di oncie due agli Attuarj, ſe notato non aveſſero nelle ſuppliche de' gravami i nomi di coloro, che le preſentavano; onde poi vedeſi oggidì fermato il rito di ſottoſcriverſi le ſuppliche, ma con ſommo abuſo, perchè riceveſi la ſottoſcrizion di ognuno, il quale bene ſpeſſo mentirà con intitolarſi *Dottore*, quantunque privilegiato non ſia, ed in quella cauſa veruna ingerenza vi abbia.

9. *Giuſto motivo del decreto del S. C.*

Ei ſi fu queſto un punto, che opportunamente meritò la rifleſſione del S. C., e de' Legiſlatori per accorrere quanto foſſe poſſibile alle deteſtabili dilazioni, che frapponeanſi da quei, che per lo ſolo nome, o per l'abito, che veſtivano, Curiali appellavanſi. Per ventura creder debbo, che in quei tempi dalle Provincie del Regno una piena di giovani di primo pelo ne sboſcaſſe nella noſtra Città, per attendere agli ſtudj legali;

Univerſità di recente formate per eſercitar poi la profeſſion nel Foro. I Padri, i loro congionti, o gli amici facil coſa era, che raccomandaſſero alla loro aſſiſtenza il disbrigo delle cauſe, o altro affare, che foſſe di lor premura, o alcun pronto riparo chiedevano per evitar l'eſecuzione di quei giuſti decreti, che la ſoddisfazion de' loro debiti ordinar poteſſero. Ben ſi accorgevano, che la ſpeſa di pochi bajocchi coſtaſſe il produrne il richiamo colla ſupplica, la quale ne impediva il corſo, onde lungi da ogni oneſtà appigliavanſi a queſto partito. Attribuivano intanto alla loro induſtria il frappoſto argine, che con vergognoſo artificio cercavan ſoſtenere: ed ecco come a torto procacciavanſi il merito, ingannando i lontani Clienti, da' quali non laſciavan di leccare qualche ingiuſto lucro, la cui avidità facea sì, che poſto in abbandono il corſo degli ſtudj, di buon grado abbracciavan queſta ſcellerata condotta, la quale mentre ſcevera era di ogni fatica, talvolta facea acquiſtar loro il nome di valoroſi Avvocati.

10. *Si dimoſtra la giuſtizia della* Prammatica.

Giuſta adunque fu, e ragionevole l'ordinata pena dalla *Prammatica*, e troppo mite ſecondo la proporzion de' tempi ſarebbe a giorni noſtri, ſe nel noſtro Foro gente vi allignaſſe di queſto conio, di cui ne laſcio ad altri la cura di ſpiarlo: e laddove alcun vi foſſe, che tali orme ſeguiſſe, opportuno ſarebbe, che il Sovrano la rammentata pena già ita in obblio la riordinaſſe in ſomma maggiore per colui, che le ſuppliche ſottoſcrive degl' ingiuſti gravami; poicche ſciolta la giuſtizia da tal fraudolento freno, molto più ſpedito avrebbe il ſuo corſo, e nel tempo iſteſſo i Magiſtrati alleviati di molto reſterebbono da sì nojoſo peſo di riferir tai cauſe ne' Tribunali, che rubano il tempo a quelle, che con più di ragione ſpedir ſi dovrebbono.

Non

11. *Si dimostra la fallacia dell' argomento de' cavillosi.*

Non vi mancarono in quei tempi per ventura di quei, che accomodandosi a lor talento una Teologia legale, sostenessero, che la causa, o l'ingiusto richiamo anche difender si potesse, avvegnacche il difensore per tale lo ravvisasse, avendo per vero, secondo l'oppinione di alcuni, che la giustizia sia quella, siccome dal Giudice si apprende; quindi dir poteano, che bene spesso osservasi, che in un Collegio su di uno stesso punto varj e diversi ne sono i sentimenti. Ne tiravan così poi la illazione, che quantunque indoveroso il gravame sembrava a colui, che ne facea uso, ragionevole riputar lo potrebbe il Magistrato, che ha a deciderlo. Intanto con tanta franchezza si tracannavano il dubbio evento della lite, in non cale ponendo il danno, il dispendio, e i rangori, che si cagionano a colui, che soffre una sì fatta molestia. Non fia per tanto meraviglia, che in un Concilio raunato nella Città di Melfi nel 1090. correndo il secondo anno del Pontificato di Urbano II. si fosse così determinato: *Falsa sit pœnitentia cum penitus ab officio curialis, vel negotialis non recedit, quæ sine peccatis agi ulla ratione non prævalet, aut si odium in corde gestet, aut in offensa cuilibet non satisfaciat, aut si non offenderit, offensus non indulgeat, aut arma quis contra justitiam gerat* (a).

12. *Altre Prammatiche promulgate per lo riparo di tale inconveniente.*

A sì fatti dissordini non pochi provvedimenti indi si diedero con diverse *Prammatiche*, che leggonsi sotto il *tit. CLII. de scholaribus doctorandis*, e sotto il *tit. C. de officialibus, & de his, quæ eis probibeantur:* le quali a suo luogo saranno esposte. Ma alcun riparo dato si sarebbe, se di tutti quei, che dottorati sono, con produrne la fede, un fedel registro se ne tenesse presso il

Hh 2 Se-

(a) *V. Baron. annal. in ann.* 1090. *to. XI. pag.* 435.

Segretario del S. C. , e da' Mastrodatti , a cui le suppliche presentansi , acciò la pronta notizia di essi aver si potesse ; e si scorgerebbe così quanti mentiscono col sottoscriverle col titolo di Dottori , dapoicche la libertà si presero di vestirne appena l' abito , che senza soggiacere ad alcuna pena , s'indossarono , così ingannando lo stolto volgo , quandoche alla pena dello stellionato soggiacer dovrebbono . Su di che alcuna indulgenza usar si potrebbe cogli Avvocati probi e conosciuti , i quali lungi da ogni approvazione , che richiedesi a tenor della *Prammatica* per quei , che alla giudicatura si promuovono , a tali cariche si videro avanzati , bastando per essi l' approvazione , che colla loro elezione ricevettero , come addivenne per *Francesco Maria Prato* , *Erasmo de Ponte* , e *Donatantonio de Marinis* , i quali senza sottoporsi a veruno esame nel 1654. dal Vicerè allora Conte di Castrillo innalzati furono alla carica di Giudici di Vicaria , come ce ne reca la notizia *Francesco de Magistris* (a) , che ne trascrive il biglietto diretto al Consigliere Donato Coppola Duca di Canzano allora Segretario del Regno.

13. *Spiega della* Prammatica *II. sotto il tit.* de Sodomia.

A' 17. Febbrajo del 1504. il Re Ferdinando diede fuora una sua *Prammatica* mentre era nella Città di Medina del Campo , che promulgata fu in Napoli a' 15. del seguente Giugno dal G. Capitano. Ella è registrata la prima , e vi si accompagna la II. sotto il tit. CLVIII. *de Sodomia* . Severa fu già questa legge contro coloro , che tal delitto commettessero sì col maschio , che colla donna . Si ordinò con essa , che quei , i quali ne fossero denunciati o accusati , o ritrovati *in fragranti* dopo la pubblicazion della legge , senza verun per-

(a) *Magistris Status Eccles. Neapolit. lib.* 1. *pag.* 119.

perdono , e ſollecitamente puniti ſi foſſero colla pena della morte naturale; e colui , che confeſſato l' aveſſe , o ne rimaneſſe convinto con legittime pruove , bruciar doveaſi nel fuoco, e lo ſteſſo per la donna avea a praticarſi. S' incarica poi a' Governatori , a' Preſidi , ed a chiunque altro preſedeſſe per la giuſtizia criminale per ogni dove , che così aveſſe fatto eſeguire ſenza attender denunzia, o accuſa, e lungi da ogni ſimulazione, ſotto la pena della Regia indignazione , della perdita , o ſia privazion degli Offizj , e di altre ad arbitrio del Re, togliendo ogni facoltà di rimettere ,o perdonare la comminata pena .

14. *Il denunciante del delitto , qual premio meritava .*

Si determina eziandio colla ſteſſa legge , che al denunciante di tal delitto dar ſi doveſſero oncie dieci ſopra i beni del reo, che ne ſarà confeſſo , o convinto . Di più, che non poteſſe goder guidatico , o aſſicurazione da qualunque Magiſtrato, neppure per lo ſpazio di una mezz' ora , ſenza aver vigore qualunque decreto , quantunque ottenuto prima della pubblicazion di queſta legge, di cui ſe ne raccomanda , anzi ſe ne inculca l' eſecuzione a tutti i Magiſtrati ſotto la pena di mille oncie d' oro del noſtro Regno per quei, che la traſcuraſſero. E perche preinteſo eraſi , che non oſtante un tal divieto con sì rigoroſa pena tuttavia incorrevaſi nello ſteſſo nefando reato , perciò con altra *Prammatica* , che ſuſſiegue, ſi rinova la condanna a quelle pene medeſime nella prima ſtabilite , che ſi ripetono.

15. *Comento di* Rovito , *e dubbj* , *che propone .*

Rovito su queſta *Prammatica* addita diverſi Autori, che han trattato tal materia, e propone il dubbio , ſe per gli ſoli atti oſceni , o libidinoſi *etiam cum ſeminis emiſſione extra vas* , s' incorra nella pena ſtabilita . Porta anche deciſo dal *Senato Pedemontano*, che confiſcar ſi doveſſero i beni del Sodomita ; e naſcer facea il dubbio,

bio, ſe un tal reo goder poteſſe della immunità della Chieſa. L'ordinata pena, come ſcrive ſulla *Prammatica* II. praticavaſi anche *de jure antiquo*, come ſi ha nella *l. omnes lib. 9. tit.* 2. del *Cod. Teodoſiano*: ed è ſurta la diſputa, ſe in queſto delitto punir ſi debba il conato non ſeguito l'effetto. Allega anche i *Dottori*, che ragionano ſulle pruove, e gl'indizj, che riputanſi baſtevoli. E per quanto riguarda alla vietata aſſicurazione, ei crede, che queſta riceva l'eccezione in favore del bene pubblico, e per lo regolamento della giuſtizia, su di che oſſervar ſi potrà, quanto ne ha ſcritto *Afflitto* nella *Coſtituzione*, *Repudium*, e nell'altra *Legum aſperitate*.

16. *Comento, che ne fa il* Novario.

Il *Novario* ſi prende poi la libertà d'individuar alcuni modi, co' quali tra le donne un tal delitto ſi commette, che in oſſequio della modeſtia, ſtimo privarne la mia penna nel rapportargli. Ne vuole pertanto incapace di far teſtamento colui, che ne foſſe accuſato, avvegnacche non ancora foſſe ſtato condannato; anzi quando notorio ſia, privar ſi dee delle difeſe, e credeſi poterſi punire, ſebbene non coſti del corpo del delitto, baſtandone le ſole congetture, per le quali il Giudice Eccleſiaſtico potea allora ſeparare il matrimonio *quoad thorum*. Anzi la noſtra Curia ordinava anche la reſtituzione della dote, ſe poi cogli altri indizj vi concorreva la confeſſione del paziente, poicche ciò dava fortiſſimo indizio contro l'accuſato, che baſtevole era per condannarlo alla tortura; e finalmente ſoggiugne, che impunemente uccider ſi poſſa colui, che attentaſſe un tal delitto, e che così deciſo eraſi dalla Vicaria.

17. *Addita il diſpoſto dal comun diritto, ſeguito dal Canonico.*

Indi paſſando a ragionar ſulla *Prammatica* II. ne accenna ciò, che per *diritto* comune ne ſia diſpoſto, e di pari cammina il Canonico, allegando la rigidiſſima *Bolla* di S. Pio V. che incomincia, *Horrendum*, con cui ſi deter-

determina, che tanto i Sacerdoti, che i Chierici sì Secolari, che Regolari di qualunque grado, o dignità, che fossero, incorrendo in tal delitto, dovessero rimaner privati di ogni offizio, dignità, e benefizio Ecclesiastico. Nel Senato di Catalogna dubitato fu però, se questa pena dar si dovesse a coloro, che tentassero di venire all'atto prossimo; ma si è creduto, che non dovesse soggiacervi colui, che *non in partes pudendas, sed inter crura semen emisit*: siccome neppure *deosculante pudenda pueri, & membrum manibus propriis semen mittendo, permittendo puerum mingere in ejus ore*, riputandosi come una polluzione estraordinaria.

18. *Si ragiona della* Bolla *di S. Pio V.*

E per quanto si attiene alla *Bolla* di S. Pio V. che servesi della parola *exercentes*, che dinota la frequenza degli atti, perciò si è creduto, che i Chierici incorrer non dovessero nelle pene in quella comminate, quantunque per tre volte commesso avessero un tal delitto. Quindi il solo notorio delinquente vi soggiace; ma se del sodomita occulta ne fosse la sua colpa, nè dedotta in giudizio, non gli si vieterebbe di vestire ogni ordine, e di acquistar ogni benefizio.

19. *Erudito comento, che ne fa il* Costanzo.

Di questo cotanto detestevol delitto con più erudizione ne ragiona poi *Francesco di Costanzo*, e ricorre fino a' tempi di *Giuseppe Ebreo* con rintracciarne il suo principio nella Città di Sodoma, da cui prese il suo nome, onde i suoi abitatori sterminati furono dal giusto divino sdegno. Ha portato però oppinione S. Tommaso, che cominciasse coll'Idolatria sì l'uno, che l'altro peccato, e al pari andaron crescendo. S. Ambrogio vuol nato questo vizio innanzi del diluvio, e S. Agostino nelle donne ne crede la sua origine.

20. *Si rapporta sul proposito il* testo *dell' Appostolo S. Paolo.*

Io però credo avere un *testo* molto limpido, che rischiara la fonte di un tanto detestevol reato. Ei si è dell'

dell' Appostolo S. Paolo (*a*), il quale rinfacciar volendo la pervicace ostinazione del Popolo Ebreo, che tuttavia viver volea sotto l' antica legge, senza sottoporersi a quella del Vangelo, perciò ne riportò questo particolar gastigo, quindi scrive. *Propterea tradidit illos Deus in passionem ignominiæ. Nam fæminæ eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum, qui est contra naturam. Similiter autem & masculi, relicto naturali usu fœminæ, exarserunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes, & mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes. Et sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea, quæ non conveniunt.* Debitor sono di questo lume alla chiarissima parafrasi fatta su questa Pistola, che ha dato recentemente alla luce il dotto *Monsignor Bottari* molto noto nella Repubblica delle lettere.

21. *Si ragiona del costume de' Romani su tal punto.* Osservasi quindi, che gli antichi Romani benignamente anche presso di loro con piacere adottarono questo cotanto reo congiungimento, & *sub muliebri habitu capita velabant viri nubendo*. Si armaron perciò di zelo gl' Imperatori Costanzo, e Costante, e così rescrissero a' Popolo Romano (*b*). *Cum vir nubit in fœminam viros parituram quid capiatur: Ubi sexus perdidit locum? ubi scelus est id, quod non proficit scire? Ubi venus mutatur in alteram formam? Ubi amor quæritur, nec videtur? Jubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis pœnis subdantur infames, qui sunt, vel qui futuri sunt rei*. Non furon dunque gelosi dell' inutile spargimento del seme quei Cesari, che alla sola generazione me-

(a) *Ep. 1. ad Roman. n. 26.*
(b) *In l. 31. Cod. ad l. Jul. de adult.*

merita essere impiegato, poicche colle donne già gravide, sterili, o d' infeconda età anche si permette, ma il solo vizio, che la natura offende ebbero in orrore.

22.
Vizio adottato nella Romana Repubblica.

Avea questo vizio buttato sì alte le radici nella Romana Repubblica, a segno che solevano taluni fingersi donne, prendendo i loro abiti, il vestire, e i portamenti, facendosi ciò con plauso del Senato, e nelle maggiori allegrezze della Città. Che non fece Eliogabolo, e che non fece Nerone, che giunse a prendere per isposa un fanciullo assegnandogli anche la dote (*a*). L' etnico Aristotele lodava questo vizio tra Soldati, perche più pronti fossero alla fatica. Solone, e Platone non lo stimaron degno di pena, ed applaudito fu da Zenone (*b*). Ma per contrario in orrore l'ebbero tanti altri Gentili, tantocche P.Scatinio con una *legge* punito volle colla morte sì l'uno, che l'altro, che insieme congiugnevansi. Cajo Mario liberò dalla morte il giovane Trebonio, che ucciso avea C.Lucio nipote dello stesso Mario, perche non solo tentato avealo a condiscendere alle sue sozze voglie, ma passò anche a violentarlo (*c*). Cajo Fescennio caricar fece di dure catene C.Cornelio, finche si morisse, perche pubblicamente un tal delitto avea commesso; quindi raccontasi di quella meretrice, che dimandata fu da un giovane, perche dal suo mestiere passata fosse a filar lino, e la lana: ed ella rispose: *Hoc vobis Catamicis acceptum ferimus, quod nobis lucrum nostrum praeripitis, & a magno circumstantium cachinno haec facetia excerpta fuit* (*d*).

(a) *Mattheu de re crim. controv.* 48. *n.* 40.
(b) *Barbos. de offic. & potest. Episc. par.* 2. *alleg.* 43. *n.* 3.
(c) *Cic. in orat. pro Milone.*
(d) *Claudius Minvis in comm. ad Embl.* 80. *Alciati.*

23. *Riflessione del* Costanzo *sulla promulgazione di questa* Prammatica.

Riflette anche il *Costanzo*, che questa *Prammatica*, pubblicata fu nel 1501. tempo in cui la Città grassava di tali delitti, ed in essa si prescrisse la norma per punirsi il reo, cioè o quando fosse confesso, o quando da legittime pruove ne restasse convinto. Indi nel 1621. due altre se ne pubblicarono, cioè la XII., e la XIII., che sono sotto il *tit. de Off. Jud.* colle quali si ordinò, che potessero i Regj Tribunali condannare a pena di morte anche per indicj indubitati: lo che anche si osserva per questo delitto. All'incontro ha fatto conoscer l'esperienza non mancarvi la scellerata gente, che fidando sul potersi talun condannare sulle verisimili congetture, intesa fu ad accusar per rei anche gli Uomini probi. Per questo proposito rapporta ciò che scrive *Sarno* (*a*) nella sua pratica criminale, in cui trascrive l'allegazione fatta da *Eliseo Danza* in favor del reo, e quella fatta dal Giudice Baldassarre di Angelis in favor del Fisco.

24. *Condanna di un innocente creduto reo di tal delitto.*

Avvenne, che un giovane confessò, che fosse stato subagitato da un Forastiere, il quale per sua disavventura condannato fu a morte. Mentre condotto era al supplicio, disse al suo accusatore, che ingiustamente era stato giudicato per essere innocente, quantunque per mezzo di giusti indicj, e gli soggiunse: *ma tu o giovine guarda il tuo fine, poiche io morrò, e ricordati, che dovrai morire.* Da tai parole destossi tal rimorso nella di lui coscienza, che non potè trattenersi a confessare, che sedotto fu da un Uomo, che dimorava nel Palagio della G. C. della Vicaria. Immantinente fu costui arrestato, e la sentenza sospesa. Indi unitosi il Tribunale, e ricevute le confessioni fatte anche dal suo nemico, alle ore quat-

(a) *Cap. 12. de Sodomia n. 48.*

quattro della notte lo condannarono a quello ſteſſo ſupplicio, che l'innocente foreſtiere poco mancò che ſoffriſſe. Il Giovane ebbe il corpo bruciato dalle ardenti ſtille di lardo, poi ſoggiacque alla fruſta, ed indi condannato fu alla galea, che riſparmiò, perche mancavagli l'età opportuna; onde da queſto eſempio giudicar ſi potrà, come difficil coſa ſia ad un Giudice il condannare co' ſoli indizj, e ponderar dovrà di qual peſo eſſer debbono, perche lungi da ogni dubbio reſti la ſua coſcienza nel determinarſi.

25. *Coſtanzo ſi diſtende ſulla qualità degl' indizj.*

Sulla qualità di queſti indizj molto ſi divaga il *Coſtanzo* ſeguendo ciò, che ſcriſſero il *Sanfelice* nella *dec.* 47., il *Capecelatro* nella 163. che di buon grado tralaſcio di mentovare, perche nell' italiana favella rapportati, non poco ne reſterebbe offeſa la modeſtia. Come poi la confeſſion del delitto ſeguir debba, per eſſer valevole a far condannare il reo, anche preſſo lo ſteſſo *Commentatore* diffuſamente ſe ne ſcrive. Ma per quanto da' Criminaliſti detto ſieſi su queſte pruove, e per la condanna, che far ne deve il Giudice, non ha dubbio, che difficil coſa ſia il poterſi manifeſtare con pruove sì indubitate, onde alla ſentenza della morte con quieto animo venir poſſa, ed eſeguire quanto nella *Prammatica* ſi diſpone. Egli è vero, che nel riſchiaramento de' fatti occulti impoſſibil coſa è il rintracciarne una certezza fiſica, onde conchiuder ſi poſſa *ex neceſſario*; e che perciò baſti la morale per conchiudere *ex probabili*; ma queſta ſeconda non è di tanta efficacia per poter mandare un Uomo alle forche, o di farlo miſeramente perire in un rovo ardente.

26. *Si ragiona del Teſto canonico di Aleſſandro III.*

Quandocche trattavaſi di doverſi proferire da *Aleſſandro III.* la ſentenza del divorzio per una donna, che ſorpreſa fu a giacere in un letto ſteſſo col conſanguineo

di suo marito, non esitò il Pontefice, onde disse: *Respondemus, quod ex bujusmodi violenta, & certa suspicione fornicationis potest sententia divortii promulgari* (a). Credette ei consumato l'adulterio mercè di quel furtivo congiungimento di due persone di sesso differente, ritrovandosi *solus cum sola, nudus cum nuda*, come si spiega il *Testo*, e per conseguente il commesso incesto separar dovea la moglie dal marito; ma diverso è il caso nel doversi separare il capo dal busto di uno, che innocentemente sia accusato di delitto, che non ebbe mai commesso.

27. *Norma recata dal* Ziegl*ero nelle dubbie giudicature.*

Su queste somiglianti giudicature non sarebbe inutile, che un Giudice la norma prendesse da quanto ne scrisse il dotto *Gaspare Zieglero* nel suo *tratt. de offic. judic.* Così ne avverte in un luogo. *Inducta ad unum effectum, non debent contrarium ejus optari. Actorum autem, & probationum series inducta est, ut constet de veritate. Ergo actorum, & probationum series non debet opprimere veritatem. Opprimerent autem, si major fides haberetur, quam scientiæ illi, qua res, ut in se vera est innotuit.* Indi soggiugne. *At quis nescit præsumptionem cedere veritati, & veritatem prævalere præsumptioni? Vid. August. Barbos. in axiom. lib.* 14. *cap.* 68. *Quis nescit præsumptiones non alibi locus invenire, quam in rebus, quæ difficulter probari possunt. Jo: Baptista Costa de remed. subsidiar. cap.* 70. *illat.* 3. *At quando de veritate rei, ut in se est, constat Judici, cur sequi debeat verum præsumptum, & cur id quod falsum novit ipse, ut verum babeat? Res gesta non ideo vera est, quia ita gesta probatur, sed ideo probatur, quia ignoratur, & postquam probata est pro vera*

(a) *Cap. literis de præsumpt.*
(b) *Concluf.* 35. §. 32.

ra habetur, etsi vera quandoque non sit. Quod si non ignoretur, veritatis probatio non faciet verum, quod verum non esse certissime constat. Verum enim non à subjecto, seu a dicente, sed ab objecto dependet, nec propterea quod nos te putamus album esse, tu albus es, nos qui dicimus, verum dicimus. Aristot. lib. 3. met. cap.7. & lib.9.cap.10.

Quando queste massime vere sieno, ognuno scorgerà, come di difficil pruova sia questo delitto, che giustamente vuole la esposta *Prammatica* severamente punito. Comechè per sua natura si commette con ogni diligente riserva, e quasi sempre di concerto sono i delinquenti, perciò meraviglia non sia, se di rado le accuse se ne ascoltino presso i Tribunali, e molto meno le condanne, che su di convittive pruove fondar si debbono, onde lasciar se ne potrà il gastigo al divin Tribunale, ove tutto è manifesto, giacche uopo egli è di dire, che in questo rincontro la umana malizia, quasicche in alcun modo dalle umane istesse leggi garantita ne venga, per gli tanti incagli da esse prescritti, ne' quali s'imbatte il Magistrato nel dover giudicare, e quasi in duri scogli va a frangersi l'umana prudenza.

28. *Ragione delle rare querele che si ascoltano per tal delitto.*

Esponendosi nel passato libro le *grazie* dal Re Cattolico accordate alla nostra Città, riferito fu ciò, che si contenne nel XX. Capitolo di esse. Questo racchiude la supplica fatta, perche s'intendesse interposto l'assenso per l'obbligo de' beni feudali, quantunque non impetrato per cautelar la restituzion delle doti promesse alle Donzelle Napoletane, i cui mariti ne trascurarono la spedizione. Rispondette il Re nel 1505. *Placet Regiæ Majestati quoad obligationes factas pro dotibus verè, & sine fictione, jura tamen alterius cujuslibet remaneant salva.* Or per appunto la *Prammatica* II. del Re Ferdinando sotto il *tit. de Feudis* si compone dalle parole del

29. *Si espone la Prammatica II. del Re Ferdinando sotto il tit.* de Feudis.

del *Capitolo*, e dalla ricevuta risposta. E comechè il seguente *Capitolo* XXI. contiene la dimanda della *grazia* che in tutti gl' istromenti dotali da stipolarsi dopo di essa, dovesse intendersi conceduto l'assenso sopra i beni feudali de' mariti, quando riservata se ne fosse l'impetrazione, intendendosi ciò per qualsivoglia donna, che si maritasse dentro la Città di Napoli, ed anche se fosse straniera, e prendesse marito Napoletano, o che pure le donne Napoletane co' stranieri si congiugnessero; quindi una tal dimanda, cui il Re assentisce, forma la *Prammatica* IV. sotto lo stesso titolo, portando la data del 1505. quando le *grazie* nella Città di Segovia accordate furono.

30. *Commento, che ne fa il* Rovito.

Il *Rovito* estender fa l'effetto di questa *grazia* contenuta nella *Prammatica* II. eziandio per gli frutti dotali, ed in favor del cessionario della donna, purche nella cessione fattane, siesi ottenuto l'assenso; benvero vien limitata nella figliuola del Napoletano, che sia spuria, e nata da Madre straniera, perche la costei origine siegue, e non già del Padre, come porta deciso il Presidente de *Franchis* nella *dec.* 452. Questa *grazia* fu confermata anche dall' Imperator Carlo V., come dirassi a suo luogo, e si dilata anche per l' antefato; quindi è che l'assenso si riputa come dato non già dal Vicerè, ma dal Re medesimo immediatamente. Questa circostanza opera, poiche abbia il suo effetto anche in quei casi, ne' quali vietato è a' Vicerè di concederlo, come espressi sono nelle seguenti *Prammatiche* IV. e XVIII., sotto lo stesso titolo, parlando la XVII. de' Feudi posseduti da' Forestieri. Vero è però, che questa *grazia* altresì limitata viene, laddove privo sia di successore colui, che obbligasse il feudo per la dote, e per l'antefato, per dirsi questo uno assenso della legge, e non già dell'uomo.

Per

Per quanto si attiene poi alla *Prammatica* III.vuole lo stesso *Rovito*, che la *grazia* in essa contenuta proceda non solo nelle Donne legittime, e naturali, ma ben anche nelle naturali solamente; come porta, che deciso si fosse nella causa di D. Laura Acquaviva figliuola naturale del Duca delle Noci, e di D. Giulia de Medici, figliuola naturale del Gran Duca di Toscana, giusto il rapporto di *Anna* nella Costituzione *Constitutionem Divae memoriae n.* 240.

31. *Dubbj proposti, e risoluti dal* Novario *sulla stessa* Prammatica.

Altri dubbj si propongon poi, e si risolvono da *Gio: Maria Novario* sulla II. *Prammatica*, e prima di esporgli, ei è a notarsi, che siccome il *Rovito* scrisse di estendersi la *grazia* anche per l'antefato, come deciso fu dal S.C.; nondimeno determinò il contrario la Regia Camera più volte, come ne vien rapportato dal *Camerario in L. Imperialem fol.* 86. *lit. D. de probib. feu. alien. per Federicum:* benche presentemente altrimenti si giudica. Vien però difficultato, se questo assenso del *Capitolo* conceduto alle donne Napoletane a poter soddisfarsi delle loro doti sopra i beni feudali nel caso, che sciolto rimanesse il matrimonio, si estenda anche per le maritate prima del *Capitolo*, ma che dopo di questo, stipolato si fosse l'istromento dotale: e comechè si è avuto per vero, che la *grazia* riguardato abbia il futuro obbligo delle doti, e non già il futuro, o passato matrimonio; perciò così giudicato fu dalla Regia Camera e dal S.C. come ne avvisa il cennato *Camerario fol.* 52. *a t.* Anzi questo rinomato *Feudista* dice, che il Tribunal della Camera insieme col S. C. giudicato abbia, che l'assenso intender si debba conceduto ne'beni feudali per la dote confessata, se preceduta ne sia la promessa; e tal decisione si è fatta in pregiudizio del terzo, e del Fisco. Per contrario poi deciso fu, che tale assenso non potesse aver luogo nel caso della restituzione delle doti

alle

alle donne Napoletane, quando mancato sia l' obbligo de' beni feudali, perche ne mancava il di lui sostegno.

32. *Obbligo de' beni feudali fin dove si estenda.*

All' incontro si vuole, che questo assenso per l'obbligo de' beni feudali, anche debba aver luogo nel caso, che il Marito, o il dotante non abbia successori in grado, come porta deciso il *Reg. de Ponte* (a) nella causa di Paride Pappacoda; ed ecco come non ebbe luogo la contraria oppinione rapportata dal *Rovito* in fine del *Comento* di questa *Prammatica*, onde da questo vario opinare non picciolo alimento ricevon le liti, che agitate sono ne' nostri Tribunali.

33. *Altra questione esaminata riguardo all' assenso del* Capitolo.

Altra questione anch' è surta rispetto a questo assenso, cioè se addivenuta la morte del marito, la moglie conseguisse l'aggiudicazione del Feudo, e 'l possesso per la concorrente quantità delle doti, e dell' antefato. Quindi dubitato fu, se morendo la donna posseditrice del Feudo aggiudicato, senza figli *ex Corpore*, succeder debba il Fisco, o pur colui, che diede la dote, e in di lui mancanza il suo fratello o sorella, per non essersi aggiudicato il Feudo alla donna, ed a suoi Eredi *ex suo Corpore legitime descendentibus*. Come altresì questione si è fatta intorno al vedersi, se morendo la moglie, o sia la donna maritata capace della *grazia*, prima dell'aggiudicazion del Feudo, aver possa per successore nelle sue ragioni il Padre, il Fratello, o la Sorella, per poter ricuperare le dilei doti, ed in questo caso *Freccia* (2) porta deciso dal S. C., che il Fratello succeder debba alla Sorella, con intendersi accordato l' assenso, allorche dato abbia le doti alla medesima, in vigor del *Capitolo*, con averla maritata ad alcun Nobile

(a) *De potest. Proreg. in tit. de Ass. Reg. sup. dot. in pr. n.* 34.
(b) *De Subfeud. lib.* 2. *q.* 12.

bile. Anzi lo ſteſſo *Autore* nella ſeguente quiſtione ſcrive, che nel Tribunal della Camera deciſo ſi foſſe, che queſto aſſenſo del *Capitolo* conceduto alle donne, eſteſo anche ſieſi su de'beni Feudali del Suocero, laddove queſti inſieme col figlio gli aveſſe obbligati. Ben vero riguardo a' Suffeudi, che per obbligarſi vi biſogna l' aſſenſo del Barone, deciſo fu dal S.C. non doverſi preſtar l'aſſiſtenza nel difetto di tale aſſenſo.

34. *Aſſenſo del Capitolo, come anche ſi eſtende in favore delle Donne.*

Queſto aſſenſo del *Capitolo* ſi eſtende anche in favor delle donne Napoletane, o maritate con Napoletani ſu 'l contratto del mutuo, cagionato per cauſa delle doti, godendolo anche le Napoletane naturali, con eſſerſi tale oppinione ſempre fermamente tenuta, come può vederſi preſſo *Toro* nel Compendio delle ſue *deciſioni* (*a*), giuſta l'avviſo, che ne reca il *Novario* nel Comento della III. *Prammatica*. Oltre ciò queſto aſſenſo di pari ſi vuol eſteſo per gli Capitoli matrimoniali, che dalle Parti furon ſolamente ſottoſcritti, con eſſerſi ricevuta l'intera dote colla nuda promeſſa dell' obbligo de' beni Feudali, come oſſervar ſi potrà preſſo lo ſteſſo *Toro* in *Verbo Aſſenſus*.

35. *Quiſtioni propoſte dal Coſtanzo ſu la ſteſſa Prammatica.*

Altre quiſtioni anche ſi rivangano dal *Coſtanzo* ſulla cennata *Prammatica* II., con cui rivocato ſi vide cio, che diſpoſto fu nel noto *Capitolo Imperialem*; e porta egli oppinione, che queſta *grazia* non poſſa aver luogo, ove ſia privo di ſucceſſori colui, che obbliga i beni Feudali per cautela delle doti. Confeſſa, che il contrario ſi foſſe deciſo, ſu 'l motivo, che queſto aſſenſo abbia piuttoſto riguardato l'utile delle donne, che ſi maritavano, non che il comodo del Feudatario; anzi ſi vuol' eſteſo anche nel caſo, che vecchio ſia il Marito, o la Mo-

(a) *In Verb. Aſſenſus Capit. fol.* 50. *tom.* 1.

Moglie di disperata prole. Comechè fu supplicato il Re per accordarlo indefinitamente sopra i contratti dotali, da celebrarsi in favor delle donne Napoletane senza farsene veruna riserva, perciò il Fisco nulla ha, che opponere.

36. *Altri dubbj proposti da' Forensi.*

Altri dubbj anche, come al solito avviene, promossi si sono su questo assenso del *Capitolo* da' nostri *Forensi*, cioè a dire, se quello giovar possa, laddove lo Sposo sia nella minore età, e nel contratto della dote riservato si fosse l'assenso del Re, colla clausola *non aliter*; In questo caso si sostiene, che non abbia luogo, come neppure in benefizio del cessionario della dotata, o della figlia spuria, nata da una Madre forestiera fuor di Napoli, quantunque Napoletano si fosse il Padre: o pure quando la dote si fosse solamente confessata, e non soddisfatta, siccome anche avviene negli Offizj, nè anche avendo luogo nella traslazione del dominio della roba feudale, poiche del solo obbligo ragiona.

37. *Si esamina, se luogo abbia per le doti delle Monache.*

Altresì disputato si è, se luogo aver possa per le doti delle Monache: se nella promessa di obbligare i beni Feudali: se quando la promessa delle doti si rilevi da' Capitoli Matrimoniali sottoscritti, e non stipolati: se si estenda al contratto censuale fatto con danajo dotale: se nella donazione fatta a contemplazion del Matrimonio: se negli alimenti, che accessorj son della dote: se in favor di colui, che agisce sopra i beni del socio, in vigor dell'Istromento di mutuo, dipendenti dal resto delle doti: se giovi a quelli, che eredi non sieno della Madre, ed estender si possa in benefizio dell' erede estraneo, e sopra i beni feudali, acquistati dal Marito *soluto matrimonio*, e non già sopra i Feudi del figlio erede del Padre obbligato: se gl' Istromenti siensi fatti fuori della Città di Napoli, quantunque i beni del Marito

rito non vi ſieno in eſſi eſpreſſamente obbligati, con eſſervi però la generale ipoteca: ſe competer debba non ſolo per effetto di un'Iſtromento pubblico, ma eziandio di una Scrittura privata: se s'intenda accordata su de'Suffeudi, volendoſi, che luogo aver non poſſa su de' Feudi, che diconſi *plani*, *& de Tabula*, ma ſolo de' quaternati: e ſe finalmente accordato s'intenda ne'Feudi titolati, ne' quali il Vicerè non può preſtare aſſenſo veruno.

Queſte in accorcio ſono le quiſtioni tutte, di cui ritrovanſi corredati a pieno i Magazini de'noſtri Forenſi, che diſpenſato mi ſono di allegargli, per non uſcir fuor di ſtrada; e ſe taluno per ſuo biſogno oſſervar li voleſſe, gli ritroverà tutti rapportati preſſo i cennati *Commentatori*, eſſendomi ſol contentato di additar le varie oppinioni dibattute nel Foro ſu queſto aſſenſo del *Capitolo*, poggiato tutto ſulle due rammentate *Prammatiche* del Re Ferdinando il Cattolico, ben conoſcendo, che di lunga mano gito ne ſia di là del mio iſtituto. Ma ſpero, che mi ſarà condonata la licenza preſami, per aver creduto, che teſſendo la Storia delle *Leggi* del noſtro Regno, ſconvenevol coſa non foſſe lo additare le varie interpetrazioni, che eſſe han ricevuto, onde slacciato mi ſono da quei precetti, che ad uno Storico ritrovanſi con altro rigore preſcritti.

38. Capitolo, *che forma altra* Prammatica.

Ora rammentar conviene, che fra i *Capitoli* delle ottenute *grazie* dalla noſtra Città nel 1505. da queſto Sovrano, mentr'era in Segovia, vi fu il LIV., con cui fu ſupplicato di accordare, che i Miniſtri, Uffiziali, e Subalterni di qualſivoglia Tribunale, non oſtante qualunque privilegio, che godeſſero, convenir ſi doveſſero ne' Tribunali ordinarj, nè tirar poteſſero i Cittadini avanti i loro riſpettivi Tribunali. Il Re così riſpoſe:

Dominus Rex, *habita informatione*, *providebit taliter*, *quod nulli fiat præjudicium*.

39. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il tit. LXV.* de immunitate Neapolitanorum.

La *grazia* contenuta in questo *Capitolo* forma poi la *Prammatica* II., che dall'*Altomari* registrasi sotto il titolo LXV. *de immunitate Neapolitanorum*. In essa assolutamente concedesi quella grazia, che il Re riserbato avea di fare, dopo esser meglio informato sulla ricevuta richiesta. Or questa immunità per gli Cittadini Napoletani fermata si vede, a segno che per qualunque loro causa sia civile, sia criminale, giudicati esser debbono da' Tribunali della nostra Città, restando derogato ogni qualunque Privilegio, che ad alcun Barone, o ad altra Città del Regno, e specialmente a' Capuani si ritrovasse conceduto, con cui questa *grazia* per essi si pretendesse limitarsi.

40. *Abbaglio preso nell' edizione di* Rovito.

Nell' edizione del 1649. di *Scipione Rovito* ritrovasi preso un abbaglio, poicche nel titolo del *Comento* è notata la *Prammatica* II., ma effettivamente lo fa egli sulla IV., che comincia; *Perche sono Molti &c.*, la quale promulgata fu a' 15. Settembre del 1539. da D. Pietro di Toledo, di cui a suo tempo sarà ragionato. Il

41. *Oppinione di* Novario *su questa* Prammatica.

Novario però qualche cosa ne scrive, dicendo, che questa immunità de' Napoletani fondata anche sia su 'l *Rito* 301. della G.C. della Vicaria. Quindi è, che coloro, i quali son convenuti, non solo hanno il privilegio di declinare da qualunque Foro, e chiedere di essere rimessi ad essa G. C.; ma altresì convenendo altri, non son tenuti di seguire il di loro Foro, potendo eleggere i Tribunali della nostra Città, onde *trahunt*, *&* *non trahuntur*, ancorche misere persone fossero quelle, che chiamate sono in giudizio: e ciò si osserva tanto se la causa onerosa sia, o lucrativa, ed anche per quei, che fossero *negotiorum Gestores* de' Napoletani, o che fossero

loda-

lodati in Autore. Anzi, se i Cittadini di altra Città avessero un simigliante privilegio, in veruna guisa per essi giova, con estendersi tal *grazia* anche per gli abitanti ne' Casali, e solo limitata ne viene per quelle cause, la cui cognizione spettasse alla Regia Dogana di Foggia, ove il Doganiere tiene dal Re conceduto il mero, e misto impero, per quanto ne porta deciso il *Reg. de Ponte* (a). Onde avviene, che per effetto dell' accennato *Rito* 301., come vuole il *Costanzo*, neppure i Napoletani esser possono chiamati a litigare fuori della Città, anche per Regia Delegazione, tanto per cagion del contratto, che per lo commesso delitto; senza che possano essi tacitamente o espressamente rinunciare a sì fatto privilegio, che estendesi anche sopra i Pupilli, e le Vedove.

42. *Oppinione del Costanzo sulla medesima.*

Dubbio poi è surto, se la donna Napoletana maritata col Forestiere, goder possa un tal privilegio. Alquanti sostennero, che la Moglie fosse in tutto del domicilio del Marito, e per contrario altri dissero, che solo in quanto al Foro riputar si dovesse, con perdere la propria origine in forza del contratto matrimonio, con dover ciò procedere, quando anch' ella lite avesse con suo marito, il cui Foro costretta sarebbe di seguitare. Ben vero però si crede, esser più sana la sentenza, con cui si vuole, che la donna maritata collo straniere tirar non possa il Reo convenuto a' Tribunali di Napoli, avendosi per vero, che il privilegio principalmente a' Napoletani si fosse conceduto a riguardo della lor origine, e del domicilio, il quale opera, che anche dagli Stranieri si goda, come avviene per gli Scolari, i quali vacano alle nostre Università, e perciò *trahunt*, & *non trahuntur*.

43. *Si esamina se goda tal privilegio la donna napoletana maritata col Forestiere.*

Godo-

(a) *De potest. Proreg. tit. 4. de Regal. impesit. §. 8. n. 49.*

44. *Altro privilegio godato dagli abitanti nella nostra Città.*

Godono anche gli Abitatori della nostra Città de' privilegj de' Napoletani nel poter commettere l'udienza de' Testimonj, senza deputarsi l'Esaminatore; onde ne basta di quivi abitare, senzache tenuto sia di produrre alcun privilegio della sua Cittadinanza, procedendo anche ciò, avvegnache la causa dal Vicere delegata si fosse fuori della Città.

45. *Il Napoletano perchè può esser lodato in autore in altri Tribunali.*

Da questa pratica ne deriva poi, come osserva l'istesso *Costanzo*, che il Napoletano, il quale per tal privilegio non può esser convenuto, che nella G.C. della Vicaria, può però esser lodato in Autore negli altri Tribunali, ne' quali convenuto fu colui, che chiamollo. In questo caso il Napoletano può assistere, ma non deve condennarsi all'interesse dell'evizione, perche questa esecuzione, rimetter si deve alla G. C. della Vicaria, come ne parla *Montano* nella *controversia* 84. *n.* 6. La polizia di questo giudicare si appoggia su tal ragione, perche dall'esser chiamato taluno in autore, non si rende sottoposto a quel Foro, ed alla giuridizione di quel Giudice, innanzi cui comparisce, per potersi difendere. E lo stesso egli è a dirsi, riguardo al Chierico, quando lodato sia in autore, potendo ben assistere avanti il Giudice Laico, con produrre scritture, testimonj, ed ogni altro, che convenga per la difesa del Reo convenuto: ma se per ventura condannato fosse all'evizione, in questo rincontro al Giudice Ecclesiastico avrebbe a rimettersi.

46. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il tit.* de Offic. quæst. Ærar. general.

Sotto la data del 1505. ritrovansi cinque *Prammatiche* del Re Cattolico, sotto il titolo CX. de *Offic. Quæst. Ærarii generalis &c.*, ed è la II., III., IV., V., VI., nè saprei indagare per qual ragione *l'Altomari* allogata vi abbia la I., che promulgata fu nel 1531., onde per la sua epoca seguire, e non preceder dovea. La

La *Prammatica* II. che comincia *cum Tribunalibus*, indiritta è all'economia del danajo fiscale, o sia Regio; che a colar va da tutto il Regno nella general Tesoreria; onde così espressamente vien' ordinato, volendosi, che quanto si riscuote da' Tesorieri, Percettori, Commissarj, Esattori di Significatorie, o da qualunque altro Amministratore di danajo ordinario, o estraordinario, vada tutto a riunirsi in quel solo fondo, incaricando al Vicerè del Regno il dar le opportune provvidenze, perche sia il tutto eseguito.

47. *Si espone la* Prammatica *III. sotto lo stesso tit.*

Colla *Prammatica III.*, che comincia; *Item que cada vez*, si ordina, che ogni volta, che 'l Tesorier generale, o colui, che reggesse un tal'Uffizio, ricevea tali rendite, avesse dovuto nello stesso giorno notare ne' libri del Conservator generale del Regno le somme introitate, ed in qual moneta, con notarsi anche nello stesso libro tutte le Apoche, o sian le ricevute, che davansi dal Tesorier generale alle persone, dalle quali il danajo si ricevea, con descriversi in esse anche la qualità della riscossa moneta. E comechè estinto poi fu l'Uffizio di Conservator generale, provveduto fu poi dallo stesso Re, che lo Scrivano della porzione eseguisse un tal carico. Indi nel 1509. ordinò, che tal danajo, che si ricevea, nello stesso giorno assentar si dovesse ne' libri dell'Uffizio dello Scrivano di ragione del Regno; notando la quantità ricevuta, da chi si fosse pagata, e per qual causa.

48. *Altri ordini dell' Imperator Carlo V. compresi sotto la stessa* Prammatica.

Sotto questa istessa *Prammatica III.* vi innesta l'*Altomari* tre altri ordini dell' Imperator Carlo V., perche collimavano forse all' istesso punto. Il primo è del 1520., in cui lo stesso si prescrive intorno alla norma data nel riceversi il danajo, e nel notarsi ne'libri dello Scrivano di ragione; ben vero si soggiunse, che la moneta,

neta, che si ricevea, dovesse pesarsi, con pagarsene la mancanza, e così anche pesata dar si dovesse a coloro, che dalla Corte dovean riceverla.

Col secondo del 1536. ordinato fu, che essendosi stabilito dalla Regia Camera il numero de' Carruggi, o sian delle Vetture, che inviavansi da' Percettori delle Provincie per lo trasporto del danajo, con essersi anche tassato il Salario, che pagar doveasi, perciò presentar si dovesse un pubblico testimoniale del tempo, quando il Carruggio partiva colla particolar nota della moneta, e colla fede del Tesorier generale del quando, e con qual qualità, e quantità fosse il danajo a lui pervenuto. Finalmente con altro ordine del 1539. ingiunto fu, che il Tesorier generale, e suoi Uffiziali ricever non potessero alcun danajo senza l'intervento dello Scrivano della porzione, il quale dovea essere tenuto di notare il numero, la qualità della moneta, ed il giorno, che ricevevala.

49. *Si espone la* Prammatica *IV. sotto lo stesso tit.*

Siegue poi la *Prammatica IV.* colla stessa data del 1505., che comincia; *Item que todo*, in cui si dispone, che quanto pagar si dovesse dalle rendite del Re, lo pagasse il general Tesoriere, o colui, ch' eserciterà tale officio; ma col di lui ordine, o del Vicerè del Regno, che segnato fosse di sua mano. Di più dicesi nel §. II., che per evitarsi le frodi, che potrebbon farsi col non pagarsi con buona moneta, e con ritardar le paghe, o comperarsi le liberanze a minor prezzo, si ordinava, che ogni pagamento, che farebbe il general Tesoriere, dovesse seguire in presenza di uno dell' Officio di Conservator generale, il quale dovea scrivere di sua mano nel dorso del mandato del Vicerè esser seguito il pagamento in sua presenza, e notare ne' libri del Conservator generale la somma pagata, in qual moneta,

ta, e quando si pagava, ed altrimenti facendo il general Tesoriere, e colui ch'esercitava il suo offizio, non si sarebbe fatto buono il pagamento nel conto, che dar dovea.

50. *Regola data al Tesoriere nel ripartimento del danajo.*

Finalmente si dispone nel §. III., che occorrendo il caso, che il general Tesoriere, o chi esercita la sua carica non tenesse danajo sufficiente per pagar tutte le liberanze, prima di far le paghe di quello, dovesse consultarle col Vicerè, facendogli sapere, qual danajo abbia, e quali pagamenti far dovesse, per doversi poi questi ripartire con polize da esse sottoscritte, come dal Conservator generale, con aversi in contemplazione le persone, che fossero state più bisognose secondo la qualità del tempo, & per altra circostanza, che vi concorresse.

51. *Altra norma prescritta nel farsene il pagamento.*

Con altro ordine poi del 1509. inserito nella stessa *Prammatica*, si vuole, che quanto dovea pagarsi dalle rendite del Re, o del Regno, pagar si dovesse con suo mandato, o del Vicerè, fatto in di lui nome, e da esso sottoscritto, con descriversi ne' libri dell'offizio dello Scrivano di Razione, e segnato di sua mano. Finalmente in questa medesima *Prammatica* l' *Altomari* vi unisce un ordine dell' Imperator Carlo V. del 1520., in cui la stessa disposizione si ripete; e si soggiugne solo, che ne' mandati da spedirsi dallo Scrivano di Razione, quando si facessero per cosa estraordinaria, si dovesse in essi inserire l'ordine datone dal Re, o dal Vicerè; ed oltre ciò non dovessero eseguirsi i pagamenti dallo stesso Re ordinati, se non dopo che dal Vicerè ne fosse ordinata l'esecuzione.

52. *Si espone la* Prammatica *V. sotto lo stesso titolo.*

L'altra *Prammatica* V. del Re Cattolico anche del 1505., che comincia: *Item mandamus*, ordina, che il Tesoriere generale del Regno dar dovesse il conto nel Tribunal della Regia Camera in ogni sei mesi, siccome costume era del Regno.

Riguardo poi al darsi questo conto col §. VI., che componesi di un ordine del 1536. dell' Imperator Carlo V. si prescrive, che il cennato Tesoriere insieme co' conti presentar dovesse non solo le solite, e dovute cautele, ma eziandio le private apoche ricevute dal Re, colle quali gli si dava l'ordine di pagare il suo denajo, altrimenti i suoi conti non fossero ammessi, men che quando ne' mandati da spedirsi altrimenti si ritrovasse determinato.

53. *Si espone la* Prammatica *VI. sotto lo stesso titolo.*

Siegue finalmente la *Prammatica* VI. anche del 1505., che comincia *Item pargue algunas*. In essa dicesi, che alcune volte non potendosi pagar tutta la somma del denajo dalla Tesoreria, facea mestieri commetterne il pagamento in qualche Provincia; quindi si ordina, che ciò si fosse eseguito con ordine del Re, o del suo Vicerè in di lui nome, e sottoscritto di sua mano, che registrato fosse ne' libri dell' offizio di Conservator generale anche segnato di sua mano, con esser diretto al Tesorier generale, il quale facendone la consegna debba inserirlo parola per parola nel mandato. Questo poi assentar anche si dovea ne' libri dell' offizio di Conservator generale, e sottoscriversi da una persona dell' offizio, per potersi in tal guisa osservare, come si fosse consegnato, ed ogni esattor di denajo, che il pagasse con altro ordine non gli dovesse abbonar nel conto.

Presso a poco le cose istesse si ripetono nel §. II. e III. inseriti nella stessa *Prammatica*, che contengono un ordine del 1509. del Re Cattolico, dell' Imperator Carlo V. del 1520., il quale poi nel 1539. dar volendo il dovuto riparo all' abuso, che commetteasi dagli Uffiziali della Tesoreria, i quali illecitamente alcuna somma ricevevansi, o ritenevansi da quello, che pagar doveasi dalla Regia Corte, quandocche da questa riscotea-

teano il meritato salario per la loro carica, perciò si ordina di doversi astenere da questa froda, e laddove la commettessero, dovessero restituire quanto si avessero ricevuto o ritenuto, a quei Creditori, a' quali dovea pagarsi, come leggesi nel §. IV. inserito nella stessa *Prammatica*.

54. *Commento del Rovito sulla* Prammatica I.

Il *Rovito* commenta solo la I. *Prammatica* di questo *tit.*, e non crede altro dover dire su queste economiche provvidenze date sulle riferite *Prammatiche*, che promulgate furono dal Re Cattolico, come neppure il *Novario*. Il *Costanzo* però stima di avvertire, che più non avea luogo ciò, che disposto era nel §. III., cioè di farsi i pagamenti in presenza del Conservator generale, per essere stato estinto tale offizio, e seguivano quelli coll'intervento dello Scrivano di porzione, e coll'assistenza di un Razionale della Regia Camera. A suo tempo, cioè nel 1704. quando scrisse la sua opera, i Percettori delle Provincie solean pagare gli stipendj a'soldati, ed a quei che servivano nelle Regie Castella in nome del Tesorier generale coll'intervento dello Scrivano di porzione, men che nella nostra Città, ove si pagano dall'Uffiziale deputato dal Tesoriere coll'intervento di un loro Uffiziale, dello Scrivano di porzione, e dell'Uffiziale deputato, qual revisore per parte delle Castella.

55. *Comento sul §. IV. della* Prammatica VI.

Per quanto poi dicesi nel §. IV. della *Prammatica* VI., cioè che gli Uffiziali del Tesoriere nulla ricever dovessero da quei, a'quali si fanno i pagamenti, dovendo esser contenti delle loro mercedi, scrive l'Autore, *quod hodie non servatur, quia subditi, qui aliquid debent erigere a Regia Curia, coguntur maximam crediti partem inter hos & illos distribuere*. Egli è vero, che il dato ordine drizzato è al solo favore del Creditore, il quale

 può

può rinunciarvi, come bene ſpeſſo ſuo malgrado avviene, ma il fa *ſponte coactus:* ed è a ſupponerſi, che ſe colla preſcritta puntualità, e nel dovuto tempo riſcuoter poteſſe il ſuo credito, non praticarebbe quella liberalità vietata dalla *legge*, e tollerar la deve ſovente per accorrere ad altri ſuoi più preciſi biſogni. Ora però la Real Teſoreria ha preſo un novello ſiſtema, e con più provide leggi date dall' Auguſto Re Cattolico Carlo Borbone ne vien regolata, come a ſuo tempo dovrà ragionarſene.

56. *Si eſpone la* Prammatica I. *ſotto il tit.* CXIV. de Officio Secretarii &c.

Nello ſteſſo anno 1505. mentre Ferdinando dimorava nella Città di Toro a' 20. Gennajo promulgò una *Prammatica*, la quale è la prima ſotto il *tit. CXIV. de Officio Secretarii &c.* che incomincia: *Egregia ſane antiquorum*. Ella ſottoſcritta ſi legge dal ſolo Reggente Malferit, come era allora in coſtume; e quantunque non ancora eraſi portato in Napoli, ebbe la vigilante cura di regolar tutti i diritti, che pagar ſi doveſſero nella ſua Cancellaria; additando nel ſuo proemio, quanta eſſer doveſſe a cuore di un Principe l'utile de'ſuoi Sudditi ſenza badar ſolo a quello del ſuo Fiſco; avvertendo il danno, che cagionato ſi ſarebbe a quei, che portar dovendoſi nella Città per la ſpedizione de' loro affari, oppreſſi eſſer poteano, e coſtretti a ſoggiacere ad una ſpeſa immoderata per la mercede delle ſcritture da pagarſi a'Segretarj, e agli Scrivani: quindi riformar volendo la coſtoro depravata licenza, ſtabilir volle la certa ſomma da darſi per ogni genere di ſcrittura, dopo averne preſo il conſiglio di Uomini circoſpetti, ed eſperti in ſimiglianti affari. Lunga per altro è, come eſſer dovea la taſſa, che ne forma; nè ſconvenevol coſa ſarà il quì traſcriverla, perche taluno, che ne ſarà curioſo, non ſi prenda la pena di andarla altrove a leggerla. Eccola come ſi ritrova notata.

1. *In*

1. *In primis* per ciaſcheduna lettera chiuſa di giuſtizia ſi paghino tre carlini e non più.

57. *Pandetta preſcritta per gli diritti della Cancellaria.*

2. Per moratorie quinquennali, ſuperſeſſorie, *&* *literas de dandis bonis in ſolutum* un ducato, e ſe è di coſa di cinquanta ducati in giù, ſi paghino tarì tre.

3. Per commiſſione, *ſeu* lettera patente di giuſtizia carlini cinque.

4. Per aſſicurazione di Vaſſalli di un Caſtello, o Terra ſi paghi un ducato, per due Terre due ducati, per tre Terre carlini venticinque, *&* *inde ſupra* ducati tre.

5. Per lettere eſecutoriali di ſentenza fra la ſomma di duc. cinquanta, o ſi facciano in Conſiglio, o nella Cancellaria non ſi paghi coſa alcuna, e di cento cinquanta fin'a duecento ſi paghino dieci carlini in Cancellaria, *&* *inde ſupra ad quancunque ſummam aſcendat* carlini ſedici.

6. Per lettera di eſcambio ſi paghi la metà di quel, che ſi paga per prima conceſſione.

7. Per ciaſcuna lettera patente favorabile in carta carlini ſei.

8. Per lettera commendatizia ſemplice carlini tre.

9. Per lettera commendatizia di beneficj, e buona utilità carlini quattro.

10. Per guidatico, e ſalvo condotto di Navi, Galeazze, e legni marittimi mercantili duc. quattro.

11. Per guidatico, ed aſſicuramento di Mercatanti foraſtieri colle robe ſue duc. quattro.

12. Per guidatico di maleficio commeſſo duc. quattro, ancorche ſieno più perſone.

13. Per indulto d'Omicidio, o altro maleficio duc. quattro; *ubi etiam veniret imponenda abſciſſio membri* duc. due.

14. Per

14. Per indulto, e remiſſione generale di Univerſità, ſe l'Univerſità ſarà di cento fuochi, o meno, paghi un ducato; ſe ſarà di dugento, due ducati; ſe ſarà di trecento, quattro ducati, *& deinde ſupra* ducati due.

15. Per indulto, e remiſſione di Barone, o Feudatario rubelle, ſe avrà rendita di ducati cinquecento *infra*, ſei ducati, ſe fino a mille e dugento, dodici, *& deinde ſupra*, per ogni centenaro ducati due; *ita tamen*, che non paſſi la quantità di duc. trenta.

16. Per nuova conceſſione di Baronia, Feudi, e beni feudali di Contado, Marcheſato, Ducato, o Principato, ſe renderà da cento ducati in giù, cinque ducati, e da cento ſopra per ogni centinajo, due ducati; *ita tamen*, che per Baronia, o Contado non poſſa eccedere la ſomma di ducati trenta, di Marcheſato, Ducato, e Principato ducati cinquanta, alla medeſima ragione ſi paghi de' beni burgenſatici.

17. Per confermazione, ovvero nuova inveſtitura di Principato, Ducato, o Marcheſato, o Contado, Baronia, Feudi, ed altre coſe ſtabili, *cujuſcumque qualitatis fuerint*, ſi paghi la metà di quello, che ſi paga per la nuova conceſſione, e grazia, come nel precedente Capitolo ſi contiene, e non più.

18. Per conceſſione di nuovo titolo di Conte, Marcheſe, Duca, e Principe, ſe ſi concede ſenza Stato, ma collo Stato, che tenea prima, ſi paghi la metà di quel, che ſi pagheria, ſe ſe gli donaſſe collo Stato, come nel precedente Capitolo ſi contiene; ma quando ſe gli dà il titolo, e lo Stato giunto, ſi paghi alla ragione, che nel precedente Capitolo ſi contiene.

19. Per privilegio di vendizione di Feudo, Terra, e Stato, ſe renderà mille ducati, *& infra*, ſi paghino du-

ducati quattro, da mille ducati fin a quattro mila, ducati otto, & *inde supra* ducati quindeci.

20. Per Capitania si abbia rispetto alla Terra, e Città, se avrà provisione di ducati trecento, o sopra, si paghino ducati quattro, se sarà di dugento, o sopra ducati due, se sarà di dugento, o *infra*, o senza provisione, ducati uno.

21. Per Giustiziario *per Provinciam* ducati dieci.

22. Per privilegio di Consigliero, o Milizia ducati quattro.

23. Per legittimazione, e successione, abbiasi rispetto alla successione, che gli spetta, se sarà di beni burgensatici paghi ducati sei, se sarà di beni feudali, ducati dodici.

24. Per privilegio di Presidente della Sommaria quattro ducati.

25. Per privilegio di Reggentato di Napoli ducati dieci.

26. Per privilegio di Razionale della Sommaria due ducati.

27. Per privilegio di Maestro Razionale della Zecca due ducati.

28. Per privilegio d'uno de' sette Officj del Regno cento ducati.

29. Per privilegio di Tesoriero, *seu* Percettore Provinciale ducati quattro.

30. Per privilegio di Credenziero, se avrà sei oncie di provisione, paghi ducati due, e da sei fin'a otto, tre ducati, & *deinde* ducati quattro.

31. Per privilegio di Nundine, *seu* Mercati, se sono con franchezza ducati sei, *sin autem* ducati tre.

32. Per privilegio di far Molino, se valerà da cento ducati in giù di rendita, cinque ducati, da cen-

to

to fin'a dugento, otto, *&* *inde supra* dieci, e non più.

33. Per Albarano di Officio, e beneficio carlini sei.

34. Per Albarano di debito *nihil*.

35. Per privilegio di Assenso, se sarà Feudo da cento ducati, e da trenta a basso ducati due, da dugento in su, tre, *&* *inde* quattro.

36. Per lettera di confermazione, o pagamento di danajo, che si fa a' Creditori, o a' Salariati di nostra Regia Corte, *nihil*.

37. Per concessione di pecunie numerate *pro una vice tantum*, o di cosa mobile, si paghi per ciascun'oncia fin'a cinque once *inclusive* un carlino, da cinque once fin a cento *inclusive* un ducato, e un tarì, *&* *inde supra, ad quamcumque quantitatem ascendat pecunia, vel valor rei mobilis* ducati tre, e se sarà cosa stabile, che non renda, si paghi per lo valore, alla ragion predetta.

38. Per concessione di Protontino, ch'è Viceammirato d'una Terra, o Città, ducati due, *&* *similiter* per concessione di Marescíallo, ch'è Mastro di Campo del Regno.

39. Per lettere di estrazione *forjudicationis* ducati due.

40. Per privilegio di legittimazione *ad honorem tantum*, ducati quattro.

41. Per remissione di Ribelli, se non sarà Barone, o Feudatario ducati quattro.

42. Per lettere di estrazione di Bando semplice, tarì tre.

43. Per assoluzione, *seu* quietazione di conti, carlini cinque.

44. Per lettera esecutoriale, che uno sia posto in pos-

possessione della grazia, che gli è stata conceduta, tarì due, *si est* in carta di bambace, *si est* in carta di coiro, tarì quattro, quando della detta grazia ne fosse stato fatto privilegio, e quando non se ne fosse stato fatto privilegio, si paghi il doppio.

45. Per lettera di pigliare informazione d'annuo valore tarì due.

46. Per concessione di cosa, che non si può stimare in danari, *si est per privilegium* quindeci carlini, per lettera, carlini dieci.

47. Per lettera *de dando Tutore per Curiam*, tarì tre, *& si est relictus* per testamento, tarì due.

48. Per remissione di Colletta generale, o sovvenzione straordinaria, ducato uno, se sarà una persona, o famiglia, se sarà Università, ducati due.

49. Per concessione di Baliato per Feudo, seu Baronia, ducato uno, per Baronia magna, ducati due, per Contado ducati tre, per Principato, Ducato, o Marchesato, ducati quattro.

50. Per lettera di estrarre vettovaglie dal Regno, per *extra Regnum*, *si est cum gratia exemptionis jurium Regiæ Curiæ*, per cinquanta salme carlini sette, da cinquanta salme fin'a cento, carlini quindeci, da cento *supra*, ducati tre, se la grazia fosse comperata, si paghi la metà *& si est per infra Regnum* si paghi la metà *in quocumque casu*.

51. Per gli orgi, o altro legume, si paghi la metà di quel, che si paga per gli grani *in quocumque casu fuerit*.

52. Per lettera di franchezza per gli Scolari, e Studianti, si paghi come per lettera di giustizia.

53. Per lettera di Mastrodatti appresso i Giustizieri, e Capitano ducati due.

54. Per lettera d'Assessori, o Giudici appresso i

Giustizieri, e Capitani ducati due.

55. Per commissione di Mastro giurato, ducato uno.

56. Per lettera di grazia, che una Terra sia in demanio, ducati due.

57. Per lettera di Notariato a' contratti, se sarà per una Città, un ducato; se sarà per una Provincia, ducati due; se per due Provincie, o *per totum Regnum cum potestate substituendi*, ducati quattro; se sarà *cum clausula legitimationis* per quell'atto, si paghi la metà più della sopradetta tassa.

58. Per lettera di Giudici a contratto, *quia parvi est lucri*, si paghi la metà del Notajo *in quocumque casu*.

59. Per concession di mero, e misto imperio *in perpetuum* ducati quattro: *ad vitam* ducati tre: *ad beneplacitum* ducati due; e questo s'intenda *in majoribus*; *in minimis vero* ducati due *indifferenter*.

60. Per concessione di Salario annuo, un carlino per oncia fin a cinquanta once, *& inde supra*, fin a cento, mezzo carlino, *& inde supra*, il quarto, *si est in perpetuum*; *si vero ad vitam*, grana sette; *& ad beneplacitum*, mezzo carlino; se fosse per cinque anni a basso, un ducato *indifferenter*.

61. Per essecutoria di Bolle *in Majoribus* ducato uno, *in parvis* cinque carlini.

62. Per lettera di debitorio, si paghi come lettera di giustizia.

63. Per lettera di familiarità, di nobiltà, di Cappellania, o Milizia, per ciascuna ducati due.

64. Per lettera di Protomedico ducati quattro.

65. Per lettera di Protochirurgo ducati due.

66. Per concessione d'officio senza Salario, ma solo con gli emolumenti, ducati uno, tarì due, e grana dieci; se con provisione di cento ducati, due ducati, se di dugento, ducati tre, *& inde supra*, ducati quattro.

67. Per lettera di Castellania, se sarà *ad vitam*, ducati quattro; se *ad beneplacitum*, ducati due.

68. Per concessione delle armi Reali ducati tre.

69. Per reduzion di Feudo in Burgensatico duc. tre.

70. Per concession di Secretariato senza provisione, ducati tre, se con provisione ducati quattro.

71. Per concession di Beneficio reale, ducato uno: *si parvum* carlini cinque.

72. Per lettera *advocandi*, ducati uno, e per lettera *procurandi* ducato mezzo.

73. Per lo Giudicato dalla Vicaria, ducati quattro.

74. Per lettera di Cittadinanza, ducati due, e così per lettera di Sansaria, e Consolato.

75. Per lettera di assumere contratto di Notajo morto, *vel alias* impedito, tarì due, e se sarà per atto generale, ducati due.

76. Per remissione di pagamenti fiscali a tempo, ducato uno, se sarà per una persona, ò famiglia; se per Università ducati due.

77. Per conservatorie, quando si fanno per beni, che *aliquo modo* spettassero alla Corte, si paghi come se dette robe si concedessero *pro tertia parte taxæ prædictæ*.

78. Per concessione di ripresaglie, carlini cinque.

79. Per concessione di Mastro della Zecca, duc. due.

80. Per rifare una provisione, *substantia non mutata*, *neque datum*, un tarì, e se sarà privilegio duc. uno.

81. Per concessione di Sabattuario in Vicaria, duc. uno.

82. Per concessione de' Comiti alle Galere duc. uno.

83. Per concessione d'incorporare un Castello alla Baronia, o Stato, ducati due.

84. Per lettera di emancipazione ducato uno.

85. Per concessione di franchezza di pagamenti fiscali per quello, che ha dodici figliuoli maschi, tarì due.

86. Per concessione di separare un Castello della Baronia, o Stato ducati due.

87. Per concession di Mastrodatti della Vicaria *ad vitam* ducati due.

88. Per concessione di Mastrodatti d'altra Terra un ducato *in parvis*, *in magnis vero* ducati due.

89. Per lettera di Doganiero delle pecore della Dogana di Napoli, Mastro Portolano di Capitanata, e Bari, Mastro Portolano, e Secreto di Terra d' Otranto, e Basilicata, Mastro Portolano, e Secreto di Calabria, Mastro Portolano, e Secreto di Apruzzo, per ciascuno ducati quattro; *pro Substitutis* ducati due per ciascuno.

90. Per lettere di Doganiero, Portolano, Secreti, e Capitani della Grassa delle altre Provincie ducati due, & *pro Substitutis* la metà.

91. Per lettere di Secreti, e Portolani di una Terra, ducato uno.

92. Per lettere de' Doganieri delle Saline *ad vitam* due ducati; *ad beneplacitum* un ducato.

93. E nota, che se in una scrittura, o grazia si contengono più persone, si dee tassare per una, se quella cosa, che si concede, si possedeva per indiviso da dette persone.

94. Vogliamo ancora, che i ducati s'intendano a dieci carlini per ducato, due carlini per tarì, e dieci grana per carlino, cassando, ed annullando l'abuso di far pagare coronati per carlini.

95. Vogliamo ancora, che per confermazione di tutte le grazie, e concessioni prefate, *cujuscumque generis existant*, di tutte le cose contenute in Capitolo di confermazione, e nuova investitura de' beni feudali, Stati, Baronie, si paghi la metà di quello, che si paga in concessione.

96.

96. *Praeterea* dichiariamo, che i fopradetti Capitoli s'intendano per tutto quel pagamento, che fpetta alla Cancellaria per privilegio, patenti, e lettere, cioè per lo mandato del Segretario, fattura di minuta, fcrittura, e regiſtratura, ed ogn'altro pagamento, eccetto il fuggello, e pendente.

97. Ed acciocche niuno fia fraudato della fua fatiga, e diritto, dichiariamo, che al regiſtro per ogni lettera chiufa, *cujufcumque generis fit*, della quale fi pagano tre carlini in Cancellaria, fi paghi mezzo carlino: fe farà lettera chiufa, che fi paghi in Cancellaria più di tre carlini, *ad quamcumque quantitatem afcendat*, fe ne paghi al regiſtro un carlino.

98. Per lettere patenti di giuſtizia un carlino.

99. Per privilegio, e qualfivoglia altra provifione, della quale la Cancelleria abbia venti carlini, ne fieno due carlini del regiſtro; e fe ne averà trenta carlini, ne abbia tre; da trenta carlini, fino in dieci ducati, ne abbia cinque; da dieci ducati, fino a quindici, ne abbia fette carlini; da quindeci in fu, *ad quamcumque quantitatem afcendat*, ne abbia dieci carlini; il reſto fi fparta la metà al Segretario, e l'altra metà per la minuta, forma, e Cancellaria.

Per quanto toccava poi al Tribunal della Regia Camera folo fi prefcrive.

100. Per le citazioni o monitorj, *feu* inculcatorj col fuggello, e ogni altra cofa fi paghi un carlino.

101. Per lettera di giuſtizia col fugello, e ogni altra cofa, grana quindici, e non più.

Avvertir conviene però, che queſta *Prammatica* fi ritrova inferita nel volume delle noſtre *grazie* (a), e porta la data de' 30. Gennajo del 1505., e non de'20. di

(a) *Pag.* 30.

di questo mese, come si è notata dall' *Altomari*.

Questi diritti, o sieno emolumenti spettanti al Segretario giusta lo stile della Cancellaria non poteano esiggersi, se prima le spedizioni non fossero state sottoscritte dal Vicerè, e da' Reggenti; ma comechè per lo stesso stile, non si segnava la data nelle spedizioni, se non quando registrate erano dall' Offiziale a ciò deputato, avvenir potea, che quando vi si segnava il giorno vi fosse altro Segretario, e non già quello, che già i diritti esatto aveasi; onde nasceva il dubbio, se attender si dovesse il giorno della data, o della soscrizione; ma tal quistione viene esaminata dal *Cavagno: dec. consult. 9.* come ne avverte il *Rovito*.

58. Officio di Segretario della Cancellaria, quando introdotto.

L' offizio di Segretario della Cancellaria introdotto fu dall' Imperatore, come scrive il *Novario*, e si rileva dall' intero titolo del *Cod. de proxim. Sacror. Scriniorum lib.* 12. Appellavasi con tal nome per lo segreto, che osservar dovea su di quello, che dal Principe venivagli commesso; e 'l suo carico era di riferire le suppliche al Vicerè e poi decretarle. *Eliseo Danza* (a) ne fa sapere, che nelle Udienze Provinciali il Segretario interveniva in tempo, che votavansi le cause, come oggidì tuttavia si costuma. Era chiamato anche Cancelliere, avendo gli altri sotto di se, che chiamati sono Scrivani di mandamento, a' quali davasi la prima ora per la lettura de' memoriali, su di che diffusamente ne discorre il *Reggente Tappia* (b).

59. Elezione de' Scrivani di Mandamento, cui spettasse.

Di tai Scrivani, come nota il *Costanzo* su questa *Prammatica*, ne spettava l' elezione al Segretario, e non già al Re, come ne parla *Salernitano* nella *decis.* 56., benche ei ne porta gli esempj in contrario, e fu anche

(a) *de pugna D. D. tit. de offic. Segretar. cap. 1. to. 2.*
(b) *In tract. de prastantia, & prarogativa Regia Cancellaria.*

anche dubitato, se questo offizio potesse agli eredi trasmettersi. Io intendo ragionare di quello praticavasi allora, perche oggidì questa polizia è tutta mutata dalla nuova erezione della Real Camera di S. Chiara, che in moltissime parti all' estinto Collaterale succedette, giacche la presenza del Principe richiedeva, che si osservasse altro sistema, per mancare i Vicerè, al cui lato i Reggenti sedevano per consigliarlo, onde il Collateral Consiglio fu appellato. In esso il Segretario anche sedeva, ed era parte del suo corpo; e questo offizio era di tanto lucro, che nel *1629.* conceduto fu a Gio: Angiolo Barile Duca di Caivano per se, e suoi successori da Filippo IV. per ducati cento e diecimila da poterlo godere, finche tal somma restituita non si fosse dalla Regia Corte, come ne avvisa *Gizzio* a *Capecelatro* nell' *osservaz.* 182.

60. *Si espone la* Prammatica I. *sotto il titolo* CXLVI. de Revocatione, & suspensione gratiarum.

A' 10. Febbrajo seguente dello stesso anno 1505., mentre Ferdinando ancor dimorava nella Città di Toro promulgò la *Prammatica* I., che abbiamo sotto il titolo CXLVI. *de revocatione, & suspensione gratiarum*, che comincia, *Multa quidem temporis conditione*. Mentre poi ritrovavasi in Segovia, ove ricevette gli Ambasciatori inviati dalla nostra Città, tra le *grazie* da costoro richieste, e segnate a' 5. del seguente Ottobre, vi fu la VII. con cui si dimandò la conferma delle concessioni fatte dal Re Federico, e data fu la risposta analoga alla mente della *Prammatica*, come si rapportò, quando di tal *Capitolo* si dovette far parola.

Avea ei preinteso, come premette nel suo preludio, che il suo predecessore Federico, avvicinata che fu l'oste Francese per invadere il Regno, onde Capua erasi perduta, talche niuna speranza restavagli di potervisi in esso mantenere, a' 25. Luglio del 1500. inviato avea i suoi Am-

Ambasciatori ai Capitani del nemico esercito per istabilire alcune capitolazioni; quindi in questo ultimo tempo del suo vacillante dominio avea dato fuora con somma liberalità diverse concessioni a varie persone di stabili, di diritti, di privilegj, come altresì molte convenzioni, ed assoluzioni, che fatto non avrebbe, se veduto non si fosse in quello imminente pericolo della perdita del Regno; onde era a credersi, che se liberato ne fosse, neppure l' avrebbe osservate, secondo quel proverbio, *quod importunitate concessimus, consulto revocamus*; laonde tanto più credea Ferdinando, che non potea esserne tenuto all' osservanza.

61. *Quali grazie intendevansi, rivocate, e ciò, che dovea praticarsi.*

Dietro questo principio camminando colla sua *Prammatica* rivocò, annullò, e cassò ogni qualunque concessione, o *grazia*, che fatta si rinvenisse dopo il cennato giorno de' 25. Luglio, e laddove quelle da lui, o dal suo Vicerè si ritrovassero approvate, confermate, ed eseguite, intendevasi come ottenuto col vizio dell'orrezione, e sorrezione praticato dagl' impetranti, i quali se tutto esposto avessero a dovere, conseguito non avrebbono lo che avean dimandato. Ne ordinò indi una esatta relazione al Tribunal della Camera, ponendo in primo aspetto la Città di Capua. Ma perche temeva, che occultar se ne potesse la notizia, perciò ingiunse, che questa ricavata si fosse da Vito Pisanello Segretario, che fu del Re Federico, e da altri, che aver la potessero, dando tal carica al Vecepronotario, e al Conservator generale del suo patrimonio di dichiarar nulle tutte sì fatte concessioni dopo la ricerca fattane, con doversi registrar questa *Prammatica* ne' *Quinternioni* della Regia Camera per l' indennità della Regia Corte, intendendo di voler ferme e stabili soltanto quelle concessioni, che tali dichiarate si fossero da' cennati Commissarj, come

se

se da esso Ferdinando fossero state coofermate. —

62. *Dubbio, che nascer potrebbe su questa Prammatica.*

Se questa *Prammatica* dir si convenga assistita da tutta la giustizia senza prima ponerla in qualche esame, e se dir si possa, che un Principe perduto abbia il possesso del Regno, sol perche invaso sia da' suoi nemici, sarebbe questo un punto, che vagliar si dovrebbe non da un Istorico, ma colle stabilite massime dal pubblico diritto, nel cui inchiostro intinger non intendo la mia penna, che con più di libertà impiegato l' hanno parecchi Scrittori, e specialmente gli Oltramontani, che osservar si potrebbono da un che desioso abbia il palato di assaporar questa materia, e che sia in questo impegno. Ei è certo però, che il giuramento della fedeltà dato da' sudditi verso il loro Principe, quantunque in periglio sia di perdere il Regno, non può dirsi spento, se non quando per la forza delle armi ad altri costretti fossero di ubbidire; onde così di pari nel suo vigore rimaner dovrebbe quello, che in compenso di tal fedeltà graziosamente i sudditi ricevettero. Riputar si potrebbe come un contratto, che sì l' uno, che gli altri tiene reciprocamente avvinti per l' osservanza; quindi il Sovrano soggiacer dovrebbe a quanto le leggi han disposto; poicche *decet, tantæ Majestati eas servare leges, quibus ipse solutus esse videtur* (a). Troppo conto è anche il *Testo*, che abbiamo nel *Cod.* su questo punto (b), e molto al proposito ne ragiona *Cujacio* (c). Su di che assacevole anche sarebbe un Problema scettico, che ne

Nn reca

(a) *L. ex imperfecto* 23. *ff. de legib.*

(b) *Digna vox est Majestate Regnantis legibus alligatum se Principem profiteri. Adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas: & revera majus Imperio est submittere legibus principatum*: l. 4. Cod. de legib.

(c) *Non est Princeps supra leges, sed leges supra Principem. Idem Cæsari Consuli, quod ceteris non licet jurat in legem attendentibus Diis.* Cujac. lib. 15. observat. c. 30.

reca *Mothe le Vajer* nel Tomo XIII. delle sue Opere, ed evvi anche una dottissima *Dissertazione* di *Gerardo Noodt* (a), ch'è la terza sotto il *tit. de jure summi Imperii*, di cui ce ne dà un'estratto il famoso *Giovanni Clerico* nella sua *Biblioteca scelta* (b).

63. *Comento che ne fa il* Rovito.

Or quivi i nostri Commentatori, come e quanto si slargano, mai però lungi dell'uso forense, onde non dispiacerà, che in brieve le loro oppinioni distintamente raccolga. E cominciando dal *Rovito*, ei si fa a discorrere sul dubbio, se convenga al Principe rivocare i conceduti privilegj, specialmente se derivassero da causa onerosa, o remuneratoria, stimandosi somma ingiustizia il farlo. Vien anche disputato se ciò permetter si possa, quando il ricevuto privilegio abbia il suo effetto, perche se privo ne sia stato, permessa se ne crede la rivoca. Se però quello sia nel suo vigore, perche tuttavia l'accordata *grazia* si sta godendo, si farebbe torto nel rivocarsi, convenendo al Principe una costante volontà, adattandosi per esso quel verso di Orazio, *nam semel emissum volat irrevocabile verbum*. Son però queste massime non acconcie per lo caso, per cui scrivea *Rovito*; perche non rivocava Ferdinando colla Prammatica le *grazie*, e i privilegj da esso conceduti, ma quelli di Federico, e per la causa espressa.

64. *Quistione promossa da* Alberico, *e sua distinzione.*

Alberico (c) promuove anche la quistione, se il successore del Principe rivocar possa il privilegio conceduto dal suo Predecessore. Distingue perciò quei, che sono di *grazia*, e vuole, che indistintamente possan rivocarsi men che quando ricevuto avessero il loro effetto, come avverrebbe per quello della legittimazione, e per lo No-

(a) *Tom.* 1. *pag.* 623.
(b) *Jean Clerc Bibliot. chois:* to. 7. *art.* 6. *pag.* 224.
(c) *In l. digna vox n.* 5. *Cod. de legib.*

Notajo. L'*Abate Panormitano* (a) ſcrive, che il privilegio conceduto al ſuddito, ſe ha tratto ſucceſſivo, può rivocarſi per gli atti futuri; ma non così, ſe l'atto ſia momentaneo, ed aveſſe avuto il ſuo effetto, come più lungamente ne diviſa *Paolo de Caſtro* (b). Queſto Autore fa però un'altra diſtinzione, cioè o il privilegio è conceduto a taluno, che non ſia ſuddito, e non potrà rivocarſi dopo averne acquiſtata la ragione; o fu al ſuddito conceduto, ed allora ſe acquiſtato aveſſe un diritto, cioè di dominio, o uſufrutto, non potrà rivocarſi ſenza una giuſta, ed una pubblica cauſa: Ma ſe tal diritto non ſieſi traſferito, come avviene nei privilegj negativi; cioè di non eſſer tenuto a qualche peſo, o di non eſſer convenuto, ſe non avanti un tale Giudice, in queſto caſo rivocar ſi potrà. La ragion di queſt'oppinare ſi è, perche tai prilegj non conſumano il loro effetto, ſe non che da giorno in giorno per aver la loſo cauſa ſucceſſiva.

65. *Altre oppinioni di Dottori raccolte dal* Rovito.

Piacque ad altri di ſcrivere, che ceſſata la cagione, per cui la grazia fu conceduta, anche queſta vien meno, ſe pur non aveſſe avuto il ſuo effetto. Che il Principe non poſſa toglier ſenza giuſta cagione quei benefizj, che ricevettero la loro eſecuzione: Che alla grazia perfetta, altra aggiugner non ſe ne poſſa: Che il Principe conceduto avendo la facoltà di eriggere un Majorato, non poſſa rivocarla dopo eſſerſene acquiſtata la ragione al primo chiamato. Queſte altre ragioni ne pensò raccogliere il *Rovito* per una cauſa, che decider doveaſi nel Supremo Conſiglio d'Italia, il quale eſaminar dovea, ſe conveniſſe al Re Filippo rivocare una grazia,

Nn 2 che

(a) *In cap. novit n. 16. de judic.*
(b) *Conſ. 239. col. fin. vol. 1.*

che già avuto avea la sua esecuzione, ed in tal congiuntura allegò una dottrina di *Alberico*, il quale dicea, *quod menti teneant Consiliarii Principis, quod tria destruunt Regna, scilicet consilium non digestum, commodum privatum, & latens odium*, credendo ei, che questa ultima circostanza concorsa fosse per la rivocazion di quella *grazia* in quella gravissima causa, per cui avea scritto.

66. *Comento fattone dal* Novario.

Il pubblico bene credette poi *il Novario*, che esser potesse giusto motivo di potersi rivocar dal Principe la *grazia*, o 'l conceduto privilegio, altrimenti ne abbia ei ligate le mani; ed in questo rincontro alcuna pruova deve costarne, non bastando la di lui nuda assertiva. Or se poi tai privilegj conceduti fossero per causa onerosa, ed in rimunerazione de' prestati servizj, onde quasiche *in vim contractus* ottenuti si fossero, nasce dubbio se per obbjetto dell'utile pubblico rivocar si possino. Ma se avvenga, che il Principe ricevuto avesse danajo, che corrispondesse al valore di ciò, che col privilegio fu accordato, porta oppinione il Reggente *Tappia*, che rivocar non si possa (*a*).

67. *Comento più copioso recatone dal* Costanzo.

Nel comento però di questa *Prammatica* non si divaga al par degli altri *Francesco di Costanzo* in promuover tante quistioni, utili benvero a sapersi, ma dir si possono aliene dal *Testo*. Ei perciò si fa a parlare sulla conquista del nostro Regno fatta da Ferdinando il Cattolico, e del come Federico lasciato l'avesse col ritirarsi nell'Isola d'Ischia. Ma che che sia se in questo tempo, ed in coteste disavventurose peripezie dir si potesse Federico privato del Regno, perche allontanato erasi per poche miglia dalla Città per motivo piuttosto di disperazione, che di volerlo abbandonare in mano degli agres-

(a) *decis. Suprem. Ital. Senat.* 23. *n.* 108.

greſſori, lungi dall' eſame di queſto punto, che per ben intenderlo, al pubblico diritto avrebbe a ricorrerſi, ei è certo, che con poca riflessione abbia ſcritto il *Coſtanzo*, che ſi conveniva al Re Cattolico il poter rivocare le grazie fatte da Federico, non per quei giuſti motivi che nella *Prammatica* additati furono, ma perchè riputavaſi queſto Principe non legittimo ſucceſſore del Regno.

68. *Ragioni ſulle quali fonda la ſua oppinione.*

Ne fonda l' argomento col dire, che Ferdinando I. non potea eſſer legittimato da Alfonſo I., e reſo capace della ſucceſſione del Regno in pregiudizio degli Agnati. Quindi eſſendovi Giovanni di Aragona fratello dell' Alfonſo, e Padre del Re Cattolico, che capace era della ſucceſſion del Fratello, come dichiarato fu con una *Bolla* del Pontefice Eugenio IV. del 1443., perciò a lui ſpettava il ſucceder nel Regno, e non a Federico, che dipendea da Ferdinando I. figlio naturale di Alfonſo; onde fu, che anche Aleſſandro VI. privato lo avea del Regno colla ſua Bolla, che comincia *Regnans in altiſſimis*. Ma ripetendo, che di queſto motivo additato dal *Coſtanzo* neppure ſe ne fa motto nella *Prammatica*, quandocche avrebbe potuto dare il più forte ſoſtegno a quella *legge*, che incontrar non potea tutto il grato accoglimento preſſo i poſſeſſori delle rivocate grazie, e nulla dicendo di qual peſo eſſer poteſſe la *Bolla* di Papa Eugenio, che citato, e poi depoſto fu dal Concilio di Baſilea a' 25. Giugno del 1439. per eſtinguere il rinovato ſciſma dopo la morte di Martino V. (a), evvi anche la ragione, che crollar fa il ſuo argomento, e ſi è che nella Spagna la natural ſucceſſione ſi ammette.

69. *Per qual motivo riman confutata.*

La noſtra Storia però ne toglie da ogni briga, che per

(a) *Iſtor. Civ. to. 3. lib. 26. cap. 2.*

per ventura ignorata dir non debbo, ma poco riflettuta da questo savio *Commentatore* su di tal punto, fu di motivo, che incespicasse nel dar fuora la sua oppinione. Quindi rammentar conviene, che Alfonso I. dopo essere stato adottato dalla Regina Gio: II. commechè costei nel suo testamento poi istituito avea suo erede Renato di Angiò, perciò lunga guerra afflisse il nostro Regno per gli due partiti Aragonesi, ed Angioini, che vi erano. Coll'ajuto de' Baroni restò il primo superiore, onde Alfonso divenne assoluto Padrone del Regno. Dopo essersene nel tranquillo possesso, intimò un general Parlamento nella Città di Benevento per ponere in assetto, quanto le passate guerre aveano sconvolto; ma fu supplicato da' Baroni, che quello in Napoli si trasferisse, come benignamente accordollo (a): Giusta l'avviso di *Tommaso Costo* (b) raunato fu quello in S. Lorenzo in presenza del Re coll'intervento anche de' sette Officj del Regno. che accanto gli sedettero.

70. *Ragione, che si ricava dalla nostra Storia del Regno.*

Ravvisato avendo i Baroni, quale affetto nudrisse Alfonso verso Ferdinando suo figliuolo, che legittimato avealo con privilegio rapportatoci dal *Chioccarelli* (c), dichiarandolo capace della succession del nostro Regno, perciò gli chiederono la grazia di stabilirlo per suo successore col titolo di Duca di Calabria, solito a darsi a' Primogeniti de' nostri Re. Onorato Gaetano eletto per Sindico di tutto il Baronagio, a' Reali piedi prostrato di tal grazia lo supplicò, e per parte del di lui Segretario Giovanni Olzina data fu la seguente risposta (d): Se-

(a) *Vol.* di graz. e privil. *pag.* 3.
(b) Nell' annotaz. al Colennuc. *lib.* 6. dell'Istoria del nostro Regno.
(c) *To.* 1. *M. S. Giurisd.*
(d) Questa risposta vien così rapportata dal Mazzella verso il prin-ci-

Sereniſſima Majeſtas Aragonum, & utriuſque Siciliæ &c. ingentes infinitaſque gratiæ iterum habens Illuſtribus, magnificis, Spectabilibus, Magnatibus, & Baronibus, Regni hujus de, & pro ſingulis omnibus ad ſui propoſitionem, & alias in hujuſmodi Parlamento reſponſis, atque oblatis, perſiſtenſque in decretationibus antedictis: nec non etiam gratias habet eisdem de ſupplicatis pro Illuſtriſſimo, atque cariſſimo Filio ſuo Ferdinando de Aragonia, ſuper quibus ea gratioſe annuens, illum in Ducem Calabriæ primum erigit, intitulat & attollit, & de eodem per enſis, & circuli aurei traditionem illum die craſtino inveſtire deſtinavit. Et ex nunc ſibi ſuiſque heredibus de legitimo corpore deſcendentibus cum juribus & pertinentiis omnibus dictum Calabriæ ducatum concedit, & de eo privilegia opportuna expediri jubet, concedit. Et inſuper ſibi ipſi Illuſtriſſimo Ferdinando cariſſimo filio ſuo, poſt ipſius Regiæ Majeſtatis dies felices, ſucceſſionem atque titulum. Regni hujus Siciliæ citra farum, ejuſque ſibi heredem univerſalem ex nunc pro tunc illum acceptari, & in Regem, & Dominum jurari debere (*a*).

71. *Della ſeguita acclamazione di Ferdinando ſe ne rogarono pubblici iſtrumenti.*

In ſeguela di ciò ordinato fu a' 9. Marzo del 1463., che di tutti gli atti fatti in tal congiuntura ſe ne rogaſſero pubblici iſtrumenti, e ſpecialmente per l'acclamazione fatta di Ferdinando in preſenza di molti Baroni, come leggeſi nel *volume* delle noſtre *grazie* (*b*). Sicche ſi ha una general ſupplica de' Napoletani, con cui

cipio del *lib.* 2. delle vite del Re di Napoli. *La Sereniſſima Maeſtà del Re rende infinite grazie a voi illuſtri, ſpettabili, e magnifici Barono della ſupplicazione fatta in favore dell' Illuſtre Signor D. Ferrante ſuo cariſſimo figlio, e per ſatisfare alla domanda voſtra, da ora l' intitola, e dichiara Duca di Calabria, et erede e ſucceſſore di queſto Regno, e ſi contenta ancora, che ſe gli giuri fedeltà di homaggio dal preſente.*

(a) *V. Cap. Reg. Alph. in vol. gratiar. pag. 6. a t.*

(b) *ib. pag. 8.*

cui la di lui elezione si chiedette, che ringraziati vengono dal Re, mentre loro la concede, onde son circostanze queste, che purgato rendeano Ferdinando da ogni neo, o macchia contratta colla sua illegittima nascita, e faceano, che legittimo successor divenisse del Regno.

72. *Vien confermata la successione di Ferdinando colla Pontificia investitura.*

Ma quì non si arresta la sua difesa, e per conseguente di Federico, che da lui prendea ragione per lo possesso del Regno; perciocche oltre i rammentati atti, si stimò altresì di richieder l'investitura dalla Pontificia Sede. In quel tempo pochi saranno, che ignorino, come la Chiesa lacerata veniva dallo Scisma, che surto era tra'l Pontefice Eugenio IV. e Felice V. e uscirei molto fuor di cammino, se rapportar volessi, come finalmente Eugenio si riducesse ad accordarla. Vi precedettero perciò diversi Capitoli di pace, mercè de' quali si riunirono gli esasperati animi del Pontefice e di Alfonso per occasion della passata guerra. Furon conchiusi quelli in Terracina dal Re, e dall' Appostolico Legato Cardinal d'Aquilea, e sottoscritti a' 14. Giugno del 1443. intervenendo per la Santa Sede il famoso Giureconsulto Alfonso Covarruvias, e in nome del Re il suo Segretario Giovanni Olzina, e trascritti si ritrovano nel 1. Tomo de' M. S. Giurisdizionali del *Chioccarelli*. Laonde senza che mi trattenga a dirne altro, le ridette ragioni sembran troppo evidenti per far conoscere, che il *Costanzo* con poca riflessione avesse scritto, che Ferdinando il Cattolico ben potea rivocar le concedute grazie da Federico, perche legittimo successore nel Regno non era.

73. *Si ragiona della Prammatica sotto il tit. de Possessor. non turband.*

Questa legge comechè riuscì di qualche asprezza per gli possessori delle ricevute concessioni, lenita fu ella poi di là a pochi giorni. Imperciocchè questa *Prammatica* essendo stata pubblicata a' 10. Febarajo del 1505., poi

poi a' 10. dello ſteſſo meſe il Re Ferdinando, mentre ancor dimorava nella Città di Toro, tutto inteſo alla tranquillità del Regno novellamente conquiſtato, ne diede fuora un'altra, che è la II. ſotto il *tit. CXXIX. de poſſeſſoribus non turbandis*, che incomincia. *Nihil eſt quod magis*, la quale vien tanto ſovente buccinata nel noſtro Foro. Di queſta non ſaprei per qual motivo il noſtro civile Iſtorico ne fa prima parola (a), e parla indi di quelle pocanzi eſpoſta, quandocche ſerbandoſi la loro epoca, il contrario praticar dovea.

74. *Motivo della promulgazione di tal* Prammatica.

Ei è a notarſi, che quel Sovrano alle ſole armi riſonde l'acquiſto del noſtro Regno, non che ad alcun diritto di ſucceſſione da' ſuoi Maggiori tramandatogli. Ne vuol per tanto ſedate tutte le diſcordie, che tra' ſuoi Sudditi naſcer poteſſero per quanto foſſe ſtato poſſibile. Avvertito avea, che molti pretendevano eſſere ſtati ſpogliati di Feudi, Baronie, Caſtelle, e di altri beni sì feudali, che burgenſatici, che loro conceduti furono da' ſuoi Predeceſſori Regnanti, e che perciò varie liti ſurger doveano tra' poſſeſſori, che di odio, e rancore acceſo avrebbono il Regno. A tal diſordine, che naſcer potea dar volendo con ſano conſiglio l' opportuno riparo, conſiderò ſulle prime, che Alfonſo I., e Ferdinando ſuo figliuolo per lungo tempo vivendo, con ſomma pace e giuſtizia governarono il Regno, onde riformar dovettero, e diſponere, quanto facea d' uopo; e perciò confermar conveniva, quanto da eſſi era ſtato diſpoſto, non dovendoſi credere, che coſa determinata aveſſero, la quale non tornaſſe nel ſuo utile, e tranquillità. Quindi volendo tener lungi ogni conteſa, che la quiete de' ſuoi ſudditi diſturbar potea, ſtimò di ordinare, che qualunque Cit-

Oo tà,

(a) *To. 3. lib. XXIX. cap. 4. in fin.*

tà, Castello, ed ogni altro luogo sì feudale, che burgensatico di qualunque nome e valore si fosse, che appartenuti erano al Fisco di quei Re, e che poi da essi si fossero donati, venduti, conceduti, o in altra guisa disposto ne avessero, senza verun cangiamento lo stesso osservar si dovesse, come se ancor tra' vivi quelli si ritrovassero, senza che sopra tai beni in qualunque modo alcuna disputa nascer potesse intorno al come, e con qual diritto confiscati, dati, e conceduti si fossero.

75. *Ferdinando cercò riparare il cagionato danno da Alfonso II., Ferdinando II., e Federico colle loro concessioni in tempo di guerra.*

Riguardo poi alle concessioni, ed a quanto erasi ordinato da Alfonso II., Ferdinando II., e Federico, comechè *turbulentissimis temporibus, & bellicis perturbationibus, ac diversis, urgentissimisque necessitatibus pressi & distracti ad coercendas, componendasque Regni difficultates, & emergentes undique earum rerum anfractus*, perciò opportuno tempo non ebbero per ben rifletterle; onde far poteano sfavillare infinite controversie nel Regno, per cui un general commovimento ne derivava, e confusione. A sì fatto inconveniente poner volendo argine il savio Ferdinando, ordinò con questa sua *Prammatica*, che su quanto erasi preso, confiscato, donato, o in ogni altra guisa conceduto da' cennati Re, sia a torto, o per diritto, niuna lite muover si dovesse, e permettersi altra novità senza espresso suo ordine, ed espressa sua licenza, che impetrar si dovea; quindi prescrisse questa norma da osservarsi, cioè, che se taluno gravato si sentisse di quello, che Alfonso II., Ferdinando suo figliuolo, e Federico fatto aveano, onde intendevan promuover la loro ragione, andar dovessero al suo Vicerè, ed informarlo, ed istruirlo appieno di essa. Questi poi ascoltar dovea i pareri del Vecepronotario, del Luogotenente gran Camerario, e del Conservatore del general patrimonio, ed informare indi il Re pienamente non

solo

solo de' loro voti, e di quanto dalle Parti chiedeasi, o pretendeasi, ma altresì delle qualità delle persone, che l'azion promoveano, acciò avendo del tutto compiuta notizia, risolver potesse ciò, che meglio convenisse. Raccomandò finalmente l'esecuzione di questa sua *Prammatica* al Vicerè, al suo Collaterale, al gran Camerario, al Sacro Consiglio, al Luogotenente, Presidenti, e Razionali della Camera, ed a qualsivoglia altro Offiziale maggiore, o minore che fosse sotto la pena della Reale indignazione, e di ducati dieci mila, che cader dovessero al Regio Erario.

76. *Oppinione dell' Autor della Storia Civile su questa* Prammatica.

Ho stimato di questa *Prammatica* farne una parafrasi per comodo di quei, che dovessero farne uso nel Foro. Crede però l' *Autor* della Storia civile (*a*), che presso i nostri Giureconsulti si distingua, se l' ottenuto privilegio da questi Re per lungo tempo avesse avuto la sua esecuzione, con esserne stato in possesso colui, che lo allega, in questo caso dovrà in esso esservi mantenuto, bastandogli un tal titolo, come non vizioso, ma dimanante da' Principi, che legittimi riputò lo stesso Ferdinando. Ma se per contrario tal possesso mancasse, o che il privilegio dal medesimo Ferdinando, o da i Re Austriaci suoi successori si fosse rivocato, in questi casi han per vero, che far si possa quello, che più torna in grado, per non credersi obbligati ad osservare, quanto quelli promisero, e concederono per esser succeduti nel Regno, non già come di loro eredi, ma come successori di Alfonso I. per mezzo della persona del Re Giovanni, cui apparteneasi il Regno; come rapportato viene dal *Reggente de Marinis* (*b*), e dall' *Ageta* (*c*).

(a) *Tom. 3. lib. 29. cap. 4. in fin.*
(b) *Marin. lib. 2. cap. 273. n. 10. ad 17.*
(c) *Ageta ad Moles §. 23. de jure devolut. part. 57.*

77. *Comento che ne fa il* Rovito.

Or su questa *Prammatica* i nostri *Forensi* spalongano i magazzini delle loro quistioni. Sono molte di esse trattate dal *Rovito* nel *comento*, che ne fa, e come esse additate sono, così ne recherò un brieve compendio per solo lume de' lettori. Si vuole adunque, che opponendosi questa eccezione, impedito rimane il corso dell' istanza, e cessa nel Giudice la giurisdizione di conoscer l'altre eccezioni. Vi ha chi dice, che questa *Prammatica* non abbia luogo, quando taluno agir voglia contro il Fisco; ma altri il contrario sostengono. Difficoltà ritrovano alcuni, se da essa garantiti vengono i soli possessori, ch' erano in tempo della sua promulgazione, o pur anche quei, che possedeano in tempo, che la lite fu mossa. Questa eccezione uguagliata eziandio si vuole sì nel primo, come nel secondo capo, e dubbio fa nascersi, se opponer si possa contro taluno, che i privilegj ottenuto avesse dagli stessi Re. Si vuole anche, che il S. C. giudicato avesse, di non estendersi per quei, i quali hanno le disposizioni di quelli, che contrarie fossero alla determinazion di Ferdinando.

78. *Limitazioni, alle quali vien sottoposta.*

Altre limitazioni si affibbiano di pari alla sua giornea, perciocche si vuole, che contro la Chiesa non abbia luogo, e proceder non possa nel possessorio sommariissimo *lite pendente*. Sotto le generali parole del privilegio si voglion compresi anche i diritti non espressi, e si difficulta se dilatar si possa per gli beni tolti a qualche Università, che riputasi, come una persona finta. Se poi si producesse qualche conferma fatta da alcuno de' cennati Re Aragonesi, disputato viene, se dalla medesima nasca eccezione per questa *Prammatica*, e si porta l'affermativa oppinione, quando nella conferma leggesi la clausola, *&* *de novo concedimus*. *Rovito* trascrive una sua *allegazione* fatta per una causa, in cui

fu questo punto disputato, ed in fine di essa dice. *Adhuc pendet hic articulus decidendus per S. C.* In fine gli piace di avvertire, che se l'eccezion di questa *Prammatica* riservata fosse *ad merita causæ principalis*, o opposta si fosse dopo compilato il processo nella causa principale, o pure con termine separato sopra la stessa eccezione, decidendosi, *exceptionem obstare*, sospesa rimane ogni altra provvidenza sulla causa principale; ma se quella non militasse, allora sì l'eccezione, come la causa principale in una sola volta si decide, facendosi nello stesso giorno un decreto separato, che ributti l'eccezione, e la diffinitiva sentenza per la causa principale.

79. *Si commenta dal* Novario, *e se ne danno le ampliazioni.*

Come il *Rovito* dell'eccezioni ragiona, così poi il *Novario* delle ampliazioni favella, e la prima, che ne disegna si è, che debba aver luogo questa *Prammatica*, avvegnacche *ex falsa causa* apparisse esser seguita la concessione, adducendosi per motivo, che una tal legge alla sola pace fu indirizzata. Ha parimenti luogo, se prodotte si fossero due investiture, avendosi per vero, che quanto fatto fu da Alfonso, e Ferdinando aver dee maggior vigore a riguardo del lungo tempo, che con pace posséderono il Regno, onde è a supponersi, che corretto avrebbono ciò, che meritava correggersi. Si ammette anche la sua disposizione, se l'attore dando per vero il titolo, e per valido confessandolo, agir volesse coll'azione ipotecaria; poicche neppure questa si ammette, per esserne vietato l'esperimento *ad rem*, & *super re* riguardo a quello, che conceduto fu da quei Re. Quando vi fossero le conferme *in forma communi*, anche tien vigore la *Prammatica*, come altresì nelle liti, che si hanno col Fisco, le quali dipendessero da Ferdinando I.

Dopo

80. *Indi passa alla limitazione.*

Dopo le ampliazioni, le limitazioni poi si soggiungono. Si è la prima, quando l' attore, o il reo si fondasse unicamente ne' titoli di quei Re. La seconda quando si avesse causa dal Re Federico, che conceduto avesse, allorche disperato era del Regno, onde *in concursu* preferir si debbono quei, che privilegj avessero de' primi Re Aragonesi. La terza, quando si agisse *per viam reconventionis*, o che da taluno l' aggiudicazion si dimandasse per qualche somma certa, dovuta per causa di dote, che passata fosse in contratto di mutuo, fu dì che il S. C. diversamente ha giudicato. La quarta per quelle sentenze fatte da quei Re, come specialmente praticò Federico in occasion della lite, che agitossi à suo tempo tra le piazze de' Nobili, e del Popolo intorno al portarsi le aste del Pallio nella Processione *del Corpus Domini*, come già fu rapportato. La quinta di non potersi l' eccezion di tal *Prammatica* riservarsi *ad merita causæ*. La sesta, che quella stando in piedi, non hanno i Giudici giurisdizione di venire alla cognizion delle altre. La settima, che non abbia luogo, ove le disposizioni degli altri Re contrarie fossero a quella contenuta nella *Prammatica*. La ottava, e la nona finalmente che giovar non possa a coloro, che ragione acquistarono dopo quello erasi fatto da quei Re, nè contro la Chiesa.

81. *Si commenta dal Costanzo seguendo la sua prima oppinione intorno alla succession di Ferdinando.*

Come lo fu nella precedente *Prammatica* ostinato il *Costanzo*, così tuttavia continua ad esserlo nel commento di questa, onde ripete, che Ferdinando il Cattolico tenuto non era di osservare i contratti ed i conceduti privilegj da Ferdinando I. Alfonso II. e Federico, ma soltanto quei di Alfonso I. cui il Re Cattolico succeduto era, come Nipote *ex fratre*, con averne ricevuta l' investitura nel 1501. da Alessandro VI. in esclu-

sclusione di Ferdinando I. figlio spurio, e adulterino di Alfonso, nato mentre costui avea moglie, e per conseguente legittimar non poteasi. Così parimenti tenuto era di osservare le concessioni fatte dalla Regina Giovanna II., che adottato avea Alfonso. E pure osservar potea, che il Re Cattolico per decoro forse della Casa di Aragona tanto in questa *Prammatica*, come nella precedente sotto il *tit. de revocatione gratiarum* tutto altro motivo allega per obbietto della sua legge, men che quello, che il *Costanzo* ne vuol sostenere.

82. *Ne propone alcune limitazioni.*

Avverte poi questo *Commentatore*, che tal *Prammatica* vigore non abbia per quei, che *civiliter* possedono, onde movendo costoro lite contro quelli, che naturalmente posseggono col titolo de' mentovati Re, allegar possono questa eccezione. Neppure vuole, che luogo abbia in favor di colui, che pretendesse aver sofferto alcuno spoglio per effetto della data provvidenza dal Re Cattolico, la quale riguardava il tempo futuro, e'l riparo delle liti, che muover si poteano senza nè anche opponersi a quei, che dallo stesso Principe ricevuto avessero le concessioni. Si vuole eziandio, che se l'attore, come il reo il titolo vantassero degli stessi Re, o di diversi, non abbia luogo l'eccezion della *Prammatica*, agir non potendo un privilegiato contro l'altro. Se avvenga poi, che uno le concessioni abbia da Alfonso e Ferdinando I., e da Alfonso, Ferdinando II., e Federico l'altro, nè anche opera alcun effetto, se non quando le seconde rivocato avessero le prime. Cessa ben anche il suo vigore, se talun possedesse per concessione fatta da Federico, mentre era nell' Isola d'Ischia, e che fosse stato fuori del Regno.

83. *Si esamina, se opponer si possa contro la Chiesa, che possegga beni allodiali.*

L'eccezion di questa *Prammatica* nè anche opponer si puote contro la Chiesa, quanto a' beni allodiali, come quel-

quelli, de'quali mai il Re ne avea inteso disponere nel di lei beneficio. Non è così poi per gli feudali, per la ragione, che riguardo al feudo l'Ecclesiastico al Laico è sottoposto: Siccome neppure alcun giovamento può riceverne la Chiesa per gli beni altrui, che le fossero stati donati, o venduti, se non quando difender si volesse rappresentando le ragioni di colui, a chi è succeduta. La causa della dote sotto la *Prammatica* comprendesi, come nè anche opponer si può dal Fisco qual reo convenuto, perche il suo principale obbietto fu di toglier le discordie, che nascer potessero tra' privati, e non già tra'l Suddito, e'l Padrone. Allegarla nè anche conviene, laddove si tratti di un' azione ipotecaria intentata per la ricuperazion di qualche credito, che si rappresenta su la roba posseduta dal terzo, perche non impugnasi alcuna concessione fatta dal Re, onde cessa la ragione espressa nella *Prammatica*, vieppiù, che i Principi allorche concedono alcun privilegio, non intendono recar pregiudizio ad altri. Se però alcuna lite si promuovesse su quello, che fu ipotecato, allora una innovazione ne avviene. Ma comechè ella è una *legge*, che difende i possessori de' beni, che han titolo da' Re Aragonesi, perciò permettesi al reo convenuto, quando attore sia di poterla allegare contro del Fisco, perche in questo rincontro il Fisco, e'l privato in uguaglianza si pongono, onde non posson molestarsi.

84. *Non può opporsi contro quei, che comperato avessero con Regio assenso.*

Questa *Prammatica* nè anche giova, se convenir si volesse taluno a rilasciar quei beni, che comperato avesse con Regio Assenso, perche in essa solamente si ragiona di quei, che causa avessero da' mentovati Re; onde quel Principe, che assentisce, toglie quell'ostacolo, che impediva la traslazion del dominio, che ritrovavasi presso il feudatario alienante. Ha luogo però per quei possessori, che

che possedono in vigor di privilegio confermato da quei Re colla clausola *& de novo concedimus*, con esser l'antico possesso presso colui, nel cui benefizio si fa la conferma. Richiedesi anche un altra circostanza per potersene trar vantaggio, ed è quella di essersi goduto il possesso in tempo, che fu promulgata, altrimenti la libertà si darebbe d'invadere per violenza gli altrui poderi, e dopo garantirne il possesso con questa legge contro quello, che ne fu spogliato; e perciò non comprende essa se non quei, che possedeano in tempo della sua promulgazione.

85. *Quando convenga opponersi, con darsi termine nella causa.*

Compilato che sia il processo ancora si può opponere con darsi il termine su questa eccezione, per provarsi i suoi requisiti, e quello compilato, la sentenza si profferisce. Se però dubbia si ravvisasse, il solito fu di rimettersi la cognizione *ad merita causæ*: Ma impugnata venne questa pratica per difetto della giurisdizione, che dalla *Prammatica* vien tolta a' Giudici, onde son tenuti esaminarla prima di ogni altra cosa.

86. *Altro comento, ma inutile, del Costanzo.*

Dopo le accennate riflessioni fatte dal *Costanzo*, e dopo la notizia, che reca delle varie quistioni, le quali vagliate si sono da' nostri Scrittori, ne passa a divisare come quel savio provvedimento dato dal Re Cattolico, che drizzossi alla pubblica tranquillità, fin anche presso i Lacedemoni, e gli Ateniesi fu praticato, dapoicche le loro guerre ebbero fine. Indi molto si diffonde, senza che ne lo impegnasse il suo istituto, a rapportare tutte le seguite guerre, e le conquiste fatte del nostro Regno, cominciando fin dalla Regina Giovanna II. Giugne già all'acquisto fattone da Ferdinando il Cattolico, la cui legge inteso era a commentare; ma non si contenta, perche passa oltre, e di quanto addivenne sotto Carlo V. minutamente ragiona; onde comechè tai fatti già

rapportati furono, e come caderanno per mano in appresso dovrà ragionarsene, inutile stimo il dovergli ripetere.

87.
Tra le varie oppinioni, come dovrà regolarsi il Giudice.

Intanto gioverà l'osservare, quale ubertosa messe di tante varie oppinioni ricoglier si possa da questo fecondo terreno de' nostri Forensi, onde forniti gli Avvocati ne vengon nel Foro, per poter poi a dritto, e a rovescio difender le cause, e deciderle indi i Giudici rendendo probabile la lor decisione, perche scarsezza mai vi fu di Autori, dietro il cui detto si guidarono essi nel determinarla. E pure riflettar conviene, che sovente vera non sia una oppinion probabile, e che di due probabili opposte per ventura falsa sia quella, che più probabile ne sembri. Sommo criterio perciò praticar si dee, ed uopo è di una perfetta loica a poter discernere il vero, che bene spesso a molti Scrittori anche si cela, onde con ragione ebbe a dir *Giustiniano* (a): *Sed neque ex multitudine auctorum, quod melius, & aequius est judicatote, cum possit unius forsan, & deterioris sententiae, & multas, & majores in aliqua parte superare.*

88.
Il Principe, come vietar dovrebbe le ampliazioni, e le limitazioni delle leggi.

Non mancan pertanto i Causidici di buttare i loro ami in quella torbida fonte delle tante ampliazioni, e limitazioni, cui le nostre leggi per loro naturale, ed insita disavventura soggiacquero, poicche sicuri sono di tirarne fuora alquante, che accomodandole secondo il palato de' Giudici, ne forniscono poi loro un' adatta bevanda. Ma il savio Principe, che a cuore abbia l'interesse de' suoi Vassalli, legge promulgar dovrebbe con ordinare, che ne' giudizj altre limitazioni, o ampliazioni allegar non si potessero, men che quelle, le quali dallo stesso Principe autor delle *leggi* siensi fatte, o pure da' suoi Magistrati, cui la sua giurisdizione fu comunicata: ma

(a) *In l. 1. §. sed neque Cod. de vet. jur. enucl.*

ma per mezzo delle profferite decisioni, quandocche però i Senati composti fossero di Uomini versati nella prudenza, e nella perizia delle leggi.

89. *Si spiega la* Prammatica I. *sotto il tit.* de Administrator., & quod ipsimet &c.

Appena giunto in Napoli Ferdinando il Cattolico nel giorno di S. Luca 18. del mese di Ottobre, a' 20. del seguente Novembre promulgò una *Prammatica*, che incomincia: *Prudentia rerum*, la quale è la prima sotto il *tit. V. de Administratoribus*, *&* *quod ipsimet serviant*, *&* *non per Substitutum*. Nel suo proemio va dicendo, qual cura aver si dovesse sull'amministrazione del danajo appartenente alla Regia Corte, onde facea mestieri, che con ogni diligenza se ne facesse l'esazione. Ordina pertanto, che il Tesoriere, i Commessarj, i Maestri Portolani, i Doganieri, i Fondachieri, i Capitanei, i Graffieri, i Credenzieri, i Portolani, i Guardiani, ed ogni altro Uffiziale in qualunque nome chiamato, che addetto sia a ricevere, raccogliere, e conservare il danajo appartenente al Re, tanto nel Regno, che nelle sue Città, personalmente riscuoter lo dovesse, e non già per mezzo de' Sostituti, e di altri Ministri, che a sì fatta esazione deputassero, sotto la pena, che costoro riputar si dovessero come private persone, ed i loro Principali privati del loro impiego.

90. *Come vien commentata dal* Rovito.

Porta oppinione *Rovito*, che questa *Prammatica*, oltre i già nominati, comprenda eziandio quei, che destinati sono all'amministrazion della giustizia, o che generalmente avessero offizj. Se però avvenga, che un Offiziale di qualche Provincia passi in un altra per ordine del Principe, in questo rincontro gli si permette di lasciare il sostituto; e siccome non permettesi il sostituire, così anche non conviene, che in una stessa persona l'esercizio di due offizj risieda. Da questo divieto liberi però ne vanno coloro, i quali avessero la facoltà di so-

ſtituire, ben vero nominar debbono perſone idonee ed abili, della cui colpa e difetti ſon tenuti a riſpondere nel modo, che ne diviſa *Luca di Penna* (a).

91. *Caſo avvenuto per la ſovraggiunta infermità al Vicerè Conte di Lemos.*

Avvenne mentre era Vicerè in Napoli il Conte di Lemos, che gravemente s'infermaſſe, onde per più di cinquanta giorni non fu in iſtato di reggerne il governo. Diſputato fu, ſe deſtinar poteſſe un Soſtituto, che faceſſe le ſue veci. *Scipione Rovito* ne fu richieſto del ſuo ſentimento, che ſeguì nella parte affermativa per queſte ragioni, che non rincreſcerà il ponderarle. La prima difficoltà, che incontrava ella ſi era, che nel Vicerè eletto, ſembrava, che attento il grave peſo della ſua rica, e della dignità, che veſtiva, ſcelta ſi foſſe l'induſtria della perſona, onde non conſentiva, che da altra ſi eſercitaſſe; quindi ſi fa egli a diſtinguere queſti tre caſi. Il primo, quando il Vicerè ſenza legittima cauſa o giuſto impedimento ſoſtituir voleſſe altro a far le ſue veci. Il ſecondo nel caſo di ſua lontananza: e quando infermo foſſe, ſarebbe il terzo. Nel primo caſo negativamente riſponde, ma nel ſecondo coll'affermativa allegando gli eſempj del Duca di Alba, e di D. Pietro di Toledo, e del Vicerè del ſuo tempo, che, avendo dovuto portarſi in Roma a dare il giuramento di fedeltà in nome del ſuo Re, laſciò per Luogotenente D. Franceſco di Caſtro ſuo figlio.

92. *L'impotenza di governare, che naſce dall'infermità, ſe poſſa uguagliarſi all'aſſenza.*

Nel terzo caſo dell'infermità aſſolutamente ſoſtiene poterne avere il permeſſo, perche quella alla lontananza ſi uguaglia; ed oltreciò per la perturbazione, che produce nella mente, inabile lo rende a governare; onde ſe l'impedimento dell'aſſenza giuſto diceſi, perche dal

(a) *Luc. de Penna in l. pen. col. mihi 3. in princ. per tot. col. in verb. facultatum Cod. de agen. in reb. lib. 12. egomet dixi conſ.* 87.

dal Principe si scusa, molto più lo è quello della infermità, che da Dio proviene. Da questo principio anche poi dipende, che delegar possono le cause del mero, e misto impero nel caso dell'assenza, e vieppiù dell' infermità, nulla ostante la clausola *non aliter*. Pronte son poi le solite distinzioni subalterne tra'l Giudice ordinario, e'l Delegato, tra l'infermità grave e leggiera, e tra la brieve e la lunga; e conchiudesi da' Dottori, che se quella sia a segno, che col pensare, o negoziare un ora, coll'ascoltare i Consiglieri accrescer si possa, senza dubbio delegar si potrà il sostituto. Riducesi perciò la quistione nel fatto, cioè che laddove la gravezza del malore tale sia, che impedisca il poter ascoltare i Consiglieri in ogni giorno, ed in ogni tempo, ed i suoi domestici, senza esitazione elegger potrà il sostituto.

93. *Oppinione del* Rovito.

Altra conclusione anche fa rilevare dalle premesse ragioni, e si è, che siccome la delegazione del mero e misto impero permettesi nel caso dell'assenza, fintanto che il delegante preparar possa, quanto gli occorre durante la medesima, così di pari dice il *Rovito*, che per l'elezione seguita del D. Francesco di Castro, che approvata fu dal Re, facea sì, che continuar dovea, laddove il Padre si fosse morto, perche in questo tempo dovea dirsi, che anche quello preparava quanto faceva d'uopo per lo viaggio nell'altro Mondo. E così per appunto praticato fu in persona del Cardinal di Granvela, il quale destinato per Luogotenente nel tempo dell'assenza del Duca di Alcalà allora Vicerè, mancato costui di vita, continuò egli la sua carica per altri tre anni; Sicchè per queste ragioni dileguavasi la difficoltà, che tanto rendeva dubbiosa la mente de' Dottori, cioè che per essersi eletta l'industria della persona, non si permettesse a questa di nominare il sostituto, venendo quel-

la

la a cessare, ove necessario fosse l'impedimento, e specialmente in quel rincontro, che il figlio era della condizione istessa del Padre.

94. *Si spiega la* Prammatica III. *sotto il tit.* de immunitate Neapolitanorum.

Non vi è altro Dottore, che questa *Prammatica*, commenti, e appena scappò il *Rovito* a ragionarne, prendendone l'occasione da quella surta disputa, su di cui fu consultato, onde passò alla *Prammatica III.*, che incomincia. *Item si supplica*, che leggesi sotto il *tit. LXV. de immunitate Neapolitanorum*.

95. *Questa si compone dal* Capit. *delle* grazie *concedute da Ferdinando nel* 1507.

Questa componesi di un *Capitolo* delle *grazie* concedute dal Re Cattolico nel 1507. Fu allora pregato il Re di rendere immuni i Napoletani dalla pubblicazione de' loro beni sì feudali, che burgensatici per qualunque delitto, che avessero commesso, o che per l'avvenire commetter potessero, men che quando stati fossero di lesa Maestà in primo grado o di eresia, ne' quai due casi esser salve doveano le doti, antefati, ed ogni altra ragion dotale delle donne, senza neppure potersi procedere a carcerazione di alcun Napoletano, se non *servata forma* delle *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno, con esser tolta ogni preminenza alla G. C. della Vicaria.

96. Rovito *addita le persone, che goder possono la concedute immunità*.

Da quali persone goder si possa questa immunità, e quai requisiti vi debban concorrere, a lungo lo esamina il *Rovito*, commentando però le due antecedenti *Prammatiche*, che sono sotto questo *titolo* istesso, poicchè sulla terza nulla ne dice. Il *Novario* però soggiugne, che ne' beni de' Napoletani per *grazia* non succede il Fisco, se non quando il commesso delitto fosse di lesa Maestà umana o Divina, allegando la *decis.* 50. del Reggente *Tappia* fatta dal S. C., come la *decis.* 213. rapportata dal Presidente *de Franchis*.

97. *Altro comento ne fa il* Costanzo.

Francesco di Costanzo però ne avverte, che sebbene per effetto di questa *grazia* i Napoletani forgiudicati

non

non perdono il dominio de' loro beni; nondimeno il S. C. più volte avea deciso il contrario, allegando il Reggente *de Ponte* nel *conf. 69. n. 9.*, e *Medic.* nel *conf. 71. n. 16.* Ei è pertanto a considerarsi, che per disposizione del *Romano diritto* (a), i beni de' dannati a simiglianti pene si acquistavano dal Fisco, poi in vigor dell' *Autent. Bona damnator. Cod. de bon. prascript.*, e per le *Costituzioni* del nostro Regno *Forjudicatorum bona*, *Grandis utilitas*, e l'altra, che comincia, *Si quando*, i beni de' Forgiudicati passano ai loro figli ed agnati; benvero al Fisco se ne dava una certa porzione de' beni burgensatici, e ne' feudali una parte de' frutti per la pena della contumacia. Quindi coll' ottenuta *grazia* tolta fu al Fisco questa ragione, e ciò ben si scorge dal motivo di chiederla, il quale fu, acciò *le famiglie si conservino, e non s' impoveriscono*, come leggesi nella supplica data al G. Capitano, quantunque la *grazia* si fosse poi conceduta dal Re Cattolico. Quindi toltasi questa confiscazione, sempre decise la Regia Camera in favore de' figli, e degli agnati, escluso il Fisco. Per lo stesso motivo anche nel caso *spreti mandati* non potrebbe esigersi la pena della terza parte de' mobili imposta dalla *Costituzione*, *Pœnam eorum*, ma scrive il Reggente de *Ponte de pot. Proreg. tit. 1. de provis. fieri solit. n. 23.*, che nulla ostante tal privilegio, solito era eseguirsi tai mandati, ove vi concorresse il pubblico benefizio, poichè in tal rincontro cessar doveano le leggi del Principe, divenendo esse arbitrarie, e perciò avea meritato luogo questa pratica.

98. *Si espone il motivo, che eb-*

Mentre era in Vallisoleto nella Spagna Ferdinando il Cattolico, informato fu, che nella nostra Città gras-

(a) *Ex l. 1. & fin. ff. de bon. damnator.*

ebbe Ferdinando di promulgare la Prammatica I. *sotto il tit.* de Receptatoribus.

grassavano gli omicidj; i ladronecci, ed infinite discordie, e così anche per lo Regno tutto, a cagion che alcuni Baroni avean privilegio di poter dar guidato a'delinquenti, ed assicurargli; quindi accogliendogli presso di loro, con sì fatto asilo, vieppiù avanzavasi la temerità di quelli, onde nuovi delitti commetteano. A sì scandaloso disordine il savio Principe porger volendo l'opportuno riparo, a' 22. Aprile del 1509. promulgò una *Prammatica*, con cui ordinò, che niuno Barone di qualunque grado o condizione si fosse, o altra persona, tanto Ecclesiastica, o secolare che sia, la quale esercitasse giurisdizione nel Regno, avesse osato di dare alcun ricovero a tai malfattori, o pur consiglio, ajuto, o altro favore; anzi arrestar gli doveano, e poi ligati, e ben custoditi inviargli al Vicerè, o a' Tribunali, perchè si fossero doverosamente puniti. Minacciò poi ai controventori la sua Reale indignazione, e la pena di mille oncie, ed altra riservata al suo arbitrio a proporzion de' commessi delitti senza speme di perdono, con toglier la facoltà di guidare, e di assicurare.

99.
Fu rinovata nel 1515. *dal Vicerè D. Bernardo Villamarino.*

Cotesto savio, ed opportuno provvedimento ei è a credersi, che alquanto rilasciato si fosse nella sua esecuzione; quindi fu, che a' 18. Aprile del 1515. ritrovandosi in Napoli per Vicerè D. Bernardo Villamarino, chiamato dal *Parrino*, Conte di Capaccio (a), stimò questi di rinovare con altra *Prammatica* gli ordini primieri, inserendo in essa quella dianzi cennata. Questa si è la prima, che leggesi sotto il titolo *de Receptatoribus delinquentium*, ed incomincia, *Praeterea, quia non essent fures, nisi essent receptatores*, ed in essa proccurasi, che dileguati restassero alcuni dubbj promossi dall'altrui frode sull'

(a) *Teatro de' Vicerè tom.* 1. *pag.* 74.

sull'interpetrazion, che cercavasi dare alla prima: Comechè questa sembrava diretta solamente a coloro, che giurisdizione esercitassero nel Regno, quasicchè per essi il divieto intender si dovesse, e non per gli altri, che fossero privi di tal carattere, e bene spesso anche da alcuni allegavasi la causa dell' ignoranza, onde continuavasi a dar ricovero a' banditi; ed oltre a ciò gli stessi Baroni richiesti da' Regj Officiali a consegnare quei malviventi, che presso di loro ritrovavansi; ricusavano eseguirlo, e pubblicamente ne' loro dominj facean dimorargli sicuri; fu perciò ordinato, che nella prima *Prammatica* s' intendessero anche comprese le persone private, tanto se avessero, o non avessero giurisdizione, vietandosi loro il poter dar ricetto a tai malfattori nelle loro case, nelle massarie, ed in ogni altro luogo privato, nè consiglio, ajuto, o favore alcuno sotto le pene di sopra dette.

100. *I Baroni, come dovean condursi, avendo la notizia de' delinquenti.*

Se avvenisse poi, che i Baroni, e i loro Officiali sapessero, che tai delinquenti da essi gastigar non si potessero, ma bensì dagli Officiali Regj, o da altri Baroni riguardo a' commessi delitti, doveano rimettergli a quelli, che avrebbon la giurisdizione di punirgli, o avvisar loro, che presso di essi si ritengono per poterceli rimettere: Se poi ignorassero, che tali uomini fossero delinquenti, quando poi n' eran richiesti di rimettergli da quei, che avean la giurisdizione di punirgli, subito e senza dilazione eseguir lo doveano. Per bandirsi poi ogni pretesto d' ignoranza ordinato fu ad ognuno di qualunque condizione si fosse, di non poter ricettare in sua casa, nella villa, nella massaria talun, che forestiere era di quel luogo, men che per due notti; con darne notizia a colui, che giurisdizione ivi esercitava, laddove in dubbio fosse, se il ricettato esser

Qq po-

potesse delinquente; e quando per tale lo sapesse, subito dovea rivelarlo all'Offiziale del luogo, senza aspettare la dimora delle due notti sotto la pena della *Prammatica*, acciò dopo queste due notti non potesse allegarsi pretesto d'ignoranza. Da questa denuncia esentaronsi però gli abitanti nella nostra Città, se dopo le due notti fosse taluno ricettato nelle loro case per giusti motivi, poicche ivi dimorava esso Vicerè col suo consiglio, che avrebbe saputo dar l'opportuna provvidenza.

101. *Comento che ne fa il* Rovito, *e sua riflessione.*

Crede il *Rovito*, che questa *Prammatica* indossato avesse a' Baroni un peso, che non aveano per lo comune *diritto*, come è quello di arrestare i loro vassalli, se banditi fossero o contumaci, poicche niuno di essi esser dee loro omicida. Quantunque però sottoposti si fossero alla pena de' doc. 6000., nondimeno possono anche privarsi della loro giurisdizione dal Re, se controvenissero, col dare asilo a' delinquenti, come fonda *Peguer.* nella *dec. crim.* 36. Per evitarsi però l'ignoranza affettata, dovea taluno prender notizia dell'innocenza di colui, che avea ricettato. Si vuole eziandio, che in questa pena incorra quel Barone, che albergar facesse il malfattore ne' tugurj del suo Feudo, e che si estenda anche per quei, che lo ricettassero *per Procuratorem*; nè potrà scusarsi, allegandone la colpa a' suoi Offiziali, perche è tenuto a rispondere per le loro mancanze, come stabilito fu nella *Prammatica*, che siegue sotto lo stesso *tit.* Quindi si vuole, che ricusando il Barone di rimettere il delinquente, che sia nel suo Feudo, al Superiore, che lo richiede, possa esserne privato, come sostiene *Capece* (a). Nè di picciola pena riputata è la Regia indignazione; tal-

(a) *In sua investit. in ver. feudo amittuntur vers.* 53. *fol. mihi* 57.

talche fattosi a taluno il mandato colla clausola *per quanto abbia cara la nostra grazia*, produce la privazion dell'offizio nel controventore, come ne scrive il *Grammatico* (*a*). Avverte però il *Rovito*, che sebbene i Baroni aver possino la cognizione sulle cause de' loro vassalli, ne restano pertanto privati riguardo a quei contumaci della G. C., o delle Regie Udienze, che avessero ricettato ne' loro territorj, o che conversato avessero con essi, o che qualche ajuto gli avessero dato, poicche ne spetta la cognizione a' Tribunali Regj, come legger si può presso il *Presidente de Franchis* (*b*).

102. *Sotto la voce di* Ricettatore, *chi venga compreso.*

Sotto questa voce di *Ricettatore* compreso anche viene ognuno, che al bandito avesse dato compagnia, consiglio, ed ogni altra specie di ajuto, perche non inciampasse nelle mani della Corte, come scrive il *Novario*. Anzi laddove il reo fosse di lesa Maestà, colla stessa pena punito viene colui, che si adopera a renderlo salvo, e neppure gode di alcuno indulto, quando da questo quel delitto eccettuato ne venisse, e ciò in seguela del *Cap. nuper apud Tranum:* Disputato si è poi, se per tai Ricettatori praticar si potesse la confiscazion de' beni, come avviene per gli rei di lesa Maestà: e e di fatto la Regia Camera non volle procedere al sequestro de' beni feudali del Marchese di Valva, che decapitato fu per aver dato asilo agli esuli, come ne fa sapere il Reggente *de Marinis* (*c*). Benvero alcune volte i Vicerè col loro Collateral Consiglio sovente promulgarono bandi, coi quali si vollero puniti i ricettatori colla stessa pena, che meritavano i famosi delinquenti,

 che

(a) *Dec. 40. in fin.*
(b) *Dec. 470.*
(c) *In arrest. 689., & Revert. dec. 416., & 502.*

che da essi furono accolti, come ne avvisa il *Costanzo* (a).

103. *Limitazione, che si fa su questa* Prammatica.

Piace però a questo *Commentatore* di avvertire, che questa *Prammatica* merita il suo luogo, ove il ricettatore, e colui, che ne viene accolto, sudditi sieno di uno stesso Principe. E di fatto vedesi, che i sudditi della Repubblica di Venezia ritrovano asilo nel Ducato di Milano, e così per contrario: e quantunque tra il Re di Francia, il Duca di Milano, e i Veneziani accordato si fosse di rimettersi scambievolmente i delinquenti, acciò i loro Stati purgati restassero da sì cattiva gente, nulla ne fu poi osservato. Già fu detto, come colla *Prammatica III.* sotto il titolo, *Ubi de delicto*, convenuto fu tra Ferdinando II., ed Alfonso suo Padre, che da Napoli in Sicilia, e da questo Regno in Napoli i Rei si rimettessero; e note son troppo le forte brighe per quei delinquenti, che profughi dal nostro Regno, girono nel Pontificio suolo a prender ricovero; ma comechè questo punto poggiasi su di più alto principio, di buon grado ne tralascio quell' esame, che meritarebbe, perche dalla Storia passar dovrei a vagliare un punto delle altrui giurisdizioni, con designarne i confini, che alieno dir si potrebbe dal mio istituto.

104. *Comento, che se ne fa dal* Costanzo.

Se poi nella pena della *Prammatica* s' incorra per essersi commesso una sola volta il delitto, qual pena dar si debba a i Baroni, e quale agl' ignobili, e se la pena pecuniaria, e la corporale insieme praticar si debba, vien tutto dal *Costanzo* esaminato, il quale la crede dimanata dalle leggi sì de' Greci, che de' Romani. Vero è però, che scusati ne voglia coloro, che per giusto, e ragionevol timore, o per redimersi dal danno, che

(a) *In Com. n. 1.*

che soffrir potrebbono, in tal fallo incorrono, come se per ventura numeroso stuolo di banditi l' asilo ricercasse; poicche in tal rincontro non è la volontà, che vi concorra, ma dipende tutto da quella forza, cui non potrebbon resistere, come se per ventura il fuoco si minacciasse, o altra facinorosa azione; bensì in questo accidente avvisar subito si dovrebbe colui, che la giustizia amministra nel luogo, ove ciò accadesse. Se poi avvenga, che co' banditi un semplice discorso si facesse accidentalmente, o che s' inviassero loro alcuni avvisi, e lettere, varia ne fu l' oppinione intorno al doversi punire questo delitto, su di che il Giudice avvertir dee, se con dolo o con buona fede sia ciò avvenuto. Quindi anche si vuole, che niuna pena meriti colui, che ricetto dasse ad un forgiudicato, il quale non scorre per la Campagna turbando la pubblica quiete, ma che solo celato si tenga ne' luoghi abitati senza scandalo, per timore della Corte o de' suoi nemici. In questi casi credesi, che non si estenda la *Prammatica*, come legge penale, onde strettamenee interpetrar si dee, come portasi deciso nella causa del Marchese della Tiana (a). E lo stesso convien dire per quei, che ricettassero banditi fuora del nostro Regno.

105. *Si spiega la* Prammatica I. *sotto il tit.* de fide, & auctorit. memorialium.

Era ancora in Vallisoleto Ferdinando il Cattolico mentre pubblicò a' 31. Agosto del 1509. la *Prammatica I.* che leggesi sotto il *tit. LXI. de fide & auctoritate Memorialium*, ed incomincia, *la Cattolica Maestà &c.* Questa si fu una legge, la quale bene spesso nel nostro Foro ha dovuto dar norma a varie giudicature, specialmente sul punto degli assensi impetrati su de' contratti feudali. Solevan questi prima spedirsi in piedi delle preci, che

(a) *Rosa resolut. 6. sive 31. n. 22. p. 3.*

che si davano, senza più curarsi coloro, che l' ottenevano, di farne spedire il dovuto privilegio dalla Cancellaria, qual cosa recava anche pregiudizio a' diritti della medesima: Perciò il Re per ovviare a questo inconveniente, stimò di ordinare, che niuna fede si prestasse ne' giudizj a quei memoriali dati per tali assensi, nè di questi goder ne potessero quei, che l'impetravano, se prima non si avessero fatto spedire il privilegio munito del suggello della Cancellaria da doversi tassare, o così anche praticar si dovesse per le altre provisioni del Collaterale, togliendosi tutti gli abusi fino allora commessi.

106. *Ne fu ordinata l'esecuzione in Napoli nel* 1510 *dal Vicerè D.Raimondo di Cardona.*

Di questa *Prammatica* venuta dalla Spagna ne fu ordinata l'esecuzione in Napoli a' 9. Febbrajo del seguente anno 1510. dal Vicerè in quel tempo D. Raimondo di Cardona, ed al solito di ogni legge, stuzzicato ha varie questioni nel Foro. Queste surte anche sono dagli ulteriori provvedimenti dati, giacche ad un colpo non può un legislatore preveder tutti i casi, onde conviene, che le orme istesse seguendo de' suoi Commentatori, ne ragioni per quanto sia d' uopo a dar quei necessarj lumi, che giovar possono nelle dispute forensi.

107. *Prima di questa* Prammatica, *come spedivansi i memoriali dati per ottener l' assenso.*

Il *Reggente de Ponte* (a) ne avvisa, che prima della promulgazione di questa *Prammatica*, e dell' altra dell' Imperator Carlo V. del 1529., spedivansi i memoriali dati per aver gli assensi colla sola decretazione del *fiat*; ma per effetto di tali *leggi* fu stabilito, che gli assensi così spediti, fossero di niun vigore, allegandosi ne' giudizj da farsi, se non si fossero prima ridotti in forma di privilegj. Non bastò questa cautela per evitarsi le frodi, che commetteansi col trascurare la spedizione di tai privilegj, a segno che la nostra Città fu nel bisogno di chie-

(a) *de potest. Proreg. tit. 7. de assens. reg. §. 9.*

chiedere, che per essa un determinato tempo fu stabilisce. Ne fu quindi conceduta la dilazione per otto mesi, la quale fu poi prolungata per un anno, e finalmente per due, come si rileva da' *Capitoli* delle *grazie* del 1557., e 1570. delle quali si parlerà a suo tempo. Da ciò ne avvenne, che le decretazioni indi si facessero colle parole *fiat in forma*, quanto fu dire, *in forma Cancellariæ*, cioè che i privilegj dalla Cancellaria spedir si dovessero, contenendo questa formola una condizione risolutiva, come se detto si fosse, che l'assenso avesse avuto il suo vigore, laddove in privilegio ridotto si fosse, che spedito esser dovea dalla Cancellaria. Quindi fu, che divenne teoria nel nostro Foro, che la mancanza del privilegio operava il difetto dell' assenso, come legger si potrà presso *Marcello Marciano* Padre (*a*), e *Francesco* suo figlio (*b*).

108. *Si ricerca la registrazione del Privilegio ne' Quinternioni della Regia Camera, e per qual causa.*

Non basta poi, che tal privilegio spedito si fosse per potersi da taluni allegare a suo pro l' assenso, ma fa mestieri, che registrato sia ne' *Quinternioni* della Regia Camera; e mancando questa sollennità, si rimane anche senza effetto, come scrive il *Gizzarelli* (*c*), e dietro di lui i suoi *Addenti*. E di ciò se ne manifesta la ragione, da quello ne avvertè *Andrea d' Isernia* (*d*) seguito dalla Scuola de' Forensi; perche questa registrazion degli assensi, e 'l descriversi i Feudatarj ne' Regj *Quinternioni*, e poi ne' libri del *Cedolario*, opera il così darsi la notizia al Re di coloro, che son suoi vassalli, i quali dopo avergli giurata la fedeltà, pronti esser debbono a prestargli i dovuti servizj. Oltre ciò riguar-

(a) *Conf.* 37. *n.* 12.
(b) *Disp.* 31. *n.* 27.
(c) *Dec.* 3. *n.* 15.
(d) *In cap. Imperialem n.* 4. *de prohib. feud. alienat. per Federicum.*

guarda il di lui intereſſe per ſaperſene in tal guiſa le loro linee, e le diſcendenze per le devoluzioni, che avvenir poſſono. Quindi è, che queſta diſciplina reſa ſi è cotanto rigoroſa nel Foro, a ſegno che tai ſollennità neppure *per æquipollens*, o pure *per teſtes* permettonſi di provare, come ſoſtiene il *Reggente Tappia* (a), ond' è, che negli aſſenſi, che ſi ſpediſcono vi ſi legga queſta condizione inſerita, con dirſi: *Volumus etiam, quod prædictus Regius Aſſenſus, & conſenſus infra biennium a die datæ præſentium, regiſtretur in quinternionibus Regiæ Cameræ Summariæ, alias pro non præſtito habeatur*. Sicche mancando tal regiſtrazione, libera rimane la facoltà sì nel venditore, che nel comperatore di rivocare la vendita, o la compera del Feudo, che fatto aveſſe, e al dire di *Anna* (b), ſi è queſta una comune oppinione, *cum qua paſſim judicatur in Regno, tanquam res explorata*.

39. [illegible] quiſtioni, che ſi [illegible]ano dagli [illegible]ſpoſitori ſu queſta Prammatica.

Ubertoſa è poi la meſſe, che ricoglieſi dalle varie quiſtioni, che propongonſi dagli eſpoſitori di queſta *Prammatica* per gli diverſi accidenti, che addivenir poſſono. Ne ſarebbe uno, ſe innanzi la ſpedizion del privilegio *in forma Cancellariæ* ſi moriſſe colui, che chiede l'aſſenſo. Queſto, come vuole il *Rovito* non ceſſa, ma dal ſucceſſore deve quello ſpedirſi. Così anche [illegible]perfetto riputaſi, ſe dopo eſſerſi impetrato ſi muoja un de' con[illegible]ienti, non biſognandovi altro conſenſo dell' erede, pur[illegible]iè la morte avvenga nel corſo del biennio determina[illegible]o per la regiſtrazione: e laddove queſta mancaſſe, rimane ſpoſſato l' aſſenſo di ogni vigore, talche crolla il contratto, e fa d' uopo del nuovo conſenſo dell' erede, su di

(a) *Dec. 3. n. 5.*
(b) *In repetit. ad Conſtit. Conſtitutionem Divæ Memor. n. 257.*

di ciò un nuovo affenſo è da impetrarſi. Anche diſputato fu, ſe il venditore del feudo rivocar poſſa il contratto in vigor della nota Coſtituzione, *Conſtitutionem divæ Memoriæ*, quando ſappia, che l'impetrato aſſenſo adempiuto non ſia da tutte le ridette ſollennità; e per contrario il comperatore mercè dell'ottenuta diſpenſa abbia dopo alle mancate ſollennità ſupplito.

110. *Varie deciſioni ſu queſto punto.*

Su di queſto punto varie ne ſono ſtate le deciſioni, ma han prevaluto nel numero quelle in favor della reſciſſion del contratto, quantunque ſol mancaſſe l'aſſecurazion de' vaſſalli. Non baſta dunque, che ſpedito ſia il privilegio *in forma Cancellariæ*, e che in quella regiſtrato ſieſi; ma fa meſtieri, che lo ſteſso ſi pratichi ne' *Quinternioni* della Regia Camera, con iſpedirſi dopo dal comperatore le lettere dell'aſsecurazion de' vaſsalli, e con ricevere indi il giuramento di fedeltà, con adempierſi il tutto tra 'l biennio, come eſpreſsamente determinato fu nella *Prammatica 19. de Feudis*, e non già la 27. come ha notato il *Rovita*. Su di ciò benvero portarono oppinion contraria il Reggente *de Ponte*, e 'l Reggente *Lanario*. Il primo fonda in due ſuoi *conſigli* (*a*), che la diſpenſa operi il ſuo effetto anche in pregiudizio delle Parti, onde convalidar ſi poſsa l'aſsenſo ſupplendoſi i difetti, de' quali era accagionato, quantunque paſsato ne foſse il biennio, e 'l contraente rivocaſse la vendita: ma il ſecondo (*b*) con altre ragioni vi ſi oppone, onde poi è reſtato fermo, che tal diſpenſa aver doveſse il ſuo vigore, quando ottenuta ſi foſse *re integra*, cioè che non per anche ſeguita foſse la morte del rivocante, e ſenza l'altrui pre-

(a) *Conſ. 5. n. 32. cum ſequ. lib. 1. & conſ. 60. n. 1. lib. 2.*
(b) *Conſ. 60.*

pregiudizio, e del Regio Fisco.

111. *Limitazione di Rovito per gli suffeudi de' Baroni.*

Crede però il *Rovito*, che questa Prammatica limitar si debba riguardo a' suffeudi de' Baroni, poiche per questi ne vien meno la sua ragione, la quale fondata è, per evitare il pregiudizio delle ragioni del Regio suggello, il quale non si pratica negli Assensi, che si concedono da' Baroni. Vuol però nel tempo istesso, che quella attender si debba per quanto tocca alle grazie, che si fanno a' Delinquenti, onde passa a narrare, quanta fede prestar si debba al suggello, e quai circostanze vi debban concorrere, perche tal fede meritar possa, allegando quei DD. che su tal punto ragionarono, su di che potrà anche osservarsi quanto ne scrive il *Novario*.

112. *Si espone la Prammatica III. sotto il tit. de Trigesimis.*

Mentre ancor dimorava in Vallisoleto Ferdinando il Cattolico, promulgò ei altra Prammatica a' 26. Febbrajo del 1510. Ella è la III. che comincia *Renovamus*, la quale leggesi sotto il titolo CLXIV. *de Trigesimis*. In essa vien' espressamente vietato ad ogni Ministro di qualunque Tribunale, condizione, o grado, che sia, di potere direttamente, o indirettamente sotto qualsivoglia patto, o colore, sotto nome di Avvocato, Uditore, o Consultore, ed in ogni altra guisa ricevere alcuna pensione, gagio, lucro, o stipendio, che siasi da qualsivoglia Università, Collegio, o altra persona di qualunque stato, dignità, e preminenza che fosse, dovendosi contentare di que' salarj, gaggi, ed ordinarj emolumenti, che gli si appartengono; e ciò sotto la pena della privazion dell' Uffizio, e di altra più grave riserbata all' arbitrio del Re.

113. *Il Costanzo commenta solamente la I. sotto questo titolo.*

Le *Prammatiche* registrate sotto questo titolo, non ricevono comento alcuno dal *Rovito*; benvero dal *Novario*, e dal *Costanzo* commentata ne viene la prima, che fu promulgata dal Re *Ferdinando I.* a' 20. Giugno del

del 1471., che incomincia *Universis*, *&* *Singulis*, in cui generalmente si parla delle Trigesime, e delle Sportule, le quali vietate furono potersi ricevere da' Ministri in occasion di riferire, o decidere qualunque causa, o articolo, che fosse, tanto nelle prime cause, come in grado di appellazione, che di altro ricorso, che in contrario si producesse. Ben vero da questo divieto trar fuora ne volle le Corti Bajulari, nelle quali gli piacque, che osservar si dovesse la *Costituzion* del Regno, *Constitutionum Praedecessorum cum circa justitiae tramites*. Di questa *Prammatica* ne fu ragionato nel precedente Tomo *pag.* 454. §. 78., e se ne rapportò anche la sua seconda parte, con cui moderate si vollero le immoderate esazioni, che faceansi dagli esattori de' passi ne' confini del Regno, allorche da' Mercadanti le vettovaglie o altre merci fuora di esso faceansi trasportare, onde non accade, che altro se ne dica.

114. *Si espone la* Prammatica *II. sotto il titolo* de possessorib. non turband., *e si rapporta la cagione della sua promulgazione.*

L'ultima *Prammatica* finalmente, che abbiamo di *Ferdinando il Cattolico* si è quella, che diede ei fuora a' 15. Dicembre del 1515. mentre soggiornava nella Città di Segovia. Questa si è la II., che leggesi sotto il *tit. LXXV. de jurisdictionibus invicem non turbandis*, ed incomincia, *Graviter coram*. L'occasion di promulgarsi fu la seguente. Avendo l'Ospedale sotto il titolo di S. Catterina Novella dell'Ordine di S.Benedetto della Congregazione Olivetana, sito nella Terra di S. Pietro in Galatina l'esercizio della giurisdizion civile ne' Casali della Torre delle Paduli, di Aradeo, e Atteolo, veniva continuatamente inquietato, pretendendosi in diverse guise da chi avea la criminale di distruggerla, col pretesto di far comparire le cause civili colla divisa di criminali, passando anche poi a prendersi l'arbitrio di costringer le Parti a componere l'altre cause di pochissi-

mo peso, e tirarle anche alla sua Corte col gran pregiudizio, e danno del cennato Spedale: Quindi fu, che nel di lui nome, e particolarmente de' Religiosi se ne fe ricorso al Re, perche spiegato avesse, quali esser dovessero quelle cause, che alla giurisdizion criminale si appartenessero, e quali alla civile, per togliersi ogni briga, che su questo punto per l' avvenire accader potesse. Volendo adunque Ferdinando graziosamente aderire a tal supplica datagli da' Religiosi di un' Ordine, che tanto benemerito fu de' Predecessori Sovrani Aragonesi, stimò con questa *Prammatica* di determinare, che tutti quei delitti, per gli quali incorrer non si dovesse nella pena della morte naturale, o civile, o pur di mutilazion di membro, appartener ne dovesse la cognizione alla giuridizion civile, e per conseguente all' Ospedale, che esercitavala, senza che altra Corte, e suoi Uffiziali vi s' ingerissero in punirgli, e componergli. Se per contrario la colpa, o il delitto commesso meritar dovea la pena della morte naturale, o civile, o pur della mutilazion di membro, in questi casi l' ispezione esser ne dovea di colui, che la giurisdizion criminale esercitava, onde ne comminò la pena di mille oncie di oro contro i trasgressori, oltre quella della Regia indignazione, e della perdita anche della giurisdizion criminale.

115. *Differenza delle giurisdizioni concedute a' Baroni.*

Quivi cade in acconcio il mentovare la differenza delle Giurisdizioni, che dal Re concedute sono a' Baroni, potendo essi avere non solo l' esercizio della civile, come altresì della criminale nelle prime, e seconde cause, ed anche nelle terze, e bene spesso avviene, che ad un Barone la giuririsdizion delle prime cause si appartenga, e delle seconde ad un' altro, onde poi surta è la difficoltà, se il Mastrodatti delle seconde cause inge-

gerir si possa nel ricevere, e stipolare gli obblighi presso la Corte del suo Giudice, che occorron farsi per le cause de' Privati, ed incusargli poi, ed applicarne la pena alla stessa sua Corte, senza che in tal guisa lesa rimanga la giurisdizion del Giudice delle prime cause.

116. *Disputa particolare avvenuta per la Città di Chieti.*

Questa disputa far si dovette per la Città di Chieti, che l'esercizio ha della giuridizion delle prime cause, i cui emolumenti a lei spettano in vigor di Privilegio del Regio Demanio; e per contrario presso del Vescovo risiede la giurisdizion delle seconde, che la fa esercitar nella stessa Città da un Giudice laico, da esso destinato coll' assistenza del suo ordinario Mastrodatti. Comeche questi appropriavasi tutti gli emolumenti, i quali derivavano da quegli obblighi, che occorrevan farsi tra i particolari della stessa Città in occasion delle cause infra loro agitate, pretese la Città, che l'Attuario del Giudice delle seconde cause ricever non gli potesse, come quelli, che spettavano all' Attuario delle prime, per non estendersi la giuridizion del Giudice delle seconde, se non se alla cognizion delle appellazioni, che innanzi a lui si producevano.

117. *Oppinione di* Rovito.

Scipione Rovito nel comento di questa *Prammatica* sostiene l'oppinione in favor del Giudice delle seconde cause, sul motivo, che la stipola di quegli obblighi riputar si debba come un atto di una volontaria Giurisdizione, la quale dalle Parti a lor piacere prorogar si possa avanti qualunque altro Giudice, senza che bisogno vi sia del consenso del primo, allegando l'esempio del Notajo, che stipolar può gl' Istromenti guarantigiati, senza che consenso abbia del Superiore, e così anche dell' Attuario, il quale sebbene sia di altro Foro, ricever anche puote gli obblighi di coloro, che ad altra giuridizion son soggetti, senza che consenso abbiano

no da'loro Superiori. Crede pertanto su questa ragione, che niun pregiudizio si rechi al Giudice delle prime cause, poicche laddove il Creditore agir voglia colla via ordinaria, o esecutiva contro del suo debitore, ben gli si permette il farlo innanzi al Giudice delle prime cause, con servirsi di quegli obblighi stipolati avanti il Giudice delle seconde. Quando poi voglia proceder colla via esecutiva, potrà produrre l'obbligo, che acquistò presso il Giudice delle prime cause, e citare il debitore *ad dicendam causam, quare non debet incusari obligatio*, come far si conviene, quando incusar vogliasi l'obbligo in altra Corte, ove non fu questo stipolato. Onde così facendosi, ecco che la pena ricade in benefizio della Corte delle prime cause, presso di cui l'obbligo s'incusa. Quando poi il Creditore per evitare il circuito di passare da una Corte ad un'altra, e sia nel corso del decennio, voglia incusar l'obbligo nella Corte delle seconde cause, non gli si vieta il farlo.

118. *Risposta, che si dà a quello scrisse* Rovito.

Queste ragioni allegate dal *Rovito* non passano però senza risposta, con considerarsi in primo luogo, che gli obblighi fatti presso il Giudice delle seconde meritar non possono la via esecutiva, ma al più potrebbon sostenersi *in vim pacti, seu contractus*, poicche quel Giudice di appellazione riputandosi come incompetente, ne deriva, che per quell' obbligo dal suo Attuario ricevuto, non colla via esecutiva, ma coll' ordinaria proceder si dovrebbe. Quindi credesi, che degni di correzione sieno quei Notaj, i quali ricevono gli obblighi nelle loro case, con asserire, quando gli stipulano, che i contraenti si fossero costituiti *penes acta*. Stimasi perciò questo un'abuso, perciocche in tal rincontro non intervengono testimonj, lo che non può dirsi, che avvenga, quando la stipola se ne faccia nella Corte, ove si

pre-

presume, che molta gente sia presente.

119. *Si aggiugne altra ragione.*

Si soggiugne, che all'Attuario delle seconde manchi la facoltà di stipolare un' obbligo, che nasce da una causa introdotta nella Corte delle prime, e perciò quando così facesse, deve procedersi alla citazione *ad dicendum causam &c.* Quindi se avvenga, che alcun dubbio nasca, se incusar si debba, o non si debba l'obbligo stipolato dal Giudice delle seconde, ne manca chi mai determinar lo debba. Al Giudice delle seconde ciò non si appartiene, perche attender deve il giudizio del primo Giudice. Costui all' incontro nulla anche può dirne, poicche l' obbligo nella sua Corte non fu stipolato: ed ecco come le giurisdizioni si confondono.

120. *La giurisdizion volontaria se possa prorogarsi.*

Nè vale il dire, che la giurisdizion volontaria prorogar si possa innanzi ad un altro Giudice, quandocche questi tien la sua giurisdizion limitata tra certi confini, come è quello delle seconde, che soltanto sulle cause di appellazione proceder puote, onde perciò dicesi maggiore nella sua giurisdizione, e minore nella sua potestà.

121. *Notizia di cause attinenti alle differenti giurisdizioni.*

Senzache però mi diffonda sulle quistioni, che divamparono nel Foro per occasion di questa *Prammatica* col minutamente esaminarle, rapporterò sol di passaggio la notizia di alcune celebri cause, che agitate furono in occasion di doversi prescrivere i limiti a queste due differenti giurisdizioni. Ritrovo, che non picciola fù la contesa, che surse su questo punto tra il Vescovo di Policastro, ed il suo Conte riguardo alla giurisdizione sulla Terra della Torre di Orsaja. Tommaso Salernitano, e Giovan Felice Scalaleone celebri Avvocati in quei tempi, che per la loro dottrina nell'ordine del Magistrato luogo ebbero, scelti furono per arbitri a dichiarare, ove la giurisdizion criminale estender si potesse, ed ove la civile. Il laudo da essi promulgato ne vie-

viene dal *Rovito* trascritto, ma dice, che il Collateral Consiglio non volle prestarvi l'assenso, se prima le Parti non avessero dichiarato di dare il lor consenso alle prese determinazioni, poicche molte di esse contrarie erano alla disposizion del *dritto* comune.

122. *Altro punto di giurisdizione, su di cui scrisse* Matteo degli Afflitti.

Altro laudo sullo stesso punto giurisdizionale promulgato fu dal celebre *Matteo degli Afflitti* tra Giovanni Gesualdo Commendatario del Monistero di S. Elia della Terra di Carbone Padron della giurisdizion civile, e'l Principe di Bisignano Padrone della criminale, e questi anche dallo stesso *Rovito* interamente ne vien trascritto. Ed alla sua notizia anche si deve una celebre causa agitata per cento anni fra la Chiesa, e Capitolo di S. Nicola di Bari per una parte, e l'utile Padrone della giurisdizion criminale delle Terre di S. Nicandro, e delle Grottaglie. La disputa nasceva dal vedersi, se sotto il nome di esilio riservato in benefizio della Regia Corte, che poi passato era nel comperator della giurisdizione, si comprendesse non solo la deportazione, ma altresì il semplice esilio, ed anche temporale, onde poi la cognizion di tutte le cause criminali, nelle quali imponer si dovesse pena, che minor non fusse del temporal esilio, spettar ne dovesse la cognizione al Padron della giurisdizion criminale, o che piuttosto sotto la voce di esilio si comprendesse solamente la deportazione, a segnoche tutte le altre pene criminali *infra deportationem* spettar dovessero alla Chiesa, e Capitolo anzidetto. Fu questa causa disputata in tempo del Presidente *de Franchis*, il quale la reassume nella sua *dec.* 116., ma a suo tempo non restò terminata, come seguì poi mentre patrocinolla il *Rovito*, il quale ci reca la sua *Allegazione*, ed in fine di essa la diffinitiva sentenza profferita a' 23. Marzo del 1602. a rela-

lazion del Consiglier Gizzarelli in favor della Chiesa, e Capitolo di S. Nicola di Bari. Nè si contenta di registrare la sua allegazione, ma altresì le altre date alla luce da Cesare Freccia, poi Consigliere, da Pietrantonio Petricone, da Cesare Petricone di lui figlio, e da Giacomo Serra predecessori Avvocati nella stessa causa, che molto si diffondono nell'esaminar l'indole di questa pena dell'esilio.

123. Comento che ne fa il Novario.

Il *Novario* però senza affastellar quistioni, con maggior distinzione stima additar quei delitti, la cui cognizione alla criminal giurisdizione si convenga per effetto di questa *Prammatica*. In primo luogo vi alloga l'omicidio commesso per mezzo del veleno, perche merita esser gastigato coll'ultimo supplicio. La falsità anche la stima della stessa indole, come il duello, che sotto la capital pena vien vietato. L'incesto eziandio commesso tra gli ascendenti, e discendenti, la sodomia, e'l bacio dato con violenza riputansi eziandio delitti della medesima natura. Le cause de'ladroni nelle pubbliche vie diconsi anche criminali, come quella de'Lenoni. Il colpo tirato collo schioppo, e colla balestra, sebbene senza effetto, il testimonio falso reiterato, l'assassinio, il libello famoso, il falsator di moneta, e colui, che il falso depone ne'giudizj criminali altresì sotto questa giurisdizione son compresi; onde questa norma attendendosi, spente sarebbono tutte quelle contese, le quali innanzi di *Rovito* rimesse furono all'arbitramento di quei valenti Avvocati.

124. Comento datone dal Costanzo.

Riflette il *Costanzo*, che questa *Prammatica* non dovrebbe riputarsi legge generale, perche pubblicata fu per quello particolar caso, onde avrebbe a dirsi una decretazione, che riguardava i Baroni, che avessero avuto giurisdizioni distinte, senza comprendervi la Vicaria,

la quale è uno isteſſo Tribunale, che ha l'una, e l'altra giuriſdizione ordinaria, avvegnache da diverſi Giudici ſia eſercitata. Vero è però, che ivi proponendoſi le querele dell'una, e dell'altra ſpecie, ne ſon ſeparate le civili, che rimeſſe ſono al Tribunale per eſſe deſtinato, ſpecialmente, quando meritaſſero la pena *infra relegationem*. Intanto ſe avvenga, che taluno con colpa lata denunciaſſe ſull'altrui territorio, in vigor della *l. Aquilia* ne ſarebbe punito colla pena in eſſa ſtabilita; non è così però *de jure Regni*, poicche con eſſo l'azion civile ſi accorda per lo ricevuto danno, come ne opina il *de Nigris* (a). Queſta diſtinzione adunque delle cauſe civili dalle criminali non fu fatta nella *Prammatica*; onde ſe per farne lo ſcernimento alcun dubbio naſceſſe, ſciorre ſi dovrà colla diſpoſizione del comune *diritto*, e perciò oſſerva *Capobianco* (b), che il Collateral Conſiglio per ogni minimo delitto ſolea ſpedir provifioni, colle quali ordinava, che il Giudice criminale aveſſe proceduto, ſenzacche della *Prammatica* teneſſe alcun conto.

125. *Oppinione intorno alle pene pecuniarie.*

Riguardo alle pecuniarie non appartengono queſte al mero impero, ſe dipendono da cauſa civile, e così anche la pubblicazion de' beni ordinata dalla *Coſtituzion* del Regno, *Uſurariorum*, non ſi appartiene alla giuriſdizione criminale; ma non è così, quando la pena pecuniaria dipendeſſe da delitto criminale. Da queſte premeſſe vuol dedurne il *Coſtanzo*, che ſiccome per diſpoſizione del civile diritto ogni delitto ſottopoſto era alla criminal giuriſdizione, grande, mediocre, o minima foſſe la pena, che meritava; ora per effetto di queſta *Pram-*

(a) *In cap. ut delatas* 235. *fol. mihi* 204. *n.* 54.
(b) *In pragm.* 8. *de Baron. par.* 2. *n.* 267.

Prammatica, ne ſpetta la cognizione al miſto impero, ed alla civil giuriſdizione, quantunque la cauſa ſia criminale, ma degna della pena *infra relegationem*. Oltre queſta illazione ne fa un'altra, con dire, che la pena della relegazione ſia a tempo, o perpetua, ſpetta al mero impero, e così anche la tortura, la quale nel noſtro Regno ordinar non ſi può, che ne' delitti *ſupra relegationem*: all'incontro per comun *diritto* irrogar queſta potendoſi ne' delitti degni di pena *infra relegationem*; perciò del miſto impero ſe ne voleva la giuriſdizione, come altresì il poterſi ordinar la pena della fruſta, la quale, benche afflittiva ſia del corpo, riputaſi però come momentanea, e degna della civil giuriſdizione.

Altre *Prammatiche* non reca a noſtra notizia l'*Altomari*, che da Ferdinando il Cattolico promulgate ſi foſſero. Riputato fu egli per un Principe il più ſavio, e prudente de' ſuoi tempi, come dalle ſue leggi ſi è potuto ſcorgere. Compilandone di eſſe la Storia, ho ſtimato opportuno far delle medeſime una parafraſi, come praticato ho per quello ne ſcriſſero i loro commentatori, acciò ſi teneſſero preſentì le diverſe quiſtioni promoſſe, e le varie oppinioni, che da' Dottori su di eſſe ſeguite furono.

126. *Vicerè, che governarono il noſtro Regno in tempo di* Ferdinando il Cattolico.

Mentre il noſtro Regno ſottopoſto fu a queſto Principe, ſi vide governato da ſei Vicerè, come accennoſſi, e ſi furono il G. Capitano D. Giovanni di Aragona Conte di Ripacorſa, D. Antonio di Guevara ſecondo Conte di Potenza, D. Raimondo di Cardona Conte di Albento, D. Franceſco Remolines Cardinal di Sorrento, e D. Bernardo Villamarino Conte di Capaccio. Queſti due ultimi però meritar non poſſono tal carattere, poicche l' uno appreſſo l' altro governarono il Regno da Luogotenenti, mentre che lontano n' era il

Cardona per essere occupato nell' Italia per la guerra, che ancor bolliva, come se ne ragionò a suo luogo nel precedente libro, onde tosto che ne ritornava, riprendeva il suo carattere, e 'l governo. Delle costoro gesta ne ha dato un brieve racconto il *Parrino* nel suo Teatro datone alla luce, e da me se ne darà uno più stretto epilogo per quanto conferisca alla presente Storia riguardo a quello, che a' loro tempi fu ordinato.

127. *Si ragiona del G. Capitano.*

Tralascio il rammentare, quanto si fe dal G. Capitano, il quale con autorità superiore a' suoi successori governò il Regno, come quello, la cui conquista dal suo valore riconosceasi. Fe *grazie*, e praticò liberalità tali, a segno, che gelosia destò nel suo Principe per l' affetto de' Popoli, che aveasi tirato sopra, onde Ferdinando usando di sua politica, menosselo seco nella Spagna col pretesto d' inalzarlo a grado maggiore. Mentre fu in Napoli fe conoscere, come amante fosse della giustizia. Perseguitò a maggior segno i ladri, inimico essendo di furti, vietando il poter comperare i beni rubati a quei, che stati ne fossero i veri Padroni, per evitar così i dolosi contratti, che sotto questo pretesto l' altrui malvagità inventato avea. Inteso fu alla dovizia del Regno, onde severamente vietò l' estrazione degli ori, argenti, schiavi, armi cavalli ec. Ed in fine confirmò tutti quei privilegj, che la Città ricevuto avea da' Re Aragonesi, come quelli, che al pubblico bene erano indrizzati.

128. *Come sostenne la Real giuridizione.*

Non poco vigilante anche fu nel sostegno della Real giurisdizione, come si rileva da più documenti, che ne ha raccolto il *Chioccarelli*. Nel IV. Tomo de' suoi *manoscritti* evvi una lettera, che scrisse egli a' 5. Giugno del 1504. ad un Viceconte, in cui diceagli aver inteso, che fatta erasi una permutazione del Vescovato di quella Città, e che il novello Prelato

avea

avea inviato a prenderne il posseso, senza prima ottenere il regio *exequatur*; quindi ordinava d'insinuare al Vicario di portarsi subito in Napoli, e presentarsi a lui, sospendendo intanto l'esazione delle rendite fino che altrimenti avesse ordinato, senza controvenirsi a questa sua volontà, per quanto cara fosse la grazia del Re, chiedendo del tutto un particolare avviso.

Ivi anche leggesi un altra lettera colla data de'23. Settembre dello stesso anno, in cui scrive al Duca di Termoli, che ritrovandosi nella Città dell'Aquila un Vescovo di Nazion Francese, il quale trattava di rinunciare il suo Vescovato ad un altro, senza che egli il sapesse, quindi essendo quella Città una delle più importanti del Regno, perciò ordinava, che il possesso di quel Vescovato a veruno si dasse, senza l'espressa sua licenza, con sequestrarsene intanto i suoi frutti, e depositarsi presso qualche persona dabbene, che dal Capitolo sarebbe stata approvata, la quale somministrar dovea le spese, che fatte avrebbe il Vescovo per lo mantenimento del Divin culto, e per la riparazion della Chiesa, con tenersene del tutto un conto esatto per salvar l'interesse di colui, a chi dopo le rendite spettavano.

130. *Concedè diversi Regj* exequatur.

Diversi regj *exequatur* concedè il G. Capitano a molti novelli Vescovi, come fu quello de'4. Settembre del 1505. accordato a Gio: Francesco Bruno provveduto per la Città di Nola da Giulio II. con Bolla spedita a'4. dell'antecedente Luglio. Altro ne concedè nello stesso giorno a D. Tommaso Passavanti provveduto dallo stesso Pontefice della Chiesa Parrocchiale di S. Maria del Casale di Rodichina della Diocesi di Melito. A'22. Settembre ne concedè un altro a Gio: Pietro Caraffa per lo Vescovato di Chieti conferitogli dallo

lo ſteſſo Giulio II. per la raſsegna, che fatta aveane alla Sede Appoſtolica il Cardinal di Napoli, mercè la Bolla ottenutane a' 30. dell' antecedente Luglio, ed un altro finalmente ne concedè a' 13. del ſeguente Ottobre a Lodovico Cardinal di S. Giorgio per molti benefizj, e Chieſe ſite nel Ducato di Amalfi, che ricevuto avea dallo ſteſſo Pontefice.

131. *Pone cura su i frutti de' beni delle Chieſe.*

Nella fine del medeſimo anno 1505. a' 19. Dicembre ordinò, che i frutti della Badia di S. Maria del Mito, i quali avea voluto, che ſi foſsero percepiti ad iſtanze del futuro Abate, conſegnati ſi foſsero a Lodovico Cardinal di Aragona, il quale n'era ſtato provveduto dal Papa, come appariva dalle Appoſtoliche Bolle munite di Regio *exequatur*, che a' 23. dello ſteſſo meſe conceduto avea.

132. *Mette freno alla pubblicazion degl' interdetti.*

A' 24. poi dello ſteſſo meſe ſcriſse al Governator di Calabria eſsere ſtato notiziato da Coſenza di eſserſi poſti nella porta della Chieſa Metropolitana alcune ſcomuniche, ed interdetti contro Suor Arcangiola Ferrao Monaca dell' Ordine di S. Bernardo, ſenza darviſi l' *exequatur* dal Re, o da eſso G. Capitano, qual coſa recato avea non picciol diſpiacere, onde ordinava, che ſe ne prendeſse informo: e quando foſse vero, che queſto attentato ſi foſse commeſso da perſona laica, doveſse darle il meritato gaſtigo, acciò ſia anche per l' altrui eſempio; e laddove ſtata foſſe Eccleſiaſtica, ne aveſſe ſubito dato avviſo, per poi procederſi a quello, che ſarebbe ſtato di giuſtizia, e di dovere.

133. *Concedè diverſi Regj e-* xequatur *ne' ſeguenti caſi.*

A' 31. dello ſteſſo Dicembre concedè il Regio *exequatur* al Chierico Pietro Suarez, per far eſeguire una ſentenza della Sede Appoſtolica contro alcuni Chierici per un Canonicato, ed altri benefizj.

A' 24.

A' 24. Gennajo del ſeguente anno 1506. concedè l'*exequatur* al Reverendo Martino di Lignano per lo Veſcovato Gervatino conferitogli dal Pontefice Giulio II. mercè le ottenute Bolle de' 6. Ottobre del precedente anno, e lo ſteſſo praticò a' 11. del ſeguente Aprile a richieſta di Cataldo Puderico Chierico della Città di Capua per lo benefizio di S. Maria della Corte di Donna Capra conferitogli dallo ſteſſo Pontefice, come altresì per Gio: Pietro Siſcari Chierico di Tropea, che ottenuto avea il Moniſtero di S. Adriano dell'Ordine di S.Baſilio della Dioceſi di Roſſano, per D. Pietro Iſerria Chierico di Nicaſtro, che fatto fu Arciprete di S. Gio: Laconio della ſteſſa Dioceſi, e per D. Giacomo de Brunis di S. Severo per l'Arcidiaconato di Civita, e ciò avvenne a' 5. Maggio, ed a' 9. e 19. Giugno dello ſteſſo anno.

D. Niccolò Panico Commeſſario Appoſtolico, che di ordine di Sua Santità, e del Veſcovo di Melito proceder dovea ad inquirere, e poi gaſtigare alcuni Preti di quella Chieſa anche a' 20. Giugno impetrò il Regio *exequatur* per dar corſo al diſſimpegno della ſua incombenza.

Nel ſeguente Luglio poi concedè altri Regj *exequatur*, come fu quello ottenuto dal Rev. Latino de Piſis per lo Veſcovato della Città di Vieſti vacato per la morte del Veſcovo Carlo, ed ottenuto colle Bolle de' 5. Dicembre del 1505., l'altro in favor del Rev. D.Gio: Battiſta Ruffo, per lo Monaſtero di S. Bartolommeo di Trigone dell'Ordine di S. Baſilio nel territorio di Sinopoli Dioceſi di Melito, e finalmente in favor di Madama Sibilla Orſino ſopra la conceſſione fattale dal Cardinal de Medici di un territorio, o ſia feudo ſpettante alla Badia di S. Iſago.

134. *Conferiſce la Badia di S. Pietro di Campeja di Rocca ſecca.*

Queſti ſono i monumenti appartenenti al Regio *exe-*

exequatur, che raccolto ha il *Chioccarelli* nel I. titolo di detto Tomo IV. Poi nel VII. ne reca in notizia della collazione della Badia di S. Pietro di Campeja di Rocca secca della Provincia di Terra di Lavoro della rendita di annue oncie quattro in circa, fatta a' 5. Giugno del 1506. in benefizio del Chierico Bernardino Bonifacio, che spettava alla collazione del Re per la rinunzia fattane da Gio: Paolo Bonifacio, che godevala per concessione ricevutane da' passati Re Aragonesi.

135. *Fu vigilante nel non fare introdurre l' Inquisizione.*

Vigilantissimo anche fu il G. Capitano sul punto dell' Inquisizione, su di che da uno appurato *Istorico* (a), quantunque scrivesse di là de' monti ci si avvisa, che Ferdinando il Cattolico non lasciò di proccurare, che nel nostro Regno introdotto si fosse questo Tribunal secondo l' uso di Spagna, qual cosa da' suoi Predecessori, e specialmente nel tempo de' Svevi non fu mai tentata con uno speciale impegno. Non ha dubbio, che i Re Angioini favorirono di molto gl' Inquisitori, senza che però avessero un Tribunale fisso; ma permettevan loro, che passassero da Provincia in Provincia ad esercitar la loro incombenza, siccome richiedevalo il bisogno. Quei di Castiglia accordaron loro la facoltà di entrare nel Regno, soltanto nelle urgenti occasioni; ma informati esser voleano di quanto essi faceano, senza permettere, che decidessero sul fatto, e senza l' assistenza de' Giudici secolari. Ma passato il Regno sotto il governo del Re Cattolico, cercarono gl' Inquisitori di più fermamente stabilirsi lungi da queste soggezioni; quindi fu, che i Napoletani ne feron ricorso al G. Capitano, e ne riportarono una formale solenne promessa.

Di

(a) *Egly Hist. des Rois de deux Sicil. to. 5. pag.* 145.

136. *Scrive lettera al Governator di Reggio per evitar l'Inquisizione in quella Città.*

Di fatto fu egli puntuale in attenderla; poiche abbiamo dal *Chioccarelli*, che a' 16. Novembre del 1504. scrisse al Capitano, o sia Governator di Reggio, di aver saputo, che l'Arcivescovo di Messina Inquisitore nel Regno di Sicilia deputato dal Re, e Regina di Spagna, inviato avea in quella Città, per aver la deposizione di alcuni novelli Cristiani, che ivi abitavano, essendogli necessaria per quello dovea eseguire in Sicilia; ma vietato gli fu di eseguirlo, sul motivo, che l'autorità di quel Prelato non dilatavasi nel nostro Regno; benvero incaricavagli di prender le richieste deposizioni, giacche S. M. avea così ordinato.

137. *Altra lettera per lo stesso effetto.*

Di più a' 4. Luglio del 1505. scrisse a Messer Joces, che il Vescovo di Bertinoro Commessario Appostolico, ed Inquisitore, fattagli istanza in nome del Pontefice di far incarcerare alcune donne fuggite da Benevento, che da essi s'inquirevano, e poi ritrovavansi in Manfredonia per passarsene di là in Turchia, perciò incaricò, che queste si cercassero con darsegliene l'avviso, per ordinar poi lo che conveniva.

138. *Tumulto in Napoli per timore di potersi introdurre da Ferdinando l'Inquisizione.*

Intanto Ferdinando dopo la conquista del Regno di Granata, stabilito avea nella Spagna il formidabile Tribunal dell'Inquisizione, perche purgar lo volea di quello avanzo di Saraceni e Giudei, che per ogni dove dispersi vi stavano (*a*). Quindi, come scrive il Sig. di *Egly* (*b*), tosto in Italia tutta la notizia divulgossi del modo di procedere, che quello serbava, onde ripurossi contrario allo spirito del Vangelo, e credeasi, che

Tt ba-

(a) *Thuan. lib. 3. Folietta hist. Tumult. Neap: Surit. an. lib. 5. cap. 70. lib. 9. cap. 76.*
Mariana lib. 30. cap. 1.
Limborc. hist. Inquis. lib. 1. cap. 26.

(b) *Tom. 4. Hist. de Rois des deux Sicil. pag. 147.*

bastevoli si fossero le praticate diligenze dalla primitiva Chiesa per tagliare il corso dell'eresie. I Napoletani al pari ne concepirono orrore, nè poco spavento si destò in essi nel sentire, che Ferdinando lo stesso quì praticar volea per cacciar fuora dal Regno alcuni Mori, e Giudei, che quivi eransi rifugiati, onde risolvettero a costo non solo de' loro beni, ma della propria vita ancora di opponersi ad ogni novità. E di fatto nel 1504. essendo per ordine del Re venuto in Napoli da Spagna l'Arcivescovo di Messina Pietro Belleferato, che di colà era Inquisitore, sollevossi il Popolo, onde quello ritornò per lo suo cammino, e si rappresentò a quel Sovrano, che per mandar via i Mori, e Giudei rifugiati, non mancavan de' mezzi più semplici per ottener l'intento senza praticarne altri cotanto violenti; laonde il Re persuaso dall' esposte ragioni, abbandonò il disegno propostosi, e contentossi di pubblicare una *Prammatica* contro i Giudei, con cui restò estinto il suscitato tumulto, promettendo a' Napoletani, che in favor del loro zelo, che aveano per la Cattolica fede, mai avrebbe permesso, che presso di noi un tal Tribunale si stabilisse, come in effetto eseguì puntualmente; benche poi in tempo del suo Successore Carlo V. altre vicende vi furono su tal particolare, sulle quali si dirà quanto ne permetterà il torchio, quando di questo Imperatore dovrà ragionarsi.

139. *Chiama diversi Ecclesiastici, e prende cura de' loro beni.*

Queste notizie raccolgonsi anche nel Tomo VII. del *Chioccarelli*. Nel IX. poi ha la chiamata, che a' 22. di Marzo del 1506. fè dell' Arciprete di Paola, e nel XVII., ove raccolto è quello appartiene alle rendite Ecclesiastiche, leggesi, che a' 10. Gennajo del 1504. ordinò al Governatore di Bitetto, che subito avesse fatto pervenire in suo potere le rendite pervenute, e che per-

pervenir doveano da quel Vescovato, e convertirle nel riparare la Chiesa Maggiore, che minacciava rovina, e bisognosa ritrovavasi de' necessarj parati, ed altro, che bisognava per lo Divin culto, notando ben vero quanto esigevasi, e spendeasi per darsene poi esatto conto.

140. *Ordine inviato in Sicilia da Ferdinando II. riguardo alle rendite ecclesiastiche.*

Su questo punto nel I. *Tomo* de' *Capitoli* del Regno di Sicilia (*a*) leggesi un ordine del Re Ferdinando II. inviato in quel Regno, che non mi rincresce trascriverlo, per far conoscere qual cura prendesse quel Principe per la fedele amministrazione delle rendite Ecclesiastiche, acciò alle Chiese mancato non fosse il dovuto culto. Eccone le parole: *Nuper vero tam relatu vestro, quam nonnullorum hominum fide dignorum, quod dolenter referimus, accepimus, quod Ecclesiæ Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum, Prioratuum, & Beneficiorum istius Regni, eo quod Cardinalibus, Archiepiscopis, & Episcopis Commendatariis, & beneficialibus eorumdem tantum cura est pecunias extrahere, non solum carent debitis officiis, & Ecclesiasticis cæremoniis, sed etiam sunt dirutæ, aut ruinam minantur in maximum dedecus nostrum, onusque conscientiæ nostræ, quod æquo animo pati non possumus, nec debemus; decet enim Catholicum Regem Regis Regum honorem usque ad spiritus exalationem defendere, protegere, & procurare. Quapropter volentes nos zelo domus Dei, qui nos comedit, & pro exoneratione conscientiæ nostræ super prædictis debitè, antequam divina nos ira perveniat, providere, tenore præsentium, de nostra certa scientia deliberatè, & consulte vobis dicimus, jubemus, præcipimus, & expressè mandamus sub iræ, indignationisque incursu, pœnaque privationis officii, vobis commissi: quatenus illico, & statim omni*

Tt 2

(a) *Edit. Panormi an.* 1741. *pag.* 573. Deve però correggersi la data del 1514., per esser morto Ferdinando a' 7. Settembre del 1496.

omni mora, dilationeque postpositis, ex omnibus redditibus, & proventibus Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum, Prioratuum, & Beneficiorum Regni prædicti (Siciliæ) capiatis, capique faciatis indistinctè quintam partem quolibet anno, quam erogare faciatis per viros habiles, probos, bonæ vitæ, famæ, & conscientiæ, pro reparatione, & ornamentis ipsarum Ecclesiarum, & earumdem Officinarum. Illud præ omnibus intuentes, ut cultus divinus in aliquo modo non minuatur a forma, & voluntate Fundatorum, ad eo quod magis augumentum, quam detrimentum accipiat. Datum in Villa Majoreti die 22. *mensis Januarii* 11. *Indict. ann. a Nativitate Domini* 1514.

141. *Custodisce l' esecuzione de' Capitoli del Regno.*

Anche zelante custode fu il G. Capitano de' nostri *Capitoli* del Regno altrimenti detti *Conservatori* Regj, poiche si ha dal XII. Tomo, che scrisse egli una lettera a' 30. Maggio del 1503. ad un Uffiziale Regio, dicendogli, che l' Abate Guglielmo Germano di Maratea aveagli esposto, che possedendo in vigor di Bolle Appostoliche, ed altre scritture il Beneficio, o sia Badia di S. Giovanni di Abate Marco nella Diocesi di Cassano, con averne percepito i frutti, n' era stato spogliato di fatto da Joan Cases; quindi ordinò all' Uffiziale, che s' informasse sulla ricevuta querela, e ritrovandola vera, a tenor de' Capitoli del Regno avesse riposto il Guglielmo nel possesso della Badia, facendogli corrispondere le rendite fino a quel tempo esatte, e che per l' avvenire maturassero, con mantenerlo in quel possesso, *donec ejus justa causa possessionis duraverit.*

142. *Ripara gli spog. attentati.*

Scrisse anche a' 26. Giugno del 1506. al Governatore di Calabria, che essendo vero, che l' Abate di S. Giovanni di Flerio, e in Fiore fosse stato spogliato di fatto dal Chierico Martino de Torponibus di alcune Chiese e Grancie annesse alla sua Badia in vigor di Ap-

Appostoliche Bolle, con esser ciò addivenuto per effetto di cattivo informo fatto al Pontefice, gli avesse fatto restituire l'attentato possesso, e mantenerlo in esso; *donec justa causa possessionis duraverit*. E se il vero dir si voglia, degni di lode eran tai solleciti espedienti, poicche colui, che spogliato era, non soggiaceva a quello amaro, e dispendioso giudizio, che tuttavia è in pratica nel S. Consiglio, ove occorra far uso di questi Capitoli del Regno; che è quanto stimo dirne del G. Capitano, giacche far non debbo la di lui Storia, che ritrovasi da altri anche scritta; ma se alcuno più curioso ne fosse di saperne le sue gesta, osservar potrà il *lib.* 5., e 7. degli *Annali* di Aragona scritti dal *Zurita*.

143. *Del governo del Conte di Ripacorsa, e Consiglieri di Stato, che lo assistono.*

Quando Ferdinando a' 5. Giugno del 1507. partì da Napoli, lasciovvi per Vicerè il Conte di Ripacorsa Aragonese di nazione con alcune istruzioni, assegnandogli per Consiglieri di Stato Andrea Caraffa Conte di Santa Severina, Ettore Pignatelli Conte, e poi Duca di Monteleone, e Gio: Battista Spinelli, che Conte fu poi di Cariati, i quali eran suoi confidenti. Con suo consiglio insinuogli di trattar bene gli Eletti della Città, ma con aver però a cuore il Popolo. Anche volle, che mirato avesse di buon occhio quei Baroni, che ricevuti furono nella sua grazia, dopo che seguito aveano il partito francese; quindi fu, che guidatosi dietro questi consigli, riuscì gratissimo al Popolo, e al Regno tutto il suo governo, onde col Parlamento de' 18. Dicembre del 1508. conseguì il donativo di carlini tre a fuoco per anni sette imposto per soddisfare il debito, che il Re avea con Lodovico XII., come per addietro ne fu ragionato.

144. *Tumulto da lui sedato, che nacque per lo grano inviato fuora del Regno.*

In una sola congiuntura però vide tumultuante il Popolo nello stesso anno per una gran carestia, che la Cit-

Città soffriva a cagion del grano a dismisura mandato fuora del Regno da un tal Paolo Tolosa Mercatante Catalano insieme con altri Napoletani; talche si giunse ad udirsi il suono della Campana di S. Lorenzo: ma il prudente Vicerè tosto sedollo nel seguente giorno con far arrestare due artegiani, a' quali donò la vita, ammettendo con somma clemenza le ricevute preghiere de' Capitani di Strada. Ei si fu quello, che tolse a' Veneziani, Trani, Mola, Monopoli, Polignano, Brindisi, ed Otranto portandosi nella Puglia con cannoni, e con agguerrita milizia, onde quelle costiere del mare Adriatico sgomberate restarono dallo straniere dominio, come altrove rammentai. L'antico scudo in quel tempo chiamato ducato d'oro da 12. a 11. carlini e mezzo ridusse; ed in fine promotore fu di quei Capitoli di ben vivere dianzi rapportati, che tanto utile recarono a' nostri Cittadini. Ma dopo il governo di anni due e mesi quattro agli 8. di Ottobre del 1509. richiamato fu dal Re lasciandoci alcune *Prammatiche* per purgare il Regno da' Ruffiani, che l' altrui onestà insidiavano, da giochi, e dalle usure, che vietolle con rigorosissime pene.

145. *Come sostenesse la Real giuridizione.*

De' diritti della Real giurisdizione fu anche vigilante custode questo Vicerè, per quanto dal *Chioccarelli* si rapporta. Egli a' 28. Febbrajo del 1508. scrisse lettera a Martino Torellas, che per essersi da alcuni preso il possesso di una Rettoria senza il Regio *exequatur*, comeche tra questi eravi un Prete, ed un Laico, ordinò, che il primo, ch' erasi carcerato, si fosse rilasciato colla pleggeria di doversi presentare, e 'l secondo si fosse ben custodito, con avvisare, se il possesso erasi preso in vigor di Bolla, o in altro modo, per poter poi rescrivere quello avea a farsi su tal particolare.

Que-

Questa notizia ci si reca nel IV. *Tomo* de' manoscritti giurisdizionali, ove le seguenti anche si leggono.

146. *Fu zelante per lo Regio exequatur.*

A' 7. Aprile dello stesso anno scrisse altra lettera al Giudice della Terra di Montagna, e di Civita Ducale, dicendo in essa, ch'era stato avvisato dal Luogotenente del Capitolo della cennata Terra di essersi presentata nella sua Corte una inibitoria del Papa ad istanza di una Vedova di Riera, che litigava con Giacomo Pozzuto di Civita Ducale; e volendo il Luogotenente procedere innanzi nella causa, non ostante l'inibitoria, ei era stato di sentimento di non procedere. Su di che il Vicerè facea sapergli, che n'era rimasto molto ammirato, perche saper dovea, che in questo Regno tutte le provisioni Appostoliche, che vi vengono, non potean presentarsi senza *Regio exequatur*, onde non essendosi questo ottenuto per quella inibitoria, non dovea tenerne conto alcuno, onde ordinava, che dovesse procedere tanto nella causa, non ostante l'inibitoria, e così in simili rincontri osservato avesse per l'avvenire.

147. *Prende cura sullo spoglio dell'Arcivescovato di Rossano.*

Nello stesso Tomo IV. altra lettera leggesi scritta a' 10. Maggio del 1508. al Governatore di Calabria, il quale per ordine del Re avea spedito l'esecutorio al Cardinale di S.Croce per prendere il possesso dell'Arcivescovato di Rossano a tenor delle Appostoliche Bolle, onde gli ordina di farsi dar conto da questo Cardinale delle spoglie, ed entrade, che pervenute fossero tanto in potere dal Commissario mandato da esso Vicerè, che in potere di qualsivoglia altra persona dopo la morte del passato Arcivescovo. Indi a' 11. dello stesso mese scrisse al Commessario, ordinandogli, che ad ogni richiesta del Proccuratore del cennato Cardinale gli avesse dato il possesso, e 'l conto dell'esatto, ritenendosi il suo meritato salario per lo tempo vacato nella sua commissione.

A'

148. *Vieta il citarsi in Roma i possessori de' benefizj.*

A' 30. Giugno del 1508. scrisse all' Arcivescovo Nazareno Regio Cappellan Maggiore, acciò non avesse dato licenza a persona veruna di far citare per Roma i possessori de' benefizj, senza prima sommariamente informarsi dalle Parti, che intimar si doveano, quanto tempo avessero posseduto, e con qual titolo. Indi far ne dovea relazione al Vicerè, acciò avesse potuto risolvere, o che il Cappellano avesse dato la licenza, o consultare con sua Santità, come il caso richiedea.

149. *Praticò lo stesso per la citazione de' laici.*

Geloso fu su questo punto di non doversi citare i Laici a dover comparire nella Corte di Roma, onde a' 18. Luglio del 1508. scrisse al Duca d'Atri di essergli dispiaciuto al sommo, ch'essendo stato citato a Roma ad istanza di Francesco di Siena, non ce l'abbia avvisato, e che a cagion di tal citazione erano stati ritenuti in Roma alcuni suoi vassali. Ma perche avea deliberato, che quei, i quali intervenuti erano nella citazione si fossero presi, e ben gastigati, acciò per l' avvenire succeduto non fosse lo stesso inconveniente senza il Regio *exequatur*, e senza sua notizia; perciò ingiunse al Governatore, e Uditori della Provincia, che avessero proccurato di aver costoro nelle mani, e di avvisare, come passato era l'affare. Quindi anche scritto avea all' Ambasciatore in Roma, che proccurato avesse la libertà de' Vassalli ivi carcerati tanto con parlare al Cardinal di S. Giorgio, come ad altri, che avrebbe stimato per non farsi più simiglianti citazioni. Oltre ciò nello stesso giorno scrisse al Duca di Termoli Governator della Provincia, perche avesse proccurato di aver nelle mani quei, che intervenuti erano nella citazione fatta al Duca d'Atri con carcerargli, e prendere informazione del fatto, com'era passato.

Nel Tomo V. evvi una lettera, che il Conte di Ri-

Ripacorsa scrisse al 1. Gennajo del 1509. al Regio Cappellan Maggiore, dicendogli avere inteso il Re Cattolico, che per le avvenute rivoluzioni nel Regno di Napoli, erano stati occupati molti benefizj di mera collazione, ed altri spettanti alla Regia presentazione, onde in nome del Re ordinava, ed esortava, che con ogni diligenza avesse atteso a rintracciare tutti i benefizj Regj, con reintegrare a S. M. quei, che avesse ritrovati occupati, *Et vocatis vocandis*, *juris forma servata*, *ad futuram rei memoriam*, *& fidem indubitatam* ne avesse fatto un pubblico, e solenne inventario, con descrivere quei, che allora gli possedessero, i loro beni, e le respettive rendite. Indi a' 4. dello stesso mese scrisse a tutti i Governatori delle Provincie del Regno, che eseguito avessero quanto sarebbe loro stato scritto dal Cappellan Maggiore su questo punto della ricerca, della reintegrazione, e dell' inventario de' benefizj Regj, di cui era stato incaricato.

145. *Ordinò farsi l' inventario di tutti i benefizj Regj.*

Nel tom. VII. ove raccolte sono le notizie appartenenti all' Inquisizione anche leggesi una lettera scritta a' 15. Luglio del 1507. a Fra Vincenzo di Ferrandina, in cui diceagli eser pervenuto a sua notizia, ch' erasi conferito in Barletta a fare inquisizione contro alcune persone senza sua saputa, e senza averne fatta veder la commessione; perciò l' insinua, che si portasse subito da lui per farcela osservare, altrimenti sarebbe stato nella necessità di dare le opportune provvidenze, che state sarebbono per lui ignominiose.

146. *Si oppose all' Inquisizione.*

Nel 1. di Ottobre del 1507. scrisse altra lettera al Viceduca di Amalfi gravemente riprendendolo, e minacciandolo, perche non solo trascurato avea di dare l' opportuno ajuto al Frate Barnaba Maestro in Teologia dell' Ordine Domenicano, che teneva commessione del

Re contro gli Eretici, e malefici, ma impedito ne avea l'esecuzione; onde gli ordina di prestargli ogni ajuto, senza impedirlo, o farlo impedire da altri; su di che ne scrisse anche alla Duchessa di Amalfi.

Due altre lettere anche vi si leggono colla data de' 24. Febbrajo del 1508. e de' 29. Gennajo del 1509. La prima diretta fu al Capitano di Tramunti, ordinandogli, che ad ogni richiesta di Maestro Barnaba Inquisitore carcerato avesse alcune persone; scrivendo anche a' 21. del seguente Marzo all'Arcivescovo di Amalfi per una persona inquisita di eresia dal cennato Maestro Barnaba. Colla seconda poi commette al Dottor Antonio Baldascino di andare ad inquirere in Puglia, e per ogni dove bisognasse sul punto dell'eresia contro alcuni, che nel Venerdì Santo faceano il *crescite, & multiplicamini*, onde carcerar gli dovea, e sequestrare i loro beni.

147. *Praticò la chiamata degli Ecclesiastici.*

A' 8. Giugno del 1507. chiamò un Chierico, ed a' 30. Luglio, ed a' 6. Agosto chiamò altri Chierici, e Persone Ecclesiastiche, come leggesi nel tomo IX. in cui vi si ritrova eziandio una lettera scritta da questo Vicerè a' 16. Dicembre del 1507. ad un Uditore di Calabria, in cui dicea aver inteso, che il Vescovo di Gallipoli con molto poco rispetto della Real preminenza, e del comodo di quella Città avea fatto pubblicare scomuniche, e censure contro quei Cittadini, onde gli ordinava d'informarsi di coloro, che le avean presentate, e pubblicate con avvisarcelo, e che così anche proceduto avesse contro il Vicario di quella Città. Su questo punto vi si legge anche altra lettera de' 28. Aprile del 1508. scritta alla Città di Taranto, in cui dicea, ch'erano stati carcerati due fratelli, ed un nipote del Vescovo di Gallipoli nel Castello di Lecce; e comechè ne avea fatto istanza quella Città, con-

contentavasi, che si trasportassero nel Castello di essa, per esser loro Cittadini, scrivendo nel tempo istesso a quel Castellano, acciò l'avesse ricevuti, ed a quello di Lecce perche l'avesse consegnati.

148. *Presta ajuto al Succollettore delle decime imposte da Giulio II., e vuol punito l'attentato commesso dal Vicario del Vescovo di Cariati.*

Nel *Tomo XI.* si rileva, che a' 21. Ottobre dell' anno 1507. ordinò, che dato si fosse ogni ajuto, e favore a D. Francesco di S. Eramo di Napoli Regio Cappellano inviato dall' Abate Annibale di Gennaro Canonico Napoletano, Succollettor delle decime imposte nel Regno da Papa Giulio II. per esiger quelle, ed ogni altro danajo spettante all' Appostolica Sede. E finalmente nel XIII. si ha un'altra lettera scritta a' 30. Luglio del 1507. al Capitano, o sia Governator di Cariati, con cui gli dice, che ne' giorni passati, era stato spedito dal Sacro Regio Consiglio un'Editto giusta la forma de' *Capitoli* del Regno a favore di Tommaso Affagno Paleologo, il quale lagnavasi di esser turbato dal Vescovo di Cariati sopra il possesso del Casale di Belvedere, e territorj di Melapezza; e che mentre tal Editto affiger si dovea nella porta della maggior Chiesa di Cariati dall' Algozino; il quale tenevalo presso di se, e preparato era ad affiggerlo coll' assistenza del Giudice, Notajo, e testimonj, il Vicario del Vescovo col Clero, o sia la più parte di esso, uscendo dalla Chiesa, con violenza glie lo strapparono dalle mani non per anche affisso, e lo lacerarono, come appariva dall'informo presone. Di più tirarono il Notajo, e l'Algozino per lo petto, e per gli capelli quà, e là non senza grave offesa dell' onore, e dignità del S. C. Quindi comandò al cennato Governatore, che ordinato avesse al Vicario, e a tutti i Preti, che a tale attentato intervennero, sotto la pena riserbata al Reale arbitrio, di portarsi in Napoli tra quindici giorni, e presentarsi avanti il Vicerè, e non

 par-

partirsene senza espressa licenza, finche dal medesimo non si fosse altrimenti stabilito. E questo è quanto vi ha degno da notarsi per lo Conte di Ripacorsa intorno a' suoi provvedimenti dati per lo sostegno della Real giurisdizione.

149. *Succede nel governo di Napoli D. Raimondo di Cardona.*

Fu suo successore D. Raimondo di Cardona Conte di Albento, ma finche non giugnesse in Napoli, il Regno governato fu con titolo di Luogotenente da D. Antonio di Guevara secondo Conte di Potenza non più, che giorni sedici, quanti ne trascorsero fino a' 24. dello stesso Ottobre. Era egli uomo di consumata prudenza, talche nel 1498. fu uno degli arbitri, che promulgarono quel famoso laudo, con cui dichiarossi, qual parte aver potesse il Popolo nel governo della Città. In quella di Potenza inalzò dal suolo quel Convento de' Frati di S. Francesco, che tuttavia esiste capace di molti Religiosi, e nella sua Sacrestia osservansi le tombe, in cui riposte si serbano le ossa de' suoi successori, della famiglia di Guevara discendente dalla casa del Conte di Ognatte in Ispagna, che si rappresenta ora dal presente D. Giovanni Guevara Duca di Bovino, giacche la Città di Potenza passò nella famiglia Loffredo de' Marchesi di Trivico. Nel corto giro di pochi giorni nulla avvenne di specioso, che meritasse esser rapportato, ed appena ne sfavillano alcuni ordini dati riguardo a' Cherici delinquenti, laddove vestito non avessero l'abito chericale, onde se conoscere, che sostenitore esser potesse della Real giurisdizione.

150. *Dalla Sicilia si portò in Napoli a' 24. Ottobre del 1509. sedò il tumulto surto per timore d'introdursi l'inquisizione al l'uso di Spagna.*

D. Raimondo di Cardona dal glorioso governo della Sicilia passò a questo di Napoli, ove con solenne cavalcata de' Nobili ricevuto fu a' 24. Ottobre del 1509. Ritrovò nel suo primo ingresso nella Città un'abbondanza smoderata di ogni genere di commestibili, e nel tempo

po istesso una scarsezza di danajo, talche tra la grascia nuotandosi, si assaggiava una molesta penuria. Mentre sguazzavasi tra l'olio, il vino, il grano, e le carni, mancava il modo come farne la compera. Nella Puglia il frumento non più che cinque scudi il carro valeva, non più che carlini dodici vendeasi un porco del peso, che ad un cantajo accostavasi, e così di mano in mano ogni altra sorta di vivere. Un altro scandaloso tumulto nacque nella Città per esservisi pubblicato, che cercavasi d'introdurvi il Tribunale dell'Inquisizione all'uso di Spagna, abborrito sempre dal nostro Popolo, come pregiudiziale al sommo zelo, che serba per la cattolica fede. Resister volendo a questa novità, ch'era per sorgere, tosto diè di piglio alle armi. Parecchi Nobili si adoperarono per estinguere l'acceso fuoco, promettendo d'impetrar dal Re l'opportuno rimedio. Di fatto a' 10. Novembre del 1510. adempiuta si vide la fatta promessa, poicche il Vicerè chiamati a se cinque Nobili di ciascun Sedile, e diversi Capi del Popolo, fe loro nota una lettera del Re Cattolico, con cui assicuravagli, che il temuto Tribunale non si sarebbe posto nel nostro Regno. Raccomandò benvero, che dietro il suo esempio, come egli dalla Spagna, e dalla Sicilia scacciato avea i Mori, e i Giudei, così di pari dal nostro Regno bandir si dovessero; ed in effetto a' 23. Novembre con più *Prammatiche* sotto gravissime pene ne furon banditi.

151. *Giulio II. investisce Ferdinando il Cattolico del Regno, riserbandosi Benevento, e Pontecorbo.*

A' suoi tempi il Pontefice Giulio II. investì il Re Cattolico del nostro Regno, riserbandone a se Benevento, e Pontecorbo, rimettendo quanto pagar dovea per cagion del censo non soddisfatto, che minorato anche fu per l'avvenire, e ridotto a quella Chinea bianca, che oggidì tuttavia presentasi all'Appostolica Sede nel giorno, che la festa si celebra de' Santi Appostoli Pietro, e Pao-

Paolo, come se ne ragionerà nel seguente *Tomo* avendosi per mano la Storia dello avvenuto sotto l' Imperador Carlo V., e 'l Pontefice Clemente VII. A i 20. di Ottobre del 1511. stabilita s' intese quella famosa lega tra 'l Pontefice, il Re Cattolico, e i Veneziani, onde fu, che il Cardona passar dovette alla conquista di Bologna. Nel giorno di Pasqua del 1512. seguì quella famosa battaglia sotto Ravenna, in cui i collegati sconfitti restarono da' Francesi, e tralascio ripeterne gli avvenimenti, per averne già ragionato con quella brevità, che a me si conveniva, rapportando per quanto tempo il Cardona nel campo di Marte servito avesse il suo Re fino all' ultimo tempo di sua vita.

152. *Morte di Ferdinando a' 22 Gennajo del 1516., ed arte del Vicerè nel tenerla celata.*

Terminò quella Ferdinando a' 22. Gennajo del 1516. come fu detto dietro la notizia recataci dalli più appurati Storici (*a*). Lasciò egli erede Giovanna sua figliuola Vedova di Filippo d' Austria, ma l' accorto Vicerè ne tenne celata la morte per cinque giorni, e la pubblicò a' 20. del seguente Febbrajo, dopo aver sagacemente disposto l'animo de' Nobili, e de' Baroni, nel cui cuore sospicava nascondersi quache lievito dell'angioino affetto. Per mezzo adunque delle tenute pratiche riuscigli di fare acclamare la novella Regina, e Carlo di Austria per successore, onde meritò, che da questi confermato ne fosse nel governo del Regno.

153. *Alcuni de' Sedili cercano volerne vedere il testamento.*

In questa occasione i Sedili di Porto, Portanova, e Capuano alcune difficoltà frapposero, saper volendo il tenore del testamento; perciocche non persuadeansi così facilmente, che il Re Ferdinando destato da scrupolo di coscienza non avesse chiamato alla successione della Corona il Duca di Calabria figliuolo di Federico, che ancora trat-

(a) Come ne fu scritto *pag.* 126. *n.* 41.

trattenuto era prigioniere nella Spagna, ma la prudenza del Cardona dileguar seppe il concepito sospetto.

La notizia della morte di Ferdinando il nostro Civile Istorico (*a*) la vuole giunta in Napoli in tempo, che governava il Regno D. Bernardino Villamarino, volendone in quel tempo assente il Cardona, onde a quello, e non a questi attribuisce i funebri onori, che nel primo dì di Marzo del 1516. celebrati furono nella Chiesa di S. Domenico maggiore. Il *Parrino* però ne dice il contrario, e con giustizia merita la fede in questo fatto, perche se lontano fosse stato il Cardona, crollarebbono tutti quei maneggi, che da lui adoprati furono, e con quelle circostanze pocanzi rapportate.

154. *Abbaglio nella Storia civile, intorno al tempo della morte di Ferdinando.*

155. *Il Cardona, come scrive il* Parrino, *fe diverse* Prammatiche.

Lo stesso *Parrino* ci reca anche la notizia di diverse *Prammatiche* promulgate dal Cardona, ma senza data di tempo, onde confuse infra loro sono, e comecchè continuò egli il governo del Regno, quando ne passò il dominio presso Carlo d'Austria, perciò se ne ragionerà nel seguente *Tomo*, in cui le sue *leggi* rammentar si dovranno.

156. *Il Cardona destina per suo Luogotenente il Cardinale D. Francesco Remolines, cui succede D. Ugo di Moncada, e poi D. Bernardo Villamarino.*

Mentre il Cardona distratto era alla condotta dell'armata nella guerra del Polesino, destinò per suo Luogotenente nel Regno il Cardinale D. Francesco Remolines, che venne a governarlo la prima volta a' 2. di Novembre del 1511., nè vi si fermò più che sei mesi, perche vi ritornò il Cardona a' 3. Maggio del 1512.. Tra questo tempo, e propriamente a' 20. Gennajo del 1512. non si trattenne di concedere a Ferrante Bonifacio la Rettoria di S. Pietro di Campeja di Rocca secca della Provincia di Terra di Lavoro, vacata per morte di Bernardino Bonifacio, poicche era di Regia collazione

(a) *To. 3. lib. 20. cap. 1. in fin.*

ne (*a*). Ma perche continuando lo stesso impiego dovette il Vicerè partirne a' 27. dello stesso mese, vi ritornò il Cardinale riprendendo la stessa carica, che avrebbe maggior tempo esercitata, se la morte di Giulio II. non l'avesse chiamato al Conclave, in cui Leone X. fu eletto Pontefice. Egli quantunque Ecclesiastico non avea costumi corrispondenti al suo carattere, onde da' sudditi nè poco nè molto era amato; quindi fu che Ferdinando, cui era a cuore il loro affetto, destinò D. Ugo di Moncada, perche sovraintendesse a i due Regni di Napoli, e Sicilia, dopo la cui partenza sostituito fu D. Bernardo Villamarino Conte di Capaccio, che promosso vi fu dallo stesso Cardona, poiche era di lui cognato. Fu egli un prode Capitano, più in mare, che in terra, onde sommo merito acquistato aveasi presso del Sovrano. In Febbrajo del 1513. entrò nel Regno, e governar lo seppe, accoppiando il rigore, e la dolcezza, e in tal guisa guadagnossi l'affetto de' Nobili, a segno, che lo accolsero nel Sedile di Nido. Finalmente a' 13. Novembre del 1515. per la strada del Tronto restituissi in questa Capitale il Vicerè Cardona ritirandosi dalla Lombardia, e così terminò il governo del Villamarino, dopo averlo per due anni e mezzo disimpegnato con tanta sua lode. Continuò ei la sua dimora in Napoli finche a' 2. Dicembre del 1516. non fosse tolto a' mortali, e sepellito fu nella Chiesa di S. Maria a piè della Grotta (*b*). Comechè tra questo tempo la notizia giunse della morte di Ferdinando; volle ei a sue spese con magnifico splendore celebrarne l'esequie nella Chiesa di S. Agostino; ma queste differenti furono da quel-

(a) *V. Chioccarelli M. S. giurisd. to. 7.*
(b) Parrino Teat. de' Vicerè *to. 1. pag.* 78.

quelle, che il Cardona celebrar fè in quella di S. Domenico, onde fu, che il *Giannone* credette, che nel tempo di questa funebre congiuntura il Villamarino ancora il Regno governasse, lontano con poca avvertenza volendone il Cardona.

157. *Varj provvedimenti dati dal Villamarino per lo gastigo de' rei.*

Scrive il *Parrino*, che questo Luogotenente fu sempre inteso a volere i rei puniti senza fraudarsi la giustizia, onde diede molti savj provvedimenti. Ordinò, che nel rimettersi i rei a loro Baroni, o ad altri Tribunali inferiori della G. C. della Vicaria osservato si fosse, quanto determinato avea Ferdinando I., cioè che tai cause spedite si fossero nel prescritto termine, sotto la pena di non più godere tal privilegio. Ebbe occhio sul *Rito* della Vicaria riguardo alle cause, che in essa trattavansi, e vietò a qualunque Uffiziale o Scrivano, che fosse di far presentata a Scrittura, che fosse contra del Fisco fuori della Banca, ma preceder vi dovea l' ordine de'Giudici, mentre sedessero nel Tribunale. Volle, che niun Mastrodatti avesse potuto estrarre cosa da' libri della G. C. senza l'intervento del Reggente, Giudici, e dell'Avvocato Fiscale. Colui, che notava le contumacie, far ne dovea un particolar libro per non pregiudicare l' interesse del Fisco. Per suo ordine ingiunto fu a' Scrivani Fiscali, che dopo aver notato le criminali inquisizioni, dar ne dovessero ogni settimana la nota al Fiscale; e quando presa erasi la criminale informazione, o presentato l'istrumento per incusarsi, anche dar se ne dovea la notizia all' Avvocato Fiscale per sollecitarne la spedizione.

158. *Diede diversi ordini per lo regolamento delle querele, vietando la protezion de' delinquenti.*

Volle anche, che proposte le querele, tosto da'Scrivani se ne prendesse l' informazione, e dopo aver esaminato i testimonj, far se ne dovesse relazione all'Avvocato Fiscale, cui facea d'uopo anche subito notificarsi l'istru-

 men-

mento, ch'erasi presentato, siccome dal *Rito* si dispone. Il Percettore, e 'l Credenziere ingerire soltanto doveansi nel riscuotere i proventi per darne conto alla Regia Camera, come fu ordinato da Ferdinando I., dovendo anche essi intervenire alle composizioni per doverle notare, altrimenti si riputassero nulle, con doversi le medesime presto esiggere, e darne la notizia al Fisco. Dovea anche il Percettore nel dare i conti, accompagnar con essi la nota de' Banditi, delle pene accusate, e de' commessi delitti. Vietò a' Capitani di guardia il difendere i delinquenti, o praticar con essi *direclè*, o *indireclè*, dovendogli soltanto perseguitare, e lo stesso praticar doveasi da' loro Alguzini.

159. *Prescrive quello, che praticar doveano i Commissarj spediti contro i delinquenti.*

Il Percettore annotar dovea tutti i Commessarj spediti contro i delinquenti, e quanto contro di essi erasi operato, senza che quelli potessero molestare altri, men che quei ricevuti in nota dal Percettore, dando poi conto dell'esatto coll'intervento dell' Avvocato Fiscale. Confermò la *Prammatica* del Re Cattolico, con cui fu ordinato a' Baroni il rimettere i delinquenti prigioni ad ogni ordine della Vicaria o del Vicario; togliendo loro la facoltà di conceder guidatici, vietando, sotto gravi pene la protezion de' delinquenti, inculcando in tutto l' osservanza della cennata *Prammatica*. Le cause delle persone privilegiate rimetter si doveano a' loro Giudici coll' abbreviazion del termine, ed ordinò finalmente, che quando davansi le torture a' rei, v'intervenissero solamente il Reggente, i Giudici criminali, l'Avvocato, e 'l Procurator Fiscale.

160. *Dopo la morte di Ferdinando, Carlo d' Austria scrive da Brusselles affettuosa lettera alla Città di Napoli, confermando per Vicerè il Cardona.*

Questa si fu adunque la polizia delle *leggi* e de' *Magistrati* del nostro Regno cominciando da Alfonso II. per tutto il tempo, che visse Ferdinando il Cattolico. Dopo la costui morte governò la Monarchia per pochi me-

mesi Giovanna sua figlia, cui appartenevasi anche la successione del Regno; ma il Principe Carlo d'Austria di lei figlio mentre che era in Bruselles a' 11. Febbrajo del 1515. scrisse una lettera molto affettuosa alla nostra Città, che leggesi nel *fol.* 78. del *Volume* delle nostre *grazie*. Questa data però, come avvertito fu, si vuole scorretta, e perciò in una nota marginale fatta nella recente edizione dell' *Istoria civile* del 1762. segnata si desidera col 1516. Quando vero stato fosse, che Ferdinando morto fiesi a Gennajo del 1515. verisimil cosa era, che in Febbrajo dello stesso anno inviata si fosse la lettera, senza attendere, che un altro anno ne fosse trascorso. E vieppiù così dir conviene, perche si esprime in quella con tenero affetto verso il defonto suo Avo, di cui lacrimante ne deplorava la recente morte, ed in essa conferma per Vicerè nel Regno il Cardona chiamandolo *consanguineum nostrum charissimum*. Circostanze son queste da far conoscere, che non già nel seguente anno, ma in quello stesso, in cui seguì la morte del Re, e propriamente nel seguente Febbrajo, ma del 1716. la lettera a'Napoletani indiritta si fosse, e confermato con essa quel Vicerè, che governar gli dovea.

161. Prudente condotta tenuta dal Cardona per attutare l' affetto verso gli Angioini.

Dimostrò il Cardona in ogni occasione la sua prudenza, e molto più si palesò nella tenuta condotta nel seguente anno 1517. Comechè accorto erasi di esservi non pochi seguaci dell'angioino partito, i quali qualche lusinga nudrivano, che il Re di Francia potesse un giorno promuover colle armi le sue ragioni sul Regno, perciò accortamente a suon di tromba pubblicar fè per le piazze la pace con quello conchiusa, ed ordinò anche la restituzion de' beni agli antichi Baroni, che seguito aveano il partito Francese, facendo così spegnere ogni speranza, che concepita erasi da quei, che se ne

ELENCHUS

RERUM NOTABILIUM.

Re-

Tem-

Am-

VO-

V O T U M

Regii Consiliarii Constantini Grimaldi in Regio tunc Collaterali Consilio coram Prorege prolatum in causa Stateræ, sive ponderis farinæ, [illegible] ad usum Fori tantum conversum.

Quamvis primo aspectu instantia Regii Fisci parum a jure fulta videatur; si vis intueri argumenta politica, & æconomica, quæ in exaratis allegationibus fuerunt producta, ita tamen non est ambigendum, si illa undequaque expendatur. Ante omnia exactionem hujus juris, quam Fiscus exercere prætendit, tamquam novam amplificarunt, penitusque apud Majores nostros inauditam, ita ut horrorem excitet in auribus Neapolitanorum vocibus Fori tantum assuetis. Dicunt etiam Fiscum ita frangere bonam fidem, quam tenuere duobus ab hinc sæculis, & ultra, inspecto tempore concessionis hujus vectigalis. Eo magis, ajunt, hanc fidem abrogatam esse dicendam post duas transactiones, postremo sæculo stipulatas, omnibusque clausulis instructas. Animi consternationem tertio quoque loco prædicant, qua Subditorum corda vexantur, cum possessio hujus vectigalis, aliorumque, quam habent, nunc ad examen veniat. Deinde erga Principem se vertentes ejus damnum in medium afferunt, scilicet quod hoc jus exercendo pro prætensa reemptione si opus fuerit in posterum, deficiunt emptores horum Regalium, si in hoc discrimine esse poterunt.

1. Exordium, in quo resumuntur oppositiones Possessorum vectigalis contra instantiam Regii Fisci.

Hæc sunt itaque, quæ opponuntur contra instantiam

2. *Nunc justum ab injusto est secernendum.*

Regii Fisci, ut ab omni jure destituta videatur. Attamen si accuratè perpenditur, non ita erit dicendum, neque tali modo impetenda videtur. Præterea cum nostrum nunc tantum sit, motum judicium prout de jure expendere, justumque ab injusto secernere, ceterum quoad politicam attinet, Principis est sibi illam tribuere.

3. *Controversia expendenda undequaque gravis erit dicenda.*

Interea ad hujus causæ examen properans Excellentiam deprecor vestram, ut prolixitatis culpam remittat ob gravitatem causæ, quæ undequaque erit excutienda. Nam gravis erit dicenda, si summa inspicitur, quæ ducenta nummorum aureorum millia exuperat, si solertia, ingeniique acumen, quibus tam a Regii Fisci, quam a Possessorum Patronis fuit defensa, si novitas articulorum huc usque in hoc Regno non excussorum, ubi exercitium hujus juris fuit inauditum, gravissima tandem si animadvertitur, quid assequi poterit ob petitiones Regii Fisci, quæ hactenus sopitæ remanserunt.

4. *Bona a Principe possessa, quam naturam habere poterunt.*

Erit itaque videndum, quænam sit natura hujus vectigalis, sive officii staterae, scilicet utrum sit de *Regalibus*, an quid allodiale, atque privatum. Cum enim bona, quæ Princeps habere potest, aut privata sunt, seu patrimonialia propria, quæ ad instar privati possidet, ideoque libera eidem disponendi facultas tribuitur, quia ita Principis qualitate exuitur; aut illa possidet ex Principatus jure, ita ut si Regnum amittat, etiam & ea adimuntur, quia in Regni possessorem transeunt, & hæc bona propriè *Regalia* nuncupantur.

5. *Vectigal ponderis farinæ, cujus speciei dici possit.*

Indubium autem est vectigal ponderis farinæ, sive staterae inter bona secundæ speciei esse recensendum, uti evincitur tam ex natura rei, quam ex tenore ejusdem privilegii, ex quo oritur concessio. Nam habetur in ejus assertione, Ferdinandum I. ad illam devenisse pro urgenti necessitate, in qua erat, solvendi stipendia militum, ideo-

deoque fiscalia bona eum attingere oportuit; hinc inspici debet, in quot genera ista dividantur.

6. Bona fiscalia, quæ propriè dicantur.

Bona enim *fiscalia* ea propriè dicuntur; quæ non perpetuo Coronæ inhærent, sed continuæ subjacent vicissitudini tam in eorum acquisitione, quam in alienatione. Hujusmodi naturæ sunt bona, quæ caduca evadunt, quæ devolvuntur, quæ auferuntur ab indignis officia, aliaque similia. Hæc autem ad Principem spectant, & propriè bona fiscalia dicuntur. Altera vero illa sunt, quæ semper Principatui adhærent, neque ab eo sejungi possunt, ideoque pro dote Coronæ habentur, & hujusmodi bona, *domanialia* dicuntur.

7. Vectigal venditum erat in bonis Principatui inhærentibus.

Hujus naturæ fuisse vectigal stateræ venditum a Ferdinando Drusiæ Gazzullo, ambigi non potest. Nam possessores quàm maximè dixerunt Officium fuisse, ejusque naturam habere; qua de re inter illa bona esse adscribendum, quæ assiduè fluunt in Principis patrimonium, & deinde defluunt ob illorum venditionem, quæ semper vendibilia apud eos fuerunt. Quod probare nituntur ex exercitio juris venditi, quia in sola ponderatione farinæ, quæ venditur, consistit, pro qua, exigua summa exigitur, quæ par est incommodo, quod ita rependitur; quapropter illud exercens ad instar alicujus publici pensitatoris, vulgo *Campione* appellati, erit habendus.

8. Hoc vectigal, quomodo inspiciendum.

Respondet autem Fiscus hoc vectigal non inspiciendum esse prout ad præsens est, sed inspiciendas esse circumstantias illas, quæ tempore venditionis aderant, quia tunc temporis vectigal erat impositum ponderi farinæ annexum, quando immittebatur in forum rerum venalium, scilicet in Mercato, ut illa venderetur. Quæ veritas eo magis apparet ex eodem privilegio, in quo vectigalis nomen exprimitur, & indiscriminatim in lo-

cationibus, & transactionibus inde stipulatis hac voce indicatur. Nam temporibus illis, uti animadvertit *Du Cange* (a) vox gabellæ pro vectigali habebatur, & non pro officio.

9. *Natura hujus officii expenditur.* Prætermittere etiam volo erui ex antiquis documentis hoc officium exercentem, fuisse publicum pensitatorem farinarum, uti penes *Præsidentem Mastùrtium* colligitur (b) & *Jacobum Maurum* (c) vectigal appellatur. Tantum attamen figam pedes in perpendendo naturam rei venditæ, ex qua videtur non fuisse officium mercenarium, quod fuit venditum, neque merces aliqua, aut pretium, quod solvebatur, sed merum vectigal, cui annexum erat, atque conjunctum jus prohibendi venditoribus farinæ, ne illam propriis stateris ponderassent; ex quo non poterant illam aliter vendere, nisi ita ponderatam, neque uti vulgo dicitur *a Staccio*. Itaque is, qui stateræ officium exercebat, non erat simplex ponderator, adeo ut fuisset in facultate contrahentium ad illum recurrendi, sed velint, nolint alio modo farinam emere non possunt, nisi soluto datio pensitationis, postquam fuit ab illo ponderata.

10. *Privilegium concessionis demonstrat, quid Rex vendere intellexit.* Ex tenore ejusdem privilegii hoc argumentum planè profluit etiam, quia in eo fatetur Rex nullam aliam habuisse facultatem militibus solvendi, ita ut sua bona fiscalia vendere cogeretur. Hinc dicendum est non vendidisse merum officium, pro cujus alienatione hoc non egebat colore, quia in diem venduntur. Qua de re si Rex necessitate coactus admovebat manum suis bonis fiscalibus distrahendis, ne subditi novi vectigalis onere gra-

(a) *In gloss. antiq. & mediæ latinitat. verbo* Gabella.
(b) *In ritu Reg. Camer. apud Pisanum Rit.* 31. *de jure ponderaturæ.*
(c) *allegat.* 8.

gravarentur, clarè patet rem venalem non vendere, ſed inter *Regalia* adſcriptam, neque adhuc venditam jam ab illo tempore, quo Federicus II. hoc jus ponderaturæ ſtatuit, uti in *Rit. Reg. Cameræ* deſcribitur, quod ſanè demonſtrat non ſimplex officium fuiſſe ab initio, ſed poſitivum vectigal farinæ impoſitum, exigendum tempore ponderaturæ.

II. *Poſſeſſorum objectiones.*

Objiciunt autem Poſſeſſores inopiam exactionis, quæ fiebat, cum non eſſet niſi unius aſſis pro qualibet ſarcina farinæ, prout a Regio Fiſco prætenditur, cum aliter nunc ſit, prout exigitur. Sed objectio hæc corruit, ſi valor, pretiumque rerum illius temporis inſpiciatur. Quia ſolutio unius aſſis excedens erat pro ſola ponderatura, nam reſpondet ſolutioni aſſium decem præſentis temporis, ideoque impoſitum vectigal, ipſam farinam reſpiciebat. Quæ veritas ut magis elucefcat, notari dignum eſt, quod annum circiter 1286. Carolus II. Andegavenſis ſtatuens pretium a militibus ſolvendum in diverſoriis pro quolibet lecto, ubi tranſeuntes cubere debebant, ſi integer eſſet, tantum aſſem unum ſolvere debebant, dimidium autem ſi dimidius eſſet (a) nunc vero carolenus unus ſolvitur pro integro lecto, & aſſes quinque pro dimidio juſtam faciunt penſionem. Itaque hac adhibita comparatione aſſem illius temporis caroleno præſenti æquandum eſſe non ambigitur, quod pretium jam per Federicum II. antiquitus fuit ſtatutum, qui vixit circa finem XII. Sæculi, quando hoc jus ponderaturæ ſtatuere voluit; idcirco quocumque modo materia inſpiciatur, ſemper dicendum erit vectigal ponderaturæ venditum a Rege Ferdinando I. Druſiæ Gazzullo inter ejus *Regalia* fuiſſe, & Coronæ addictum, pro-

ut

(a) *In cap. pro quolibet, de palea non auferenda.*

ut penes *Sistinum*, *Bornitium*, *Coppinum*, aliosque Auctores unico calamo scribitur (*a*).

12. *Regalia majora, & minora, quomodo secernantur.*

Nunc vero ad trutinam advertere animum fas est, nempe ad secernendam qualitatem horum *Regalium*, quæ in majoribus, & in minoribus dividuntur. Majora etenim dicuntur ea, quæ Principatum constituunt, eique adhærent, itaut ab illo separari nequeant sine ejus destructione. Ita sunt condere leges, monetas cudere, vectigalia imponere, aliaque similia, uti post multos docet *Antunez de Portugal*. (*b*) Minora autem illa dicuntur, quæ ad conservationem Principatus, Reipublicæque sunt addicta, atque assignata, scilicet uti sunt commoda, & fructus, quæ ex juribus, quibus Princeps fruitur, dependent juxta sententiam *Ziegleri* (*c*). Itaque vectigalia, quæ vigore hujus juris, quod Principi competit, fuerunt imposita inter *Regalia* minora computantur, uti docent *Einsield.* (*d*) *Sixtini*, *Rosenthal*, & *Rodingii 6.*

13. *Vectigal a Ferdinando venditum inter majora Regalia reponendum.*

His positis dicendum est hanc gabellam a Rege Ferdinando venditam, inter majora *Regalia* recensendam non esse, quæ proprie Principis inhærent Personæ, ideoque ab eo sejungi non possunt, quia Principatus partem constituunt. Quod signanter accidit, quando vectigal imponitur, aut ejus exactio minuitur, quia ad Principis facultatem hoc attinet. Si vero impositum fuit, ejus fructus minora constituunt *Regalia*, quæ ad Coronæ confer-

(a) *Sixtinus post multos de Regalib. lib. 2. cap. 6. n. 1. & 9. Bornitius de Aerar. cap. X. Coppinus lib. 1. tit. 2. n. 2. de doman. Franciæ.*
(b) *De donation. reg. lib. 2. cap. 24. n. 79.*
(c) *in not. ad Grot. lib. 2. cap. 4. §. 13.*
(d) *de regalib. cap. 3. n. 15.*

ſervationem, ejuſque onera ſuſtinenda ſunt addicta, ideoque in demanio Principis eſſe dicuntur.

14. *Minora Regalia utrum a Principe alienari poſſint.*

Utrum hæc minora *Regalia* a Principe alienari poſſint, nunc in quæſtionem venit, quia quoad majora, quod alienari non poſſunt, omnes conveniunt. Hujuſmodi autem dubii, ut ad reſolutionem veniam, ante omnia erit inſpiciendum, quo jure Princeps Regnum poſſideat, ſcilicet utrum jure armorum, jure proprio, jure ſucceſſionis, an electionis, quia quando armorum jure Regnum fuiſſet adeptus, tunc liberam habere facultatem diſponendi de *Regalibus* cujuſcumque generis, uti docent *Hottomanus* (a) *Grotius* (b), & *Vander Muelen* (c).

15. *Alphonſus I., & Ferdinandus I. quo jure Regnum obtinuerunt.*

Hac autem de re oportet, ut conſulatur *Guicciardinus* (d) in ſua Hiſtoria, nec non idem *Vander Muelen* (e) qui aſſerere non ambigunt Alphonſum I. Ferdinandi I. Patrem, Regnum armorum jure obtinuiſſe; itaut certa illatio oriretur potuiſſe tam Patrem, quam Filium ejus Succeſſorem de Regalibus liberè diſponere. Sed ita non eſt, ſi verum fateri velit, imo potius ex jure ſucceſſionis Reginæ Joannæ II. aut Populorum electione tam Alphonſus, quam Ferdinandus Regnum habuiſſe videtur. Nam etſi Joanna factam adoptionem in beneficium Alphonſi revocaviſſet, injuſtitiam ſibi illatam non ſolum armis, ſed Baronum auxilio vindicavit, ut ab eodem *Guicciardino* refertur.

16. *Alphonſum jure armorum Regnum non obtinuiſſe demonſtratur.*

Sed non poſſediſſe Regnum Alphonſum armorum jure ex ejuſdem facto probatur; nam ſi tali modo fuiſſet poſſeſſor, in cujuſcumque beneficium de illo diſpone- re

(a) *Hottom. quæſt. illuſt. qu. 1. lit. E.*
(b) *de jure belli & pac. lib. 2. cap. 7. §. 12.*
(c) *in dict. cap. 7. Grot. §. 12., & 19.*
(d) *lib. 1. Hiſt. Ital.*
(e) *Vander Muelen ad Grot. lib. 2. cap. 7. §. 12.*

re potuisset. At quia Ferdinandum ejus filium in successorem designavit, ideo primo loco illum legitimum declaravit, a naturali vitio eumdem expiando. Postmodum anno 1443. studuit ab Ordinibus Regni ejusdem electionem fieri in Ducem Calabriæ, & hoc idem fuit ac si in Regni successionem electus, deputatusque fuisset. Opus itaque non erat tot actus præcedere in dispositione alicujus Regni jure armorum acquisiti, neque oportebat ipsum Ferdinandum investituram a Summo Pontifice impetrare. Quam veritatem etiam fassus fuit tacitè in eodem privilegio concessionis factæ Drusiæ Gazzullo, in quo veluti se excusando, colores exquirit circa distractionem rerum fiscalium, quas facere cogebatur, quod necesse non erat, si armorum jure possedisset.

17. *An possessor proprio jure dici poterat.*

Hac difficultate rejecta ad aliam devenio, nempe an possessor erat jure proprio? & hoc negatur etiam ob supradicta, & infra dicenda. Prætermitti tam non debet, quod penes Auctores Hispanos habetur Hispaniarum Regem Regna proprio jure possidere, ut apud *Parexam* (a) videri potest. Avertit tamen eos non posse *Regalia* procaciter distrahere, sed aliquibus circumstantiis, atque conditionibus intervenientibus, itaut sustineat concessiones revocari posse, si in præjudicium Coronæ emissæ fuissent; quod quando accidat, mox erit dicendum.

18. *Ferdinandus, quonam jure Regnum possidebat.*

Ad tertium denique devenio dubium, utrum scilicet Ferdinandus possedisset Regnum jure electionis, an successionis, & quando ita dici possit, certum est Reges ita possessionem nactos manus ligatas habere, neque posse ad eorum lubitum de *Regalibus* disponere. Attamen ut res ex unaquaque parte explorata remaneat, inspicere fas est, quod *Doctores* scripserunt de minoribus *Regalibus*,

(a) *de instrument. edit. tit. 5. resolut. 9. n. 20. & 22.*

bus, quia de majoribus nullam esse facultatem eis alienandi uno sustinent ore, nam ex hoc examine judicium pendet, an Principes distractiones factas revocare possint.

Quando enim lex non adest, quæ distrahere prohibet, item & lex deficit, quæ distractionem revocare valeat, neque etiam ope insiti pacti a Fisci Advocato prætensi, quia dependet hoc, atque oritur ab interdictione alienationis, ut opportuno loco est loquendum. Si autem alienatio fuisset interdicta, statim Principi, ejusque successori signanter jus competit revocandi *Regalia* distracta, & hoc ex condictione sine causa, juxta *text. in l. fin.* §. 1. *de condict. sine causa*, uti ait *Joannes Wolfangus* (*a*) Imo *Afflictus* (*b*) super hisce alienationibus factis a Principe scribens, aperte concludit, *quod quando est probibita a lege alienatio, est ipso jure nulla*.

19. *Lege deficiente permittitur Regalium distractio.*

Hoc autem adamussim regulam habet prout in Majoratibus, & fideicommissis observatur, in quibus prohibitio adest alienandi, ita ut alienatio a gravato facta, tamquam nulla habeatur, & successor vocatus in majoratu, vel fideicommisso reivindicationis judicio distracta repetit. Imo juxta sententiam *Doctorum a Fusario* (*c*) descriptorum idem gravatus, qui distraxit, potest eadem bona vindicare: ergo si hoc fideicommissario permittitur, eo magis Principi Successori. Hinc semper est perpendendum, num Princeps possit, nec ne *Regalia* distrahere; qua de re si *Forenses* consulantur, qui inconsulto inter se, & cæco impetu unus alium sequuntur, jam quæstio sopita erit, quia indistinctè scribunt posse Re-

20. *Exemplum eruitur ex Majoratibus, & fideicommissis.*

Zz gem

(a) *de bonis Coronæ disput.* 11. *Thes.* 10. 11. 12.
(b) *in* 2. *Feudor. tit. per quos fiat investit. n.* 13.
(c) *de substitut. qu.* 717. *n.* 2. & 3.

gem suo arbitratu minora *Regalia* distrahere, uti fuerunt *Sixtinus* (*a*) *Motius*, *Seysellius*, *Wessembegius*, *Scheneid. Antunez de Portugal*, qui alios innumeros refert. Si autem aliunde argumenta postulentur, *Doctorumque* gravitas inspiciatur, jure merito aliter erit dicendum.

21. *Regalia pro dote coronæ assignata, sunt inaliabilia.*

A rationibus igitur, quæ afferuntur pervulgatum redditur *Regalia* a Populo pro dote Coronæ fuisse assignata, ideoque esse dicuntur penes Principem quoad administrationem, atque usufructum, secus quoad dominium. Hinc est quod eorum alienatio prohibita sit, quamdiu vixerit, sed si aliter se gessisset, hoc ei permitteretur, donec usque redditum habeat, unde vivere possit.

22. *Alia affertur ratio.*

Secunda quæ affertur, ratio est, quod *Regalia* assignata fuerunt Principi pro sui, ejusque Regni conservatione, uti inter alios *Antunez de Portugal* animadvertit (*b*), ac proinde illa alienando, contra finem, pro quo fuerunt addicta, se gereret.

23. *Ratio altera subditur.*

Tertia autem est, quia Rex erga Rempublicam tamquam Maritus existimatur erga Uxorem, Tutor erga pupillum, itaque si Maritus, atque Tutor bona dotalia Uxoris, & pupilli distrahere nequeunt, idem de Rege dici debet, circa ea, quæ tantum in administratione habet absque dominio. Firma sunt autem hæc argumenta, & ipsorum quodlibet sufficiens erit, ut sustineri possit, *Regalia* minora Principem alienare non posse, uti Jurisconsulti magni nominis docuerunt.

24. *Doctorum auctoritates recensentur.*

Inter primos *Bartolus* (*c*) suum meretur locum. *Hottomanus* (*d*) in suis illustribus *quæstionibus*, hoc modo

(a) *de Regalib. loc. cit. n.* 46.
(b) *To.* 1. *de donat. reg. lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 9. & 12.
(c) *De feud. ad tit. de pace Constant. n.* 1. & 2.
(d) *Quæst.* 1. *lit.* C. & *de antiqu. jur. Reg. Gall. lib.* 9. *c.* 9.

do scripsit. *Dixi quasi usufructus, propterea quod earum possessionum proprietas penes Populum manet, ulla ejus pars a Rege alienari potest.* Eandem opinionem sectatur *Grotius* (*a*), & *Gulielmus Vandermuelen* in ejusdem commentario (*b*) hæc dicit. *Publica bona, quæ ad ipsam Civitatem, ut talem pertinent, quæ vel ad Regis, seu Reipublicæ onera sustinenda, specialiter sunt destinata; quia res Regiæ dignitatis non sunt tam Regis, quam Regni, nec continentur in marsupio Principis*: *Guterus* (*c*) etiam adnumerari potest, nec non Præses *Emarus Burdegalensis a Thuano* relatus anno . . . . . cujus verba sunt: *Quippe cum constet saltem Populi supremam legem esse debere; Emarus Burdegalensis Præses ordinum nomine respondit, & nullo casu alienari a Rege patrimonium coronæ posse, multis verbis differuit; quippe cujus Rex tantum sit usufructuarius proprietate penes Regnum manente, quam nullo tempore alienatam, ne quidem extrema necessitate urgente.*

25. *Doctores alii enumerantur.*

Renatus Coppinus (*d*) etiam de minoribus *Regalibus* differens, multos allegat Doctores, nempe *Carolum Molinæum ad consuet. Parif. to.* 1. §. 2. *Glos.* 4. *n.* 16. *Ferdinandum Vasquium lib.* 1. *controv. cap.* 5. *n.* 23. *Arnisæum de jure Majest. lib.* 3. *cap.* 1. *n.* 10. *Arnaldum Clamparium de Arcano rer. publ. lib. V. cap.* 12. Et tandem *Ulricus Huberus de jure Civitat. lib.* 1. *sect.* 3. *cap.* 6. *n.* 30. *&* 31. de hisce minoribus *Regalibus* ita loquitur. *Atque hæc ad defensionem Civitatis pertinent: quò etiam refertur jus, tributa, vectigalia exigendi, quod multi inter minora Majestatis jura referunt, adeo perperam, ut nullum*

(a) *De jure belli, & pac. lib.* 2. *cap.* 6. *n.* 11.
(b) *In com. ad Hug. Grot. lib.* 2. *cap.* 6. §. 11. *&* 12.
(c) *De offic. domus Augustæ cap.* 1. *in princ. lib.* 3. *de jure Fisci,*
(d) *De deman. Franc. lib.* 1. *tit.* 1. *n.* 2.

lum in omni Republica pluris faciendum sit, nec aliud ut manifestius πυτηων absolutæ potestatis habeatur : & idem *lib.* 2. *sect.* 4. *cap.* 5. *n.* 67. *&* 71.

26. *Eadem sententia ab aliis etiam amplectitur.*

Neque credendum est in prædictis tantum absolutam esse Doctorum copiam, qui hanc Sententiam amplectuntur, quia non deficiunt alii Itali, Galli, Hispani, atque Germani, qui illam sequuntur, uti observari potest penes *Joan. Christophor. Von Korbib. Ringlerum*, *Bellugam*, *Christineum*, *Maximilianum Fauste*, *Lancellottum Conradum*, *Patrem de Bene*, *Christianum Enellium*, *&* *Villenbergium* (*a*). Et si Forenses perscrutari velimus eorum affluens habetur numerus penes *Antunez de Portugal.* in suo *tract. de donationibus regiis lib.* 2. *cap.* 14. *n.* 1. ubi etsi contrariam teneat opinionem, allegat tamen *Doctores*, qui illam ut supra exploratam sequuntur, scilicet *Menochium*, *Ferdinandum Loaezes*, *Castillum*, *Accursium*, *Jacobum Bellusium*, *Joan. de Platea*, *Joan. Enrigium*, *Peregrinum*, quibus annecti potest *Olibanus de jure fisci cap.* 3. *n.* 8. *&* 10.

27. *Regalia minora neque a Principe alienari posse sustinetur.*

Itaque si rationum pondus libretur, aut *Doctorum* eas sustinentium, opinio illorum præcellere debet, qui *Regalia* minora alienari non posse docuerunt. Ex quibus alia oritur consequentia, nempe quod Principi repe-

(a) *Joan. Christophor. Von Korbib. in disput. jurid. de corona opib. cap.* 6. §. 2. *&* 7.
Ringlerus de doman. German. lib. 2. §. 8.
Belluga in specul. Princip. rub. 9. *de juram. n.* 1. *&* 2.
Christineus dec. 86. *n.* 30. *vol.* 5.
Maximilianus Fauste in conf. de Ærar. conf. 487., *&* 488.
Lancellottus Conradus in templ. omn. Jud. lib. 1. *cap.* 1. *de Imper.* §. 4. *de præstant. Imperii.*
P. del Bene de Comit. & parlam. dub. 7. *sect.* 3. *per tot.*
Christineus Enellius de Ærar. cap. 2. §. 28.
Villinbergius in ficiliment. lib. 1. *qu.* 17.

petendi, & incorporandi, quæ vendita fuissent, jus competit, prout in terminis scripserunt (*a*) *Coppinus*, *Bodinus*, *Gregorius Tholosanus*, *Joannes a Sande*, *Paponius*, *Limnæus*, *Fauste*, *Brunneman*, *Seidel*, *Mevius*, *Von Korbib*, *Rodulphus*, *Alvensleben*, *Kosener*, *Cellarius*, *Bruknerus*, *Rienglerus*, *Mieres*, *Fontanella*, *Cancerius*, *Fajardus*, *Cutellus*, *Roxas*, aliique. Quibus autem a solertia advocati Regii Fisci, & denunciantium recollectis, alios mihi adnectere licuit, prout infra erit dicendum.

28. *Possessorum exceptio refertur.*

Sed obviam veniunt Possessores dicentes, allegatos *Doctores* locutos fuisse, ubi lex adsit positiva, qua vetita fuit Principi *Regalium* alienatio, attamen si illa deest, poterit suo arbitratu ea distrahere. Subnectunt etiam hic Neapoli hanc legem non adesse, idcircò distractio *Regalium* permissa videtur.

29. *Objectioni respondetur.*

Hisce tamen objectionibus facilè respondetur, nam etsi aliqui *Doctores* hanc tenuere sententiam, quando in Regnis istæ particulares leges adsint, contra indubium est eosdem allegare tantum enunciatas rationes generales, quæ in quocumque Regno locum obtinent, neque permulti desunt, qui generaliter de Regnis loquuntur. Imo scripserunt legem hanc non esse scriptam, sed cum eodem Principatu ortam, eique cohærentem, qua distra-ctio

(a) *Bodinus de Republ. lib. 6. cap. 3. Coppinus de Doman. Franc. lib. 1. tit. 3. & 4. lib. 2. tit. 7. lib. 3. tit. 0. n. 4. Gregor. Tholos. de Republ. lib. 3. cap. 8. de cons. Ærar. n. 7. & seq. & n. 10. Joan. a Sande de prob. rer. alien. cap. 6. de prohib. alien. doman. §. 3. n. 17. 18. 19. & 20., & in dec. Frisi lib. 3. tit. 4. defin. 1. Papon. lib. 5. art. 10., & 12. Limnæus in notit. Franc. lib. 2. n. 8. Fauste in cons. de Ærar. cons. 587. in pr. & cons. 1578. n. 92. Brunneman cons. 1. per tot. Seidel in disput. dicta: Assertiones inaugurales de sacro dom. jure assert. 11. Mævius in prodom. jurispr. gent. in spec. 5. §. 32. Von Korbib in disput. jurid. de Cor. opib. cap. 6. §. 2. 3. Rodulfus Alvensleben in thes. 14. de jure alien. Kosener. cap. 6. n. 54. Cellar. de Princ. Doman. Regni German. cap. 2. n. 6. 7. 8. & cap. 9. n. 14. Ringler. de Roman. German. lib. 2. §. 3.*

ctio Regalium prohibetur ad usum Principis addictorum.

30. *Cujacii auctoritas perpenditur.*

Inter istos *Cujacii* auctoritas non est parvi pendenda, qui in *cap. intellecto* 33. *de jure jur.* ita scripsit: *Non ita dubium quaerebatur in Aula Regis, quae lex, vel consuetudo vetasset, ne Regi esset potestas illi alienandi ea bona, quae sceptri propria sunt: respondi nullam esse legem specialem, quae id prohibuisset, sed hanc esse legem omnium Regnorum generalem cum ipsis Regnis natam, & quasi jus Gentium.* Hanc etiam sectantur opinionem. *Alberius Gentilis, Vander Muelen, Belluga, Limnaeus, Brunneman, Mevius, Nicolaus Enellius, Ringlerus, Roxas, Mattheus, Stephanus, Antonius Matthaeus, Paponius, Petrus Eingius, & Gonzalez* Canonista celeberrimus (a). Sufficit itaque haec lex universalis non scripta, & cum Regnis nata, ut firmo stet talo in beneficium Principis hoc jus vindicandi alienata *Regalia*, & frustra alia particularis, aut localis lex ad examen venerit, de qua infra loquendum, quando praetensa a Possessoribus distrahendi consuetudo ducitur ad trutinam.

31. *Princeps an privato aequiparandus in venditione rerum fiscalium.*

Has exploratas rationes, Possessores destruere conantur aliquibus apertis juribus, quibus definitur Principem in alienatione rerum fiscalium, privato esse aequiparandum, ideoque idem jus ei competat. Hoc argumen-

(a) *Alber. Gentil. relatus a Boeclero ad Grot. lib. 2. cap. 6. §. 2.*
Vander Muelen in comment. ad Grot. lib. 2. c. 6. §. 11.
Belluga Spec. Princ. rubr. 9. de juram. n. 1. & 2.
Limnaeus lib. 2. c. 8. lit. d. d.
Brunneman com. in l. Mevius loc. cit.
Nicolaus Henel. de Aerar. c. 1.
Ringl. de dom. Germ. lib. 2. c. 8.
Roxas de incom. Regnor.
Mattheus Steph. de jur. lib. 2. par. 1. c. 1.
Petrus Hem. in quaest. jur. qu. 19. n. 1. & sequ.
Gonzalez in cap. intellecto de jure jur.

mentum erui creditur ex *l. ratas 7. l. de contractu* 3. *C. de rescind. vendit. l.* 1. *&* 2. *Cod. ne Fiscus rem, quam vendiderit &c. l. si creditor 7. de distract. pignor.*

Sed quis non videt allegatos *textus* in præsenti quæstione aptos non esse, cum agatur de Regalibus, quæ ortum habuerunt post excidium Romani Imperii, quod sanè advertit *Cardinalis de Luca* (a); idcirco in hisce materiis tantum applicari poterunt ad supplendum, quando eorum natura aliter exposcat. Hæc autem nos instruit intacta semper *Regalia* esse servanda ad Regni tutamen, qua de re *Jurisconsultorum* responsa, quæ de rebus fiscalibus venalibus loquuntur, nil ad rem faciunt. Præterea quod etiam si priscum ordinem Romanæ Reipublicæ intueri velit, neque allati *textus* ad casum applicari poterunt, quia antiquitus discrimen erat inter Ærarium publicum, Sacrum, & Fiscum. Penes Ærarium redditus, bonaque ad Coronæ Imperium, quæ pertinentia servabantur, & apud Fiscum particularia Principis, sive excadentialia, uti inter alios *Gothophredus Knichen* advertit (*b*). Hinc videatur quoad hæc rerum genera, allegata jura nihil proficere, quia loquuntur de rebus ad fiscum pertinentibus, & super illa extendi nequeunt, quæ cum sint Ærarii, in demanio Principis absoluta remanent.

32. Regalia quando ortum habuerunt, & quodnam discrimen inter Æraria.

Accidit postea, ut talia bona permixta sint, omniaque a Fisco contrectarentur, ideoque Fiscalia appellata fuere, uti inter alios animadvertit *Antunez de Portugal* (*c*); sed non proinde eorum natura confusa remansit juxta sententiam *Lucæ de Penna*, *Hottomani*, *Bodini*, *Van-*

33. Bona fiscalia, quare ita appellata.

(a) *Dis.* 147. *de Regal.*
(b) *Godofr. to.* 1. *lib.* 2. *p.* 2. *sect.* 2. *cap.* 8. *th.* 7.
(c) *Portugal lib.* 3. *cap.* 43. *in princ. de donat. reg.*

Vander Muelen, *Præsidis Argentrè*, nostrique *D. Nicolai Caravitæ* (*a*). Et hoc verum est, quod *Plutarcus* in vita Themistii, & majoris Catonis refert Reipublicæ fundos eos reperisse, qui penes Athenienses, atque Romanos etiam præscriptionis jure possidebantur, unde scribit. *Nec mortales contra Deum*, *nec privatos contra Rempublicam præscribere posse*, aliaque in Romana Republica penes *Petrum Erodium*, & *Parexam* hujusmodi afferuntur exempla, quæ patefaciunt allegatos *textus* in præsenti casu aptari non posse.

34. *Regalibus venditis, dominium directum semper manet penes Principem.*

Concedatur tamen Possessoribus sine veritatis præjudicio, posse Principes eorum arbitratu *Regalia* distrahere, hoc tamen non operatur, quod effugere possint objectum argumentum, nempe alienationis factæ simpliciter Regalium, quorum prout est in usu, Princeps apud se directum retinet dominium, quorumque devolutio est semper attendenda; sed in casu, de quo agitur, vectigal concessum fuit Drusiæ Gazullo privilegio nimis amplo, quia penes eamdem pleno jure fuit translatum, nihil aliud Principe penes se retinente, ita ut tamquam res burgensatica, atque privata in liberam possessionem accipientis transivit. Hoc autem omni jure est improbatum, quia si accidit, ut Principes *Regalia* urgente necessitate vendere, aut alienare fuissent coacti, semper penes eosdem directum dominium remansit, tamquam Coronæ affixum, atque cohærens, uti docent *Doctores* relati à *Pruckmanno de Regal. cap. 5. n. 6. & 99. Christineo dec.* 80.

(a) *Lucas de Penna sup. lib.* 11. *Cod. de omn. agr. def. n.* 8. *l. quicumq.*
Hottom. in vocab. juris. V. Ærarium.
Bodin. de Ærar.
Vander Muelen ad Grot. lib. 2. *cap.* 6. §. 12.
Angentre in comment. ad l. 6. Britonum dos appropriances art. 266.
Caravita in tract. de nullo jure §. 37.

80. *num.* 31. *vol.* 5. *Limneus lib.* 2. *cap.* 8. *in notit. Franc. Einsiedel de Regalib. cap. ult. n.* 95. qui hac utuntur ratione, scilicet grave, insigneque præjudicium considerantes, quod Coronæ infertur, ita ex suis *Regalibus*, juribusque illam exuentes, quo casu non prævalet *Doctorum* opinio dicentium posse Principem *Regalia* distrahere, *dum tamen magnum, & notabile Regno detrimentum ex alienatione, vel donatione non inferatur, uti scribit Antunez de Portugal* (*a*), aliique ab eo relati, quibus est addendus *Crespi de Valdaura*, qui alios allegat ejusdem sententiæ (*b*).

35. *Regalium distractio damnum infert coronæ.*

Quod eorum judicio grave inferatur damnum Coronæ, quod ita distrahantur *Regalia*, testatur *Antunez* hisce verbis. *Insuper non valebit donatio, vel alienatio, si Civitas, vel Oppidum, vel Castrum ita donetur, vel alienetur, ut nullum penitus dominium, nullaque superioritas remaneat apud Principem donantem, vel alienantem; tunc enim Regnum dicitur multum lædi, ut docent Baldus, Paulus de Castro, Jason, Azeved., Menochius, & Mastrill.* deinde hoc adjungit. *Aliter autem nullo modo Princeps Oppida, & Civitates Regni potest alienare, abdicando a se in totum dominium directum, & utile, quia tunc diceretur homicida suæ dignitatis.*

36. *Hispaniarum Regi interdictæ sunt hujusmodi alienationes.*

Hanc opinionem sectati fuere *Arniseus*, & *Ferrerius* (*c*) imo *Castillus* (*d*) dum loquitur de Hispaniarum Rege, qui illas proprio jure possidet, asserit ei non permitti hasce alienationes in damnum, atque præjudicium Coronæ, & alibi multos *Doctores* allegat ejusdem sen-

Aaa ten-

(a) *Antunez de Portugal. de donat. reg. lib.* 1. *cap.* 5.
(b) *Valdaura observ.* 34.
(c) *Arniseus tom.* 2. *de Majest. lib.* 3. *cap.* 1. *n.* 14., & *cap.* 16. *Ferrerius ad dec.* 239. *Papæ ubi plures.*
(d) *Castill. tom.* 5. *cap.* 17. *n.* 17. *controv.*

tentiæ. Ex hoc capite igitur venditio hujus vectigalis nulla erit dicenda, tamquam in ſubſtantia deficiens, ita ut non ſolum revocari poterit, vel uti ob non cauſam facta, ſed etiam ob ſubſtantiæ defectum per *textum* in *l. ſi duo ff. de contrah. empt.* cum concord. prout docent *Capon. Tuſcus. Alex. Altim. Seidel*, *Steringius*, & *Korbib.* (*a*), qua de re poterit Princeps haſce revocare alienationes, nulla obſtante quacumque præſcriptione, ut fuſius differit *Caſtillus*, qui permultos allegat Doctores.

37. *Objectio Poſſeſſorum.*

Poſſeſſores autem cum ſe videant ex hiſce rationibus undique perſtricti recurrunt ſtatim ad cauſas, quæ communicabilia reddere poſſunt *Regalia*, & ſi eorum alienatio ſtrictim fuiſſet prohibita. Ipſi enim dicunt hanc prohibitionem omninò ablatam eſſe intelligendam, ubi legitima, urgenſque adſit cauſa alienandi, aut ſaltem excuſatio afferri poſſit, prout idem *Zieglerus* obſervat.

38. *Legitimæ alienationis cauſæ quænam dicantur.*

Legitimas cauſas autumant autem eſſe *Doctores*, quando expreſſus, aut tacitus Populi conſenſus interveniat, quando conſuetudo legitimè inducta adſit, quæ ut alienari poſſint, illa efficit, quando neceſſitas urget, & tandem quando res parvi momenti alienatur.

39. *Deficit Populi conſenſus tam tacitus, quam expreſſus.*

De populi conſenſu differere, prætermitto, quia expreſſus non habetur, neque tacitus. Fuit enim hæc venditio facta cuidam particulari perſonæ, & poſtmodum gabella privatim fuit poſſeſſa, neque hujuſmodi poſſeſſio Ordinibus Regni innotuit, idcirco de hoc conſenſu non oportet preciſè loqui, prout a *Caſtillo tom. 5. controv. cap.* 18. in hiſce terminis fuit exaratum. Ad con-

(a) *Capon. de pact., & ſtipul. q.* 10. *nu.* 44. *Tuſcus concl.* 60. *Alex. conſ.* 109. *n.* 1. *lib.* 4. *Altim. de nullit. contr. tom.* 1. *qu.* 9. *ſect.* 4. *n.*19. 23., & 37. *Seidel in diſput. cui tit. aſſertiones inaugurales de ſacro deman. jure aſſ.* 11. *Hering. de fidejuſſ. cap.* 20. *n.* 75. *Korbib. de coronæ opib. cap.* 6. §. 2. & 3. *Caſtil. contr. to.* 5. *cap.* 18. *n.* 165.

consuetudinem itaque gradum facio, quæ a quampluribus *Doctoribus* asseritur esse in Regno. Ita habetur in voto Præsidis de *Franchis a Galeota in cap.* 33. relato, qui pro aris & focis hanc sustinet consuetudinem, cui addi potest *Camillus de Curte in pr. parte ejus diversorii feudalis in cap. licet num.* 33. Unde non est mirandum si *Philippus Comines* in Historia Regis Caroli VIII. *in cap.* 19. scribat *les Roys de Naples y peuvent bien donner leur domaine, & n'y en a pas trois en tout le Royaume, que ce qui les possedent, ne soit de la Courone.*

40. Pragmaticæ, Constitutionesque Regni allegantur.

Ut hoc sustineri possit, aliquæ Regni *Constitutiones* allegantur, permultæ *Pragmaticæ*, variæque assignationes *Regalium* in aliquorum beneficium factæ, ut hæc alienandi consuetudo comprobari possit. Atqui super hoc fundamento contrariæ jactantur oppositiones, fas itaque est illud evellere generaliter, particulariter, atque signatè respondendo, itaut omnimode illæ evanescant.

41. Regalium alienatio, potius abusus, quam consuetudo dici meretur.

Dicitur in primis, quod *Regalium* alienatione, quæ successit, legitima inducta sit alienationis consuetudo, quæ propterea rationabilis, & constans sit dicenda. Sed fallax est hoc argumentum, quia spectandum est, non quod factum est, sed quod fieri debebat. In eadem et Gallia etsi lex rigorosa sit, qua alienationes prohibentur, attamen Regale demanium est pene consumptum, uti monet *Pasquier* (a) Consiliarius, atque insignis Galliæ literis excultus, sed tantum abest, ut aliquis ex hoc abusu sustineat alienationes esse permissas, ut omnes detestentur. Hinc est, quod *Coppinus* (b) arguit *Comines*, quando credidit in Regno Neapolitano hanc consuetudinem fuisse inductam, hinc potius corruptela,

(a) *Pasquier liv. 6. chap. 28. de la Recherche de la France.*
(b) *Coppin. lib. 1. de doman. Galliæ tit. 1. n. 19.*

& non consuetudo erit dicenda, abusus, & non usus appellari debet.

42. *Adversatur alienatio rationi, & generali legi.*

Adversatur secundo loco hæc alienatio rationi, & generali legi, quæ cum Regnis insimul ortum habuit, quia cuique Principi liberas laxaret habenas disponendi suo arbitrio de rebus illis, quarum tantum est administrator, uti docent *Lucas de Penna*, *Schlisserius*, & *del Bene* (a). Rerum publicarum conservationem destrueret, & assidua præberetur occasio emungendi subditos, quod contrarium foret juramento a Rege prolato tempore, quo inauguratur juxta *Afflictum*; Contrarium statutis juribus per Pontifices Honorium IV., & Innocentium VI., & tandem Regni naturæ, quia ex successorio in proprietarium, vel patrimoniale commutaretur.

43. *Alia particularis affertur ratio.*

Respondetur etiam particulatim huic vulgatæ consuetudini; nam etsi adesset illa, & legitimè fuisset inducta, attamen difficilius demonstrari poterit, si tempore Ferdinandi I. hoc evenerit; qua de re, quamvis in posterum fuisset introducta, nihilominus probari non poterit illam vigere, imo contrarium confirmari, scilicet illo œvo prohibitionem alienandi firmam remansisse, ideoque hæc consuetudo, quæ in posterum juvare poterit, elapsis temporibus, quibus prohibitio aderat, commodum nullum afferre valet.

44. *Fridericus II. Curiam Capuanam instituit pro alienationum examine.*

Et quod res ita se habeat clarè innotescit, si finem vitæ Friderici II., *Regalium* vindicis intueri velimus. Cum ipse perscrutaretur illa fere exhausta ope Antecessorum Regum, expressum erexit Tribunal, *Curia Capuana* appellatum, cujus examini subjecit omnes feu-

(a) *Lucas de Penna in l. quicumque n. 11. lib. 11. de omni agr. deser. Schlisser. in dissert. jurid. de praserv. Regal. cap. 3. n. 11. del Bene de donat. & tribut. dub. 7. sect. 3.*

feudales concessiones, donationes, *Regaliumque* privilegia, uti testantur *Lucas de Penna in l. qui fundos n.* 4. *Cod. de omn. agr. deser. Camillus Salernus in præfat. consuetud. Neapol.*, aliique *Doctores*, & signanter *Afflictus*, *Castillus*, & *Parexa*. *Constitutione* enim *dignum*, quæ habetur sub titulo *de jure suo curiæ observando*; aperte statuit omnes possessores *Regalium* sui Patrimonii debere penes ejus Curiam illa tradere, iis exceptis, quæ vigore privilegii Regis Rogerii, Guilielmi I., & II., aut ex concessione ejus Majorum ab ipsomet confirmata cum clausula *ex certa scientia* possiderentur. Cætera vero tamquam revocata voluit, ideoque Curiam Capuanam erexit, ut ad hoc vigilanter intenderet: Hinc non mirandum, si illa fuisset ab *Isernia* improbata, qui potestatis alienandi patrocinator fuit favore Principum, unde *Lucas de Penna* de eo loquens, scripsit: *quod perperam actum fuit, secundum Andream de Isernia proprium Imperatoris est non auferre concessa*.

45. *Respondetur* Constitutioni *a Possessoribus allegata*.

Sed reticendum non est, Advocatum Possessorum in ipsorum favorem eamdem *Constitutionem* allegasse, immo & *Constitutionem scire volumus de juribus rerum regalium*, in qua statuitur Possessores *Regalium* non posse illa quolibet modo alienare, aut minuere. Ex hoc enim inferre prætenditur, *Regalia* posse ab aliis possideri, & ita consuetudinem, potiusque legem fuisse inductam, qua expresse hæc possessio in particularium beneficium defenditur; sed notandum est me nunquam dixisse *Regalia* minora prorsus alienari non posse, quando urgens adesset necessitas, si evidens utilitas adjungitur, populique consensus accedat, aut in feudum concedantur, uti inter alios voluit *Afflictus*, & *Vander Muelen*, qui scripsit. *Res modica itaque erit, si Princeps beneme-*

ren-

rentibus feuda conceda, quia dominium penes se retinet (a).

46.
Alio modo etiam respondetur.

Nunc autem ignoratur num *Regalia*, de quibus *Constitutiones* loquuntur, quæ penes possessores remanere debebant, ex aliqua istarum causarum concessa fuere, immo affirmanter arguitur ob legitimam causam fuisse permissa, quia omnino est existimandum non potuisse a Curia Capuana ad ejus arbitrium revocari, sed intueri debebat causam concessionis, uti satis eruitur ex clausula *ex certa scientia*, quæ uti notat *Barbosa de Clausulis* omnem obreptionem, aut subreptionem penitus expellit, unde dicendum est legitimam concessionis causam fuisse animadversam. Præterea *Constitutio Dignum* loquitur de *Regalibus* antea concessis, secus de illis postea concedendis, quæ indubium est penes possessores legitimè remanere non posse, nisi expressa lege fuisset definitum, quæ populi consensum denotat. Igitur ex allegatis *Constitutionibus* nulla apparet consuetudo, qua potestas in Principem alienandi ejus bona demanialia sustineri possit, imo dicendum est hoc jus ponderaturæ, sive stateræ contra mentem *Constitutionis*, *Scire volumus* fuisse alienatum.

47.
Tempore Andreæ de Isernia, quæ vigebat opinio circa Regalium alienationem.

Et hoc verum est, quod tunc temporis cum vixit *Andreas de Isernia*, qui anno 1353. vitam cum morte commutavit (b) communis fuit opinio apud *Doctores* nostri Regni non posse Regem talia bona distrahere, uti testatur idem *Isernia* in *Constitut. Dignum* §. *item nota* ubi advertit. *Et hoc tollit opinionem omnium antiquorum peritorum Regni, dicentium, Demania non posse alienari, quasi deputata ad vivere Regum*. Neque ita dicendum ob allegatas tantum rationes hanc opinionem sustinuisse,

sed

(a) *Afflict. in Const. Puritatem n. 12. ubi plures Muelen in Grotium lib. 2. cap. 5. §. 11.*

(b) *Liparulus in ejus vita.*

ſed etiam quia firmiter ſuaſi erant, noſtrum Regnum tamquam Eccleſiæ Feudum, at incaſſum fuiſſe exiſtimandum, cujus directum dominium penes Pontificem erat, idcirco Rex non poterat de demanio nullo modo diſponere, ſed Pontificum erat ſollicitudo, ut illud penes Regem intactum ſervaretur. Hinc videtur Honorium IV. anno 1285. in ſua *Bulla*, qua continentur Capitula Regni habita cum Carolo I. Andegavenſi, ſtatuiſſe, non poſſe Neapolitanum Regem bona demanialia diſtrahere (*a*), itaut idem *Andreas de Iſernia* (*b*) ſcribat. *Et hoc caſu Romana Eccleſia domina proprietatis Regni Siciliæ potuit declarare, ut non alienet, quia intereſt ejus tueri jus proprietatis, ut afflicti ſubditi per gravamina releventur, & non prorumpant.*

48. *Opinio Iſerniæ quomodo correcta.*

Sed quia *Iſernia* vir magnæ auctoritatis forſan contra judicium omnium, qui in Neapolitano Regno vixerunt, omniumque Juriſperitorum opinionem admiſerat, quod hæc prohibitio tantum extendi potuiſſet ad illas alienationes, quæ Regno, & Coronæ grave inferebant præjudicium, ſecus ad alias, quæ *Regalia* tangebant juxta Capitulum *Intellectp de jure jur.* (*c*) ideo ſtatim illa fuit correcta per Bullam ab Innocentio VI. editam, qui floruit tempore mortis Iſerniæ, quia menſe Decembris anni 1352. ad Apoſtolicam Cathedram fuit evectus.

49. *Bulla Pontificis Innocentii VI. quam facultatem diſtrahendi ſinebat.*

In hac Bulla repetita legitur prohibitio alienandi, directa Neapolitano Regi ſub excommunicationis pœna, tantummodo ei concedens facultatem diſtrahendi redditum viginti auri unciarum, quarum una tunc ducatis ſex habebatur, uti teſtatur *Lucas de Penna* auctor ejuſdem æta-

(a) *Ex ipſis capit. ex Iſern. loc. ut infr. ex Afflict. de prohib. Feud. alienat. per Federic. not. 3. & 17.*

(b) *De prohib. Feud. alienat. §. ne Dominus Feudi n. 45.*

(c) *Iſern. loc. cit. num. 45. & ad Conſtit. Dignum §. item nota.*

ætatis, quia vixit tempore Joannæ I., & de hac Bulla loquitur, prout erat in ſua viridi obſervantia (*a*); imo ex ea juſtitiam petiit erectionis *Capuanæ Curiæ*, ſcribens: *Ex præmiſſis autem ſatis apertè videtur, quod juſtè potuit fieri Curia Capuana, ſi contra ea, quæ ſuperius dicta ſunt, alienationes, privilegia, conceſſioneſque rerum fiſcalium, atque demanalium Regni proceſſerat, quamvis Andreas ſuis rationibus curiam ipſam exſpreſſe damnaverat*. Expreſſe igitur demonſtratur ejus obſervantia; ex quo Rex aliqua Feuda ſui demanii concedere cum vellet Familiæ Sanſeverinæ, & Marzatæ, aſſenſum a Pontifice impetravit, uti refert *Capycius de inveſtitura* fol. 152.

50. *Ex dictis eruitur contrariam fuiſſe conſuetudinem.*

Clarè itaque patet verum eſſe, deficere omnem contrariam conſuetudinem, imo ab Innocentio rejectam fuiſſe opinionem noviter ab *Iſernia* introductam; ideoque mirum non eſt, ſi *Coppinus* (*b*) ita ſcribat. *Tanto eſſe improbabilius Siculi hujuſce fiſci res diſtrahantur, quantum ſuperiorem Sicilia utraque Patronum agnoſcit Romani Solii Antiſtitem. Quin & Pontificio horum Regnorum munere in Carolum I. Siciliæ Regem cavit, ut hic Sanctæ Sedis beneficiarius ſe, poſteroſque prædiaria ſceptri ſui jura minime privatis mancipaturos. Unde colligit Iſernias Neapol. legum Scholiaſtes, perpetuo velut edicto ſancitam alienandi Regii Canonis interdictionem.*

51. *Tempore Matthæi de Afflicto de hac conſuetudine nullum indicatur verbum.*

Pergamus nunc ad tempora *Matthæi de Afflicto*, ut videri poſſit, num hæc prætenſa conſuetudo, aut Innocentiana Bulla eſſet obſoleta. Vixit ille XIV. Sæculo, & anno 1510. obiit juxta *Pancirolum* (*c*) nempe viginti tres poſt annos diſtractæ ſtateræ. Quatuor in locis

(a) *Lucas de Penna in l. quicumq. 11. Cod. de om. agr. deſ. n. 14.*
(b) *De Deman. Franc. lib. 1. tit. num. 19.*
(c) *Lib. 2. cap. 108. de clar. juris interpr.*

cis loquitur præfatus Auctor de hac Bulla, scilicet in *Quæstionibus procemialibus in constitutiones qu.24.n.6. In constitutione Puritatem n. 12., de feudis in rubr. 33. Quæ sint Regalia n. 14. 15. & 16. & demum de probib. alien. per Federic. n, 17.* Hisce enim locis de hac consuetudine ne verbum emittit quidem, & tantum notat Bullam tunc strictè non servari. Sed hoc ætate hac nostra non servatur; nam videmus Reges magnas provisiones dare, & excessivas Consiliariis, & ejus hæredibus de ejus proventibus regalibus ex diversis causis, ultra ducatos mille (*a*). Imo huic consuetudini notam tribuit magni abusus, de qua potius conticescere, quam loqui oportebat. *Quid dicam hodie, cum videam magnum abusum, puto melius esse per silentium pertransire* (*b*). Neque hæc dicens suum explevit animum, quia docet alibi (*c*), hasce alienationes a Rege factas, posse successorem liberè revocare. *Sed successor non tenetur confirmare per ea, quæ notat Albericus.* Et eo magis hoc facere poterit, si in Regni præjudicium, aut in extenuationem suorum redditaum fuissent emissæ ob juramentum Pontifici præstitum tempore, quo inauguratur, uti expresse scribit *n. 17. §. 3. nota, quæ sint Regalia.*

52. *Exempla adducuntur contra prætensam consuetudinem.*

Et adeo verum est tempore *Afflicti* hanc consuetudinem non adesse in rerum natura, ut duo memoranda contigerint facta. Fuit primum, quod Carolus VIII. Neapolitanum Regnum adeptus, cum voluisset aliqua prædia sibi vindicare a suis Antecessoribus Regibus distracta, consuluit *Afflictum*, qui suum judicium contrarium præbuit, non quia jus revocandi deficeret, sed

Bbb quia

(a) *Afflict. num. 16. tit. quæ sint regalia.*
(b) *Loc. cit. de probib. alien. per Feder. num. 18.*
(c) *In 3. lib. Feud. rub. 33. quæ sint regalia num. 16.*

quia alienata bona ad privatum Regum patrimonium pertinebant, uti testatur *Coppinus* (a) hisce verbis: *Matthæus Afflictus idcirco se jactabat persuasisse Carolum VIII. Gallorum Regem, cum esset Neapoli, ne Regio jure sibi arrogaret aliquot latifundia in Podio Regali, quæ ab Alphonso empta, Ferdinandus Filius partim donaverat, partim vendiderat, præfatus fuisse ista proprii ipsorum, non publici Regum domanii, licet igitur alienari potuisse.*

53. *Alterum notatur exemplum.*

Alterum vero etiam memoria dignum est, quod sub eodem Carolo VIII. Fisci Advocatus revocari petiit criminalem jurisdictionem Baronibus ab Alphonso concessam, uti habetur penes *Afflictum* eodem loco n. 9., & *Coppinum* lib. 2. tit. 1. n. 10. & si verum fateri velimus, inepta fuisset instantia, si prætensa consuetudo repugnavisset. Idcircò dici debet tempore *Afflicti* neque falsam adfuisse imaginem hujus consuetudinis, quod ex tenore ejusmodi privilegii evincitur, quia si Ferdinandi ætate consuetudo viguisset alienandi proprio libito, fas non erat tantas perquirere causas, coloresque pro indicanda necessitate venditionis Stateræ. Igitur si tunc hæc vulgata a Possessoribus consuetudo non aderat, etsi in posterum fuisset introducta, non poterat, quod antea actum erat, firmum reddere, quia leges subsequentes actus tantum legitimos reddere possunt, oculos retro non habentes.

54. *Consuetudinis vox, quando in Regnum primum introducta.*

Vox enim istius consuetudinis prima vice in jurisprudentia Regni audita fuit annum circa 1558., quo tempore septuaginta anni erant elapsi, postquam Ferdinandus Stateram concessit. *Camerarius* fuit ille primus, qui eam adhibuit, publicique juris fecit. *Costumanza* vulgari sermone dicebatur, quæ nunc latinè loquendo non

(a) *Lib. 1. de dom. Franc. tit. 1. num. 19.*

non aliter, quam *Consuetudinis* voce exprimi potest, & differt ab illa voce *Consuetudinis*, quæ etiam tempore Caroli II. invalescebat, quando *Consuetudines*, nostræ Civitatis ex antiquis depromptæ fuerunt per *Bartholomæum de Capua* in forma scripturæ redactæ, uti a *Napodano* in earum proœmio ostenditur (*a*). *Camerarius* autem, etsi nullam adduceret rationem sui dicti, fuit attamen pecudum more ab iis *Doctoribus*, qui successerunt probatus (*b*); sed ab effectu observatur fuisse illam vocem inanem, quia Fiscus sine intermissione jus exercuit redimendi.

55. *Quid peractum pro revocatione Gabellæ ducati unius pro quolibet dolio.*

Ita peractum fuit anno 1574., quando per Regium Fiscum in Regio Collaterali Consilio hoc jus redimendi fuit deductum pro revocatione Gabellæ ducati unius pro quolibet dolio, oblato ejus pretio. Neque aliter tuebatur instantia, nisi quia Rex Civitati concesserat jus imponendi tale vectigal, quod ad Curiam pertinebat soluto inde pretio. Perpensum fuit propterea quod jure faciendum, & an expediebat pro aliquibus circumstantiis, quæ particulariter redemptioni prætensæ repugnabant. Non expedire fuit resolutum, *licet*, uti refert Regens Moles (*c*), *quoad primum dubium, si hoc potuisset fieri de jure pro majori parte fuit dictum, quod sic, & ita insteterat Regius Fiscus*. Tantum est igitur, ut hoc jus tacitum redimendi competere posse Fisco, fuisset existimatum.

56. *Quid peractum pro incorporatione redditium arcæ militaris.*

Postremo sæculo anno 1678., quo Marchio Veletius hic Regis vices gerebat, institit Regius Fiscus incorporari Regiæ Curiæ redditus omnes Arcæ militaris, quos ipsa

(a) *Edit. Neapol. anni 1567. pag. 4.*
(b) *Camer. in l. Imperial. p. 71. lit. A. de prohib. alien. Feud.*
(c) *Moles §. 10. de Gabel. qu. un.*

ipsa viliori pretio vendiderat tempore Messanensis belli. Inter alia dixit ille in sua instantia, ut præseferunt verba in *Pragmat.* 44. *de Vectigal.* descripta, omnes emptores teneri ad restitutionem acquisitorum redditūum, quia dotales erant militaris capsæ, & consequenter alienari non poterant quacumque ex causa. Emptiones itaque factæ, tamquam nullæ declarari debebant, salvis tamen juribus emptoribus contra Regiam Curiam pro repetendo pretio effective soluto. Forsan conjici tamen non debet hoc jus tunc directè non viguisse, aut quia tacitus adfuit Populi consensus in peractis venditionibus juxta doctrinam *Grotii* (a), aut quia judicatum fuit sectando consilium *Antonii Peretii* (b), quod *satius est ob causam publicam, vel abusum ea interpretando corrigere, quam prorsus tollere.* Moderatio itaque aliqua habita fuit in hoc judicio, quia redditus, & Capitalia decimata fuere, quod fieri non potuisset, nisi ope illius juris a Regio Fisco deducti. Ex quibus planè arguitur Fiscum hoc jus exercuisse postquam inducta fuisset prætensa consuetudo, quæ nescitur, quomodo ab iisdem *Doctoribus* nostri Regni substineri possit, asserentibus Regem non posse alienare, alienationesque factas revocare. Sic autumant *Ratba*, *Bartius*, *Regens de Ponte*, & *Caravita*, nec non *Marta*, *Galeota*, & *Pater Afflictus* (c).

57. *Respondetur Pragm.* 31. *de Feudis.*

Pragmaticam 31. *de Feudis* etiam Possessores allegant,

(a) *De jure bel. & pac. lib.* 2. *cap.* 6. §. 12.
(b) *De jure publ. tit. privil. concess. & revocat.*
(c) *Rhata in Theat. Feud. diluc.* 95. *cap.* 6. *p.* 11.
Bartius ad not. ad Afflict.
Ponte de Feud. lect. 8. *num.* 16. *& seq.*
Caravita nullum jus §. 37. 38.
Marta de jurisd. p. 1. *c.* 41.
Galeota resp. 33. *concl.* 1. *n.* 54. 55. *& concl.* 2. *num.* 57. *&* 58.
P. Afflict. contr. 23. *num.* 24.

gant, ex qua erui credunt *Regalia* vendi posse, atque possideri. Hac sanctione Rex Philippus nomine II. confirmat alienationes factas a Proregibus pro Coronæ urgenti necessitate, unde dicunt in probatis esse pose Regem *Regalia* distrahere. Sed respondere sufficeret, Regem nil aliud fecisse, nisi venditionem quorumdam *Regalium* particulari lege firmam declarare, quæ Populi consensum arguit: & hoc reapse accidit, quia preces Civium interfuerunt ad id declarandum. Neque tunc dubitari potuit hasce venditiones ob necessitatem Regiæ Curiæ factas fuisse; imo eadem petita confirmatio a Rege dubium patefecit circa earumdem virtutem, ideoque speciali lege voluerunt illas muniri.

58. *Consuetudinis argumento respondetur.*

Ad comprobandam prætensam consuetudinem inane redditur argumentum ex assignationibus, & alienationibus initis ab Antecessoribus Regibus, nam una insimul demonstrare debebant absque causa, vel aliqua necessitate factas fuisse, & quod Populi consensus defuisset, ut consuetudinem inducere potuissent. Sed quamvis ea probetur, nunquam tamen ætatem Ferdinandi I. respicere potuit, aut aliquam *Regalium* venditionem pleno jure factam. Nam *Doctores* dum loquuntur de hac consuetudine, de alienationibus in Feudum emissis loquuti fuere, quo casu dummodo Princeps non exuitur directo dominio, sibi intactas reservat escadentias omnes, veluti relevia, adoham, & similia, ut *Castillus* advertit (*a*), quæ cencessiones in feudum neque Regum, aut *Regalem* dignitatem quoquo modo afficiunt. Secus vero si pleno jure fiant alienationes *Regalium*, quia hoc casu nulla invalescit consuetudo, qua grave damnum, & præjudicium *Regali* dignitati, aut Regno inferatur.

Idem-

(a) *Tom. 1. contr. cap. 17. num. 21.*

59. *Sententia* Camerarii *circa consuetudinem.*

Idemet *Camerarius* hujusmodi consuetudinis propugnator ita expresse ait (*a*): *Unum non omittam, me nunquam vidisse Regem alienasse suum directum dominium, sed persæpe Terras demaniales concessisse.* Hanc sententiam secuti fuere, *Tappia* (*b*), *Rosa* (*c*), & *Castillus*, qui scripsit (*d*). *Cum vero consuetudo ipsa non posset successoribus ita præjudicium generare, ut alienationes infringere, & revocare non valerent, si in magnum Regni, & Principatus, & contra Regum honorem redundaret; nec tunc posset consuetudo etiam immemorabilis, jus infringendi, & revocandi eas successoribus ipsis auferre.*

60. *An Ferdinandus necessitatem habebat vendendi.*

Satis de consuetudine locuti, nunc pergamus ad necessitatem, quam Possessores credunt habuisse Ferdinandum vendendi hoc vectigal, ut stipendia militum solvi potuissent. Ita ille fassus fuit in concessionis privilegio, & Principi credendum est, quando ita testatur (*e*); igitur ajunt legitimam adfuisse rationem alienandi. Sed si *Iserniæ* (*f*) & *Parexæ* (*g*) opinionem sequi velimus, aliorumque *Doctorum*, qui illam sectantur, Princeps hanc necessitatem asserens, ut fides ei habeatur, non meretur, quia alienationis libertatem cupiens, facilè testari potest, quod in ejus beneficium revertitur.

61. *Simulata occasio vendendi demonstratur.*

Et revera simulatam, fictamque fuisse rationem a Ferdinando adductam pro venditione Stateræ planè cognoscitur, si animadvertatur, quod anno 1481. dum Tarentum a Turcis fuisset obsessum, opus ei fuit pecuniam ex-

(a) *In l. imperialem de prohib. alien. Feud. lit. K.*
(b) *In Constit. Dignum num. 5. 6. 7. 8.*
(c) *De Feud. lect. 8. num. 48.*
(d) *Tom. 7. controv. cap. 17. num. 21. verb. addiderim.*
(e) *Clement. 1. de probat. Larrea alleg. fin. 3. num. 8.*
(f) *In tit. de locat. Doman.*
(g) *De instrum. edit. tit. 7. ref. 9. num. 38. 39. tom. 2.*

quirere militibus solvendam. Hac tamen urgente necessitate, argentum ad ornatum Ecclesiarum sibi arrogavit, quibus pretium statim restituit inimicis debellatis, ex quibus spolia tam opima reportavit, illaque Ecclesiæ Divi Georgii Majoris donavit, uti *Mazzella* scribit in vita Ferdinandi. Et quamvis cum Pontifice, & conjuratis Baronibus bellum sustinere debuisset, tamen anno 1486. placide pace fruebatur: imo anno 1487., quo gabellam alienavit, locupletior factus fuit ex venditione spoliorum rebellium, ideoque non fuit necesse, ut aliunde pecuniam repeteret pro aliqua necessitate.

62. *Historiæ testimonio comprobatur.*

Et hoc verum est, quoniam non solum ex fidelibus historiis eruitur, sed testatur etiam idem Ferdinandus in aliqua ejus epistola scripta Joanni Albino suo Consiliario sub die 6. Julj anni 1487.. Ibi enarrans, quo grato animo erga Barones se gessit, eorum perfidiam exponit, & quomodo eorum prava consilia, quæ occulebant, detecta fuissent; hinc publica inspecta utilitate, jure, meritoque illos inquirendos curavit, atque bonis exuendos a divitiarum tamen cupiditate disjunctus. Hæc sunt sua verba. *Non ci ha mossi cupidità di roba, perche le nostre ordinarie rendite, e le altre nostre facoltà sono per la Dio grazia ad opulenzia, non che a sufficienzia, e si è veduto noi essere soliti dare, & non tollere, fare nuovi Baroni, e non disfare i vecchi*. Præfata epistola insimul cum aliis nobis redditur a Joanne Albino *de gestis Regum Neapolitanorum ab Aragonia* editionis Neapolitanæ anni 1589.

63. *Quæ fuisset occasio concessionis.*

His positis, quæ fides adjungi poterit necessitati vendendi in privilegio assertæ? Si Rex die 6. Julij opulentus erat, quomodo eodem tempore carebat modo solvendi milites? Potius ergo credendum est concessionis privilegium fuisse compositum, stimulante Alphonso Ca-

la-

labriæ Duce, qui cum formosa Drusia Gazzullo duos genuit filios, ideoque omnibus prætermissis solemnibus, largiebatur omne, quod ex statera magis trahebatur, repleto propterea concessionis privilegio omnibus prægnantibus clausulis.

64. *An descripta necessitas sufficiens erat, ut alienarentur Regalia.*

Tamquam fabulæ tamen habeantur historiæ, aliaque documenta, & in solo privilegii tenore insistamus animum, videndum erit, an necessitas in eo descripta fuisset sufficiens, ut *Regalia* potuissent alienari. Procul dubio nimis urgens esse debebat. Illam arguunt *Doctores*, ubi hostibus in Regnum jam intrusis, non haberet Princeps, quomodo milites substineret ad illos expellendos. Ita autumant *Bodinus*, *Coppinus*, *Fauste*, *Erembergius*, & *Limneus* (*a*) anno 1487. Ferdinandus perfecta pace fruebatur, neque necessitatem habebat vendendi vectigal illud steræ, quod diu in suo permanserat demanio, & semper intactum.

65. *Necessitas probari debebat, neque tantum asseri.*

Quamvis autem ex necessitate venditum fuisset, unde constat illam legitime probatam? Ubi adest Decretum Senatus, quo ea admitti debebat, prout fieri erat necesse, uti *Coppinus*, *Tholosanus*, *Limneus*, *Fauste*, & *Eigius* docent (*b*)? Ubi habentur subhastationes, quæ erant præcedendæ? Non erat autem gratuita concessio, quam Rex facere volebat, sed tunc venditionem exequebatur, ergo a Tribunali competente fieri debebat, præmissis omni-

(a) *Bodin. de Repub. lib. 6. cap. 2. de Ærar.*
Coppin. de doman. Franc. lib. 2. tit. 14. n. 1.
Fauste conf. 1549. & conf. 951.
Eremberg. cap. 8. de Regn. substit. n. 8.
Limn. in not. Franc. lib. 2. cap. 8. lit. bb.

(b) *Coppin. tract. cit. lib. 2. c. 15. n. 11.*
Tholosan. de Repub. lib. 3. c. 8. n. 9.
Limn. tract. cit. tom. 1. lib. 2. cap. 8. in not. 11.
Fauste conf. 952.

omnibus ſolemniis in venditione rerum fiſcalium, aut demanialium a jure Regni requiſitis.

66. Conſtitutiones Regni afferuntur circa venditionem rerum fiſcalium.

Duæ *Conſtitutiones* debent propterea memorari, prima nempe quæ incipit *Autboritatem* de locatione domanii, altera vero, ſi *quando* æqualiter ſint locandæ res fiſcales. Ibi cum agatur de eſcadentiis cultorum prædiorum, & deſertorum ita legitur. *Placet tam ſuper ſubbaſtatione, quam ſuper aliis legitimis ſolemnitatibus obſervatis, quas & cautela juris antiqui, & conſuetudo noſtri Regni depoſcit.* Itaque ſi hæc ſolemnitas requiritur in locationibus, quænam major in venditionibus expetebatur? Apte *Andreas de Iſernia* dum loquitur de venditionibus demanialium prædiorum incultorum, quæ juxta opinionem *Bodini, & Coppini* (a) diſtrahi poſſunt, ſcribit præfatas ſolemnitates adeſſe debere, ſi a Principe illorum venditio ordinaretur. *In bac tamen, & ſuperiori Conſtitutione ſervata ſubbaſtatione, & aliis ſolemnitatibus poteſt Princeps de ſuo mandato alienare bujuſmodi bona.* Cum ergo hæ ſolemnitates neceſſario requirantur, nunquam perfecta alienatio Stateræ dici poterit, quæ etſi omnibus ſolemnitatibus fulta fuiſſet, aliæ tamen occurrunt difficultates, ut nulla dici poſſit, poſtquam edocuerunt multi magni nominis, etiam ex præciſa neceſſitate non poſſe diſtrahi *Regalia* (b).

67. An parui momenti erat res quæ vendebantur.

Aliud effugium Poſſeſſoribus remanet ad tenuitatem rei venditæ recurrentibus. Exaggerant ipſi nimiſ miſerabilem eſſe Principis conditionem, ſi interdiceretur ei de parva re ſuorum *Regalium* diſponere, uti opinantur *Af-*

Ccc *ſli-*

(a) *Bodin. loc. cit. Coppin. tract. cit. lib. 3. tit. 18. n.2.*
(b) *Muelen ad Grot. lib. 2. cap. 6. §. 11.*
Lancellot. in templo jurid. lib. 1. cap. 1. de Imperat. §. 4.
Fauſte conſ. 1549. Hottom. qu. 1. illuſtr. quæſt. Heigius p. 1. qu. 19. Bornit. lib. 2. de Ærar. cap. 9.

flictus, *& Præses de Curte arg. cap. intellecto* 33. *de jurejur.* Dicunt itaque venditam ſtateram tunc temporis ſaltem ad pretium ducatorum mille & ſexcentorum aſcendere potuiſſe; ergo exigua erat ſumma, quam Rex ex ſuo demanio referebat.

68. *Diverſorum temporum ſtatus recenſetur.*

Quando res ita ſe haberet, argumentum, præſidium non leve obtineret. Sed aliter fateri oportet, quando non præſentem rerum ſtatum intuemur, ſed prout tunc erat, quia ducati mille & ſexcenti Steteræ pretium, ducatis quater mille & octingentis exiſtimari debent juxta tempus præſens, neque immodicum erit, ſi ad majorem ſummam aſcendiſſe dicatur. Infimum enim tum erat pretium rerum, & pecuniæ valor maximus, uti argui, poteſt ex *Capit. ad hoc* Caroli II. quo ſtatutum fuit furta valorem unius unciæ excedentia, capitali pœna fuiſſe plectenda. Uncia uti notum eſt, tunc temporis non pluris quam ducatis ſex æſtimabatur, & pariter idem eſt dicendum, ſi intueamur memoratum pretium a Carolo II. ſtatutum circa militum cubile. Et ſi tempora Ferdinandi propriè inſpici velint, perpendenda obverſatur Bulla Nicolai V. edita anno 1451. qua annuus cenſus ad rationem ducatorum decem pro centenario fuit indictus, & è contra ad præſens ad rationem quatuor cum particularibus contrahitur; igitur clare patet res valere nunc ferè duplo inſpecto tempore illius Pontificis.

69. *Pretia rerum quomodo metiri debeant.*

Sed ut argumenta ſatis concludentia afferri poſſint, rerum pretia etiam metiri poterimus ex *Pragmatica I.* ſub *tit. de Salario eorum, qui mittuntur* edita ab eodemmet Ferdinando I. anno 1483.. In ea namque ſtatuitur ſtipendium ſolvendum ſervientibus Curiæ, qui extra Civitatem mittebantur ad ejus famulatum, & pro itinere unius milliarii tertia pars unius aſſis aſſignatur, ſi pedeſtres incederent, ſi propria vectura medietas aſſis, & ſi

cum

cum bobus, asses quinque solvi jussit. Hoc erat enim pretium definitum juxta valorem rerum, aliaque etiam tali modo dirigebantur, quia uti notat *Giptius* (*a*) frumentum pretium habebat octo assium, & quinque hordeum pro quolibet medimno vulgo *tumulo*. Postmodum anno 1500. res graviori pretio vendebantur. Ex quo in libris Comitiorum Civitatis notatur, quod pretium frumenti usque ad asses vigintiquinque, aut vigintisex ascenderit, & caro vitulina assibus duobus pro tripondio, vulgo dicti *rotoli* valebat. Deinceps alia *Pragmatica* edita anno 1603., quæ secunda est sub *tit. de Salario eorum*, duplicata fuere stipendia militum; ita ut pediti pro quolibet milliario denarii octo assignari videantur, cum vectura asses duo statuuntur, cum bobus vero iter faciens, asses decem, cujus incrementi causa in proemio *Pragmaticæ* ita exprimitur. *Avendo considerazione, che nel tempo, che dal Serenissimo quondam Re Ferdinando fu fatta la Prammatica per le robe commestibili, ed ogni altra cosa necessaria al vitto umano, si comperavano a bassi prezzi, e che oggi sono quelle aumentate più del doppio di quello, che valevano allora.*

70. *Idem argumentum elucidatur.*

Denique quod rerum valor fuisset magis auctus, observari potest taxa facta in ipsa *Pragmatica*, uti notat *Capiblancus* in *Pragm. 16. de Baronibus*. Sed quam maxime augeré debet proportione habita; nam si rerum pretium in centum viginti annorum spatio ad duplum auctum erat; quia ab anno 1483. ad 1603. tantum temporis defluxit, igitur rectè dici potest, uti demonstrat experientia, nunc eo magis incrementum habuisse videtur respectu anni 1483. Propterea que si jus ponderaturæ anno 1487. valorem habuit ducatorum mille & sexcentorum, si nunc

(a) *Ad Capecel. dec.* 181. *n.* 53.

si nunc illum strictè existimare velimus, in ducatos sexies mille fuisse dicendum ! Hæc autem summa modica non videtur, eo magis quia si Bullam Innocentianam intuemur, qua statutum fuit Regem assignare non posse, nisi viginti uncias auri, quæ ad ducat. centum viginti ascendunt, quia illa ætate hæc summa modica videbatur. Idcircò disponens Rex rem sui demanii, quæ valoris erat ducat. mille & sexcentorum, distractio non fuit tam exigua, ut ita contemni possit.

71. *Res minimas an Princeps distrahere possit.*

Sed quando etiam parvi momenti dicamus summam, pro qua jus ponderaturæ fuit alienatum, & nullius roboris habeatur Bulla Innocentiana, alia difficultas a Possessoribus superanda paratur. Oritur ista ab eademmet ratione, auctoritateque Doctorum, qui sustinent nec posse Principem minimas res distrahere, quia tamquam alienæ existimantur, quando sint demaniales Reipublicæ. Ita judicant *Bald. Parisius*, *Alexander*, *Grotius*, *Palaeez*, *Laratha*, & *Villembergius* (a). Quæ opinio eo magis in præsenti casu prævalet, quia Ferdinandus, & alia distraxit, ideoque alienatio Stateræ semper excedens judicari debet juxta sententiam *Afflicti* in locis supra relatis; & quamvis distractio minimæ rei adhuc sustineri velit, haud negari potest, quod in præjudicium Coronæ facta fuit, ideoque nullo pacto est admittenda. Igitur ob defectum consensus Populi, consuetudinis, parvitatis materiæ, & necessitatis vendendi, concludendum est Principem non potuisse Stateram distrahere, & competere successori jus illam vindicandi.

72. *Amplissimæ clausulæ in contractu appositæ quid operatur.*

Demum si ad amplissimas clausulas recurritur, quæ in

(a) *Bal. Parif. Alex. relati a Camil. de Curt. in cap. licet n. 17. Meres par. 4. qu. lim. 6. n. 16. ad 26., & 32. ad 34. ubi plures. Grot. de jure belli, & pac. lib. 2. cap. 6. Larath. in Theat. Feud. diluc. 95. n. 6. Villemb. lib. 2. qu. 17.*

in venditionis contractu appositæ leguntur, ut fuit illa ex *certa scientia*, *& non obstantibus*, aptæ illæ non videntur ad illum perficiendum, quia nullus erat ex defectu potestatis; neque operatur, quod juramentum à Principe datum, reddatur obligatorium, uti statuit *Barbosa de clauf. clauf.* 83. *num.* 12. *&* 19. Præterquamquod clausulæ *motu proprio*, *& certa scientia* destruunt in contractu tantum obreptionis, & subreptionis vitium, secus aliorum defectuum, prout sentiunt *Lucas de Penna in l.* 2. *Cod. de jur. Reip. Mierez de Major. par.* 4. *qu.* 1. *nu.* 237. *& Wolfang. de bon. Coronæ, disp.* 11. *n.* 10. 11. 12. Et quando clausulæ in contractu appositæ in Coronæ præjudicium accurrunt, redduntur nullius momenti, uti docet *Afflictus in Constitut. Puritatem*.

73. *Bona Reipublicæ distracta, nunquam pleno jure transeunt in acquirentem.*

Sufficit nunc hactenus enarratum, ut elucescat justitia reivindicandi, soluto pretio, jus ponderaturæ distractum, neque fas est verbum facere de pacto insito redimendi, quod exerceri potest, quando *Regalia* fuissent legitime distracta, sicut autumant *Doctores* inferius notati (*a*). Nam cum non possit fieri alienatio rerum Reipublicæ, ideo Princeps potest illas ad se avocare; & quando alicui eas forsan vendidit, potius anthicresis contractus est dicendus, quam perfectæ venditionis. Et pendet hoc ex eo, quod dictum fuit, nempe si Reipu-

bli-

(a) *Bodin. de Repub. lib.* 6. *cap.* 2. *Papon. lib.* 5. *tit.* 10. *art.* 12. *Ferret. ad dec.* 239. *Guid. Papa, Cutel. tom.* 2. *dec.* 1. *n.* 11. *ad ll. Mamertini cap.* 15. *not.* 2. *n.* 7. *Coppin. de doman. Franc. lib.* 1. *tit.* 3. *n.* 4., *& lib.* 2. *tit.* 1. *lib.* 3. *tit.* 12. *n.* 24. *tit.* 9. *n.* 4. *Tholos. de Republ. lib.* 3. *c.* 8. *n.* 10. *Bret. de la sourainitè du Roy liv.* 3. *chap.* 1. *Jo: Sande de prohib. rer. alien. cap.* 6. *Limneus in not. Franc. lib.* 2. *cap.* 8. *A Collibus in tract. Princeps Consiliarius cap.* 33. *Henel. de Ærar. cap.* 1. §. 28. *Pasquier en la recherche de la France liv.* 6. *chap.* 28. *Argentre in com. in ll. Britronum tit. des. appropriances art.* 266. *n.* 4. *de caus. sum: ex consideratione Rei: Emarus apud Thuanum Heigius qu.* 19. *n.* 10. *Valdaura obs.* 116. *n.* 28.

blicæ bona distrahuntur, nunquam pleno jure in acquirentes transeunt, ideoque semper penes Principem directum dominium remanet, quod jus parit vindicandi utile, usumfructum cum proprietate consolidando, aliter inane erit jus supremi dominii, nisi facultatem recuperandi bona distracta haberet.

74. *A possessoribus objiciuntur binæ* Pragmaticæ *quibus credunt pactum insitum redimendi fuisse deletum.*

Verum est autem hoc non asseri a Doctoribus, quando loquuntur quomodo *Regalia* talia esse desinunt penes particulares possessores, quia hanc rationem affirmare prætermittunt, ut videri potest apud *Arumæum* (a), aliosque hanc materiam pertractantes; quamvis non deficiat, qui aperte hoc pactum negare præsumat. A Possessoribus tamen duæ objiciuntur *Pragmaticæ*, ex quibus erui credunt in nostro Regno hoc tacitum pactum redimendi deletum fuisse dicendum. Prima est *Pragmatica V. de Feudis*, qua Carolus V. declaravit perpetuum esse pactum redimendi, quod *ad tempus* a Baronibus rebellibus appositum erat in venditionibus ab ipsis factis, quando opportuno tempore cedebat dies, qua Regia Curia illud exercere non potuisset. Asserunt itaque inutilem fuisse hanc extensionem, si pactum tacitum adesset, ergo &c.

75. *Quomodo hoc pactum intelligi debeat.*

Sed respondetur non absolute hoc pactum procedere, ita ut idem dici possit de Feudis, & de *Regalibus* venditis in burgensaticum, & discrimen adest inter *Regalia* alienata retento directo dominio, & pleno jure distracta. Et respondetur etiam diversum esse pactum tacitum ab expresso ab homine appositum, quia variis subjacent considerationibus; ideoque opportune venit illa *Sanctio*, ut pactum a Baronibus appositum firmum servaretur.

Alia

(a) *Arum. vol. 5. disp. 7. c. 14. n. 21. & vol. 3. disp. 15. n. 124.*

Alia etiam objicitur *Pragmatica* a Possessoribus, scilicet quæ habetur unica sub tit. *de pacto de retrovend.* Ob bellum enim, quod exarserat in Regno anno 1531. *Regale* patrimonium exhaustum fuit; idcirco siluit commercium inter Regis subditos, qui bello perdurante, non potuerunt pactum redimendi exercere, quod tunc cedebat illis concurrentibus calamitatibus. Peculiari lege fuit propterea statutum, quod tempore belli pactum redimendi silere debuisset, quoad particulares, quo vero ad Fiscum, biennium assignatum fuit pro ejus exercitio, etsi fuisset expletum, Fisco tamen non certiorato; ergo dicunt Possessores ex hac ordinatione primum argumentum eo magis fulcitur.

76. *Objicitur* Pragmatica *unica sub tit. de pacto de retrovend.*

Eadem tamen facilitate respondetur, nempe quod pactum tacitum ab expresso inter se valde differunt; quia primum proprie ad *Regalia* pertinet, secus secundum, quod expeditè in venditione omnium rerum apponi potest, quamvis propriæ, vel fortuitæ sint Regii Fisci; & dubium tantum intervenit, pro quo pretio sit exercendum. Ex quibus igitur demonstratur, allegatas *Pragmaticas* destruere non posse pactum insitum, aut tacitum, quod Fiscus exercere contendit.

77. *Respondetur objectioni.*

Propugnaculum etiam perquirunt Possessores in recenti gratia a S. M. concessa, qua clementer voluit Possessores Feudorum, aut *Regalium* centum ultra annos ex causa tituli corrupti, aut vitiosi non esse vexandos; sed est animadvertendum in eadem gratia subnecti, dummodò titulus a Possessoribus productus aliquo careat vitio, prout nunc accidit. Præterquamquod silet *Pragmatica* in casu, quo Fiscus pactum insitum redimendi exercere pretendit, cui Princeps noluit renunciare, uti pro expresso facere intellexit.

78. *Objicitur recens gratia a V. M. concessa.*

Nituntur etiam super transactione, extollentes illa

ver-

79. *Nituntur Possessores super transactione, ejusque clausulis.*

verba, quibus jus ponderaturæ de novo conceditur, omnibusque clausulis transactio fulcitur. Sed aliter est dicendum, si inspicitur illam devenisse tantum super violentia exactionis, neque Rex, aut Partes, qui contraxerunt super nullitate venditionis, aut pacto inito verbum nullum protulerunt. Hæc autem a mente contrahentium abfuerunt, qua de re omnes plenæ appositæ clausulæ in eo contractu deductæ, circumducuntur, neque percutere poterant ea, quæ prorsus distincta erant, atque separata; ideoque in contractu tanquam prætermissa habentur, uti volunt *Doctores in l. cum aquiliana* 5. *& l. pen. dig. de transact.* Idcircò clausulæ ille *de novo concedimus &c.* tantum exactionem respiciebant, nempe aut unius assis, aut unius cum dimidio pro qualibet vectura, aut pondere fieri debuisset. Ceterum nova concessio insistebat super antiqua venditione, quæ tamquam valida fuit existimata; ideoque corruit transactio, quia innitebatur super subjecto non vero.

80. *Ex qua de causa nova conventio nullum affert Fisco præjudicium.*

Hoc tamen erit, si Rex jus alienatum vindicare voluisset, tamquam indebitè distractum, sed si pactum insitum exercere velit, hæc nova conventio nullam affert Fisco præjudicium, quia eamdem insimul cum prima venditione revocare prætendit pro insito jure in *Regalium* distractione permanente.

81. *Læsio in transactione expenditur.*

Parvipendenda neque est enormissima læsio, qua hæc transactio afficitur; nam pro exiguo pretio res magni valoris concedebatur, prout infra dicendum. Hinc juremerito concludi potest instantiam Fisci pro incorporatione juris ponderaturæ, rationis compotem fuisse, & tantummodo inspici debet pretium, ne reddere debeat, ejusque quantitatem.

82. *Revocatio a Fisco intentata, an suum mereatur locum.*

Interea etiam intueri convenit, num hoc pacto insito sublato, revocatio a Fisco intentata suum mereatur

tur locum? Ad illam sustinendam duo ei aperiuntur aditus. Unus enim erit in abusu exactionis factæ per Possessores, scilicet in majori quantitate præscripta. Cum enim tantum unus as antea pro qualibet vectura exigebatur, postmodum pro uno asse cum dimidio jus stateræ exactum fuit etiam pro quocumque pondere farinæ. Hoc tantum sufficeret juxta *Doctorum* dicta, quod Princeps concessionem revocare potuisset (*a*).

83. *Transactione inita jus Fisci non perimitur.*

Neque jus Fisci a transactione deletur, cum quia fuit evidenter perniciosa, tum & quia novum onus non erat subditis imponendum cum solo particularium beneficio. His addi potest incrementum redditus hujus temporis, quia etsi tunc fuisset ducatorum ducentorum circiter, quando a Ferdinando fuit vendita, postmodum de die in diem ita auxit, ut ad plura millia ducat. ascendisset, quod in pretii existimatione nunc animadverti convenit. Nam quamvis in ordinariis venditionibus rerum, quæ tempore ipsiusmet contractus consumuntur, quod de futuro accidere potest quocumque modo in damnum, aut beneficium Emptoris cedit *per text. in lege si voluntate Cod. de rescind. vendit.* nihilominus quando *Regalia* venduntur, non tantum eorum statum intuemur, quo sunt tempore alienationis, verum etiam futurum, quo casu non consideratur tantum pretium, quod merentur tempore contractus, sed etiam redditus in posterum percipiendus in considerationem venit, uti docent *Larrea alleg. fisc.* 3. *n.* 18. *Kosener. cap.* 6. *n.* 54. *Fajard. alleg. fisc.* 1. *n.* 128.

84. *Ratio adducitur.*

Et hujusmodi ratio quidem est, quia ceditur ali-

(a) *Conradus Einsieldel de Regalib. cap. ult. n.* 132., *qui refert Gaillum, Colerum, Sixtinum de Regal. lib.*1. *c.* 6. *n.* 34. *Arumaeum vol.*5. *disc.* 7. *cap.* 4. *n.* 21. & *vol.* 3. *disc.* 15. *n.* 124.

quod jus, quod in tractu successionis exigendi *Regalia* consistit, quod expresse in privilegio concessionis Ferdinandi ita explicatur. *Totum id quidquid ulera dictum pretium nunc de praesenti, & successivo tempore fuerit valere comperta ad quamquamque quantitatem magnam seu parvam, aut maximam ascendere eidem Drusiae, & ejus Haeredibus .... damus, & donamus &c.*

85. *In Regalium venditione successivi redditus considerantur.*

Itaque in *Regalium* venditione haud dubium est, successivum redditum considerari, uti contingit expresse in praesenti venditione, de qua agitur; neque necesse erat ad majorem redditum exigendum mentem applicare, si quodcumque incrementum de natura contractus in Emptoris beneficium cedere debebat. Ineptus enim erit dicendus unusquisque venditor, aut Emptor cujusdam praedii, si ejus futurum redditum considerandum appellaverit, quia ad onus Emptoris totum recurrit. Qua de re si in concessionis privilegio scripto manu celeberrimi Joviani Pontani, hoc fuit expressum, dici, atque narrari debet, quod ex eademet natura rei venditae futurus redditus considerari debebat, ejusque futurum incrementum poterat rei venditae, quam maximè augere pretium.

86. *Ita evenit in contractibus locationis, & conductionis.*

Hoc modo enim evenit in contractu locationis, venditionis rei, quae respicit tempus successivum, nec non emphyteutico, quia constituitur pretium habito respectu futuri temporis, uti docent, *Natta*, *Riminaldus*, *Rolandus*, *Pinellus*, *Cancerius penes Augustinum Rarbosa notati in l. si volunt Cod. de rescind. vendit.* quibus sunt addendi *Afflict. dec.* 340. *Bardellon. conf.* 10. *lib.* 1. *Fachin. controv. lib.* 4. *cap.* 27., & *Larrea in dec.* 71. *n.*16. & *signanter n.* 23. *ad* 33., ubi *Guttierez*, *Mieres* aliosque refert.

Hinc affirmant *Doctores*, quod respectu *Regalium*, con-

tractus possunt dici justitia præditi si inspiciatur tempus, quo celebrati fuere, secus vero tempore successivo, quia perniciosi reddi possunt, & in Reipublicæ præjudicium, uti fatentur. *Lucas de Penna in d. l. quicumque*, *Afflict. in Constit. puritatem n.* 12. *& in qu. proœm.* 24. *Melchior Palaez*, *Mieres in tract. de Major. par.* 4. *qu.* 1. *n.* 237. *Mastril. de Magistr. cap.* 18. *n.* 38. *Gastone discept. fisc.* 23., ubi *Maur. alleg.* 38. *nu.* 9. *Ponte de Pot. Pror. tit.* 5. *Revert. in dec.* 425. relat. *per Reg. de Marin. tom.* 2. Et quod revocari possint, si ita læsivi reddantur, docetur penes *Larreum alleg.* 3. *n.* 38. *Henric. Klock de vectig. jure* §. 5. *vol.* 3. *Basiliani Cabedo dec.* 19. *n.* 2. *par.* 2. & quamplures alios *a Castillo* relatos *tom.* 7. *contr. cap.* 18. *n.* 123.

87. *Respectu Regalium tempus, quomodo inspiciendum.*

Sed forsan Possessores respondere poterunt, Ferdinandum hoc nimium pretium percipiendum Drusiæ remittere voluisse, ideoque non esse amplius vexandos. Sed hæc objectio duplici modo solvitur. Dicitur I. hæc postulata donatio non fuisse venditionis contractui copulata, atque tamquam accessoria esse existimanda, & ab eo normam recipere debere. Quod ita intelligi debet, nempè Ferdinandum tantum venditionis contractum fieri velle, & si quomodo summam excederet, donare intelligebat; tamen si id quod superaret immoderatum, aut inopinatum erat, credendum non est etiam donare voluisse, uti judicat *Fabrus defin.* 1. *tit. de resc. vendit.*, *Castil. controv. tom.* 4. *cap.* 52. *a n.* 38. *Card. de Luca disc.* 33. *a n.* 19. *de donat.*, ideoque saltem dici poterit donatum, quod pro modica summa ultra medietatem excedebat, ut explicans verbum *Ulterius* sentit *Nigris ad cap. ad hoc n.* 48. *per text. in l. hæc adjectio ff. de verb. signif.*

88. *Ferdinandus, an nimium pretium remittere intellexit.*

Sed dicatur donatum omne id, quod excesserat Staterræ redditus in beneficium Drusiæ; & quando ita concedere velit, duos contractus fateri debet, scilicet unum

89. *Contractus venditionis ab illo donationis differre videtur.*

 ven-

venditionis pro summa ducat. mille & sexcentorum, donationis alterum nempe ducat. bis centies mille, prout excessus computari potest: & quando tali modo sit dicendum, bini contractus sunt considerandi, quorum unus onerosus fuit respectu soluti pretii, gratuitus alter pro donatione duc. bis centies mille.

90. *Rex gratuitum contractum revocare potest.*

Et quisnam in dubium revocare poterit, posse Regem sine aliqua causa, & usque arbitrio revocare gratuitum contractum, quando agunt tantum Possessores de lucro captando, & non de damno vitando. Ita docent *Abbas*, *Innoc. Barthol. Angel. Bald. Ancher. Castrens. Butrius*, *Alexand. Felin. Jason*, *Dec. Soccin. Curt. jun. Ruinus*, *aliique a Surdo* relati *cons.* 419. *n.* 9. *& a Castil. tom.* 5. *contr. cap.* 18. *n.* 138., *Galeot. resp.* 23., *Arum. vol.* 5. *disc.* 7. *cap.* 14. *n.* 21., *Knipschild de privileg. Civit. lib.* 2. *cap.* 16. *n.* 125., *&* 127. & tandem a *Gastone disp.* 23. *in fin.* ubi scripsit. *Hæc v. & magis procedunt in præsentis controversiæ themate, quoniam non agitur de damno incurrendo, sed potius de lucro captando, ut probavimus, vel si aliquod subest detrimentum, illud parum, & tenue dignoscitur, ac proinde nullum præbet impedimentum, quia potest Princeps jus tertii cum de modico tractatur præjudicio, diminuire. Anchar. Jas. Carpzov. Koppen, Solerzan. Ciriac.* relati a *Gastone*, qui ita decisum refert in aliqua Juncta habita in Regno Siciliæ.

91. *Evincitur posse Principem venditionem revocare.*

Ex hac auctoritate inferri potest nil obstare Principi, si gratuitum contractum revocare voluerit, aut etiam onerosum venditionis, quatenus ista absorpta esset a nimia donatione, quam revocare postulat. Idcircò in probatis est, posse Regem donationem, atque venditionem a Ferdinando factam revocare.

92. *Quodnam pretium sit restituendum.*

Nunc expendere oportet, an pretium sit restituendum, & pro qua quantitate, in qua difficultate paucis me-

me expediam. Nam de jure aliqua restitutio fieri non deberet, quando conceditur Principi vindicatio *Regalium* indebitè distractorum, uti habetur penes *Bellugam in spec. Princ. rubr. 9. de jur. n.* 18. 19. *Seidel in disp.* cui. titulus. *Assertiones inaugurales de sac. dom. jur. asser.* 11. *Kosener cap. 6. n.* 54. *& seq.*

Nunc vero æquitas nostri Principis aliter exposcit, quia ejus Advocatus obtulit pretium, forsan quia hæc gabella jam diu distracta, pacificè penes Possessores remansit, & forsan etiam præ oculis habuit binas transactiones, quæ offeruntur.

93. *De æquitate, quid dicendum.*

Si autem reivindicationem sustinere velit vigore pacti insiti, aut jure revocationis, hoc casu pretio est satisfaciendum, uti dicunt *Cellarius lib. de Princ. dom. cap.* 18. *n.* 10. 11. *Brucknerus in synops. cap. 7. num.* 14. *Brunneman cons.* 1. *tit.* 11. *n.* 5. *&* 14. 24. 25. *Rienglerus tract. de dom. German. lib.* 2. §. 5. *6.* 7.

94. *In casu revindicationis pretio est satisfaciendum.*

Demum erit statuendum, cujus pretii restitutio sit facienda, & conveniunt *Doctores*, illam dirigi debere juxta utile in Rempublicam reversum. Nemo tamen ad distinctionem venit utrum esse debeat pretium receptum tempore contractus, an pretium, quod erit tempore forsan restitutionis, vel reemptionis. Postulat tamen æquitas debere restitui pretium idem, quod solutum fuit anno 1487., prout ad præsens existimari potest, aut restitui poterit pretium, pro quo facta fuit emptio, insimul cum illo soluto transactionum causa, sed potius dicam, ne Fisco præjudicium inferatur. *Ex causis discussis in Regia Juncta restituantur duc.* . . . .

95. *Pretium, quomodo statuendum restitui.*

Ergo meum judicium ita definio, pari modo posse Fiscum incorporare jus ponderaturæ solutis ex causis duc. . . . aut revocare concessionem a Ferdinando emissam solutis pariter duc. . . . Verum in hoc secundo casu fieri debeat relatio Suæ Cæsar. M. cui jus revocandi competit.

96. *Conclusio.*

INDICE
DELLE COSE PIU' NOTABILI CONTENUTE IN QUESTO QUINTO TOMO.

A

C

D

E

F

G

Istru-

I

L

M

N

O

P

Pram-

Pram-

R

S

T

V

EMINENTISS. SIG.

PAolo, e Nicola di Simone pubblici Stampatori di questa Città, supplicando espongono a V. Em. come desiderano stampare *il quinto Tomo delle Leggi*, *e Magistrati del Regno di Napoli*. Pertanto supplicano V. Em. di commetterne la revisione a chi meglio li piacerà, e l'avranno a grazia, *ut Deus*.

Adm. Rev. Dominus D. Joseph Rossi S. Th. P. & Lector in Aula Archiepiscop. Curia Archiep. Exam. revideat, & in scriptis referat. Datum die 25. *Maj* 1767.

PH. EPISC. ALLIFANUS VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

Die 23. Mensis Junii 1767. Neapoli.

Viso Rescripto suæ Realis Majestatis sub die 20. currentis mensis, & anni, ac relatione U. J. D. D. Bernardi d' Ambrogio, de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Realis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ, providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris; Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

DE FIORI. VARGAS MACCIUCCA.

Ill. Marchio Citus Præses S. R. C., & Ill. Caput Aulæ Perrelli tempore subscriptionis impedit., & Ill. Caput Aulæ Gaeta non interfuit.

Reg. f. 129.

Carulli.

Athanasius.